

LA DISCIPLINA

ANTICA, E MODERNA

DELLA ROMANA CHIESA

Intorno al Sagro Quaresimale Digiuno

ESPRESSA NE' DUE BREVI

Non Ambigimus, E In Suprema

DEL REGNANTE SOMMO PONTEFICE

BENEDETTO XIV.

ILLUSTRATA

Con Osservazioni Storiche, Critiche, e Teologiche,

E DEDICATA

ALL' EMINENTISSIMO PRINCIPE

DOMENICO PASSIONEI

Cardinale della S. R. C. e Segretario de' Brevi &c.

DAL PADRE

F. DANIELLO CONCINA

Lector di Sacra Teologia dell' Ordine de' Predicatori.

IN VENEZIA, MDCCXLII.

Appresso Simone Occhi in Merceria all' Insegna dell' Italia.

Con Approvazione de' Superiori, e Privilegio.

Charitas Fraternalitatis maneat in Vobis... Doctrinis variis, & peregrinis nolite abduci. Optimum est enim gratia stabilire cor, non ESCIS, quæ non profuerunt ambulatibus in eis. D. Paulus ad *Hebr.* 13.

EMINENTISSIMO
PRINCIPE.



*E mai alcuna letteraria
fatica è stata, secondo
il solito costume, giu-
stamente dedicata ad un qualche rag-
guardevole Mecenate, questa, che col
più profondo ossequio vi umilio, EMI-
NENTISSIMO PRINCIPE, per*

a 2

molto,

molti, e sommi titoli è a VOI certamente più che ad ogni altro dovuta. Il primo però di essi titoli egli è, che quello di buono, che in questa contiene, tutto è VOSTRO, e perciò a buona equità dee a VOI ritornarsene qual fiume al mare, onde è derivato. La interpretazione de' due Brevi sovra il Digiuno da VOI per comandamento del nostro Santo Padre BENEDETTO XIV. distesi, forma il soggetto del presente libro, che al VOSTRO incomparabile merito si consacra. In questi Brevi sono, e con gravità di stile, e con maniere tutte conformi alla maestà di cotesta Romana Cattedra, e degli antichi Padri, poste in luminosa comparsa le massime Sante della Cristiana penitenza. Veggonsi quivi da una parte accennati gli esempj della severità degli antichi Igiuni; la vetusta consuetudine della nostra Quaresima; la forza della medesima a placare lo sdegno della Divina giustizia; ed il merito, che acquistano coloro, che religiosamente la osservano. Compiungonsi dall'altra gli abusi,

e rilassatezze di tanti Cristiani, i quali sotto vani, e frivoli pretesti esentansi dalla pratica di questa legge. Finalmente e coll' autorità di espresso precetto, e coll' efficacia di esortazioni le più penetranti si eccitano i Fedeli, e incoraggisconsi alla primiera osservanza de' nostri Digiuni. Questo è il VOSTRO fondo, su cui io ho fabbricato il mio picciolo lavoro, e ho descritto la Disciplina così Antica, come Moderna de' Digiuni, che praticansi nella Romana Chiesa. Il confronto per me fatto di quelle massime di non pochi moderni Teologi colle regole degli antichi nostri Padri in questa materia, apre la via ad iscoprire la origine della decadenza de' nostri Digiuni, e delle tante trasgressioni de' medesimi: cosa, che siccome non può recar piacere a' seguaci delle opinioni troppo benigne, così non può se non se risvegliare una critica di soverchio severa contro a questa mia operetta. A VOSTRA EMINENZA sono note le strane interpretazioni date dagli spiriti poco amanti della esatta osservanza Qua-

dra-

dragesimale al primo de' due Brevi, avvegnachè sia concepito con maniere sì precise, ed espresso con formole cotanto chiare, come dimostrerassi in questo libro. Non per tanto fu uopo pubblicarne il secondo, onde rigettare le capricciose esplicazioni, e storti comentì, e levare ogni pretesto d' inosservanza agli animi meno affezionati a' sagri rigori della Disciplina del Digiuno ereditata da' Santi Appostoli, e per tanti secoli esattamente osservata da' nostri Maggiori. Che se lo stesso Pontificio Diploma non è ito immune da comentì meno giusti; a quali censure, e contradizioni non soggiacerà questa difesa, ed interpretazione del medesimo? Ed ecco, EMINENTISSIMO PRINCIPE, che l' altro motivo di pubblicare sotto i VOSTRI felicissimi auspicj questo mio libro, egl' è d' implorare al medesimo la VOSTRA autorevole, validissima Protezione. E questa il VOSTRO ZELO singulare per la sana Dottrina; la premura lodevolissima, cui avete di promuovere i buoni studj, ben me la fanno

spera-

*sperare soprammisura a me propensa .
 Per comprendere quanto grande sia la
 inclinazione VOSTRA alla Letteratura ,
 massimamente sagra , basta il riflettere ,
 che VOI in mezzo a' ministeri più alti ,
 con sommo incomparabil decoro sostenuti
 nelle prime Corti di Europa , e tra gli
 affari della ultima importanza avete mai
 sempre occupata la VOSTRA mente al
 coltivamento indefesso della medesima .
 La VOSTRA Libreria celebre , e per
 la moltitudine , e per la pregiatissima
 rarità de' libri e stampati , e manoscrit-
 ti : le VOSTRE dotte eruditissime ope-
 re pubblicate colle stampe , predicano elleno
 a chi che sia il VOSTRO gran Genio
 per lo felice avanzamento di tutte le bel-
 le arti , la robustezza della VOSTRA
 Eloquenza , la vastità dell' Erudizione , e
 la sublime penetrazione dello Spirito VO-
 STRO di tutte le scienze , eziandiose le
 più ardue . Tutte queste splendide doti ,
 che ardono il VOSTRO animo , formano
 insieme l' argomento della generosa pro-
 pensione , che VOI avete di favorire ,
 e proteggere que' libri specialmente , che*

disfer-

difendono la integrità della Cristiana Morale . Per lo che dispensandomi dal ragionare di tanti altri VOSTRI pregi , che sono ormai noti al mondo tutto , supplico col più rispettoso ossequio l' EMINENZA VOSTRA a degnarsi di gradire questa picciola mia offerta , ed a stendere sovra la stessa il suo stimatissimo Patrocinio , mentre io mi umilio al bacio della Sagra Porpora , e con riverentissimo profondo inchino mi protesto

DI VOSTRA EMINENZA

*Umiliss. Devotiss. Obligatiss. Serviaore
F. Daniello Concina de' Predicatori.*

PRE-

PREFAZIONE.

I.



Entro il seno della Cattolica Romana Chiesa in ogni età, costumi vi sono stati, ed opinioni contrarie alla Santità di quella Disciplina, che si professa; ma non perciò ha ella giammai, in sì lungo corso di secoli, ed in tante vicendevoli rivoluzioni di cose, variato nelle sue massime, o alterato

lo spirito di sua Dottrina, o ricevuta macchia nello splendore, che l'adorna, e la circonda. Quello Spirito Divino, che l'ha fondata, ed abbellita quale sua diletta, ed incontaminata Sposa, è quegli altresì, che la regge, e la conserva nel suo primiero lustro, senza che nè la potenza de' grandi, nè l'orgoglio de' libertini, nè le ribellioni dell'Eresia, nè le dissolutezze de' viziosi abbiano giammai potuto oscurarlo in parte alcuna. E siccome impresa primiera di sua Disciplina è di riformare l'uomo con renderlo di carnale, e di terreno, spirituale, e celeste: così guerra più insidiosa, e più ostinata ha ella sofferta, quindi dalle trasgressioni colpevoli, e quindi dalle opinioni contro di quelle leggi appunto, che immediatamente sono ordinate a macerare la carne, ed a frenare la concupiscenza. Ma se il sagacissimo amor proprio in ogni tempo ha tentato di scuotere il giogo della penitenza, ed ha inventati tetri colori, onde travisare sotto orride apparenze i Sagri Digiuni, della gola inimici, e del ventre; lo Spirito celeste, che veglia alla custodia della sua Sposa, ne ha sempremai rintuzzati gli assalti, quando con punire severamente i trasgressori, e quando con illuminare, ed istruire quelli, che mal interpretavano le sue Leggi. Tollera sovente la paziente benigna Madre, che i suoi figli stessi disputino sulle leggi sue, non per emulazione d'ingegno, nè per ispirito di divisione, ma perchè di mezzo alle dispute forga più luminoso il vero, al cui scoprimento unicamente suppone rivolte le loro brame. Non senza altissimi fini differisce ella a' suoi tempi determinati la

b

pro-

promulgazione de' suoi oracoli, e la dichiarazione de' suoi precetti posti in contrasto. Si è disputato lungamente sovra alcuni punti del sacro Quaresimale Digiuno, e sopra l'abuso di estorte dispense: ed ecco, che grazie alla Provvidenza Divina, sono finalmente giunti i tempi propizj, e favorevoli alla integrità della Disciplina. La causa della unica refezione coll'uso delle carni in caso di dispensa, assistita dalla ragione, appoggiata all'autorità, avvalorata dalla tradizione, dopo varj contrasti, e molte dispute, essa è finalmente riconfermata nel pacifico possesso de' suoi giustissimi diritti. Se la guerra letteraria preceduta al successo avventurato della contesa, arrecò alquanto di ammirazione, che pure non dovea; mentre hanno disputato eziandio l'un contra l'altro di essi gli stessi Santi: la vicendevole armonia di ambedue i partiti al presente uniti, e penetrati da giusta esultanza, per lo sopito litigio, e di unanime concerto rassegnati alla osservanza del Supremo comandamento, debbe riempire tutti di gioja, di allegrezza, di edificazione. Questo è il fine, per cui il Regnante Sommo Pontefice **BENEDETTO XIV.** appena istituito con ispezialissimo impulso dello Spirito Santo Capo visibile della Cattolica Religione, un Decreto ha promulgato, in cui oltre a tante salutevoli Regole per la esatta osservanza della Sacra Quaresima, la legge ha rinnovata de' suoi Santi Predecessori, che al Digiuno suggerita tutt' i Cristiani dell'alma Città di Roma, i quali pel nocumento de' pesci l'indulto ottenessero di mangiar carne. E poichè Roma ella è la novella SION, da cui la legge ha da uscire, e la Santa Gerusalemme, dove le voci ascoltansi del Signore, con saggio, e provvido avvedimento ha voluto la Santità Sua, che colà prima vi rifiorisca la osservanza di quella Disciplina, che fin d'allora disegnato avea di stendere, per mezzo del presente Breve, a tutto il mondo Cattolico. Ha giudicato opportuno di accoppiare all'autorità della voce la forza dell'esempio visibile di quella Chiesa, che è l'Augusta Madre, e l'infallibile Maestra, acciocchè sia a tutte le altre soggette Figliuole un validissimo impulso per uniformarsi alla medesima, quali vive membra al Capo loro vivificante. A farvi ben comprendere, per quanto a noi è permesso, la vera intelligenza, il fine Santo, per cui questo

Breve

Breve è a voi dato, uopo io giudico di esplicarvelo in varj testi partito. Vi si accenna nel medesimo con i sentimenti più vivi, e con i colori più forti l'antichità de' nostri digiuni, la esatta osservanza praticata da nostri maggiori: la sua efficacia a placare lo sdegno della Divina provocata Giustizia: Vi rappresenta il Santo Padre con abbondanza di amarissime lagrime, e con tratti assai luttuosi l'acerbissimo dolore, ch'egli prova per la colpevole facilità, onde tanti Moderni Cattolici, sotto vani, ed insufficienti pretesti, esentansi dalla Sagra Quaresimale Astinenza. Vi significa le Cristiane lamentanze lagrimevoli, che da ogni parte pervengono al suo Augusto Trono intorno alla trasgressione assai dilatata, e alla poca stima, per non dire, audace orgoglioso disprezzo, onde tanti conculcano la legge del Sagro Digiuno, con iscandalo degli Eretici, e con doloroso rammarico de' buoni Cattolici. Debito perciò della sua Pastorale Sollecitudine, ed Appostolica Vigilanza ha giudicato l'applicare a tanti mali forte rimedio, e con la potestà del comando, e con la insinuante efficacia di Paternali amorose esortazioni, e con tutte quelle più vive, ed eloquenti maniere, di cui in simili occorrenze servironsi i Padri antichi. Alle ferventissime premure chiama quelle di tutti gli altri Sagri Pastori datigli da Dio in suffragio, ed ajuto del suo alto supremo ministero, perchè quali trombe Appostoliche facciano per ogni parte del Cattolico Regno risuonare la voce del loro Sommo Sacerdote, e quali fedeli, e zelanti cooperatori le loro cure impieghino, e le loro assidue, industrie fatiche ad estirparne gli abusi, a svelle le radici della infestevole gramigna, che tenta di soffocare l'eletto grano, affine di restituire, per quanto possibil fia, alla sua primiera fecondità, e vigore la Vigna Evangelica. Tutte queste cose procurerò io di metterle con la maggior brevità possibile avanti gli occhi vostri. Con questa occasione vi spiegherò i motivi necessarj e pel lecito uso, e per la giusta concessione delle dispense dal Digiuno. Vi aggiungerò alcuni preservativi assai opportuni contra certe pericolose opinioni, che si vanno spargendo contra la vera Disciplina della Cristiana penitenza. Vi dimostrerò finalmente, che il precetto di confessare in pubblico la verità riguarda la palese professione, e difesa, non meno della sana

morale, che della Cattolica fede. Non entrerassi in una piena discussione di sì fatte cose, perchè troppo in lungo anderebbe il discorso, e dallo scopo prefisso declinerebbe non poco. Ma quello soltanto dirassi, che spediente giudicheremo, per una esatta intelligenza, e del Pontificio Breve, e de' punti principali del Digiuno.

II. Molti sono stati gli Autori, specialmente Bellarmino, Perronio, Gotti, Cozza, ed oltre a questi, il Baillet, il Tomasini, e tanti altri, che hanno scritto degli Antichi Digiuni degli Ebrei, degli Eretici, de' Cattolici, della origine della nostra Quaresima, delle Quattro tempora, dell'Avvento, delle Stazioni, delle Vigilie, delle Ferie quarta, e festa, e del Sabato. Ora per non ridire ciò, che tanti insigni Teologi hanno dottamente detto, e messo in piena luce, io non parlerò di simili punti, che di passaggio, e quanto basti pel mio intento, che non è tanto di narrare minutamente ciocchè hanno fatto gli antichi, impresa comune a non pochi, quanto di rimostrare con evidenti ragioni ciò, che in questo stesso genere sono obbligati di praticare i moderni Cattolici. Quindi è, che per non interrompere il filo del discorso, che è tutto indirizzato al profitto de' medesimi, voglio quì inferire alcune poche cose intorno all' antichità della nostra Quaresima, che avrebbero potuto aver luogo nell'opera stessa, e che per lo indicato fine si premettono in questo luogo. Per eseguire ciò con più di chiarezza spartirò questa Prefazione in due paragrafi.

§. I.

L' Antichità della Quaresima della Romana Chiesa riconosciuta, e dimostrata da Guillelmo Beveregio.

III. **U**No de' nemici più ostinati, che dopo Lutero e Calvino abbia scritto contra i Digiuni della Chiesa Romana, egli è Giovanni *Dalleo* famoso Calvinista, che ha composto un intero volume contra i medesimi, pretendendo d'impugnare Bellarmino, Perronio, ed altri Cattolici. Guillelmo *Beveregio* Inglese, separato, non meno che *Dalleo* dalla Romana Chiesa, nel terzo libro sopra il codice de' *Canon* della

pri-

primitiva Chiesa riduce con tanta evidenza ne' tempi Apostolici la origine della nostra Quaresima, confuta con tanta felicità i grossi sbagli, le violente interpretazioni, ed i cavillosofismi del *Dalleo*, che giudico pregio dell'opera, di accennare quì brevemente i sentimenti dell'uno, e dell'altro per dare maggior risalto all' antica Disciplina de' nostri Digijuni, e per convincere i Luterani, e i Calvinisti co' documenti prodotti, ed interpretati da uno de' più dotti, ed eruditi della loro stessa fetta.

IV. Il Signor *Dalleo* confessa in primo luogo, che la consuetudine della nostra Quaresima fiorisse fino verso la metà del quarto Secolo. Il *Beveregio* non vuole, che per una tale confessione noi ne sappiam alcun grado al *Dalleo*; attesochè tutt' i Santi Ambrogio, Basilio, Cirillo Gerosolimitano, Epifanio, Gregorio Nazianzeno, e Nisseno, Grisostomo, Agostino, Girolamo, Teofilo Alessandrino, e comunemente tutti gli Scrittori di quel tempo, ed i Concilj Niceno, e Laodicensi con chiarezza superiore ad ogni replica, attestano cotesto fatto. „ Ob „ quam quidem concessionem, nullas ei debemus gratias, quan- „ doquidem non modo Patres a nobis recensiti, illud sapenu- „ mero asseruerunt, verum etiam Synodus Laodicensis extra „ controversiam posuit; utpote quæ & Quadragesimæ, & plu- „ rium, e quibus constitit, hebdomadam sæpe meminit „ (a) Ne riporta egli in confirmazione di questa sua proposizione tre canoni del Concilio Laodicensi. Il primo, è il 59. *Quod non oportet in Quadragesima panem offerre, nisi Sabbato, & Domenica tantum*. I Greci non digiunavano il Sabbato, e la Domenica, perciò in questi giorni celebravano la santa Messa. Il secondo canone è il 45. *Quod non oportet post duas Quadragesimæ hebdomadas ad Baptismum admitti*. Il terzo è il 50. *Quod non oportet in Quadragesima postrema septimana quintæ ferie jejunium solvere, & rotam Quadragesimam debonestare. Sed oportet rotam Quadragesimam jejunare ardis vescentes*. (b) In questo Concilio, che fu celebrato l'anno 365. o secondo il *Dalleo* circa l'anno 360. non solamente si parla della Quaresima

(a) *lib. 3. cap. 1. n. 2.* (b) *ibidem.*

sima in genere, ma espressamente se ne fa menzione delle settimane, che la compongono. Quindi ne argomenta il detto *Beveregio*: Se per confessione dello stesso *Dalleo* il Digiuno Quaresimale osservavasi universalmente in tutta la Chiesa verso la metà del quarto secolo, ardirà egli di negare, che non si celebrasse altresì nel principio del medesimo secolo? E' stato egli capace di allegare un solo documento, onde rimostrare, che questo digiuno sia stato instituito nella metà, e non nel principio del secolo stesso? Con quale galloria l'avrebbe prodotto, se l'avesse potuto rinvenire? E' vero, che osa di avanzare *Non videri Quadragesima in publico Christianorum usu ante Synodum Nicenam, hoc est ante annum Domini CCCXXV. existisse*: (c) ma nulla può dirsi più inconsideratamente, e più falsamente, come appare dal medesimo Concilio Niceno. „ Quo „ tamen nihil (ripiglia il *Beveregio*) inconsiderantius, nihil „ falsius efferri potuit, ut ex ipsa Synodo Nicæna videre est, „ (d) Cotesto Concilio comanda nel quinto suo Canone di celebrare i Sinodi due volte l'anno, per decidere le contese Ecclesiastiche: l'uno avanti Quaresima, l'altro verso l'Autunno. Queste sono le parole del Canone: *Synodi autem fiant, una quidem ante Quadragesimam, ut omnibus animi sordibus sublatis, purum munus Deo offeratur. Secunda autem circiter Autumni tempus*. Queste parole ad evidenza dimostrano, che in cotesto tempo la *Quadragesima* era nota a tutt' i fedeli, non meno che l'Autunno. Imperciocchè a questo Concilio v'intervennero i Padri di tutte quasi le Provincie del mondo Cattolico. Or come poteva il Concilio intimare ai Vescovi di tutte le Nazioni d'intervenire a' Sinodi nel tempo precedente alla Quaresima, quando in ciascheduna delle loro Provincie non fosse stato palese il tempo destinato per la Quaresima? E' dunque manifesto, che prima del Concilio Niceno la osservanza della Quaresima fiorisse in ogni parte della Religione Cristiana. A questo evidente discorso non sa, che altro rispondere il *Dalleo*, fennonchè la Quaresima nominata nel Concilio Niceno non è quella, che di presente celebrasi nella Chiesa Romana. *Sed*

neque

(c) *Dalleus lib. 3. cap. 9.* (d) *Brev. loc. cit. n. 3.*

neque ipse Nicæna Synodi Canon, si penitus inspiciatur ad firmandam istorum Quadragesimam sufficere videtur. Concede adunque, che nel Concilio si parla della Quaresima, ma non di quella di *costoro* cioè de' Cattolici Romani. ,, Fatetur itaque ,, Quadragesimam, etsi non istorum, hoc Nicæno Canone fir- ,, matam esse ,, Tanto a me basta, ripiglia il Beveregio, per rafforzare l' antichità del *Canone Apostolico* LXIX., in cui parlasi della Quaresima, e del Digiuno delle ferie quarta, e festa. Imperciocchè, quando ben anche non avessimo altri documenti, con cui dimostrare la consuetudine di un Digiuno Quaresimale ne' tre primi Secoli, il solo decreto del mentovato Concilio basterebbe a provarla con tutta evidenza. Che poi questa Quaresima solennemente dichiarata e nel Canone Niceno, e nel Canone Apostolico, sia quella medesima, che difendono Bellarmino, Perronio, ed altri, che *Dalleo* impugna, a me, dice egli, che difendono, non la Romana, ma la primitiva Chiesa, nulla importa. ,, Qualis autem Quadragesima ,, in Canone, vel Nicæno, vel Apostolico intelligenda sit, & ,, utrum talis fuerit, qualem Bellarminus, Perronius, aliique, ,, quos oppugnat Dallæus defendunt, nihil est, quod nos labo- ,, remus, qui non de Romana, sed de primitiva Ecclesia dif- ,, putamus. (e) Lo Scrittore Inglese ha giudicato opportuno di fare questa protesta, per non recare a' suoi confratelli Paterini sospetto di parzialità per la Chiesa Romana. E questo dee sentire d' argomento più convincente a confondere la ostinatezza de' Luterani, e Calvinisti contra la Quaresima della Chiesa Cattolica: attesochè l' erudito Beveregio dopo questa protestazione, convinto su questo punto dalla verità troppo risplendente del fatto, passa a rimostrare in otto lunghi capitoli, e che la Quaresima, di cui parlasi ne' riferiti *Canoni*, ella è di quaranta giorni, vale a dire la stessa della Romana Chiesa, e che questa stessa Quaresima fu praticata ne' tre primi Secoli.

V. ,, At videamus tamen nihilominus, qualem in Nicæno ,, Canone Quadragesima sibi fingat vir eruditus. (f) Non sapendo il *Dalleo* in qual altra guisa deludere il Canone Ni-

ceno

(e) *loc. cit. n. 4.* (f) *loc. cit. cap. 2. n. 1.*

ceno capricciosamente infinge, che la Quaresima quivi nominata fosse di uno, o due, o al più di sei giorni. Avvegnachè nel secondo capitolo di quest'opera, se ne debba occasionalmente parlare di questi giorni, che compongono la Quaresima, non per ciò debbo omettere di accennare colla possibile brevità le valide ragioni, che segue ad esplicare il detto Beveregio, le quali come avanzate da lui, deggiono avere più di forza presso i moderni Eretici. Il Concilio, dice egli, nomina apertamente il digiuno *τὴν πεντηκωστήν* vale a dire *Quadragesima*: e però il Dalleo temendo, che il suo sognato comento non possa esser creduto, neppur dal volgo, si è studiato di allegare una qualche conghiettura, che è più ridicola dello stesso inventato comento. Dice, che se quel Digiuno fosse stato di quaranta giorni farebbe stato di grave incomodo alla convocazione de' Sinodi Provinciali, attesa la brevità de' giorni di febbrajo, e della fredda stagione contraria a' viaggi. Se questa ragione, veramente bizzarra; valesse, non dovea il Sinodo prescrivere la ragunanza de' Sinodi nemmeno nell'Autunno, in cui i giorni sono brevi, e piovosa la stagione, ma nel mezzo dell'estate, in cui i giorni sono lunghi. Ed all'ora l'eccesso del caldo farebbe stato un altro pretesto al Dalleo, per imbrogliare la verità più lampante. Passiamo per tanto sotto silenzio coteste sue chimere, ed accenniamo uno de' motivi, per cui il Santo Concilio prescrive la convocazione de' Sinodi la Quaresima. Questo fu, come leggesi nel Concilio *ut omni simultate, ac dissensione sublata, purum munus offeratur Deo*. Affinchè spogliati gli animi di qualunque passione d'odio, d'invidia, sedate tutte le liti, che contaminano la virtù della penitenza, fossero tutti pronti e disposti a fantificare il Sagro Digiuno colla contrizione delle colpe passate, colle preghiere, colle vigilie, e limosine. „ *Quod quidem Deo gratissimum* „, fuisse munus, nemo ut opinor, inficias eat „, scrive lo stesso Beveregio. (g) I soli Luterani, e Calvinisti accecati dall'odio implacabile contra la Romana Chiesa negano a' nostri Sagri Digiuni una tale prerogativa e gli calunniano di super-

ftizio-

(g) *ibi*.

stizione, e d'Idolatria. Il Parafraste Arabico spiega le parole del Concilio, e con i colori più vivi ci dipigne il fine, per cui fu destinato il tempo, che precede il Quaresimale Digiuno alla ragunanza de' Sinodi. *Et prima quidem tempestas, que est ante magnum, Sanctumque Jejunium constituitur, ut pax sit, atque amicitia inter coetum, quemadmodum diximus, sintque in cordibus suis a Diabolicis cogitationibus puri, & Angelorum ad instar cordibus purorum sanctificati, & odia in Sancto Jejunio ex Ecclesia Dei tollantur, & sic puras Deo oblationes offerant.* (h) Ma avanziamo il discorso a provare con più di evidenza, che il Concilio Niceno nel Canone del Digiuno Quaresimale parla di un Digiuno di quaranta giorni, non mai di due, o sei giorni, come s'ingige il Signor Dalleo. E primamente il Concilio parla di quel Digiuno, che nel medesimo secolo, cioè circa trent'anni dopo la celebrazione di detto Concilio osservavasi in tutta la Chiesa Cattolica. Questo Digiuno fuor di dubbio era di quaranta giorni, come concede il medesimo Dalleo, perchè tutti i Santi Padri di quel tempo ce lo attestano. S. Ambrosio nato pochi anni dopo il Sinodo, e morto innanzi la fine di quel secolo nel libro di Noè, e dell'Arca, che senza contrasto è suo sincero parto, scrive così: *Ut nunc jam non pœna præscripti sunt dies quadraginta, sed vita: ut hoc numero Jejunii, & orationibus crebrioribus nostrorum levemus supplicia peccatorum, atque ad decreta legis intenti devotione, ac fide nostrum corrigamus errorem. Itaque per Domini resurrectionem, quadragesimus dies jam non habetur novissimus, sed primus cap. 13.* S. Gregorio Nazianzeno verso il medesimo tempo afferma, che digiunava quaranta giorni ne' seguenti suoi versi.

Lingua file: mutam at vocem mea penna tabellis

Scribe, oculisque animi concine sena tui.

Cum carnem astrinxi, cupiensque occumbere mundo,

Supplicia Christi mystica Sacra tuli.

Vicenis, Christi ut lex fert, totidemque diebus

Purgatæ carni cum medicina venit.

c

S. Gi-

(h) *Joseph. Ægyp. in Synod. Nicæn. can. 5.*

S. Girolamo, che fiorì sulla fine del medesimo secolo a quaranta giorni stende il Digiuno precedente alla Pasqua. *Ipse quoque Dominus, verus Jona, missus ad prædicationem mundi, jejunavit Quadraginta dies, & hæreditatem nobis jejunii derelinquens ad esum corporis sui sub hoc numero nostras animas præparat.* (i) Lo stesso scrive Teoffilo Alessandrino contemporaneo di S. Girolamo, Basilio, Agostino, e comunemente tutti i Padri di cotesta età, li cui testi sono ampiamente riportati anche da Natale Alessandro nella quarta Dissertazione sopra la Storia del secondo secolo. Nè solo questi Padri affermano, che nel quarto secolo la Quaresimale penitenza era di quaranta giorni, ma di vantaggio riducono una tale consuetudine fino al tempo degli Apostoli. Essendo per tanto fuor di controversia, che verso la metà del quarto secolo il Digiuno antipascuale era di quaranta giorni, come concede il Dalleo, ne segue per legittima conseguenza, che la Quadragesima nominata dal Concilio Niceno fosse, non di una settimana, ma di giorni quaranta. Qual documento, quale autorità allega il Dalleo, onde rimostrare, che dall'anno 325. in cui fu celebrato il Concilio fino all'anno 355. cotesto Digiuno sia stato dilatato da due, o sei, a quaranta giorni? Cosa oppone egli agli Scrittori di quel tempo, che manifestamente condannano i suoi capricciosi paradossi, chiamando un tale Digiuno or d'istituzione Divina, or di tradizione Apostolica? Riferiamo le parole del Dotto Inglese, onde rimprovera il Dalleo, ed a tutti i Luterani e Calvinisti la loro contumacia nell'opporli ad un fatto sì incontestabile. „ Quidquid sane Dallæo, aliisque in ejus sententiam juratis videatur, nemo, qui hæc animo præjudicii vinculis liberato expendit, dubitare potest, quin Quadragesima a Patribus Nicœnis celebrata ejusdem fuerit quantitatis, atque ea, quam alii ejusdem sæculi Patres suis diebus celebrata tam fuisse asseruerunt. (1)

VI. Sennonchè sono superflui gli argomenti estrinseci, quando la voce adoperata dal Concilio significa quaranta giorni. Il Concilio apertamente chiama il digiuno antipascuale τῶν ποσαραχουσῆν:

Qua-

(i) in Joan. c. 3. (1) cap. 2. n. 3.

Quadragesima. Perchè adoperare questa voce, sennon per esprimere il significato, per cui essa è istituita? Erano per avventura sì indotti, sì rozzi que' Santissimi Padri di adoperare la voce *Quadragesima*, che di sua natura esprime quaranta giorni, per additarcene due, o sei soli? E' egli credibile, che i Padri Niceni nell'intimare a tutte le nazioni del Cattolicismo il tempo, in cui celebrare i Sinodi, si servissero di una voce, che secondo il senso comune di tutte le Nazioni significa lo spazio di quaranta dì, per dinotare una settimana? che facessero uso di una voce in senso tutto contrario al comune e naturale? Un assurdo sì stravagante lo creda un Giudeo ostinato, lo creda il Dalleo con tutti i suoi seguaci, non giammai alcun saggio Cristiano, dice il Beveregio. „ Credat vel Judaeus „ Apella, non ego, non quivis cordatus Christianus. (k) Anzi è evidente, che i Padri Niceni non sieno stati i primi a far uso di questa voce, ma che all'opposto si siano della medesima serviti, come di una voce già nota, ed impressa nella mente di tutte le nazioni, alle quali promulgarono il loro Canone. Ogni saggio legislatore adopera nel promulgar sue leggi quelle voci, che più sono in uso, e più adattate per far capire ai sudditi la forza della legge. Sono queste ragioni sì ovvie e naturali, che non potevano esser ignorate dal Signor Dalleo di mente per altro acuta, quando l'impegno non glie l'avesse offuscata. Perlochè se ne va in ricerca di sofismi non degni della sua mente, ma della sua sola passione, per far travedere, che questa voce *Quadragesima* non sempre presso gli antichi abbia significati giorni quaranta. Primamente oppone il seguente passo di S. Girolamo tratto dalla *lett. a Marcell.*, dove parlando de' Montanisti scrive così: *Illi tres in anno faciunt Quadragesimas, quasi tres passus sint Salvatores*. Chi farà sì tosto di credere, grida il Dalleo contra il Cardinal Bellarmino, cui pretende d'impugnare, che i Montanisti digiunassero tre Quaresime l'anno di quaranta giorni l'una? Per favellare con tanta jattanza, era incombenza del Signor Dalleo, di allegare perlomeno qualche testo, onde pro-

(k) *ibidem*.

vare, che le tre Quaresime de' Montanisti fossero minori di quaranta giorni. La sola ripugnanza che, il Calvinista in se medesimo sente al Digiuno, è a lui l' unica ragione per dimostrare qual cosa impossibile, che i Montanisti digiunassero tre quarentine di giorni ogni anno. Quantunque noi concedessimo, che ne' tempi posteriori al Concilio Niceno, gli Eretici se ne fossero abusati di questa voce *Quadragesima* per significare un Digiuno più corto, se ne potrebbe per avventura da ciò inferire, che anche il Concilio medesimo se ne sia altresì abusato in un Decreto intimato a tutta la Chiesa? Può accadere, non ha dubbio, che nel decorso del tempo per una qualche analogia alla consuetudine principale, e solennemente stabilita altre inferiori costumanze fortiscano la stessa denominazione: ma che un Concilio Ecumenico si serva della voce *Quadragesima*, che significa quaranta per dinotare due o quattro giorni, è, con buona pace del Signor Dalleo, un delirio di mente che accecata dalla passione vaneggia, non di Uomo erudito, che giustamente discorre. Il passo intero di S. Girolamo è un novello rimprovero all' Avversario. *Nos unam Quadragesimam secundum traditionem Apostolorum toto anno, tempore nobis congruo jejunamus. Illi tres in anno faciunt Quadragesimas, quasi tres passus sint Salvatores. epist. ad Marcell.* Abbiamo già veduto di sopra, ed il Signor Dalleo chiaramente il concede, che al tempo di S. Girolamo la Quaresima era di giorni quaranta, e se n'è riportato il testo espresso. E nel testo, che il Dalleo or ci oppone, il Santo Dottore aggiugne, che questa *Quadragesima* è di tradizione Apostolica. Non è più favorevole all' Oppositore il testo di Socrate, in cui ripone la Vittoria di sua causa. *Ac mihi quidem mirari subit, scribere Socrate, qua ratione isti, licet de numero dierum inter se dissentiant, eodem tamen nomine Quadragesimam vocent. Nam qui Romae sunt tres continuas hebdomadas ante Pascha, exceptis Sabbato, & Dominica jejunant.* (m) Per ora non dirò, che Socrate era un Eretico Novaziano, che voleva libere e tutte le feste, e tutt' i Digiuni, e per conseguen-

(m) *Hist. Eccl. lib. 5. c. 22.*

za indegno di qualunque credenza in questa materia. Per convincere questo Storico di falsità, altro non ci vuole, che le sue proprie parole, onde dice che i Romani non digiunavano il Sabato della Quaresima, quando S. Agostino, e gli altri Scrittori chiaramente affermano il contrario. Anzi lo stesso Socrate nel luogo citato immediatamente, con manifesta contraddizione, scrive, che i Romani digiunavano tutt' i Sabbati dell' anno. Non basterebbe tanto per convincere di falsità Socrate? Non basterebbe la testimonianza universale in opposto di tutt' i Padri contemporanei? Eppure vogliam concedere al Signor Dalleo esser vero quanto Socrate scrive. Qual profitto ne trarrà egli quindi pel suo Digiuno di due giorni, o di una settimana? Dal testo di Socrate abbiamo, che tutte le Chiese di que' tempi osservavano un Digiuno chiamato *Quadragesima*. E' vero, risponde il Dalleo, ma Socrate restò preso dalla maraviglia, sul riflesso che tutt' i Cattolici nominavano il loro Digiuno *Quadragesima*, e che poi nella quantità de' giorni erano discordi. E' verissimo, ripigliamo noi, e conchiudiamo; adunque il testo di Socrate confonde il Signor Dalleo, rovescia il di lui sistema, e riconferma la sentenza de' Cattolici. Imperciocchè chiediamo al Dalleo per qual ragione se ne maravigliasse Socrate, che alcune Chiese, come la Greca, l' Illirica, l' Alessandrina digiunassero sei settimane, altre sette, ed altre tre? Perchè Socrate suppone come cosa certa, che questa voce *Quadragesima* significa quaranta giorni; altrimenti non se ne sarebbe ragionevolmente maravigliato, che convenendo tutti i Cristiani nel dinominare il loro Digiuno *Quadragesima*, non tutti digiunassero quaranta giorni. Se Socrate ammirò l'ardimento di coloro, che digiunando solamente tre settimane, dinominavano questo Digiuno *Quadragesima*, cosa avrebbe mai detto se avesse udito, che il Dalleo se ne abusa di questa voce *Quadragesima* per esprimere il Digiuno di due soli giorni, o di una sola settimana? Non è quindi manifesto, che Socrate sotto questa voce *Quadragesima* intende quaranta giorni, e se ne maraviglia di tutti coloro, per conseguenza anche del Dalleo, che la stessa voce prendono in altro significato? Resta per tanto dallo stesso Socrate rovesciato il sistema del Dalleo, ed al più se ne potrebbe inferire, che in

qual

qualche Chiesa particolare vi fosse introdotto l'abuso di non osservare intera la *Quadragesima*, che quanto sia falso della Chiesa Romana, conita dalla universale attestazione di tutti gli Scrittori contemporanei, che affermano il contrario.

VII. Non è più favorevole al Dalleo il testo, che egli ci oppone di Giovanni Cassiano, che è il seguente. *Tempus hoc, quo anniversaria, ut dictum est, Decimæ Deo triginta sex semis jejuniis offeruntur, Quadragesimæ nomen accepit, quod fortasse, vel propter hoc visum est hoc vocabulo debere censei, quod Moses, vel Helias, vel ipse Dominus Noster Jesus Christus quadraginta diebus jejunasse traduntur. Ad cujus numeri Sacramentum, illi quoque quadraginta anni, quibus Israel est in solitudine commoratus, & quadraginta similiter mansiones, quibus eam mystice pertransisse describitur non incongrue coaptantur. Et fortasse ipsa decimatio recte quasi ab usu telonii Quadragesimæ nomen accepit. Ita enim publica vulgo vocatur exactio, ex qua tanti lucri portio Regis commodis deputatur, quantum & a nobis a Rege omnium seculorum pro usu vitæ nostræ legitimum Quadragesimæ vectigal exigitur. Coll. 21. cap. 28.* Per ben capire il senso dell'allegato testo uopo è di riferire la quistione, cui risponde Cassiano, che è questa. *Quid causæ est, ut sex hebdomadibus Quadragesima celebretur, licet in quibusdam Provinciis, Religionis forsitan propensior cura adjecisse hebdomadem etiam septimam videatur, cum neuter numerus die Dominico, Sabbatoque subtracto, quadraginta dierum impleat numerum? Sex enim & triginta dies in ipsis hebdomadibus tantummodo concluduntur. ibi cap. 24.* Quindi evidentemente appare, che Cassiano, non meno che Socrate, per *Quadragesima* intende quaranta giorni. Ne assegna egli varj motivi, e congruenze, per cui questo Digiuno sia tassato dentro l'intervallo di giorni quaranta. E la principale ragione tra tutte le altre è quella degli esempj di Mosè, di Elia, e di Gesù Cristo, che appunto digiunarono quaranta dì. Nella Chiesa Greca era costume di non digiunare il Sabato, onde detratto questo giorno con quello della Domenica delle prescritte settimane, il Digiuno restringeasi a trentasei giorni. Cassiano per non condannare apertamente l'abuso della sua Greca Chiesa, che digiunava soltanto trentasei giorni, risolve la quistione agguisa di Socrate coll'

coll'ammirazione, che significando la voce *Quadragesima*, quaranta dì, se ne digiunassero solamente trentasei, e che se ne omettessero in alcune Provincie, non da per tutto, gli altri quattro presi dalla settimana detta *Quinquagesima*, come a suo luogo esplicherassi. Ciascheduno ora vede, che non solo il testo di Cassiano non suffraga il sistema del Dalleo, ma che anzi del tutto lo rovescia. Un altro testo oppone il Dalleo del medesimo Cassiano tratto dal Capitolo 30. della citata Collazione, col quale pretende rimostrare, che ne' primi tempi la *Quaresima* non fosse da rigoroso precetto comandata. La qual cosa ancorchè si concedesse, qual profitto ne trarrebbe quindi il Dalleo? Non basterebbe per una piena condanna del di lui libro, che la tradizione della *Quadragesima* derivi dagli Appostoli, e che sia stata sempre praticata da' primi, e da' posteriori Cristiani? Che gioverebbe al Dalleo, se dicessimo, che i primi Cristiani ritrovandosi nella pienezza del lor fervore non abbisognavano di precetti, per osservare la Disciplina loro lasciata da' Santi Appostoli; ma che poi raffreddato questo fervore, e rilassato ne' tempi posteriori lo spirito del Cristianesimo, uopo fu, che la Chiesa assistita dallo Spirito Santo astringesse i rattiepiditi Cristiani colla forza del precetto alla osservanza dell' Appostolica tradizione? Non basterebbe tanto per condannare Dalleo con tutti i suoi Calvinisti e Luterani? Ma la verità si è, che, come osserva Natale Alessandro nella citata Dissertazione, e tutti gli altri Scrittori, nell'ultimo opposto testo di Cassiano contengono falsità manifeste, contrarie alla universale testimonianza di tutti gli altri Scrittori di quel tempo. Nè io per ora giudico opportuno di fermarmi in una più fevera discussione, ma vò proseguire la relazione de' Padri, che confermano la nostra sentenza.

VIII. Non solamente il Concilio Niceno adoperò la voce *Quadragesima*, per esprimere quaranta giorni di Digiuno, siccome da tutti i Cattolici fu sempre usata quella della *Pentecoste* per dinotare cinquanta giorni, ma ciaschedun Padre di quella età ci rappresenta il Digiuno precedente alla Pasqua colla voce di *Quadragesima*. S. Atanasio, che fiorì in cotesti tempi nella lettera agli Ortodossi, narrando la perfezione di Giorgio Ariano contro la Chiesa Alessandrina dice, che tanto

era

era più atroce, quanto che praticata nella Santa Quaresima verso Pasqua. *Hec autem in ipsa Sancta Quadragesima sub Pascha acta sunt, cum Fratres jejuniis dediti erant.* Se la Quadragesima fosse stata di due, o sei giorni, come sogna il Dalleo, scriverebbe forse S. Atanasio, che la persecuzione accadde nella Quaresima, verso la Pasqua *in Quadragesima sub Pascha?* Sarebbono superflue quelle parole *sub Pascha*, quando la Quadragesima fosse stata ristretta a due, o sei giorni prossimi alla Pasqua. Che se questa Lettera da tutti riconosciuta per genuina, parebbe sospetta al solo Dalleo, oda cosa scrive il medesimo Atanasio nella Pistola ai professori della vita solitaria ammessa dal medesimo Dalleo. *In ipsa enim Quadragesima, hominem calcitrando, elidebant.* Della Quadragesima altresì ne parla in tutte e due le Apologie dirette all' Imperadore Costantino. Ad Atanasio si unisce Eusebio di Cesarea, il quale nel libro 2. al cap. 17. per provare che la *Quadragesima* ella è derivata dagli Appostoli medesimi, riporta un testo di Filone Ebreo, che nel libro della Vita contemplativa asserisce, che digiunavano sette settimane avanti la loro gran Festa con tanta severità, che non nutrivansi di altro, che di pane, sale, ed aqua. *Hi quidem primo conventus suos celebrant per septem hebdomades venerati, non modo simplicem septenarium, sed & vim ejus multiplicem ... Tempus istud profestum est Maxima festivitatis incidentis in numerum quinquagenarium Sanctissimum ... Vinum per illos dies non prabetur ... mensa pura est a cruentis dapibus: pro cibo panis opponitur, sal pro opsonio, & pro condimento hysopus nonnumquam in delicatorem gratiam.* Eusebio riferisce più a lungo il testo di Filone, ed attesta, che il Digiuno praticato secondo Filone da' Cristiani ammaestrati dagli Appostoli, si osservava del pari da' Cristiani de' suoi tempi. *Apud nos etiamnum in usu sunt, precipue circa festum diem Dominicae Passionis, quo tempore jejuniis, atque vigiliis, & Sacerorum librorum lectioni impensius vacare consuevimus.* *Quae omnia vir ille toties jam nominatus (Philo) eodem plane modo, quo a nobis solis, hodieque observantur, accurate notata scriptis suis tradidit.* Eusebio sostiene, che i Terapeuti fossero Cristiani istruiti dagli Appostoli, che per mio sentimento è la

senten-

sentenza più probabile. Quinci deduce, che il Digiuno Quaresimale sia di tradizione Apostolica. Ma quand'anche i Terapeuti fossero stati Giudei, come altri pretendono, sempre sufficte, che Eusebio riduce la origine della Quaresima ne' tempi degli Apostoli. Se nel suo secolo, o nel precedente fosse stata istituita, avrebbe egli omeffo d'indicarlo? La testimonianza del grande Imperatore Constantino con più di chiarezza ci riconferma quest' Apostolica consuetudine. Gran tempo prima del suo Imperio, che cominciò nel 306. le Chiese Cristiane erano divise nella celebrazione della Pasqua. La conferenza seguita tra S. Policarpo, ed Aniceto Romano Pontefice sovra questa controversia riferita da Eusebio Cesariense nel capitolo terzo decimo del quarto libro della sua Storia Ecclesiastica ce ne indica l' antichità della stessa. Gli Asiani celebravano la Pasqua nel giorno quarto decimo della Luna dell' Equinozio in qualunque feria della settimana accadeffe, perciò detti Quartodecimani. Le altre Chiese celebravanla sempre nella Domenica prossima all' Equinozio. Questa contesa, che per lungo spazio di anni durò tra' Cristiani fu decisa soltanto nel Concilio Niceno. Nella lettera, che il pio Imperatore indirizzò a tutte le Chiese dopo lo scioglimento del Concilio raccomanda tra le altre cose la osservanza di questo decreto della celebrazione della Pasqua colle seguenti parole riferite da Eusebio (n), da Socrate (o), e da Teodoreto (p). *Consideret quasò vestrà Sanctitatis solertia quam grave sit, & indecorum, iisdem diebus alios quidem jejuniis intentos esse, alios vero convivìa celebrare: & post dies Paschæ, alios quidem in festivitibus, & animorum remissione versari, alios vero DEFINITIS vacare jejuniis.* Quindi evidentemente appare, che il numero de' giorni destinati pel Digiuno era determinato rispetto a tutt' i Cristiani, tanto Quartodecimani, che Cattolici. Se il novero non fosse stato il medesimo, gli Asiani, o siano Quartodecimani, non avrebbero cominciato prima de' Cattolici i loro Digiuni. Per altro l' Imperatore loro rimprovera questa anticipazione

d

dicen-

(n) lib. 3. c. 18. de vit. Const. (o) lib. 9. (p) lib. 1. c. 10. Hist. Eccles.

dicendo *gravem & indecorum esse, ut alii* (cioè i Quartodecimani) *jejuniis intenti essent*: e gli altri, cioè i Cattolici, celebrassero conviti: *alii autem convivio celebrarent*. Rinfaccia lo stesso inconveniente rispetto al fine del Digiuno. *Quam absurdum esset, ut etiam post Paschæ dies, illi* (cioè i Quartodecimani nel supposto che avessero celebrata la Pasqua nella feria terza) *in festivitibus postea versarentur. Catholici autem usque ad sequentem Dominicam definitis adhuc jejuniis vacarent*. E' vero, che queste parole indicano un intervallo di giorni determinati per lo Digiuno, e non esprimono, che questo novero fosse di quaranta dì. Ma sparirà ogni ombra di dubbio, se riflettessi, che l'Imperatore Costantino parla di quel numero di giorni nominato nel Canone Niceno, la cui osservanza inculca nella sua lettera. Questo numero è di giorni quaranta, come si è provato; adunque di questa *Quadragesima* parla anche Costantino.

IX. Sino' a qui abbiám rimostrata la Quaresima di tradizione Appostolica coll' autorità de' Padri del quarto secolo. Rimane ora di allegare le autorità de' Padri Anteniceni, e che furono più prossimi a' Santi Appostoli. Omessi i testi di Dionisio Alessandrino, che diffusamente esamina il citato Beveregio, ne indicherò quelli di Tertulliano, di Origene, d'Ireneo. Tertulliano divenuto Montanista rimprovera i Cattolici, perchè digiunavano fuori di quei giorni, ne' quali era stato loro levato lo Sposo. *Ecce enim convenio vos, & præter Pascha jejunantes citra illos dies, quibus ablati sunt Sponsus.* (q) Sicchè per attestato espresso di Tertulliano i Cattolici digiunavano ogni anno, anche ne' giorni antecedenti a quelli, in cui lo Sposo era stato tolto. *Jejunantes intra illos dies*. Il numero di questi giorni è passato sotto silenzio da Tertulliano, ma è espresso da Origene di lui contemporaneo, il quale nella decima Omelia sopra il Levitico afferma, che i Cristiani digiunavano quaranta giorni. *Habemus enim Quadragesimæ dies jejuniis consecratos*. A questo testo sì decisivo qual risposta recherà il Dal-
leò? Accuserà per avventura o Ruffino, o S. Girolamo d' avere

infe-

(q) *Advers. Psych. c. 14.*

infedelmente tradotto il testo d'Origene? Ma con simili sutterfugj precipita, non difende la sua causa presso tutti gli uomini di buon senno. Ma passiamo alla difamina della lettera, che S. Ireneo scrisse a Vittore Romano Pontefice riportata da Eusebio nel capitolo 24. del lib. 5. della sua Storia Ecclesiastica. Il Signor Dalleo si lusinga di trarre da cotesta lettera gran vantaggio per la sua causa. Il testo della lettera è il seguente. *Neque enim de die solum controversia est, sed etiam de forma ipsius jejunii. Quidam enim existimant unico die sibi esse jejunandum, alii duobus, alii etiam pluribus. Nonnulli vero quadraginta horis diurnis ac nocturnis computatis diem suum merentur* (r). La traduzione di questo testo ella è universalmente ricevuta, anche dal celebre Enrico Valesio, e la spiegazione comune de' Cattolici ella è, come dirassi al capitolo secondo di quest'opera, che S. Ireneo parla del Digiuno della settimana Santa, detto da molti antipascuale per distinguerlo dal restante Digiuno della Quaresima. Questo Digiuno osservavasi con tanta severità, che altri asteneansi da ogni sorta di cibo per due giorni, altri per tre, ed altri conchiude S. Ireneo per quaranta ore. Natale Alessandro nella Dissertazione quarta sopra la Storia del secondo secolo non ristigne la severità di questo Digiuno alla sola settimana Santa, ma la dilata a tutto il Quadragesimale Digiuno detto altresì antipascuale: cosicchè nell'intervallo di questi quaranta giorni alcuni Cristiani mangiassero ogni giorno una volta: altri si astenessero da ogni cibo per due, ed altri per tre giorni intieri. Nè la traduzione dell'allegato testo, nè alcuna di queste spiegazioni piace al Beveregio, perciò ne avanza un'altra per convincere con maggiore forza il suo Avversario Dalleo, e rafferma vie più l'Appostolica tradizione, o istituzione del Quadragesimale Digiuno. Dice dunque, che Giovanni Cristoforsono, ed Enrico Savilio, in un antico codice Mss. di S. Ireneo leggono in questa guisa l'addotto testo. *Quidam enim putant uno tantum die observari debere jejunium, alii duobus: alii vero pluribus,*

(r) *Epist. ad Vict. Pontif. apud Euseb. Hist. Eccl. lib. 5. cap. 24.*

nonnulli etiam quadraginta: ita ut horas diurnas, nocturnasque computantes diem statuunt. Qui S. Ireneo, dice il Beveregio, narra le varie maniere di digiunare di alcuni, che tralignando dall'antica consuetudine lasciata dagli Appostoli, digiunavano solamente due giorni, altri più: e finalmente altri puntuali osservatori dell'antica consuetudine digiunano intera la Quadragesima, *Quadraginta dies.* In questi giorni S. Ireneo include le ore della notte, e del giorno per distinguere il Digiuno de' Cristiani da quello degli Ebrei, che digiunavano solamente il giorno. Conferma la sua interpretazione il dotto Inglese colle seguenti parole del medesimo S. Ireneo. *Et hæc quidem (in observando jejunio isto) varietas non nostra primum atate nata est, sed multo prius apud majores nostros cepit, qui non accurate, ut verisimile est, retinentes (jejunii formam) eam, quæ ex simplicitate, & imperitia ortum habuit, consuetudinem in posterum fecerunt.* Tre cose insegna S. Ireneo, che ad evidenza rovesciano il sistema di Dalleo, e di tutt'i Protestanti, e mirabilmente riconfermano l'Appostolica tradizione del Quadragesimal digiuno, che praticasi nella Romana Chiesa. La prima, che da' maggiori di S. Ireneo, vale a dire sul principio della Cristiana Chiesa, fu prescritta una accurata forma di digiunare avanti Pasqua: *accurata jejunandi forma.* La seconda, che alcuni o per negligenza, o per imperizia allontanandosi da cotesta esatta regola di Digiuno, aveano introdotta una costumanza contraria: *qui non accurate, ut verisimile est, retinentes (jejunii formam) eam, quæ ex simplicitate, & imperitia ortum habuit, consuetudinem in posterum fecerunt;* ovvero secondo la interpretazione del dotto Ruffino: *qui non simpliciter, quod ab initio traditum est, tenentes, in alium morem, vel per negligentiam, vel per imperitiam postmodum decidere.* La terza, che S. Ireneo descrive tre forme di digiunare. L'una di coloro, che digiunavano due giorni; l'altra di coloro che digiunavano più giorni, de' quali non assegna il numero; e la terza di quelli, che digiunavano la intera *Quadragesima*, cioè quaranta giorni. Tutte le ragioni e precedenti, cioè e l'esempio di Cristo e de' Profeti, e susseguenti, cioè il consentimento universale di tutta la Chiesa nel quarto secolo cospirano a provare, che la terza forma di quaranta giorni sia l'ac-

cura-

curata, e la praticata sul principio della Chiesa. „ Qui au-
 „ tem (dice il Beveregio) eundem dierum numerum, quem
 „ Servator, Dominusque noster jejunos transegit pro virili ob-
 „ servabant, Quadraginta scilicet, horum forma omnium ac-
 „ curatissima erat „ (s). Avvalora questa sua interpretazio-
 ne coll' ordine tenuto da S. Ireneo, il quale nella descrizione
 delle tre maniere di digiunare comincia dalla minima, cioè
 di coloro, che digiunavano un giorno solo. Di poi descrive le
 altre due, e di coloro, che digiunavano due giorni, e degli
 altri, che digiunavano più giorni. Finalmente termina la de-
 scrizione colla ultima forma de' *quaranta giorni* per essere que-
 sta la più esatta, e la più perfetta. Conciossiachè era certo
 presso tutti al tempo di S. Ireneo, che da' Santi Apostoli fu
 istituita una forma di digiunare avanti Pasqua. Ed essendo, o
 per negligenza, o per imperizia di molti introdotte varie ma-
 niere di digiunare intorno al numero e quantità de' giorni, il
 Santo Padre nel descrivere in ultimo luogo la forma de' gior-
 ni quaranta, che comprende tutte le altre inferiori, ci addi-
 ta, che questa è la maniera con maggior certezza istituita da-
 gli Appostoli. „ Cumque accurata ista forma *Quadraginta*
 „ (segue il Beveregio) ut ostendimus, dierum esset, e præ-
 „ missis legitime concludamus, non modo Antipascale gene-
 „ ratim, verum & *Quadragesimale* sive quadraginta dierum
 „ ante Pascha jejunium, ab ipsis Appostolorum diebus in Ec-
 „ clesia observatum fuisse, tanquam Appostolica auctoritate tra-
 „ ditum, atque aliquo saltem modo institutum. „ (t)

X. E per recare il molto in poco: S. Ireneo, che fu vici-
 no agli Appostoli, giacchè non erano per anche scorsi cento
 anni da S. Giovanni, ultimo degli Appostoli, fino al tempo,
 in cui esso vivea, ci descrive un Digiuno di quaranta giorni,
 indicando, che tra le varie forme del Digiuno istituito da suoi
 maggiori, questa della *Quadragesima* è la più accurata. Ter-
 tulliano nel cominciamento del terzo secolo conferma, che i
 Cattolici, oltre ai giorni, in cui è stato tolto lo Sposo, di-
 giunavano altri giorni, senza definirne il numero. Ma Origene

ugua-

(s) *loc. cit. c. 7. n. 5.* (t) *ibidem.*

uguale a Tertulliano dichiara apertamente, che cotesti giorni erano quaranta: *Quadragesimæ dies*. Dionisio Alessandrino, che fiorì sul principio del medesimo secolo, di questo Digiuno altresì ne parla. Finalmente verso il principio del quarto secolo il Santo Concilio Niceno nomina la *Quadragesima* quale tradizione a tutta e quanta la Chiesa Cattolica manifesta. Eusebio Cesariense nel medesimo tempo appoggiato all'autorità di Filone narra il Digiuno de' Terapeuti da lui tenuti giustamente per Cristiani istituiti da S. Marco Evangelista, i quali digiunavano sette settimane. I Santi Girolamo, Agostino, Epifanio, Leone il grande, Pier Grisologo, Isidoro Ispalense, Basilio, Teoffilo, e Cirillo Alessandrino, e per fine comunemente gli Scrittori di cotesto secolo, non solamente attestano, che il Quadragesimale Digiuno era osservato da tutta la Chiesa Cattolica, come lo concede il medesimo Dalleo: ma di vantaggio, altri affermano, che la istituzione è Divina, ed altri, che è Apostolica. Imperciocchè per quanto il Dalleo, e tutti i Luterani e Calvinisti abbiano lambiccato il cervello, per ripescare in tutta l'antichità un qualche leggiero documento della prima istituzione, non sono stati capaci di ritrovarne nè pur un vestigio. Dall'altra parte noi abbiam dimostrato, che la Chiesa in ogni tempo ha sempre praticato questo Digiuno. Adunque secondo la famosa regola di S. Agostino, questo Digiuno è di tradizione Apostolica. *Quod universa tenet Ecclesia, nec conciliis institutum, sed semper retentum est nonnisi auctoritate Apostolica traditum rectissime creditur* (u). I documenti addotti sono sì genuini, sì convincenti le ragioni, sì universale, e potente l'autorità, che prima della nostra età, i soli Eretici, conchiude l'erudito Inglese Beveregio, hanno mossa guerra alla Santa Quadragesima, la quale, eziandiochè non fosse comandata dalla legge, dovrebbe nondimeno osservarsi da' Cristiani, per essere questa un mezzo efficace a raffrenare la concupiscenza, e gli appetiti fregolati, ed uno stromento, onde disporci all'acquisto delle altre virtù. Queste sono le parole del Beveregio. „ *Ex his denique positis constat, quare Irenæus il-*

lam

(u) *de Bapt. contr. Donat. lib. 4. cap. 24.*

,, lam accuratam esse formam judicavit, qua quadraginta solidi
 ,, ante Pascha dies jejunio consecrantur : propterea utique ,
 ,, quod hæc ab Apostolis modo supra exposito tradita fuerit ,
 ,, quodque si omnes Christiani salutis suæ , qua par est diligen-
 ,, tia , ac fidelitate confulerent , nemo esset , vel saltem pau-
 ,, cissimi , *qui illa jejunii forma sibi opus esse non viderent* , ut
 ,, qua carnalis appetitus melius compesceretur , omnesque vir-
 ,, tutes tam piis exercitiis auferentur . Quibus etiam de causis
 ,, *universa Ecclesia* in hanc jejunii Antipaschalis formam cito
 ,, consensit . Adeo , ut etiam si a nullo universalis Concilio defini-
 ,, ta , aut mandata fuerit ; ubique nihilominus sola obtinuerit :
 ,, *neque unquam , præterquam ab Hæreticis ante nostram ætatem*
 ,, *in questionem vacata fuerit* : sed omnes potius *Cartholici* Qua-
 ,, dragesimam *ex necessitate* , ut loquitur D. Hieronymus , je-
 ,, junio peragendam esse uno ore affirmarunt , ut *ab ipsis Apo-*
 ,, *stolis* primò traditam , & universalis Ecclesiæ consensu , ac
 ,, consuetudine postea confirmatam ,, (x) .

XI. Due altre riflessioni forma il Beveregio contra il Dal-
 leo , e contra tutti gli altri Luterani e Calvinisti , che sono
 fuori della Chiesa Anglicana . Costoro , dice egli , convinti da'
 testi evidenti di tutta l' antichità concedono , che nella primi-
 tiva Chiesa si osservasse un Digiuno antipascale , sia di due , sia
 di quattro giorni , sia di una , sia di due settimane . Egli no al-
 tresì vantansi d' emulare la Disciplina della primitiva Chiesa :
 Il manto , onde tentarono di coprire la loro separazione della
 Romana Chiesa , fu la pretesa di ridurre le moderne consuetu-
 dini sul piano della Disciplina delle prime tre Età , e di far
 rifiorire a' tempi nostri la Santità di que' fortunati Secoli d' oro
 del Cristianesimo . Per questo motivo alla loro novella Reli-
 gione improntarono la speciosa marca di *Riforma* . Si compiaccia-
 no per tanto di rispondere . Voi confessate , che ne' primi
 Secoli si osservava un Digiuno antipascale detto anche Qua-
 resima : voi ve ne vantate imitatori della Disciplina de' primi
 tempi : perchè dunque non praticate il Digiuno de' primi
 secoli ? Se nelle vostre Chiese non vi è , nè v' è giammai sta-

ta la

(x) *loc. cit. c. 9. n. 5.*

ta la pratica di questo Digiuno, che, secondo voi, osservavasi nella Chiesa primitiva, non è evidente, che le vostre sono Chiese spurie, Chiese ribelli alle Appostoliche, ed Ecclesiastiche leggi de' tre primi, e di tutti e quanti i Secoli posteriori? Ora e da quanto io so, soggiugne il Beveregio, e da quanto ho inteso dire, posso francamente affermare, che tra voi nè v'è, nè vi è mai stata la pratica di que' Digiuni, che concedete praticati nella Chiesa primitiva. Perlochè impartitemi cortese licenza di dirvi, che se cotesta Chiesa primitiva tanto da voi milantata rivivesse a' giorni nostri, nulla più avreste di comunicazione Ecclesiastica colla medesima, di quella che abbiate colla Romana, che attualmente esiste. Recitiamo le parole di molto acconce dell'Autore Inglese. „ Quod „ ad Antipaschale vero jejunium in commune spectat, ut in „ istis diebus celebratum, illud luculenter adeo ex huic Dio- „ nysii verbis patet, ut ipse Dallæus etiam invitus fateri co- „ gatur, nonnullos saltem ante festum Pascale dies ab Eccle- „ sia primitiva jejuniis consecratos fuisse. Qui vero Quadrage- „ simale, cum nostra Ecclesia jejunium hisce diebus celebrare „ recusant, iidem, quantum ipse quidem *vel videre unquam,* „ *vel audire potui nullum omnino antepaschale jejunium cele-* „ brare solent. Qui propterea, ipso etiam Dallæo, validissi- „ mo ipsorum Patrono, Judice, cum primitivis Ecclesiis non „ consentiunt: Nec si reviviscerent Ecclesiasticam cum iis com- „ munionem haberent „ . (z)

XII. La seconda forte considerazione, con cui il Dottore Anglicano studiafi d'espugnare la durezza de' suoi Avversarj, e di ridurre tutt' i Luterani e Calvinisti alla osservanza di quella Sagra Quaresima, che i loro Patriarchi Lutero, e Calvino abolirono da una gran parte del Settentrione, ella è fondata full' obbligo di abbracciare nelle cose dubbie e disputabili per l'una, e per l'altra parte, *la sentenza più probabile*. Io recherò in volgare il testo latino del medesimo, che quì sotto sta trascritto. Lasciamo per ora, scrive egli, da banda le prove evidenti fin quì addotte, per dimostrare la tradi-

zione

(z) *loc. cit. cap. 6. n. 2.*

zione Apostolica del Diggiuno Quaresimale, e piantiamo una proposizione accordata dagli avversarj medesimi. (a) E' cosa incontrastabile, che a principio della Chiesa vi furono alcuni giorni consacrati al Diggiuno, prima di celebrare la Pasqua. E' del pari evidente, che nel secolo prossimo agli Apostoli, alcuni osservavano cotesto Diggiuno per quaranta giorni. Finalmente niuno può negare, esservi ragioni probabili, le quali ci persuadono, che questa Quadragesima sia di tradizione Apostolica. Dimando per tanto a tutti coloro, i quali o non osservano, o persuadono agli altri di non osservare questa Quadragesima, se m' accordino esser obbligo di ogni Uomo saggio e prudente di abbracciare nelle *dubbie Dispute la più sicura, e nelle probabili la più probabile?* Non posso darmi a credere, che alcuno sia per negare una tale Dottrina. Facciam dunque una ipotesi, che dubbia cosa ancora sia, se questo Diggiuno Quadragesimale sia stato istituito dagli Apostoli, o che in qualche maniera da' medesimi derivi. Se però vi ha qualche probabilità favorevole, quelli sicuramente, che un tale Diggiuno osservano, operano con più di prudenza, e meglio provvedono alla salvezza loro, che coloro, i quali trascurano, e condannano la osservanza di tale Diggiuno. Ma che farebbe di costoro, se cotesto Diggiuno, che tanti antichi credettero istitui-

e

to da-

(a) *Sed utcumque res se habeat, constat saltem aliquot ante Pascha dies ab ipsis Ecclesie primordiis jejuniis dicatos fuisse. Constat enim Antipaschale illud jejunium, proximo post Apostolos sæculo Quadraginta dies a nonnullis celebratum fuisse. Constat denique Probabiles saltem dari causas, quibus etiam Quadragesimalis illius jejunii observationem Apostolicæ traditioni acceptam ferre inducamur. Quicumque ergo hoc jejunium, vel ipsi non observant, vel ab aliis non observandum esse contendunt ab iis scitari vellem, an non in re dubia, tutiorem, melioremque partem eligere sapientis sit, præsertim si probabilibus etiam rationibus adstruatur? Hoc nemo, ut opinor negabit. Demus itaque dubium adhuc esse, utrum hoc jejunium ab Apostolis institutum fuerit, vel quovis modo traditum, si tamen, vel probabile sit, illi haud dubie, qui istud observant, sibi*

to dagli Appostoli, e tanti ancora oggi giorno con noi lo credono, fosse realmente di Appostolica tradizione, ancorchè non si potesse di tale maniera dimostrare, che tutti fossero sforzati a crederlo? Per verità, se ciò fosse vero, poco piacere, per non dire di peggio, proverebbero coloro, che lo disprezzano. All'incontro, qual male, qual incomodo può accadere a quelli che con la sincera, e pia osservanza di questo Digiuno, si uniscono a' Cristiani della primitiva Chiesa? Cosa può rimproverarsi a questi? Che digiunino? Non posso crederlo. Imperciocchè nell'uno, e nell'altro Testamento il Digiuno è comandato. Il medesimo GESU' CRISTO celebrò il Digiuno, ed a noi ha lasciate le regole a tenore delle quali il dobbiamo santamente osservare. Frequenti furono i Digiuni praticati da' Santi Appostoli. Qual vizio dunque evvi nel Quadragesimale Digiuno, per non doverlo osservare? Forse perchè evvi precetto di celebrarlo ogni anno in un tempo opportuno, e prescritto? (così è, dicono Lutero e Calvino co' loro seguaci). Ma ciò non può dirsi: conciossiachè Iddio medesimo stabilì il tempo determinato alla Chiesa Israelitica, che è il decimo giorno del settimo mese, in cui digiunare ogni anno. *Levit. 16.* Cosa è dunque di reprehensibile in questo Digiuno? Forse perchè si celebra avanti la Pasqua? Nulla può dirsi di più strano. Imperciocchè,

melius prospiciunt, quam isti, qui negligunt, & condemnant. Quid enim si, quod plurimi, nec sine ratione antiquitus crediderunt, aliique etiamnum nobiscum credunt, ab ipsis Domini Apostolis revera traditum fuerit, etiamsi id demonstrari nequeat, ut omnes illud credere cogantur? Sane si ita esset parum solatii, ne amplius dicam, iis erit, qui illud despectui habent. Quid e contra mali, quid incommodi ex sincera hujus jejunii, piaque eum primitivis Christianis observatione cuiusvis emergat? Quid ei vitio vertatur? Quod jejuner? Vix credo, Ipse Christus Jejunium celebravit, regulasque nobis reliquit, juxta quas recte a nobis celebretur. Illius etiam Apostoli in jejuniis frequentes fuerunt. Quanam itaque culpa in jejunio Quadragesimali residet, quo minus observetur? An ne quod statum sit jejunium, & quotannis celebratum? Hoc nefas dictu est. Quandoquidem ipse Deus statum atque

ciocchè, come osserva S. Agostino nella lettera a Gianuario, qual tempo tanto opportuno al Digiuno, quanto quello vicino alla Santa Passione di nostro Signore? Rimane pertanto evidente, che questo Digiuno è immune da ogni vizio, quando non si volesse condannarlo per essere determinato a quaranta giorni. Ma ammesso una volta, che questo Digiuno in se stesso e sia lecito, e sia da Dio assolutamente comandato; il continuarlo per quaranta giorni non può mai ascriversi a colpa. Anzi tanto è migliore, quanto è più lungo. E per quello riguarda lo spazio di quaranta giorni; non digiunarono per avventura quaranta giorni Mosè, Elia, e Gesù Cristo? Se vizioso non si reputa il Digiuno di questi, perchè farem riputati colpevoli noi se imitatori di cotesti Santi Uomini, anzi dello stesso Signor nostro pratichiamo un Digiuno simile una volta l'anno? Non aparendovi dunque in questo Digiuno Quadragesimale nulla di vizioso, anzi quando sia osservato religiosamente, come conviene, partorisce grande frutto, ed utilità, ancorchè fosse dubbio, se derivi dagli Appostoli, niuno però può dubitare che non siavi maggior pericolo, nel trascurarlo, che nell'osservarlo. E perciò quelli veramente rendono a Dio vero culto, e più veglianti sono, e più attenti nell'interesse della propria salute, che si confermano alle consuetudini della

anniversarium jejunium Ecclesie Israeliticæ ab ipso formatæ instituit, decima, nimirum, die mensis septimi quotannis celebrandum. Levit. 16. 19. Quod itaque in hoc jejunio reprehendi potest? Quod ante Pascha celebratur? Nihil minus. In qua enim parte anni congruentius observatio Quadragesimæ constitueretur, nisi confinis, atque contigua Dominicæ Passioni? ut recte olim observavit D. Augustinus Epist. 119. ad Jan. cap. 15. Restat igitur, ut hoc jejunium nullo insimuletur crimine, nisi forsitan quod quadragesima dies celebretur. Verum enim vero, cum jejunium licitum sit & a Deo præceptum, plures continuos jejunare dies malum esse nequit. Quin potius quo longius, eo melius est jejunium. Et quod ad definitum quadragesima dierum spatium spectat, ideo profecto est, quod Moses, quod Helias, quod ipse Christus jejunavit. Cum autem hoc illis criminis loco objici non

primitiva, ed universale Chiesa; che coloro i quali preoccupati da non so qual pregiudizio, sparlano contra questo Diggiuno in qualunque maniera, che da noi si pratici.

XIII. Queste sono le massime di un Uomo ingombrato dalle caliginose tenebre dell'Eresia. Quand'anche fosse dubbia l'Appostolica tradizione del Diggiuno Quadragesimale, noi dovremmo abbracciarlo, perchè nel dubbio siam obbligati di seguire la più sicura sentenza, e nel probabile la migliore. Non è però solo il *Beveregio*, che condanni il novello Probabilismo. Comunemente tutt' i Dottori Luterani e Calvinisti spacciano per cavilloso un tale sistema di opinare. Io ho giudicata opportuna cosa di recare un breve ragguaglio di quanto scrive questo dotto ed erudito Inglese a favore dell' Appostolica tradizione della nostra Quadragesima, ed a confusione del Dailleo, e degli altri Calvinisti, e Luterani. Se il Picinino, il Budeo, e tanti altri moderni scrittori Eretici, si fossero fatti a ponderare cotesto loro confratello, forse che con tutto l'astio, da cui sono preoccupati contra la Chiesa Romana, s'avrebbero astenuti dal calunniare di superstizione la Quaresima nostra. La qual cosa io dico, non perchè tanti de' nostri Dottori Cattolici non abbiano altri con uguale, altri con maggiore erudizione, e forza rimostrata la medesima verità; ma perchè

le

possit, quare nobis objiceretur, qui tantorum virorum, imo qui ipsius Domini jejunium nostri causa celebratum pro virili parte imitari, & semel quotannis commemorare studemus? cum igitur in anniversaria hujus jejunii observatione, nihil mali habeat, quin potius magnum, si qua pars est religione observetur, utilitatis fructum praebeat, etiamsi dubium esset, utrum ab ipsis Apostolis traditum fuerit, nemini tamen dubium esse potest, quin plus periculi ex ejus neglecta, quam ex observatione metuenda sit. Ac propterea illi sane vero Dei cultui, suaeque adeo salutis magis intenti sunt meliusque consulunt, qui se primitivae ac universae Ecclesiae paribus hac in re conformes gerunt, quam isti, qui nescio quo praedjudicio impulsus, in hoc jejunium, utcumque celebratum, debacchantur.

le dottrine prodotte da' Cattolici sogliono essere ricevute dai Luterani, e Calvinisti con prevenzione, e pregiudizio, che sieno acuti raziocinj d'animi impegnati: perciò ho voluto riferire i documenti, che dimostrano la tradizione Appostolica della nostra Quaresima, spiegati, e con esattissimo criterio esaminati da un Eretico Inglese, affinchè facciano maggiore impressione negli altri Eretici. Non può questi cader in sospetto di parzialità verso la Chiesa Romana: mentre protesta a bel principio, che la sua disputa non è indirizzata a difendere la Chiesa Romana, ma la Quaresima della Chiesa primitiva, *Nihil est quod nos laboremus, qui non de Romana, sed de primitiva Ecclesia disputamus*. La sola forza della verità per ogni parte luminosa ha obbligato il dotto Beuzregio a confutare il Dalleo, e col Dalleo tutti e quanti gli altri Luterani, e Calvinisti, giurati nimici e dell'antica, e della moderna Quaresima. Le massime di questo dotto Inglese non solo deggiono confondere tutt'i Protestanti, che non sapendo nulla, che opporre a documenti sì eruditi, vogliono tuttavia persistere nella loro contumacia, ma dovrebbero eziandio coprire di rossore non pochi Cattolici o mal istruiti nella Disciplina della loro Religione, i quali o troppo dominati dagli appetiti carnali, lusingansi che la legge della Santa Quaresima sia una costumanza di poca importanza, ed in conseguenza per ogni minimo pretesto se ne dispensano dalla medesima: quando un Eretico stesso insegna, che ancora che non vi fosse nè legge, nè precetto, che astrignesse alla osservanza del Quaresimale Digiuo, dovrebbe ogni Cristiano premuroso della sua eterna salvezza praticarlo, per essere un valido freno, onde regolare le passioni indomite, macerare la carne, e placare lo sdegno della Divina Giustizia. Ma di ciò si parlerà a suo luogo.

XIV. Giovanni Dalleo dopo avere inutilmente tentato di combattere l'antica, ed Appostolica tradizione della nostra Quaresima, rivoglie i suoi sofismi contra la qualità de' cibi, di cui se ne fa uso in Quaresima nella Cattolica Romana Chiesa. Pretende egli, che presso gli antichi Cristiani non fosse alcuna legge, che obbligasse all'astinenza delle carni, per guisa che ogni cibo fosse lecito. Questa sentenza è stata adottata dal solo Giovanni Launojo validamente confutato dal P. Gio-

vanni

vanni Nicolai dotto Domicano, ed il P. Natale Alessandro nella citata Dissertazione quarta sopra la Storia del secondo secolo confuta dottamente i troppo arditi comenti del Dalleo, i di lui manifesti errori, e ad evidenza dimostra, che uguale alla istituzione della Quaresima è stata sempre mai l'astinenza dalle carni. Troppo declinerei dal mio istituto se volessi entrare in questa controversia, già bastevolmente illustrata, oltre a tanti altri, dal rimembrato P. Natale Alessandro. E certamente concedendo il Dalleo la consuetudine della Quaresima nel quarto secolo, senza rinunciare al buon senso, e senza opporsi alle apertissime testimonianze di tutti gli Scrittori, non può negare l'astinenza dalle carni. Conciossiachè que' Padri medesimi, che narrano la consuetudine della Quaresima, e che per la loro autorità il Dalleo concede la pratica della medesima nel detto secolo, con uguale chiarezza asseriscono la legge della astinenza dalle carni; per conseguenza in virtù di giusto raziocinio il Dalleo dovrebbe del pari concedere anche questa proibizione di carne in detti giorni di Digiuo. Ma come ho detto essendo anche cotesta verità di fatto eruditamente dimostrata da tanti Dottori Cattolici, innanzi che scrivesse Dalleo, e contro dello stesso Dalleo dal citato P. Natale Alessandro, superfluo sarebbe il ripetere ciocchè è stato scritto da tanti altri valent'uomini. Vò soltanto brevemente indicare i sentimenti del dotto Beveregio anche su questo punto. Il rispetto alla Chiesa Anglicana, in cui vivea, non gli ha permesso d'entrare nella piena discussione di questa causa, e di confutare il Dalleo con tanta evidenza sopra questo punto della scelta de' cibi, con quanta l'ha convinto sulla tradizione Apostolica della Quaresima. Nella Chiesa di cui fu membro il Beveregio si adempie la legge della Quaresima, come raccogliessi dal suo scrivere, ma non si osserva l'astinenza dalle carni. E questo è il motivo, per cui si è astenuto da una piena confutazione del suo Avversario, e dal rimostrare la evidenza eziandio di questo fatto: giacchè tutti que' Padri, che egli eruditamente riporta a favore dell'antichità della Quaresima, con pari chiarezza attestanci la mentovata astinenza. Siccome però il Signor Beveregio era, per quanto da' suoi scritti si raccoglie, di animo naturalmente ingenuo, quanto si può essere tra le tenebre oscurissime dell' Eresia,

Eresia,

Erefia, così non ha avuto coraggio di opporsi ad un fatto manifesto. Se i riguardi umani alla setta, in cui era nato, ed educato non gli hanno permesso di farsi apertamente a rimostrare essere uguale all' antichità della Quaresima l' astinenza dalla carne, un certo istinto verso la verità da esso evidentemente ravvisata in que' Padri, che con tanta erudizione ha disaminati, l' ha obbligato a dire quanto basta per dare particolare risalto al punto dell' astinenza praticata nella Romana Chiesa. Giudico opportuno di riferire anche intorno a questo punto i suoi sentimenti massimamente per disinganno d' alcuni, che troppo facilmente credono al Launojo in ciò copista di Dalleo. Confessa dunque chiaramente il Signor Beveregio, che essendo il Digiuno istituito, per domare la carne i Cristiani primitivi asteneansi e dalla carne, e dal vino. „ Hujusmo-
 „ di autem jejunii solutio a primitivis Christianis usitata est,
 „ ut in iis solvendis, pariter atque celebrandis, abstinentiam
 „ suam atque moderationem probarent: atque ita verum jeju-
 „ nandi finem assequerentur; qui est carnis concupiscentiam ede-
 „ mare Quod cum veteres Christiani satis perspectum habe-
 „ rent, illi per totam Quadragesimam a vino, aq̄ue ac a carnibus
 „ abstinebant; ipseque cibus, quo sub vesperam cujusque diei jeju-
 „ nium solvebant, vilis fuit, & parcus ab omni luxuria, &
 „ deliciis alienus „. In confermazione di questo suo sentimento riporta la sola autorità di S. Girolamo, che nella lettera a Nepoziano scrive così. *Quid prodest oleo non vesci, & molestias quasdam difficultatesque ciborum quærere? Caricas, piper, palmarum fructus, simitam, pistacia? Tota hortorum cultura vexatur, ut cibario non vescamur pane, & dum delicias sectamur, a regno cœlorum retrahimur.* Vi aggiugne poco dopo. *Fortissimum jejunium: est aqua, & panis.* E prima avea già piantata questa regola generale, la cui osservanza è necessaria a tutti: *Tantum tibi jejuniorum modum impone, quantum ferre potes. Sint tibi pura, casta, simplicia, moderata, & non superstitiosa jejunia.* Da questa regola di S. Girolamo prende occasione il Beveregio di avanzare una proposizione sola, onde in qualche maniera giustificare la pratica della sua Chiesa.
 „ Qui huic regulæ religiose insistit, nihil est, quod de ciborum
 „ quibus jejunia sua solvat, genere, scrupulosè nimis laboret,
 „ vel

,, vel sollicito, anxioque sit animo, utrum ichthyophagia, an
 ,, Xerophagia id fiat. Sed rebus adeo adiaphoris latius erit
 ,, nosmet Ecclesiarum, in qua versamur accommodare, moremque
 ,, gerere ,,. Si osservi la forza della verità presso le menti
 non del tutto accecate. Primamente il Beveregio confessa l'asti-
 nenza de' Cristiani primitivi dalla carne, e dal vino. Soggiu-
 gne che ogn'uno può accomodarsi alla pratica della sua Chiesa,
 in cui si ritrova colla condizione però, che ciascheduno è ob-
 bligato secondo le proprie forze, ed il proprio temperamento
 di osservare i Digiuni quanto alla *quantità*, e *qualità* de' cibi;
 di maniera tale, che sieno proporzionati a conseguire il fine,
 per cui sono istituiti, che è di macerare la carne, di modera-
 re le passioni, e di offerire, come dice il Canone del Sacro
 Concilio Niceno, al Signor Iddio un più puro Sacrificio. ,, Et
 ,, in primis cavere, ut pro sua quique natura, ac potestate,
 ,, ea ciborum *quantitate pariter, ac qualitate* jejunia nostra
 ,, solvamus, qua *veros jejunandi fines* certius ossequamur, *pu-*
 ,, *riusque*, ut loquitur, Synodus Nicæna *munus Deo offeramus*,,.
 In questa guisa mette fine il Beveregio al suo discorso sopra
 la tradizione Apostolica del Quaresimale Digiuno praticato
 perpetuamente nella Chiesa Cattolica. Egli, dove la sua falsa
 Religione ha lui permesso di scrivere con libertà, ha con sin-
 golare erudizione, e con soda dottrina dimostrata necessaria la
 osservanza della Sagra Quaresima. Dove poi la consuetudine
 della sua Chiesa separata dalla Cattolica, non gli ha concedu-
 to di formare una difesa aperta della necessità di osservare il
 Digiuno coll'astinenza dalle carni, confessa però, che questa
 astinenza fu praticata da' Cristiani primitivi, e soggiugne an-
 cora, che dee osservarsi da tutti quelli i quali ritrovansi nel-
 la Chiesa, in cui tale astinenza prescriveasi. Nulla di più van-
 taggioso potea bramarsi da un Eretico a perpetua confusione
 de' Luterani, e Calvinisti, e a gloria singolare della Chiesa
 Cattolica Romana.

§. II.

*Metodo osservato nello scrivere quest' Opera.
Si prevengono alcune censure.*

I. **E**ssendo che il fine principale di questa mia lieve fatica egli è di esplicare a' fedeli le massime, che intorno a' Sagri Digiuni contengono nel Breve del nostro Sommo Pontefice *Benedetto XIV.* non mi dilaterò nell' esaminare certe controversie di mera erudizione, che senza alcun discapito della Cristiana morale possono ignorarsi: ma tratterrommi di proposito sopra la discussione di que' punti, la cui notizia è necessaria al profitto dell'anima. A questo effetto esporrò sotto giusta veduta i principj e naturali, e divini onde nasce la obbligazione di que' Digiuni, che la nostra Santa Madre Chiesa ci prescrive. La origine, ed i progressi delle dispense, i fallaci pretesti, che soglionfi allegare per ottenerle, la troppa facilità nell'accordarle, formeranno il soggetto di lungo discorso. I cambiamenti introdotti nella Disciplina del Digiuno dopo la comparsa del *Probabilismo*, non sono stati finora di proposito esposti: perlochè di questi ne recherò distinta contezza, secondo che la interpretazione del Pontificio Breve me ne porgerà occasione, affinchè abbiassi una compita storia sì dell' antica, come della moderna osservanza de' nostri Digiuni. La qual cosa non posso in miglior maniera mandar ad effetto, che in trascrivendo i documenti de' nostri dotti moderni, i quali siccome hanno piamente procurato di alleggerire il giogo dell' Evangelica legge, così non hanno tralasciato di raddolcire i sagri rigori della Quaresimale penitenza. Questo è il metodo, che hanno altresì osservato i rimembrati chiarissimi Autori, i quali nello scrivere la Storia dell' antica Disciplina, ci riportano tutti i documenti de' Padri di que' tempi. La maniera non può essere nè più giusta, nè più innocente, quando con esattezza e sincerità sia eseguita. Intorno alla qual cosa io posso assicurare i miei cortesi leggitori, d' avere trascritti i testi de' moderni, quasi tutti da' loro originali, e d' averli esposti in quel senso

f

ovvio,

ovvio, e naturale, che hanno ne' loro proprj Autori. Mi sono studiato di sceverare gli abusj de' privati Cristiani dalla Disciplina della Chiesa. Le opinioni, che mi sono parute lasse, e contrarie alla comune Dottrina de' Teologi, le ho rappresentate per tali, e per profitto di chi legge, e per non pregiudicare alla sincerità del racconto. Fino quell' empio di Luciano vuole, che chiunque si fa a narrare le passate cose, si spogli di ogni passione d'odio, e di amore: e che scuota ogni timore d'ingiusto sdegno. Comanda di chiamare le cose col proprio loro nome, vale a dire la benignità, benignità; l'errore, errore; la lassità, lassità. *Talis mihi sit historicus, ut metu careat, & quemadmodum comicus ille ait: Ficus, Ficus: Ligo lignonem nominet. Non odio, neque amicitiae quidquam tribuens, aut miserescens, aut erubescens, aut exorari se facile patiens, equalis Judex, ac Benevolus omnibus, eo tamen usque, dum ne alteri plus aequa aliquid tribuat: hospes, in libris, ac peregrinus, suis legibus vivens, nullius imperio subiectus, non quid huic, aut illi placitum sit, secum cogitans, sed id, quod actum est, exponens (b).* Da che in questi ultimi secoli sono insorti i due partiti di *Rigorismo*, e di *Benignismo* appena si può scrivere delle Morali contese, senza incontrare le censure, o dell' una, o dell'altra Fazione. Lo spirito dominante del secol nostro con piacere riceve una Critica più severa nelle cose di mera erudizione, o sacra, o profana, che riguarda gli andamenti, e fatti degli antichi: ma nelle controversie sul costume, e sul regolamento delle proprie passioni, non vuole nè tanta erudizione, nè criterio cotanto esatto. Riprova, e condanna la relazione, avvegnachè verissima, di tutte quelle sentenze, che apprende o contrarie all'estimazione di chi le insegnò, o poco confaccevoli agl'interessi presenti. Quindi possiam dire col celebre Gesuita *Famiano Strada*, che la età nostra abbia quasi perduta la libertà dello scrivere. *Nam dicendi libertatem paene amisit atas nostra, Scriptorum plerumque vitio, qui offensivam Principum obtendentes, ambitioni suae collata in tempora, ac mores culpa, blandiri, & assentari Saeculum appellant.*

(b) tom. 2. lib. *Quomodo historia scribenda sit?*

tant (c). Degna di ponderazione ella è la massima di questo insigne Storico. Gli ambiziosi, ei dice, sono sempre pavidi, sospettosi, e vacillanti. Quanto più ardente è la sete di avanzare di posto, e di grado, e di migliorare la propria fortuna, tanto più superstiziosi sono i loro sospetti, e più violenti i timori di dispiacere a coloro, da cui o sperano protezioni, o paventano discapiti. Si formano ombre, e spettri, secondo che la secreta ambizione, che serpeggia nel fondo del cuore, tramanda alla fantasia calde esalazioni, che addensate in grossi nuvoloni fanno travedere il vero per falso, il falso per vero, la luce per le tenebre, il male pel bene. *Qui dicitis malum bonum & bonum malum, ponentes tenebras lucem, & lucem tenebras* (d). Per colorire cotesti ambiziosi vili disegni con lineamenti di prudenza, e di saggezza accusano la infelice condizione de' tempi, esagerano la insidiosa politica, e la possanza di coloro, cui vogliamo piacere, o per isperanza di avergli favorevoli, o per timore di avergli contrarij. *Ambitioni sua, collata in tempora, ac mores culpa, blandiri, & assentari, Sæculum appellant.* Ma appoggiato, segue lo Storico, e con esso lui anch'io, alla mia coscienza, che frequentemente disamino, e che grazie alla Divina Clemenza, non la scopro, qualunque siasi il giudizio degli Uomini, nè schiava degli umani rispetti, nè rea di vile adulazione, nè mascherata d'ipocrisia, nè all'altrui patrocinio venduta, sono risoluto di palesare nella maniera più sincera, e più cauta le verità spettanti al mio assunto. Pre-go soltanto tutti quelli, i quali saranno per degnare de' loro sguardi questo mio libro di accostarsi alla lettura del medesimo con quell'animo spregiudicato, e di umani affetti vuoto, che da me stesso giustamente esigono nello scriverlo. Conciossiachè, conchiude lo Storico, spesso fiate quel cibo, che in se medesimo è saporito, e salubre diviene acre, ed acetoso per cagione dello stomaco sconvolto, e guasto, nel quale è ricevuto. *Ego conscientia subnixus meo, quam saepe interrogo, mancipatamque nullius imperio, nec cujusquam gratia emptam adhuc invenio: rogatos velim; qui meos labores sua cura dignabuntur,*

(c) *Decad. 1. lib. 1. in proem.* (d) *Isaj. 5.*

ut qualem a me ad scribendum jure postulant animum, partium securum, mediumque, talem ipsi a factionibus liberum afferant ad legendum: ne temere incusetur cibus, si stomacho exceptus agro, insinceroque coalescat (e).

II. Per quanta però industria ci abbia io messa per narrare colla maggiore esattezza possibile le vicende della moderna Disciplina, non per questo mi lusingo d'evitare le censure di tutti. Che non è stato detto, e scritto contra il libro della *Quaresima Appellante* per lo catalogo in esso formato di alquante proposizioni lasse trascritte fedelmente, e senza ombra di alterazione da' loro Autori? Tra le molte altre cose è stato difeminato nel volgo, che una tale maniera di scrivere, ella è mordace, satirica, violatrice della carità, ed ingiuriosa a que' Sagri Istituti, che professarono i Teologi inventori delle larghe sentenze. Nell'Apologia unita al detto libro della seconda edizione sono messe in chiaro due cose. La prima, che quello stile non è di altra acrimonia asperfo, che di quella, la quale è compagna inseparabile della verità. Questa viene rassomigliata dalle Scritture Sante, e da' Padri al sale, agguisa del quale pugne, e morde tutti coloro, cui dispiace. E' opportuna la interpretazione del Patriarca Grisostomo sopra quelle parole di S. Matteo, *Vos estis sal terræ. Non adulantes* (soggiunse il Patriarca) *neque palpantes, sed aspere, acriterque agentes sicut Sal.... Illud enim salis est opus, ut molles mordeat, & pungat (f).* La seconda, che non solo non è contra la carità, ma bensì secondo le regole giuste della medesima il manifestare le opinioni larghe divulgate per mezzo de' libri stampati. Comanda la carità di Gesù Cristo di occultare i difetti privati, che non sono al prossimo nocevoli, nè contrarj al ben pubblico. Prescrive d'interpretare in buona parte la intenzione, quand' anche la opera è malvagia. Di fatto io suppongo per cosa certa, e per tale la insinuo a tutti, che i nostri benigni Teologi moderni abbiano avuta una pia, e santa intenzione di appianare la via del Paradiso, di facilitarne a tutti il cammino, e l'ingresso al Cielo nell'inventare sistemi pia-

cevo-

(e) *loc. cit.* (f) *hom. 16. in Matt. n. 6. & 7.*

cevoli, e nell'insegnare sentenze di molto condiscendenti, ed accomodate agli umani appetiti . Per me credo, che se cotesti Autori fossero in vita, e vedessero, come noi, i decreti promulgati dalla Chiesa, la quale condanna tanti principj capitali della Morale lasa, eglino stessi ritratterebbero le loro opinioni. Laonde noi nel mettere sotto gli occhi de' Cristiani le larghe sentenze, ed in rappresentandole meritevoli d'essere riprovate non altro facciamo, che supplire a ciò, che farebbono gli Autori medesimi. Tanto è lungi dal vero, che questa maniera di scrivere pregiudichi al decoro de' prefati Teologi, che anzi contribuisce alla loro estimazione: perocchè gli suppone contrarj a quelle rilassate opinioni, che con buona fede una volta credettero essere praticabili. Quelli al contrario pregiudicano alla buona fama di cotesti moderni, che censurano la nostra impresa di riprovare pubblicamente le loro pericolose sentenze. Imperciocchè supposto, che le sentenze sieno realmente lasse, e pericolose, dimando: o voi supponete, che cotesti Autori amino queste sentenze, perchè insegnate da loro, ed in questo caso voi oscurate la loro fama, e gli dipignete per amatori del comune pericolo, ed universal pregiudizio: o voi credete, come il dovere credere, che riprovino coteste lasse opinioni avvegnachè da se medesimi insegnate. Ed in questa Ipotesi essendo opinioni pubblicamente divulgate colle stampe con perpetuo pericolo della spirituale rovina del prossimo, dovete per necessità indispensabile confessare, che non essendo i detti Autori in istato di ritrattarle, abbiano a grado, che noi adempiamo le parti loro. Non v'ha scampo. Chiunque ama la riputazione di cotesti Teologi è sforzato di concedere, che sia loro cosa gratissima il mettere in vista di pericolose quelle lasse sentenze, che con buona fede eglino spacciarono una volta per Probabili. Se la Carità Cristiana insinua di occultare i difetti occulti, e privati, comanda forse di lasciar camminare impunemente le pericolose Dottrine con probabilissimo pregiudizio del ben comune del Prossimo?

III. Il sapiente P. Michele Elizalda riferisce un' altra opposizione contra questa foggia di scrivere. Dicono, che l'erigere Tribunale sopra gli altrui libri, e censurare le altrui opinioni è parto di animo rigoglioso, e superbo. *De quo Tribunali,*

in

inquiunt, judicas mundum? De Tribunali utique superbiae (g). Innanzi che ribattere direttamente l'obbietto si fa ad interrogare il dottissimo, e piissimo Teologo gli oppositori da qual Tribunale abbiano dedotto quel novello modo di opinare alieno dalla semplicità evangelica, e dalla dottrina de' Padri? *De quo Tribunali modum illum opinandi omnino alienum ab evangelica simplicitate, Sanctorumque Patrum doctrina inducere se posse judicaverint (h)?* Non dianfi a credere di poterfi sgomentare con questa larva di superbia: imperciocchè il Signore ci ha da gran tempo rinforzati contra cotesta tentazione. Sarà forse necessario per esser umili di piegare il capo al Probabilismo, ed alle lasse conseguenze, che quindi derivano? *Neque ista superbiae incurrendae larva territuros existiment nos, qui pridem a Domino adversus tentationem istam preventi sumus, dicente Eccl. 13. Noli humilis esse in sapientia tua, ne humiliatus in stultitiam seducaris. Num ut humiles esse possimus, Probabilismum, aliasque Magnae Matris filias relaxationes probare oportet?* Formiamo una ipotesi, segue il Sapiente Gesuita. Se una Università si rivoltasse contra la fede, se un libro comparisse di ereticali proposizioni ripieno, la santa carità comanderebbe di tacere, o di parlare? Se obbligo gravissimo farebbe di alzare la voce in questo caso: perchè non farebbe uguale il debito di opporsi nel supposto, che si divulgassero opinioni veramente larghe, e perniziose all'integrità del costume? Se vero fosse il sentimento degli eruditi Oppositori, il Santo Timoteo, e tutti quelli, che il rappresentano, dovranno ne' tempi calamitosi, ed ultimi osservare profondo silenzio, quando i tanti Maestri descritti da S. Paolo con lusinghe di dottrine piacenti incanteranno gli orecchi, e aduleranno i sensi de' popoli ignoranti: non potranno nè increpare, nè convincere, nè scongiurare. Poichè anche que' Maestri potrebbero rispondere con qual autorità si giudichi il Mondo? *Si (quod Deus avertat) Academia apud nos deficeret, consentiendum ne esset, ne de tribunali superbiae mundum judicare videremur? Tacere etiam Timotheus ille deberet, vel quisquis in ultimis diebus personam ejus acturus est? Erit enim*

tempus

(g) in *Præf. ad Lector. in 2. p.* (h) *loc. cit.*

sempus (quod universalissimum quidpiam significat) in quo sanam doctrinam non sustinebunt, sed coacervabunt sibi Magistros. Non ergo, ut jubet Apostolus arguere, obsecrare, increpare debet. Sed ut hi Recentiores imperant, tacere. Nam Magistri, etiam opinor, illi coacervati perstreperere poterunt de quo Tribunali judicas Mundum? Pridem Augustinus a Pelagio quaesivit, qua in parte, an veritatis, an falsitatis humilitatem reponeret. Reposuerunt eam ambo cum veris, & superbiam cum falsis. Ne humilitas constituta in parte falsitatis perdat præmium veritatis. Eja aunc agite Recentiores &c. (i). Egli è per tanto evidente, che la carità Evangelica non proibisce, ma espressamente comanda di scoprire, di confutare, di riprovare tanto in materia di fede, che di costume le opinioni larghe, ed improbabili. Peccherebbe bensì chiunque deliberatamente troncasse, o alterasse le opinioni degli Autori per fine di renderle odiose cogli Autori medesimi. Ma chi senza ombra di alterazione, e con tutta sincerità espone sotto pubblica veduta le larghe sentenze de' Moralisti col dovuto rispetto verso i medesimi, ed interpretando in buona parte la loro pia intenzione, adempie agli obblighi della carità verso il prossimo con preservarlo dagl' inciampi, reca al pubblico singulare vantaggio; e leva a' Luterani, e Calvinisti un pretesto di calunniare la Morale della Romana Chiesa.

IV. Questa medesima regola hanno praticata nella disamina delle Opere degli stessi Santi Padri i più dotti e più letterati degli ultimi tempi, come i Baronj, i Bellarmini, i Sisti Senesi, i Cani, i Mabillonj, i Petavj, e tanti altri insigni eruditissimi Teologi, de' quali a luogo più opportuno se ne riporteranno i testi. Per ora ricordo, che diverse sono le regole da praticarsi nella interpretazione delle sentenze, qualora si ritrovassero, astruse, o dubbie, o false de' Padri, da quelle, che osservansi nella sposizione delle opinioni lasse, pericolose, o false de' recenti Moralisti. Ed eccone in pronto la ragione. I principj, di cui servono i Padri nella Sagra Teologia, sono falsissimi, tratti ordinariamente dalle Scritture, dalla tradizione de'

loro

(i) *loc. cit.*

loro maggiori. I loro sistemi sono sicuri: sanissima la loro dottrina, le loro sentenze quasi sempre ispirano perfezione, e fan-tità. Perlochè, se mai accade di scoprire in Soli sì luminosi una qualche piccola macchia; se a fronte di tanta luce talvolta v'appare qualche tenue nube; se finalmente tra tanti celesti divini insegnamenti vi s'incontra qualche opinione ambigua; dobbiamo interpretarla in rapporto a' loro universali certissimi principj. Se poi la sentenza ella fosse falsa per guisa, che non ammettesse giusta interpretazione, allora dovrebbesi con tutto il rispetto possibile rigettarla qual frutto della umana infermità, affinchè non fosse occasione d'errare agli altri, come insegna il dotto Petavio nelle sue animavversioni a S. Epifanio. *Nos ea qua par est moderatione in Divinorum hominum, sed hominum, errores, ac lapsus, non tam inquirimus, quam oblatos ultro, ac vel invitis occurrentes, ne cui fraudi sint, patefacimus* (k). All' opposto il novello modo di opinare introdotto dal Probabilismo, che regge tutte le controversie disputabili nella Divina Teologia de' nostri costumi, egli è per sentenza del Sommo Pontefice Alessandro Papa VII. alieno dalla semplicità Evangelica, e dalla dottrina de' nostri maggiori. *Modus opinandi irrepsit alienus omnino ab evangelica simplicitate, sanctorumque Patrum doctrina* (l). Sino a tanto, che questo sistema si trattiene nelle Dispute generali, ed astratte, facilmente copresi sotto l'ingombro d' infinite distinzioni, e sottigliezze, il cui albero maraviglioso può vedersi nel primo tomo dell' erudito e pio P. Gaetano da Bergamo insigne Cappuccino. Quando all' incontro questo sistema si diffonde nelle sue conseguenze, quale spino ne' suoi rami fa risentire sue punture, e l' amarezza, che in se contiene. Quindi la via più spedita, e sicura, onde rimostrare quale sia la pianta del Probabilistico novello sistema, ella è di fare assaggiare le frutta, ch' ella produce. Il fine per tanto, che noi abbiamo di riferire le sentenze larghe di alcuni moralisti recenti, non è soltanto di raccontare le varie vicende accadute nella Morale

Teo-

(k) Tom. 2. oper. S. Epiph. Animad. pag. 205.

(l) In Decret. 1665.

Teologia ; o di avvifare i leggitori , che la Dottrina nelle medefime contenuta , ella è dannevole , e pericolofa ; ma di vantaggio egli è di far ravvifare per mezzo degli effetti manifefti la occulta qualità di quelle cagioni , onde derivano fimiglievoli effetti . So , che per avventura taluno dirà , che quefto appunto è ciò , che più difpiace a' feguaci del Probabilifmo . Ed io foggungo , che avendo intenzione di rimoftrare tutto ciò altrove diffusamente , ne ho fatto quì breve cenno , per ifperimentare il giudizio del pubblico con animo rifoluto di cambiare difegno , ogniquavolta contro allo fteffo vi fieno oppofte fode ragioni . La Dottrina fembra inconfraftabile , come può vederfi ne' paragrafi fecondo , terzo , e quarto dell' *Apologia* premefsa alla *Quaresima Appellante* : con tutto ciò poffo ingannarmi , e per quefto prima d'entrare nella piena difcuflione degl' indicati principj vò udire l' altrui parere . Ricorderò per ora foltanto , che anche S. Agoftino riferifce , come alcuni fuoi avverfarj confeffavano per una parte , che egli scriveva il vero , ma che cofa troppo rigida riuſciva loro l' abbandonare la dolce difciplina de' lor maggiori : *Dicentes nobis : Verum quidem dicitis : non eſt quid respondeatur : ſed durum eſt nobis traditionem Parentum relinquere* (m) .

V. L' erudito *Difenditore* de' Signori Coppellotti , e Cafali ; nel fuo libro ſtampato in Lucca l' anno 1740. per opera di Sacro Oratore e intitolato *DIFESA* , ha riconoſciuti sì faldi , ed invincibili i principj eſpliciti ne' citati paragrafi , che ha giudicata prudente avvedutezza il paſſarli ſotto profondo ſilenzio . Non ha egli ſaputo ritrovar altro mezzo , onde metter fine alla Diſputa , che d' intimare all' Autore della *Quaresima Appellante* , che ſi umilj a confeſſare d' aver errato . Altrimenti ch' egli comparirà alla teſta di una legione di letterati , che già tengono impugnatte le penne onde abbatteſſero . Sono sì ſpiritofì i fuoi ſentimenti , sì brillanti i tratti della eloquenza di queſto valente *Difenditore* , che tornami bene di qui traſcriverne alquanti . *Voglio ſperare* (ſcrive egli) *che l' Autore ſteſſo della Quaresima Appellante , ſe leggeralla non mancherà di rendere ad una tale riſpoſta*

(m) *Epist. 48. ad Vincent.*

quella giustizia, che la di lei verità sa di poter meritare; e che rientrerà ne' limiti di un doveroso rispetto, che deve professare alle vostre persone, che sono conosciute a lui superiori nel merito: Che se mai fosse egli di cervice sì dura, e di mente sì accecata, che non volesse con rispettoso silenzio le reità grandissime delle sue imposture sinceramente confessare; che anzi di bel nuovo tentar volesse di lacerare la fama vostra, pubblicando nuove falsità, nuove calunnie, nuove maldicenze: sappia costui, che staranno pronte penne di valenti Letterati per intraprenderne una giusta difesa nella vostra sì giusta causa, e che molti sapienti uomini si pregeranno di entrare nelle misure, che da me si prenderanno, giacchè non meno di voi offesi per lo indegno strapazzo fatto a tanti onorati Scrittori, che furono di qualche regolar Ordine, o di (bella divisione) qualche Religioso Istituto (che non sia Ordine). Non merita veramente costui d'aver tanti gloriosi nemici (ne magnis inimicitiis inclarescat): ma non deve nè pure avere la libertà di offenderli, o di oltraggiarli; onde tutti cercar dobbiamo di fiaccare il suo orgoglio, e d'illuminare l'offuscato suo intendimento, come pure quello de' suoi partitanti, uno de' quali non ha avuto rossore di prodursi a quest'ora con una Dissertazione annessa alla ristampa del Pontas nella quale siete egualmente maltrattati. Li Fatti negli altri, e nel nostro secolo a simile sorta di uomini avvenuti dovrebbero pure servirgli d'esempio, o a parlare con onestà, o a tacere con rispetto. Se nè l'uno, nè l'altro si potrà da quest'Autore ottenere stia sicuro di quanto gli avanzo (n). Questo solo squarcio basterebbe per far conoscere il carattere, e l'indole dell'Erudito DIFENSORE. Eppure questo passo a confronto degli altri, di cui è ripieno il suo libro, composto di simili dimostrazioni Teologiche, egli è de' più moderati, come a suo tempo potrà vedersi. Per ora basti il dire, che l'Autore della Quaresima Appellante primamente vive sicuro che in avvenire non istaranno pronte penne di valenti Letterati per intraprenderne una giusta difesa nella Vostra sì giusta causa, atteso il Pontificio comandamento di praticare la causa per lui difesa.

con-

contra i dottissimi ed esattissimi Critici , e contra i loro paritanti . Sopra questo punto la pace è fatta , e chi ha errato dee rientrare ne' limiti di un doveroso rispetto , e con rispettoso silenzio confessare sinceramente i proprj sbagli . Meno teme il prefato Autore le altre sanguinose minacce, onde lo zelante DIFENSORE invita tutt' i suoi letterati contro del medesimo , dicendo : *Tutti cercar dobbiamo di fiaccare il suo orgoglio , e d'illuminare il suo offuscato intendimento (o) per seppellirlo nel bujo delle tenebre (p), per iscuoterlo da quel fanatismo, che lo agita (q), per alzargli la pelle , e ferirlo a sangue (r)* . Queste sono le maniere gentili , i sentimenti benigni , le frasi blande , e soavi di chi pretende correggere altrui di mordacità troppo acre , unicamente , perchè ha chiamate le opinioni lasse col proprio nome di lasse , senza giammai ferire le persone , che le hanno insegnate , e che anzi ne ha espressamente giustificata la pia intenzione . Tutte coteste belle cose si donano al dotto Avversario ; e lui soltanto si ricorda , che le quistioni Teologiche non si disputano colla spada , nè si vincono col mezzo della moltitudine come a forza di gente espugnansi i Baluardi , e le Fortezze . Si degni pertanto di ascoltare ciò che Teodoro Studita coll' autorità di S. Basilio lui risponde . *Attende itaque , Frater , quid Divinus Basilius dicat in eos , qui veritatem metiuntur ex multitudine . Qui deposita questione , ait , rationem reddere non audet , & cui non suppetit demonstratio , ideoque perfugium habeat in multitudine , is se victum fatetur . Multitudine mendacium defendis ? Hinc mali vim declarasti (f)* . Per quello poi concerne gli squarciamenti di pelle , e le ferite , che il benigno DIFENSORE intima all' Autore della Quaresima Appellante , questi per avventura imiterà il glorioso Dottore della Chiesa S. Girolamo . Minacciato questi di funesti avvenimenti dal suo Avversario Ruffino , qualora fosse per confutare le lui opinioni , di questa guisa gli replicò : *Sed quia minaris interitum , ni-*

(o) pag. 5. e 6. (p) pag. 81. (q) pag. 99.

(r) pag. 123. (f) *Epis. lib. 1. epis. 48. apud Garner. in Auctor. Theod. pag. 690.*

si tacuero, respondere compellor, ne videar tacendo crimen agnoscere, & lenitatem meam mala conscientiae signum interpreteris. Hoc est verum dilemma, non ex dialectica arte, quam nescis, sed ex carnificum officina, & meditatione prolatum. Si tacuero, criminofus ero, si respondero, maledicus. Tu me ergo, & prohibes, & cogis ad respondendum. Utrumque moderabor, ut & obiecta diluam, & ab injuria temperem (t). Tanto è lungi, che le riferite minacce rechino timore, o spavento all' Autore della *Quaresima Appellante*, che all' opposto eccitano nel lui animo una sensibile commiserazione verso il suo chiarissimo Avversario, per vederlo troppo allontanato dalle giuste maniere, onde difendere le verità della Cristiana Morale.

VI. Ma perciocchè l' Erudito *DIFENSORE* pretende, che l' Autore della *Quaresima Appellante* sia reo di colpa per lo indegno strapazzo fatto a tanti onorati Scrittori, che furono di qualche regular Ordine, o di qualche Religioso Istituto; uopo è, che io qui aggiunga una qualche cosa, affinchè non rovesci anche di presente sopra me stesso un simile delitto, per le molte opinioni lasse, che di varj onorati Scrittori ho riportate in questo mio libro. E' vero, che i principj e le ragioni, onde nella citata *Apologia* è stato confutato questo obbietto sono sì splendide, e sì incontrastabili, che il dotto Avversario non ha nè pur osato di attaccarle: nulladimeno giudico opportuno di raffermarle con alcuni esempj. E primamente per quello concerne a' Sacri Ordini, perchè si riferiscono le opinioni lasse di qualche privato, rispondo con S. Bernardo, che fu di simil foggia censurato: *Non adversus Ordinem, sed pro Ordine disputare putandus ero. Non Ordinem in hominibus, sed hominum vitia reprehendo. Et quidem diligentibus Ordinem in hac re molestum me fore non timeo; quin imo gratum procul dubio acceptum sunt, si persequimur, quod & ipsi oderunt. Si quibus vero displicuerit, ipsi se manifestant, quia Ordinem non diligunt, cuius utique corruptionem, & vitia damnari nolunt. Ipsis itaque illud Gregorianum respondeo: Melius est ut scandalum oriatur quam veritas relinquatur (u).* In secondo luogo il celebre P.

Ba-

(t) in *Apost. 2. advers. Ruffin.* (u) In *Apolog. ad Gugl.*

Batista Gonet , che dopo tante edizioni di presente si ristampa in Venezia dal Librajò Pitteri , nella sua erudita dissertazione sul Probabile non forma egli più interi paragrafi ripieni delle proposizioni lasse insegnate da Caramuele, da Tamburino, e da altri Teologi? Il P. Baldassare Francolini , nel suo libro intitolato, *Franculinus vindicatus*, non riporta egli una numerosa raccolta di proposizioni sospette, secondo lui di rigorismo, col nome e libro degli Autori, da cui le ha tratte? Ma per tacere tant' altri simili esempj, che altrove più opportunamente addurransi, il Sagro Demostene del Secolo passato, vale dire il piissimo P. Paolo Segneri, la cui autorità dee fare non leggiera impressione nell' animo del letterato Avversario, nella prima delle sue tre celebri lettere sul Probabile non tesse egli un lungo catalogo di proposizioni altre larghe, altre dannate, che, secondo lui, hanno insegnate il Cardinale Gaetano, il P. Mercoro, il P. Domenico Soto, il Tabiena, il Tarantasia che fu Sommo Pontefice sotto il nome d' Innocenzo V., il Gersone, il Cordova, il Trovamala, il Torrecremata, S. Antonino, ed altri gravissimi autori? All' incontro assicura il pubblico, che *il Toledo, il Suarez, il Sanchez, l' Azzorre, il Lessio, il Laymano, il Valenza, ed altri moltissimi mai non danno dottrine larghe* (x). Chi ha giammai censurato l' eloquentissimo, e rispettabile Segneri, che abbia pregiudicato alla fama, o di cotesti Teologi, o di que' Saggi Ordini, che professarono? Anzi i giusti estimatori delle cose lodano il Francolini, il Segneri, il Viva, il Gonet, e tanti altri come benemeriti di un vantaggio recato al pubblico, nel supposto che i loro racconti sieno veri. Imperciocchè in simili imprese il punto soltanto batte in vedere, se le opinioni sieno riferite sinceramente, e se lo spirito del partito, e della fazione le abbia alterate: perchè dove v' è spirito di fazione non vi è spirito di verità, perchè lo spirito del partito suole travisare, e alterare la stessa verità. Il rimembrato *Difensore* manda il suo Avversario a studiare la quistione del Probabilismo sulle lettere del P. Segneri. *Osservate*, ei scrive, *le Lettere sul Probabile del*

cele-

(x) *Lett. I. n. 14. 15. e 52.*

celebre Uomo Paolo Segneri alla pag. 33. per meglio istruirvi in questo sistema (y). Se a me lecito fosse di suggerire all'Autore della Quaresima Appellante il mio sentimento, gli direi, che accetti il consiglio del suo dottissimo Avversario, e che si faccia a studiare ben bene tutte e tre le mentovate lettere, e massimamente se vero sia, che non mai abbiano insegnate proposizioni larghe *il Sanchez, il Laymano, l'Azzerre, e moltissimi altri Probabilisti.* La prima di queste lettere fu impugnata nella stessa sua nascita, quando manoscritta girava per Roma dal P. Pietro Martire Petrucci, ed ultimamente dall'erudito D. Pietro Ballarino. Le altre due non sono state peranche illustrate. Questi Critici esami, quando sieno colla dovuta esattezza e moderazione eseguiti, recano singolari vantaggi. Se tanti eruditissimi Letterati, ed Antiquarj del secolo nostro giustamente commendano qual cosa di comune profitto l'emendare gli sbagli in materia di storia, di cronologia, di diplomi falsi, o sospetti spacciati per veri, di esplicare le favole de' Pagani figurate ne' Sassi, e d' infinite simili cose, la cui ignoranza, o notizia finalmente non rende di natura sua gli Uomini nè migliori, nè peggiori: quanto incomparabilmente più lodevole, e più importante non dee riputarfi la correzione degli sbagli in materia di Cristiana Morale, dalla cui cognizione, o ignoranza può dipendere, o la eterna salute, o la eterna dannazione? Per altro secondo il debole mio parere, non v'ha alcuna tra tutte le scienze, che tanto abbisogni d'illustrazione, e di serio esame, quanto quella della Cristiana Morale. Ma per ora basti d'aver così alla sfuggita accennate queste poche cose, per prevenire qualunque irragionevole censura. Per altro a suo tempo tutto ciò si dimostrerà più diffusamente.

VII. Opporranno alcuni altri, che essendo ora dichiarato quell'obbligo di Digiuno, ch'era una volta in contesa, e stabilito il precetto, è superfluo di pubblicare altri libri in tal materia. Rispondo primamente che il presente libro fu scritto in difesa, ed esplicazione del primo Breve: per guisa che era compito, e passato in lontano paese innanzichè comparisce il se-

con-

condo. Ora tante furono le sofistiche speculazioni, le bizzarre, e capricciose interpretazioni, onde alcuni tentavano di deludere il Pontificio comandamento, che giudicai profittevole cosa, il confutare comenti sì vani, e il mettere in giusta veduta la sincera intelligenza del Pontificio Diploma. E quando capitommi alle mani il secondo Breve ne sperimentai piacere distinto, in veggendo, che le interpretazioni da me date al primo sono dichiarate nel secondo per sincere, sode, e vere. Questo è il motivo, per cui si è aggiunta una seconda parte nella quale si espone il detto ultimo Breve. In secondo luogo sappia il cortese leggittore, che in quest'Opera non si disputa nè punto, nè poco sulla dichiarata contesa. Questa si suppone ora fuori di contrasto, e soltanto della medesima se ne fa la narrativa. I punti principali, e di grave importanza, che ora imprendiamo a trattare, ed a spiegare a' fedeli sono del tutto disparati dalla Pontificia dichiarazione sulla rammentata quistione. Questi punti sono già indicati sul principio del presente paragrafo, e confido che ciascheduno in leggendo il libro non giudicherà nè superflua, nè fuori di proposito la impresa.

VIII. So, che molti faranno di parere contrario, e già vanno dicendo, che fimiglievoli libri non servono ad altro, che ad inquietare le coscienze. I Cristiani, dicono, sono già raffermati nelle loro costumanze. Non pochi da tanti anni sono affuefatti a mangiar carne la Quaresima. Molti Medici, e Parrochi sono persuasi di poter lecitamente impartire simili dispense a' Cristiani massimamente nobili, e ricchi. Perchè dunque gittare tanta fatica senza speranza di altro frutto, che di disturbi, e di mormorazioni? Un obbietto non molto dissimile io leggo in Isaja, il quale ci rappresenta da una parte il comandamento, onde Iddio obbligava i Giudei alla penitenza, a' cilicj, al pianto, alla macerazione: e dall'altra i cittadini di Gerosolima lieti, e giocondi altri apprestar conviti, quelli a svenare vitelli, e questi castrati, e tutti in mezzo alla gozzoviglia intercalare: mangiamo, e beviamo perchè dopo morte non c'è altro: *Et vocabit Dominus Deus exercituum in die illa ad fletum, & ad planctum, ad calvitium, & ad cingulum Sacci* (a). Questo è il Divino precetto:
e que-

(a) *Isaj.* 22. w. 12.

e questa è la osservanza praticata dal popolo : *Et ecce gaudium , & latitia , occidere vitulos , & jugulare arietes , comedere carnes , & bibere vinum : Comedamus & bibamus , cras enim moriemur (b)* . Per tutto ciò tralasciò forse il Profeta di predicare a' trasgressori , ed intimar loro i flagelli della Divina provocata vendetta ? No , ma appunto sovra il Sacerdote , che troppo facilmente secondò le laute cene del popolo , comincia a scaricare i tremendi supplicj . *Hæc dicit Dominus . Vade . . . & dices ad eum : Ecce Dominus asportari te faciet , sicut asportatur gallus gallinaceus . . . coronans coronabit te tribulatione : quasi pilam mittet te in terram latam , & spatiosam ; ibi morieris (c)* . Comanda Iddio ad Ezzechiello di rimproverare a' delinquenti la loro iniquità promettendo al Profeta il premio della sua fatica , ancorchè gli ostinati persistessero nella loro malizia . *Si autem annuncia-veris impio , & ille non fuerit conversus ab impietate sua , & a via sua impia , ipse quidem in iniquitate sua morietur , tu autem animam tuam liberaisti (d)* . Dall' altra parte se il Profeta tralascia di annunziare a' peccatori la Divina parola , se questi periranno , protesta Iddio , che chiederà conto al medesimo Profeta del sangue di quelle anime : *Si non annuncia-veris ei , neque loquutus fueris , ut avertatur a via sua impia , & vivat : ipse impius in iniquitate sua morietur , sanguinem autem ejus de manu tua requiram (e)* . Se la scarsèzza de' peccatori convertiti dovesse distornarci dall' intimare e colla voce , e colla scrittura le verità evangeliche , non si dovrebbe più nè predicare , nè scrivere . Si dovrà per avventura , dice Agostino , tralasciare di porgere la medicina , perchè le piaghe d'alcuni sono incurabili ? *At enim quibusdam ista non prosunt : nunquid ideo negligenda est medicina , quia nonnullorum est insana-bilis pestilentia ? tu non attendis , nisi eos , qui ita duri sunt , ut nec istam recipiant disciplinam . . . Sed debes etiam tam multos attendere , de quorum salute gaudemus (f)* . Due sono i fini , per cui porgesi la medicina , l'uno di guarire gl' infermi ,

l'al-

(b) w. 13. (c) w. 15. & 18. (d) cap. 3. w. 19.

(e) ibi w. 18. (f) tract. de Epicur. & Stoic. cap. 1.

l'altro di conservare i fani replica Agostino : *Duo sunt officia medicina . Unum , quo sanatur infirmitas : alterum quo sanitas custoditur* (g) . Narra il medesimo Agostino , che predicando l'Appostolo S. Paolo in Atene era spregiato da coloro , cui non piaceva la verità qual seminatore di parole : ma è altresì vero , soggiugne egli , che era mietitore di costumi : *Erat enim revera ille seminator verborum , sed messor morum* (h) . Riflette il Santo Padre , che nella parabola introdotta da S. Matteo , e da S. Luca , si dice , che della sementa sparfa dall' Agricoltore , altra cadeva tra le spine , altra tra le pietre , ed altra fuora della strada . Se noi vogliam tralasciar di seminare pel timore , che gran parte del grano possa cadere tra spine , e pietre , e restarsene sterile , noi non gitterem mai la sementa sulla terra fruttifera , nè coltiveremo il terren buono . Se temiamo i dispregiatori della verità , non amiamo quelli , che desiderano di ascoltarla . *Ille vero si formidaret irridentes , non perveniret ad credentes , quomodo seminator ille evangelicus , quem commemorat Dominus . Nam utique hoc erat Paulus . Si trepidaret mittere semina , ne aliud caderet in via , aliud inter spinas , aliud in loca petrosa , nunquam semen posset etiam ad terram optimam pervenire* (i) . Io vò qui accennare un fatto del quale , come accaduto a me stesso , ne posso recare sicura testimonianza . Nel corso di circa vent' anni da che indegnamente predico a' Fedeli la Parola santa in ogni Quaresima , nel giorno delle ceneri , ho recitata la Predica appunto sopra il digiuno , sulla persuasione , che cominciando in quel dì l'obbligo di un particolare precetto , convenevole cosa sia di ammaestrare i Cristiani intorno alla obbligazione , e alle invalide dispense sì frequenti a' giorni nostri dal medesimo . Ed a ciò hammi dato impulso il glorioso S. Carlo Borromeo , che esorta tutt' i Predicatori ad istruire , ed eccitare i Cristiani alla osservanza di questo grave comandamento . Moltissimi sono stati coloro , che hanno censurato qual novità insolita il cominciare contra il costume solito colla Predica del digiuno , il Quaresimale . Altri diceano , che questa è una singolarità che sgo-

h

men-

(g) . *Epist.* 48. (h) *in Psal.* 7. (i) *ibi. cap.* 2.

menta , e disturba le coscienze : altri ne riprendeano la severità della Dottrina . Ma con uguale sincerità attesto , che non pochi altri Cristiani , i quali da tanti anni , seguitando l'abuso assai universale , otteneano la dispensa di mangiar carne , hanmi raffermao , che dopo ascoltata la detta Predica , s'incoraggiarono a sperimentare la osservanza del digiuno : e che loro è riuscito sì facile , che non solo non hanno rilevato alcun detrimento nella sanità , ma che realmente si sono ritrovati più sani , e più forti in quelle Quaresime , in cui hanno digiunato a pesce , che nelle altre , in cui nutrivansi di carne e mattina , e sera . La qual cosa sia detta per la sola gloria di Dio , e per far vedere , che sempre sono stati , e sempremai faranno quelli , di cui parla S. Luca : *Crediderunt quotquot erant praordinati in vitam aeternam* (k) . E' vero , che questi sono pochi rispetto agli altri , che chiudono l' orecchio ; ma S. Paolo giudicò ben impiegata una sua Predica ancorchè la sola donna Lidia se ne convertisse , di cui dice il medesimo S. Luca : *Cujus Dominus aperuit cor intendere bis , quae dicebantur a Paulo* (l) . Nè punto temettero i Santi Appostoli i tanti irrisori , che andavano dicendo : *Hi homines conturbant civitatem nostram* (m) . S. Agostino nella interpretazione del versetto del Salmo 92. *Dominus regnavit , decorem induit , induit Dominus fortitudinem* ; avvisa tutti a non tralasciare la predicazione della verità , per le irrisioni , e maldicenze di coloro , che la dispregiano : ma che tutti dobbiam imitare il Divin Redentore , il quale predicando a' Giudei , ad alcuni piaceva , ed a molti dispiaceva . Altri il lodavano , altri il calunniavano . Verso i benevoli ascoltatori spiegava in isplendida comparfa una decorosa piacevolezza : e verso i dispregiatori una robusta forza : *Quia Dominus noster cum venisset in carne bis , qui praedicabat evangelium , aliis placebat , aliis displicebat . . . Adversus eos ergo quibus placebat decorem induit : ad eos quibus displicebat , fortitudinem induit . Imitare ergo & tu Dominum tuum , ut possis esse vestis ipseus . Adesto cum decore ad eos , quibus placent bona opera tua , esto fortis adversus detractores .*

Con-

(k) Act. 13. (l) Act. 16. (m) *ibi*. w. 20.

Conchiude finalmente il Santo Padre, che il sincero banditore della verità non perderà la sua mercede presso Iddio, ancorchè non sia ascoltato con profitto dagli uomini indocili: *Fidelis justitiæ Prædicator, etiamsi ab hominibus respiciatur, absit, ut apud Deum sui officii mercede fraudetur. Res enim certa est ad incertum. Incertum est, utrum nobis assensurus sit cui veritas prædicatur: sed certum est, etiam talibus veritatem prædicari oportere: & certum est fideliter eam prædicantibus retributionem manere, sive suscipiatur, sive spernatur.*

IX. Tutto cammina bene, risponde l'Erudito Autore della *Difesa*, ogni qualvolta quelli, che imprendono a predicare, o scrivere la verità sono forniti de' talenti necessarj per sì alto impiego. E rivogliendosi verso l'Autore della *Quaresima Appellante* così lui parla pag. 12. *Sì poco acconciamente avete scritto, non dirò a convincermi, ma fino a persuadermi, sicchè discorrendo a retta ragione mi sono stimato dovere attenermi a quella de' Signori Coppellotti e Casali, ed abbandonare la vostra.* Sia però detto a maggior gloria del Signor Iddio, che questa fiata se vuole discorere a retta ragione è in obbligo di abbandonare quella de' suoi dottissimi Teologi, e di abbracciare la nostra. Non contento però il dotto Avversario di condannare la riferita sentenza, s'inoltra a persuadere l'Autore della *Quaresima* di tralasciare il disegno di tessere la storia del *Digiuno*, perchè dice egli pag. 91. *Vi posso dire da quel saggio, che nello scrivere fin ora ci avete dato, ho motivo di temere, che in voi diverrà presso che d'impassibile riuscimento.* Anzi per quello stretto vincolo di amicitia, onde sono amendue legati in GESU' Cristo, non ostante la diversità di pensare, lo consiglia a desistere da ogni altra letteraria impresa: *Come buon amico, che vi sono, vi consiglierai a desistere da ogni ulterior attentato.* pag. 92. Simili cose furono rimproverate a S. Agostino da' suoi Avversarj, i quali andavano dicendo, chi sei tu, *qui conturbas Israel* (n)? Risponde loro il Santo Dottore di questa guisa. Noi siam veramente degli infimi Ministri, che seminiamo nel campo del Signore, che è il vostro

(n) 3. Reg. c. 18.

cuore, il grano della Divina parola . *Et nos licet tantilli ... in agro Dei quod est cor vestrum , verba Dei seminamus (o)* . Noi siamo di quelli, che procuriamo di confutare nella maniera più umile, e modesta, ma del pari forte, e robusta le vostre profane novità, cui avete introdotte nella dottrina Evangelica . *Unus sum e multis , qui profanas vestras novitates , ut possumus refutamus , sicut unicuique nostrum Deus partitus est mensuram fidei . Habes , quo te avoces ... nec nomine Sellulariorum opificum derideas membra Christi , memento , quia infirma mundi elegit Deus , ut confundat fortia (p)* . Di questa foggia rispose Agostino a' suoi Avversarj , ma io altro non dirò per ora al celebre *Difenditore* intorno al suo parere sulle altrui opere , sennonchè fin ora egli si è apposto lungi dal vero nel giudizio da lui formato sulla passata controversia , e che il simile può temersi de' suoi vaticinj sulle future cose . Egli è pregato di riflettere a ciò che scrive Salviano di certi Cenfori delle altrui fatiche : *Tam imbecilla sunt iudicia huius temporis , & pene jam nulla , ut hi qui legunt , non tam considerant quid legant , sed cuius legant* . Per altro può bensì l' uomo , che difende la verità esser umiliato da' seguaci della falsità , ma non mai la verità , che è difesa dall' uomo forte . Lo attesta il medesimo Profeta Reale , il quale , perchè a tenore della fede , che allignava nel di lui animo palesò pubblicamente la verità , restò grandemente umiliato dagli amatori della falsità . *Credidi propter quod loquutus sum , ego autem humiliatus sum nimis (q)* . Osserva Agostino che Davide non dice , che sia rimasta umiliata la verità , ma si è ritrovato umiliato ei medesimo . *Cur addidit : ego autem , nisi , quia homo humiliari potest ab eis , qui veritati contradicunt , non ipsa veritas , quam credidit , & loquitur (r) ?* Egli è ben vero , soggiugne Agostino , che la gloria della verità vincitrice dell' errore , ritorna in onore di chi l' ha sostenuta . Frequentemente si tralascia la difesa della verità per timore d' incontrare le censure , e maldicenze , o per riguardo di turbare la pace . Ma l' Angelico in-

legna

(o) *tract. de Epic. & Stoic. c. 1.* (p) *lib. 6. cont. Julian. Pelag. c. 4.*

(q) 115. (r) 3. p. q. 42. art. 2.

segna doverfi preferire alla tranquillità de' privati la promulgazione della verità, che concerne la salvezza eterna: *Salus multitudinis est praeferenda paci quorumcumque singularium hominum, & ideo quando aliqui multitudinis salutem impediunt, non est timenda eorum offensio a Doctore ad hoc, quod multitudinis saluti provideat* (1). Questo precetto di palesare la verità della Divina legge è sì grave, che Davide, come interpreta Agostino, era trafitto da dolore acerbo, perchè sgomentato da suoi riprensori, e calunniatori avea tenuta chiusa in bocca la verità. Attesta che il dolore, cui provava, per non aver intimate le verità, cui dovea palesare, era assai maggiore del dolore sofferto per aver dette alcune cose, che non dovea dire. Cominciò, dice egli, a tacere le cose buone, per timore di dire cose male, ma tosto riprovai questo mio consiglio: *Cœpi non dicere bona, cum timeo ne dicam aliqua mala, & reprehendi consilium meum. Silui enim a bonis, & dolor meus renovatus est. A dolore quippe quodam, quem mihi infixerant calumniatores, & reprehensores, tamquam requieveram in silentio, & cessaverat dolor ille, qui factus est a calumniantibus, sed ubi silui a bonis, renovatus est dolor meus, cœpi plus dolere tacuisse me, quæ dicere deberem, quam dolueram dixisse quæ dicere non deberem* (2). Non solo tradisce la verità colui, che invece della verità pronuncia la bugia: ma ancora quegli, che o non palesa liberamente la verità, quando uopo è di manifestarla, o tralascia di coraggiosamente difenderla, quando dalle circostanze scopresi la necessità della difesa, come insegna S. Giovanni Grisostomo, o chiunque siane l'Autore dell'Opera imperfetta: *Non solum ille proditor est veritatis, qui transgrediens veritatem palam pro veritate mendacium loquitur; sed etiam ille qui non libere veritatem pronunciat, quam libere pronunciarè oportet; aut non libere veritatem defendit, quam libere defendere convenit, proditor est veritatis* (3). Con Davide ha confessato l'Autore della Quaresima Appellante, e il dolore di avere tacciate molte verità per motivo d'evitare le satire de' riprensori, e il dolore di tutte quelle espressioni acri, e caricate, che lo Zelo

contra

(1) psal. 38. (2) hom. 25. in Matt.

contra le lasse pericolose opinioni, gli avesse estorte dalla pena. *Cœpi plus dolere tacuisse me, quæ dicere deberem, quam dolueram dixisse, quæ dicere non deberem.* Tutto ciò però non ha valuto per conciliargli il benigno compatimento di quelli, che per soddisfare in qualche maniera a' loro affetti, non potendo censurare la sostanza della causa si sono fatti a censurare il modo antico, e ordinario costume di chi è assueffatto nell' arte di una critica più raffinata. Egli fa però, che non è mai comparuta in pubblico la verità, senza contrasti, e contraddizioni, e che il mondo non mai farà libero da certi Genj, che recansi a gloria di piatire sopra ogni parola. A lui basta, che le sue cosucce sieno con prospero successo dal Signore benedette, e che la sua difesa causa sia stata con due Pontificj Brevi approvata.

X. Queste sono le poche cose, che ho stimato bene permettere, affine di prevenire qualunque ingiusta censura. Nel rimanente per quante satire, per quanti libri fossero per pubblicarsi contra ciò, che quì ho scritto, mia ferma risoluzione è di non replicare parola contra chi si sia. Sembrami che la materia sia sufficientemente illustrata. Tutto ciò che fossi per dire di vantaggio, ad altro non servirebbe, che a privati litigj, e contrasti, i quali ad altro non servono d' ordinario, che ad infastidire il pubblico, che giustamente non vuole perdere il tempo nel leggere libri di contese sovra mere parole, che nulla rilevano, ed a violare qualche volta la carità, che ama la scambievole pace. Perlochè vò attenermi al saggio consiglio dato da S. Agostino a Marcellino: *Nunc vero quoniam ille est major, & tetrior insipientium morbus animorum, quo irrationabiles motus suos etiam post rationem plene redditam, quanta homini ab homine debetur, sive nimia cecitate, qua nec aperta cernuntur, sive obstinatissima pervicacia, qua & ea, que cernuntur, non feruntur, tanquam ipsam rationem, veritatemque defendunt, fit necessitas copiosius dicendi plerumque res claras, vel eas non spectantibus intuendas, sed quodammodo tangendas palpantibus, & conniventibus offeramus, & tamen quis disceptandi finis erit, & loquendi modus, si respondendum esse respondentibus semper existimemus? Nam qui vel non possunt intelligere, quod dicitur, vel tam duri sunt adversitate mentis,*

ut

ut etiam si intellexerint , non obediunt , respondent , ut scriptum est , & loquuntur iniquitatem , atque infatigabiliter vani sunt . Quorum dicta contraria , si toties velimus refellere , quoties obnoxa fronte statuerunt , non curare quid dicant , dum quocumque modo nostris disputationibus contradicant , quam sit infinitum , & ærumnosum , & infructuosum vides (x) . Allora solamente impugnerò la penna quando occorresse o di correggere qualche errore , o di difendere qualche verità importante . Bramerei bensì , che comparisse sotto il proprio nome , quando particolari motivi non ostassero , chiunque giudicherà suo interesse di farsi a confutare questo nostro scritto . L'Autore della *Quaresima Appellante* pubblicò il suo libro senza nome , per la sola celerità di recare pronto soccorso alla verità , che non permise dilazione tale per eseguire quelle cose , che richieggonfi affine di potervi mettere il nome proprio . Per altro ei non ricusa di palesarsi per Autore del detto libro : nè si duole , che il P. *Difensore* l'abbia manifestato nella sua *DIFESA* alla pag. 6. Si consola anzi egli seco stesso , che tutti i suoi avversarij , i quali non sapendo , di che altro accusare il detto Libro , che di acrimonia , non sono stati capaci di produrre in questo genere neppure un solo periodo , in cui vi sia parola di strapazzo contra le persone difenditrici delle sentenze larghe confutate . S. Agostino consigliava Massimino suo Avversario di appigliarsi ad un prudente silenzio , anzichè ad una ostinata contraddizione : *Elige prudenter tacere , quam inaniter loqui , quando non invenis quid respondeas manifestissimæ veritati (z) .* Io però non solo non consiglio il silenzio , che anzi all'opposto bramo , che con ispirito di verità , e di carità succeda un sincero esame delle morali *Quistioni* . Sol tanto al dotto Avversario amichevolmente insinuo , che se in avvenire vuole scrivere a difesa de' suoi eruditi moderni abbandoni del tutto il metodo tenuto nella sua *DIFESA* . Imperciocchè tutti gli onesti estimatori delle cose attestano di non avere giammai veduto libro simile nel trasporto dello scrivere . E questo giudi-

zio

(x) *lib. 2. de Civit. Dei cap. 1.*
 (z) *lib. 3. advers. Max. sub finem.*

zio l'hanno formato i suoi stessi letterati parziali , i quali temono , che si sveli il di lui nome , come scrive oportunamente Agostino : *Timere te ostendis , ne te nudem Discipulis tuis* (a) . La quale cosa si eseguirà ogniqualvolta il chiarissimo *Difensore* , o i suoi collegati ne' futuri loro componimenti osserveranno il metodo praticato nella loro *Difesa* , perchè , dice Agostino , simili risposte non servono , che all' altrui inganno : *Tractatui autem meo te responsurum esse promittis ; si ita responsurus es , ut modo respondisti , vel interrogationibus , vel prosecutionibus meis , non plane aliquid respondebis , sed ut homines non intelligentes , quomodocumque decipias non tacebis* (b) . Riceva a buon grado il dotto *difensore* , che io lodi il suo sublime ingegno , come S. Girolamo lodava quello di Agostino . *Sed quaso Reverentiam TUAM* , parumper patiaris , me tuum laudare ingenium (c) . Ma nello stesso tempo si degni egli o di palesarsi per Autore del libro , se veramente è suo , o di confessare sinceramente , che non è suo , in quella guisa , che il rimembrato San Girolamo diceva a S. Agostino : *Nonnulli familiares . . . suggerebant , non simplicitate animo factum , sed laudem atque rumusculos , & gloriam populi requirente , te provocare , me timere : te scribere ut doctum , me tacere ut imperitum Igitur aut tuum negato librum , si forte non tuus est , . . . aut si tuus est , ingenue confiteri* (d) .

Ve-

(a) *ibi*. (b) *ibi*. (c) *Epist. 30. inter August.*
 (d) *Epist. 14. inter August.*

Venerabilibus Fratribus Patriarchis, Primatibus, Metropolitanis, Archiepiscopis, & Episcopis universis gratiam & communionem Sedis Apostolicæ habentibus.

BENEDICTUS

P A P A X I V .

VENERABILES FRATRES SALUTEM
ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.



Non ambigimus, Venerabiles Fratres, quin universis Catholicæ Religionis cultoribus notum sit, a tota per Christianum Orbem Ecclesia inter præcipua Orthodoxæ Disciplinæ capita perpetuo adnumeratum retineri Quadragesimale jejunium, quod olim in Lege & Prophetis primitus adumbratum, ipsius Domini nostri Jesu Christi exemplo veluti consecratum, ab Apostolis traditum, a sacris Canonibus utique præscriptum, & ab universali Ecclesia, ab ipso sui primordio retentum & observatum est. Hoc nimirum, ut veteres tradidere Patres, nobis quotidie peccantibus communis poenitentiae constituto remedio, per confortium Crucis Christi nos etiam aliquid in eo, quod ipse propter nos præstitit, agimus; simulque ad recolenda sacratoria Redemptionis nostræ mysteria, quæ per Dominicæ Passionis, ac Resurrectionis memoriam, Quadragesimali potissimum tempore solemniter celebrantur, purificatis jejunio corporibus & animis dignius paramur. Hoc veluti nostræ militiæ tessera ab inimicis Crucis Christi secernimur, flagella Divinæ ultionis avertimus, & cœlesti præsidio in dies adversus Principes tenebrarum munimur. Hoc despectui habito non contemnendum Divinæ glo-

riæ detrimentum, non leve Catholicæ Religioni dedecus, nec dubium animabus Christi fidelium periculum oboritur: nec aliunde populis calamitates, rebusque publicis & privatis cladem exitiumque importatum esse constat. Ab hac vero insita inhærentique in omnium Catholicorum hominum animis de sacratissima Quadragesima, aliisque diebus jejuniis consecratis persuasione & reverentia quam aliena, quam discors, quam absona sit hodierna jejunantium consuetudo, quantum ab ipsa jejuniorum institutione, & servata semper, ubique, & ab omnibus Disciplina quam longissime distet; Vos, Venerabiles Fratres, qui populorum curæ vestræ commissorum mores, & usus probe notitis, pro singulari sapientia vestra præ cæteris clarius intelligitis. Nos sane, quibus in hac sublimi Apostolicæ procuratoris Specula constitutis undique gentium nuntii afferuntur, lacrymis fatis deplorare non possumus, augustissimam Quadragesimalis jejunii observantiam ob nimiam nullis legitimis urgentibus causis ubique indiscriminatim dispensandi facilitatem plane sublata esse; ita ut Orthodoxæ quidem Religionis cultores merito querantur; hæresum vero sectatores illudant & exultent. Perniciolæ huic corruptelæ plurimorum insuper licentiam adjunctam esse graviter dolemus; quæ usque adeo invaluit, ut nulla Apostolici Instituti sacratissimique præcepti habita ratione, jejuniorum tempore palam & impune ab iisdem agitentur convivia, & epulæ interdictæ promiscue inferantur. Ea propter quemadmodum quibus curis, sollicitudinibus, & angoribus urgeamur, cum Fraternitatibus Vestris communicamus; ita facere non possumus, quin pro injuncto Nobis supremo Sacrosancti Apostolatus officio, & ardentissimum Fraternitatum Vestrarum zelum ad opportunum hisce malis adhibendum remedium excitemus, & ad congruentes hujusmodi abusibus penitus extirpandis leges præscribendas meditemur. Interea, Venerabiles Fratres, gaudium & corona nostra, nobiscum considerantes, nihil Deo acceptius, nihil pastorali ministerio nostro dignius, nihil gregibus curæ nostræ commissis utilius, quam ut verbo & exemplo præeuntes, Christi fideles ad tam salutarem Christianæ poenitentiae, & pietatis exercitationem alacrius suscipiendam, constantissime retinendam, & ea, qua instituta fuit, Disciplina peragendam vehementius inflammemus, omni opera, atque indu-

ftria

stria studeamus, ut fideles in conspectu Dei per austeriorem jejuniorum observantiam tales permaneant, quales in ipso Paschali festo dignum est inveniri. Debitum igitur Paternæ uniuscujusque Vestrum sedulitatis & caritatis officium jure postulat, ut omnibus notum faciatis & annuntietis, nemini quidem sine legitima causa, & de utriusque Medici consilio; multitudini vero, veluti populo, aut civitati, aut genti indiscriminatim integræ, nonnisi gravissima, & urgente necessitate, & in casibus per Sacra Canonum Statuta præscriptis cum debita Apostolicæ hujus Sanctæ Sedis reverentia a Quadragesimali jejunio dispensationem toties, quoties opus fuerit, concedendam, nec audacter fidenterque usurpandam, nec superbe & arroganter ab Ecclesia, sicut alicubi in more positum esse accepimus, esse postulandam. Gravissimam vero urgentemque necessitatem, etsi non est, cur Vobis explicemus; nolumus tamen Vos ignorare, cum hujusmodi necessitate & servandam esse potissimum unicam commestionem, sicut alias hic Romæ, ac Nos ipsi hoc anno urgentibus causis dispensantes, expresse præscripsimus, & licitas atque interdictas Epulas promiscue minime apponendas esse. Porro quemadmodum de ejusmodi Indulgentia tam caute imperitienda, si secus fieret, Nos persuasum habemus, districtam supremo Divino Judici redditum iri rationem, ita conscientiam uniuscujusque Vestrum onerandam esse ducimus. Insimul Fraternitates Vestras rogamus, & in Domino exhortantes, obsecramus, ut populos, qui communem omnium Christi fidelium poenitentiam, ac disciplinam servare nequeant, commovere fatagatis, ne per alia pietatis opera, ut sua cuique devotio suggeret, peccata sua expiare, & Deo satisfacere negligant; quinimo sanandis vulneribus, quibus humana infirmitas sauciatur, diligentem adhibere studeant curationem, & culpas de mundano pulvere contractas, dum casta jejunia decoquere non possunt, pia opera, orationum suffragia, & eleemosynæ munera redimant. Interim solatium & levamen non leve mœrori nostro a pastoralis vigilantia, & caritate vestra præstolantes, ac certo Nobis pollicentes; Apostolicam benedictionem cum uberi cœlestium charismatum copia conjunctam in eosdem populos vestros redundaturam, Vobis, Venerabiles Fratres, peramanter imperitimus. Volumus autem, ut præsentium transfuntis sive exem-

Lxviii

plis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & figillo personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis eadem prorsus ubique fides adhibeatur, quæ præsentibus adhiberetur, & adhiberi posset, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die trigesima Mensis Maii millesimo septingentesimo quadagesimo primo Pontificatus nostri Anno primo.

D. Cardinalis Passioneus.

Vene-

Venerabilibus Fratribus Patriarchis, Primatibus, Metropolitanis, Archiepiscopis, & Episcopis universis gratiam & communionem Sedis Apostolicæ habentibus.

BENEDICTUS

P A P A XIV.

VENERABILES FRATRES SALUTEM
ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.



IN suprema Universalis Ecclesiæ procuratione, meritis licet imparibus, per ineffabilem divinæ bonitatis abundantiam ut Orthodoxæ Fidei assertores, sic etiam Ecclesiasticæ Disciplina custodes ac vindices constituti, Quadragesimale præsertim Jejunium, quod *inter præcipua orthodoxæ Disciplina capita* semper & ubique ab ipso Ecclesiæ exordio numeratum esse nemo ex Catholicis inficiatur, *ab hodierna Jejunantium corruptela vindicare, & in pristinam*, quantum, benedicente Domino, fieri posset, *observantiam revocare cupientes*, per alias nostras in simili forma Brevis literas ad Fraternitates vestras die xxx. proxime elapsi mensis Maji currentis anni datas eximium Fraternitatum vestrarum zelum excitandum curavimus, ut adlaborare studeretis, ne hac in parte & optatum Apostolicæ nostræ sollicitudinis angoribus levamen, & *salutare abolendæ sacratissimi Jejunii corruptelæ* remedium deesset. Quoniam autem paternæ pontificiæ caritatis, quæ novit imbecillitates infirmorum sustinere, atque etiam cum infirmantibus infirmari, non immemores, quemadmodum a Jejunio aliquando legitima causa, aut gravissima urgentique necessitate exigente dispensandum esse ex apostolica benignitate censuimus;

mus; *ita inter cetera præscriptimus Unicam Comestionem servandam*, & licitas atque interdictas Epulas minime esse apponendas. *Hinc factum esse accepimus, quod non defuerunt qui per humanas & hominibus a Christiana pœnitentia abhorrentibus dumtaxat dignas illationes sibi aliisque persuadeant, Unicam potissimum Comestionem servari, atque Epulas licitas & interdictas minime apponi debere; cum multitudini quidem indiscriminatim ob urgentem gravissimamque necessitatem, non vero singulis ob legitimam causam & de utriusque Medici consilio dispensatur. Quam sane persuasionem a sententia nostra alienam* ut ex omnium animis penitus evellamus, Nos quibuscumque quacumque occasione sive multitudini indiscriminatim ob urgentem gravissimamque necessitatem, sive singulis ob legitimam causam & de utriusque Medici consilio, dummodo nulla certa & periculosa affectæ valetudinis ratio intercedat, & aliter fieri necessario exigat, in Quadragesimæ, aliisque anni Temporibus, & diebus, quibus carniû, ovorum, & lacticiniorum esus est prohibitus, dispensari contigerit, ab omnibus omnino, nemine excepto, *Unicam Comestionem servandam*, & licitas atque interdictas Epulas minime esse apponendas tenore præsentium *declaramus & edicimus*; quemadmodum per singulas nostras in pari forma Brevis literas singulis utriusque sexus Christifidelibus ob corporis infirmitates, quibus obnoxii reperiuntur, in sacratissima Quadragesima aliisque Jejunio consecratis diebus vescendi prohibitis licentiam dantes, unicuique *expresse præscribimus atque præcipimus*. Ea propter Fraternitates vestras rogamus, atque in Domino obsecramus, ut populos vestræ curæ commissos ad tam opportunum sanandis vulneribus, quibus per humanam infirmitatem quisque fauciatur, sanctissimi Jejunii remedium alacriter adhibendum cohortantes, sedulo ac paterne moneatis, rem agi non quidem exiguam, sed longe gravissimam de observando sustinendoque Jejunio purificandis animis corporibusque salutari. In spem igitur illos erigite cœlestium præmiorum, quibus assequendis non sunt condignæ passiones hujus temporis; imo leve ac momentaneum non tribulationis, sed modicæ abstinentiæ nostræ incommodum magnum gloriæ pondus operatur in Coelis. Ab omnibus se abstinere, qui in agone contendunt, ut corruptibilem coronam accipiant; pudeat tam imbelles ac delicatos christia-

næ militiæ milites refugientes a confortio Crucis Christi, qui coronam legitime certantibus propositam sperare præcipit incorruptam; ad cuius auspiciam & pignus Fraternalibus vestris Apostolicam benedictionem iisdem etiam populis vestris nostro nomine impertiendam peramanter elargimur. Volumus autem, ut præsentium transumptis sive exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & Sigillo personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis eadem prorsus ubique fides adhibeatur, quæ præsentibus adhiberetur, & adhiberi posset, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die vigesima secunda mensis Augusti millesimo septingentesimo quadragésimo primo Pontificatus Nostri Anno Secundo.

D. Cardinalis Passioneus.

NOS

NOS FR. THOMAS RIPOLL

*Sacra Theologia Professor, ac totius Ordinis Prædicatorum
humilis Magister Generalis & Servus.*

CUm uti nobis exponitur R. P. L. Fr. Daniel Concina Congregationis nostræ B. Jacobi Salomonii Venetiarum, Opus cui titulus: *La Disciplina antica, e moderna della Romana Chiesa intorno il Digiuno ne' due Brevi &c.* composuerit, illudque prælo subjicere desideret; nos harum serie, nostrique Officii Auctoritate quantum in nobis est, & fervatis alias de jure servandis paterne indulgemus, dummodo ab RR. PP. Magistris Fr. Bernardo Cimegotti Priore S. Dominici de Castello Venetiarum, & Fr. Joanne Thoma Periffuti, luce dignum judicetur, eorumque cenfario in scriptis calculo approbetur. In Nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti Amen. Non obstantibus &c. In quorum fidem &c.

*Datum Romæ in nostro Conventu S. Mariæ Sup. Minervam.
Die 4. Novembris 1741.*

Fr. Thomas Ripoll Magister Ordinis.

L. † S.

Registrat. fol. 3.

*F. Joseph Munos Magister
Cathedr. Casan. & Prof.*

AP-

APPROBATIO.

Bipartitum Opus inscriptum : *La Disciplina Antica e Moderna della Romana Chiesa &c.* à R. P. L. Daniele Concina elucubratum , Reverendissimi P. Thomæ Ripoll Generalis Magistri Ordinis auctoritate introspicere jussus , nihil sane mihi offendisse in eo videor , quod veritati catholicæ , pietatisve probatissimis regulis adversetur : quin etiam animadvertisse , cuncta , quæ utraque parte clauduntur , eruditionis copia , argumentorumve vi satis præstare , ut ad Pontificiorum Diplomatum gravitatem , morumque Christianifidelium compositionem amplificandam , præli virtute multiplicatum , publicam traducatur in lucem . Sic censeo .

Datum Venetiis die 26. Nov. 1741.

F. Bernardus Maria Cimegotti Magister , Theologia Professor in Ferrariensi Universitate ; & in Ducali Conventu S. Dominici Venetiarum Prior .

APPROBATIO.

Scriptum in partes duas distributum, cui Titulus: *La Disciplina Antica e Moderna della Romana Chiesa intorno al Sagro Quaresimale Digiuno espressa ne' due Brevi &c.* à R. P. L. F. Daniele Concina elaboratum Reverendissimi P. Thomæ Ripoll Magistri Generalis Ordinis mandato obtemperaturus ea attentione perlegi, quam & Tituli dignitas, & Materiæ gravitas, & Authoris fama postulabant. Nihil in eo, si quid valet iudicium meum, offendere potui, quod in Jejunii negotio, seu solidis Ethicæ Christianæ principiis, seu præscriptis Ecclesiasticæ Disciplinæ canonibus, sive rectæ bini Pontificii Brevis expositioni, vel minimum adversetur. Quinimo uti ad eliminanda Christi-Fidelium mentibus præjudicia, si quæ forte invaluerint; ita ad exfufflandas in Romæ Ecclesiæ Disciplinam Novatorum calumnias; nec non justis terminis circumscriptam Quadragesimalium jejuniorum observantiam, laxioribus pessumdatis opinionibus, naviter promovendam, pensato Authoritatum Rationumque pondere, haud modicum profuturum spero. Quapropter ut in communem Catholici Populi utilitatem, Romanæ Disciplinæ vindicationem, periculosæ Doctrinæ castigationem Typorum beneficio publici juris fiat, utique dignum iudico.

*Dat. Venetiis in Conventu SS. Joannis, & Pauli
die 7. Decembris 1741.*

*F. Joannes Thomas Perissutti
S. Theol. Magist. & Doct.*

NOI

NOI RIFORMATORI DELLO STUDIO DI PADOA.

A Vendo veduto per la fede di Revisione, ed approvazione del P. F. *Paulo Tommaso Manuelli Inquisitore di Venezia*, nel Libro intitolato: *La Disciplina Antica e Moderna della Romana Chiesa intorno al Sagro Quaresimale Digiuno, espressa ne' due Brevi dal Regnante Pontefice Benedetto XIV.* non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo Licenza a *Simone Occhi Stampatore in Venezia*, che possi essere stampato, osservando gli Ordini in materia di Stampe, e presentando le solite copie alle pubbliche Librerie di Venezia, e di Padoa.

Data li 16. Dicembre 1741.

(Zan Alvise Mocenigo secondo Riformator.

(Zuanne Querini Procurator Riformator.

Agostino Bianchi Segretario.

Registrato in Libro a C. 21.

17. Dicembre 1741.

Registrato nel Magist. Eccellentiss. della Bestemmia.

Francesco Agazzi Nodaro.

I N D I C E

DE' CAPITOLI, E PARAGRAFI.

P R E F A Z I O N E.

§. I.

L' *Antichità della Quaresima riconosciuta, e dimostrata da*
Guillelmo Beveregio. Pag. xii.

§. II.

Metodo osservato in quest' Opera. Si prevengono alcune cen-
sure. xli.

C A P I T O L O I.

L' Antichità del sagra Digiuno. La universale ed esatta offer-
vanza de' primi Cristiani. La qualità de' loro Digiuni Pag. 1.

C A P I T O L O II.

De' giorni, che compongono la Quaresima, e quali sieno dal
Digiuno esenti: se nelle Domeniche si mangiasse carne antica-
mente, e se lecito fosse l'uso de' latticinj. Del Digiuno delle
quattro Tempora, dell' Avvento, della Feria quarta,
sesta, e delle Vigilie. 6.

C A P I T O L O III.

L'obbligo del Digiuno è di legge Naturale, Divina, ed Eccle-
siastica. E una parte principale della penitenza esteriore, e
come medicinale per evitare i peccati futuri, e come soddis-
fattoria, con cui placare la Divina Giustizia, e pagare la
pena contratta per i peccati commessi. 15.

CA-

CAPITOLO IV.

Differenza del Digiuno comandato dalla legge naturale, dal Digiuno imposto dalla Chiesa. Canoni Penitenziali contra i trasgressori del Digiuno Ecclesiastico. Spirito della Disciplina presente intorno a questi Canoni, ed alla penitenza da imposte a' penitenti. L'ignominia, che recano alla Chiesa i violatori della Quaresima, ed i flagelli, che tiransi addosso. Pag. 32.

CAPITOLO V.

Origine, e progressi delle Dispense de' Digiuni Quaresimali. Quanto differente sia la Disciplina moderna dall'antica intorno alla pratica di queste Dispense. 43.

§. I.

Origine, e progressi delle Dispense dal Digiuno fino alla metà del secolo sestodecimo. 43.

§. II.

Progressi delle Dispense dal Digiuno, introdotte dopo la metà del secolo sestodecimo fino al presente. Molti moderni esimono dal Digiuno circa 50. stati di persone pel solo motivo della fatica. Si accennano gli altri dispensati per i motivi di malattia, di vecchiezza, e di povertà. 58.

§. III.

Progresso delle Dispense, e variazioni introdotte contra l'unica refezione, e contra l'ora di praticarla. Origine, ed avanzamento della Colezione della sera. Dispareri de' Moderni su questo punto. Origine del bere fuori di pasto. Come in grazia del bere, e per altri motivi, fuori di pasto taluni permettano qualche poco di cibo. 81.

§. IV.

Conclusione del presente Capitolo. La Disciplina della Chiesa intorno al Digiuno, e alla Colezione della sera. 96.

A P P E N D I C E.

Altre curiose quistioni inventate da' moderni Probabilisti intorno agli orologi, che indicano la mezza notte, in cui comincia, e finisce l' Ecclesiastico Digiuno. Giudizio del P. Alberto de Albertis sopra le sottigliezze di simili Teologi. Pag. 103.

C A P I T O L O VI.

Sentimento del Cardinale Sforza Pallavicino, del P. Michele Elizalde, e del P. Teoffilo Rainaudo, sapienti Teologi, sopra le descritte Dispense introdotte da' moderni Moralisti. Queste ammesse è abolita la legge del Digiuno. 115.

C A P I T O L O VII.

Motivi di una giusta dispensa dalla legge. Le Dispense moderne dal Quaresimale digiuno, e dalle carni sono ordinariamente invalide. La Quaresimale osservanza ella è alla portata di tutt' i Cristiani. Sono vani i pretesti, fallaci le scuse per non osservarla. 119.

§. I.

Le condizioni necessarie per dispensare lecitamente da una legge. 120.

§. II.

Motivi per dispensare lecitamente dal Digiuno Quaresimale intorno all' unica refezione, per titolo della fatica. 123.

§. III.

Motivi per dispensare i privati, e le comunità dalle carni in Quaresima. Si esaminano i doveri de' Medici, e de' Parrochi nelle Dispense dalle carni. Queste non possono concedersi, quando bastano i latticinj. Le moderne dispense sono per la maggior parte invalide, e nulle. Scuse de' Medici, e de' Parrochi insufficienti, e vane. 127.

§. IV.

§. IV.

Si sciolgono quattro pregiudizj, da cui preoccupati i Cristiani trasgrediscono la Quaresimale astinenza. Pag. 140.

§. V.

PREGIUDIZIO PRIMO.

L'amore smoderato della sanità, e della vita è la origine de' violati Digiuni, e della dannazione de' Cristiani. 140.

§. VI.

PREGIUDIZIO SECONDO.

La Quaresima non è superiore alle forze comuni; ma è alla portata di tutti. Non pregiudica, ma conferisce alla sanità. 147.

§. VII.

Si riconferma colle ragioni Teologiche quanto si è detto nell' antecedente paragrafo. 151.

§. VIII.

PREGIUDIZIO TERZO.

Non è vero che gli uomini al presente sieno meno forti, e meno robusti degli antichi per osservare la Quaresima. 163.

§. IX.

Si riconferma quanto s' è detto con alcune osservazioni di Seneca. 169.

§. X

§. X.

PREGIUDIZIO QUARTO.

Le schedule sottoscritte da' Medici, e da' Parrochi d' ordinario non giustificano i Cristiani dispensati. Sentimento de' PP. Elizalde, e Rainaudo. Pag. 176.

§. XI.

Obbiezioni de' Cristiani dispensati. La buona fede, ed ignoranza, che vantano, è affettata, e colpevole, per cui molti si dannano. 184.

CAPITOLO VIII.

Il Breve Pontificio, Non ambigimus, comanda, che nelle dispense, che concedonsi tanto a' privati, quanto alle comunità di mangiar carne nella Quaresima per la nausea, o per la penuria de' cibi, si offervi il Digiuno dell' unica refezione. Non impone nuovo precetto, ma dichiara, che la legge della Quaresima obbliga al precetto dell' unica refezione, ancorchè vi sia dispensa dall' astinenza dalle carni. 191.

§. I.

Breve ragguaglio de' Decreti, e Pontificj, e Sinodali, che hanno comandata l' unica comezione, prescritta nel nostro Breve. Dispareri insorti tra Scrittori in questi ultimi tempi. Consenso universale della Chiesa sopra tale sentenza. 192.

§. II.

Quanto scandalosa sia, e sediziosa la Dottrina di coloro, i quali vanno disseminando, che i Vescovi, e i Sinodi non hanno facoltà di obbligare i sudditi delle loro Diocesi al Digiuno. 200.

§. III.

Editto pubblicato dal Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV. intorno alla osservanza della Quaresima. 204.

§. IV.

§. IV.

Il Regnante Sommo Pontefice nel suo Breve, Non Ambigimus, comanda sotto pena di colpa grave, che tutt' i Cattolici Dispensati dalle carni osservino il Digiuno. Pag. 208.

§. V.

Il suddetto Breve Pontificio non impone precetto nuovo, ma dichiara, ed intima, che la legge della Sagra Quaresima obbliga i Dispensati dall' astinenza de' cibi magri all' osservanza del Digiuno. 212.

§. VI.

Obbietti degli Aversarij, e interpretazioni bizzarre contra il mentovato Pontificio Breve. 217.

CAPITOLO IX.

I Dispensati dall' astinenza delle carni peccano contro il precetto del Digiuno, se cibansi di carni non salubri: o se imbandiscono le loro mense indifferente di magro, e di grasso: o se per motivo d' economia stendono la Dispensa de' Capi di casa agli altri Domestici. La collezione de' Dispensati dalle carni è quella stessa degli altri non Dispensati. 226.

CAPITOLO X.

Si distingue lo spirito del Digiuno dalla lettera del Digiuno: Da questa, non da quello possono dispensare i Superiori. Il Digiuno della Romana Chiesa debb' essere accompagnato dall' astinenza de' peccati, e dalle opere virtuose massimamente dalle limosine, preghiere, e da altri sagri esercizi. Quelli che sono Dispensati dal precetto dell' astinenza, sono con ispezialità tenuti a compensare con altre tante buone opere la inosservanza del perfetto Digiuno. 234.

§. I.

Lo Spirito del Digiuno, e la lettera del Digiuno. Da questa, non da quello la Chiesa dispensa. Pag. 235.

§. II.

La prima disposizione, che accompagnare debbono i nostri Digiuni, ella è l'astinenza de' peccati. La Sagramentale confessione di questi preceder dee la sagra osservanza Quaresimale. 238.

§. III.

L'allontanamento da vani divertimenti: La continenza, la limosina, e la preghiera sono specialmente le opere di pietà, che accompagnare debbono il Digiuno Quaresimale. Avvertimenti di S. Carlo Borromeo. 246.

CAPITOLO XI.

Si risponde all'obbietto, che a me non conveniva la interpretazione del suddetto Pontificio Breve. Tutt' i Sacerdoti tenuti sono a difendere nelle opportune circostanze la verità della Chiesa. Il precetto di confessare, e di difendere la verità, non solo riguarda i misterj della fede, ma del pari i precetti della Morale Evangelica. 257.

I N D I C E

DE' CAPITOLI

DELLA SECONDA PARTE.

CAPITOLO I.

LE fallaci interpretazioni date al primo Breve , **NON AMBIGIMUS**, sono state l'occasione per pubblicare questo secondo, **IN SUPREMA**. Pag. 267.

CAPITOLO II.

Il Santo Padre nel suo primo Breve giustamente dinomina il Digiuno : veluti militiæ nostræ tessera . Lo asserisce in questo secondo Breve uno de' punti principali della Disciplina Ecclesiastica , di cui dichiarasi custode per difenderla dalla corruttela di quelli , che in mangiando carne non vogliono digiunare . E' erronea la opposizione di coloro , che vanno dicendo , che in avvenire digiuneremo alla maniera Lutera- na , per dover unire il Digiuno , in caso di dispensa , al cibo delle carni. 272.

CAPITOLO III.

*Il Sommo Pontefice nel suo secondo Breve riprova le interpreta- zioni date al suo primo come suggerite dalla carne , e dal sangue , ed aliene dallo spirito di penitenza . Con maggiore chiarezza , e con maniere più espresse decide la controversia , e comanda l' unica refezione ad ogni sorta di dispensati , tanto in Quaresima , che negli altri Digiuni dell' anno . Non im- pone **NOVUM JUS** , ma dichiara , e comanda la osser- vanza dell' antico.* 281.

CA-

CAPITOLO IV.

*Si risponde all' obbiezione; che un altro Papa può fare un pre-
cetto contrario a quello contenuto ne' due mentovati Brevi
del Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV. Pag. 294.*

CAPITOLO V.

*La osservanza del Digiuno non è di leggiera, ma di gravissi-
ma, e dell'ultima importanza. La speranza del premio, che
ci promette, oltre a tanti altri vantaggi, che recaci, dee ani-
mare il nostro spirito ad una pratica la più esatta. 299.*

CAPITOLO VI.

*Conclusione dell' opera. Alcuni avvisi importanti sopra le opi-
nioni larghe non ancora dannate. Salutevole avvertimento del
Sapiente Gesuita P. Alberto de Albertis. 308.*

CAPITOLO PRIMO.

L'antichità del Sagro Digiuno. La universale ed esatta osservanza de' primi Cristiani. La qualità de' loro Digiuni.

BREV. PONTIF.

Non ambigimus, Venerabiles Fratres, quin universis catholice Religionis cultoribus notum sit, a tota per christianum orbem Ecclesia inter præcipua orthodoxæ Disciplinæ capita perpetuo adnumeratum iri Quadragesimale Jejunium, quod olim in lege, & Prophetis primitus adumbratum, ipsius Domini Nostri Jesu Christi exemplo veluti consecratum, ab Apostolis traditum, a sacris canonibus ubique præscriptum, & ab universali Ecclesia ab ipso sui primordio retentum, & observatum est &c.

I.



A origine del sagro digiuno, avvegnachè non possa rigorosamente dirsi eguale all' antichità dell' uman genere, ella fu però fin d'allora in qualche maniera figurata. Nel precetto dell' astinenza, che Iddio impose a Adamo adombrata i Padri veggono una tal quale immagine del nostro digiuno. Commessa la prima original colpa immantinentemente divenne mezzo necessario, ed a placare lo sdegno della divina vendetta, ed a raffrenare lo sregolamento degli appetiti rivoltuosi. Mosè scelto da Dio a scrivere, e promulgare la sua legge, è stato il primo a darci una figura della nostra Quaresima; con un digiuno di quaranta giorni, ch'ei praticò. Elia con molti altri giusti si segnalò con simile astinenza. A questi digiuni praticati dagli uomini Santi per mero, e libero esercizio di virtuosa penitenza, succedettero i digiuni sotto rigoroso precetto da Dio comandati. (a) Oltre a quelli prescritti nel Levitico, il Profeta Zaccaria ce ne racconta molti altri,

A che

(a) Lev. 16.

(a) che io passo sotto silenzio, per non esser mio disegno di tesserne per ora la Storia de' medesimi.

II. La pratica di questi digiuni era accompagnata da tutti li segni di una severissima penitenza. L' austerità del digiuno de' Niniviti ne forma una prova affai chiara, giacchè il Re medesimo di cenere si ricoprì, e di sacco, ed all' astinenza ne obbligò le stesse bestie. Il pianto, il cilizio, la mestizia erano l'ornamento esteriore della corporale penitenza. (b) I caratteri, onde il Profeta Isaia distingue da i falsi i digiuni veri, sono affai illustri, e risplendenti. Rimprovera egli a i falsi digiunatori la sferatezza de' loro appetiti, il soddisfacimento delle prave inclinazioni, la crudeltà della loro avarizia, le insidiose vendette, le inumane violenze praticate contro de' poverelli. Detestata la Ipocrisia dei digiuni ingannevoli, con vivissimi colori dipigne la immagine del vero digiuno, che alla macerazione del corpo accoppia la santificazione dell'anima. Il digiuno a Dio gradevole, dice il Santo Profeta, (c) è quello, che stacca l'anima da i vizj, che esercita la carità verso il prossimo, che perdona di buon cuore le ingiurie, che rimette a i poveri que' debiti, che non possono pagare, e che non solo imparte agli affamati il pane, ma glielo spezza: riveste gl' ignudi, e concede albergo a i viandanti, e bisognosi.

III. Questi appunto sono i lineamenti naturali, e luminosi del digiuno de' i Cristiani consagrato dall' esempio di Gesucristo, che prima di promulgare il suo Vangelo, vi premise l'astinenza prodigiosa di quaranta giorni, e di quaranta notti. Questo divino esempio non fu un precetto, ma fu il glorioso cominciamento di quella legge, che, dopo la salita dello Sposo Celeste al Paradiso, universalmente si stabilì tra i Cristiani. I frequenti digiuni, che praticavano i Santi Appostoli, e tutta la Chiesa di quel tempo, ce li racconta S. Luca nel suo libro dei fatti Apostolici. (d) La perpetua poi, ed unanime tradizione de' i Padri ci rappresenta la legge universale del quaresimale digiuno, da tutte le Chiese severamente praticato. Perlochè scrive ottimamente S. Agostino, che *Quadragesima jejuniorum habet auctoritatem, & in veteribus libris ex jejuniis Moysis, & Elijæ, & ex Evangelio, quia totidem diebus Dominus jejunavit, demonstrans evangelium, non dissentire a lege, & Prophetis.* (e) S. Girolamo rimproverando ai Montanisti, che con le loro tre quaresime davano ad intendere che onoravan tre Salvatore, stabilisce, che i Cattolici una quaresima offer-

(a) c. 8. (b) Jon. c. 3. (c) c. 58. (d) Act. 13. & 14. (e) Epist. 55. ad Januar. c. 15.

fervano secondo l' Apostolica tradizione. *Nos unam quadragesimam secundum Apostolicam traditionem Apostolorum toto anni tempore nobis congruo jejunamus. Illi tres in anno faciunt quadragesimas, quasi tres passi sint Salvatores.* (a) Superfluo sarebbe, se accumulare quì volessi i testi degli altri Padri, e dei Concilj in approvamento di una tal legge.

IV. In quei primi avventurati Secoli d'oro, in cui lo spirito del Vangelo trovavasi nel colmo del suo fervore, appena il nome udivasi di dispensa da una legge consacrata dall' Apostolica autorità, e dalla Chiesa universale stabilita. Tutti quei Santi Cristiani, comechè nè di pasta, nè di tempra diversi da questi, che vivono in oggi, erano provveduti di forze bastevoli per osservare un digiuno incomparabilmente più severo di quello, che praticasi al presente. Eppure allora la fatica, il travaglio, l' esercizio delle meccaniche arti formavano l' occupazione comune di tutti. Il loro vitto era il frutto del lor lavoro, conforme insegnaci S. Paulo: *Laboramus operantes manibus nostris* (b). I ritrosi al laborioso travaglio erano puniti con la privazione del cibo: *Si quis non vult operari, nec manducet.* (c) In quelle fortunate stagioni, non aveavi condizione di persone, avvegnachè Signorili, e Nobili, il cui primiero esercizio fosse la professione di vergognoso ozio. Al peso delle corporali fatiche accoppiavano l' esatta osservanza della Sagra Quaresima: nè in pensiero lor venne giammai, che, o la fatica del corpo, o la delicatezza della complessione, o l' età troppo tenera, o di troppo avanzata, o le infermità, ancorchè gravi, motivi fossero sufficienti ad esimerli da quella astinenza, che è il nutrimento dell' anima. Giustamente giudicavano, che ridicola di troppo farebbe quella legge, che è istituita universalmente per tutti, se non fosse alla portata che di pochi: o che peso imponesse eccedente le forze a tutti comuni: o che gli ordinarj impieghi, e accidenti, cui presso che tutti, o per la maggior parte, sono sottoposti, bastassero per dispensarli dalla osservanza della legge universale.

V. Tutt' i Padri di quei tempi narranci queste verità, e con nerbo di eloquenza ce le raffermano. S. Basilio, tra gli altri, in due ben lunghe Orazioni predica il digiuno ad ogni stato di persone: a i fanciulli qual acqua feconda ad innaffiare tenere piante: a i vecchi qual famigliare esercizio renduto piacevole dalla consuetudine: a i viaggiatori qual alleggerimento acconcio a rendere più spedito il lor cammino: a i poveri qual assiduo compagno della loro mensa: alle vergini qual cu-

A 2

fode

(a) Epist. ad Marcel. (b) 1. Cor. c. 4. (c) Tessal. cap. 3.

stode della castità : alle maritate qual'alimento della lor continenza : a i malati qual dieta , onde smorbar gli umori cattivi , e superflui . Rinforza la sua eloquenza nell'intimarlo e a i ricchi , ed a i Nobili : e a i Padroni, ed a i Servi: ed a i Soldati, ed a i naviganti ; e a dir breve, ad ogni stato di persone . I testi di lui affai calzanti altrove si son prodotti. S. Giovanni Grisostomo dimostra, che come tutt' i Cristiani sono obbligati alla Santa Comunione Pasquale , così tutti altresì sono tenuti al digiuno della Quaresima, istituita appunto eziandio per questo fine, di preparare le nostre anime coll'ornamento della penitenza, e delle altre virtù al degno ricevimento del Pane Divino. E per passare da i Greci a i Latini Padri, S. Leone il grande ricordaci, che se nessuno è libero nè dalle colpe, nè dalle tentazioni, nè dagl'insulti della carne rubellante, che alla colpa danno la spinta ; niuno parimente esente esser debbe dalla quaresimale penitenza. (a) S. Bernardo in un ragionamento a i suoi Religiosi dice loro, che dopo i digiuni della regola Monastica osservati da i soli Religiosi'fino all'ora di nona, succedevano i digiuni della Quaresima , prolungati fino al vespro , ne'quali avrebbono per compagni i Re , i Principi : il Clero, e il popolo : i Nobili, ed i plebei : i ricchi, ed i poveri. (b)

VI. Questa legge universale obbligava tutti siccome obbliga al presente sotto pena di colpa grave. Sant'Epifanio riferisce , che fu condannato l'Eresiarca Aerio, perchè liberi volea tutt' i digiuni, per fino quello della Quaresima . (c) Tutt' i Padri di grave peccato condannano i violatori della quaresimale astinenza. Basta il riferirne uno per tutti. S. Ambrogio dice: *Sicut reliquo anno jejunaere præmium est, ita in Quadragesima non jejunaere peccatum est. Illa enim voluntaria sunt jejunia, ista necessaria. Illa de arbitrio veniunt, ista de lege: ad illa invisamur, ad ista compellimur.* (d) Col medesimo linguaggio parlano gli altri Padri ; ed i tanti canoni de' Santi Concili contra i trasgressori di una tal legge comprovano la verità del fatto. L'ottavo Concilio di Toledo priva della comunione Pasquale coloro, che senza evidente necessità dispensavansi dalla Quaresima, e gli condanna a non mangiar carne per un'anno intero . Una pena affai più atroce, vale a dire, la morte, fu decretata al tempo di Carlo Magno contra i Sassoni , che in tempo di Quaresima con disprezzo della legge mangiassero carne . *Si quis Sanctum Quadragesimale jejunium pro despectu Christianitatis contempserit, & carnem comederit, morte moriatur. Sed tamen*

con-

(a) ser. 52. (b) ser. 11. (c) Hær. 75. (d) ser. 34.

consideretur a Sacerdote, ne causa necessitatis, hoc cuilibet proveniat, ut carnem comedat. (a) Il castigo stabilito tra i Cristiani Pollacchi, contra coloro, che dopo la settuagesima mangiassero carne, era di strappare loro i denti, come narra il Celebre Tomafino sull' autorità di Baluzio, e di Ditaro. *Quicumque post septuagesimam carnem manduasse invenitur, abscissis dentibus graviter punitur. Lex namque divina in his regionibus noviter exorta, potestate tali melius quam jejuniis ab Episcopo instituto corroboratur.*

VII. I cibi poi, di cui serviansi i Cristiani de' primi secoli, formavano una qualità di digiuno incomparabilmente più austero del nostro. Non solo asteneansi, come noi, dalla carne, e da i latticini, ma egualmente privavansi del vino, e dei pesci delicati: Diceano, che il sostituire all' uso delle carni le vivande condite di pesci scelti, sia lo stesso, che cambiare la lussuria di un cibo nella golosità di un altro; e non altrimenti affliggere con astinenza la carne, come scrive Agostino: *Nemo sub abstinentiae specie mutare affectet potius quam refecare delicias, ut pretiosos cibos queat, quia carne non vescitur.* (b) Non mangiavano, che una sola volta il giorno verso la sera con grande sobrietà. Questa austerità di penitenza era comune non meno alla Chiesa Occidentale, che Orientale, come raccogliessi dai Padri di amendue le Chiese. Nè solo il loro digiuno non ammettea più di una refezione, ma fuori di questa non permetteva neppure la bevanda dell' acqua, non che del vino. S. Ambrogio riprovò per ridicole le scuse di coloro, che pretendono di coonestare coll' ardore la sete accesa dal caldo estivo, le replicate bevande in tempo di digiuno. (c) L' esempio di questa severa astinenza era già stato praticato da i Niniviti nel loro famoso digiuno, come ci attesta il Profeta Giona: *Non gustent quidquam nec pascantur, & aquam non bibant.* (d) Il digiuno della Santa Settimana precedente alla Pasqua era ancor più severo, ed appellavasi il digiuno delle Xerofagie, perchè altro cibo non ammetteasi, che di pane, acqua, e sale, come scrive S. Epifanio: *Sex illos Paschatis dies Xerophagiis, hoc est arido victu transire populus omnis assuevit: hoc est panem dumtaxat cum sale & aqua sub vesperam adhibere.* (e) Il medesimo S. Epifanio aggiugne, che de' Cristiani di que' tempi altri prolungavano il digiuno a due, altri a tre, ed altri a sei giorni senza prendere verun cibo. Alla severità de' lor digiuni corrispondea la pratica delle altre virtù. La continenza de' maritati, l' interrompimento delle caccie,

(a) tom. I. Capitular. apud Tomaf. pag. 246. (b) ferm. 205. (c) ser. 39. (d) c. 3. (e) in expos. Fid. n. 22.

de' giuochi, e di qualunque divertimento. La preghiera, la limosina, l'ospitalità, la visita degl'infermi, ed una più fervorosa osservanza di tutt' i precetti, formavano lo splendido ornamento della loro penitenza. Non tanto risguardavano la corteccia e lettera, quanto lo spirito, e fine della legge, tutta indirizzata a macerare la carne, a frenare gli appetiti, ad umiliare l'orgoglio, ed a sollevare l'anima alla celeste contemplazione de' santi Misteri. Questo è il digiuno, che il nostro santo Padre con lineamenti sì vivi ci rappresenta nell' esordio del suo Breve, quale splendido distintivo della disciplina Ortodossa: *Non ambigimus, Venerabiles Fratres, quin universis Catholicæ Religionis cultoribus notum sit, a tota per Christianum Orbem Ecclesia inter præcipua Orthodoxæ discipline capita perpetuo adnumeratum iri Quadragesimale jejunium.*

C A P I T O L O II.

De i giorni, che compongono la Quaresima, e quali sieno dal digiuno esenti. Se nella Domenica si mangiasse carne, e se lecito fosse l'uso de' latticinj. Del Digiuno delle quattro tempora, dell'Avvento, della feria quarta, sesta, e delle vigilie.

I. **E** Ssendo che le proposte controversie sono diffusamente trattate da tanti celebri scrittori, Bellarmino, Baillet, Tommasino Cozza, dall' Eminentissimo Lambertini, ora BENEDETO XIV. nostro Regnante Pontefice, e da tanti altri, io mi contenterò di recarne un breve saggio delle medesime, per potere più ampiamente esaminare i punti importanti omessi dagli altri, e che giudico di maggiore necessità, ed utilità al profitto de' Cristiani. E per cominciare da i giorni, che compongono la Quaresima, non potendo i moderni Paterini assolutamente negare l'antichità della Quaresima, attesa la uniforme testimonianza universale de' Padri, hanno tentato di far travedere, che la Quaresima, che praticasi nella Chiesa Romana, non è la Quaresima de' primi Cristiani. Oppongono un celebre passo di S. Ireneo riportato da Eusebio nella sua storia Ecclesiastica (a) dove dicesi, che ne' primi tempi altri digiunavano un giorno, altri due: quelli più, e questi quarant' ore. *Quidam existimant unico die sibi esse jejunandum: alii duobus,*
alii

(a) lib. 5. c. 24.

alii pluribus. Nonnulli etiam quadraginta horis diurnis computatis, diem suum metiuntur. Atque hæc in observando jejunio varietas, non nostra primum ætate nata est, sed longe antea apud majores nostros cœpit. Troppo strana è la conseguenza, che da questo testo traggono Dalleo, Basnagio, ed altri Eretici. Qui S. Ireneo non parla della quantità de' giorni, che compongono la Quaresima, ma della maniera più, o meno severa, onde gli uni dilungavano il lor digiuno, cioè dire la loro astinenza da ogni cibo a due giorni, altri non mangiavano che dopo lo spazio di quarant'ore, ed altri più austeri ancora passavano tutta la settimana santa, di cui parla il santo Padre, in un continuo digiuno. Tanto ci attestano gli altri Padri. Sant' Epifanio così scrive nella sua *Dottrina compendiaria. Pietatis studiosi duplas & triplas, ac quadruplas-transmittunt, et aliqui totam hebdomadam, usque ad gallicinium Dominicæ illucescentis.* Lo stesso afferma Dionisio Alessandrino nella lettera a Basilide: *Alii autem totum sex dierum spatium superponunt jejuni perseverantes: alii vero biduum, quidam triduum.* Tanto Ireneo, che gli altri Padri parlano del digiuno della settimana santa, detto antipascuale, che, come diremo, con maggiore severità osservavasi. S. Gregorio Niseno, S. Giovanni Grisostomo, S. Basilio espressamente affermano, che la Quaresima è composta di circa quaranta giorni, come il nome stesso ce lo significa. Socrate nel libro quinto della sua storia racconta, che in Roma digiunavasi tre sole settimane. Ma lo storico Novaziano ha presa la rilassatezza di qualche Chiesa particolare pel costume universale della Chiesa Cattolica. Un passo di S. Giovanni Grisostomo conferma questa verità. *Consuetudinem omnes habent per quadragesimam interrogare, quos quisque septimanas quadragesimæ jejunavit: & dicentes audire licet, hos quidem, quod duas, hos vero, quod tres, illos vero, quod omnes jejunaverint septimanas.* (a) Sozomeno Scrittore assai più esatto di Socrate, chiaramente assicura, che tanto in oriente, quanto in occidente, digiunavasi per sei, o sette settimane. Ma per rilevare lo sbaglio di Socrate, basta leggere il ragionamento terzo, quarto, e quinto di S. Leone contemporaneo del medesimo Socrate, dove il Santo Papa con chiarezza superiore ad ogni replica scrive, che la Quaresima della Chiesa Romana è di circa quaranta giorni più, e meno, secondo la diversità, che or' ora si accennerà. Leggasi S. Ambrogio nel libro di Noè, e dell'Arca, S. Girolamo nel capitolo terzo sopra Giona, S. Agostino S. Pier Grisologo, i quali tutti raffermano la medesima verità.

(a) tom. 1. hum. 16.

II. Il principio di questi quaranta giorni non è stato presso tutte le Chiese, ed in ogni tempo il medesimo. Ciò, che sembrami più verisimile, e più universalmente abbracciato, si è, che questo digiuno quaresimale cominciasse nella feria seconda dopo la Domenica della Quinquagesima, e terminasse nel Sabato precedente la Settimana Santa. Il digiuno di questa Settimana alle volte fu distinto dal quaresimale, e si chiamava antipascale, ed osservavasi con più di severità. In questa Settimana i Cristiani praticavano le Xerofagie, cioè non prendeano altro cibo, che pane, aqua, e sale verso la sera. Anzi alcuni asteneansi da ogni sorta di cibo per tutta la Settimana, altri per due, altri per quattro giorni, come abbiám poc' anzi osservato con S. Ireneo. E S. Epiphanio distingue con più di chiarezza questi due digiuni, ed il rigore severo de' medesimi nella sposizione della fede. *Cæterum ante septem Paschatis dies, Quadragesimam observare, atque in jejuniis perseverare consuevit Ecclesia. Dominicis vero nullis omnino, adeoque nec ipsius Quadragesimæ jejunare solet. Præterea sex illos Paschatis dies Xerophagiis, hoc est arido victu transire omnis populus solet; hoc est panem dumtaxat cum aqua sub vesperam adbibere. Imo vero nonnulli ad biduum, vel quatrduum usque jejunia prorogant. Alii totam hebdomadam Dominicæ sequentis gallicinium sine cibo transmittunt.* Questo testo di S. Epifanio rende evidente la interpretazione data al testo di S. Ireneo. Che il digiuno Quaresimale della Chiesa Romana cominciasse nella feria seconda dopo la Quinquagesima ce lo assicurano tra gli altri S. Leone nel sermone quinto, S. Agostino nella pistola 119. e Rabano nel libro secondo delle istituzioni de' Chierici al capitolo 32. *Notandum tamen est, quod a Quinquagesima jejunium incipere apud Romanos Thelephorus sæpe memoratus Papa constituit, ut per septem hebdomadas ante Pascha corpus jejuniis castigemus.* Uopo è qui di passaggio osservare, che il rammentato Papa Telesforo non istituì la Quaresima, come falsamente pretendono Dalleo, Basnagio, ed altri Eretici; ma soltanto eliminò alcuni abusi, che eranfi introdotti, e comandò, che il digiuno Quaresimale dovesse cominciare nel lunedì dopo la Quinquagesima, la quale consuetudine fiorisce ancora in alcune Religioni, come in quella de' Predicatori. Questa determinazione del Papa Telesforo fu soggetta a varie vicende: Col progresso del tempo il digiuno Quaresimale cominciò in molti luoghi nella feria seconda dopo la Domenica appellata prima di Quaresima, ed a questo si unì il digiuno della Settimana Santa. Vi furono aggiunti i quattro giorni della Settimana precedente. Non si sa precisamente il tempo, in cui questa giunta di quattro giorni sia stata fatta. Ma che sia molto antica, si raccoglie da varj Scrittori, da

Alcuino

Alcuino nel libro degli ufficj ecclesiastici , da Graziano *can. Quadr.* e da tanti altri.

III. I giorni esenti dal digiuno nella Quaresima appresso i Greci erano la Domenica , ed il Sabato; e presso i Latini la sola Domenica . Perlocchè quelli digiunavano sette settimane, e questi sei, acciocchè detratti i due giorni per settimana, in cui i Greci non digiunavano, e la Domenica sola dal digiuno esente, nella Chiesa latina, il numero dei giorni di digiuno fosse di trentasei sì nell'una, come nell'altra Chiesa. Aggiunti alli trenta sei i quattro della settimana precedente detta Quinquagesima, ne risulta intero il numero di quaranta giorni di digiuno, come spiega Cassiano: *Porro quod dicitis diverso more, idest sex, vel septem hebdomadibus per nonnullas Provincias Quadragesimam celebrari: una ratio, idemque jejuniorum modus diversa hebdomadarum observatione concluditur. Hi enim sibi sex hebdomadarum observantiam præfixerunt, qui putant die quoque Sabbati jejunandum. Sex ergo in hebdomada jejunia persolvunt, qui eosdem sex, & triginta dies sexies revoluta consummant.* (a) I Greci, oltre a i due suddetti giorni per settimana, ometteano altresì il digiuno nella festa dell'Annunziazione, e nel giovedì Santo, mentre essi non giudicavano poterfi unire insieme la mestizia del digiuno, e l'allegrezza de i giorni festivi, e della Santa Messa, che nelle sole feste celebrano in Quaresima. La piccola diversità di due, o tre giorni non osta alla dinominazione del digiuno Quaresimale istituito ad imitazione del digiuno di Mosè, d'Elia, di Gesucristo, e per offerire a sua Divina Maestà la decima parte dell'anno in espiazione de' nostri peccati.

IV. Quantunque però i detti giorni fossero esenti dal digiuno, non perciò erano liberi dall'astinenza delle carni. Alcuni pretendono, che ne' primi tempi lecito fosse l'uso delle carni nelle Domeniche di Quaresima. La Chiesa tanto Latina, che Greca ha sempre mai proibito il digiuno nelle Domeniche. Harinnovate queste severe proibizioni dopo la comparsa degli Eretici Eustaziani, Manichei, e Priscilianisti, i quali appunto digiunavano tutte le Domeniche. Tutt'i Padri massimamente Ilario, Epifanio, Girolamo, Agostino, e la comune tradizione ci assicurano di questi proibiti digiuni nelle stesse Domeniche di Quaresima. Non v'ha però, da quanto ho osservato, chi ci asserisca la esenzione dall'astinenza dalle carni. Quest'astinenza è una parte di digiuno, e di penitenza, la quale ha contribuito a chiamare il digiuno di quaranta giorni, benchè in molte Chiese, ed in varj tempi non vi fossero che trentasei giorni di rigoroso digiuno.

B

Per

(a) Coll. 22. c. 24.

Per distinguere i Cattolici dagli Eretici, e per i fini della Chiesa, bastò lo scioglimento del digiuno senza la dispensa da' cibi vietati. La dispensa canonica si rifrigne, e si dilata a misura della necessità, nè s'è giammai regolata secondo i novelli bizzarri ritrovati del fisico composto, che non può sussistere se mancavi la sua forma sostanziale. La Chiesa comanda nella Quaresima e 'l digiuno, e l'astinenza dalla carne. Se non avesse proibito il digiuno delle Domeniche, fuor di dubbio si digiunerebbe; come si digiuna il sabbato nella Chiesa latina, perchè non è vietato: e non si digiuna nella Chiesa Greca, perchè il digiunare in tal giorno è proibito. La esenzione per tanto così dal digiuno, come dall'astinenza da' cibi, non dipende dalle sofistiche specolazioni della umana mente, ma soltanto dalla libera volontà della Chiesa, che a misura del bisogno dispensa or da una parte, or da tutto il digiuno. Non avendo adunque dispensato nelle Domeniche, che dal solo digiuno, ne segue necessariamente, che sussista il precetto dell'astinenza dalle carni. Ed avvegnachè si concedesse, che ne' primi tempi vi sia stata la costumanza di mangiare carne nelle Domeniche per opporsi più direttamente, e del tutto a' rimembrati Eretici, che in tali giorni severamente digiunavano; non perciò quindi può dedursi, che dopo la estinzione di tali Eresie, vi continuasse simile costumanza. Sembra più tosto, che la consuetudine degenerasse in un colpevole abuso. Imperciocchè raffreddato ne' Cristiani lo Spirito della penitenza, prolungavasi il digiuno del sabbato fin dopo la mezza notte, per imbandire a carne lauti conviti, e fino alla mezza notte della seguente Domenica continuavasi nella gozzoviglia. Ciò si raccoglie dal *cap. Denique de consec. dis. 4.* dove il Pontefice S. Gregorio deplora la mostruosa rilassatezza: *De ipsa vero die Dominica hæsitamus quidnam dicendum sit, cum omnes laici, & sæculares illa die plus solito cæteris diebus accuratius cibos carniùm appetant: & nisi nova quidam aviditate usque ad medias noctes se ingurgitent, non aliter se hujus sacri temporis observantiam suscipere putant, quod utique non rationi, sed voluptati, imo cuidam mentis cæcitati adscribendum est. Unde nec a tali consuetudine averti possunt: & ideocum venia suo ingenio relinquendi sunt, ne forte pejores existant, si a tali consuetudine probibeantur.* Qui il santo Padre non asserisce lecito l'uso delle carni nelle Domeniche, nè dubita sopra il diritto di ciò, che dee farsi, ma solamente sull'espedito da praticarsi, per rimediare all'abuso, come dichiara la *Glosa* al detto capitolo al versetto *hæsitamus* dove così interpreta: *Hæsitamus non quid juris, sed quid statuendum sit, ne scandalum oriatur.* La interpretazione ella è genuina, e conforme alla mente del Santo Papa, il quale espresamente dice, che la prava consuetudine non era secondo la ragione, e la legge; ma se-

secondo la voluttà; e l'accecamento: *Non rationi, sed voluptati, imo cui-dam mentis cæcitati adscribendum est*. Però temendo da una severa proibizione peggiori scandali, giudicò opportuna la tolleranza del minor male, e di permettere la continuazione dell'abuso; la qual cosa viene rafferzata dalla *Glosa* al versetto *Venia*, dove leggonfi le seguenti parole: *Ideo intelligas de venia poenæ, non de venia culpæ. Tolerat ergo Gregorius crimen tale, propter periculum schismatis, vel scandali: unde non est dicendum, quod ignoscatur eis, licet non puniat eos, propter multitudinem, vel scandalum: susstinenda enim sunt crimina ratione scandali, vel schismatis*. A questa dottrina abbracciata da tutt'i veri Teologi, vorrei, che rifletteffero, coloro che lusingansi di giustificare le proprie rilassatezze, e le trasgressioni delle proprie leggi col silenzio, e permissiva tolleranza de' Pontifici, e della Chiesa, quando; ed i Pontefici, e la Chiesa detestano, e condannano espressamente colla voce risuonante de' sagri Canoni, simiglianti trasgressioni. Il riferito abuso di mangiare carne nelle Domeniche quaresimali, che in molti luoghi, e invarie chiese serpeggiava, venne tratto tratto a scemare, e finalmente restò del tutto abolito, non lo se da per se stesso, o in virtù di qualche decreto: ma più verisimilmente mediante il zelo de' Vescovi.

V. Eliminato l'abuso delle carni, alcuni moderni Teologi degli ultimi tempi, tutti applicati a raddolcire i sagri rigori del Quaresimale digiuno, aveano tentato d'introdurne un altro. Girolamo Lamas, Giovanni Enriques, il Macado, l'Escobario, & il P. Andrea Mendo insegnano, che nelle Domeniche di Quaresima lecito sia l'uso de' latticini. Queste sono le parole del P. Mendo. *Quia in diebus non jejuniis, nullo est opus privilegio, hujusmodi autem sunt Dominicæ Quadragesimæ: igitur in eis absque privilegio, aut bulla, omnes indiscriminatim possunt edere ova, & lactinia, cum in illis diebus non jejuniis nulla sit in jure prohibitio. In Bull. Cruc. Disp. 18. c. 1. n. 29.* La proibizione de' latticini in tutta la Quaresima senza alcuna eccezzuazione ella è espressa nel *cap. Denique De Consec. Dist. 4.* E nel cano- ne 56. del Concilio Trullano, dove sotto pena di deporre i Cherici, e di scomunicare i laici proibisce l'uso de' Latticini nei Sabbati, e nelle Domeniche di Quaresima: *Visum est ergo, ut omnis Dei Ecclesia, quæ est universo terrarum Orbe unum ordinem sequens, jejunium perficiat, & abstineant sicut ab omni macabili, sic & ab ovis, & caseo, quæ quidem sunt fructus eorum, a quibus abstinemus*. E sebbene i Canoni Trullani non sieno dalla Chiesa Latina adottati, non per tanto la consuetudine universale, ed il Capitolo *Denique* bastano per provare la proibizione de' Latticini nelle Domeniche di Quaresima. La ragione, su cui i nostri dotti Moderni fonda- no la loro opinione, altra non è, che quella prodotta dal F. Mendo. Nelle

Domeniche non si digiuna : adunque l'uso de' latticini è lecito. Se questo raziocinio valesse, ne seguirebbe, che lecito del pari fosse il cibo delle carni. Ma per non perder tempo nell'impugnare cotesta opinione, basta l'ascoltare il P. D. Antonino Diana, il quale attesta, che la detta sentenza è stata giudicata improbabile, e falsa dal Tribunale della universale Inquisizione di Roma, e della Congregazione dell'Indice, per cui comandamento fu cancellata da un certo libro. Queste sono le parole del P. Diana : *Caveant Auctores, ne in posterum illam, vel absolute teneant, vel tanquam Probabilem admittant : Nam Sacra Congregatio S. Officii & Sacra Congregatio Indicis, mensibus elapsis, mandarunt banc sententiam a quodam libro deleri, ut factum fuit. Tom. 4. coord. tract. 6. Resol. 54. n. 2.* Non essendo per tanto luogo più alla contesa, passiamo ad altro.

VI. Siccome i Luterani, e i Calvinisti negano, che la Quaresima sia d'istituzione Apostolica, così ostinatamente pretendono, massimamente il Dalleo, nel suo trattato de' digiuni, ed il Basnagio ne' suoi Annali Politico-Ecclesiastici all'anno 219., che i digiuni de' quattro tempi sieno introdotti nella Chiesa molto tempo dopo gli Apostoli. La comune sentenza de' Cattolici riconosce la origine di questi digiuni dagli stessi Apostoli. E ciò ricavasi da' fatti Apostolici. *Mulro autem tempore peracto, & cum jam non esset tuta navigatio, eo quod & jam jejunium præterisset, consolabatur eos Paulus.* Qui pare, che S. Luca parli del digiuno d'inverno, cioè del decimo mese, in cui non suole esser sicura la navigazione. Il Papa S. Leone diligentissimo investigatore delle Apostoliche tradizioni chiaramente asserisce, che questi digiuni de' quattro tempi sieno d'istituzione Apostolica. Nel ragionamento settimo, e nell'ottavo scrive : *Hujus observantiae utilitas, dilectissimi, in Ecclesiasticis præcipue est constituta jejuniiis, quæ ex Doctrina Spiritus Sancti, ita per totius anni circulum distributa sunt, ut lex abstinentiae omnibus sit adscripta temporibus. Siquidem jejunium vernum in Quadragesima : Æstivum in Pentecoste: Autumnale in mense septimo : Hiemale autem in hoc, qui est decimus, celebramus.* Soggiugne il Santo Pontefice nel ragionamento settimo, che questi digiuni osservansi da tutta la Chiesa universale, e non già in quella sola di Roma, come falsamente pretende il Signor Dalleo. Osserva però il pio e sapiente Bellarmino (a) esservi stata qualche diversità nella pratica di questi digiuni, e quanto ai giorni, e quanto a i tempi. Dal principio, il digiuno era di tre giorni : vi fu aggiunto il quarto per decreto di Papa Callisto. Per quello riguarda il tem-

po,

(a) lib. 2. de bonis op. er. c. 19.

po, il primo digiuno della primavera si osservava nel principio del mese di Marzo, senza rispetto alla Quaresima. Il secondo si celebrava nella seconda settimana del mese di Giugno. Il terzo nella terza settimana di Settembre, ed il quarto nella terza settimana di Dicembre, come raccogliessi dal Concilio di Maganza celebrato l'anno 813. La pratica però più comune, ed universale è sempre stata quella de' tempi correnti, come abbiamo e da S. Leone, e da Gelasio. Questa varietà ci porge fondamento di poter probabilmente credere, che gli Apostoli non avessero sotto precepto imposti questi digiuni. Alla vetusta consuetudine, nel decorso del tempo, per la negligenza, e tepidezza de' fedeli, vi sono stati aggiunti i precetti da i Sommi Pontefici. Le congruenze, e cagioni, per cui furono istituiti questi digiuni le descrive S. Leone nel festo suo Sermone.

VII. La origine del digiuno dell'Avvento ella non è meno oscura, che antica. Il primo, che ne farimembranza, egli è Perpetuo Vescovo Turonense, come attesta Gregorio altresì di Tours nel libro decimo della sua storia. Vivea Perpetuo nella metà del Secolo quinto. Menzione di questo digiuno ne fanno ancora i due Concilj Turonense, e Mantisconense celebrati nello stesso secolo. Sul principio osservavano questo digiuno i Monachi, da S. Martino sino al Natale, i laici lo praticavano tre volte per settimana. In alcune Provincie, e Regni per mera divozione osservossi ne' tempi posteriori dagli stessi laici cotidianamente, specialmente nella Francia, come può vedersi nei Capitoli di Carlo Magno, e nella Chiesa Romana, secondo che insegnaci il Pontefice Niccolò I. ne' suoi consulti dati ai Bulgari, e Pietro Damiano, che fiorì nell'undecimo secolo. Perpetua è sempre mai stata la osservanza di questo digiuno presso i Monachi, e i Frati Regolari, colla sola diversità, che alcuni lo cominciano dal giorno di S. Martino, altri dalla festa di tutt' i Santi, altri dal giorno di S. Caterina, ed altri colla Chiesa Romana, dalla prima Domenica più vicina alla festa dell' Apostolo S. Andrea. Non vi è mai stato precepto universale nella Chiesa, che comandi questo digiuno. Perlochè que' Regolari, che osservano il digiuno Avventuale in vigore della propria regola, o costituzioni non obbliganti a colpa, non peccano gravemente, se lo trasgrediscono.

VIII. Confessa Samuele Basnagio, che il digiuno della quarta, e festa feria sia antico nella Chiesa: *Multum sibi vetustatis assumere jejunia mercurii, & veneris documento est Clemens Alexandrinus*, scrive egli nei suoi Annali sotto l'anno 207. Nega però con Dalleo, che sieno stati dagli Apostoli istituiti, tutto che s'invia monumenti assai validi, che la origine de' medesimi sia Apostolica. Di questi digiuni ne parla l'Autore delle costituzioni

zioni

zioni dette Apostoliche. (a) Se ne fa menzione ne' Canoni attribuiti agli Apostoli. (b) Origene nella decima omelia sopra il Levitico così scrive. *Habemus quartam, & sextam septimanæ dies, quibus solemniter jejunamus.* Questo digiuno fu di consiglio, non di precetto.

IX. La disciplina delle Vigilie ha il suo fondamento nell' esempio, e del medesimo Redentore, di cui scrive S. Luca, che *erat pernoctans in oratione Dei* (c) e degli Apostoli, specialmente di S. Paolo. *Media autem nocte Paulus & Silas orantes laudabant Deum, & audiebant eos, qui in custodia erant.* (d) Avvalorati da questi esempj i primi Cristiani vegliavano la notte precedente la solennità ai sepolcri de' Martiri, offerendo a Iddio ferventi preghiere. Di queste vigilie ne parlano gli stessi scrittori Pagani, Luciano, Ammiano, Marcellino, e Plinio. Nel quarto secolo fu vietato alle donne nel Concilio d'Elvira di vegliare ne' cimiteri, ch' erano luoghi sotterranei, ed oscuri, e per conseguenza occasioni di molti inconvenienti, e scelleratezze. Le femmine per tanto furono obbligate a fare le vigilie, e preghiere negli oratorj delle loro proprie case. Fiorì per lungo tempo la disciplina di queste vigilie, le quali praticavansi in Inghilterra nel secolo terzo Decimo. Ma crescendo la malizia degli uomini, il Concilio Generale Viennese celebrato sotto Clemente V. l'anno 1311., per la rappresentanza fatta ai Padri degli enormi misfatti, che commetteansi nella pratica di tali vigilie, le proibì severamente, e comandò ai Vescovi, ed' Arcivescovi, acciocchè ne' loro Sinodi vi apponeffero efficaci rimedi per isvellere fino dalle radici un tale abuso. Durò nondimeno per molto tempo la costumanza, mentre nella Provincia del Friuli sulla fine del secolo sesto decimo, in uso erano le vigilie, come appare dal Concilio d'Aquileja celebrato sotto Clemente VIII. l'anno 1596. nel quale fu stabilito il seguente Canone. *Statuimus etiam ritum agendi vigiliis, seu in Ecclesiis pernoctandi, omnino tollendam esse, ac modis omnibus ab Episcopis abolendum.* Levate le vigilie, restarono i digiuni, che insieme colle vigilie si osservavano.

C A.

(a) lib. 5. cap. 15. (b) can. 69. (c) c. 6. (d) Act. c. 16.

C A P I T O L O III.

Il Digiuno è comandato dalla legge Divina, Naturale, ed Ecclesiastica. E' una parte della penitenza esteriore, e come medicinale per evitare i peccati futuri, e come soddisfattoria, con cui placare lo sdegno della Divina Giustizia, e pagare la pena temporale contratta per i commessi peccati.

B R E V. P O N T I F.

Hoc nimirum, ut veteres tradidere Patres, nobis quotidie peccantibus communis pœnitentiæ constituto remedio, per confortium Crucis Christi nos etiam aliquid in eo, quod ipse propter nos præstitit, agimus, simulque ad recolenda Sacratiora Redemptionis nostræ Mysteria, quæ per Dominicæ Passionis, ac Resurrectionis memoriam Quadragesimali potissimum tempore sollennius celebrantur, purificatis jejunio corporibus, & animis dignius paramur. Hoc veluti nostræ militiæ tessera ab inimicis Crucis Christi fecernimur &c.

I. **I**Nnanzichè avanzare le prove dell'obbligo di digiunare vo' esporre il testo del nostro *Breve*, nel quale dicesi, che gli antichi Padri hanno sempre giudicato, che il digiuno sia un rimedio della comune penitenza per i nostri quotidiani peccati. *Hoc nimirum, ut veteres tradidere patres, nobis quotidie peccantibus communis pœnitentiæ constituto remedio per CONSORTIUM JESU CHRISTI, nos etiam aliquid in eo, quod ipse propter nos præstitit, agimus &c.* Con questo digiuno, dice il nostro Santo Padre, ci rendiamo somiglianti a Gesucristo, ed entriamo nel consorzio, e partecipazione de' suoi acerbissimi tormenti sofferti sulla Croce. Questa ragione ella è tratta da S. Paolo, il quale dice, che noi siam figliuoli, ed eredi di Dio, coeredi di Gesucristo, col quale se patiremo, faremo altresì glorificati. *Si tamen compatimur, & conglorificamur.* (a) Fissate i vostri

oc-

(a) Rom. c. 8.

occhi, segue S. Paolo, nello specchio luminosissimo di questa Croce, per ben ravvivare il vostro fratello primogenito Gesucristo, per i cui meriti Iddio v'ha prescelti, e predestinati, acciocchè rinunziando alle opere della carne, e del peccato, conformi vi rendiate alla di lui immagine. Questo è l'esemplare datoci da Dio, per quindi trarne la vera infallibile norma di mortificare i sensi nostri, e di affliggere la nostra carne. Egli dalla Cattedra di questa Croce non tanto colla voce, quanto coll'esempio vi predica la penitenza, il digiuno, la fame, la sete, e i disagi, che per voi ha tollerati, e che voi con esso lui dovete patire: *Quos præsavit, & præsavit conformes fieri imaginis filii sui, ut sit ipse primogenitus in multis fratribus.* (a) Rivolgete lo sguardo in voi medesimi, per rilevare qual rapporto, e qual conformità siavi tra questo originale, ed i vostri ritratti. Ricordatevi la protestazione da lui fatta; cioè dire, che egli tanto patì, affine di entrar per questa via nel Regno de' Cieli: *Nonne oportuit pati Christum, & ita intrare in gloriam suam?* (b) Vi darete voi per avventura a credere di poter per altra strada falire al Paradiso, e farvi posfori dell'eterna gloria? No risponde S. Pietro: *In hoc enim vocati estis; quia & Christus passus est pro nobis, nobis relinquens exemplum, ut sequamini vestigia ejus.* (c) Il saggio Concilio di Trento di questa dottrina servesi per dimostrare l'obbligo, che hanno i Sacerdoti d'imporre ai penitenti opere penali proporzionate all'enormità dei peccati, e alla facoltà dei penitenti. Non dobbiam noi adularci, dice il saggio Concilio, che avendo Gesucristo offerta all'eterno Padre una infinita soddisfazione per i nostri peccati, ci abbia dispensati dall'offerta particolare delle nostre soddisfazioni: che all'opposto colle sue pene, e passioni ha renduti noi abili a poter compire da parte nostra colle nostre soddisfazioni l'alto disegno della nostra salvezza. Concioffiachè noi colle nostre forze non siamo capaci di sborsare prezzo corrispondente ai nostri debiti; ma il valore tutto da lui lo riceviamo. Noi per mezzo della sua santa Grazia divenuti con esso lui una medesima cosa, siamo quali membra vive unite al nostro capo vivificante, onde riceviamo gl'influssi, per cui viviamo della stessa vita. Egli è di questo mistico corpo lo spirito vitale, che sendo sempre stato in questa vita spirito di pene, e di afflizioni: tale altresì dee essere anche il nostro; altrimenti non avrem con esso lui parte nel regno suo. Que' Cattolici, che *dominati dallo spirito carnale, ed ignoranti della morale Cristiana, lusingansi d'esserne esenti dalla necessità indispensabile del-*

(a) Rom. 8. (b) Luc. 24. (c) 1. Petr. 2.

le opere penali, e soddisfattorie, quali sono i digiuni, le limosine, e le preghiere, urtano nell' errore de' Novatori, che riducono tutta la penitenza alla nuova vita, pretendendo, che le nostre soddisfazioni non sieno necessarie, anzi che diminuiscano, ed oscurino quella di Gesucristo. Perlochè conchiudono, che la sola fede animata dalla carità, e dal compugnimento, sia necessaria assolutamente per la salute. Errore condannato dallo stesso Concilio, il quale fa vedere, che anzi le nostre opere soddisfattorie fanno apparire più copiosa, ed abbondante la grazia sua, la quale quanto più si comunica alle membra, tanto più le vivifica, ed unisce a sè, quai tralci alla propria vite: e quanto più vive, e fruttifere sono le membra, tanto più glorioso, e fecondo splende il capo, che tutto il vigore, prezzo, e stima dona all' opere delle membra: *Quod dum Novatores intelligere nolunt* (conchiude il Concilio) *ita optimam penitentiam novam vitam esse docent, ut omnem satisfactionis vim, & usum tollant*. Ed eccovi con quanta ragione il nostro Regnante Sommo Pontefice dice nel suo Breve, che la penitenza corporale, di cui parte è il digiuno, sia una splendida marca, un visibile contrassegno, che distingue noi altri Cattolici dagl' inimici della Croce di Gesucristo, e de' suoi patimenti: *Hoc veluti nostræ militiæ tessera ab inimicis Crucis Christi secernimur*.

II. Premessa la spozizione del testo del nostro Breve, passiamo ora a rimuovere la obbligazione del digiuno. Per trarre di mente la falsa intelligenza di molti Cristiani, i quali lusingansi, che il precetto del digiuno sia soltanto ecclesiastico, uopo è d' iscoprire la sua primiera sorgente, e di manifestare i suoi più alti principj. A questo effetto deggio premettere una dottrina incontestabile presso tutt' i Cattolici, ed è, che la penitenza esteriore sia indispensabilmente necessaria alla salute, o in effetto, o in voto; per guisa che niuno può salvarsi, nè si è mai salvato, senza la esterna penitenza o in effetto se può, o in desiderio, se non può. Giovami bene di qui trascrivere le parole del sapiente *Melchior Cano*. „ (a) *Secunda*
 „ *Conclusio*. Exterior pœnitentia est quoque ad salutem necessaria. Hoc mox
 „ equidem demonstrabo, si prius unum illud admoneam, actus exteriores ad
 „ salutem necessarios, esse in hunc sensum; ut si facultas adsit, habeantur in
 „ re; si non adsit, habeantur in voto. Verbi causa: Baptismus dicitur esse
 „ ad salutem necessarius, quoniam si haberi possit, sine illo nemo salvatur;
 „ si haberi non possit, sine voto illius salus constare non valet. In hunc
 „ igitur sensum nos asserimus, pœnitentiam exteriorē esse ad salutem ne-

C

„ cessa-

(a) Relect. de Pœnit. par. 3. Concl. 2.

(2)

„ cessariam, quoniam nemo unquam, qui eam agere potuit sine ea salute, tem consecutus est; nec qui agere non potuit, sine illius voto & desiderio „ Tre sono le parti principali, che compongono questa penitenza esteriore: Preghiera, digiuno. e limosina. Per prima prova di questa stabilita sentenza allega il mentovato *Cano* il decreto del Concilio Tridentino, che io vo' qui recare nella nostra volgar lingua. (a) Fa mestiere d' insegnare, che la penitenza del Cristiano dopo la caduta nel peccato è di gran lunga diversa da quella del Battesimo: e che la medesima comprende non solo l'astinenza da i peccati, e la loro detestazione, o la contrizione, ed umiliazione del cuore: ma di vantaggio, la sacramentale Confessione de' medesimi almeno in voto da farsi in opportuno tempo; e l'assoluzione del Sacerdote: di più la *soddisfazione di digiuni, limosine, preghiere*, ed altri pii esercizi della vita spirituale; non già, per la eterna pena, che in virtù del Sacramento, o del voto del Sacramento insieme colla colpa si rimette; ma per la pena temporale, che come insegnano le sacre lettere non sempre tutta si rimette, come si fa nel Battesimo, a coloro, che ingrati alla divina Grazia ricevuta, hanno contristato lo Spirito Santo, ed hanno ardito di violare il Tempio di Dio. Della quale penitenza è scritto: Ricordati donde sei decaduto: Fa penitenza, e le opere primiere. (b) Similmente: la tristezza, che è secondo Iddio, opera una penitenza stabile per la eterna salvezza (c). E di bel nuovo: Fate la penitenza, e frutta degne di penitenza „ (d)

III. Due

(a) Unde docendum est Christiani hominis pœnitentiam, post lapsum multo aliam esse a baptismali, eaque contineri non modo cessationem a peccatis, & eorum detestationem, aut cor contritum, & humiliatum, verum etiam eorundem sacramentalem confessionem saltem in voto, & suo tempore faciendam, & Sacerdotalem absolutionem: itemque satisfactionem per jejunia, eleemosynas, orationes, & alia pia spiritualis vitæ exercitia, non quidem pro pœna æterna, quæ vel Sacramento, vel Sacramenti voto una cum culpa remittitur; sed pro pœna temporali, quæ ut sacræ litteræ docent, non tota semper, ut Baptismo fit, dimittitur illis, qui gratiæ Dei, quam acceperunt, ingrati, Spiritum Sanctum contristaverunt, & Templum Dei violare non sunt veriti. De qua pœnitentia scriptum est: Memor esto, unde cecideris: Age pœnitentiam, & prima fac opera: & iterum: quæ secundum Deum tristitia est pœnitentiam in salutem stabilem operatur: & rursus pœnitentiam agite & facite fructus dignos pœnitentiæ. *Sess. 6. c. 14.*

(b) Apoc. c. 2. (c) 2. Cor. 7. (d) Matt. 3.

III. Due punti comanda il sagra Concilio da insegnarsi a i Cristiani. Il primo, che la penitenza sacramentale non si ristigne, nè alla sola astinenza dalle colpe, nè alla contrizione: ma che di vantaggio richiede la confessione sagramentale, almeno in voto, l'assoluzione del Sacerdote, e la soddisfazione esteriore delle opere afflittive della carne, e de' sensi: poichè sebbene per mezzo di questo Sacramento si rimetta la colpa, e si trasformi la pena eterna nella temporale, questa però non sempre si rimette del tutto, come nel Battesimo: e perciò uopo è scontarla con proporzionate pene temporali. Il secondo è, che queste pene soddisfattorie sono i digiuni, limosine, preghiere, ed altri virtuosi esercizi di opere pie. Tutti e due questi punti si confermano dal Concilio colle autorità della sagra Scrittura. Tanto nel vecchio, che nel nuovo Testamento non altra penitenza prescrive, che quella seconda di opere afflittive, e penali. I Santi Profeti rassomigliano le pene della penitenza, or a' dolori d'una parturiente, or a' gemiti della colomba, ed a' rugiti dell'orso: or ad un coltello, che spezza le pietre. L'evangelista S. Matteo paragona la penitenza vera ad una pianta feconda di frutta: e la falsa ad un albero sterile, e secco, che ad altro non serve, che alle fiamme. A tutti intima di rendere frutti degni di penitenza: *Facite ergo fructum dignum pœnitentiæ . . . Jam enim securis ad radicem arboris posita est. Omnis ergo arbor, quæ non facit fructum bonum, excidetur, & in ignem mittetur (a)*. Soggiugne, che siccome dai frutti, si conosce la fecondità: e dai frutti buoni le piante buone, e dai cattivi le cattive: così dalle opere buone esteriori si scopre la vera penitenza interna, e dalle malvagie la falsa: e sempre conchiude, che le piante infruttuose saranno condannate alle fiamme: *Non potest arbor bona malos fructus facere, neque arbor mala bonos fructus facere. Omnis arbor, quæ non facit fructum bonum, excidetur, & in ignem mittetur: igitur ex fructibus eorum cognoscetis eos. (b)* Sicchè a recare il molto in poco: Queste due proposizioni sono incontrastabili. Primamente la penitenza esterna ella è indispensabilmente necessaria alla salute o in effetto, o in voto. Secondariamente le parti, che compongono questa esterna penitenza, sono digiuni, limosine, e preghiere, e di seguito altre pie opere. E' cosa degna di osservazione, che l'Evangelista nel medesimo luogo, prima d'introdurre questa spaventevole similitudine della pianta, e de i frutti, comanda di camminare per la via stretta, ed angusta, la quale è battuta da pochi: dovechè la larga, e spaziosa, che conduce alla perdizione, è calcata da molti. E final-

(a) Matt. 3. (b) Matt. 7.

mente ci avvisa a farne veglianti, per non restare ingannati da que' falsi Profeti, che negando la suddetta evangelica dottrina, predicano la via larga, aspersa di piaceri, e di delizie: e poi novellamente conchiude, che quelli che predicano la divina legge, e non la praticano, sono simili a que' pazzi, che edificano la casa sopra l'arena: e quelli all'incontro, che alla voce uniscono le operazioni, rassomigliansi a que' sapienti che alzano l'edifizio sopra le pietre. Lo stesso affermano gli altri Evangelisti.

IV. Il sacro Concilio cita un altro testo di S. Paolo in approvazione del suo decreto, ed è: *Quæ enim secundum Deum tristitia est, penitentiam in salutem stabilem operatur... Ecce enim hoc ipsum secundum Deum contristari vos quantum in vobis operatur, sollicitudinem, sed defensionem, sed indignationem, sed timorem, sed desiderium, sed æmulationem, sed, vindictam.* Qui l'Apostolo ci descrive la virtù della penitenza interiore, vale a dire, della contrizione, che qual radice fertile produce la penitenza esteriore, cioè la confessione sacramentale, e la soddisfazione della pena per le colpe commesse. Questi sono i due effetti della virtù della penitenza, senza de' quali ella è sterile, falsa ed ingannevole, come con tutt' i Padri spiega S. Tommaso: *Pœnitentia habet tres partes, quarum pars prima est tristitia seu dolor, & compunctio de peccatis: aliæ duæ sunt confessio, & satisfactio. Cum ergo dicit quod tristitia operatur pœnitentiam, intelligendum est, quod compunctio, seu dolor de peccato operetur in nobis pœnitentiam, idest alias partes pœnitentiæ, scilicet confessionem, & satisfactionem.* (a) Innumerabili altri testi di Padri potrei qui addurre in confermazione della medesima verità, che per brevità tralascio.

V. Queste opere esteriori, che formano la terza parte della penitenza, appellata soddisfazione, sono principalmente, come già si è detto, i digiuni, limosine, e preci, e poi altri esercizi di cristiana vita dice il Concilio: *Item satisfactionem per jejunia, elemosynas, orationes, & alia pia spiritalis vitæ exercitia.* Questo punto è altresì tratto dalla Scrittura, e rafferma-to dalla tradizione di tutt' i Padri. Il Profeta Joello alla contrizione interna del cuore vi aggiugne il digiuno del corpo qual mezzo, che dispone alla vera penitenza: *Num ergo dicit Dominus convertimini ad me in toto corde vestro in jejunio, & in fletu, & in planctu.* Comanda di santificare questo digiuno: *Sanctificate jejunium* (b) Troppo celebri sono i digiuni de' Niniviti, e di tutti gli ebrei penitenti per non dovergli rammentare. L'errore assai universale tra' Cristiani massimamente indotti, egli è, la persuasio-

(a) in comment. ibi. (b) cap. 2.

sione, che non tutte queste opere sieno assolutamente necessarie nemmeno a coloro che le possono praticare; ma che possasi ad arbitrio scegliere qualcheduna di quelle, che meno dispiacciono, e meno affliggono il corpo. Comunemente rifiutasi il digiuno, perchè troppo ripugnante alla carne, ed al palato. Con minore ripugnanza da i ricchi accettasi una qualche limosina di quel superfluo, la cui privazione non reca alcun tormento. La preghiera vocale di qualche corona, o rosario, è quella parte di penitenza, che è la più aggradita, o la meno rifiutata; perchè meno molesta del digiuno, e della limosina. Questi sono nell'inganno troppo grosso di potere con una medicina guarire da tutt'i mali. Tutte, e tre le mentovate opere sono di precetto, e naturale, e divino, e tutte e tre sono proporzionalmente necessarie alla salute o in effetto, o in voto, come del Battesimo, e della Confessione dice il sapiente Cano con tutti gli altri Teologi. Ciascheduno è obbligato di praticarle più, e meno secondo la possibilità, e varietà delle circostanze. Se le piaghe della libidine sono più profonde, e più veemente la inclinazione alle morbidezze, ai piaceri, alla gozzoviglia; la medicina del digiuno sarà la più opportuna. Contra l'avarizia ha una gran forza la limosina, e contra la superbia la preghiera, la meditazione delle verità eterne, e del nulla di questo Mondo. Il senso, la superbia, l'interesse sono tre vizj capitali, dice la scrittura, che specialmente regnano negli uomini. E perciò le medicine amare de' digiuni, delle limosine, e dell'orazione sono necessarie a tutti gli uomini. Questa dottrina è approvata da tutt'i Padri. Trascriverò il solo testo di S. Giovanni Grisostomo: „ Maxime indigemus compunctione pœnitentiæ, multarumque lacrymarum. Pœnitentiam verodico, non solum ut a malis, prioribus desistamus; verum etiam, ut bonorum operum fructibus impleamur. Facite (inquit Christus) fructus dignos pœnitentiæ. Quo autem modo fructificare poterimus. Si utique peccatis adversa faciamus. Aliena rapuisti? Incipe donare etiam propria. Longo es tempore fornicatus? A legitimo quoque usu suspendere conjugii. Injuriam fecisti? Refer benedictionis verba conviciis. Neque enim vulnerato sufficit ad salutem tantummodo spicula de corpore etiam revellere, sed remedia adhibere vulneribus. Deliciis ante, & temulentia diffuebas? Jejunio & aquæ potu utrumque compensa (a) „ Applica il Santo Padre a ciascheduna colpa la medicina convenevole. Chi si ritrova di diverse colpe aggravato, dee altresì con diverse pene esteriori rimedia-

(a) hom. 10. in. c. Matt.

diare a' propri malori. Non dipende dall' arbitrio del medico l'applicazione della medicina, ma dalla qualità del male, che richiede questa, anzichè quella. Rimane pertanto evidentemente provato, che secondo le sagre Scritture, i Concilj, ed i Padri sieno i digiuni, le limosine, e le preghiere le tre primiere parti che compongono la penitenza esteriore. Questo è il sentimento comune di tutt' i Cattolici contra i Luterani, che negano la necessità di queste penali soddisfazioni. „ *Facite fructum dignum &c. de exteriori satisfactione* (conchiude il Cano) *accipiendum esse communis sensus Catholicorum manifestat, qui hunc locum maxime referunt adversus Lutherum ad afferendam satisfactionem exteriorem penitentiae* (a) Ed il pio, e dotto Cardinale Bellarmino osserva, che neppur Kemnizio ha giammai detto, che il digiuno, la limosina, e l'orazione non sieno assolutamente necessarie a conseguire la gloria, *ma solamente opportune* a compensare per la temporal pena, che anzi espressamente confessa, che sieno di precetto divino, considerate in se medesime, e soltanto riprova la misura e determinazione che la Chiesa prescrive di tali opere, e in tempi determinati. „ *Martinus autem, Kemnitius opera quæ satisfactoria dicuntur a Catholicis, ut orationem, jejunium, eleemosynam in genere, & ut ad vitæ novitatem pertinent, mandata esse divinitus,* „ (b)

VI. L'ultimo punto del decreto Tridentino, cioè, che quantunque Iddio per mezzo della penitenza sacramentale ci condonni e la colpa e la pena eterna per lo peccato contratta, non però ci rimette sempre tutta intera la pena temporale, è ricavato altresì chiaramente dalla Scrittura sacra. Adurrò tre soli esempj. Adamo, avvegnachè avesse udito dalla stessa bocca di Dio il perdono del suo peccato, nondimeno per circa nove secoli perseverò a placare lo sdegno della divina giustizia, e ad iscontare la meritata pena co' voluntarj patimenti del suo corpo, e co' sudori della sua fronte, e co' disagi di una vita penosa. Il Re Davide fu assicurato dal Profeta Natan, che Iddio perdonato aveagli il gravissimo misfatto, e dell' adulterio, e dell'omicidio per lui commesso; tuttavia quali atroci pene non tollerò egli? I suoi pianti furon continui, assidui i suoi austeri digiuni, ne' quali la cenere era il condimento del suo cibo. La congiura di Assalonne contra la di lui persona, la violazione del di lui talamo, la uccisione del di lui figliuolo Ammone, ed altre innumerabili calamità furono le atrocissime temporali pene dinunziategli dal medesimo Profeta in castigo della sua colpa. Gesucristo di propria bocca manifestò a S. Ma-

(a) Relect. de pœn. par. 3. concl. 2. (b) lib. 4. de pœnit. cap. 6.

Maria Maddalena la condonazione dei peccati di lei; e non perciò tralasciò di macerare per circa quarant'anni il proprio corpo con austerissima penitenza. Per maggior confermazione di questa verità il sagra Concilio, oltre al riferito decreto, un Canone formò, col quale dichiara scomunicati tutti coloro, che confessando la opportunità, negassero la necessità delle opere afflittive del corpo, quali sono i digiuni limosine, e preghiere, e la tolleranza delle calamità da Dio mandate: *Si quis dixerit pro peccatis quoad penam temporalem minime Deo per Christi merita satisfieri penis ob eo inflictis, et patienter toleratis, vel a Sacerdote injunctis, sed neque sponte susceptis, ut jejuniis, orationibus, elemosynis, vel aliis etiam pietatis operibus, atque adeo optimam penitentiam esse tantum novam vitam, anathema sit. (a)*

VII. Fin qui abbiamo dimostrato co' documenti delle scritture del Concilio Tridentino, che il digiuno assolutamente considerato, egli è di diritto divino; rimane ora a provare, che sia altresì di diritto naturale. Ed affine di avviare il discorso, per istrada piana del pari e sicura, uopo è, che distinguiamo il digiuno Ecclesiastico dal digiuno preciso dalle sue circostanze, del che più diffusamente ne parleremo nel capitolo seguente. S. Tommaso con tutti gli altri Teologi insegna, che il digiuno assolutamente considerato è comandato dalla legge naturale: *Unusquisque autem ex naturali ratione tenetur tantum jejuniis uti, quantum sibi necessarium est ad prædicta. Et ideo jejunium in communi cadit sub præcepto legis naturæ, sed determinatio temporis, & modi jejunandi sub præcepto juris positivi, quod est a Prælati Ecclesiæ institutum, & hoc est jejunium Ecclesiæ; aliud vero est naturæ. (b)* Questo digiuno naturale comprende sotto questa sua nozione generale qualunque opera, colla quale possiamo affliggere il nostro corpo, cilicj, ceneri, discipline, vestito aspro, cibo vile, e grosso, privazione del medesimo, e finalmente ogni mortificazione, per cui ci priviamo de' beni del nostro corpo, di cui potremmo lecitamente servirsene. Premessa questa generale idea del digiuno comandato dalla legge naturale, per rimostrarne con più di evidenza non solo la utilità, ma la necessità del medesimo, fa di mestiere considerare l'uomo in rapporto al passato, al presente, ed al futuro. Secondo tutti questi tre stati, la stessa ragione naturale fa vedere, che egli è necessario il digiuno, e come pena soddisfattoria per i peccati commessi, e come medicina valevole a guarire le piaghe presenti, e come preservativo contra i peccati futuri. E primamente
rispet-

(a) sess. 14. can. 13. (b) 2. 2. q. 147. ar. 3.

rispetto al passato, l'uomo ha offesa la divina Giustizia colle sue colpe; come suppongo, non favellando ora d'innocenti, ma di peccatori. Questa offesa è frutto non solo dell'anima, e della volontà, ma altresì del corpo, e de' sensi, che spesso fiato seducendo l'anima con illusioni ingannevoli, la spingono a peccare. Se dunque due sono i complici dell'offesa, due deggono essere i rei puniti. L'acerbo interno dolore, l'amara contrizione sono la pena dell'anima. La fame, la sete sono gli esteriori supplicj del corpo. Tutti e due questi colpevoli, avendo offesa sua Divina Maestà, hanno contratta la pena dovuta alle loro colpe. Perlochè ugualmente l'uomo, che l'altro sono in virtù della medesima legge naturale tenuti al pagamento di un tal debito. L'anima co' suoi interni dolori, e contrizioni: il corpo co' suoi digiuni, pianti, e cilicj.

VIII. Nè soltanto è necessario il dolore, il pianto, il digiuno, per pagare il debito contratto colla divina Giustizia offesa dalle nostre passate colpe: ma egli è altresì necessario per isvellere le maligne reliquie dell'abito vizioso, che dopo l'abolimento della colpa serpeggiano nell'anima. Siccome il Sacramento del Battesimo, cancellando la colpa, non guarisce le profonde ferite, nè restituisce la primiera armonia tra l'anima, e gli appetiti; così neppure il Sacramento della penitenza toglie le cicatrici, nè sbarbica le velenose radici, che allignano nell'anima, anche dopo ottenuto il perdono della offesa. Questa dottrina insegnata da tutt' i Padri, ella è riconfermata dallo stesso Concilio Tridentino: *Hæ satisfactoria pœnitentiæ... medentur quoque peccatorum reliquiis, & vitiosos habitus male vivendo comparatos contrariis virtutum actionibus tollunt* (a). Aggiugne il medesimo Concilio, che senza amare lagrime, e senza opere laboriose, ed afflittive non arriveremo giammai all'acquisto della primiera integrità di costume: *Ad quam tamen novitatem, & integritatem per Sacramentum pœnitentiæ, sine magnis nostris fletibus & laboribus pervenire nequaquam possumus* (b). Che se queste opere afflittive sono così necessarie, quand'anche certi fossimo dell'ottenuto perdono de i peccati commessi, cosa poi dee dirsi, quando incerti siamo, come il siamo tutti, senza una particolare rivelazione, della conseguita condonazione? Fra i mezzi, e disposizioni prescritte da Dio, onde prepararci al sommo dono della giustificazione, una è il digiuno accompagnato dalle lagrime, e dal dolore: *Convertimini ad me in toto corde vestro in jejuniis, & fletu &c.* Quale per tanto speranza possono concepire della remissione di loro colpe coloro, che accostansi al

Sa.

(a) sess. 14. c. 8. (b) ibi. c. 2.

Sacramento della penitenza, senza digiuni, senza limosine, e senza qualunque opera laboriosa, se questa penitenza chiamasi dal Tridentino un secondo Battesimo appunto laborioso? *Pœnitentia laboriosus quidam Baptismus dicitur*. Ma siccome il Battesimo Sacramentale non è sempre necessario in effetto, bastando alle volte il voto: così questo secondo battesimo laborioso e penale non è sempre necessario in effetto, ma alla impotenza della esecuzione supplisce il desiderio.

IX. Non è però men necessario il digiuno per evitare i peccati futuri, e per mantenerci faldi, e conservarci nella Grazia divina. Il grave peso della nostra carne, la ribellione de i nostri appetiti con veementi continui impulsi ci spingono nella ricaduta. Il fuoco della concupiscenza sempre tramanda fiamme bituminose, e ordisce il tradimento dell'anima. Se la legge naturale ci obbliga a spegnere, potendo, l'incendio dell'altrui roba, quanto più astrigneci ad estinguere quelle interne vampe, che machinano l'abbruciamento dell'anima? Se tu, dice Agostino, cavalcassi destriero indomito, e feroce, valevole a precipitarti ad ogni passo, non è egli vero, che per assicurarti, gli sottraeresti la biada, e'l fieno, per domar colla fame quello, che non puoi regolare col freno? Il tuo corpo è un polledro indomito, e scapestrato, che non regge al freno della legge: che non ascolta nè consigli, nè precetti: che tenta continuamente di farti uscire dalla retta via, che è Gesucristo, e di precipitarti nell'abbisso; qual follia però farà la tua, se tralasci di affoggettarlo con la sottrazione del cibo, co' tormenti della fame, e della sete? (a) Tutti gli altri Padri fondano la necessità del digiuno massimamente sulla naturale necessità di reprimere la ribellione, e di rintuzzare gli assalti intestini della nostra concupiscenza. S. Giovanni Grisostomo in poche parole racchiude le tre ragioni fin qui addotte: *Jejuna quia peccasti: Jejuna ut non pecces: Jejuna ut accipias: Jejuna ut permaneant, quæ accepisti*.

X. Sicchè in ogni legge e naturale, e scritta, ed evangelica la penitenza esteriore del corpo ella è stata, ed è necessaria al peccatore, che vuol pentirsi, come sapientemente conchiude S. Tommaso: *De jure naturali est, quod aliquis pœniteat de malis, quæ fecit, quantum ad hoc, quod doleat ea*
D fecisse,

(a) Si equo uteris, qui te gestiendo possit præcipitare, nonne ut securus iter ageres cibaria ferocienti subtraheres, & fame domares quem fræno non posses? Caro mea jumentum meum est: iter ago Hierusalem: plerumque me rapit, & de via conatur excludere. Via autem mea Christus est. Ita exultantem non cohibebo jejuni? tract. de utilit. jejun. c. 3.

fecisse, & doloris remedium quærat, per aliquem modum, & quod etiam aliqua signa doloris ostendat sicut & Ninivita fecerunt... Sed sicut alia, quæ sunt de jure naturali, determinationem acceperunt ex institutione legis Divinæ, ita etiam & pœnitentia. (a) Nella legge naturale era necessaria l'afflizione del corpo colla fame, colla sete, e con altre pene afflittive: la qualità, le maniere, il tempo di eseguirle, le cerimonie, che doveano accompagnarle erano indefinite: tutte queste cose dipendeano dall'arbitrio prudente del penitente. Nella legge sì scritta, come evangelica, questa penitenza esteriore ha ricevuta la sua determinazione, mentre i digiuni sono determinati, e prescritte le cerimonie, onde praticarli, con altre buone opere.

XI. La conseguenza legittima, e necessaria, che dalle ragioni fin qui spiegate ne risulta, ella è, che tutti quelli, che hanno peccato, se non faranno penitenza, anderanno dannati. E questa conseguenza ella è registrata nel Vangelo: (b) *Si pœnitentiam non egeritis omnes similiter peribitis.* Impiegate tutte le sottigliezze possibili nel interpretare questo divino, tremendo oracolo, e non ne ritroverete giammai una, che dalla penitenza esteriore vi esenti. Che S. Luca nel allegato testo parli della penitenza, ed interna, ed esterna lo manifesta ei medesimo, il quale immediatamente la paragona come l'altro Evangelista S. Matteo alla pianta, che se non è feconda di frutti, si gitta sul fuoco. *Dicebat autem* (segue S. Luca) *& hanc similitudinem: Arborem fici babebat quidam plantatam in vinea sua: & venit quærens fructum in illa, & non invenit... Succide ergo illam: ut quid etiam terram occupat?* Sicchè tutti e quattro gl' Evangelisti affermano, che la penitenza interiore, cioè la dolorosa contrizione, ella è qual pianta, che se è feconda di frutta esteriori, cioè di digiuni, limosine, e preghiere, è pianta feconda di vita eterna, pianta, che dall' ameno ubertoso giardino della Chiesa si trapianterà nel giardino dell' eterna gloria. Al contrario s' ella è sterile, ed infruttifera sarà gittata sul fuoco eterno. *Si pœnitentiam non egeritis omnes similiter peribitis.* E vaglia la verità. La contrizione del cuore senza il voto del Battesimo, e della Confessione de' peccati commessi dopo il Battesimo, è ella sufficiente per la salute? E' domma di fede, che no. E se questo Battesimo, potendo, non si manda ad effetto, è possibile la salute? No rispondono tutt' i Cattolici. Ortanto è necessario alla vera penitenza interna il desiderio della penitenza esteriore quanto il voto del Battesimo, e della Confessione. Adunque è impossibile la salute, se, potendo,

(a) 3. p. q. 84. a. 7. ad 1. (b) Luc. 13.

potendo, questa penitenza esterna non si eseguisce. Rivoltate le Scritture tutte, e tutt' i Padri e non ritroverete giammai un solo penitente senza lagrime; pianti, digiuni, limosine, e preghiere, quando al tempo ne permise l' eseguimento. I testi delle Scritture, de' Concilj, e de' Padri tutti si possono leggere presso Bellarmino, Natale Alessandro, Petavio, ed altri celebri Scrittori, che copiosamente gli riportano per provare questa verità contra i Luterani, e Calvinisti.

XII. Questa esterna soddisfazione ella è un atto di giustizia, il cui oggetto è la uguaglianza tra la ingiuria recata, e la compensazione offerta dall' ingiuriatore all' ingiuriato. S. Tommaso, che, dopo gli altri Padri, distesamente spiega questa materia, ed a principj precisi, e stabili la riduce, osserva, che due proporzioni in essa debbono ritrovarsi: L' una rispetto a Dio, l' altra in rapporto alle piaghe, alla cui cura è destinata; l' agguagliamento della nostra soddisfazione rispetto a Dio non può essere perfetto, e di quantità, attesa la distanza infinita tra la creatura, e l' Creatore: ma però è uopo, che essa abbia una uguaglianza di proporzione, quale può rendersi da un vero penitente. Sicchè quanto più numerosi, e più gravi sono i peccati, tanto a giusta proporzione, più severa, e più lunga esser dee la penitenza soddisfattoria. L' esempio di questa uguaglianza è registrato nell' Apocalisse, dove Iddio comanda di raddoppiare sopra Babilonia i supplicj, ed i castighi a misura delle d' lei sceleratezze: *Duplicate duplicia secundum opera ejus: in poculo quo miscuit, miscete illi duplum: Quantum glorificavit se, & in deliciis fuit: tantum date illi tormentum, & luctum.* (a) L' altra uguaglianza di proporzione di questa soddisfazione, come atto di giustizia riguarda la guarigione delle piaghe prodotte dalle commesse colpe; e la preservazione dalle future ricadute, con premunirci di rimedj, ed antidoti opportuni a' pericoli, e alle qualità del male. Le vostre piaghe, e ferite sono nell' appetito sensitivo, nella concupiscenza, che fanvi languire nell' ozio, nella morbidezza nella gozzoviglianza, ed avvampare di fiamme libidinose? La giusta e proporzionata penitenza medicinale ella è il digiuno, il ritiro, il vestito umile. L' avarizie, le usure, le elazioni crudeli, la cupidigia insaziabile sono la vostra passione dominante? Corrispondenti, e proporzionate a questi malori debbono essere le vostre limosine, il vostro disprezzo de' beni terreni, la vostra misericordia verso il prossimo vostro. Questa è la dottrina di tutt' i Padri precisamente difesa da S. Tommaso in più

(a) Cap. 18.

luoghi. (a) Sicchè tante Cristiane, e Cristiani, che rei di fornicazioni, di mollezze, di adulterj, e di altri gravi peccati, non affliggono i loro corpi con digiuni, con preghiere, con limosine corrispondenti e al numero de' peccati, ed alla qualità delle loro ferite, e cicatrici; saranno penitenti falsi, ed ipocriti: piante sterili da gittarsi nel fuoco? E' verità infallibile, che se potendo questi praticare i digiuni, e le pene afflittive della lor carne, a misura del loro bisogno, tralasciano di farlo, sieno penitenti falsi, e fedotti. Per altro tutti quei Cristiani, e quelle Cristiane, che hanno forze bastevoli per reggere a' banchetti, a' giuochi, a' balli, ed alle veglie per gran parte della notte, hanno certamente forze per digiunare, per vegliare la notte alla preghiera: eppure questi comunemente non solo violano la legge naturale e divina in tralasciando i digiuni, ed astinenze volontarie, e proporzionate a' loro peccati commessi, ed alle prave inclinazioni, per evitare i peccati futuri; ma omettono per fino i digiuni comandati dalla Chiesa. Lusingansi di soddisfare a Iddio, e di mortificare le loro passioni con ritirarsi due o tre giorni l'anno a fare qualche soave, e divota meditazione, che agli appetiti poco costa; a leggere qualche libricciuolo divoto, ad ascoltare una qualche fervente, e tenera esortazio-

(a) Secundum Philosophum in 5. *Est.* medium justitiæ accipitur secundum adæquationem rei ad rem in proportionalitate aliqua. Unde cum talem adæquationem ipsum nomen satisfactionis importet, quia hoc adverbium *Satis* æqualitatem proportionis designat: constat quod satisfactio formaliter justitiæ actus est. *Suppl. q. 12. a. 2.* In his autem honoribus, qui sunt ad parentes, & ad Deum etiam secundum Philosophum *lib. 8. Est.* impossibile est æquivalens reddere secundum *quantitatem*: sed sufficit, ut homo reddat quod potest, quia amicitia non exigit æquivalens, sed quod possibile est: & hoc etiam est æquale aliquo modo, scilicet secundum proportionalitatem... Uade non potest homo Deo satisfacere, si *ly Satis* æqualitatem *quantitatis* importet. Contingit autem, si importet æqualitatem proportionis. *In Suppl. q. 13. a. 1.* : Justitia non ad hoc tantum tendit, ut inæqualitatem præcedentem auferat puniendo culpam præteritam, sed etiam ut in futurum æqualitatem custodiat. Quia secundum Philosophum in 2. *Est. c. 3. Pæne medicine sunt.* Unde & satisfactio, quæ est justitiæ actus pœnam inferentis, est medicina curans *peccata præterita*, & præservans a *futuris*. Et ideo quando homo homini satisfacit, & præterita compensat, & a futuris cavet. *Suppl. q. 12. a. 3.*

tazione di ragionamento ben' acconciato . E frattanto si frequentano gli stessi spassi, piaceri, e pericolosi divertimenti . Tutti questi pietosi esercizi se non sono accompagnati dalle rimembrate , penitenze , supposte le forze per praticarle, non sono d'ordinario che piacevoli lusinghe, che foglie senza frutti , e contraffegni , che la pianta della penitenza ella è sterile, ed infruttuosa destinata al fuoco . Di questi tali può dirsi: *Populus hic labiis me honorat, cor autem eorum longe est a me.* (a) Quando poi le forze corporali non reggono, o per la infermità, o per la debolezza alle opere penali , o per la povertà non è possibile la limosina : allora è di necessità raddoppiare la interna compunzione del cuore, i gemiti, le lagrime, la privazione de' leciti piaceri, il ritiro da i divertimenti, dai giuochi, e dagli spassi per supplire nella miglior maniera alla debita soddisfazione, e per premunirci contra le future ricadute . Nè per questa soddisfazione basta il privarci di quei divertimenti, giuochi, e spassi, che ci sono superflui : perchè la privazione di questi è necessaria per non peccare . Si richiede la privazione di quei divertimenti leciti, ed onesti, che in qualche modo ci sono necessarj, acciocchè la mortificazione sia veramente soddisfattoria : in quella guisa appunto, che per digiunare è necessaria la sottrazione moderata di parte di quel cibo, che è al nostro nutrimento necessario . La omissione di queste proporzionate afflittive penitenze è la cagione delle frequenti ricadute, e della poca, o niuna riforma de' peccatori . Imperciocchè, come dice il sagro Concilio di Trento, la speriencia di queste severe penitenze rende più cauti, e vegliati per non ricadere in quelle malattie, le quali non si guariscono, che a costo di medicine sì amare, e sì penose: *Proculdubio enim magnopere a peccato revocant, & quasi freno quodam coercenti hęc satisfactoriæ pœnæ; cautioresque, & vigilantiores in futurum pœnitentes efficiunt.* (b) Tornami bene di riconfermare questo sentimento coll' autorità del P. Paolo Segneri . „ E quindi nasce in gran parte la facilità luttuosa di ricadere . Tante promesse al Confessore : e poi sì poca osservanza? Io credo, che tutto il male avvenga di quà, perchè i Confessori sono costretti ad imporre leggerissime penitenze per gravissime colpe, temendo, che i penitenti non le adempiranno, se loro s' impongono più moleste : e i penitenti soddisfatti di avere eseguito quel poco, che è stato loro ordinato, non pensano ad aggiugnerne di vantaggio, per alzare un argine più sublime, e più saldo contra la piena di ogni tentazione im-

„ mi-

(a) Matt. 15. (b) sess. 14. c. 8.

„ minente, quel peccatore, che per una somma d'iniquità non paga altro
 „ dazio, che il recitare così passeggiando per l'orticello domestico la co-
 „ rona, veggendosi fatto sì buon mercato della sua mala merce, non teme
 „ poi di ritornare a caricarsene quanto prima: laddove, se per l'opposito
 „ i furti, le impudicizie, le irreligiosità, le vendette costassero tuttavia nel
 „ tribunale della penitenza quel che soleano costare ne'primi tempi, l'i-
 „ niquità con innondazione sì alta non allagherebbe il Cristianesimo tut-
 „ to, ma si conterrebbe tra i suoi ripari: e i peccatori provando, che il
 „ guarire dalle colpe, vale loro molto, custodirebbono cautamente la
 „ sanità riacquistata a sì grave stento: *omnis curatio, quanto difficilius ac-*
 „ *quiritur, tanto acquisita cautius custoditur.* Per tutte queste ragioni,
 „ mirate quanto sieno stolti quei peccatori, i quali vanno cercando quei
 „ Confessori che danno penitenza facile. (a).

XIII. Molti diranno, che se le cose fin qui dette son vere, pochi sono i veri penitenti, e che i Cristiani in gran parte vanno perduti. Ed io rispondo, che appunto i penitenti veri sono pochi, come pochi sono gl'innocenti. Eppure Sant' Ambrogio attesta, che più facile è di trovar quelli, che custodiscono la innocenza, che quelli, che facciano vera penitenza. *Facilius inveni qui innocentiam servaverint, quam qui congrue egerint poenitentiam. An quisquam illam poenitentiam putat, ubi acquirenda ambitio dignitatis, ubi vini effusio, ubi ipsius copulae conjugalis usus? Renuntiandum seculo est, somno ipsi minus indulgendum, quam natura postulat: interpellandus est gemitibus, interrumpendus est suspiriis, sequestrandus orationibus, vivendum ita, ut vitali huic moriamur usui: seipsum homo abneget, & totus immutetur.* (b) Con la stessa frase, ed anche più caricata parlano Tertulliano, Cipriano, Basilio, Grisostomo, Agostino, e comunemente i Padri tutti: e ciò, che più rileva, così parla il Vangelo, il quale dice: *quam angusta porta, & arcta via est, quae ducit ad vitam, & pauci sunt, qui inveniunt eam! Attendite a falsis Prophetis.* (c) Molti sono i chiama- ti, pochi gli eletti.

XIV. Rimane di sgombrare una illusione assai perniziosa, e molto comune appresso i Cristiani massimamente del volgo. Ed è, che se in questa vita non si pagano i debiti contratti con la divina Giustizia per i peccati commessi, si sconteranno nell'altra con le pene del Purgatorio. Quelli, che così parlano, sieno pur sicuri, che non pagheranno, nè in questa vita, nè in quella del Purgatorio i loro debiti contratti per i peccati commessi:

(a) Cristian. Istr. 3. p. Rag. 19. n. 13. (b) lib. 2. de poenit. c. 10. (c) Matt. 7.

meffi : ma quei mercatanti falliti faranno condannati ad ardere eternamente nell' inferno, quando non si emendino. Quanto somma sia la follia di questi tali, appena può esplicarsi. Somma primamente è la stoltezza loro nel voler scontare piuttosto con pene atrocissime, che con pene leggiere i loro debiti. Le pene del purgatorio sono incomparabilmente maggiori di tutte le carnificine più spietate, di tutt' i tormenti più crudeli, di tutt' i patimenti, di tutt' i mali del mondo. I martirj più acerbi sofferti da i Santi, non sono, che goccioline al paragone di un mare di zolfo, e di bitume ardente. Che dirò poi della pena del danno per la dilungata privazione di veder Dio? Però non farebbe per questo solo capo una manifesta frenesia di chi tralasciasse di evitare que' tremendissimi incendj a costo di digiunare eziandio per tutta la vita in pane ed acqua, e di continui cilicj, e pianti? Che dovrà dunque dirsi di coloro, che deliberatamente risolvono di volersene andar a riposare su quelle lastre infocate, e craticole roventi, innanzichè digiunare una volta la settimana, portare per qualche giorno un cilizio, e mortificare con la privazione di piaceri non necessarj i proprj sensi? Sennonchè la illusione di costoro è più fatale per un altro capo, che è il principale. Ed è ch' essi lusingansi di poter salvarsi, e andar dopo morte nel Purgatorio, senza praticare in questa vita la penitenza esteriore del corpo, ed ivi pagar quei debiti, che quì scontare non vogliono. E' vero, che alcuni Teologi insegnarono potersi rifiutare la soddisfazione penale tassata, ed imposta dal Confessore. Ma il P. Vasquez *q. 94. n. 2. dub. 1.* insieme col Vittoria sostiene, che tale opinione è contraria alla fede. Il P. Suarez *disput. 38. sect. 27. n. 2.*, e Molsegio la condannano di temeraria, come osserva il medesimo P. Leandro. Altri la chiamano improbabile e pericolosa. Ma che che sia di tale opinione di passaggio indicata, come cosa non appartenente al mio argomento, quando ben anche si potesse supplire nel Purgatorio alla penitenza come soddisfattoria, e pagar a costo di tremendi abbrucciamenti quei debiti, che quì pagar non si vollero a leggier prezzo di moderati digiuni, e limosine; non è già possibile di poter ivi supplire a questa penitenza, e come disponente ad ottenere il perdono de commessi peccati, e come medicinale, onde curare le piaghe e reliquie maligne, che rimangono nell' anima, eziandio dopo l'abolimento della colpa; e come preservatrice per non ricadere ne' peccati futuri. Non si è già provata la necessità della penitenza esteriore, cioè delle lagrime, de' digiuni, delle limosine, e preghiere per rimetterci dopo il peccato in istato di grazia? Non si è detto, che questa penitenza è un secondo Battesimo laborioso, e penale? Non si è detto; che le confessioni di quei recidivi Cristiani, dediti agli spassi, a' piaceri, a' divertimenti, sono con-

-fes.

fessioni teatrali, e sceniche? Non si è finalmente provato, che gli abusi, che le sfrenate inclinazioni, e le prave affuefazioni alle bestemmie, alle impudicizie, alle morbidezze oziose, alle vendette non si tolgono nè con indulgenze, nè con le future fiamme del Purgatorio: ma che ci vogliono medicine presentanee, rimedj, e preservativi: vi vogliono degli atti contrarj, che attualmente contraddicano alla carne, e al sangue, che attualmente reprimano l'orgoglio, che frenino la concupiscenza, e che con severità di digiuni, di discipline, di vigilie, di limosine, e di altre opere afflittive proporzionate e all'enormità dei peccati commessi, e alle sfrenate inclinazioni ai peccati futuri, ci premuniscano contra le ricadute, e che ci rassodino, e rinvigoriscano nella via de i divini comandamenti? Adunque rimane ad evidenza provato, che i Cristiani sieno obbligati in virtù delle leggi naturali, divine, ed ecclesiastiche, a mortificare le loro passioni con digiuni, limosine, e preghiere, ed altre opere afflittive del corpo.

C A P I T O L O IV.

Differenza del Digiuno comandato dalla legge naturale, dal Digiuno imposto dalla Chiesa. Canonj Penitenziali contra i trasgressori del Digiuno Ecclesiastico. Spirito della Disciplina presente intorno a questi Canonj, ed alla penitenza da imporsi a i penitenti. L'ignominia che recano alla Chiesa i violatori della Quaresima. Ed i flagelli, che tiransi addosso.

B R E V. P O N T I F.

Flagella divinæ ultionis avertimus, & cœlesti præsidio in dies adversus Principes tenebrarum munimur. Hoc despectui habito, non contemnendum divinæ gloriæ detrimentum, non leve catholicæ Religioni dedecus, nec dubium animabus Christi fidelium periculum oboritur: nec aliunde populis calamitates, rebusque publicis, & privatis cladem exitiumque importatum esse constat.

I. **P**Rima di tutto fa di mestiere distinguere il digiuno dalla temperanza. Il mangiare, ed il bere è ordinato alla conservazione della nostra

vi.

vita, per poter adempiere i doveri del nostro stato, e conseguire quel fine, per cui siamo stati creati, e redenti. Due sono gli estremi contrarj a questo fine: l'eccesso, pigliando più cibo di quello, che conviene al nostro sostentamento: il difetto, privando il corpo di quella porzione di vitto, senza del quale, o non può vivere, o rimane notabilmente pregiudicato nella sanità della vita. Nè solo la sostanza del vitto, ma lo stesso sapore, che il cibo accompagna, è ordinato al medesimo fine. Perlochè quando o indiscretamente neghiamo al corpo il necessario nutrimento, o mangiamo più del nostro bisogno, o mangiamo per puro piacere, e diletto, noi sempre pecciamo. La virtù della temperanza ha per fine il regolamento di questi estremi, e disordini, prescrivendo una giusta misura di nutrimento, e dirigendo il diletto del sapore qual istromento al suo fine della sanità, e conservazione della vita. Santo Agostino sperimentava grave difficoltà nell'osservare le regole di una virtuosa temperanza nel nutrimento del suo corpo. Voi, o Signore, diceva egli, m'avete insegnato di ricevere gli alimenti come medicinali. Ma quando dopo aver supplito alla mia indigenza, passo alla pienezza della sazietà, nello stesso passaggio la mia concupiscenza lacci mi ordisce, ed insidie. Imperciocchè cotesto medesimo transito è voluttà, e non v'ha altro termine, in cui riposarmi, che nella sola necessità. La salute è la causa del mangiare, e del bere: a questa si accompagna qual serva la pericolosa voluttà, e sovente invece di camminar dietro, forzasi d'andar innanzi, perchè in grazia di essa si faccia ciò, che dico di voler fare per cagione della salute. Nè v'è dell'una e dell'altra la stessa misura. Imperocchè ciò, che è bastevole alla salute, è poco alla voluttà: e spesso siate accade, che, sentendosi ancora l'appetito di mangiare qualche altra cosa, non si sappia, se questo sia impulso della necessità, o stimolo della concupiscenza voluttuosa. Tra questa incertezza l'infelice anima si rallegra, e quindi cominciando a preparare il patrocino delle sue scuse, gode, che non si sappia la giusta misura del vitto necessario al sostentamento del corpo, per potere sotto il manto della sanità maneggiare il negozio della voluttà. A queste tentazioni mi studio di resistere ogni giorno, ed imploro, o Signore, l'aiuto del vostro onnipotente braccio, per assicurar la mia salute; ed a voi vacillante e dubbioso ricorro, acciocchè m'illuminate, perchè il mio consiglio sopra di questa difficoltà mi ha abbandonato. (a) In molti altri luoghi tratta il santo Dottore questo punto, che

E

co-

(a) Hoc me docuisti, ut quemadmodum medicamenta, sic alimenta sumeremus. Sed dum ad quietem satietatis ex indigentia mole-

cogli altri Padri reputa il gravissimo. Considera egli per una parte, che la intemperanza è quella, che ci ha cacciati dal Paradiso: che la golosità, e ripienezza del ventre è la madre della libidine. (a) Riflette dall'altra banda quanto agevole cosa sia, che il diletto della concupiscenza si travvifi sotto le sembianze della sanità: e che il mangiare, di mezzo, che egli è, indirizzato alla conservazione della vita, divenga come fine dell'appetito sensuale. Tutte queste cose si son dette per due fini. Prima, perchè si comprenda, che il privarsi del vitto non bisognevole, che il mangiare pel solo fine della sanità, e non per diletto, nè per piacere, non è opera di sua natura nè penale, nè soddisfattoria; ma è una sobrietà necessaria all'uomo, come ragionevole: è una moderazione prescritta dalla temperanza, che propriamente risguarda le regole del mangiare, e del bere. Secondo, affinchè ogn'uno vegga la cautela, e la circospezione, onde i Padri si preparavano prima d'accostarsi alla mensa per non restare sedotti dalle insidie della concupiscenza. E' vero, che alcuni censureranno questa dottrina di Agostino, come di soverchio scrupolosa, per non dire superfiziosa, ma cotesti dovrebbero piuttosto rimproverare sè medesimi d'ignoranti della legge, anche naturale, che serve di fondamento alla Cristiana; e riflettere, che se non imiteranno i Santi, che furono illumi-

nati

stia transeo, in ipso transitu mihi insidiatur laqueus concupiscentiæ. Ipse enim transitus voluptas est, & non est alius, qua transeat, quo transire cogit necessitas: & cum salus sit causa edendi, & bibendi, adjungit se tanquam pedissequa periculosa jucunditas, & plerumque præire conatur, ut ejus causa fiat, quod salutis causa me facere vel dico, vel volo; nec idem modus utriusque est: Nam quod salutis fatis est, delectationi parum est. Et sæpe incertum fit, utrum adhuc necessaria corporis cura subsidium petat, an voluptaria cupiditatis fallacia ministerium suppetat. Ad hoc incertum hilarescit infelix anima, & in eo præparat excusationis patrocinium, gaudens non apparere, quod fatis sit moderationi valetudinis, ut obtentu salutis obumbret negotium voluptatis. His tentationibus quotidie conor resistere, & invoco dexteram tuam ad salutem meam & ad te refero æstus meos, quia consilium mihi de hac re nondum fiat. *lib. 10. Conf. c. 3.*

- (a) Semper enim juncta est saturitati lascivia. Vicina sibi sunt venter, & genitalia, & pro membrorum ordine ordo vitiorum intelligitur. Ejecit ergo nos de Paradiso cibus? reducat esuries, reducat jejunium. *serm. 2. in prim. Dom. Quadrage.*

nati da i raggi della sapienza più pura , nell' evitare i pericoli del peccato, andranno eternamente perduti.

II. Il digiuno per tanto non consiste nel privarci di quel cibo , che è più del nostro bisogno , o che è di nostro solo diletto , perchè questa privazione ce la prescrive la temperanza : ma consiste nella sottrazione di quel cibo , che in qualche modo è necessario alla conservazione della salute , per guisa che il privarcene ci cagioni afflizione , molestia , e patimento . S. Tommaso distingue due necessità di cibi . Altri son necessarj per la conservazione della nostra vita : e la privazione di questi è illecita , e colpevole : siccome sarebbe peccato il recarci la morte . Ma la necessità di questi cibi si restringe a poche cose , perchè di poche cose la natura si contenta . Altri cibi sono necessarj alla sanità del corpo , la quale sanità si considera in due stati . Il primo riguarda una sufficiente consistenza , che abili ci rende a compiere i doveri dello stato nostro : e neppur di questi cibi dobbiam privarci ; perchè farebbe offerire di rapina a Iddio l'ostia del digiuno , quando questo c'impedisce l'adempimento delle altre incombenze , cui s'iam' obbligati . Il secondo stato di sanità si è quello , nel quale si possiede un perfetto vigore , e robustezza . E perchè la carne ritrovandosi nel suo vigore difficilmente allo spirito si soggetta , perciò potiamo lodevolmente privarci del cibo , che a si fatta sanità è necessario , tuttochè potremmo ancora lecitamente pigliarcelo . Nè tal sottrazione di cibo ci accelera la morte , mentre l'uman corpo più frequentemente contrae delle malattie per la ridondanza , che per la scarsità del cibo . Perlochè Galeno ancora dice , che la somma medicina è l'astinenza , moltissimi ritrovandosi , che per vivere una lunga vita , mangiano parcamente . La sottrazione poi di quel cibo , che nè all'uno , nè all'altro stato richiedesi , è prescritta dalla virtù della temperanza. (a)

E 2

III. Da

(a) *Necessarium dupliciter accipitur in cibis. Primo ad conservationem vitæ : & tale necessarium non licet subtrahere per jejunium , sicut nec interimere se ipsum . Sed hoc necessarium est valde modicum , quia modicis natura contenta est . Alio modo dicitur necessarium ad valetudinem corporis , quæ quidem accipitur in duplici statu . Primo , secundum sufficientiam habito respectu ad ea , quæ incumbunt ex officio , vel ex societate eorum , ad quos convenit necessario agenda , & tale etiam necessarium subtrahi non debet . Hoc enim esset rapina hostiam jejunii offerre , si aliquis operibus , ad quæ alias obligatur Secundo accipitur valetudo corporis secundum optimam corporis dispositionem : &*

III. Da questi sodi principj di S. Tommaso ben chiara apparisce la idea del digiuno, che secondo lo stesso S. Tommaso tre fini riguarda immediatamente. Il primo è di reprimere l'orgoglio della carne, e i moti rivoltuosi della concupiscenza con tal moderata sottrazione di cibi, che basti e per macerare il torpo ribelle, ed insieme per conservare la vita e dalla morte, e dalle infermità. Il secondo per rendere lo spirito nostro più abile, e più spedito alla meditazione delle celesti eterne verità. Il terzo, per soddisfare alla divina Giustizia le offese recatele colle nostre colpe commesse in violando le sue santissime leggi. Questa è la idea generale del digiuno considerato secondo la legge, e naturale, e divina. Anzi sotto un digiuno di questa fatta si può comprendere qualunque mortificazione del nostro corpo, e qualunque privazione di quei piaceri, divertimenti, e comodi, che sono in qualche modo necessarj al nostro buono stato. Questo digiuno non importa in questa sua generale idea nè tempi, nè ore determinate, nè qualità di un cibo piuttosto che di un altro: ma può tormentare la carne in qualunque tempo, e può sottraerle la quantità del vitto, o la qualità, o l'una, e l'altra insieme, a misura della necessità di reprimere gl'insulti degli appetiti, e di placare la divina Giustizia.

IV. Il digiuno ecclesiastico, oltre a i tre motivi comuni al digiuno considerato nella sua idea generale, ed in rapporto alla sola legge di natura, impone varie altre cose. Proibisce il cibo delle carni, e de' i latticini: fissa tempi determinati, in cui praticarlo: prescrive ore, in cui scioglierlo: non permette, che un sol pasto dopo il mezzo giorno; queste sono le condizioni del digiuno assolutamente Ecclesiastico. Che se poi parliamo del digiuno della Quaresima, altri motivi ci si parano avanti da considerare nel medesimo. Tutti accordano che tre specialmente sono i fini, per cui è stato istituito il digiuno Quaresimale. I. per imitare il digiuno di quaranta
gior-

quia caro in suo robore consistens, difficilior spiritui subicitur ideo necessarium ad valetudinem sic acceptam; & si licite accipi potest; tamen laudabiliter subtrahi potest: & talis subtractio non multum mortem accelerat, cum corpus humanum invenitur frequentius ex superfluitate, quam ex defectu mortales ægri- tudines incurrere: unde etiam Galenus dicit, quod summa medicina est abstinencia. Inveniuntur etiam ad sensum abstinentes ut frequenter diutius vivant.... Subtractio autem quod non est necessarium nec hoc, nec illo modo est necessitate virtutis temperantiæ. *in 4. dist. 15. q. 3. a. 1. q. 2. ad 3. C. 2.2. q. 147. a. 1. ad 2.*

giorni osservato dal Figliuolo di Dio. II. Per partecipare dei meriti della sua santissima Passione, e per esser insieme a parte de' suoi tormenti, e conformarci in qualche maniera alle sue crudeli sofferenze. III. Per disporci, e preparare le nostre anime con questo secondo, e laborioso Battesimo della esterna, ed afflittiva penitenza alla santa Comunione Pasquale. Sarebbe fuori del mio istituto, se mi facessi ad assegnare i motivi della istituzione degli altri digiuni ecclesiastici, delle quattro tempora, delle vigilie de' Santi, e dell' Avvento. A me basta al presente di aver indicate le prerogative, che distinguono il digiuno comandato dalla Chiesa dal digiuno, che comanda la stessa legge di natura. Passiamo ora a rimostrare con quanta severità S. Chiesa abbia puniti ne' primi secoli i violatori de' sagri digiuni. La qual cosa non posso in miglior maniera far palese, che in mettendovi avanti gli occhi le penitenze canoniche tassate contra i trasgressori.

Canon Penitenziali contra i trasgressori del digiuno.

„ Chi avanti l' ora legittima avrà per gola franto il digiuno, farà penitenza „ due giorni in pane, ed acqua.

„ Chi avrà trasgrediti i digiuni dalla Santa Chiesa ordinati, farà peni- „ tenza venti giorni in pane, ed acqua.

„ Chi avesse mangiato carne la Quaresima, senza evidente necessità, non „ si comunicherà nella Pasqua, e si asterrà di più dalla carne.

„ Chi avrà violato il digiuno nella Quaresima per un giorno, farà „ sette giorni di penitenza.

„ Chi non avrà osservato il digiuno delle quattro tempora, farà peni- „ tente quaranta giorni in pane ed acqua. „

V. Questi sono i Canon che leggonfi stabiliti contro degli trasgressori del digiuno in que' tempi, ne' quali contra ciascheduno peccato mortale venivano imposte penitenze proporzionate. Così, a ragion d' esempio, erano stabiliti ad una semplice fornicazione tre anni: ad un adulterio, o altro vizio capitale sette anni di penitenza era decretata. Quando la penitenza era di anni, tre giorni per settimana erano in pane, ed acqua nel primo anno. Gli altri giorni si digiunava con mangiare de' piccioli pesci, dell' erbe, e dei legumi. Le sole Domeniche, e feste solenni andavano dal digiuno esenti. Nel secondo anno si digiunavano tre quaresime in pane, ed acqua, e tutti i venerdì dell' anno. Il digiuno degli altri giorni ammetteva dei pesci piccoli, e dei legumi. Negl' altri seguenti anni si digiunavano le sole tre quaresime, la prima delle quali precedea le feste del Santissimo Natale, la seconda le feste di Pasqua, la terza la festa di S. Giovambat-

battista. In questo tempo di penitenza, oltre ai digiuni, il vestito era or di canovaccio, or di cilicio: i viaggi a piedi scalzi: l'uso del Matrimonio, delle caccie, degli unguenti, de' cocchi, e di tutti gli altri divertimenti era vietato. I Santi Padri, che istituirono cotesti canoni, sapeano meglio di noi, che lo spirito del Vangelo egli è uno spirito di mansuetudine, di carità, di dolcezza, e di soavità. Ma eglino non giudicarono, che questa mansuetudine, e benignità, tanto predicata a tempi nostri, consistesse nell'allargare la legge, e secondare gli appetiti fregolati della umana natura. Sapean' eglino, che la dolcezza, e soavità evangelica, ella è una unzione celeste, che più facile rende, e più piacevole la osservanza de' divini comandamenti; non giammai una benignità, che toglie dal mondo la legge, ogni qual volta è posta in disputa.

VI. Ed avvegnachè S. Chiesa dallo Spirito Santo diretta abbia temperata la pratica di queste penitenze per discendere alla nostra tiepidità, non ha però cambiati sentimenti, nè ha posti in dimenticanza i riferiti canoni. Vuole al contrario, che i sagri Ministri gli abbiano dinanzi gli occhi, e che quindi prendano norma per imporre ai delinquenti proporzionate soddisfazioni. Questa è la dottrina che il sagro Concilio di Trento inculca a tutt' i Confessori, cui comanda di adattare le penitenze soddisfattorie e alla enormità dei peccati, e alla facoltà de' i penitenti altrimenti intima loro, che se per gravissimi peccati imporranno leggiero penitenze, diveranno partecipi delle istesse scelleratezze. Comanda, che queste penitenze non sieno puramente medicinali accomodate alla guarigione delle infermità contratte dagli abiti malvaggi, e 'preservative soltanto dalle future ricadute; ma vuole di vantaggio, che sieno vendicatrici de' passati delitti: *Debent ergo Sacerdotes Domini, quantum spiritus, & prudentia suggererit pro qualitate criminum, & pœnitentium facultate saluantes, & convenientes satisfactiones injungere; ne si forte peccatis conniveant, & indulgentius cum pœnitentibus agant, levissima quedam opera pro gravissimis peccatis injungendo, alienorum peccatorum participes efficiantur. Habeant autem præ oculis ut satisfactio, quam imponunt, non sit tantum ad novæ vitæ custodiam, & infirmitatis medicamentum, sed etiam præteritorum peccatorum vindictam, & castigationem.* (a) Il Catechismo del medesimo Concilio avvisa i Sacerdoti di rappresentare ai penitenti coteste penitenze canoniche (b), acciocchè conoscano la gravezza delle loro colpe. E S. Carlo Borromeo insegna, che da questi canoni debbano i Confessori prender regola per

(a) sess. 14. c. 8. (b) p. 2. c. 5. n. 79.

per la tassa delle penitenze da ingiugnerfi a' penitenti. (a) Sicchè due cose sono certe. La prima, che i Confessori debbano sapere cotesti canoni, ed avergli avanti gli occhi, per poter regolare la quantità, e qualità della penitenza da imporfi a' peccatori. La seconda, che la Chiesa dà facultà a' Sacerdoti di temperare, e moderare il rigore di queste canoniche penitenze, secondo che la prudenza, e lo spirito celeste loro suggerirà. Se con miti, e soavi penitenze possono i Confessori rimettere, e rafferma- nello stato di grazia i penitenti, lo facciano: ma la ragione, e la sperienza fa vedere, che più facilmente, dice il Concilio Tridentino, ricadono nelle medesime colpe coloro, che dalle medesime veggonsi a sì lieve prezzo assoluti. Ma basta per ora l'aver ciò indicato. Accostiamoci al nostro punto.

VII. Se i rimembrati sacri canoni impongono quaranta giorni di penitenza in pane, ed acqua a chi ha violato il digiuno delle quattro tempora; la più mite moderazione, per mio giudizio, sarebbe l'imporre presentemente un digiuno simile di quattro giorni. Se la pena dei violatori di un sol giorno quaresimale è di sette giorni di digiuni in pane, ed acqua, la estrema moderazione esser potrebbe lo ridurre i sette digiuni in un solo: e quella de' venti ridurfa in due soli digiuni. Altrimenti bisognerebbe dire, che poco riguardo avrebbsi ed a questi sacri canoni, ed al sacro Concilio di Trento, che comanda d'imporre la penitenza non solo come medicinale, ma del pari, come soddisfattoria, e punitrice delle violate leggi. Questa penitenza consiste, secondo lo stesso Concilio in primo luogo, ne' digiuni, per essere questi spezialmente afflittivi della carne, e soggiogatori della concupiscenza. Questa sembrami la disciplina più mite intorno a' violatori de' sacri digiuni. Ma a questa disciplina del tutto contraria è la pratica de' Cristiani. Quando questi suggertansi ad un digiuno in pane ed acqua per aver violato il digiuno di un sol giorno quaresimale? quando a quat-
tro

(a) Sacerdos canones poenitentiales consulet, quibus licet cum prudentia, discretionem, & modo, pro poenitentis contritione, qualitate, statu, aliisque circumstantiis uti debeat, observandi tamen sunt, ita ut juxta eos, quasi traditam sibi regulam Sacerdos se gerat, prout expedire ei visum fuerit. *In Instruct. Confess.*

Patres docuerunt, quam necessaria admodum sit Sacerdotibus, qui in audiendis poenitentium Confessionibus versantur, canonum poenitentialium scientia. Etenim si omnia, quae ad poenitendi modum pertinent, non prudentia solum, ac pietate, sed justitia etiam metienda sunt, certe norma haec a canonibus poenitentialibus sumatur oportet. *Act. Eccl. Med. p. 4.*

tro digiuni per la trasgressione di altri ecclesiastici digiuni? Eppur questa, come abbiamo detto, è la pena più mite, che rispetto a' sacri canoni potrebbe prescriversi. I Confessori non azzardansi ad imporre simili digiuni, perchè in veggendo, che i penitenti non hanno osservato il digiuno quaresimale, temono, che tanto meno adempiranno i digiuni prescritti in pena degli altri violati. Lusingansi talvolta i sacri Ministri di poter con la imposizione di rosarj, di corone, e di altre preghiere, o di qualche limosina più facilmente salvare i fragili penitenti. Ma per discernere, se questa sia, o una lusinga ingannevole, o una speranza soda, basta soltanto riflettere alla speranza, e agli effetti, che da questa loro condiscendenza ne risultano. Se cotesti penitenti per una parte hanno forza, e vigore per tutti gli altri impieghi temporali, e per tutti i divertimenti contrarj ancora alla salute: se dall'altra banda ricadono nelle solite colpe, e contumaci persistono nelle loro peccaminose costumanze; è cosa evidente, che i sacri Ministri non possono omettere di obbligare simili Cristiani a' digiuni, e ad altre opere afflittive: e se questi rifiutano di soggettarli a simili penitenze, dovrebbero loro sospendere la sacramentale assoluzione. La pratica è contraria, e perciò di giorno in giorno le trasgressioni de' quaresimali digiuni si rendono più universali, e la iniquità per ogni dove inonda con maggior piena.

VIII. Tutte queste cose si sono premesse, perchè quindi con più di chiarezza resti palese il testo del Pontificio Breve, nel quale il nostro santo Padre significaci, che co i digiuni disarmiamo la destra vendicatrice di Dio, gli strappiamo di mano i flagelli già impugnati, ed armiamo le nostre anime contra le potestà infernali: *Flagella divina ultionis avertimus, & caelesti praesidio in dies adversus Principes tenebrarum munimur*. Innumerabili sono gli esempi della sagra scrittura, che riconfermano questa verità. Chi ammollò la divina vendetta accesa contro di Accabbo, sennon il digiuno? chi sospese in mano a Dio le faette incoccate contra i Niniviti, sennon il digiuno? chi liberò Gerusalemme dalla persecuzione di Senacheribbe, se non il digiuno? E Ester, e Giuditta non sottrassero ai flagelli della divina Giustizia il popolo eletto coi digiuni? Le vittorie del Re Giosafatto non furono parto del digiuno? E per finirla, ogni qual volta gli Israeliti ritrovavansi sotto la verga del divin furore, tosto ricoperti di sacchi, e di cenere con severi digiuni umiliati, e mortificati placavano la colera del Dio offeso. Ed oltre agli esempi della scrittura santa, oltre alla pratica perpetua della Chiesa Cattolica di offerire alla divina Giustizia le ostie de i digiuni per iscanfare la severità de i suoi flagelli; ogni nazione più barbara cerca d'isfuggire con questo mezzo i castighi del Cielo.

IX. Che

IX. Che poi la trasgressione del quaresimale digiuno rechi detrimento alla Divina Maestà, e macchia ignominiosa alla Cattolica Religione, come dice il Nostro santo Padre, è verità incontrastabile: *Hoc despectui habito, non contemnendum divine glorie detrimentum, non leve catholice Religioni dedecus, nec dubium animabus Cbristi fidelium periculum oboritur.* Il digiuno quaresimale sempre mai è stato uno de i caratteri distintivi della disciplina della Chiesa Cattolica. Per mezzo di questo digiuno, oltre a tanti altri titoli, si è distinta dagli Acriani, da i Valentiniani, dai Giovaniani, da i Gnostici; si distingue da i Luterani, e dai Calvinisti. Ma quanto più di gloria recale la esatta osservanza di questa disciplina, tanto più d'ignominia, e di discredito le cagiona la trasgressione della medesima. Nulla con più di malignità esaggerano i Luterani, e Calvinisti, quanto, o la manifesta violazione de' nostri digiuni, o la fraudolenta, e infinta osservanza. Dalleo nel suo trattato de i digiuni va dicendo, che tra i Cattolici quelli digiunano, che non hanno di che mangiare, e che la Quaresima è istituita per i disgraziati. Calvino confessa con noi i tre santi fini del digiuno, che sono, di frenar la nostra carne, di preparare alla preghiera il nostro spirito, e di placare con la nostra umiliazione la divina Giustizia: *Sanctum, ac legitimum jejunium habet tres fines. Eo enim utimur, vel ad macerandam, ac subigendam carnem, ne lasciviet: vel, ut ad preces, & sanctas meditationes melius simus comparati, vel, ut testimonium sit nostrae coram Deo humiliationis, dum volumus reatum nostrum coram ipso confiteri.* (a) E dopo avere con la sua solita eloquenza amplificate le laudi del digiuno, e la sua necessità per ben meditare i divini misterj, si fa con altrettanta malignità a rimproverare alla Chiesa Cattolica le intemperanze e golosità di tanti privati, ch'ella detesta. Mette costui in veduta la delicatezza delle mense quaresimali. Grida, che l'astenersi dalle carni per cercare pesci delicati, e di maggior prezzo, e imbandire conviti di vivande, nelle quali l'arte de' cuochi vieppiù spicca; non è macerare la carne col digiuno, ma fomentare la concupiscenza col calore degli aromi: che è un farsi giuoco di Dio, non un placare lo sdegno di lui colla umiliazione: *Ineptissimo abstinentiae praetextu cum Deo ludere coeperunt. Nam in exquisitissimis quibusque deliciis laus jejunii queritur. Nulle tunc lautitiae sufficiunt. Nunquam major ciborum, vel copia, vel varietas, vel suavitas. In tali, ac tam splendido apparatu putant, se rite servire Deo. In summa, bis summus est Dei cultus a carnibus abstinere, & illis exceptis,*

F

pris,

(a) lib. 4. inst. c. 12. sec. 15.

pris, affluere omni genere lautissiarum.... Hodie vulgare est inter omnes divites, ut scilicet non alio fine jejurent, nisi ut lautius nitidiusque epulentur. Sed nolo multum verborum profundere in te non adeo dubia. Hoc tantum dico cum in jejuniis, tum in omnibus aliis disciplinæ partibus, adeo nihil vestigi, nihil sinceri, nihil bene compositi ac ordinati habere Papiſtas, ut superbiendi occasionem ullam habeant. (a) Ecco con quanta ragione il nostro santo Padre ci significa il disonore che alla Cattolica Religione partorisce la inosservanza della quaresimale astinenza: *Non leve Catholicæ Religionis dedecus.* Il solo onorato impegno di sostenere a fronte dell' Eresia Luterana, e Calvinistica la santità della nostra disciplina, dovrebbe fervirci di efficace stimolo di una più esatta osservanza. Gli abusi, che gli Eretici ci rinfacciano, sono per nostra confusione pur troppo veri: ma, mercè alla divina Misericordia, è altrettanto più vero, che noi detestiamo con ispirito di verità sì fatti disordini. Calvino, e gli altri Protestanti con ispirito di calunnia, e di malignità i difetti dei privati trasgressori ascrivono alla nostra santa Chiesa. Ma a loro manifesta ignominia sono da noi, prima che da loro, riprovate le superstiziose astinenze, detestate le lautezze delle mense quaresimali, e con più di eloquenza predicate, ed inculcate le prerogative del vero, e fruttuoso digiuno. Ad alta voce esclamiamo, che i digiuni tra le delizie e tra i banchetti sono tante irrisioni e dispreggi della divina Maestà: che simili intemperanze, massimamente nel tempo consagrato alla penitenza, provocano la divina vendetta contro di noi, espongono a pericolo di dannazione le anime, e inducono sopra il pubblico ed il privato i flagelli, le ruine, le calamità come conchiude il nostro santo Pontefice: *Nec aliunde Populis calamitates, rebusque publicis & privatis cladem exitiumque importatum esse constat.*

(a) loc. cit. sec. 21.

altro esempio nella dispensa conceduta da S. Paolo a Timoteo in permettendogli l'uso di un pò di vino per rinforzare la debilezza del proprio stomaco: *Modico vino utere propter stomachum tuum, & frequentes tuas infirmitates.* (a) La necessità di alimentar la vita, ed il bisogno di rimediare alle proprie infermità i motivi sono stati di queste due celebri dispense.

II. Quattro sono i motivi, che allegare soglionfi per le dispense da i quaresimali digiuni. La malattia, la età, la fatica, la povertà. Ne' primi secoli di nostra Religione, gli addotti motivi serviano bensì alle volte per radolcire, e temperare la severità del digiuno, ma non già per una piena esenzione. La somma indulgenza della Chiesa Greca verso i malati riduceasi a conceder loro l'anticipare l'ora della refezione, l'uso dell'olio, del vino, ed alle volte delle duplicate refezioni. In varj Sinodi fu esaminato, se nelle malattie mortali doveansi concedere le carni, e ne fu costante la proibizione: *Non permittitur alicui, etiamsi extremum agat spiritum, in magna quadragesima carnibus vesci. Vidimus enim hoc diversis temporibus Synodice petitum, & non esse concessum.* (b) Alle stesse femmine partorienti non concedeasi, che l'uso del vino, e de' cibi quaresimali, non giammai della carne; come si ha da un decreto di Timoteo Arcivescovo di Alessandria riferito da Balsamone. (c) Questa severa disciplina di non permettere agli infermi nè carne, nè latticini nella Quaresima non solo fiorì ne' primi secoli appresso i Greci, ma ha continuato fino a i secoli a noi vicini: mentre Matteo Blastaro Canonista Greco, che scrivea verso il 1336. ci afficura, ch'era in vigore fino a quel tempo: *Eos, qui male habent, piscium autem esum admittunt, iniquum est veniam non consequi: Carnibus vero nulloatenus vesci, nihil plane minus, quam impium.* (d) Se i Greci erano cotanto severi verso i malati, ciascheduno può raccorre quale fosse la loro severità verso i sani. Gl'Imperadori medesimi sovente dilungavano per due giorni i lor digiuni, astenendosi dal vino, e da i pesci freschi, come del Imperadore Giustiniano racconta Procopio. (e) Eglino sul bel principio di Quaresima aringavano in Senato a favore dell'osservanza quaresimale. Narra Zonara, che l'Imperadore Eione, detto il Filosofo, ritrovandosi infermo ne' i primi giorni di Quaresima, non potè recitare la sua orazione esortatoria al digiuno, conforme il consueto: *Imperator coeliaco morbo laborans viribus ita exhaustus fuit, ut de jejunio apud Senatum de more oratio-*

(a) 1. Timoth. 5. (b) apud Thomasin. p. 2. c. 13. (c) ibi. (d) apud Thomasin. p. 1. c. 8. (e) Thomasin. ibi c. 13.

tionem habere non possent. (a) Questi esempj dei Sovrani erano efficacissimi impulsi a i sudditi per imitargli. E' assai celebre l'avvenimento occorso in Constantinopoli l'anno 545. sotto l'Imperadore Giustiniano. Regnava allora in quella Città una carestia sì generale, che al popolo mancavano i viveri necessarij. Comandò l'Imperadore, che durante ancora la Quaresima si vendessero le carni per supplire alla penuria de' commestibili. E Niceforo attesta (b) che fra tanta gente non si trovò chi volesse violare il sagro digiuno con quella specie di cibi vietati; eleggendo più tosto morire di pura fame (se tanto fosse accaduto) che di alterare una legge sì universale, ed una disciplina osservata da i lor maggiori con tanta severità. L'amore ardente di cotesto popolo al sagro digiuno fu in buona parte effetto dell'esempio dello stesso Imperadore Giustiniano, il quale osservava un digiuno sì austero, che Procopio il censurò d'indiscreto: *Omnibus illis diebus, qui paschalem solemnitatem precedunt, jejunio addictus duram quandam vitam egit, nedum Regi alienam, sed neque privato civi aliquo modo acceptabilem.* Egli non mangiava, che una volta sola ogni due giorni: *Per duos dies cibis abstinebat.* Ed in questo suo pasto non vi entrava nè pesce, nè pane, nè vino. Pochi cavoli, ed altre erbe selvaggie con sale, ed' aceto macerate, formavano la sua vivanda. *Cibi appetens, vinum, panem, & id genus alia cibaria abesse voluit: brassicam solum, & agrestes herbas longo tempore sate, & aceto maceratas edebat. In potu aqua erat sola. Neque bis ad saturitatem utebatur.* (c) Per un'astinenza sì austera vuole Procopio, che l'Imperadore cadesse malato; ma più giustamente il Cardinale Baronio alla penitenza esemplare di Giustiniano attribuisce le celesti benedizioni sparse da Dio sopra le sue vittoriose armate contra i Persiani, i Goti, e i Vandali. (d)

III. Fu più mite la disciplina della Chiesa Occidentale verso i malati nella concessione delle carni in tempo di digiuno. S. Girolamo nell' elogio, che fa a santa Paula, scrive, che sebben' ella nelle proprie malattie non mangiasse giammai carne, la somministrava però agl'infermi cui serviva: *Cumque aliis languentibus large praeberet omnia, & esum quoque exhiberet carni-um, si quando ipsa aegrotasset sibi non indulgebat, & in eo inaequalis non videbatur, quod in aliis clementiam, in se duritiam commutabat.* Ben' è vero, che gravi esser doveano le malattie, perchè la dispensa si concedesse. L'esempio di S. Gregorio il grande n'è un evidente argomento: mentre egli in

(a) tom. 3. pag. 146. (b) lib. 17. hist. Eccl. c. 32. (c) lib. 1. de aedif. just.

(d) Ad An. 527. n. 43.

in un libro de' suoi dialoghi descrive le pene, cui provava, per trovarsi obbligato da una sua infermità a spesso mangiare in tempo di digiuno. (a) E non inferiore documento è l'obbligazione ch'ei medesimo impose all' Arcivescovo di Ravenna di non digiunare, che cinque volte l'anno per cagione di un vomito di sangue, cui era quegli soggetto. (b) E quando la disciplina cominciò a rallentarsi alquanto, i Concilj non mancarono di fulminare scomuniche, ed altre severe pene contra coloro, che delle dispense abusavano, come può raccorsi da' canoni penitenziali di sopra riportati. Affinchè lecito fosse l'uso delle dispense concesse agl' infermi, evidente esser doveva la debolezza, e gravissima la malattia: *Languor evidens, & gravissima infirmitas.* (c)

IV. Gli altri tre motivi della età, della fatica, della povertà sono esaminati da' Padri, e ordinariamente rigettati quai pretesti insufficienti per esimere dal digiuno. Se parliamo della età tanto de' fanciulli, quanto de' vecchj, questa non fu giudicata dallo Spirito Santo al tempo di Joello cagion bastevole per esimere dal digiuno nel tempo di grave calamità neppure i bambini, che succhiavano dalle mamelle il latte: *Sanctificate jejunium, vocate coetum, congregate populum, coadunate senes, congregate parvulos & sugentes ubera.* (d) Comune fu tra gl' Ebrei questa pratica, come offeriva il P. Calmet, di far digiunare i figliuoli di undici anni, e le fanciulle di tredici. (e) S. Basilio, tra gli altri Padri, come abbiám osservato altrove, vuole, che i fanciulli quali piante Cristiane sieno irrigate coll'acqua salutevole, ed amara del digiuno: *Pueri veluti plantae laetiores aqua jejunii irrigantur.* (f) Non è ella vergognosa cosa, ripiglia santo Ambrogio, che digiunando i vecchj, e le vecchie, non digiunino eziandio i giovani, e le fanciulle? *Pudet dicere, Senes, & aniculae quadragesimam faciunt, juvenes, & juvenulae non faciunt.* (g) Nè questa consuetudine di obbligare i giovani al digiuno fu in vigore soltanto ne' primi secoli, mentre ne veggiamó le vestigia della sua osservanza per fino nell' undecimo secolo. Il Cardinale Umberto nella sua famosa conferenza co' Greci, i quali a' Latini rimproveravano, che esentassero da' digiuni i giovani, loro rispose, esser coteſta una manifesta impostura: non essendovi tra i Latini persona, che alla osservanza del digiuno non si fommetta, eccettuato il caso di gravissima infermità: *excepta gravissima infirmitate:* e che alle volte gli stessi fanciulli si obbligavano al digiuno: *Adeo ut interdum decennes pueros nobiscum faciamus*

(a) lib. 3. c. 33. (b) lib. 9. epif. 28. (c) can. Tol. (d) c. 2. (e) in Levit. c. 7. (f) ar. I. de jejun. (g) ferm. 34.

mus jejunare. (a) Del digiuno de' vecchj non vi fu giammai questione in tutti cotesti tempi; anzi S. Basilio più degli altri li vuole al digiuno soggetti, come quelli, cui la lunga assuefazione ne ha renduta più facile la pratica, e meno gravosa la pena: *Senibus levem reddit laborem contracta jam olim cum jejunio familiaritas.* (b) Alle persone dell'altro sesso, egli è, dice S. Basilio, sì familiare il digiuno, quanto è il respirare: *Porro mulieribus quam respirare, ita jejunare proprium est, ac naturale.* (c) Il Santo Padre esamina minutamente gli altri due motivi della fatica, e della povertà, e gli riprova come insufficienti pretesti per esimersi dal digiuno, eccettuato qualche caso di straordinaria fatica, e patimento. A' viaggiatori lo assegna qual fedel compagno del loro viaggio: *Viatoribus expeditus comes est jejunium.* A' maritati qual custode della continenza; alle Vergini qual nutrimento della castità; a' robusti qual freno della concupiscenza; e finalmente conchiude, che tutti e quanti i Cristiani di ogni sesso, di ogni età, di ogni stato, e ricchi, e poveri, e Nobili, e plebei, e soldati, e marinari, e mercatanti, e lavoratori tutti sieno al digiuno tenuti: *Nec ulla est civitas, nec gens ulla, non extremus mundi angulus, ubi non sit auditum jejunii edictum. Quin & exercitus, & viatores, & nautæ, & negotiatores omnes pariter audiunt edictum, & summo gaudio excipiunt. Nemo igitur semet excludat a numero jejunantium, in quo omne hominum genus, omnis ætas, omnes dignitatum formæ censeantur.* A San Basilio si conformano gli altri Padri non solo della Greca, ma della Latina Chiesa ancora, nella quale sebbene in rapporto a' malati e cagionevoli, fu alquanto più mite la indulgenza di concedere loro l'uso delle carni: uopo però era, che la debolezza, e il languore fosse grave, e la necessità evidente. Il giudice di questa grave languidezza, e di questa manifesta necessità, non era il Cristiano infermiccio, ma il Vescovo, il quale prima d'impartire la dispensa, non dovea riconoscere i motivi. Molti moderni Casisti reputano una stravaganza inaudita, il dire, che simili persone debbano essere dispensate. Perlochè torciono in un senso il più falso un testo del Cardinale Gaetano, (come in appresso vedrassi) il quale insegna essere passato in consuetudine, che il Cristiano dispensato nella evidente necessità dalle carni, sia altresì dispensato dall'unico pasto. Tornami bene di qui trascrivere il canone nono dell'ottavo Concilio di Toledo celebrato sul fine del settimo secolo: *Quisquis absque inevitabili necessitate, atque fragilitatis evidenti languore, seu etiam ætatis impossibilitate, esum carniū diebus Quadragesimæ præsumpserit attentare...*

Illi

(a) Bibliot. Patr. tom. 4. p. 2. pag. 245. (b) loc. cit. (c) ibi

Illi quos aut etas incurvat, aut languor extenuat, aut necessitas arctat, non ante prohibita violare præsumat, quam a Sacerdote permissum accipiant. Ma per ristignere il discorso, mi contenterò di riferire il celebre passo di S. Bernardo, il quale ci descrive, come anche al suo tempo tutti osservavano esattamente fino al vespro il digiuno, e Re, e Principi; e Clero, e popolo; e Nobili, ed ignobili; e ricchi, e poveri: *Hactenus usque ad nonam jejunavimus soli: nunc usque ad Vesperam jejunabunt nobiscum universi Reges, & Principes, Clerus, & populus, Nobiles, & ignobiles simul in unum dives & pauper.* Sicchè per mille, e più anni gli allegati quattro motivi non furono giudicati assolutamente sufficienti, per una dispensa universale dal digiuno, ma soltanto in qualche caso particolare.

V. Dopo il tempo di S. Bernardo gli Scolastici si fecero ad esaminare con più di precisione gli addotti motivi. E come al tempo loro la disciplina del digiuno era alquanto più mitigata, così con qualche maggiore condiscendenza, ma però affai cauta, e moderata; cominciarono ad interpretare i rimembrati quattro motivi. Il P. Vincenzo Bellovacense, che è uno de' più antichi Scolastici fissa la età de' giovani tenuti al digiuno negli anni venti, perchè nel vecchio testamento questa era la età giudicata abile alla guerra. (a) Soggiugne però, che circa l'anticipazione, o posposizione di questo tempo, se ne rimette al giudizio de' prudenti: *Unde in talibus ad arbitrium boni viri resurrendum est.* Alessandro d' Ales riferisce la sentenza di quelli, che obbligavano i giovani di anni quindici al digiuno, perchè in questa età accendesi la fiamma della concupiscenza. Egli dilunga questa obbligazione fino all'anno diciottesimo, perchè questa è la età determinata dalla Chiesa per lo ingresso nella Religione: *Tempus jejunio aptum, est octodecim annorum. Hoc est enim tempus ordinatum ab Ecclesia ad intrandum Religionem, quod preveniri non potest secundum Ecclesiasticam Institutionem.* (b) Bisogna dire, che questo fosse il tempo fissato per la Religione Francescana: mentre secondo i canoni la età di anni quattordici bastava per entrare nelle altre Religioni. S. Tommaso contemporaneo dell'Alense non obbliga i giovani al digiuno, che negli anni ventuno; soggiugne però essere convenevole cosa, che prima di questo tempo ne' digiuni si esercitino: *Usque ad finem tertii septenii non tenentur ad ecclesiastica jejunia observanda. Conveniens tamen est, ut etiam hoc tempore se ad jejunandum exercent, plus vel minus secundum modum suæ ætatis.* (c).

VI. In-

(a) In specul. doctrin. lib. 10. c. 159. (b) 4. p. q. 28. m. 6. a. 2. (c) 22. q. 147. a. 4.

VI. Intorno all' altro motivo della fatica di quelli, che travagliano nel laborioso lavoro delle terre, delle miniere, ed altri simili manuali impieghi, dice il mentovato Vincenzo Bellovacense, che, se i lavoratori sono debili, ed insieme talmente poveri, che non abbiano, senza la mercede, di che vivere, sieno, per quanto egli crede, liberi dal peccato mortale, se trascurano di digiunare. Al contrario, se hanno di che vivere, peccano mortalmente, se lavorando violano il digiuno, oppure se senza necessità conducono operarij, che non possono digiunare. (a) Perchè secondo i canoni la sola necessità scusa dal digiuno. Anzi, secondo Graziano, uopo è, che questa necessità sia ben grande: *Jejunia legitima non esse solvenda nisi grandis necessitas cogat*. Alessandro d' Ales vicino al Bellovacense parla col medesimo linguaggio. Non giudica dal digiuno esenti i violatori, se non in caso di particolare debolezza, di straordinario travaglio, e della necessità di acquistarsi il vitto: *Si enim non possit laborando acquirere sibi vitum sine labore immoderato, & corporis proprii enervatione: credo quod non tenetur: & excusat eum necessitas debilitatis*. Dimanda inoltre, se lecito sia di condurre degli operarij, de' quali probabilmente presumesi, che al lavoro non accoppieranno il digiuno? E risponde di sì nel solo caso, che necessario sia un tal lavoro, e che non possansi ritrovar giornalieri, che travagliando vogliano digiunare. Aggiugne però, peccare mortalmente coloro, che obbligano gli operarij a non digiunare, perchè possano accrescere il lavoro,

G

e tra-

(a) Quid de laborantibus in vineis fullonii, aut mineris metallorum, & cæteris talibus, ubi opus est magno labore, nunquid tenentur ad hujusmodi jejunia? Respondeo, si adeo pauperes sunt, quod per seipfos oportet colere vineas, & adeo debiles sunt, quod non possunt laborare, nisi frangant jejunium: aut si oportet eos locare operas suas ut provideant sibi, & familiæ suæ, qui forte non invenirent, qui conducerent operas suas, nisi frangerent jejunium, nec aliunde sibi providere possunt: aut si servi sunt, aut rustici, qui debent operas Dominis suis, non credo quod peccent mortaliter solvendo jejunium. Si autem sunt divites, qui possunt per alios conductos operari, non excusantur: sed si volunt laborare personaliter, ita partiantur laborem partim ante prandium, partim post prandium. Credo enim in talibus necessitatem excusare. Quia dixit Gratianus de consec. dist. 5. quod jejunium XL. non est solvendum nisi necessitas infirmitatis cogit. Et de Consec. dist. 3. dicit, jejunia legitima non esse solvenda nisi grandis necessitas cogat. *In Spec. Doctr. lib. 10. c. 159.*

e travagliare con più di forza e di profitto. (a) Il Bellovacense esamina altresì l'obbligo de' viaggiatori, e pellegrini, e li dichiara tenuti al digiuno, quando il viaggio non sia necessario, e comandato dalla Chiesa; e che insieme per la debolezza non possano, digiunando, continuare il loro viaggio. Condanna per rei di peccato mortale tutti quelli, che consapevoli di non potere al viaggio unire il digiuno, si accingono al cammino, e gli obbliga a compensare il violato digiuno in altro tempo. (b) Non libera dal digiuno, nè le donne gravide, nè le balie, se non in caso, che vi si tema pericolo o del feto nell'utero, o del latte convenevole, o della loro propria vita. Intorno agl'infermi, dice, che non sa egli determinare la quantità, e qualità della malattia, sufficiente a liberar dal digiuno, ma che ciò rimette al giudizio di uomo saggio, e probo: *Pro quanta autem infirmitate, aut debilitate solvi possit jejunium ab infirmis & debilibus, arbitrio boni viri potius limitandum est, quam per aliquam doctrinam generalem definiendum.* (c) Forse tal'uno de' moderni si crederà, che questo Bellovacense sia uno scrittore Greco contemporaneo a San Basilio, nel sentire, che non libera qualunque infermo dal digiuno: Eppure è un Teologo Domenicano, che vivea nel terzo decimo secolo. Giovanni Nider, autore antico gravissimo, parla egli pure, ed insegna così. (d) Intorno all'ultimo motivo della povertà. Alessandro Alense assolve dal digiuno soltanto quelli, che di porta in porta accattando il pane, nulla hanno di che nutrirsi. Al contrario quelli, che dimorando nelle loro case, hanno il necessario sostentamento, li dichiara sottoposti alla legge del digiuno. S. Tommaso insegna la stessa dottrina del Bellovacense, e di Alessandro d'Ales intorno a' lavoratori, a' viaggiatori, ed a' poveri, che non esime dal digiuno pel solo motivo della fatica;

ma

-
- (a) Ad illud quod quæritur, si licet conducere operarios, de quibus est præsumptio probabilis, quod non jejunabunt. Potest dici, quod si incumbit necessitas, pro qua necesse habet operarios conducere, nec invenire potest, qui laborare velint, si eos jejunare oportet, præsumere debet, quod necessitatem habet laborandi, & impotentes sint ad jejunandum. Unde bene potest quis eos conducere. Dubia enim interpretanda sunt in partem meliorem.... Illi peccant graviter, qui tali conditione adducunt operarios, quod solvant jejunium, & aliter non conducerent: *loc. cit.*
- (b) Si autem non tenentur ad hujusmodi viationem, sed sponte hujusmodi peregrinationem accipiunt, peccant iter aggrediendo temporibus jejuniorum... Et qui sic solvunt jejunia propter spontaneam rationem, tenentur alio tempore recompensare: *loc. cit.*
- (c) *ibidem* cap. 160. (d) Præcept. 6. Decal. cap. 8. n. 4.

ma solamente ne' casi di fatica straordinaria, e di debolezza, che non permette di congiungere col travaglio il digiuno. Vuole però che anche in cotesti casi si ricorra al Superiore per la dispensa, quando contraria consuetudine non vi fosse stabilita. (a) Ezzo S. Tommaso parlando de' motivi che possono esimersi dal digiuno, non fa parola de' vecchj, come la fa de' giovani; argomento assai forte, come riflette anche il Navarro, che egli non li riputò liberi dalla legge. Gli altri Teologi vicini al Bellovacense, all' Alense, a S. Tommaso, e a S. Bonaventura seguitarono la stessa dottrina. Durando, che scrivea nel secolo quattordicesimo, insegna lo stesso che S. Tommaso rispetto a' giovani, a' poveri, a' viaggiatori, a' malati, e a' lavoratori, cui egli non libera dal digiuno, nè quando travagliano senza necessità, nè quando per necessità lavorando possono digiunare, nè quando lavorano per fine di maggior lucro; e finalmente quando faticando per lo bisogno di acquistarsi il vitto non possono digiunare, vuole, che la dispensa implorino dal Superiore. (b) S. Antonino, che scrisse nel secolo de-

G 2

cimo

(a) Circa peregrinos, & operarios distinguendum videtur: quia si peregrinatio, & operis labor commode differri possit, aut diminui, absque detrimento corporalis salutis, & exterioris status, qui requiritur ad conservationem corporalis, vel spiritualis vitæ, non sunt propter hoc jejunia prætermittenda. Si autem immineat necessitas statim peregrinandi, & magnas dietas faciendi, vel etiam multum laborandi, vel propter conservationem vitæ corporalis, vel propter aliquid necessarium ad vitam spiritualem, & simul cum hoc non possint Ecclesiæ jejunia observari, non obligatur homo ad jejunium... Videtur tamen in talibus recurrendum esse ad Superioris dispensationem, nisi forte ubi est ita consuetum. Quia ex hoc ipso, quod Prælati dissimulant videntur annuere. 2.2. q. 147. a. 4.

(b) De laborantibus autem distinguendum est, quia si sine labore sibi sufficere possent, non excusantur a jejunio: si autem non possent, nisi laborando, si etiam jejunando cum minori labore sibi possunt victum acquirere pro persona sua, & familia sua, cujus curam gerunt, adhuc tenentur jejunare: si alias non possunt tantum laborare, quod victum sufficientem acquirant, nisi jejunium frangendo, possunt secundum dispensationem sui sacerdotis jejunium solvere, & laborare. Ex quo patet, quod intentio majoris lucri non necessarii, eos a peccato non excusat, si jejunium frangant. Nec iterum illi a peccato excusantur, qui nolunt operarios conducere, nisi tali pacto, ut jejunium solvant. Et quia peregrinatio inter labores computatur, sed non inter necessarios ad victum; ideo videtur dicendum, quod propter peregrinationem assumptam voluntarie nullo modo frangendum est jejunium. in 4. dist. 15. q. 10.

cimo quinto, addotta la dottrina de' mentovati dottori, aggiugne soltanto, che se la malattia è manifestamente grave, non è duopo d'impetrare la dispensa secondo Guillelmo, e secondo la consuetudine già introdotta. Se però la infermità non è evidentemente grave, ma dubbia, allora la dispensa è necessaria, o del Vescovo, o del proprio Sacerdote: saggiamente però avverte, che in mancanza del Vescovo non debba sopra simili dispense ricercare un consultore, o un Sacerdote cieco: *non tamen quærat cæcum pro consilio in hujusmodi*: vale a dire, o un Medico adulatore, o un Confessore, che sotto pretesto di benignità, di leggieri allarghi la legge. Il Cardinale Gaetano (a) scrivendo della esenzione degl' infermi dal digiuno, attesta, che quando la infermità, o sia impotenza, ella è evidente, essendo dispensati i malati dall' astinenza dalle carni, sono liberi dal digiuno in vigore di consuetudine introdotta nel popolo Cristiano. Palese era al dotto Porporato la disciplina sempre osservata nella Chiesa, che per esimere gli stessi malati dal quaresimale digiuno, uopo era della dispensa, nè questa concedasi, se prima non era riconosciuta la infermità. Quando questa era leggiera impartivasi l' uso de laticinij, l' anticipazione dell' ora, e replicate refezioni, più o meno secondo la varietà delle circostanze. Quando poi la malattia era evidentemente grave, allora concedeanli le carni, la quale dispensa supposta, per vigore di costumanza introdotta, i malati erano affatto liberi da tutta la legge del digiuno: *Consuetudo est optima legum interpretis, & communiter in populi Christiani observatione invenitur, quod dispensati ex impotentia evidenti ab abstinentia carniarum, sunt totaliter absoluti a præcepto jejunii.* (b) Gl' infermi, ripigliano quinci gli eruditi Moderni, non si dispensano dal digiuno, essendo questi nel numero degl' impotenti, non de i dispensati. Adunque il Gaetano parla de' Cristiani sani, che trovandosi per la nausea de' cibi quaresimali privilegiati di mangiar carne, sono liberi onninamente dal digiuno: perchè, secondo essi, questi Cristiani sani, e robusti, cibandosi di buona carne, divengono *evidentemente impotenti a digiuna-*

(a) Sed pro qua infirmitate, vel quanta debilitate excusentur arbitrio boni viri statuer. Et si quidem fuerit manifesta causa necessitatis, vel evidens quævis infirmitas, non est necessarium petere dispensationem secundum Guillelmum, & præsertim consuetudine sic se habente, secundum Thomam. Si autem sit dubium, utrum sit causa necessaria, petenda est ab Episcopo loci, si commode haberi potest copiosa dispensatio, vel a proprio sacerdote, si tamen haberi non potest Episcopus, non tamen quærat Cæcum pro consilio in hujusmodi. 2. p. 1. 6. c. 2. §. 6.

(b) 22. q. 147. a. 3.

giunare la sera: dovechè se si cibassero di pesci, farebbono forti, e nerboruti per non mangiare, che una volta sola il giorno. La ignoranza dell' antica disciplina fa cadere in simili errori. Osserva il Tomassini, che il medesimo celebre Alessandro d' Ales, per non aver dinanzi gli occhi la disciplina de' vetusti tempi, arrivò a scrivere, che S. Girolamo dilungava i suoi digiuni fino a' Vespri, e al tramontar del Sole, non perchè fosse obbligato a prolungarli oltre all' ora di nona, ma perchè in questa maniera più agevolmente poteva applicare allo studio della Scrittura santa. Perlochè conchiude l' Alense, a tutti quelli, che dediti sono allo studio, è permesso di differire il pranzo ne' giorni di digiuno ad un ora più tarda della consueta: *Et nos similiter ex causa possumus jejunium protelare*. Ecco dice il chiarissimo Tomassini, qual era allora la ignoranza della storia, e della disciplina antica. *Voilà quelle esloit alors l'ignorance de l'Histoire, e de la discipline ancienne.* (a)

VII. Tornami in acconcio di raffermare questo breve dettaglio fatto intorno alla dottrina degli antichi Scolastici sopra le dispense dai digiuni, con varj esempi riferiti, e dal Rainaldi, e dal Tomassini, di dispense impartite da i sommi Pontefici a i Re, ed Imperadori, che nelle loro malattie non giudicaronsi esenti dal digiuno, prima di ottenere dal legittimo Superiore il necessario privilegio. Vinceslao Re di Boemia dimandò al Papa Bonifacio VIII. la dispensa dall' astinenza quaresimale, perchè la debolezza del suo stomaco non potea tollerare nè il pesce, nè le altre vivande di Quaresima. Il Papa delegò due Abati dell' Ordine di Cistello per disaminare, e riconoscere la sufficienza degli esposti incomodi, con la facoltà d' impartire la dispensa, eccettuando però il Venerdì, il Sabato, e la vigilia di S. Mattia. (b) Il Tillet presso il Tomassini riporta il sommario della Bolla di Clemente VI., che concede al Re, e Reina di Francia il privilegio di mangiar carne nella Quaresima. Soggiugne altresì, che Gregorio XI. diede licenza al Re Carlo V. ed alla di lui Reina di mangiare nella Quaresima, col consiglio de i medici, uova, butirro, latte, e cacio, Sisto IV. per concedere a Jacopo Re di Scozia il cibo delle carni ne' giorni vietati dalla Chiesa, si rimise al giudizio del di lui Confessore. (c) E Giulio Papa II. si riportò al parere di due medici per donare un simile privilegio a Giovanni Re di Danimarca. (d) Clemente VII. impartì una medesima dispensa ad Enrico Re di Navarra, ed a Margherita di lui moglie. Que-

(a) par. 2. c. 13. n. 11. (b) Raynald. ad an. 1297. n. 52. (c) Raynal. ad an. 1484. n. 7. (d) idem ad an. 1505. n. 29.

(a) Queste dispense, come riflette il mentovato Tomassini, non sono dalle altre differenti; sennon perchè sono concesse da i sommi Pontefici. Ha piaciuto ai Sovrani della terra d'impetrare questi privilegi dal più eminente Tribunale, per un tratto di Provvidenza divina, che ha voluto in questa foggia stringere con legami d'oro i Principi terreni con la santa Apostolica Sede, e raffermargli maggiormente con questo mezzo nella unità della Chiesa. Nel rimanente gli esempi medesimi delle riferite dispense accordate con la condizione, che le indisposizioni esposte sieno riconosciute o da i Commissarij, o da i Confessori, o da i Medici, sono argomenti evidenti, che erano fondate, o sulla pubblica utilità, o sulla necessità privata. Ed in confermazione di tutto ciò, una prova assai più luminosa ci somministra la dispensa concessa da Papa Clemente VII. all'Imperatore Carlo V. riferita dal Rainaldi, e dal Tomassini. Questo Papa espressamente dice nel suo rescritto, che il pio Sovrano faceva tutti gli sforzi per digiunar la Quaresima, e che avea contratte infermità tali, che non solo minacciavano alla sua vita la morte, ma a tutta la Cristiana Repubblica la rovina, il cui riparo al suo valore stava appoggiato. E che perciò maggior merito acquisterà presso Iddio in combattendo per la difesa della Chiesa contra tanti formidabili nimici, che in estenuando co i digiuni le sue forze. E fu questo motivo la santa Sede trovata obbligata di riconfermare il precedente rescritto impartito da Leone Papa X. non solo di permettere a costui l'Imperatore la dispensa dal digiuno, ma ancora di vietargliene la osservanza. Io, dice il Tomassini, non vo' per ora difaminare, se la sanità di costui Monarca fosse realmente sì grave per i digiuni, o se la sua sanità fosse sì necessaria alla conservazione della Religione Cristiana. A me basta, che tanto l'Imperatore, quanto il Papa giudicarono, che questa dispensa doveva essere fondata su i due allegati motivi, perchè fosse bastevole ad assicurare la coscienza: e che costui motivi furono effettivamente prodotti e da chi dimandò, e da chi impartì la dispensa, come chiaramente apparisce dalle infrascritte parole dello storico Rainaldo. (b) Onde

(a) idem ad an. 1533. n. 35.

(b) Accepimus quod celsitudo tua, pro sua in Deum omnipotentem pietatem, & nostræ Religionis observantia, ita jejunia ex præceptis Ecclesiæ indicta observare nititur, ut hoc non modo in tuæ valetudinis, verum omnium Christianorum salutis, qui a te maxime pendent, detrimentum cedere possit; si vires corporis tui non satis ad hoc robustas, jejunia, & ciborum qualitas extenuent, minusque promptas ad publicam utilitatem reddant.

de ancorchè la esposizione fosse falsa, sempre la massima sta salda, che o la privata necessità, o la pubblica utilità sono i due veri fondamenti di una giusta dispensa. Non è men illustre, e forse più fuori d'ogni sospizione l'esempio della dispensa accordata dal' Papa Leone X. al celeberrimo Cardinale Ximenes, onde lo esentò da tutt' i digiuni della Chiesa, e della regola di S. Francesco da lui professata, eccettuati i venerdì, e la settimana santa, ogni qual volta ciò fosse stato giudicato necessario da i Medici. Questo Cardinale era Arcivescovo di Toledo: governava a nome della Regina Giovana, e del Re Carlo i Regni di Castiglia, e del Lionese: egli era inquisitore generale: travagliava con zelo infaticabile alla conversione del Regno di Granata. Avea recuperata dalla tirannia de i Turchi la Città di Orano nell' Africa con inalberarvi la Croce. Carico di tanti meriti, e aggravato da tanti affari, ed occupazioni della ultima importanza, era più che settuagenario, quando il sommo Pontefice Leone gl' impartì la dispensa, come costa dalle parole del rescritto riportate dal Rainaldo, e dal Tomassini: *Qui septuagesimum, & ultra etatis tue annum agis.* (a) E ciò, che più rileva, quantunque soventemente infermo, non perciò tralasciava di osservare esattamente i digiuni e della Chiesa, e della sua Regola senza ascoltare le contrarie persuasive de' Medici. E questo tenore di vita austera l'avea per tanti anni osservato, come narrafi nel Pontificio rescritto. Finalmente nè la età maggiore della settuagenaria, nè le fatiche continue, nè le malattie frequenti furono motivi bastevoli per indurre cotesto gran Cardinale a dimandare la dispensa. Il Papa medesimo gliela mandò con l'obbligo di alimentare tre poveri ne' giorni di digiuno, per compensare, secondo le antiche regole della Chiesa, con la limosina la mancanza del digiuno. Tanto riferisce il citato Rainal-

Cum autem longe majus meritum tuæ celsitudinis apud Deum omnipotentem proponatur, longeque utilius publice futurum sit, si illa, aliis piis actionibus, & curis Christianæ Reipublicæ a domesticis, & extremis hostibus defendendæ valido corpore incumbat, quam si jejuniis, ac carniū, & lacticiniorum abstinentia privatum meritum ferat; idcirco nos, quod etiam fel. record. Leonem Papam X. Prædecessorem nostrum fecisse accepimus, eidem tuæ celsitudini omnium jejuniorum observationem non solum remittimus, sed pro publica utilitate prohibemus. *Ad ann. 1524. n. 98.*

(a) Rainald. ad an. 1517. n. 105.

naldò. (a) Non era in cotesti tempi messa ancora in voga la opinione, che la età settuagenaria fosse sufficiente per la esenzione dal digiuno. Molti altri simili esempi narrati e dal Rainaldi, e dal Tomassini potrei qui trascrivere, ma gli accennati bastano pel mio intento.

VIII. Rechiamo ora in poco quel tanto, che fin qui si è detto della dottrina degli Scolastici intorno a i quattro motivi, che produrre soglionfi per la esenzione dal digiuno. Nel secolo terzo decimo si cominciò a fissare la età del terzo settennio, in cui il precetto del digiuno obbliga i giovani. Allora non fecesi parola della età senile, in cui tale obbligazione debba cessare: ma l'universale silenzio de i Dottori di quel tempo sovra questo punto, ben comprova, che sentimento loro era, siccome lo è anche di tutti quelli, che al presente seguono la dottrina degli antichi, di terminare la vita Cristiana nel digiuno, e nella penitenza, quando particolare infermità non gl'impedisce. Sugli altri due motivi della malattia, e della povertà appena v'è disparere tra di loro. Tutti obbligano al digiuno i poveri, che hanno sufficiente vitto per un sol pasto. Tutti dal digiuno liberano i malati, quando la infermità ella è evidentemente grave, e pericolosa,

(a) *Accepimus quod tu, qui septuagesimum, & ultra, ætatis tuæ annum agis, & in Ecclesia Toletana, nec non Regnorum Castellæ, & Legionis pro charissimis in Christo filiis Joanna Regina, & Carolo Rege, ipsorum Regnorum Catholicis gubernatione, & regimine, ac in officio hæreticæ pravitatis, quod de commissione sedis Apostolicæ laudabiliter exeres, plurimum sollicitudinis, atque laboris jugiter impendis, proindeque ultra quas tantæ ætatis tuæ quasi immemor, medicorum consilia spernens a jejuniis, & abstinentiis per Ecclesiam indictis, & per Fratres Ordinis Minorum S. Francisci de observantia, cujus tu Professor existis, adhuc desistere non curas, sed ea constantissime observando, habitu, ac cingulo solitis indutus in lectum te recipis, & cum illis ibi manes de lanea tunica vestitus, & alias austerrime vivis..... Motu proprio non ad tuam vel alterius pro te nobis super hoc oblatæ petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione, ac certa scientia deque &c. præcipimus & mandamus ut de cætero quandiu in humanis vixeris diebus jejuniorum prædictorum, sextis feriis & majoris hebdomadæ sanctæ duntaxat exceptis, carnibus & aliis &c. vesci ac uti debeas: Quibus diebus tres Christi pauperes reficiendo, omne jejuniorum meritum consequaris: perinde ac si ad literam jejunia ipsa plane servares. Ad ann. 1517. n. 105.*

lofa, senza bisogno di dispensa. Al contrario quando la malattia non è manifestamente grave, allora ci vuole il giudizio di uomo prudente, e la dispensa del legittimo Superiore. Il motivo della fatica egli è il più imbarazzato; perlochè intorno a questo varie regole assegnano, che qui in poche parole accorciate raccolgo. I. Decidono chiaramente, che la fatica corporale non libera assolutamente dal digiuno: ma solo quando cagiona notabile debolezza, che renda incapaci i lavoratori al travaglio. II. Che essi non deggiono lavorare, se hanno di che vivere, quando lavorando non possono digiunare. III. Non si possono condurre operaj a faticare, se probabilmente prevedesi, che non digiuneranno, quando il lavoro non è necessario da effettuarsi nel tempo del digiuno. IV. Si debbono condurre quei lavoratori, che faticano, e digiunano, se ce ne sono: ne è lecito di rifiutarli per lo pretesto, che in digiunando lavoreranno meno. Queste sono le regole dei primi Dottori Scolastici sulla unione del digiuno col travaglio. E a dir vero, qual paradoffo più strano, quanto il fondare titolo di dispensa dal digiuno in quella fatica, e quel travaglio, che è sì convenevole allo spirito di penitenza? Iddio in pena della colpa originale ci ha condannati tutti a procacciarci il nostro vitto co i sudori della nostra fronte, e cogli stenti delle nostre braccia: *In sudore vultus sui vesceris pane*. (a) Questo Dio medesimo per l'organo della sua Chiesa ci comanda il digiuno. Se la fatica corporale rendesse l'uomo al digiuno inabile, Iddio ci avrebbe comandato un impossibile, e le sue leggi sarebbono un ammasso di contraddizioni. Questa è la ragione, per cui agli antichi Padri fu del tutto incognito questo pretesto. Perlochè ne i soli casi di straordinario travaglio, e di fiacchezza particolare, la fatica può divenire motivo di giusta dispensa, conforme insegnano con gran precisione gli stessi Teologi Scolastici più celebri.

(a) Gen. 4.

Progressi delle dispense dal digiuno, introdotte dopo la metà del secolo sesto decimo fino al presente. Molti moderni esimono dal digiuno circa 50. stati di persone pel solo motivo della fatica. Si accennano gli altri dispensati per i motivi di malattia, di vecchiezza, e di povertà.

I. **S**E quel novello modo di pensare, di cui parla Alessandro Papa VII. (a) ha recato a tutta la morale evangelica quel guasto, che a fiorita vigna suole recare caliginosa nebbia, di vero che alla pianta della penitenza quaresimale ha disseccate per fino le radici, ed ha guastate tutte le belle frutta, ond'era la stessa copiosamente ornata. Tal'uno riputerà effetto di esagerazione questo mio sentimento; perlochè mi corre debito di provarlo con ragioni le più evidenti. Quattro, come abbiám veduto, sono i motivi dagli antichi Teologi scolastici indicati, per cui alle volte qualche Cristiano può dispensarsi dal digiuno. Ma i Dottori moderni ne hanno scoperto un'altro, che solo vale per tutti e quattro quelli degli antichi. Siccome ho procurato di narrare sinceramente la disciplina di questi, così mio dovere io reputo di narrare istoricamente, e colla dovuta sincerità le dottrine di quelli intorno alla disciplina del digiuno. Se le dottrine de' moderni sembreranno alle dottrine degli antichi direttamente contrarie, e troppo lontane dallo spirito della penitenza evangelica, non credo, che uomo ragionevole sia per censurare la mia semplice narrativa, quando ella sia sincera, e con modeste espressioni sempremai eseguita. Io qui altro officio non facendo, che di storico, non posso incontrare altra giusta censura, fennon di minor esattezza nella narrativa del vero. Ed intorno a questo punto mi soggetto alla critica più raffinata. Entriamo in via. Massima di molti e principali recenti Teologi ella è, che la sola difficoltà di osservare il digiuno sia giusto titolo per la dispensa di esso. Questi sono i termini, ne' quali il P. Leandro del Santissimo Sacramento propone la questio-

ne,,

(a) In Rebus ad conscientiam pertinentibus modus opinandi irrepit alienus omnino ab Evangelica simplicitate, sanctorumque Patrum doctrina, & quem si pro recta regula fideles in praxi sequerentur, ingens eruptura esset Christianæ vitæ corruptela. In Decreto. *Sanctissimus* 1666. 24. Septemb.

ne,, Dimando se la difficoltà di digiunare sia sufficiente cagione a dispensare
 ,, dal digiuno? Negasi dal Angles... Ma io più **PROBABILMENTE**
 ,, rispondo esser sufficiente cagione della dispensa. Mercechè per ragione-
 ,, vole motivo di dispensare dalla legge, basta, che la osservanza della
 ,, medesima divenga più gravosa del consueto, come provano il Pasquali-
 ,, go, il Sanchez, Sà, Medina, Ortiz. (a) Ma così è, che la osservan-
 ,, za del digiuno, ella è gravosa, specialmente a i Cristiani di buon ap-
 ,, petito, e poco assuefatti alla penitenza: adunque questa difficoltà, è tito-
 ,, lo bastevole per dispensarli,,. Qui si parla della difficoltà assolutamente.
 La macerazione della carne, la mortificazione della concupiscenza, il tor-
 mento del corpo sono gli effetti proprj del digiuno. Questi effetti sono non
 solo difficili, ma gravemente contrarj agli uomini massimamente golosi,
 ed inclinati a compiacere il palato. Adunque se la sola difficoltà di offer-
 var la legge fonda giusto diritto per dispensare dalla medesima, la legge
 del digiuno ella è abolita dal Mondo. Questa dottrina del Leandro, del
 Sanchez, del Pasqualigo insigne Teologi, viene riconfermata dal P. Tom-
 maso Urtado, altro dotto, ed acuto Moderno. Questi disputando appunto
 del digiuno, pianta il seguente principio. ,, Quando i Cristiani sono gran-
 ,, demente inclinati a qualche piacere, che sembra essere contra la legge
 ,, positiva umana, dalla quale inclinazione difficilmente possono raffrenar-
 ,, si: allora a i Dottori Teologi, che dirigono il foro della coscienza,
 ,, incombe d'interpretare cotesta legge, e di adoperare ogni conato, per
 ,, accomodare la obbligazione della medesima a genio della coscienza,
 ,, per sua quiete, e per levare dal mondo i peccati,, che certamente non
 possono con più di facilità levarsi, che coll'abolizione delle leggi. (b) Fu

H 2

tal-

(a) An difficultas in jejunando sit sufficiens causa ad dispensandum in jejunio? Negat Angles.... Sed *Probabilius* respondeo esse sufficientem causam ad dispensandum. Quia, ut habeat locum dispensatio in lege ex rationabili causa, sufficit, quod observantia legis evadat onerosior consueto, ut probat Pasqualigus decis. 407. & Sanchez lib. 5. consilior. c. 1. dub. 6. n. 2. Sed sic est, quod lex jejunii prædictis est valde onerosa, & longe quam cæteris, ergo sufficientem causam habent, ut illi in jejunio dispensentur. Sic Sà, Medina, Ortiz, Pasqualigus. *Tract. 5. disp. 10. q. 32. pag. 231.*

(b) Quando fideles maxime inclinantur ad aliquid operandum, quod videtur esse contra legem aliquam positivam humanam, a qua inclinatione difficile arcentur, doctoribus præcipue Theologis, qui forum conscientie respiciunt, incumbit illam declarare, ejus

talmente preso questo Teologo dalla vaghezza di questo suo inventato principio, che volle lasciarlo a' posteri in virtù, se non di testamento, almeno di codicillo: *Valeat si non, ut testamentum, saltem, ut codicillum.* (a) Rimane adunque con tutta evidenza provata la prima parte della mia proposizione, cioè, che la dottrina di molti moderni Teologi svelle per fino dalle radici la pianta della quaresimale penitenza. La prova dell' altra parte ne viene per legittima conseguenza. Anzi siccome la pianta meglio dalle frutta si conosce, che dalle radici; così l'orrore del novello sistema con maggior chiarezza si scopre da i pessimi effetti, che ha cagionato, che dalle radici amarissime, che ha nella vigna evangelica allignate. Favelliamo senza metafore.

II. Molti Moderni dopo fissata la massima, che la sola difficoltà sia motivo bastevole per la dispensa del digiuno, passano a dichiarare effettivamente esenti dal digiuno quasi tutt' i Cristiani, cui tutti gravosa riesce, e difficultosa la osservanza del medesimo. Ogni credenza formontano le lascità per alcun di loro introdotte contra questa santa legge. Perlochè io non m' impegno di riferirle tutte; ne accenerò solamente le principali vertenti sopra i quattro mentovati capi. E per farmi dal primo cioè dalla *fatica*, quanto gli antichi Scolastici sono stati severi nel ristregnere questo titolo, altrettanto larghi sono molti moderni casisti nel dilatarlo. Per questo sol capo dispensano circa 50. e più stati di Cristiani, vale a dire, quasi tutti dal digiuno. Io qui indicherò brevemente quelli, cui dispensa il P. Pasqualigo, il P. Diana, ed altri pel solo titolo di fatica. E per levare ogni sospetto di esagerazione, trascriverò il catalogo, che ne forma il P. Tommaso Urtado insigne Moderno. Dispensa 1. I Servi, cui viene somministrato poco cibo. 2. Quelli, che viaggiando non trovano sufficiente vitto. 3. Quelli, che ordinariamente alimentansi di pane e aglio. 4. I coniugati, che digiunando non possono adempire il debito. 5. Le femmine, che digiunando perdono i lor colori, onde gradevoli rendono al marito. 6. Le vergini spose, cui il digiuno scolorisce l'avvenenza. 7. Tutti coloro, che esercitano arti laboriose, ancorchè per altro ricchi fossero. 8. I lavoratori, che hanno lavorato jeri, ed oggi non lavorano, perchè è festa, sono liberi dal digiuno in virtù del lavoro passato. 9. Coloro, che portano pesi. 10. I Calzolaj.

obligationem aperire quantum fieri potest in conscientia favorem, & quietem, ut sic peccata mortalia evitentur. *TraB.* 10. cap.

9. n. 134.

(a) ibidem.

11. I cuochi, che aggiustano le vivande. 12. I fornari. 13. I Tessitori. 14. I Mulinari, che assistono alla macina. 15. Quelli, che faticano nel lavoro delle pelli. 16. Gli argentieri, ed Orefici. 17. Coloro, che per le vie, e per le piazze vendono merci tutto il giorno. 18. Le donne lavandaje. 19. Quelle, che distendono i panni lini. 20. I Sarti. 21. I Barbieri. 22. I Pittori. 23. Gli Scultori. 24. Le serve. 25. I servi, che di molto lavorano. 26. Gli stampatori. 27. Quelli, che lavorano al torchio. 28. I Marinari. 29. I Soldati valorosi. 30. Quei, che adornano le Chiese. 31. I viaggiatori a piedi per necessità. 32. I viaggiatori a piedi per mera libertà. 33. Coloro che viaggiano a cavallo correndo. 34. Quei, che viaggiano sulle mulled' Alguiler. 35. Coloro, che giuocano alla palla, o ad altro giuoco laborioso. 36. I libidinosi, che per la intemperante, lussuria estenuano le loro forze. 37. I Predicatori, che predicano tre sole volte per settimana sono liberi dal digiuno ogni giorno, anche quando non predicano. 38. I Lettori, e Cattedratici di qualunque facoltà. 39. Coloro, che insegnano per ostentazione, e per acquistarsi concetto, e fama. 40. Gli studenti, che difendono una Conclusione, o contraddicono argomentando. 41. I Confessori, che di molto assistono al Confessionale, eziandio che volontariamente, senza comando altrui. 42. Ancorchè confessassero per motivo di puro guadagno. 43. Coloro, che studiano di continuo. 44. Gli Avvocati. 45. I Procuratori. 46. I Giudici. 47. I Notari, che faticano per la maggior parte del giorno. 48. I Secretarj de' Principi ne' giorni, che troppo scrivono. 49. I Vescovi, ne' giorni, in cui conferiscono gli Ordini Sagri. 50. Gl' infermieri, che assistono a molti malati. 51. Coloro, che nella settimana Santa di propria elezione si flagellano. 52. I Pellegrini, che vanno a' luoghi Santi. 53. Coloro, che mangiano assai per cagione di calore troppo vorace. 54. I Cattolici, che assistono agl' infedeli. 55. Coloro, che visitati da un Principe Ospite debbono assistergli a mensa. 56. Gli Ambasciatori de' Principi, i Pretori delle Città, i Capitani degli Eserciti, e tutti gli altri Ministri occupati in pubblici affari, ne' quali consumano molti spiriti. Questa dottrina, conchiude il P. Urtado, è molto da notarfi, per essere grandemente conforme alla ragione. Perlochè i Presidi de' Consigli, e gli uomini consiglieri, e simiglievoli sono dal digiuno sicuramente esenti. Imperciocchè se i Lettori, e Predicatori sono dal digiuno disobbbligati per una ora di lezione, per un fermone; quanto più lo faranno cotesti ministri, che per lo spazio di tre, o cinque ore assistono a i consigli, trattando negozj difficili? Questi non solo sono liberi ne' giorni de i consigli, ma ancora ne' dì festivi, e feriatì. Quindi conchiude il rimembrato P. Tommaso Urtado, rimaner egli preso dallo stupore, che avendo il P. Zaccaria Pasqualigo trovate ragioni, onde libe-

liberare quasi tutti gli stati degli uomini dal digiuno, non sia stato di tanta penetrazione, per inventare ragioni onde accoppiare col digiuno la bevanda della cioccolata: *Et in primis miror Zachariam* (Pasqualigum), *qui cum in tomo prægrandi jam citato vix sit status hominum in Ecclesia, quem ab obligatione jejuniæ non excludat, dicat, quod potus iste jejuniæ frangat.* E più abbasso rinnuova sopra questa stessa cosa i suoi stupori: *Cum rationes probabiles inveneris ad omnes velatos* (quì sopra noverati) *excusandos, miratus sum, non sibi occurriffe ad dicendum quod chocolate non frangat.* (a) Tralascio di trascrivere intero il testo latino, per essere riportato altrove, dove si potrà leggere, e vedrassi la sincerità, onde il tutto si è riferito.

III. Questo è il guaſto recato dal nuovo sistema di pensare, alla pianta della cristiana penitenza, e nella sua radice, e ne' suoi frutti. Sennonchè più orrenda apparirà la strage se rifletteremo ad un altro principio spettante al detto sistema, e intorno allo stesso capo della *fatica*. Non solamente diceſi che la fatica per necessità e per giusto motivo incontrata, esime dal digiuno, ma ciascheduno può imprendere il travaglio per non digiunare. Eccovi la questione proposta dal P. Leandro tanto lodato dal P. Paolo Segneri, e da altri famosi Probabilisti., Dimando se lecito sia di assumere il „ lavoro arbitrario ne' giorni del digiuno sempre, e quante volte piacerà „ per non digiunare? Il P. Sanchez, ed il Trullenco sono di parere, che „ possasi per una, o due volte ciò fare. Ma io più *probabilmente* rispondo, „ effer lecito tante, quante volte piacerà, perche ciò, che è lecito di far una, o due volte, è sempre lecito. (b) Sicchè que' Cristiani oziosi, che non hanno nè arte, nè mestiere, nè studio, nè applicazione, onde esimersi dal digiuno, possono darſi a giuocare alla palla, al trucco da terra, o a qualche altro capriccioso lavorio, che immantinente godono del privilegio di non digiunare. Anzi soggiugne il P. Leandro, non solo la fatica volontaria, ed onesta, ma anche la peccaminosa esime dal digiuno. Questa è la questione per lui proposta., Dimando se la faticosa impresa di „ an-

(a) *Tract. 10. cap. 9. n. 134.*

(b) *An labor voluntarius possit assumi in diebus jejuniæ semper, quantum, & quoties libuerit? Negat Sanchez, & Trullench existimantes solum posse assumi semel, & iterum, non semper quod libuerit. Sed probabilius respondeo posse assumi semper & toties quoties libuerit. Quia id quod semel atque iterum est licitum, semper erit licitum fieri. Tract. 5. disp. 8. q. 155.*

„ andare a ritrovare la concubina , o per qualche altro cattivo fine , efenti
 „ dal digiuno . Il negano Giovanni della Croce , l'Uomobono , il Rodri-
 „ guez &c. Ma io *più probabilmente* rispondo , che questi tali fieno efenti ,
 „ e che di vantaggio non pecchino contra il precetto del digiuno , nemmeno
 „ colla intenzione prava d'imprendere una fatica colpevole per non digiu-
 „ nare . E la ragione è , perchè il precetto del digiuno non obbliga di aste-
 „ nersi dalle fatiche volontarie anche viziose , ma solo comanda l'asti-
 „ nenza a coloro , che possono praticarla . E questa mia sentenza insegnan-
 „ la il Medina , il Diana , il Filliuccio , il Lamas . (a) , Non posso a me-
 „ no di qui ricordare , che i pretesi medesimi , cui adducono i nostri dotti
 Moderni per dispensare i conjugati dal digiuno , furono allegati da *Giovi-
 niano* , le cui parole ce le riferisce S. Girolamo nel libro secondo contra il
 medesimo , *al num. 36. Raro jejunate , crebrius nubite . Non enim potestis
 implere opera nuptiarum nisi mulsum , & carnes , & nucleum sumseritis . Vi-
 ribus opus est ad libidinem . Cito caro consumpta marcescit .* Il Sancto Dottore
 dopo aver riferiti i sentimenti di Gioviniano così declama contro di lui :
*His consiliis Subulci tui pastoribus nostris ditiores fiunt , & birci plurimas
 secum capras trahunt . Et qui infanientes in feminas facti sunt , Statim , ut
 mulieres viderint adhinunt . Et impatientiam suam , pro nefas , scriptura-
 rum solantur exemplis .*

IV. Il celebre Hecquet Medico Francese , nel suo erudito trattato delle
 dispense , accenna le riferite opinioni de' moderni Casisti : ne rappresenta la
 pratica contraria di tanti secoli , in cui niuno immaginosi simiglianti pre-
 testi . Riflette , che quindi ne risulta non avervi altri penitenti , che le
 persone oziose , pigre , e disoccupate , come ce lo rimprovera anche il Cal-
 vinista Dalleo : *Comme s'il ne devoit y avoir de penitens , que des personnes
 oisives*

(a) An defatigatus ex labore assumpto ob quærendam concubinam , aut
 ob alium malum finem , sit exemptus a jejuniis , casu quo antea
 præviderit impotentiam futuram ad jejunandum ? Negant esse
 exemptum &c. Homobon . Joan. a Cruz. Rodriguez &c. Sed
Probabilius respondeo , esse exemptum a jejuniis , nec peccasse
 adhuc in causa contra præceptum jejunii illum , qui talem labo-
 rem assumpsit , ob finem inhonestum , sed solum contra illam vir-
 tutem , cui hic malus , & inhonestus finis contrariatur . Ratio
 est , quia præceptum jejunii non obligat , ut quis se abste-
 neat a laboribus adhuc inhonestis , cum solum sistat in præcipienda absti-
 nentia iis , qui possunt illam servare &c. Sic Medina , Ledesma ,
 Diana , Filliuccius , il La mas *loc. cit. q. 156.*

oisives, pareffenses, ou desoccupées. (a) Egli coll'altro Medico Romano Paulo Zacchia dice, che i Medici hanno prima inventate le ragioni delle dispense, ma che i Casisti le hanno fatte valere di soverchio: *Mais les Casuistes les ont fait trop valoir.* (b) Il dissipamento di spiriti, e la estenuazione delle forze, che da' Medici adduconsi, per provare, che la fatica dispensi dal digiuno, le rigetta come insufficienti. Osserva, che 24. libre di sangue possono bastare a' bisogni del corpo: e che la quantità dello spirito necessario a' suoi movimenti e azioni, ella è infinitamente piccola. Tre once di un liquor raffinato formano il prodotto, e il termine delle operazioni, che si fanno ne' corpi nostri. Se deesi giudicare dal diametro de' vasi, che portano il sangue al cervello, e dal movimento, che lo dirige, e lo determina verso questa parte, che dal numero delle glandule, che scerverano lo spirito animale, si rileverà, che i nervi non ricevono in 24. ore che tre once di un succo volatile, che li penetra, li riempie, e li nutrice, solo servendo a compire tante digestioni, circolazioni, e concozioni, che fanfi nelle viscere. Sostiene, che il travaglio rende il corpo più vigoroso, perchè il succo nervoso circolando più frequentemente, si raffina di vantaggio, adducendo l'autorità di Celso, il quale dice, che *labor corpus firmat.* Molte altre ragioni tratte dalla meccanica egli adduce; ma una fondata sulla sperienza prevale a tutte le altre. Le fatiche più pesanti, e più terribili vengono esercitate dalle persone nutrite più malamente. Nero pane, e acqua spesso cattiva, sono l'alimento de' Contadini di tante provincie, per sostenere fatiche le più travagliose. Troppo felici riputerebbonfi questi, se potessero una volta il giorno con abbondante pranzo di buon pane, di vino generoso, di minestre, di latticini, dove sono permessi, e di altri succosi alimenti ristorarsi. Luogo di proverbio tiene fra loro, che un simile pranzo basta per due giorni. E' vero, che il travaglio accelera la digestione: ma è anche vero, che rendendo il corpo più robusto, lo fa capace di mangiare in un sol pasto maggiore quantità di cibo, che non mangiano gli oziosi, e dilicati in quattro volte: in conseguenza rinforzati con maggior nutrimento ritrovansi più abili ad una più tarda refezione. Quanto è più robusto il corpo, tanto più regge al tormento della fame. Su qual fondamento dunque gli artieri delle Città, che soglionfi nutrire di buoni e sostanziosi cibi faranno dal digiuno esenti? Conchiudiamo questo punto con la decisione definitiva della Chiesa, che sotto il Pontificato di Alessandro VII. ha condannata la sentenza, la quale insegnava, che tutti gli

(a) tom. 2. c. 16. pag. 189. (b) ibi.

gli ufficiali, i quali corporalmente travagliano, sieno assolutamente dal digiuno dispensati: ne v'è bisogno di esaminare, se la fatica sia tollerabile col digiuno: *Omnes officiales, qui in Republica corporaliter laborant sunt excusati ab obligatione jejunii, nec debent se certificare an labor sit compatibilis cum jejunio*. Il medesimo Pontefice ha altresì condannata la sentenza, che dispensava coloro che viaggiano a cavallo, o in qualunque maniera, ancorchè il viaggio non sia necessario: *Excusantur absolute a præcepto jejunii omnes illi, qui iter agunt equitando, utcumque iter agant, etiamsi iter necessarium non sit, & etiamsi iter unius diei conficiant*.

V. Non sono meno differenti dagli antichi e Padri e Teologi scolastici, molti Dottori moderni sul secondo punto della età, di quello, che sieno sul primo della fatica. I Padri propongono i vecchj digiunatori, quai vivi esemplari a' giovani, per imitargli. I Moderni Teologi dal digiuno i vecchj dispensano. Verso il quarto decimo secolo si cominciò ad esimerne i vecchj avanzati, e decrepiti, come si rileva da Riccardo de Media Villa, il quale scrive, che *nimum senes (a)* non sono al digiuno tenuti. Siman-
tenne però in vigore anche nel quinto decimo secolo la comune antica dot-
trina obbligatoria i vecchj alla osservanza della legge quaresimale. Il Glorioso
Apostolo S. Vincenzo Ferrerio dichiara rei di peccato mortale gli stessi ottua-
genarj, che non osservano il digiuno: *Senes octoginta annorum, vel amplius, qui semel bene possunt comedere, non excusantur, quin ipsi peccant mortaliter. Et ideo cum diligentia omnes jejunemus. (b)* L' Arcivescovo di Firenze S.
Antonino, che fiorì nel medesimo secolo, difende la stessa sentenza. (c) Do-
po la metà del secolo sesto decimo la età senile cominciò a godere piena-
mente de' privilegi piacevoli partoriti dal novello sistema introdotto nella
Morale. Girolamo Lamas Summista Spagnolo nell' anno 1597. pubblicò un
oracolo di viva voce, col quale il sommo Pontefice Pio V. dichiara tutt' i
vecchi sessagesenarj dal digiuno esenti. I moralisti posteriori riceverono sen-
za alcun esame quest' oracolo, con tanta universalità, che se crediamo al
P. Tommaso Tamburino, tutt' i Teologi del suo tempo favorivano i vecchj
contra il digiuno. *Omnes doctores id concedunt. (d)* Il P. Antonio Diana
contemporaneo del Tamburino scrive il contrario, cioè, che tutt' i dottori

I al

(a) in 4. sent. dist. 15. q. 4. (b) serm. 1. ser. 4. cin.

(c) Ratione autem senectutis tantum, non excusantur, si sint fortes ad
sufferendum jejunium: nec est determinata ætas ab aliquo usque
ad quos annos quisque tenetur ad jejunium p. 2. tit. 6. c. 2. §. 6.

(d) de præce. Eccl. c. 10. n. 2.

al digiuno obbligano i vecchj. *Dico omnes Doctores asserere senes sexagenarios non excusari.* (a) Quale di questi due Moderni si meriti la credenza, io nol saprei decidere. Il Tamburino non cita Autor veruno. Il Diana ne allega molti, e protesta di volere egli solo con picciol drappello di pochi commilitoni far la guerra a tutto cotesto esercito di valorosi campioni: *Cum paucis commilitonibus adversus plures bujus militiae fortissimos duces aggredior pugnam.* (b) Il Capitano di questi compagni è il mentovato Lamas dal Diana detto dottissimo. Col progresso del tempo i pochi compagni del Diana si sono aumentati a segno, che la sentenza loro è divenuta presso i partigiani del novello sistema assai comune. Il Diana, il Leandro, i Salmanticensi, il Castropalao, il Pasqualigo, lo Sporer, il Roncaglia, ed altri molti l'anno abbracciata, e tutti citano il Lamas, e l'oracolo PIANO di viva voce dal medesimo inventato. E questi Moderni parlano de' vecchi forti, e robusti. *Suppono* (dice il Diana) *sexagenarium etiam validum non teneri ad jejunia.* (c)

VI. Stabilita sul fittizio oracolo la opinione ch' esime i vecchj dal digiuno, sono passati più oltre i Dottori moderni. Hanno cominciato a discutere in qual età debba fissarsi la vecchiezza dell'uomo. Il P. Lionardo Lessio, Teologo di gran riputazione, osserva, che secondo alcuni Dottori, e Medici, la prima vecchiezza comincia nell' anno cinquantesimo, secondo altri nel quarantesimo quinto, e secondo altri nel quarentesimo, e nel trentesimo. Egli però giudica, che pochi Cristiani sieno dal digiuno dispensati nell' anno trentesimo, o quarentesimo pel solo motivo della vecchiezza: *Puto paucos excusari anno 30. vel 40. ob SENIUM.* (d) Questi pochi faranno obbligati a digiunare soli nove anni, per tutto il tempo della vita loro. Il P. Leandro del Santissimo Sacramento, che forma cento cinquanta otto questioni sopra quelli, che possono dispensarsi dal digiuno, osserva, che alcuni Dottori fissano la vecchiezza meritevole di dispensa dopo l'anno cinquantesimo quinto, la qual sentenza, dice egli, è riferita dal P. Azzorio, e dal Vittorelli, nè da loro riprovati. (e) Egli però non vuole, che gli uomini prima degli anni 60. si chiamino vecchj. Decide soltanto, che le donne della età di anni 50. sieno vecchie, e dispensate dal digiuno. Questa opinione la spaccia per probabile non solo nella specolativa, ma ancora nella pratica. La sua ragione principale è, perchè in tale età secondo la comune sentenza non sono

le

(a) tom. 4. tract. 6. Ref. 6. (b) loc. cit. (c) Tom. 4. coord. Ref. 5.
 (d) lib. 4. de just. c. 2. dub. 6. n. 41. (e) tract. 5. disp. 8. q. 18.

le femmine abili alla propagazione dell'uman genere. Per la qual ragione dovrebbe dispensare altresì tutte le sterili. Allega per fautori di tale sentenza il P. Tommaso Sanchez, e Didaco da Narbona, ed altri. (a) Molte altre questioni risolve sopra i sessagenarj Religiosi, e le quinquagenarie Religiose, intorno a' digiuni delle loro regole, che opportuno non giudico di riferire. Ne indicherò una sola, ed è, se il principio solo dell'anno sessagesimo basti per la esenzione de' vecchj, oppure richieggasi il compimento di detto anno, in quella guisa, che solo passato il terzo settennio comincia l'obbligo de' giovani. Interrogato sopra questo caso il P. Diana, narra, che non mancò qualche Teologo, che obbligava al digiuno nel principio dell'anno sessagesimo. Ma io (risponde egli) decisi negativamente, e per ragione allegai il nostro Naldo: *Non desuit quidam Theologus sic ei respondens. Sed ego tunc negative respondi, & adduxi nostrum Naldum.* (b)

VII. Il Signor Medico Hecquet confuta le riferite sentenze co' principj della meccanica. Il nutrimento, acciocchè sia al corpo profittevole, uopo è, che sia ben distribuito, e digerito; Da questa cattiva distribuzione, e digestione nascono gl'incomodi, di cui sogliono i vecchj essere aggravati. E questi incomodi sono inevitabili a' vecchj, che mangiano troppo; perciocchè le parti, e le fibre componenti il loro corpo, sono assai disseccate ed infievolite; è però meno hanno di attività, e di forza per ben tritare e macinare il cibo, e per lavorare una buona digestione de' succhi nutritivi. La osservazione incontestabile della traspirazione assai diminuita ne' vecchj riconferma la verità. Spiega egli diffusamente queste ragioni, e di questa guisa parla a' Casisti. „ Comment donc les *Casuistes* ont-ils fixé l'age, où „ cessoit l'obligation de jejuner a' 60. ans, veu qu'il n'est pas incompatible avec une santé parfait, & avec des farces plus que suffisantes? Saint „ *Thomas* n'est point entré dans cette decision; & le silence qu'il a affecté „ sur cet article, est une preuve du desaveu qu'il faisoit de cette opinion. „ *Hippocrate* connoisseur autant que personne en matiere de santé, & de

I 2

force

(a) Certe Probabiliter fatis non solum speculative, sed & practice loquendo, respondeo quod citius eximantur fœminæ a lege jejunii, quam viri, & ita dicendum nobis est, quod per se, & universaliter loquendo, fœminæ quinquagenariæ omnino liberæ maneat ab onere juniorum... Quia fœminæ, ut communis fatetur sententia, post quinquagesimum annum nullo modo possunt generare, ob defectum virtutis naturalis, ut late Narbona. Sic Sanchez &c. loc. cit. q. 19. (b) tom. 4. coord. tract. 6. Ref. 5.

„ force pensoit encore bien autrement que *ces Casuistes* ; Car il etoit per-
 „ suadè au contraire que le jeune accommode les vieillards, & qu'ils le
 „ supportent plus aisement le les jeunes gens „ (a)

VIII. Questo sentimento d'Ipocrate egli è dalla cottidiana speriienza avvalorato. Io certamente maggiore difficoltà e patimento provava a digiunare nella età di anni 30. che di presente nella età di 50. Tutti i vecchj, che ho conosciuti, e praticati, m'hanno attestato il medesimo. Ne veggo tanti al presente e settuagenarj, e ottuagenarj, e quasi nonagenarj, i quali non solo digiunano i giorni comandati dalla Chiesa; ma per mantenersi sani mangiano sempre una volta sola il giorno. Onde quando anche mancassero le ragioni obbliganti i vecchj al digiuno, la manifesta speriienza prevale a tutte le ragioni. Che poi i vecchj più frequentemente de' giovani sieno soggetti a incomodi, a infirmità, non altro quindi deducesi, sennon, che i vecchj in simili casi possono essere dispensati per motivo de' mali particolari, non per titolo della età, quando questa sia consistente, e robusta. L'oracolo di viva voce, che il P. Girolamo Lamas promulgò, come pronunziato dal santo Pontefice Pio V. è certamente suppositizio. Martino Navarro, che al tempo di cotesto Papa vivea in Roma, e del medesimo Pontefice familiare, come scrive il Bellarmino (b) non ne fa menzione: anzi espressamente sostiene, che al digiuno i vecchj pure sieno obbligati. Attesta di se medesimo, che ottuagenario digiunava, non altrimenti, che di sessanta, e di cinquant'anni. *Equidem gratia Dei 80. annum agens perinde possum jejunare, ac cum agerem sexagesimum.* (c) Osserva, che S. Tommaso, che riferisce i motivi, che sogliono scusare dal digiuno, non nomina la vecchiezza; se il Pontefice avesse promulgato il millantato privilegio, l'avrebbe egli ignorato? Tralascio, che il Lamas vivente in Madrid, e scrivendo molti anni dopo la morte del S. Pontefice, non allega alcun documento, nè alcun Autore, che ciò affermi: tralascio altri manifesti sbagli di quest'Autore su questo stesso punto. Chi brama una più distinta confutazione di questo fittizio oracolo, legga la prima Animavversione premeffa al primo tomo del Dizionario del *Pontas* dell'edizione Veneta. La opinione per tanto de' Teologi moderni fondata sull'autorità di cotesto apocrifo oracolo, e sopra le loro ragioni evidentemente contrarie alla speriienza, è del tutto improbabile, e contraria a' principj della vita Cristiana, che è vita di penitenza. A che giova l'aver menata una vita penitente per molti anni, se, potendo, in que-

(a) p. 2. cap. 15. (b) De Script. (c) in Man. cap. 21.

questa non si muore? Tra le virtù, che formano il nutrimento di questa Cristiana vita, una è (come abbiám provato secondo tutte le leggi) la penitenza corporale, il digiuno. Se pazzia farebbe di chi avendo mangiato molti anni per nutrire il corpo, pretendesse poi di vivere senza cibo, qual follia farà il sottrarre alla vita Cristiana il nutrimento della penitenza, perchè di questa si è nutrita negli anni addietro? I vecchj ordinariamente non hanno minori peccati, che i giovani, avvegnachè sieno di diverso genere. Ogni età ha i suoi vizj proprj, e corrispondenti allo stato: ed i vecchj hanno da scontare la somma de' peccati commessi nella gioventù, e di quelli che alla giornata commettono nella vecchiezza. E questi vicini alla morte, obbligati più degli altri a ben prepararsi al tremendo passaggio, faranno liberi da quella corporale penitenza, da que' digiuni, che sono uno de' caratteri distintivi della Cristiana disciplina?

IX. Per una notizia più esatta delle opinioni moderne intorno a' vecchj robusti obbligati al digiuno veggomi astretto di fare una piccola digressione, per riferire una singolare sentenza di fresco pubblicata dall' erudito, e dotto P. Eusebio Amors Canonico Regolare Lateranense, celebre per le molte opere pubblicate, e per quelle, che ha in pronto per mandare alla luce. Questi nell' Edizione Angustana del *Dizionario Morale* di Giovanni Pontas, tra gli errori, che ha giudicato contenersi in tal libro contrarj alla disciplina Ecclesiastica de' Tedeschi, uno si è l' obbligazione de' vecchj al digiuno. Nell' edizione seguita in Venezia, l' anno 1738. io ci premisi nel primo tomo di detto Dizionario, una *Prefazione*, ed alcune *Animadversiones Critico-Morales*, nelle quali, per puro amore della verità, ho dimostrato, che le *Menda* attribuite dal chiarissimo Amors al Pontas sono senzenze difese dagli stessi Teologi Tedeschi più insigni, e specialmente quella, che obbliga i vecchj sessagenarj al digiuno. Contro di queste mie *Animadversiones* il P. Amors ha pubblicato un libro intitolato *Controversie Novæ Morales &c.* stampato in *Augusta* l' anno 1739. Contengono in esso una raccolta di varj trattati, cioè la detta mia Prefazione, e le *Animadversiones*, dieci *Osservazioni* del medesimo Amors in difesa delle *Menda* ascritte al Pontas, un *Trattato Teologico* sopra i peccati d' ignoranza composto dal P. Daniel Gesuita in lingua Francese, e recato in latino dal P. Erculano Vogl Canonico Regolare, e Professore di filosofia in Pollinga, e finalmente una lettera d' alcuni Dottori Francesi scritta al P. Bernardo Perz sopra lo stesso soggetto de' peccati d' ignoranza.

X. Io non giudicaj pregio dell' opera di rispondere a questo libro, quando capotommi alle mani; ma deliberai di prolungare a mettere in chiaro la verità a qualche occasione opportuna, che mi si fosse per porgere di scri-

scrivere sopra i punti tra noi controversi. E perciò scrivendo ora del digiuno, cademi in acconcio di brevemente esaminare la sentenza, che il dotto P. *Amort* difende nella prima delle sue *Offervazioni*. Insegna egli, che in Germania in vigore di fondata *consuetudine* i vecchj seflagenarj sieno dal digiuno esenti. Io nella prima delle suddette mie animavversioni ho rimostrato, che questa asserita consuetudine ella è inventata a capriccio. Ed in confermazione di ciò ho prodotta l'autorità di cinque Teologi Tedeschi, cioè Laymano, Tannero, Vigandt, La Croix, e Antoine. Risponde il dotto avversario, che Laymano, e Tannero hanno scritto da un secolo, e più, che Antoine, e Lorenese: che La Croix difende la sentenza problematicamente: che il Vigandt in altre materie è un Autore per testimonianza del P. *Ekard* di opinioni lasse. Ma se è tale, avrà egli ignorata la consuetudine del suo paese, che spalleggia una sentenza larga?

XI. Conosce anche il P. *Amort*, che queste eccezioni sono un pò vacillanti; e però a favore della consuetudine Tedesca tesse un lungo catalogo di altri Teologi Alemanni, e sono i seguenti; Sporer, Kazenberger, Karg, Schvvarz, Schmier, Rabenstuber, Pichler, Prugger, Eyrl, Fraisl, Lessl, Holzman, Marchant, Weinzierlin, Sannig, Huth, Stoz, Regnuedellius. Si oppone l'erudito avversario, che i riferiti Teologi non sono di molta autorità, per non avere alquanti di essi pubblicato, che picciole istruzioni per i loro parrochiani. Ma risponde, che per essere testimonj della esistenza di una *consuetudine*, non vi si richiede dottrina, nè erudizione, ma la sola sincerità di uomini probi. Eccovi le sue parole tratte dalla pag. 192., e 193. *In materia disciplinæ variabilis pro diversitate locorum, & temporum, ubi agitur de sola consuetudine, Auctoritates non ponderantur, sed numerantur. Dum leges utentium moribus in materia disciplinæ comprobantur, aut abrogantur, nihil interest, cujus eruditionis sint auctores consuetudinis, aut TESTES, dummodo viri probi sint, & timoratae conscientiae: quod si insuper consuetudo rationalis sit, nil est, quod moveatur consensum legalem legislatoris, aut servatoris legum publici. Illud itaque unice inspiciendum, an quæstio controversa versetur in materia disciplinæ, quæ patiatur variationem pro diversitate locorum, & temporum: & utrum consuetudo Germaniæ tot asserta testibus, sit rationalis.* Lasciando per ora a parte, se questa consuetudine sia, o nò ragionevole, il punto preciso, ed unico, che tra noi verte, è sopra la esistenza di un fatto: cioè se in Germania vi sia realmente consuetudine, che liberi dal digiuno i vecchj, e se i Teologi citati dal P. *Amort* sieno veramente, non Autori, che Teologicamente disputano, ma *TESTES consuetudinis*. L'asserma il dotto Avversario; ed io lo nego, e provo, che questa consue-

tu-

tudine non v'è in Germania, con due generi di testimonj Tedeschi superiori ad ogni eccezione. Nel primo genere ripongo i Teologi non citati dal P. *Amort*; nel secondo queglii stessi citati dal medesimo, e farò vedere, che nè gli uni, nè gli altri si sono giammai sognati di attestare l'esistenza della apposta consuetudine Tedesca. E primamente, il P. *Schmalzgrueber* celebre Maestro del P. *Amort* come afferma e medesimo nel citato libro *Observ. 5. pag. 383. Schmalzgrueber meus quondam in juve canonico per tres annos Professor*. Questo celebre Professore nel tomo terzo *par. 5. tit. 46. n. 42. pag. 515.* tratta la questione, difende essere essenti i vecchj almeno settuagenarj dal digiuno per la solita ragione, che *senes ob naturam jam declinantem opus habent adminiculo cibi frequentius sumpti*. Della consuetudine Tedesca non ne fa parola. Se ci fosse, sarebbe egli stato all' oscuro. Dirà forse il P. *Amort*, che la consuetudine ella è fresca fresca nata dopo la morte del suo Maestro? Acciocchè non possa servirsi di tale risposta vo' produrre un Teologo Tedesco forse ancora vivente. Questi è il P. *Brocardo* a S. Nicolao, Carmelitano, e Provinciale del suo Ordine nella Germania inferiore, e Professore di Teologia, che ha stampato un libro intitolato *Alphabetarium Morale, seu Theologia Moralis*, dove nel *tom. 1. verb. jejun. n. 4., e 5.* difende la sentenza che obbliga i vecchj robusti al digiuno. La stampa di questo libro è seguita in Colonia l'anno 1739. Un Professore di Teologia, un Provinciale di Germania obbliga i vecchj al digiuno, e sostiene tale sentenza come più probabile. Adunque questa consuetudine non v'è. Vo' trascrivere le parole stesse del P. Provinciale Tedesco., *De senibus docet S. Antoninus 2. p. tit. 6. c. 2. §. 5. quod senectus per*
„ se non excusat, si sunt satis ad sufferendum jejunium: nec est determi-
„ nata ætas ab aliquo, usque ad quos annos, quis tenetur ad jejuniam, i-
„ deoque arbitrio prudentis, aut superioris id relinquendum esse dicit Na-
„ var. in Man. c. 22. n. 16. ubi de se loquens subjungit: octuagesimum
„ annum agens perinde possum jejunare, ac cum agevem sexagesimum, imo
„ quinquagesimum. Ac ita cum S. Anton. & Nav. docent Azor. Med.
„ Tol. Less. Val. Baco, Lex. Tann. Fagund. Filiuc. Bonac. Layman,
„ contra plures alios apud La Croix loc. cit. n. 1317. Rationem etiam in
„ principiis benignæ probabilitatis fundatam dat Lacro. Quia, inquit,
„ certum est illos ante annum sexagesimum fuisse obligatos, & dubium
„ est, an per sexagesimum eximantur: ergo si aliunde non dejiciatur,
„ perget obligare: subjungitque idem Author, cur autem certa ætas, nem-
„ pe annus 21. statuatur pro inceptione, & nulla pro desitione legis:
„ hæc est disparitas: quod omnes usque ad annum 21. adolescant, &
„ debeant firmari: E contra multi post sexagesimum non deficient

„ notabiliter. „ Così parla l'anno 1739. un Teologo Provinciale della Germania inferiore. L'argomento negativo qui conchiude ad evidenza. Imperciocchè non è verisimile, che un Teologo ignori una consuetudine del suo paese, e consuetudine universale, che riguarda la stessa sua persona, e che più volte l'anno, oltre alla Quaresima, accade l'incontro di goderne il beneficio della medesima.

XII. Ma passiamo ai Teologi citati dall'avversario. Io non ho potuto esaminargli tutti, perchè in buona parte autori sono di libricciuoli non mai veduti in questi paesi, anzi nè pur udito si è il nome. Tutt'i principali da lui citati gli ho esaminati, il primo de quali è il P. Patrizio *Sporer*. Questi non ne fa parola di tale consuetudine. Libera i vecchj dal digiuno sulla buona credenza renduta ad un infinto oracolo di S. Pio V. pubblicato dal *Lamas*. Il P. Adamo Burghaber difende la medesima sentenza appoggiato all'autorità del Sanchez, e del Diana; e della consuetudine vantata in Germania non fa nemmeno cenno. Kazenberger, Holsman, Huth, Pichler, Gannig non si sono mai sognati nè pure di nominare cotesta consuetudine. Anzi il Pichler altro non iscrive, sennon le seguenti parole: *Defenditur* (cioè la opinione, che disobbliga i vecchj dal digiuno) a *Portel. Joan. Sancti. Palat. Tamb. Bungababer, Diana & aliis apud La Croix*. Della consuetudine non ne fa parola. Il P. Huth non solo non è testimonia, che affermi, ma più tosto è testimonia, che nega la vantata consuetudine. Queste sono le di lui parole: *Tenantur* (ad jejunium) *usque ad sexagesimum annum, quia aetas talium jam solet esse infirma. Alii autem judicant certum pro senibus tempus, quo deobligantur a jejunio, statutum non esse*. Così parlano que' Teologi, e Canonisti, che secondo il P. Amort sono *TESTES*, Testimonj della consuetudine Tedesca, che secondo lui disobbliga i vecchj dal digiuno. Se per tanto gli stessi testimonj citati dall'erudito avversario o non parlano di questa consuetudine, o equivalentemente la condannano, non è evidente, che una tale consuetudine è chimerica? Se il P. Amort è capace di produrre un solo testo de' mentovati, e forse potrei dire di tutt' gli altri, Teologi Tedeschi, il quale espressamente dica, che in Germania vi è una tale consuetudine particolare, e singolare della Germania, vo' dare lui vinta la causa.

XIII. Circa all'altro punto, che i riferiti Teologi sono non solamente *Testes*, ma di vantaggio *Autores consuetudinis* perchè i loro libri sono approvati colle licenze degli Ordinarij, io non parlo. Guai alla Morale Cristiana, se le opinioni de' Casisti simili, massimamente a quelli citati dal *Amort* fossero sufficienti ad introdurre consuetudine contra la legge! Veramente nè pur questo pensiero è degno della mente dell'erudito Avversario.

rio. Nulla nemmeno rispondo all'altro argomento fondato sulla moltitudine degli uomini, che in Germania muojono prima di arrivare alla età di anni 70. Il nostro Autore fa tanti calcoli, e riflessioni sì bizzarre su questa immatura morte de' Tedeschi, che io non so altra risposta dare, sennon quella, che danno Ipcrate, e Galeno a coloro, che mangiano bene, e beono meglio. *Sola dietas sanat*. Digiunino, sieno sobri, e camperanno lungamente.

XIV. Finalmente l'erudito Avversario produce molte, e lunghe autorità de' Santi Padri, per provare, che la disciplina del digiuno è variabile in alcuni punti. Provoca me stesso a dare qualche saggio di erudizione nella lettura de' Padri. *Mallet* (scrive pag. 192.) *ut si quoque perpetui buccinatores, qui nil aliud, quam concilia concilia, Patres Patres in-clamant, falsum aliquale ejusmodi suæ peritiæ argumentum demonstrarent*. Noi bucciniamo, e diciamo, che non basta infilzare insieme molte autorità di Concilj, e di Padri lontane affatto dal punto, che trattasi. Chi ha mai messo in disputa, se la disciplina del digiuno sia variabile? Qual Teologo ha ciò negato? Per provare un punto, che niun lo impugna, si cita una farragine di Padri, e per provare il punto controverso, non se ne allega un solo? Un qualche Padre bisognava produrre a favore della esenzione de' vecchi, per fare giusta pompa di erudizione. Ma siccome non s'ha potuto ritrovare un Teologo solo nè Tedesco, nè di qualunque altra nazione, che attesti la esistenza della sognata consuetudine; così possibile non è stato di allegare un solo santo Padre, che favorisca la opinione, che disobbliga i vecchi sani, e forti dalla sagra osservanza del digiuno.

XV. Per quello che riguarda gli altri punti dell'occasione prossima, e delle usure, quando porgerassi la occasione di trattare tali materie, ne faremo una giusta, ed onesta difesa della verità. Alle maniere poi mordaci, e pungenti, onde il chiarissimo P. Amort si è compiacciuto di trattarmi, non voglio replicare cosa alcuna. Il rispetto, la stima, che ho per la di lui dignissima persona, l'amicizia e corrispondenza, che tra noi due passa, e ciò, che più importa, la modestia, e carità cristiana, e tanti altri motivi comandano di tollerare con pazienza qualunque ingiuria, non che leggiera puntura. Ma è ormai ora di ritornare là, onde ci siamo dipartiti.

XVI. Più ampli privilegi di dispense hanno ritrovati i moderni Teologi nel terzo motivo della *malattia*. Fino alla metà del secolo sesto decimo la sola evidente languidezza, e la infermità gravissima erano i due motivi disobbliganti dal digiuno: *Languor evidens, & gravissima infirmitas*. Quando la malattia non era nè gravissima, nè manifesta, ma soltanto mediocre,

allora ci volea, come abbiain veduto per sentimento degli stessi antichi Scolastici il parere de' Cristiani probi, e la dispensa del Superiore. I seguaci del novello sistema di pensare nelle morali contese non hanno neppure, (per così dire) disputato, se ogni leggiera malattia sia motivo sufficiente per la dispensa: ma senza altra discussione hanno riposti indifferentemente tutti gl' infermi nel numero degl' impotenti, senza che per essi uopo siavi di dispensa. Fissata la massima che ogni attuale infermità basti per non digiunare, altrove han rivolte le loro dispute: e se si sono fatti a disaminare, due punti capitali in questa materia, e feraci di copiose dispense. Hanno ritrovato primamente, che non solo la infermità presente, ma che il me- ro timore del mal futuro, sia bastante per esimere dal digiuno. Hanno considerati in secondo luogo certi incomodi, i quali se non formano ma- lattia, fondano titoli di dispense. Prima del secolo sesto decimo non si que- stionò giammai, se il solo sospetto della futura infermità fosse sufficiente mo- tivo per concedere dispensa di mangiar carne la Quaresima. Gli stessi Prin- cipi, Re, e Imperadori, come abbiain veduto, per ottenere un tal privi- legio, esponevano attuali incomodi, e malattie. Dopo la comparza della Teologia mitigata, si cominciò appunto co' Principi, e Sovrani ad impartire dispense dall' astinenza de' cibi quaresimali. L' abuso presto si dilatò, e da' Principi passò a' Nobili, da' Nobili ad ogni genere di persone capaci d' imbandire laute mense. I Dottori moderni appoggiati alla loro benignità di salvar tutti, cominciarono a fare delle novelle scopette per pre- servare tanta gente dal peccato mortale, di violare la Quaresima nel tem- po stesso, che essendo sani mangiano carne. A questo fine vi stabilirono principj direttamente contrarj a quelli degli antichi. Primamente insegna- no, che sebbene la infermità sia di tal natura, e talmente tollerabile, che alla guarigione contribuisca il digiuno, neppur in questo caso ci sia obbli- go di digiunare. La questione è proposta, e difesa dal Leandro (a) San- chez, Diana, Pasqualigo, ed altri. In secondo luogo vogliono, che non solamente il timore del male futuro sia giusto titolo di farsi dispensare da' cibi quaresimali; ma soggiungono, che quando vi ha dubbio, che l' asti- nenza dalle carni possa recare notevole nocumento, non sia allora mestie- re di ricorrere al Superiore per farsi dispensare. Qui fanno giuocare la lo- ro massima, che ne' dubbj migliore è la condizione di chi possiede la liber- tà. Il P. Diana riferisce questa sentenza insegnata da Giovanni Sanchez, e
da

(a) An infirmi teneantur ad jejunium, casu quo jejunium conducatur in- firmitati? Respondeo non teneri, Tract. 5. disp. 8. q. 26.

da Caramuele, della cui probabilità egli non se ne fa Giudice, ma senza condannarla, al giudizio la soggetta de' leggitori. (a) Fissato questo amplissimo titolo per poter mangiar carne in Quaresima, avanzansi a chiedere, se nel privilegio delle carni contengasi anche la esenzione dall' unica refezione, quand' anche il dispensato è forte, e robusto? E molti lo affermano, non perchè ci sia alcun bisogno di dispensa dal unico pasto, ma perchè questa astinenza dalle carni è la *forma sostanziale* del digiuno; e levata questa forma sostanziale non può sussistere il composto morale del digiuno. Il qual principio, dicono, siccome vale nelle cose fisiche, così valer dee nelle cose morali. E sebbene il dispensato può realmente digiunare coll' unica refezione, e può digiunando mortificare la carne, e meritare; con tutto ciò, perchè manca questa *forma sostanziale*, non è obbligato a digiuno alcuno. Da questi due principj, che nella dispensa dalle carni si contenga quella dall' unica refezione: e che per giudicarsi dispensati dalle carni, basti un probabile dubbio di futuro nocumento; n' è scaturita come da vera sorgente la quasi universale trasgressione del sagra digiuno. L' amore smoderato della propria sanità con facilità dipinge futuri riscaldamenti di fangue, e flati ipocondriaci, ed altri simili nocumenti a chi mangia cibi quaresimali. Ma di ciò se ne parlerà più abbasso.

X. Sennonchè oltre alle infermità e presenti e future, hanno considerati certi altri speziosi incomodi agli Antichi incogniti, come sufficienti ad esimere dal digiuno. La difficoltà di dormire senza cena lo giudica capo di esenzione il P. Diana con l' autorità di venti Dottori citati dal Leandro. (b) E ciò si verifica ancorchè il digiunatore dormisse la metà della notte. Per essere esenti dal digiuno basta, che questo impedisca il sonno in una notabile parte della notte: *Sufficit quod non possit dormire per notabile spatium noctis, ut eximatur a lege jejunii*. Così scrive il P. Leandro (c), il quale immediatamente soggiugne, che non sono al digiuno tenuti nè pur quelli, che senza cena non possono riscaldarsi. Ed il Baucio dispensa gli altri, che non hanno coltre sufficienti a fomentare il calor naturale, perchè il corpo possa fare una buona traspirazione. (d) E finalmente Giovanni Sanchez esenta coloro, che sono aggravati da due cauterj. I moti vertiginosi, i turbamenti di stomaco sono altresì motivi sufficienti ad esimere dal digiuno. Non è mestiere, che tempo io consumi nel confutare simili bizzarrie, ma basta di averle rappresentate per renderle degne di riprovazione. Anzi non

K 2 le

(a) Tom. 4. coord. tract. 6. Ref. 73. e. 74. (b) disp. 8. q. 27. (c) ibi q. 28. (d) cas. 287.

le avrei neppure accennate, se l'impegno di rappresentare la disciplina introdotta nella materia del digiuno in questi ultimi tempi da molti moderni non mi avesse obbligato.

XI. L'ultimo motivo, che suole prodursi a favore delle dispense è la *povertà*, che secondo S. Basilio, e gli altri antichi Padri avea per compagno della mensa il digiuno. Anche i Teologi scolastici hanno parlato con gran riserva, e nel solo caso di necessità hanno dal digiuno liberati i poveri. La Dottrina di molti moderni ella è del tutto contraria. In primo stabiliscono, che la professione di accattare di porta in porta il vitto basti per non digiunare, in quella guisa, che basta l'arte di faticare corporalmente. Le questioni istituite sopra la qualità di questa povertà, non sono meno spiritose delle altre. Disputano se que' poveri, che non hanno vino da bere, sieno al digiuno tenuti? Ed il P. Pasqualigo risponde di no, perchè mancando il vino, manca un gran refocillamento: *Qui non haberet vinum, aut quod solet loco vini adbiberi, neque teneretur jejunare, quia eo subtracto, subtrahitur magna refocillatio.* (a) Ne' primi secoli il vino guastava il digiuno. Ne' tempi recenti senza vino il digiuno non si può osservare secondo la Teologia del Pasqualigo. Dalle questioni del vino passano alle questioni delle vivande. Disputano, se que' Cristiani, che altro non hanno da mangiare, che pane, frutta, e legumi, sieno al digiuno soggetti. La sentenza negativa è difesa dall'Angles, dal Sanchez, dal Leandro de Murcia, dal Pasqualigo, ed il P. Diana che la riferisce, e non la riprova, ma secondo il novello sistema di pensare nelle morali cose, la passa per Probabile; e quando i Cristiani sono Nobili e Grandi, affuefatti a mangiare lautamente, la difende per sentenza sicura. Il Pasqualigo assolve dal digiuno eziandio coloro, che per la penuria de' cibi quaresimali non hanno, che uova, e latticini da nutrirsi. Perciocchè concorrendovi due precetti l'uno del digiuno, l'altro dell'astinenza da' Latticini, questo secondo come più universale, che obbliga per fino i giovani, prevale sopra il primo, il quale dee cedere, e rimanere annullato, nel caso, che osservar non si possa questo secondo. Ed anche questa opinione è riputata probabile dal P. Diana (b) e dal P. Sanchez. (c) Finalmente il Sanchez, il Trullenco, il Pasqualigo sostengono non essere obbligati al digiuno coloro che non hanno persone abili a ben preparare le
vivan-

(a) Decif. 275. n. 5. (b) Sed licet hæc opinio sit probabilis, mihi magis placet opinio affirmativa. Tom. 4. coord. tract. 6. Ref. 86. (c) vide Leand. tract. 5. dif. 8. q. 36. 42. e 43.

vivande per un convenevole mantenimento. Prima di terminare questo paragrafo due altre opinioni, tra le molte, cui tralascio, vo' riferire sì strane, che hanno acceso lo zelo del dotto P. Teoffilo Rainaudo, il quale le riferisce, e le detesta. La prima riguarda la durata del pranzo quaresimale, che comincia un'ora avanti il mezzo giorno, e si protrae fino alla sera. Vo' trascrivere le stesse parole del Rainaudo. „ Affinchè, dice egli, niuno so-
 „ spetti che io amplifichi le rilassatezze de' Moderni, voglio co' seguenti
 „ esempj confermare quanto ho detto. Non si è vergognato un Teologo di
 „ stampare pubblicamente, potersi senza violazione del digiuno, protraere
 „ il pranzo cominciato un ora dinanzi il mezzo giorno fino alla notte,
 „ come costumasi in molti luoghi della Germania. Questo lunghissimo
 „ pranzo, essendo di unica refezione, non è paruto a cotesto prodigioso Au-
 „ tore contrario alla legge ecclesiastica del digiuno. E così se questo me-
 „ desimo Lurcone girasse intorno a tutta la terra, e mangiando continua-
 „ mente, ritornasse al punto dinanzi al mezzo dì, in cui cominciò il pran-
 „ zo, avrebbe digiunato. Questo digiuno è sì portentoso, che non debbo-
 „ no più riputarli paradossi quelli, di cui è ripiena tutta l'opera di tal' Au-
 „ tore,, (a) Non meno mostruosa è la seconda opinione, ché di quest' Autore riferisce il Rainaudo stesso, il quale trascrive le parole del Pasqualigo, tratte dalla decisione 161. Insegna dunque il Pasqualigo, che si può deliberatamente, ed a bella posta nell'ultimo giorno del Carnevale cominciare la cena sul punto della mezza notte avanti le ceneri, e poi continuarla per alquante ore senza commettere neppur un peccato veniale. Ed ecco

(a) Nihil a me amplificari dicendo, patebit ex hoc specimine detritio-
 num Ecclesiastici jejunii cujuscumque. Non puidit quempiam nu-
 per typis evulgare, posse absque jejunii violatione, prandium hora
 solita inchoatum, puta hora una ante meridiem, protrahi usque
 ad noctem, ut fert usus Germanorum multorum: Sic enim pro-
 tractum prandium, cum sit unica comestio qualem jejunii lex in-
 dicit, non est visum huic *Mirabiliano* Authori adversari legi Ec-
 clesiasticæ circa jejunium præscriptum. Itaque si idem ille Lurco
 totum expleret orbem, & manducans sine intermissione reveniret
 ad punctum ante meridiem, quo prandium occeperat, dicendus
 esset jejunasse, quia esset unica comestio. Est tamen hoc jejunium
 portentosum, ut jam non debeant videri paradoxa, quæ toto il-
 lo opere ad inducendam in jejunium laxitatem, passim occurrunt.
Tam. 10. de Ros. Med. c. 7. pag. 483.

ecco la ragione del Pasqualigo (a) La consuetudine ha introdotto di prolungare i festini, i giuochi, i balli, ed altri simili divertimenti fino alla mezza notte, ed anche più oltre. Ed essendo azioni del ultimo giorno del Carnovale, ne segue, che la protrazione de' balli feco protragga anche il giorno, secondo la estimazione morale. E perchè la cena è la ultima azione del giorno, dee giudicarsi, che si prolonghi il giorno di maniera, che luogo dia convenevole alla cena, non dovendo le altre azioni de' balli, e de' giuochi escludere quella della cena: anzi se la consuetudine allunga il giorno rispetto a ricreare gli animi, molto più dee allungarlo rispetto alla cena, che suole farsi più lauta, come quella, che dà il compimento al Carnafiale. Nè tale consuetudine ella è irragionevole, ma bensì secondo la benigna interpretativa volontà della Chiesa, perchè terminandosi in detto giorno tutti i follazzi dell' animo, e succedendovi la lunga penitenza del digiuno, è convenevole di concedere qualche cosa di più in tal giorno; e per conseguenza non si dee con tanto rigore esigere il principio del digiuno; cosicchè cominci a mezza notte. E mentre la Chiesa condiscende, che si sciolga il digiuno, acciocchè non succeda qualche incomodo di considerazione: e permettendo ancora l' esercizio delle opere servili in dì festivo,

VO,

(a) Ita ut primo illo die quadragesimæ inceptio sequentis diei non possit fieri a media nocte, quia jam consuetudine introductum est, ut saltationes, lusus, & alia hujusmodi, protrahantur ad mediam noctem, & etiam ultra ipsam. Et cum sint actiones diei ultimi Bacchanalium, facit talis protractio, quod protrahatur etiam dies, secundum moralem æstimationem. Et quia cœna est ultima actio, quæ fit singulis diebus, debet censeri, quod ita protrahatur dies, ut det locum debitum cœnæ, cum debeant cæteræ operationes ipsam excludere. Imo si consuetudo protrahit diem in ordine ad relaxandos animos debet multo magis protrahere in ordine ad cœnam, quæ solet lautior fieri, tanquam illa quæ claudit dies Bacchanales. Neque talis consuetudo est irrationalis, sed secundum benignam voluntatem interpretativam Ecclesiæ; quia cum in tali die terminentur omnes animi relaxationes, & succedat longa pœnitentia per jejunium, congruum est, ut aliquid amplius in illo die indulgeatur, & proinde non debet inceptio jejunii cum tanto rigore exigi, ut statim a media nocte incipiat. Et cum Ecclesia indulgeat, quod solvatur jejunium, ne inde aliquod incommodum obveniat, quod sit alicujus considerationis; & cum permittit exerceri servilia in die festo, quando necessaria sunt pro ludis, & torneamentis, quæ ordinantur ad recreandos ani-

vo, quando sono necessarie per i giuochi, e per i torneamenti ordinati a solazzare l'animo : possiamo quindi benignamente interpretare la benigna volontà della medesima, che non voglia, che il nostro digiuno cominci a mezza notte, nè che voglia privarci di tale solazzo, il quale grandemente si appetisce, come l'ultimo piacere da prendersi, e la cui privazione molto mal volentieri si tollera . Si aggiugne ancora , che tutti i giorni del Carnovale, qual tempo destinato a ricreare gli animi, deono insieme paragonarsi con tutti i giorni di Quaresima, che compongono il tempo destinato alla penitenza . E sebbene ciaschedun giorno seco porti la obbligazione del digiuno, sono però parte di un tempo deputato alla penitenza : e ciaschedun digiuno è parte di un intero digiuno quaresimale . Or fatta tal comparazione, se il tempo assegnato a divertire gli animi si dilunga per due o tre ore dopo l'ultimo giorno del Carnovale, non si dettrae al tempo della penitenza un qualche notabile spazio : e ancora si osserva il digiuno del primo giorno di Quaresima, benchè duri minor tempo : mercecchè
colla

mos; possumus ex hoc benigne interpretari ejusdem benignam voluntatem, quod nolit jejuniū in nostro casu incipere a media nocte, ne privet illa animi relaxatione, quæ valde appetitur, tanquam ultima percipienda, cum talis privatio valde ægre feratur. Accedit etiam, quod omnes dies Bacchanalium tanquam tempus institutum pro relaxandis animis debet simul comparari cum toto tempore quadragesimæ tanquam cum tempore pœnitentiæ; in quo licet singuli dies habeant propriam obligationem jejunandi, sunt tamen partes unius temporis deputati pro pœnitentiâ: & singula jejunia sunt partes unius integri jejunii quadragesimalis. Facta autem tali comparatione, si tempus recreandis animis deputatum protrahatur per duas, aut tres horas, post ultimam mediam noctem Bacchanalium, non subtrahitur tempori pœnitentiæ aliquid notabile: & adhuc servatur jejuniū primi diei quadragesimalis, licet duret minori tempore: Nam per solam cœnam censetur claudi dies antecedens, & in sequenti adhibetur unica tantum comestio: unde sequitur quod non violetur præceptum, quia exhibetur totum quod requiritur ab ipso, saltem secundum substantiam. Et illa subtractio durationis jejunii per aliquas paucas horas, non est tanti faciendâ, ut censetur notabile peccatum, cum non pertineat ad substantiam jejunii, sed solum sit quædam extensio durationis ipsius. Et proinde cum interveniat causa satis rationabilis, recreatio animi major solito, utpote quia terminatur tempus recreationis, excusabit etiam a peccato levi. Decif. 161.

colla sola cena si dà il compimento al giorno antecedente; e nel seguente si offerva una sola refezione. Donde ne segue, che non si violi il precetto, perchè si pratica tuttociò, che si richiede, secondo la sostanza: e quella sottrazione di digiuno, per poche ore non è da prezzarsi tanto, che debba riputarfi notevole peccato, mentre non appartiene alla sostanza del digiuno, ma soltanto alla estensione della durata. E perciò occorrendovi motivo assai onesto, cioè il sollazzo dell'animo, maggiore del solito (mentre sen fugge il momento del piacere) non saravvi colpa neppur lieve. Fin qui il P. Pasqualigo.

Sorpreso da questo lungo, e stupendo ragionamento l'erudito Rainaudo esclama: Che potrò io rispondere a queste ragioni vacue di ragione? *Quid dicam ad bujusmodi ratiocinationem adeo rationis vacuum, & male materiata?* E' un coperchio degno della pentola il discorso di questo Avvocato del Carnasciale: *Dignum est patella operculum, discursus, quo hic Bacchanalium Advocatus, indulgentiam saltatoribus abs se concessam, stabilit.* (a) Con queste sentenze benigne, ed opinioni piacenti si acquista, segue il Rainaudo, la fama d'ingegno, il plauso del mondo, e le merci letterarie si rendono vendibili. *Sic paratur fama ingenii, & literariis mercibus conciliatur vendibilitas per intextas eis opiniones benignas.* (b)

Io non avrei giammai riferite simili rilassatezze per timore di scandalizzare i Cristiani leggitori, se la necessità di turare le bocche maligne degli Eretici non mi avesse costretto. Calvino, Dalleo, e gli altri tutti novatori, e colla voce e colle stampe vanno pubblicando, che i Cattolici prima della Quaresima rinnovano tutte le superstizioni della cieca gentilità, e tutte le dissolutezze del paganesimo: che il prepararsi di questa maniera alla penitenza, alla compunzione non è argomento di animo ravveduto, ma un'indizio di follia. Ci rimproverano, che i nostri Teologi affermano essere queste scandalose costumatezze approvate dalla nostra Santa Chiesa, la quale secondo il Pasqualigo, ed altri condiscende per fino a differire la cena dopo la mezza notte delle ceneri, per abbandonarsi pienamente a sì riprovati divertimenti. Il Dalleo tra gli altri esaggera, ed amplifica coteste maligne calunnie. Uopo dunque era di riferire, e di mettere in veduta deridevole simiglianti opinioni, per dimostrare evidentemente, che tali massime dalla nostra Santa Chiesa non sono approvate: che ella tollera quegli abusi, che non può impedire. E per via più convincere cotesti Nemici dichiarati di quella Chiesa, da cui sono segregati, proseguirò a riferire le altre opinioni, che come contrarie alla integrità de' nostri digiuni, dalla nostra Chiesa si riprovano.

§. III.

(a) loc. cit. pag. 484. (b) ibi pag. 485.

§. III.

Progresso delle dispense, e variazioni introdotte contra l'unica refezione, e contra l'ora di praticarla. Origine ed avvanzamenti della colazione della sera. Dispareri de' moderni su questo punto. Origine del bere fuori di pasto. Come in grazia del bere, e per altri motivi, fuori di pasto taluni permettano qualche poco di cibo.

I. **I**L digiuno di sua natura significa astinenza da ogni sorta di cibi, per guisa che allora diceasi, che uno digiuna per tutto il giorno, quando in tutto il giorno non prende alcun cibo. Di questa guisa digiunavasi nell' antica legge, dove (come bene insegna l' erudito P. Cornelio a Lapide al Lib. Judith cap. 8. vers. 6.) non mangiavasi dal nascere del sole fino al suo tramontare, che è lo spazio componente il giorno naturale. Il digiuno però detto di *Esposizione* cominciava dallo tramontare del sole, e durava fino al vespro della susseguente giornata, come vedrete anche nel Trattato *de Jeuniis* del Mischna cap. 1. n. 4. e ne' suoi Espositori: e questo è lo spazio del giorno legale. Il giorno del nostro digiuno Ecclesiastico comincia dalla mezza notte antecedente, e finisce nell' altra mezza notte seguente. In ogni tempo l' unica refezione ha formata una parte essenziale del digiuno Ecclesiastico. L' ora di questa refezione ne' primi secoli della Chiesa era la sera verso il tramontar del sole, nel digiuno però della Quaresima: mentre gli altri digiuni scioglievansi all' ora nona. I soli Montanisti dilungavano anche questi digiuni delle vigilie, delle stazioni, del mercoledì, e del venerdì dell' anno fino alla sera. Perlochè Tertulliano divenuto seguace di cotesta setta, chiama questi digiuni de' Cattolici, semidigiuni, perchè non prolungati, come il quaresimale, fino alla sera. (a) Questa disciplina di sciorre il digiuno quaresimale verso la sera, ha fiorito nell' una, e nell' altra Chiesa, Orientale, e Occidentale fino verso il terzo decimo secolo. Il pranzare e 'l digiunare sono stati sempre presso l' antichità due termini contrarj. Dopo Tertulliano, S. Basilio, che visse nel quarto secolo, assegna l' ora del Vespro per la refezione quaresimale (b). Lo stesso affermano, e S. Paulino Vescovo di Nola nel secolo quinto (c) e Teodolfo Vescovo d' Orleans sulla fine del secolo sesto. (d) Il Monaco

L di

(a) lib. de jejun. c. 10. (b) homil. 1. de jejun. (c) Epif. ad Amand. (d) in Capitul. n. 39., e 40.

di S. Gallo scrittore de' fatti di Carlo Magno, narrandoci la riprensione fatta da un Vescovo a cotesto Imperadore, perchè scioglieva il digiuno prima del Vespro, conferma la stessa cosa. Cenando il pio Imperadore verso il tramontar del sole, i Principi e Ministri, che servivangli a mensa, alle volte ritrovavansi nel caso, che cominciando la lor cena dopo quella del Sovrano, la protraessero fino alla mezza notte. Il Sovrano per riparare a cotesto disordine anticipò la propria cena per qualche ora. Da questo accidente ebbe origine in qualche modo il cambiamento anticipato della refezione. La Regola però, che appellasi del *Maesiro*, ci conferma la pratica di sciorre il digiuno al vespro nel nono secolo: *Jejunia Ecclesie protrahebantur in Vesperam, idest post lucernaria.* (a) I Vespri in quel tempo celebravansi dopo il tramontar del sole con le lucerne accese. La stessa disciplina fioriva al tempo di S. Bernardo. *Hactenus usque ad nonam jejunavimus soli: nunc usque ad vesperam jejunabunt nobiscum universi.* (b) Fa però mestiere, che S. Bernardo parli della costumanza, che regnava in Francia; poichè Ratterio Vescovo di Verona narra, che verso la metà del secolo decimo, cioè molto prima di S. Bernardo, in Italia la refezione quaresimale si praticava verso l'ora di nona. In un sermone della Quaresima condanna coloro, che differivano in tempo di Quaresima la cena fino al principio della notte per mangiare con più di piacere, e d'intemperanza: *Vituperamus, & illorum ridiculosam nimium stultitiam, qui contra concessam hora nona diei omnibus quibuslibet licentiam, usque ad noctem quotidie jejunium eligunt protelare, ut nocte quasi cum licentia ventrem valeant ingurgitare, &c.* (c) Il Concilio di Roano nel 1072. proibisce di mangiare nella Quaresima prima dell'ora di nona compita, ed innanzichè cominciata sia l'ora del Vespro. *Statusum est ut nullus in Quadragesima prandeat antequam hora nona peracta, Vespertina incipiat. Non enim jejunat, qui ante manducat.* (d) Qui si scopre il principio della mutazione dell'ora di Vespro in quella di nona. Ne' primi tempi non si mangiava, che compiti i Vespri. Si cominciò ad anticipare la refezione all'ora, in cui cominciava il Vespro. In que' tempi il computo delle ore era differente dal nostro. Un ora di quelle ne faceva tre delle nostre. Non vi si contava, che un ora da festa a nona, ed un'altra da nona al Vespro: cioè tre ore dopo mezzo dì, e tre altre fino al tramontar del sole. Sicchè dal cominciamento del Vespro fino al compimento vi correano tre ore delle nostre; e quindi

(a) In Reg. c. 44. (b) Serm. 3. in Quadrag. (c) Tomasi. part. 2. cap. 12.
(d) ibidem.

di insensibilmente succedette l'anticipazione. Una Nazione fu più facile dell'altra ad introdurre questa mutazione, come si rileva da Ratterio, da S. Bernardo, e da Pietro Abaelardo, che altresì nell'ora di Vespero fissa il tempo di rompere il digiuno quaresimale. (a) Nel secolo terzo decimo era già divenuta consuetudine universale di cenare nella Quaresima all'ora di nona, come ce l'attestano Alessandro d'Ales, e S. Tommaso. (b) Questa disciplina fiorì per circa due secoli, mentre al tempo di S. Antonino, che finì di vivere in questa vita l'anno 1459. era ancora in vigore: *Dico horam nonam congruam omni tempore etiam in Quadragesima, nec oportet expectare tunc... ut antequam celebretur vespertinum officium, non comedatur.* (c) Verso la fine del secolo quinto decimo, e a principio del sesto decimo accadde il passaggio dall'ora nona in quella del mezzo dì, come dal Vespero si passò all'ora di nona. Sul cominciamento della mutazione si mangiava compita l'ora nona: insensibilmente si passò ad anticipare il pranzo al principio della stessa ora, vale a dire, a mezzo dì, secondo il computar dell'ore di quel tempo. Per conservare dell'antico costume qualche immagine di mangiare al tempo di nona, e del Vespero, si è anticipata la recita e di nona, e de' Vesperi dinanzi alla refezione. Queste vicende di tempo non pregiudicano alla sostanza del digiuno, come pretendono il Dalleo, il Picinino ed altri Novatori, i quali vanno calunniando, che i Cattolici non osservano alcun digiuno, perchè non lo prolungano nè al vespero, nè a nona. L'unica refezione dentro lo spazio di 24. ore, egualmente macera il corpo praticata a mezzo dì, che a nona, o al vespero: perchè tanto tempo vi scorre da un vespero all'altro, che da un mezzo dì all'altro. E siccome la determinazione di queste circostanze dalla Chiesa dipende, così ella può opportunamente e anticipare, o prolungare il tempo di questa refezione. La Chiesa però non comanda, ma tollera l'anticipazione del pranzo a mezzo dì. Perlochè osserva il Cardinale Bellarmino, che sebbene vi sia consuetudine di sciogliere il digiuno all'ora sesta, tuttavia meglio affai fanno que' Cattolici, che a nona, o al Vespero dilungano la refezione. *Quamvis hæc ita sint, & probabilem causam suæ consuetudinis habeant, qui jejunium solvunt hora sexta, tamen*

L 2

fa-

(a) Post sextam prandendum est, nisi jejunium fuerit. Tunc enim nona expectanda est. Et in Quadragesima etiam Vespera. Apud Tomas. loc. cit.

(b) 22. q. 147. a. 7. (c) 2. p. tit. 6. c. 2. §. 10.

fatendum est, melius illos facere, qui more veteri non ante horam nonam, & in Quadragesima, non ante vesperum cibum capiunt. (a)

II. Questo cambiamento di ore ha contribuito non poco alla moderna collezione della fera, la cui origine, ed avanzamento spiegheremo brevemente. Le prime tracce di questa collezione ravvisansi nelle Monastiche collazioni, o sieno conferenze e lezioni spirituali, dopo delle quali costumavano i Monachi di bere. S. Benedetto ordina nella sua Regola la lettura delle vite de' Padri dopo cena: *Mox, ut surrexerint a cœna, sedeant omnes in unum, & legat unus collationes, vel vitas Patrum, vel aliquid quod edificet. (b)* Qui però non si vede il costume del bere. La Regola del Maestro è una delle più antiche, che ne faccia di ciò menzione, parlando però de' digiuni Monastici prescritti dalla Regola: *Nam & bis æstatis diebus cum ad nonam reficitur, fera antequam compleant, binæ sufficiant omnibus portiones; ita tamen, ut antequam bibant, orent. (c)* La bevanda era di acqua, e ristretta ad una certa misura: *Bibere si volueris aquam, non ab urceo uno haustu, sed ad calicis bibat mensuram.* Questa bevanda non era permessa ne' digiuni comandati dalla Chiesa, e protratti fino al vespero, ma soltanto ne' digiuni della Regola sciolti all' ora nona: nè mai concedevasi avanti la refezione, ma dopo solamente, in riguardo alla fatica laboriosa de' Monachi. Verso il nono secolo da i digiuni Monastici passò tal uso ne' digiuni quaresimali; e cotesta bibita chiamavasi collezione, perchè fatta dopo le conferenze spirituali dette collazioni: come raccogliessi da varie Regole Monacali. Quella de' Templarj approvata da Onorio II. ed esaminata da S. Bernardo: ne parla con più di chiarezza: *Audito signo, ut est ejus regionis consuetudo, omnes ad completas oportet incedere vos; ac prius generalem collationem sumere. Hanc autem collationem in dispositione, & arbitrio Magistri ponimus, ut quando voluerit de aqua, & quando jubebit misericorditer ex vino temperato competenter recipiatur. (d)* Gli statuti dell' Ordine Premostratense ne descrivono più distesamente il costume, che presso poco è quello stesso dell' ordine de' Predicatori, le cui costituzioni comandano d' invitare col suono della campana alla collezione i Religiosi, i quali, dopo recitata la prima preghiera della compieta, si mettono a sedere, ed ascoltano la lezione spirituale. In mezzo alla lezione il Superiore concede licenza di bere, dopo di che, secondo l' uso antico, se

n'an-

(a) lib. 2. de bon. oper. c. 2. (b) c. 42. (c) c. 27. (d) c. 16.

n'andavano a terminare la cominciata Compieta in Chiesa. (a) Che questa collezione fosse di pura bevanda ce lo manifesta la qualità della benedizione, onde si benedice il bere, non il mangiare: *Largitor omnium bonorum benedicat potum fervorum suorum*. S. Bonaventura di questa collezione parlando, concede il bere non il mangiare: *Ad collationem tempore jejunii faciendam duabus tantum, vel tribus, si indiges, bibere vicibus temperantiae congruit*. (b) Parmi lontana dal vero la interpretazione, onde il Card. Cozza spiega questi testi, ne' quali parlandosi del solo bere, pretende, che debbasi sottintendere il mangiare: *Debet subintelligi, quia non est probabile, quod voluerit permittere, ut quis duabus, vel tribus vicibus bibat, nullo gustato cibo*. (c) Simili distinzioni nelle questioni di puro fatto, sembrano del tutto inette. E perchè non è probabile, che in caso d' indigenza, (*si indiges*) permetta di bere tre volte? Si beveva in quella volta per pura sete, e per ajutare la digestione. E' egli improbabile, che qualcheduno ardesse di tanta sete, che uopo avesse di bere tre piccole ciottole? Se il mangiare al paragone del bere viene certamente riputata azione principale, essendo la bevanda data in ajuto del cibo; come mai nelle benedizioni delle mense prescritte nelle Regole Monastiche della sola bevanda farebbesi menzione? Ma a che rintracciarne altre prove, se tutti gli scrittori di cotesti tempi non permettono, che il bere? Alessandro d' Ales distingue i digiuni de' Latini da quelli de' Greci, che questi introdotto aveano l' abuso di mangiare la sera delle erbe, e de' frutti, dovechè quelli non mangiavano, che una volta sola, e quindi inferisce: *Ita est efficacious jejunium nostrum, & laudabilius quam Græcorum*. (d) Il Cardinale Umberto nella metà dell' undecimo secolo nelle sue famose conferenze co' medesimi Greci loro rimprovera l' uso delle erbe, e de' frutti nella sera de' digiuni Quaresimali, attestando, che presso i Latini, eccettuata la grave malattia, non si tollera simile abuso: *Quadragesimam dili-*
gen-

(a) dist. 1. c. 6. Tempore jejunii hora competenti Sacrista ad collationem signum faciat; postea refectorarius cymbalum pulset. Deinde Fratribus venientibus in refectorium legat lector, præmissis (jube Domne benedicere, & noctem quietam &c.) Infra vero lectionem bibere poterunt, & facto signo a Prælato, & dicto (benedicite) a lectore, dataque benedictione ab hebdomadario. *Largitor omnium bonorum benedicat potum fervorum suorum. Finita lectione . . . cum silentio intrent Fratres in Ecclesiam.*

(b) p. 1. spec. discipl. c. 21. (c) p. 1. c. 10. (d) p. 3. q. 28. m. 3. a. 3.

genter observare contendimus, quam, ut aliquis, excepta gravi infirmitate, in aliquo infringat, sufferre nequimus. Nec licet cuiquam apud nos, sicut apud vos, post unam refectionem, quidquam pomorum, aut barbarum diebus jejuniorum percipere. (a) Teodoro Balsamone Patriarca Greco procura di coonestare la costumanza di sua nazione col pretesto del pochissimo cibo, che nella unica refezione da' Greci pigliavasi: e che il digiuno è istituito per mortificare le passioni, non per uccidere l'uomo: *Jejunium affecticida, non homicida vocatur.* (b) Aggiugne però, che quelli soli usavano di simili cose, che ne aveano particolare necessità: *Si secundaria mensa indigeant, præjudicium non patientur.* (c) Questi erano assai meglio informati delle costumanze greche, che Alessandro d'Ales. S. Tommaso espressamente conferma la medesima pratica de' Latini qual consuetudine universale della Chiesa: *Ecclesie moderatione statutum est, ut semel in die a jejunantibus comedatur.* (d) Riferisce soltanto l'uso degli elettuarj, cioè di certe conserve prese, qua' medicamenti valevoli a facilitare la digestione. Avverte però, che se questi si prendessero per estinguere la fame, si violerebbe il digiuno: *Unde non solvunt jejunium, sicut nec aliarum medicinarum assumptio, nisi forte aliquis in fraudem electuaria in magna quantitate assumat per modum cibi.* (e) Gersono parlando nelle sue regole morali di cotesto costume di prendere spezierie, ed aromi la sera del digiuno, dice doverfi stare alla consuetudine: *De comestionibus specierum, & similibus, consuetudo teneatur, & delectationis nimia libido vitetur.* (f) L'uso delle conserve, e delle spezierie, sendo di troppa spesa, e a molti incomoda, si cambiò in altro più comune, e meno dispendioso delle erbe, e delle frutta. Il celebre Alfonso Tostato fu tra i primi, che nel secolo quinto decimo difaminasse la questione, se lecito era di sostituire agli elettuarj le erbe, ed i frutti, ovvero un pezzuolo di pane per riparare al danno, che recar potrebbe la bevanda. E risponde, che questa sostituzione non è sicura, perchè sì fatte cose sono cibi, non medicine, come gli elettuarj. Tuttavia, se la quantità o del pane, o dell'erbe fosse sì picciola, che con verità potesse aver luogo di medicamento contra il danno della bevanda, in tal caso potrebbe esser lecita, purchè tali cose non si mangino a foggia di cibo, onde sopir la fame. (g) Ed essendo la cosa dubbiosa, dice, che è più sicuro l'aste-

(a) Bibl. PP. Tom. 4. p. 2. pag. 247. (b) Sur. Orient. pag. 389. (c) ibidem. (d) 22. q. 147. a. 6. (e) loc. cit. (f) Tom. 2. p. 25.

(g) Sed quid si quis non habens electuarium accipiat modicum de pane, vel fructibus, aut quibuslibet aliis cibis, an frangatur jeju-

astenersene. L'Arcivescovo di Firenze S. Antonino, scrittore contemporaneo al Tostato, tratta la stessa difficoltà. Afferma essere introdotta nella Chiesa la consuetudine della collezione, nella quale non è lecito l'uso del pane per esser cibo destinato al nutrimento: ma solo di qualche frutto, non però di varia specie. Se qualche Cristiano, soggiugne il Santo, pratica questa collezione senza la intenzione di prenderla a maniera di medicina, deesi piamente scusare sul riflesso della consuetudine. (a) Il Silvestro, che vivea sul principio del secolo sesto decimo, adotta la dottrina di S. Antonino, e aggiugne, che in mancanza di erbe, o di frutti, si può prendere un frusto di pane. (b) Il Cardinale Gaetano intorno all'uso del pane, o dell'erbe si riporta alla consuetudine. (c) Da questo sentimento del Gaetano alcuni Moderni hanno presa occasione di citarlo a favore della opinio-

nium? Aliqui putant quod frangatur, quia isti sunt veri cibi... Dicendum, quod non est ita securum sumere ista sicut electuarium, quia isti sunt cibi veri. Potest tamen dici, quod si sumantur solum ut stomachum disponant, ne potus sumptus noceat, jejunium non frangitur, quia licet isti sint cibi, non sumuntur tunc ut cibi, sed ut medicinæ... Et ad hoc oportet quod sit valde parva quantitas panis, vel similibus rerum, & etiam quod non sumatur, nisi quando potus sumitur, ut non noceat; quia alias videretur sumi aliquid in remedium famis... Securius tamen est abstinere ab eis, nisi quis credat quod potus sibi multum noceret. *In cap. 6. Matt. q. 170.*

- (a) Unde cum communis usus Christianorum sit facere collationem, de fero aliquid parum sumere cum potu sine alia consideratione, quamvis non intendat sumere per modum medicinæ, ne scilicet vinum noceat, sed innitatur consuetudini, quæ ea ratione videtur introducta, pie est interpretandum factum eorum, & excusandum, & hoc nisi sumerent in quantitate notabili, vel de pluribus generibus fructuum, vel studiose ad nutriendum, minus congruum videtur panem sumere. Sumere autem bucellam panis frangit jejunium. 2. p. tit. 6. c. 2. §. 9.
- (b) Quia circa hoc legem aliam, præter consuetudinem, non habemus, dico, quod ubi est consuetudo, licite sumitur panis, si aliud non habetur (nimirum herbæ vel fructus) vel si habetur, illud stomacho nocet.
- (c) Deferendum tamen est consuetudini loci, scilicet ubi non consuevit sumi panis, non sumatur sine rationabili causa, puta quia fructus nocerent, aut non haberentur; aut non possent conteri dentibus. 22. q. 147. a. 6.

nione, che ammette nella collezione ogni qualità di cibi permesse; quando il Cardinale espressamente secondo la consuetudine di quel tempo ristringe la qualità o al pane, o all'erbe.

III. Sicchè fino al secolo sesto decimo la collezione introdotta non era ordinata nè ad estinguer la fame, nè a nutrire il corpo, ma solamente ad aiutare la digestione. La bevanda era assolutamente permessa, e le erbe, o i frutti, o un pezzo di pane, perchè il bere non recasse detrimento. Appena sorto a luce il nuovo sistema di probabilizzare (mi sia lecito di così esprimermi) sopra tutto, subito la medicina passò in cibo. Il P. Leonardo Lessio tra i primi osserva, che sebbene nella collezione vespertina sia stato introdotto il mangiare qualche cosa, acciocchè il bere non pregiudichi, al suo tempo però era già fatta costumanza di prendere assolutamente cibo senza questi rapporti. (a) Lo stesso conferma l'Azorio, dicendo, che quantunque il fine di questa collezione nel suo introducimento fosse o la necessità, o il bisogno di conciliar il sonno, tuttavia però l'uso, e la consuetudine era già divenuta assoluta, e libera da tanti riguardi. (b) Questa consuetudine di prender cibo nella collezione vespertina divenne sì comune in cotesti tempi, che si praticava nelle stesse Comunità Religiose. La prima Regola di questi ultimi secoli, che di ciò abbia espressamente parlato, è quella de' PP. Teatini confermata da Clemente VII. *Jejuniorum tempore ad cœnulam simul accedant: cibum sedentes sumant: spiritalis lectionis cibo reficiantur.* (c) Non vi ha per tanto luogo di dubitare sopra il lecito uso di questa vespertina collezione, sendo la consuetudine della Chiesa il legittimo, e vero interprete delle canoniche leggi. La sola quantità, e qualità di questa collezione ne porge materia di ulteriore discorso.

IV. Il grande Arcivescovo, e ristauratore dell'Ecclesiastica disciplina S. Carlo Borromeo è stato il primo a fissare la quantità, e la qualità. Un oncia e mezza di pane, e un bichiero di vino, è la misura, ch'egli prescrive. *Semel tantum in die post meridiem cibum capiant. Quod si aliquid alicui amplius opus erit,*

-
- (a) Item sumentes collatiunculam vespertinam, etiamsi id faciant, non solum ne potus noceat ut olim: sed etiam alendi causa, & absque potu, quia consuetudo permittit: lib. 4. c. 2. dub. 2. n. 11.
- (b) Fateor quidem illam primo cœpisse causa somni accipiendi, & idcirco etiam indigentia: more tamen & consuetudine introductum est, ut ea absolute & simpliciter utamur. Rom. 1. lib. 7. cap. 8. quæst. 4.
- (c) part. 2. cap. 3.

erit, Vespere panis unciam cum dimidia, & vini poculum tantum capere liceat. (a) I Dottori moderni hanno maravigliosamente aumentata la quantità, ed ampliata la qualità di questa collezione. E per favellare in primo luogo della quantità, il Graffio con altri più antichi tra i moderni l'ha estesa a tre once di cibo. (b) Il P. Azorio ne permette tre in quattro once. (c) Il Lezana ne stabilisce quattro. (d) Il Molfesio la estende a sei. (e) Il Leandro, il Castropalao, e il Diana dilatanla ad otto once. E questa è la sentenza, ripiglia il P. Diana, che con giulive acclamazioni, e colle braccia distese è ricevuta da tutti: *Cum quantitatem unciarum octo in dicta collatione licitam esse statutum sit in hoc puncto, non multos habebimus adversarios, quia talem quantitatem ab omnibus cum acclamatione, & brachiis expansis sustinendam esse video.* (f) Il Filiuccio, ed il Reginaldo hanno voluto rendere questa collezione oggetto di maggior plauso con istenderla alla quarta parte della Cena. (g) Per guisa, che chi nella cena mangia quattro libbre di cibo, ne possa mangiare una libra in dì di digiuno. Il Diana medesimo con altri moderni reputa troppo rilassata cotesta sentenza. Ma per rendere più gradevole la propria delle otto once, aggiugne insieme col P. Leandro, Pasqualigo, Pellizzario, e Sanchez, che senza trasgredire mortalmente il digiuno, possansi accrescere due altre once, e compiere il numero di dieci. Stabilita la misura della quantità a tutti comune, hanno in ciò di vantaggio privilegiato parecchie persone. Il P. Leandro propone la questione, se gli uomini gravi, e nobili possano prendere una collezione maggiore della consueta, che praticano i plebej: e col Fagundez risponde affermativamente. (h) Lo stesso privilegio concede agli Studenti, che applicano per sei ore, agli Avvocati, Procuratori, alle persone tutte che faticano d'ingegno, a quei della Curia Romana, ed a coloro, che non dormono bene, fennon cenano. (i) Dilatano il medesimo privilegio a tutti nelle vigilie del Natale, di Pasqua, delle Pentecoste, di S. Giambattista. (k)

V. Stabilita la misura della quantità, inoltransi a discutere la qualità del

M

cibo,

(a) Act. Eccl. Med. pag. 811. (b) 1. p. lib. 2. c. 37. q. 8. (c) l. 7. c. 8. q. 8. (d) verb. jejun.

(e) tract. 10. c. 3. (f) Tom. 4. tract. 6. Decif. 116. (g) tract. 27. p. 2. c. 3. q. 7.

(h) An viri nobiles seu graves possint majore uti collatione quam cæteri de plebe? Respondeo dicendum quod possint uti majori collatione. Dif. 4. q. 28.

(i) loc. cit. q. 29. 30. 31. 32. (k) loc. cit. q. 17. 18. 19. 20. 21.

cibo, che dee componer le otto, o dieci once. E in primo luogo più comunemente stabiliscono, che questa quantità di cibo si possa alterare per modo, che col mezzo dell'acqua e del fuoco si formino degli estratti, e de' brodi. Ammettono la insalata concia con olio, aceto, e sale non solo cruda, ma ancora cotta. Il Pasqualigo concede gli estratti di mandorle con delle zuppe. (a) La loro disputa più acre è sopra l'uso de' pesci. Comunemente escludono i freschi contra il Pasqualigo, che gli ammette. Altri permettono gli affumati, e salati. Quelli rigettano i grossi, e questi concedono i piccoli. Altri ammettono l'uso de' latticini, dove non sono vietati, come, o di un uovo, o di formaggio, o di vivande manipolate con tali ingredienti. Altri le condannano. Queste in compendio sono le loro dispute diffusamente trattate sopra la collezione vespertina.

VI. Altre moltissime questioni trattano sopra il bere, e mangiare fuori del pranzo, e della collezione. L'uso del vino, e di qualunque bevanda ad ogni ora del giorno, da molti non mettesi neppure in contesa. Quanto la disciplina antica su questo punto sia dalla moderna diversa, basta il riflettere, che i primi santi digiunatori, i quali osservavano il digiuno secondo quelle giuste regole, che i Profeti illuminati da Dio aveano loro prescritte, asteneansi da ogni bevanda egualmente, che da ogni cibo. La santa Donna Ester nel digiuno, che a' Giudei impose, non meno vietò la bevanda, che il cibo: *Non comedatis, & non bibatis tribus diebus, & tribus noctibus.* (b) Col medesimo rigore digiunarono i Niniviti: *Non gustent quidquam, nec pascantur, & aquam non bibant.* Osservarono per molti secoli i Giudei con tanta severità questa astinenza, che passò in proverbio il rigore de' loro digiuni presso gli stessi Pagani; perciò dice Ottavio Augusto: *Ne judeus quidem, mi Tiberi, tam diligenter Sabbatis jejunium servat, quam ego bodie servavi* (c). I primi Cristiani sì Greci, come Latini digiunavano della stessa maniera. Il santo Vescovo Fruttuoso, andando al martirio, ricusò di bere, avvegnachè assetato, per esser giorno di digiuno, come narra Prudenzo: *Jejunamus, ait, recusato potum.* S. Basilio per incoraggiare i Cristiani alla tolleranza della sete, gli esorta a contemplare quella fonte inesaurita, da cui sgorgano acque vive, e spirituali, che estingueranno eternamente la sete: *Molesta est sitis, sed prope est fons, in quo qui biberit non sitiet in aeternum.* La stessa disciplina ci viene rafferzata da Cassiano: *Ipsius aquae satietas est cavenda, ut possit diu in nobis acquisita corporis puritas permanere.* S. Agostino soggiugne doverfi do-

(a) Decif. III. (b) cap. 4. (c) Sveton. n. 76.

domare la ribellione di nostra carne coll' astinenza dal mangiare , e dal bere: *Carnem vestram domate jejuniis, & abstinencia escæ & potus.* (a) Sicchè è cosa certa, che i Cristiani asteneansi ne' loro quaresimali digiuni non solo dal vino, ma eziandio dall'acqua fuori dell' unica refezione. Di questa antica costumanza se ne ravvisano le vestigia anche oggi giorno presso gli Ebrei, ed i Turchi. Innumerabili testi di Padri, e di Autori profani potrei allegare in confermazione di questo fatto, ma sendo da se manifesto, a nulla servirebbe una tale erudizione. Meglio perciò tornami di passare alla Disciplina moderna.

VII. Introdotto l' uso del vino ne' digiuni, passo passo cominciò l' abuso di bere fuori del pasto. La severa Disciplina fiorì fino verso l' undecimo secolo. A' tempi di S. Tommaso era già in vigore la consuetudine di bere e vino, e acqua almeno dopo l' unica refezione. Dal bere la mattina non erano uniformi le sentenze de' Teologi, mentre Alessandro d' Ales (b) insegna, che viola il digiuno colui, il quale bee vino la mattina. Il P. Tomassino nel suo trattato del digiuno riporta il seguente testo di S. Tommaso: *Quamvis aliquis potus aliquo modo nutriat, tamen de se non ordinatur ad nutriendum &c. unde sumptio potus manducatio non dicitur; & ideo ille, qui potat extra horam unicæ comestionis non dicitur bis manducare, & propter hoc nec statutum Ecclesiæ frangit &c. Aqua aliquomodo nutrit, non tamen solvit jejunium Ecclesiæ, quia Ecclesia non attendit in statuendo jejunia id, quod quomodocumque nutrire potest, sed id quod principaliter ad nutriendum ordinatum est.* (c) Quindi così discorre. „ C' est ce que le „ malheur du temps arracha de la plume tout Divine de cet incompara- „ ble Docteur. D'ou' il s'ensuivroit qu'en buvant du' vin en quanti- „ tè, e d'autres liqueurs fort exquises, fort delicieuses, & fort nourrif- „ santes on ne violeroit pas la loy du jeune, parce qu'on boiroit sans „ manger; & qu'il servit vrai de dire qu'on n' avroit mangè qu' une fois „ dans un jour. „

VIII. Il P. Tomassino non è sempre tanto felice nella esattezza, quanto è copioso nell' allegazione degli Autori. Se egli avesse riportato intero il testo di San Tommaso, non avrebbe giammai dal medesimo dedotta una sì falsa conseguenza espressamente condannata dal santo Dottore nel medesimo testo troncamente riportato. Il testo intero dell' Angelico è questo: *Et propter hoc nec statutum Ecclesiæ frangit.* Dopo queste parole il Tomassino ci mette un &c. ma S. Tommaso segue così: *Nisi fraudem facias:*

M 2

quia

(a) in Regul. (b) 4. p. memb. 8. a. 193. (c) 4. sen. dif. 15. q. 3. a. 4.

quia legem violat, qui in fraudem legis aliquid facit. Chi dunque bee in giorno di digiuno, non per estinguere la sete, ma per alimentare il corpo, secondo S. Tommaso, commette fraude contra la legge, e perciò rendesi della medesima violatore. Riconferma egli questa sua dottrina in varj luoghi, e nella sua stessa Somma (a), dove prova, che come la bevanda, così gli Elettuarj guastano il digiuno, quando pigliansi in fraude della legge, per riparare alla fame. *Nisi.. Eleſtuaria... non ſolvunt jejunium ſicut nec aliarum medicinarum aſſumptio, niſi forte aliquis in fraudem Eleſtuaria in magna quantitate aſſumat per modum cibi.*

IX. Queſta coſtumanza di bere, per eſtinguere la ſete in giorno di digiuno, col decorſo del tempo ſi andò dilatando, e dopo lo ſpuntare del Probabilifmo, ella è giunta agli eſtremi. Un moderno Autore ſcrive, che in giorno di digiuno è lecito di bere vino, o moſto, birra, acque diſtillate da erbe, o dal medefimo vino. Aggiugne, che tutto ciò può beerſi la mattina, ed ancora più volte il giorno, ed ancora per ſola voluttà: che più? Ancora finalmente *in fraude* del digiuno, perchè tutte le accennate coſe ſono vera bevanda. E ciò, che più rileva, ſi è, che non ſolo inſegna, che ciò ſi può praticare ſenza violare gravemente la legge; ma di più, che ciò è lecito, vale a dire, ſi può tracannare de' vini più generoſi, de' roſolj più delicati, e ſpiritofì, e degli altri più ſquifiti liquori per mera, e pura voluttà, anzi per burlarſi della legge ſteſſa, la quale preſcrive di tormentare il corpo colla ſottrazione del cibo, quando alla privazione del cibo può ſupplirſi colle ſaporofe bibite de' i riferiti liquori. (b) Il Criſtiano leggitor ſpaventato dall' orrore di tale dottrina ſoſpetterà per avventura, che io eſaggeri, ed aggravi l'eſpreſſioni. Ma ecco le parole del benigno Teologo Siciliano: *Sed licet bibere vinum, muſtum, cerviſiam, aquas ex herbis, vel eodem vino diſtillatas, etiam de mane, etiam ob SOLAM DELECTATIONEM, etiam multoties in die etiam in FRAUDEM jejunii. Ita Layman Sanchez, Diana, Lezana, Fagundez.* E non contento di ciò, avanza più oltre i ſuoi penſieri. Egli contra il ſuo P. Sanchez giudica, che lecito altresì ſia per ſola voluttà, e per farſi giuoco della legge, di bere acque meſcolate, e condite col zucchero, cedro, gelfomini, anifi, ed aromati in quella foggia, che ſoglionoſi preparare ai gran Signori: *Idem puto de aqua ſaccaro, citro, gelfiminis, anito, & aromatibus, eo modo, quo noſtra ætate uſui Proceſſibus ſunt... Contrarias videtur Sanchez &c.*
Per

(a) 2. 2. 147. a 3. (b) Tambur. lib. 4. in Decal. c. 5. §. 2. n. 4.

Per distinguerfi nella dolcezza, bisognava dire qualche cosa di più brillante del P. Sanchez. Se noi colla maggiore possibile modestia diremmo, che queste sono dottrine rilassate, che fomentano la gozzoviglia, la dissolutezza, che cancellano dalle umane menti la idea della Cristiana penitenza ci sentiremmo censurati di *Rigoristi*, e d'*Eresici*. E questo è il sommo de' mali de' tempi nostri.

X. Le riferite opinioni, avvegnachè estremamente lasse, sono talmente dilatate, ed impresse nelle menti de' Cristiani, che senza veruno scrupolo beono nella quaresima a qualunque ora vini, e liquori d'ogni genere, non solo per la necessità di estinguere la sete, ma per sedare la fame, e per nutrire il corpo. Ora questi tali peccano contra la legge del digiuno secondo la più autorevole sentenza de' Teologi, sì antichi, come moderni. Tanto insegnano S. Tommaso *in 4. dist. 15. q. 3. a. 4.* Riccard. *a. 3. q. 7. ad 2.* Palatius *dist. 8.* Gabriel *disf. 16. q. 3. a. 3.* Abulen. *q. 164. in cap. 6. Matth.* Medina *C. de jejuniis. D. Antoninus 2. p. tit. 6. c. 2. §. 9.* Sylvius *in 2. 2. q. 147. a. 6.* Sylvest. *verb. jejun. q. 3. dist. 1.* Angel. *verb. junium n. 4.* Rosella *verb. jejun. n. 5.* Tabiena *verb. jejun. q. 2.* Lessio *verb. jejun. c. 1. n. 6.* Natale d' Alessandrio *in Theol. Mor. lib. 4. cap. 5. ar. 7.* Emerico di S. Ignazio *lib. 11. c. 3. n. 45.* Non solamente questi gravi Teologi sostengono la riferita sentenza, ma difendonla efficacemente molti de' più buoni Probabilisti. Il P. Don Antonino Diana la chiama probabile: *Fateor esse probabilem. Ref. 100. tom. 4. coord.* Il P. Tommaso Hurtado Probabilista assai condiscendente sostiene, e con efficaci ragioni dimostra la verità di tale sentenza ed allega moltissimi Autori. Riferirò alquanto delle sue parole. „ In tracta- „ tu typis edito .. latissime probavi, quod si vinum sumatur ea intentio- „ ne, ut nutriat, frangit jejunium, quia assumitur in fraudem legis, & „ fraus nulli debet patrocinari. Hæc tamen doctrina omnium antiquorum „ aliquibus modernis nimis dura visa est; mihi vero verissima apparet : „ ad quod sufficit, quod eam tradat D. Thomas, quem sequuti sunt duo- „ decim Authores gravissimi, quorum nomina dedi loco citato, quibus „ addo Archidiaconum, Ludovicum Lopez, Azorium, Alensem, Sa- „ muelem, Lumblinum, Lessium *tract. 10. cap. ultim.* „ Tra le molte ragioni, che soglionfi produrre a favore di questa sentenza, una è la seguente. La fraude contra la legge consiste nell' osservare la lettera della medesima, e nel contravenire al fine immediato, che essa riguarda. Il fine prossimo del digiuno è di mortificare la carne colla fame. La lettera proibisce a questo effetto il mangiare. Adunque quando ritrovasi una bevanda valevole ad estinguere realmentefia la me, e la sete, la legge del digiuno rimane delusa del suo fine.

XI. Il soggetto di altra strepitosa controversia in questa materia è quello della collezione mattutina consistente nella soavissima bevanda della cioccolata. Tutti quelli, che la difendono per lecita col digiuno, non hanno ancora saputo ritrovare una qualche ragione, che sia tra loro stessi comune; ma chi la difende per una via, chi per un'altra. Molti pretendono, che non sia sostanziosa: ma questa ragione viene rigettata come di troppo ridicola. Gli uni dicono, che è uno stomatico alterante, e corroborante. Altri sostengono, che non sia nè cibo, nè bevanda, ma un medicamento preso in bevanda. Quelli affermano, che mangiata in bocconi guasta il digiuno: ma che distemperata, e ben frullata nell'acqua a calor di carbone acceso, non pregiudica alla osservanza del precetto. Questi rifiutano tali ragioni quai capricciosi concetti. Alcuni ricorrono alla parvità della materia. Ma questa sentenza dispiace agli altri sul riflesso, che la parvità della materia non libera dal peccato veniale; onde per berla senza un tale scrupolo, ricorrono alla consuetudine. Questa ragione a molti piace meno delle altre: perchè la consuetudine per derogare ad una legge universale debb'esser ricevuta dalla maggior parte de' Cristiani. La qual cosa non si verifica, dicono' essi, nella bibita della cioccolata, sendo pochi que' Cristiani, rispetto a tutto il corpo, che usino tal bevanda, per non aver il comodo di forbire in una chicchera ogni mattina un mezzo paolo. Onde una tale consuetudine è riprovata da altri, e perchè manca il consenso della maggior parte, e perchè destituta delle altre prerogative necessarie per una consuetudine, che esima dalla legge. La ragione, che sembra ricevuta più universalmente, è, che nelle Indie questa cioccolata è la bevanda usuale, ed in conseguenza può esser tale in ogni luogo. Rispondono però gli Avversarij, che ciò ripugna al senso comune; e che con buona fede da niuno può dirsi, che la cioccolata nella foggia, onde beesi in Europa, abbia ragione di bevanda, come l'acqua, il vino, la birra: mentre non si è giammai veduto berla per estinguere la sete, nè praticarla nelle mense in vece degli altri liquori, come farebbersi, se realmente fosse bevanda. Questi sono i capi principali su cui piatiscono, e compongono volumi interi. Come che sia per ora, io forse un giorno darò la storia di tal controversia, che sola potrà bastare ai Saggi per decidere più agevolmente una tal causa.

X. Tre volte adunque il giorno di digiuno, secondo il moderno costume di molti, reficiasì il corpo. Alla mattina colla saporosa, e sostanziosa cioccolata: a mezzo dì con lauto pranzo: alla sera con una collezione di otto once di solido, e con liquido, ad arbitrio. Qui però non ristigne i suoi confini la moderna benignità. Si questiona, se nel decorso del giorno si possa mangiare mele, pere, uve fresche; ed il Pasqualigo il Filliuccio, il
Trul-

Trullenco, il Bossio rispondono di sì, (a) quando ciò si faccia per estinguere la sete. Altri sostengono, che il mangiare più volte una picciolina quantità di cibo separatamente, non guasti il digiuno, tuttochè queste piccole quantità unite insieme formassero una quantità grave; la quale sentenza fu dannata da Alessandro VII. Ma altri più acuti, per iscanfare i fulmini della dannazione, hanno cominciato a disputare, se almeno sia lecito di pigliare un pò di cibo tante volte, quante fa uopo bere; poichè la proposizione dannata non parla del mangiare per bere, ma del mangiare assolutamente. Il Diana, il Leandro, con altri venti Moderni da loro citati, difendono la opinione affermativa, purchè, dice il Diana, (b) ciò non faccia in fraude del digiuno: *Intelligendum toties quoties biberit, dummodo id non faciat in fraudem jejunii, sed ne potus noceat*. Il Signor Hecquet riprova per ridicola cotesta massima di dover mangiare, acciocchè il bere opportuno per estinguere la sete non pregiudichi: poichè e la pratica, e la ragione provano il contrario. Ma seguitiamo la storia, la quale ci rappresenta di nuovo, esser lecito in giorno di digiuno di discendere alle preghiere degli amici, che invitanci a mangiare qualche pò di cibo, senza peccare neppur venialmente, secondo la sentenza del Diana, del Filliuccio, del Fagundez, e di molti altri. (c) Per sollevare la debolezza dello stomaco permettono la mattina una piccola collezione: ed a' Musici, a' Predicatori, ed a' Religiosi, che cantano in coro per migliorare la voce. (d) Finalmente per impedire il cattivo odore che suol tramandare lo stomaco vuoto, e per rendere il fiato odoroso, e gradevole, accordano che si possa prender la mattina un pò di cibo aromatico cioè condito cogli aromi: *Abolute respondeo, quod possit aliquid cibi aromatici sumere ad tollendum malum odorem, quem stomachus jejunos causat*. (e) Le questioni che formano sull'anticipazione dell'ora destinata al pranzo, sulla trasposizione del pranzo alla sera, e della collezione vespertina nella mattina, sono tanto numerose e sottili, che spendente giudico di trasandarle, bastando quanto si è detto per formare una qualche idea delle dispense troppo dilatate da' Moderni Teologi.

§. IV.

(a) vide Leand. Dif. 5. q. 6. 7. & 8. (b) tom. 4. ref. 98.

(c) An in diebus, jejunii possit quis absque culpa veniali rogatus ab amico aliquid cibi sumere? Affirmant Medina, Vittoria, Cenedo, Ledesma, Filliucius, Fagundez, Sa, Diana, Sanchez, Pasqualigus; Apud Leandrum Dif. p. 5. q. 14.

(d) Leander loc. cit. q. 19. 20. 21. 22. (e) Leander loc. cit. q. 23.

§. IV.

Conclusione del presente capitolo. La disciplina della Chiesa intorno al digiuno, e alla collezione della sera.

I. **D** Al confronto delle due discipline, antica, e moderna ciascheduno può agevolmente raccorre quanto dall' antica diversa sia la moderna. Uopo è stato di rappresentarle tutte e due per renderne sensibile la diversità. Ad alcuni per avventura dispiacerà il parallelo, ma l' oggetto del cristiano dolore debb' essere l' abuso realmente ripugnante alla santità de' nostri digiuni. I Cristiani contrarj allo spirito della penitenza hanno data occasione a molti Teologi di allargare la disciplina: ed i Teologi hanno raffermati i Cristiani nel loro abuso. Quelli in veggendo la somma difficoltà di riformare alla severità della disciplina la rilassata costumanza di tanti Cattolici, per lo zelo di non veder perire tanta gente, e per la pia premura di salvarla, hanno benignamente interpretata la legge, ed hanla accomodata al costume, giacchè il costume non hanno potuto accomodare alla legge. Questi in veggendo approvato dall' autorità de' Teologi la pratica de' loro digiuni, si sono sempre più allontanati dallo spirito della penitenza ed eccovi spiegata quella diversità de' digiuni antichi, e moderni, che amaramente deplora il nostro santo Pontefice: *Ab hac vero insita, inherensque in omnium Catholicorum hominum animis de sacratissima quadragesima, aliisque diebus jejunio consecratis persuasione, & reverentia, quam aliena, quam discors, quam absorta sit bodierna jejunantium consuetudo: quantum ab ipsa jejuniorum institutione & servata semper, ubique, & ab omnibus disciplina quam longissime distet; Vos Venerabiles Fratres, qui populorum curæ vestrae commissorum mores, & usus probe nostis, pro singulari sapientia vestra præ cæteris clavius intelligitis.*

II. Da questo Pontificio Testo ben chiaro apparisce, che la disciplina moderna per noi descritta, non è la disciplina approvata dalla Chiesa; ma una colpevole costumanza dalla Chiesa compianta; una consuetudine discordante, contraria, e aliena affatto da quella disciplina che la Chiesa comanda. La Disciplina della Chiesa su questo punto gravissimo, che trattiamo, quanto alla sostanza è stata sempre la stessa. Se ha variato nella lettera del precetto, non ha giammai cambiato lo spirito del precetto. Se ha mitigati alcuni esteriori rigori, e rallentata alquanto la severità per discendere alla tiepidità, e debolezza de' suoi figli; non perciò ha mutata la natura della penitenza. Il Digiuno della Chiesa, e ne' primi, e ne' presen-

ti.

ti, e ne' futuri secoli è stato, è, e sarà un digiuno, il cui spirito, e fine è di macerare la carne, di conquire i sensi, di frenare la concupiscenza. Il digiuno della nostra Chiesa egli è un digiuno penoso, ed affittivo, proporzionato a scontare i debiti contratti per li commessi peccati; valevole a disarmare la destra della divina vendetta, ed a placare la colera di un Dio sdegnato. Il digiuno della nostra Chiesa egli è un opera virtuosa sanatrice delle nostre interne piaghe, e preservatrice dalle future ricadute. Questi sono i sinceri caratteri del digiuno invariabile, immutabile della Romana Chiesa. Questo digiuno non soggiace nè alle sottigliezze de' Teologi, nè alle intemperanze de' Cristiani, nè alle interpretazioni de' voluttuosi. A che dunque riducesi tutta la variazione della disciplina ecclesiastica moderna dall' antica? A poche cose, se distinguiamo la disciplina della Chiesa dalla costumanza laffa de' Cristiani. La principale mutazione risguarda l'anticipazione dell' ora destinata alla refezione. Ma ogni qual volta dentro lo spazio di 24. ore non concedasi al corpo, che un sol pasto, ciaschedun vede la poca o niuna differenza sostanziale, che c'è nel prendere questo cibo in una ora, anzichè nell'altra. I cibi per altro sono i medesimi: l'astinenza dalle carni, e da' latticinj tanto comandasi al presente, quanto ne' primisecoli. Non è meno contraria allo spirito della disciplina moderna, che a quello dell' antica, la ricercata delicatezza de' pesci, la squisitezza de' condimenti, la varietà di tante vivande, che tutt' altro spirano, che aria di penitenza. Egualmente ne' tempi correnti, che negli antichi, la Chiesa condanna nella Quaresima e lauti banchetti, e conviti voluttuosi, perchè il suo spirito di penitenza, come abbiamo detto, è sempre lo stesso.

III. La seconda mutazione risguarda la consuetudine della colazione vespertina, che cominciò nell'ottavo secolo coll' uso della sola acqua, e tale si è mantenuta fino al secolo quartodecimo. Si estese assai poco ne' due secoli seguenti, in cui all' acqua, o al vino si aggiunsero o poche erbe, o poche frutta. L'ultimo suo avanzamento consiste nella giunta di una, o due oncie di pane. Questa forse è la maggiore variazione della disciplina presente al paragone dell' antica. Ma acciocchè non si confonda la disciplina della Chiesa colla rilassata costumanza di tanti Cattolici, o colle opinioni troppo avanzate di non pochi Teologi moderni, fa di mestiere l'assegnare alcune regole certe per quanto la materia il permette.

IV. La consuetudine di bere la sera, e di pigliare qualche oncia di pane, e di erbe, o di frutta, ella è tollerata, ed in effetto approvata dalla Chiesa, senza che obbligo siavi di una intenzione di pigliare simile ristoro sotto titolo di medicina. Ciò non è più soggetto di controversia, nè di disputa. Due altresì sono i motivi, per cui comunemente dicesi introdotto

tal costume. La bevanda fu introdotta per estinguere la sete; e le frutta, o il pane per riparare al nocimento, che recar può la sola bevanda. Il secondo motivo di permettere tutte e due queste cose, fu per conciliare il sonno, che, attesa l'anticipata ora del pranzo, senza tale collezione, difficile rendea. Quindi raccogliessi la pochissima quantità di pane, e di frutta, che richiedesi per tali effetti. Da questa collezione approvata dalla Chiesa, si escludono tutt' i pesci, e piccioli e grandi: e fritti, ed arrostiti: o freschi, o salati, o affumati, e in qualunque maniera preparati. Si rigettano tutt' i brodi, ed estratti di mandorle, di erbe, di pesci, e qualunque roba cotta, e manipolata a foggia di vivanda: siccome ogni sorta di latticinj in que' paesi, dove sono permessi.

V. Ed affinchè a niuno cada in pensiero, che io voglia o introdurre rigor soverchio, od oppormi alla giusta consuetudine con perturbare le coscienze de' Fedeli, tornami in acconcio di riferire i sentimenti degli stessi più benigni, e mitigati moderni, i quali se sono stati troppo accomodanti nella quantità, non hanno osato di estendersi tanto nella qualità. Il P. Antonino Diana condanna rei di peccato mortale tutti coloro, che nella collezione della sera la quantità da lui, e dagli altri Casisti permessa, mangianla in pesci, in uova, in latticinj, o in altri cibi sostanziali soliti a mangiarsi a cena. E ne assegna due ragioni: la consuetudine, che ciò non mai ha permesso: e la condizione di tali cibi destinati di lor natura al nutrimento. E perchè, dice egli, molti non vogliono capire questa verità, voglio trascrivere le stesse parole de' moderni Teologi. (a) Ed in fatti ne riporta i testi di Azorio, Reginaldo, Filliuccio, Laymano, Fagundez, Sancio, Angles, Vivaldo, Berarduccio, Graffio, Letterato, Molfesio, Silvestro, Leandro. E questi ne citano molti altri. Più espressamente riprovano i pesciolini fritti, e salati, o affumati, e per conseguenza ogni altra vivanda
i Pa-

(a) *Affero in dicta collatione sub onere peccati mortalis quantitatem licitam non posse sumi in piscibus, ovis, & aliis lacticiniis seu cibis substantialibus in cœna manducari solitis: & ratio est manifesta: quia ut dictum est, collatio est licita propter consuetudinem, sed consuetudo, quæ introduxit dictam collationem, non solum præscripsit, & præscribit quantitatem, sed etiam qualitatem ciborum; nunquam vero per consuetudinem introducti sunt cibi, qui communiter ordinantur ad sustentationem, & inter fercula apponuntur, ut pisces, ova, legumena &c. Ergo talia manducare illicitum, & peccatum erit. Verum, quia multi nolunt intelligere hanc veritatem, ponam per extensum verba Doctorum.*
Tom. 4. Ref. 116. n. 4.

i Padri Salmanticensi, allegando'le medesime ragioni del Diana, cioè la consuetudine contraria, e il nutrimento, che producono (a) i pesci salati, affumati, o fritti. Sarà dunque violatore del digiuno chi mangia due sardelle salate la sera? Il farà fuor di dubbio, in materia bensì di sua natura leggiera, ma però contraria alla consuetudine, la cui mutazione è sempre pericolosa, come si può vedere dalle passate vicende. Introdotto una volta un genere di pesce, senza ritegno si passa poi a tutte le specie, e senza potervi opporre l'argine della consuetudine. Se questa, direbbono, permette un oncia di sardelle salate, perchè proibirà un oncia di sardone, di tonno, di trota, di storione, e simili pesci salati? E se permette i salati, perchè non i freschi? In un secolo sì assuefatto a probabilizzare su tutto, com'è il nostro, ogni novità in questa materia seco porta del pericolo. E se gli stessi Probabilisti più benigni attestano, che la consuetudine proibisce ogni genere di pesce; come potrebbero, senza colpa, contravenire a legge sì rilevante? Leggasi l'infra scritto testo del Leandro. (b) E' vero, che molti altri moderni difendono il contrario, e quelli stessi qui citati, cioè il Diana, il Leandro cogli altri, non possono condannare la opinione de' loro compagni, per cagione del loro sistema: che ciò, che è probabile è lecito: e ciò che affermano quattro Dottori è probabile. A noi però servono di valido argomento gli stessi lor dispareri, per conchiudere ad evidenza, che la consuetudine favorevole a detti cibi non è introdotta, nè è in possesso, come lo è la contraria.

VI. Esclusa ogni sorta di pesce, resta del pari esclusa ogni sorta di roba cotta, preparata e condita a foggia di vivanda. Mercechè per sentimen-

N 2

to

(a) *Communis Doctorum sententia docet non esse materiam collationis pisciculos parvos, sive recentes sint, sive fumo siccatis; quia cum collatio ferotina consuetudine sit introducta, etiam consuetudini standum est circa cibos, qui ejus materia esse possunt. Sed nullibi est introducta consuetudo sumendi in ea pisciculos parvos, ut testantur Villalobos, Azorius, Palaus & alii infra citandi. Ergo eos sumere non licet. Ulterius, nam pisces ex se ordinati sunt ad nutriendum, & sustentandam naturam, ergo eis non licet uti in collatione ferotina. Sic Sanch. Ledes. Trullen. &c. tract. 23. c. 2. punct. 3. §. 3. n. 80.*

(b) *An saltem liceat in collatione uti piscibus fumo siccatis saleque conditis?.. Ut mihi certum respondeo, non posse: quia nec ratio, nec usus virorum prudentum & timoratae conscientiae ad contrarium tuendum urgent, ut constat, cum sit omnino contrarius. Tract. 5. Disp. 4. q. 42.*

to degli stessi riferiti Moderni, la collezione vespertina non ammette oltre al pane, frutta, ed erbe crude, quelle vivande, che soglionfi adoperare nelle cene, e ne' pranzi, e che di lor natura sono destinate al nutrimento. Imperocchè parte sostanziale e principale del digiuno è l'unica refezione, secondo la definizione di tutti i Teologi. Per mantener dunque salda nella miglior maniera questa definizione, uopo è di ristrgnere talmente la collezione, che escluda tutte quelle vivande, che sogliono formare le comuni refezioni del pranzo, o della cena. Altrimenti bisognerebbe variare la idea del digiuno, e inventare nuova definizione, che comprendesse due refezioni che fossero rigorosamente tali, una grande, e l'altra picciola. Le frutta, e l'erbe crude sono veramente quegli antipasti, e postpasti, che anche secondo la comune estimazione non fanno figura di vivande, e per conseguenza non costituiscono rigorosamente refezione, o sia pasto, massimamente prese in piccola quantità. E perciò fin dal principio, questa collezione si considerò qual medicinale ristoro destinato a soccorrere la natura. E benchè chi la prende non abbia intenzione di pigliarla qual medicina, piamente, come dice S. Antonino, dee interpretarsi favorevole la consuetudine introdotta.

VII. Resta ora da fissare la quantità del pane, e delle frutta, che in questa collezione possano lecitamente prenderfi. Ed avvegnachè malagevole sia il fissare cosa precisa, si possono però evitare gli estremi. E primamente è fuor di dubbio, che molti Teologi Moderni hanno più del giusto dilatata la misura, ed i Cristiani hanno di soverchio allargate le loro decisioni, come osserva il Signor Hecquet. „ *Les Casuistes trop commodes, on* „ *seduits par une Physique peu exacte, ont peut etre trop accordé, ma-* „ *is les particuliers ont certainement outré leurs décisions (a)* „ Le lor opinioni di sei, di otto once, o della quarta parte della cena, sono evidentemente contrarie e alla idea del digiuno, e alla disciplina della Chiesa. Questo è il primo estremo di rilassatezza da sfuggirsi. L'altro estremo di severità farebbe, di ristrgnere la collezione approvata dalla consuetudine, o ai termini de' tempi primitivi, in cui permetteasi sola bevanda, ed elettuari: o a' tempi di mezzo, ne' quali praticavansi le sole frutta, od erbe senza pane. La via di mezzo è di permettere e vino, e pane, e frutta. S. Carlo Borromeo concede un oncia e mezza di pane: il permetterne due è il sommo, che potrebbe accordarsi. Egli concede un sol bichiero di vino: il concederne tre non farebbe forse l'ultima condiscendenza, che giu-
sta-

(a) p. 2. c. II.

flamente può bramarsi? Egli non permette altro. Pure aggiungasi un'oncia di frutta, di mandorle, di ficchi, e di cose simili: tre once adunque di cibo solido della qualità descritta pare, che dovrebbe essere il sommo da potersi permettere, con tre bicchieri o di vino, o di acqua, quando sete straordinaria non richiedesse di più. Questa è la collezione, che più si allontana dalla costumanza moderna troppo lasca, e più si avvicina all'antica consuetudine, se non de' primi, almeno de' mezzani tempi. Sembrerà ad alcuni troppo austera la quantità di tre once assegnata. Ma parrà loro sommamente condiscendente, se si faranno a meditare e la natura del digiuno, e lo spirito della disciplina ecclesiastica. Si rifletta un poco, che dall'ottavo secolo, in cui la collezione cominciò nella bibita di poca acqua, nel corso di circa settecento anni scorsi fino al tempo, a noi per altro vicino, di S. Carlo, non è passata oltre ad un'oncia e mezza di pane, e ad un bicchiere di vino. E nell'ultimo intervallo di meno di dugent'anni è passata alla quarta parte di una cena. Se a corso sì rapido non mettesse argine, dove andrà a finire? Non si è però ad arbitrio fissata la quantità di tre once di cibo solido, ma bensì sull'autorità e della disciplina della Chiesa, e della natura del digiuno, e della pratica de' santi Cristiani, e di uomini dotti. Paolo Zacchia celebre medico Romano ne prescrive la stessa quantità, come quel sommo, che possa accordarsi. *Quantitas cibi in jentaculo assumendi ne jejunium frangatur tam respectu sitis, quam somni, & consuetudinis, restringenda est ad modicum quid, quod uncias duas, aut tres ad summum non pertransseat.* (a) I pretesti d'indigenza della natura abbattuta, delle forze diminuite, delle complessioni deteriorate a fronte delle antiche, sono non solo dal Zacchia, dall'Hecquet, dal Condronchio, ma da tutt'i medici più celebri riprovati quai chimerici ritrovati dell'amor proprio: e più abbasso tutto ciò si dimostrerà con evidenza. La pratica di tante migliaia di Cristiani, e di tante comunità Religiose, che osservano un digiuno ancora più rigoroso: La speranza manifesta, che un pasto solo basta per lo mantenimento dell'uomo dentro lo spazio di 24. ore: Il costume di tanti, che in effetto non mangiano, che una sola volta dentro questo intervallo: Il pranzo abbondante, che fassi in giorno di digiuno: la pratica di tanti, che quando hanno abbondantemente pranzato, non foggiono mangiare la sera; sono argomenti evidenti, che necessità non siavi di maggior quantità. Dall'altra banda essendovi necessità di attenersi più che possibil fia alla disciplina de' nostri Maggiori,

e di

(a) lib. 5. tit. 1. q. 9. n. 16.

e di conservare la idea del digiuno, e di opporci alle lassità, che di giorno in giorno inoltransi; non pare che sia lontana la quantità or ora assegnata da quel mezzo, che a buona equità tra l'antica, e la moderna consuetudine può stabilirsi. Questa tassa però di tre onces, non intendo già, che sia una quantità indivisibile, che pesi richiegga, e bilance sottili per rilevare scrupolosamente ogni carato. Ho assegnato un mezzo, a cui possa ognuno regolarmente, un pò più, un pò meno, attenersi. La coscienza de' Cristiani timorati è la più giusta bilancia: ma perchè questi sono pochi, e perchè questi in effetto a una simile misura restringono la loro collezione: perciò hò giudicato spediente di non rimettere al capriccio de' voluttuosi la quantità di questo permesso ristoro. Che più? Gli stessi Autori moderni di maggior credito, come l'Azorre, il Graffio, ed altri, questa quantità la restringono a tre onces, ed altri a quattro. E' facile, che qui mi venga opposto: Perchè dunque accrescere la quantità stabilita da S. Carlo? Perchè fissare tre onces, e non quattro? Perchè quattro innanzi che sei? La diversità de' temperamenti, de' climi, e di tante altre circostanze, non permettono di fissare questa quantità. Bisognerà dunque abbandonare un punto sì essenziale a' capriccj ed agli arbitrij di ciascheduno? Nelle comunità Religiose ci sono temperamenti diversi, altri robusti, altri deboli, e tutti, (eccettuati i casi d'infermità) reggono alla stessa misura. Per quindici secoli si ha osservato un digiuno più rigoroso. La Chiesa permette bensì, come abbiám detto, da una parte la collezione: ma dall'altra banda raccomanda di avvicinarsi nella possibil maniera alla consuetudine antica. Dove vanno a parare le amare lamentazioni del nostro santo Pontefice sopra la moderna consuetudine sì distante, sì aliena dalla vetusta: *Quam discors, quam absona sit hodierna jejunantium consuetudo* &c. Non ci esorta egli colle maniere più efficaci di adoperare ogni studio, affine di riformare, per quanto le circostanze il permettono, la disciplina del digiuno alla sua primiera istituzione? *Ad tam salutarem Christianæ pœnitentiæ exercitationem alacrius peragendam, & ea, qua instituta fuit, Disciplina peragendam vehementius inflammemus.* Non inculca finalmente d'indurre con ogni maggiore studio i fedeli tutti alla esatta osservanza di un austero digiuno? *Omni opera atque industria studeamus, ut fideles populi in conspectu Dei per AUSTERIOREM jejuniorum observantiam tales permaneant, quales in ipso Paschali festo dignum est inveniri.* Può per avventura di buona fede chiamarsi digiuno austero quello, che la mattina permette una sostanziosa cioccolata: a mezzo dì un lauto pranzo: la sera sei in otto onces di cibo? Chi non vede, che un digiuno di questa fatta non è che uno sparuto simulacro del digiuno de' nostri maggiori: non è che

è che un infelice testimonio di un fervore estinto, di una penitenza negletta, e di una fede languida, e mancante; una trista memoria finalmente di dover digiunare; non giammai una osservanza di digiuno vero. Questi sono i motivi, per cui, secondo il mio debil parere, dovrebbero dentro gli assegnati confini ristringere la vespertina collezione. Nel rimanente io non intendo di vincolare in conto alcuno le coscienze de' fedeli. Le ragioni precise di fissare con tutta la minutezza un grado, anzichè un altro, ci mancano. Ho esposto ciò che parmi più verisimile, con piena rassegnazione al giudizio de' Sapianti. Io non saprò rendere le ragioni manifeste per le tre once, ma mi lusingo, che nemmeno i moderni sapranno assegnare ragioni decisive per le sei, o per le otto. Difamini il prudente lettore le mie, e le loro conghietture, e poi decida ciò, che gli parrà più giusto. Ben volentieri abbraccerò io il secreto, quando mi sia scoperto, di saper accordare insieme queste due cose. La prima incontrastabile, che il digiuno della Romana Chiesa sia un digiuno, che maceri la carne, che affligga il corpo, che freni la concupiscenza, che paghi i debiti contratti colla divina Giustizia: e la seconda, che insieme permetta tutte quelle deliziose cose, che a' nostri giorni costumansi. Quando ciò accordare si possa, farò io il primo a predicare un digiuno di questa fatta.

A P P E N D I C E.

Alcune curiose quistioni inventate da' i moderni Probabilisti intorno agli Orologi, che indicano la mezza notte, in cui comincia, e finisce l' ecclesiastico digiuno. Giudizio del P. Alberto de Albertis sopra le sottigliezze di simili Teologi.

I. **N**ON sono meno galanti, e spiritose, che sottili, e profonde le questioni, che i nostri dotti moderni hanno inventate sopra gli orologi, che indicano la mezza notte, in cui comincia, e finisce il digiuno Ecclesiastico. Qui veramente hanno ragione di arrogarsi la scoperta di quelle decisioni, che sono state a tutta la sagra antichità incognite. Prima d' inoltrarmi nella narrativa delle loro ingegnose, ed acute dispute, giudico spediente di accennare i principj certi, in cui convengono comunemente, acciocchè trà tanti contrasti, e dispareri, abbia il leggittore una regola certa, e sicura, cui attenersi. Tutti primamente affermano, che il digiuno della Chiesa cominci dalla mezza notte, e termini nella mezza notte seguente: perocchè la Chiesa comanda di digiunare un giorno intero, che comincia appunto dalla mezza notte, e finisce nell' altra, che im-

immediatamente succede. Tutti altresì accordano, che il punto di questa mezza notte non è matematico, ma morale. La ragione ella è evidente. La Chiesa impone il digiuno a tutti. Per altro pochi sono i capaci di esaminare il corso de' Cieli, e delle stelle per fissare il punto matematico, e celeste. Adunque questo punto dee fissarsi secondo la prudente estimazione. Anzi soggiugne l' Angelico, che per una tale designazione non richieggonsi esami sottili, e scrupolosi, ma un giudizio naturale, e prudente: *Ad jejunium requiritur hora determinata non secundum subtilem examinationem, sed secundum grossam estimationem* 22. q. 147. a. 7. ad 2.

II. Fino a qui convengono comunemente gli stessi Probabilisti: e da quindi innanzi entrano in combattimento tra di loro, e piantano la prima questione, se, dove sono orologj indicanti la mezza notte, debbasi computare rigorosamente il detto punto secondo il segno dell'orologio, ovvero moralmente, cioè un pò più un pò meno. Il P. Pasqualigo nella sua Pratica del digiuno sostiene (a) questo secondo senso, ma una tale opinione viene comunemente riprovata da' medesimi Probabilisti, come l'attesta lo stesso P. Leandro del Santissimo Sacramento. (b) Quindi passa il P. D. Zaccaria Pasqualigo a difendere, darsi parvità di materia così nell'anticipare, come nel postporre l'ora della mezza notte, che regola il principio, ed il fine del digiuno: *Mibi valde probabile videtur dari parvitatem materiae in postponendo v.g. caenam post mediam noctem, ad quam sequitur jejunium: sicut etiam in anticipanda comestione in die jejunii ante mediam noctem.* (c) La difficoltà batte nel definire la quantità del tempo, che costituisce questa parvità di materia. Afferma egli assolutamente, che questo tempo non debba esser molto, perchè altrimenti verrebbe a mancare il fine del digiuno, che è di affliggere il corpo per un giorno intero: *Respondeo non debere esse multum, alioquin esset contra finem jejunii, quo Ecclesia intendit affligere corpus per integrum diem.* Non dee però essere neppur troppo poco, perchè non recherebbe alcun beneficio. Perciò stabilisce, che debba essere qualche cosa meno di un'ora, *infra horam*, cioè tre quarti e mezzo d'ora. *Debet ergo esse infra horam ad summum.* Quanto sia lassa questa sentenza ciascheduno lo comprenderà, qualora si farà a riflettere, che chi digiuna il Sabato, se anticipa la sera tre quarti d'ora la cena, viene a fare due pasti nel medesimo giorno di digiuno. Credo, che il P. Pasqualigo accorderà, che in tre quarti d'ora un'uomo possa fare pasto assai convenevole. Or secondo tutt'i Cattolici pecca mortalmente colui, che in
gior-

(a) Decif. 158. (b) tract. 5. Disp. 6. q. 27. (c) Decif. 1590.

giorno di digiuno fa due pasti. Perlocchè questa opinione è riprovata comunemente da' i più benigni Casisti, come può vederfi presso il Leandro (a) ed il pio, e dotto P. Cardenas validamente la confuta nella sua Crisi Teologica (b).

III. Presupposto questo principio, inoltrasi il Pasqualigo a disputare, se il primo colpo del orologio, ovvero l'ultimo, sia quello, che indichi la mezza notte, per guisachè il digiunatore debba astenersi dal mangiare subito, che ode il primo botto della campana. Tomaso Sanchez, Giovanni Sanchez, Castropalao, Villalobos, Trullencho dicono di sì. All'incontro il P. Bressero, il Dicastillo, il Leandro, il Narbona, il Pasqualigo sostengono doverfi aspettare l'ultimo colpo. La ragione, che a difesa di questa seconda opinione allegasi, non è a dir vero tanto spregievole. L'orologio è agguisa di un testimonio, che manifesta la mezza notte. Al testimonio non si rende credenza fino a tanto, che non abbia terminato il suo discorso. Adunque nemmeno all'orologio dee crederfi fino a che non abbia compiuti tutt'i suoi botti. Oppongono gli Autori della prima sentenza, che la ruota dell'orologio ha compito il suo corso, e misurata tutta l'ora, prima che l'orologio batta la campana, e che perciò il primo tocco è quello, che avvisa del finimento dell'ora. Rispondono gli altri essere vero tutto ciò, ma soggiungono, che se il primo botto avvisa, che l'ora è finita, non però manifesta quale sia l'ora terminata, e che fa uopo aspettare l'ultimo colpo per conoscere quale sia quell'ora, che è passata. La disputa è acuta, ma per essere di cosa troppo leggiera non merita maggiore considerazione. Chi ne brama più esatta contezza legga il Pasqualigo (c) e il Cardenas (d).

IV. Un pò più rilevante è il dubbio, che il P. Pasqualigo propone sopra la pluralità degli orologj, altri de'quali battono prima, ed altri dopo. Pretende egli, che se bene più orologi, a ragione di esempio quattro, suonino allo stesso punto la mezza notte, possa nondimeno aspettarsi il quinto, che batte più tardo, perchè, dice egli, ogni orologio è destinato a indicare la mezza notte, laonde basta ogn'uno per somministrare fondamento a formare un giudizio probabile, che regoli la propria coscienza: *Quodlibet horologium positum est ad indicandum tempus, unde sufficit quodlibet, ut possim formare probabile iudicium de media nocte.* (e) Il Salas, il Rodrigues, ed altri dotti Juniori impugnano come di troppo rilassata questa opinione

O del

(a) tract. 5. Dif. 6. q. 28. (b) tract. 3. Disp. 28. cap. 8. (c) Decis. 160.

(d) Disp. 27. cap. 5. (e) Decis. 162.

del Pasqualigo; conciossiachè ogni ragione vuole, che si stia alla pluralità de' testimoni nella scoperta di qualunque occulto fatto. Se però quattro orologj ben regolati accordansi nel suonare la mezza notte, a questi, anzichè ad un solo, dee ciascheduno attenersi, quando non habbi fondamento di maggiore esattezza nell'uno, che negli altri, ma suppongonsi egualmente regolati. A questo discorso oppone il P. Zaccaria lo scudo valido della *Probabilità*, dicendo, che un tale ragionamento convince soltanto, che la sentenza contraria alla sua sia più Probabile, la quale non è tenuto di abbracciare, secondo i medesimi suoi avversarj: *Nec debeo stare pluribus, quia ad summum plures faciunt judicium probabilius, quod tamen non teneor sequi, sed sufficit si sequor Probabile*. Instano con forza gli avversarj. Quando più testimonj di eguale autorità attestano lo stesso fatto, in tutt' i tribunali il maggior numero è preferito al minore, non che quattro ad un solo. A questa istanza il P. Pasqualigo ha escogitata una risposta assai spiritosa. Dice dunque doverfi prestar fede alla pluralità de' testimonj, perchè questi affermano la verità del fatto, secondo la scienza viva, che hanno; dovechè gli oriuoli testificano la mezza notte di una *maniera morta*, perlochè il maggior numero di questi non gode il diritto di maggiore autorità. Ma il vostro ultimo oriuolo è egli un testimonio vivo, e parlante, per cui debba a quattro, che suppongonsi di uguale perfezione, e agguistatezza, anteporsi? Risponde collo stesso spirito, che gli oriuoli sono affissi all' opinione che fondano: ma i testimonj sono attaccati al fatto, che deferiscono al Giudice. Il suo latino renderà più chiaro il suo concetto: „ Nec est eadem ratio de testibus, quia testes deponunt secundum „ scientiam, quam habent: & ideo plures testes faciunt majorem fidem. „ Horologia autem tantum judicant mortuo modo (*Cbi mai ha detto, che gli „ oriuoli sieno vivi?*) & ideo ex parte plurium non adest majus fundamentum ad causandum certius judicium. Item horologia se tenent tantum ex „ parte opinionis, quatenus fundant ipsam. Testes autem ex parte facti, „ quia ipsum deducunt ad notitiam Judicis. (a) Se la debolezza di tal risposta non bastasse per una efficace confutazione della riferita opinione, leggasi il Padre Cardenas nella sua Crisi Teologica, dove validamente la riprova. (b) Non è meno lassa l'altra opinione, che difende il medesimo Pasqualigo in questa materia. Chiede egli, se il Cristiano ode suonare la mezza notte nel tempo, in cui ha cominciato a cenare, debba dalla cena desistere in caso, che nel giorno seguente vi sia precetto di digiunare. Nega egli il debito di tale astinenza, perchè avendo cominciata

(a) Decif. 162. (b) Disput. 27. cap. 6.

ciata la cena, si ritrova in possesso della medesima, in quella guisa, che quando i litiganti hanno principiato la lite acquistano diritto a terminarla, quantunque spiri la giurisdizione del delegato, come accade nella morte del delegante. Osserva il P. Leandro, che al P. Pasqualigo unifconsi molti gravi uomini, e Recenziori di dottrina non volgare. *Negat Pasqualigus, & penes ipsum multi viri graves, & Recentiores non vulgaris doctrinae.* (a) Il Sanchez, il Trullenco, il Villalobos, il Castropalao il Fagundez, e il detto Padre Leandro condannano tale opinione; perchè dopo il primo, o per lo meno, ultimo botto dell'orologio, comincia il giorno seguente, in cui obbliga il precetto del digiuno. Onde nella ipotesi della contraria opinione ne seguirebbe, che chi comincia la cena imbandita a carne nel giorno non soggetto al digiuno, potesse continuare a mangiar di carne nel seguente giorno, in cui obbliga il precetto a digiunare. Negano perciò il diritto di continuare la cena, sendo questo perduto o al primo, o all'ultimo colpo dell'orologio. I litiganti acquistano diritto di continuare, e finire la lite cominciata, perchè le leggi civili così dispongono; dovechè rispetto al digiuno, le leggi Ecclesiastiche comandano il contrario.

V. La questione, che il P. D. Antonino Diana propone sulla discrepanza degli oriuoli, è la più leggiadra di tutte, e la più opportuna per far conoscere la poderosa forza della Probabilità. Mette egli a disamina, se lecito sia seguire un oriuolo più veloce per la osservanza del digiuno ecclesiastico ed un'altro più tardivo per lo digiuno necessario alla celebrazione della santa Messa. A ragione di esempio, il Sabato giorno di digiuno il Cristiano ode un orologio, il quale nell'equinozio suona sei ore, che in Italia è il punto della mezza notte. Subito imbandisce lauta cena a carne permessa nella Domenica. Dopo che ha ben mangiato per mezz'ora in circa, sente un altro orologio, che batte la mezza notte. Il primo orologio termina il giorno soggetto al digiuno, e perciò dopo il primo, o l'ultimo colpo si può mangiare lautamente. Il secondo orologio dà principio al giorno seguente per accostarsi all'Eucaristica Comunione, e alla celebrazione dell'incruento sacrificio. Eccovi il titolo della questione esposta dal P. Diana: *An licitum sit sequi unum horologium quoad jejunium ecclesiasticum: & aliud quoad jejunium naturale?* (b) Spiega ancora con maggiore chiarezza lo stato, e punto dell'importante controversia il P. Leandro colle seguenti parole: *Verbi gratia: Si hodie sit dies jejuni,*

(a) Disp. 6. q. 29. (b) tom. 4. tract. 6. Ref. 101.

possit quis, audita hora duodecima unius horologii, cœnare, & comedere carnes, quas die sequenti licite comedere potest: & postea audita hora duodecima alterius horologii possit sequi hoc secundum horologium, & juxta illud incipere ex tunc jejunium naturale, & die sequenti communicare?

(a) Il Cardinale de Lugo, il Leandro con efficaci ragioni difendono la sentenza negativa. A loro si unisce il P. Diana. Ma dopo aver riferite, ed approvate le ragioni di tutti e due, ci porge una dottrina del P. Giovanni Dicastillo, il quale col beneficio della probabilità rende lecita la contraria sentenza: perchè, quando il Cristiano segue l'orologio più celere, abbraccia una opinione probabile, e però osserva *probabilmente* il precetto. Quando s'appiglia all'orologio tardivo, si regola con altra opinione contraria sì, ma però probabile. Trascriviamo le sue parole riferite dal Diana lodato appunto dal medesimo Dicastillo per aver saputo insegnare opinioni contrarie, e probabili sopra il punto stesso:., Si fieri potest, est licite, ut in inceptioe diei jejunii sequatur quis tardius horologium, & in finiendo eodem die sequatur celerius. V. G. pro fine diei præcedentis jejunium, atque adeo pro initio diei jejunii sequor horologium tardius, & comedo carnes post auditam duodecimam, seu signum medietatis noctis in celeriori horologio, si duret discrepantia tota die, & tempore finiendi diei, sequor celerius horologium, & hoc puto licere, etiam si sit variatio sententiæ, quia *præceptum impletur probabiliter*, nempe, quia *juxta sententiam probabilem horologii tardioris non incipit dies, nisi post mediam horam a tempore celerioris, in fine vero juxta sententiam celerioris probabilem finitur dies media ante tempus, quod designatur a tardiore, atque adeo probabile est per 24. horas servari leges jejunii. Nec obstat, quod forte inde fiet, ut revera non intercedant, nisi 23. cum dimidia: nam de hoc errore, ut supponimus, non constat, & temporis designatio accipi debet juxta regulas moraliter receptas, & usuales: talis autem regula est, alterutrum horologium, & probabile est, quod horologium, quod mane forte erraverat, vespere non erret, aut e contra: & utraque sententia est in utroque tempore probabilis.*

VI. Il P. Diana, dopo che ha riferita la sentenza del Lugo, e del Leandro, come più Probabile, invaghito dell'acuta sottigliezza del suo Pagnirista Dicastillo, si risolve finalmente a difendere per probabile in qualche caso anche la contraria; per guisa che il Cristiano digiunatore possa

ce-

(a) 2. par. tract. 7. Dif. 5. q. 7.

cenare dopo il punto della mezza notte segnata dall' orologio più veloce, ed insieme ritrovarsi digiuno per comunicarsi seguendo l' orologio più tardivo. Ecco le sue parole : „ Nihilominus, quamvis quæ hucusque diximus „ vera sint, & eo modo accepta regula *Lugonis* mihi non displiceat, ad „ huc in aliquo casu *videtur probabile*, quod quis secutus unum horolo- „ gium ad solvendum jejunium ecclesiasticum unius diei; possit postea am- „ plecti horologii tardioris sententiam, & cum illo incipere diem, & je- „ junium pro communione „. Non si può bramare argomento più sensibile, e palmare per mettere in palese la forza sorprendente del Probabilismo. Un Cristiano nel medesimo giorno può mangiare lautamente ed insieme essere talmente digiuno di potersi accostare all' Eucaristica Comunione col solo beneficio di una probabilistica riflessione a due orologi. Gli esempj, che soglionfi addurre contra tale sentenza rendono più vistosa la probabilità della medesima. Tu sei per titolo di giustizia obbligato di dare a Pietro ogni giorno un ducato, ma con tale condizione, che se non lo sborfi oggi, domani non sei tenuto a renderne due. Arrivato il punto della mezza notte indicata dal primo orologio, Pietro chiede il suo ducato, cui tu rispondi di aspettare l' altro oriuolo, che suonerà mezz' ora dopo. Battendo questo la mezza notte, tu replichi a Pietro di aver mutata la probabilità, e di voler seguire il primo orologio, secondo il quale essendo passato il giorno, nulla devi al medesimo: e così di giorno in giorno colla contraria probabilità de' due oriuoli, abbandonando l' uno, per differire il pagamento, e seguendo l' altro per non pagare, rendi deluso il povero Pietro. Esponiamo un' altro esempio in materia altresì di giustizia. Tu per due diversi titoli di giustizia sei astretto in primo luogo di non poter ripetere da Paolo il suo Cavallo dentro lo spazio di un anno intero. In virtù di altro contratto sei tenuto di dare al medesimo Paolo cento scudi, se nell' anno seguente ripiglierai dal medesimo il tuo Cavallo. Arrivato l' ultimo giorno dell' anno è suonata la mezza notte; secondo il primo orologio ripigli il Cavallo persuaso di dover dare a Paolo i cento scudi stipolati nel contratto. Ricevuto il Cavallo, il secondo orologio mezza ora dopo batte la mezza notte. Tu allora abbandonata la prima probabilità, abbracci la contraria del secondo oriuolo, in virtù della quale nulla devi a Paolo, perchè non hai ripigliato il Cavallo dentro il secondo, ma dentro il primo anno. Varj altri esempj allega il Lugo, che danno particolare risalto alla probabilità, e alle opinioni discusse dai dotti Moderni, ed ignorate sicuramente dagli antichi Padri.

VII. Il celebre Caramuele supera tutt' i Moderni nella difamina lunga di questa Controversia, v' impiega circa diciotto pagine in foglio del decimo

mo fondamento di sua Teologia. A bel principio implora perdono da' suoi Juniori, se gli chiama inesperti in questa materia: *Captivantes* (scrive egli) *(a) intellectum in obsequium fidei, non autem ☉ (pace Juniorum id dixero)... in obsequium hominum inexpertorum.* Chiama inesperti i suoi Moderni in questa materia, perchè gli suppone digiuni delle matematiche, ed astronomiche scienze, necessarie per lui a ben giudicare su questo punto, e però stabilisce, che tutte le loro opinioni sono false, ed appoggiate alla loro (secondo lui) ignoranza. Così egli scrive: *Vulgo judicantur probabiles, quæ tamen mera indoctorum ignorantia subsistunt. Primo succurrit illa, quæ horologia tuetur, quæ nulla falsior est, ☉ indignior.* *(b)* Ingrosserei fuor di modo il volume, se volessi recare esatta contezza delle sottilissime dispute, che il Caramuele forma su questa materia. Accennerò di passaggio i suoi punti principali, ed alcune delle sue più galanti, e saporite osservazioni per raddolcire anche il tedio delle infulse questioni. Stabilisce egli per primo principio, che tutti gli orioli, anche più perfetti, sono alquanto fallaci, de' quali, per conseguenza, non è da fidarsi. Parlando de' solari, gli vuole quasi tutti concepiti nel peccato originale, e di ciò ne forma il primo suo Teorema, dal quale ne inferisce il secondo, che essendo gli orologi solari concepiti nel peccato originale, necessariamente ne partoriscono degli attuali. Recitiamo le sue parole. **THEOREMA I:** *Horologia solaris fere omnia concepta sunt in originali peccato. II. Quæ in peccato concepta, actualia necessario committunt... Demonstratio omnia.* Le sue dimostrazioni sono le seguenti. Molti muratori, ed architettori si arrogano la scienza di delineare orioli a sole, e per altro ignorano i fondamenti dell' arte. Gli astronomi non usano la dovuta diligenza: non esaminano nè l' altezza del polo, nè la declinazione del muro: omettono di considerare le refrazioni, e le paralassi. Gli stili longi vengono piegati dai venti, e, se gli orioli sono orizzontali, dipendono dalla linea meridionale, che difficilmente ritrovasi. Dopo moltissime altre osservazioni sopra gli orioli lunari, e sopra l' equinozio, passa a raccontare una storiola per blandire l' asprezza delle sottigliezze matematiche: *Non gravabor historiolum subungere, quæ mathematicus rigor levetur.* *(c)* Quando fanciullo studiava la Filosofia in Alcalá, eramq
alcu-

(a) Theol. fund. fundam. 10. n. 349. *(b)* ibi. n. 341.

(c) Dum puellus Philosophiæ studerem Compluti, eramus in Collegio nonnulli, qui supra cæteros haberi volebamus, & de quacumque re ageretur, altercatione plurima eramus Prorectori molesti. Cautus Senex multa remedia adhibuit, sed frustra, semper enim voluntates dissimolæ impediabant opinionum concordiam. Tandem re-

alcuni nel collegio, che sempre gareggiavamo sovra gli altri, e sopra qualunque cosa si contrastava con grave molestia del Vice-Rettore. Il prudente vecchio sperimentò in danno più rimedj, perchè i nostri umori discordi sempre impedivano l'armonia. Finalmente ci risanò tutti, ordinando, che chiunque contrastasse per tre volte sopra la medesima cosa, fosse obbligato, o a produrre ragioni convincenti di quanto asseriva, o a sborsare un'oro. Oh come presto si sopirebbono tutt' i contrasti, se a simile legge fossero soggetti. Ogni disputa è un giuoco; e perchè il giuoco è melanconico, se nulla esponesi a pericolo, perciò azzardiamo qualche cosa. Queste sieno le leggi. Scegli quale campana della Città, che più t'aggrada, e quel oriuolo solare, che più ti piace. Posso procedere con più di liberalità? Ed ogni qualvolta la campana corrisponderà all'ombra, sborserò cento scudi; se non corrisponderà, tu ne sborserai dieci. O come presto me ne arriccherei, se di questa foggia tu volessi giuocare!

VIII. Per ristignere il discorso all'intento nostro, il Caramuele in questa controversia condanna quasi tutti i suoi dotti Moderni, ed il suo punto principale si è, che rispetto a qualunque oriuolo di campana, ciascheduno può anticipare, o posporre a suo piacere un quarto d'ora la mezza notte. Queste sono le sue proposizioni: *Horologia accurata horæ quadrante a veritate sepius devians.. Ergo temerarius non eris, qui censueris Urbis horologia, quæ a stolidis sepius diriguntur, integro quadrante, exorbitare. Ideo quadrante horæ antequam sonet duodecima, incipit dies sequens probabiliter: & æque probabiliter antecedens dies finitur quadrante, post quam sonuerit hora.* Il dotto P. Cardenas con severo criterio, e con sonda dialettica esamina queste, ed altre proposizioni del Caramuele. Ne dimostra ad evidenza i continui sofismi de' suoi argomenti. Fa vedere, che argomenta sempre da una proposizione disiuntiva ad una parte determinata. Ed è verissimo. Ma io non vo' dilungare sopra sì inutili sottigliezze il discorso.

IX. Una

curavit nos omnes statuendo ut qui eandem rem tertio diceret censeretur concertare de pretio, deberetque, aut rem convincere, aut aureum solvere. O quam cito recurrerentur omnes, qui contra somniant, si hac lege constringerentur!... Omnis concertatio ludus est, & quia ludus, si nihil periculo exponitur, est melancholicus, aliquid exponamus. Sunt leges. *Elige civitatis campanam, quam volueris. Possunne liberalius procedere? & quoties campana umbræ respondeat, centum scuta dabo: & quoties non respondeat da decem.* O quam cito me ditares, si hac lege decertare velles! loc. cit. num. 379.

IX. Una sola cosa tornami bene di ricordare in rapporto agli oriuoli Italiani. Questi terminano il corso delle 24. ore mezz'ora dopo il tramontare del sole, dove finisce il giorno, e comincia la notte. Sicchè quando l'oriuolo Italiano nel equinozio batte sei ore della mezza notte, sono realmente sei e mezza. Adunque il vero punto della mezza notte, secondo l'oriuolo Italiano farà alle cinque e mezza nell'equinozio: e così in tutto il rimanente dell'anno per regolare la mezza notte rispetto al digiuno ed ecclesiastico, e naturale, è necessario di anticipare mezz'ora. Nè questa è una fottigliezza capricciosa, ma una verità, che non può rinvocarsi in disputa da niuno di ragionevolezza fornito. Perchè nella ipotesi, per altro verissima, che l'orologio Italiano cominci a misurare la notte mezza ora dopo il tramontare del sole, che dir vale, comincia il suo corso a mezza ora di notte passata, io sono certo, che quando suona sei ore, sono sei e mezza. Per altro comunemente accordano, che quando io so di certo, che la mezza notte è passata di mezza ora, non possa più osservare il digiuno naturale pel dì vegnente, se mangiassi in detto tempo. E' vero, che la Chiesa prescrive di stare alla mezza notte, manifestata dall'oriuolo, perchè suppone, che gli oriuoli sieno regolati a manifestare giustamente, per quanto l'arte, e la umana industria permette, il vero punto della mezza notte. Per altro è falsissimo, che la Chiesa m'accordi di seguitare quell'oriuolo, del quale io sono certo, che batte la mezza notte due quarti dopo il punto segnato dall'oriuolo solare. La Chiesa soltanto mi libera dall'obbligo di ricercare con troppa sollecitudine un'orologio de' più ben aggiustati. Ella non intende, che io con iscrupoli, e superstizione m'informi, se l'orologio della Città sia, o non sia esatto, e ben regolato. Anzi mi concede, che de' molti orologi possa scierne qualunque contro quale non ho fondamenti contrarj. Questa è la benigna condiscendenza della Chiesa nostra clementissima Madre. Fatta la scelta dell'oriuolo, che per ventura suona la mezza notte qualche quarto prima degli altri, e cominciato il pasto, non posso poi, suonando l'oriuolo più tardivo, mutare sentenza, e scegliere questo secondo, per comunicarmi, o per celebrare, o per mangiare di grasso, se il giorno seguente fosse di astinenza, come è il venerdì. Questa non può mai dirsi benigna permissione della Chiesa santa, che detesta le frodi, e le doppiezze: ma è un vago ritrovato di alcuni Probabilisti, che penetrati da un pio desiderio di uniformarsi a tutto, per giustificare il tutto, hanno fatto delle scoperte le più recondite.

X. Chiederà forse tal'uno, per quale cagione abbia io descritte tante insulle fottigliezze sopra il suonare degli oriuoli? Ed io rispondo, che il
 mio

mio fine è stato di dare una più distinta contezza della Disciplina moderna, ed insieme di recare una qualche idea dello zelo, e del travaglio praticato dagli eruditi Moderni nel risolvere i casi de' nostri tempi, secondo appunto la condizione de' tempi, giacchè eglino hanno per assioma, che: *Querunt casus temporum Doctores temporum*. Qui torna in acconcio il sentimento di Seneca, cioè dire, che tanti moderni Cristiani hanno talmente sconcertate le regole del vivere naturale, e confusi i tempi, che veggonsi introdotti gli antipodi nelle Città nostre. Altri veggono il sole ed altri no. Chi veglia il giorno, e chi la notte. Quelli mangiano a lume di candela, e questi a luce del meriggio: *Sunt quidam in eadem Urbe Antipodes, qui ut M. Cato ait, nec orientem unquam solem vident, nec occidentem.* (a) Questi non imbandiscono conviti a i vivi, ma celebrano le esequie a i morti: *Non convivantur, sed iusta sibi faciunt. Mortuis certe interdum parentatur.* (b) Sono costoro simiglievoli a quegli uccelli, che per maggiormente ingrassargli chiusi si tengono, ed al bujo tra le tenebre. Tra poco tempo ristagnando ne' loro corpi gli umori, e l'alimento, si ravvisa comparire il grasso sulle loro membra. Queste carni però non sono salubri. Parimente quegli uomini, che vivono tra le tenebre della notte, languidi, e spoffati portano la immagine della morte in sul volto: *Aves, quae conviviis comparantur, ut immotae facile pinguescant, in obscuro continentur: ita sine ulla exercitatione jacentibus, tumor pingue corpus invadit, & super membra iners sagina succrescit. Ita istorum corpora, qui se tenebris dicaverunt, foeda visuntur. Quippe non speciosior illis, quam morbo pallentibus, color est: languidi, & evanidi alben, & in vivis caro morticina est.* Sono tanto brillanti i sentimenti del pagano, che m'obbligano a proseguire per un altro poco il suo discorso. Questi però, segue egli, sono i minori mali. Le tenebre, che ingombrano i loro animi: la cecità d'invidiare la sorte de' ciechi, vivendo com'essi, trà le tenebre, sono le loro più funeste disavventure: *Hoc tamen minimum in illis malorum dixerim: quanto plus tenebrarum in animo est? Ille in se stupet, ille caligat, invidet caecis.* (c) Tu chiedi, o Lucillo, come mai può accadere, che venga a fastidio il giorno, e che s'isfuga, per vivere tra il bujo della notte? Ma non sai tu, che i vizj combattono da ogni lato la natura, e che pervertono ogni ordine? Questo è lo scopo della morbidezza, della gozzoviglia: Diliziarsi nelle perverse voluttà: Partirsi non solo dalla rettitudine, e dall'onestà, ma andarsene lontanissimi, e sulla fi-

P ne

(a) Epif. 122. (b) ibi (c) ibi.

ne piantare, e stabilire massime contrarie. Pare a te, che vivano secondo la natura coloro, che beono la mattina, e sazj prendono cibo? *Interrogas, quomodo hæc animo pravitas fiat, averfandi diem, & totam vitam in mortem transferendi? Omnia vitia contra naturam pugnant: omnia debitum ordinem deserunt: Hoc est luxuriæ propositum, gaudere perversis: nec tantum discedere a recto, sed quam longiffime abire; deinde etiam contrario stare. Isti non videntur tibi contra naturam vivere, qui jejuni bibunt, qui vinum recipiunt inanibus venis, & ad cibum ebrii transeunt?* (a) Con questa libertà declamava l'eloquente, ed acuto Pagano contra le scostumatezze de' suoi tempi: ma non così fanno, ripiglia il dotto, e zelante *P. Alberto de Albertis* della inclita Compagnia di Gesù, tanti Moderni, che egli chiama *scioli, ac saperdæ*, i quali in vece di opporsi con zelo franco, e rifoluto alle morbidezze, alle vane pompe, alle intemperanze, lambiccano il cervello nel ricercare dottrine pellegrine, nell'inventare fottigliezze inutili, probabilità chimeriche, onde dilungare le notti, ed accorciare i giorni, secondo che torna conto: e per ammettere alla comunione, e giustificare con varietà di oriuoli coloro, che vivono in mezzo a' giuochi, a divertimenti a banchetti, e menano una vita impenitente, ed anticristiana. Nè solo, non si oppongono a sì rie costumanze, ma qualificano con soprannomi ridicoli, e dispregevoli que' Teologi, che con evangelica sincerità, e libertà le condannano. Trascriviamo le parole del sapiente *Ge-suita*, che animaci a non curare le costoro dicerie: *Nec sane quemquam, cui cor sapiat, a tam honestis, sanctisque consiliis deterrevit, aut revocare debent nonnulli scioli, ac saperdæ, vel terrenis cupiditatibus evaditi, vel humanis respectibus obsessi, vel ex trepidatione, atque assentatione coagmentati, qui cunctis Mundi corruptelis, seu jam inveteratis, seu vacans irrumpentibus cadendum putant, connivendum ajunt, herbam illico porrigendam decernunt* (b).

C A.

(a) ibi. (b) Paradox. disp. 2. c. 2. §. 64. n. 66.

C A P I T O L O VI.

Sentimento del Cardinale Sforza Pallavicino, del P. Michele Elizalda, e del P. Teoffilo Rainaudo sapienti Teologi sopra le descritte dispense introdotte dai moderni Moralisti. Queste ammesse è abolita la legge del Digiuno.

B R E V. P O N T I F.

Nos sane, quibus in hac sublimi Apostolicæ procurationis specula constitutis undique gentium nuntii afferuntur, lacrymis deplorare non possumus, Augustissimam Quadragesimalis jejunii observantiam, ob nimiam, nullis legitimis urgentibus causis, ubique indiscriminatim dispensandi facilitatem, plane sublatam esse: ita ut Orthodoxæ quidem Religionis Cultores merito querantur: Hæresum vero Sectatores illudant, & exultent.

I. **L**A facilità delle dispense introdotte senza legittime cagioni, ha quasi levata dal mondo la osservanza del quadragesimale digiuno. Efulitano gli Eretici, e ci rimproverano. Lamentansi i Zelanti Cattolici, ed implorano rimedio. Lo strepito delle rigogliose jattanze, ed i rimproveri di quelli; le dolorose lamentazioni di questi penetrano da ogni parte (*undique gentium nuntii afferuntur*) all' Augustissimo Trono del nostro santo Padre. E questi, e quelli quindi spremono dalle di lui pupille amarissime lagrime: *Lacrymis deplorare non possumus*. Quindi accendono nel sagro Sacerdotale petto fiamme di forte zelo, e di Apostolica sollecitudine, onde metter riparo a tanta sciagura. Tra le molte lamentanze de' Zelanti Cattolici sopra la smarrita osservanza del quaresimale precetto, per le tante illegittime dispense da' moderni Teologi introdotte, quelle sole vo' io qui riferirè, che i tre sapienti Teologi Pallavicino, Elizalda, e Rainaudo hanno colle stampe, non che colla voce, pubblicate. Eglino espressamente attestano, che, se vere fossero le opinioni de' Recenti Moralistj intorno al comandamento del digiuno, abolita del tutto rimarrebbe la osservanza quaresimale: ciocchè appunto deplorasi nel Pontificio Breve *Augustissimam Qua-*

dragesimalis jejunii observantiam ob nimiam dispensandi facilitatem plane sublatam esse.

II. Prima di riferire le amare doglianze de' tre mentovati Teologi, vo' premettere una dottrina dell' Angelico Dottore S. Tommaso, e di tutti i Teologi. Ed è, che la legge di sua natura è ordinata al ben comune, e risguarda la moltitudine delle persone, cui è intimata. Quindi conchiude, che tutti sieno al digiuno obbligati; (a) da questa dottrina ne segue necessariamente un'altra approvata dallo stesso Angelico. Quando la medesima legge è divenuta inutile a tutta la comunità, o alla maggior parte della medesima, tralascia di obbligare, e rimane da per se medesima abolita. Questa è dottrina universalmente ricevuta, ed approvata.

III. Si richiamino ora a memoria le sentenze de' moderni, riferite nel precedente capitolo, dove veggonsi liberati circa 60. stati di Cristiani dal digiuno pel solo titolo della fatica. Moltissimi sono quelli dichiarati liberi per gli altri tre motivi di malattia, di età, di povertà. Le dispense di mangiar carne per evitare i futuri mali, sono rendute presso che universali ne' Cristiani di sfera signorile. Nelle dispense dalle carni pretendono rinchiuse le dispense dal digiuno. A tutte coteste dispense si aggiungano le colezioni mattutine, e vespertine di soverchio abbondanti, e gli altri raddolcimenti introdotti, e ad evidenza scoprirassi ben tosto, essere dispensata la maggior parte de' Cristiani dal digiuno: ed a pochi, dirò così, oziosi ristretta l'obbligazione di digiunare, secondo le opinioni di tanti moderni Teologi. E quantunque questo sia un fatto evidente, voglio non per tanto riconfermarlo coll' autorità dei tre insigni Teologi, Pallavicino Cardinale celeberrimo, Elizalde, e Rainaudo Dottori Sapiienti. Recherò in volgare uno squarcio del P. Elizalde, tratto dal suo Libro de *Recta Doctrina Morum*, stampato coll' anagramatismo di *Celladei*, in vece del suddetto vero suo nome, laddove riporta la Dottrina del medesimo Pallavicino. Scriv' egli adunque così. (b)

IV. Quell'

(a) 22. q. 147. a. 4. 12. q. 90. a. 2.

(b) *Eminens illud ingeniorum decus Cardinalis Pallavicinus inde opinionum harum absurditatem & falsitatem ostendebat, quod ex eis sequeretur, legem inter Ecclesiasticas quasi primam, & potissimam de quadragesimali, aliorumque temporum jejunio cessasse jam, & nullos obligare, sed desuisse: nihilque proinde superesse cur tantopere hac de re confligatur. Sequelam vero probabat: quia in tractatu de legibus omnes supponunt legem non pro aliquibus & quasi paucioribus: sed pro omnibus, vel plerisque fal-*

IV. Quell' eminente ornamento degl'ingegni il Cardinale Pallavicino , quindi ne dimostrava la falsità, e absurdità di coteste opinioni; perchè dalle medesime ne seguirebbe , che la legge tra le Ecclesiastiche prima, e quasi principalissima del quaresimale digiuno, non obblighi più alcuno, e sia dal mondo abolita. Provava egli di questa guisa la conseguenza . Nel trattato delle leggi, tutti suppongono, che qualunque legge è istituita non per pochi, o per la minor parte , ma per tutta la comunità . Nè legge giusta, e prudente può trovarsi, che non obblighi almeno la maggior parte. Ora secondo le opinioni concernenti il digiuno , e l'astinenza dalla carne, la legge Ecclesiastica della Quaresima, e degli altri digiuni , non obbliga la maggior parte de' Fedeli, ma soltanto pochi , come può conoscere chiunque considera le dette opinioni, e le manifeste conseguenze, che da quelle derivano . Dunque se queste opinioni non fossero false , e mostruose, ne seguirebbe, che la legge Ecclesiastica della Quaresima , e degli altri digiuni tralasciasse di obbligare : anzichè smarrita fosse dal mondo. La falsità dunque di tali opinioni, si rende palese dal absurdità delle stesse . Il medesimo Teofilo Rainaudo non potè a meno di non compiangere le lassità mostruose di tanti Moderni, i quali, dice egli , per procacciarsi plauso con la benignità delle sentenze, hanno falsamente allargata la legge del digiuno quaresimale, che appena ne rimane il nome del medesimo . Giovanni bene di qui trascrivere le sue parole : *Habemus igitur nunc admodum facilem, & mollem præ antiqua adeo aspera Quadragesimæ observationem etiam non admissis Recentiorum quorundam placitis, qui captantes plausum ex sententiarum benignitate, eo jejunium Quadragesimale deducunt, ut vix nomen jejunii retineat.* (a) Una semplice riflessione sopra l'abuso visibile, e quasi universale de' Cristiani riconferma ad evidenza

za

tem Communitatis ferri: neque eam legem esse consultam, quæ plerosque saltem comprehendere, & obligare non possit; sed juxta opiniones de jejunio; & abstinentia a carne lex Ecclesiastica de quadragesima, & cæteris jejniis non plerosque Ecclesiæ, sed pauciores comprehendit, & obligat, ut quicumque eas opiniones, & apertissimas earum consequentias tantisper consideraverit, inveniet. Ergo si hæ opiniones falsæ absurdæque non essent, sequeretur cessasse, jam, & desisse legem Ecclesiasticam de quadragesima cæterisque jejniis.... Ex sequelæ ergo absurditate dignoscitur opinionum earum falsitas. 2. p. lib. 6. q. 17. §. 11. pag. 315. & 316.

(a) tom. 10. de Ros. Median. cap. 7. pag. 483.

za i sentimenti di cotesti insigni Teologi . Questa universale trasgressione della penitenza Quaresimale ha recato impulso ai moderni Moralisti di speculare , e d' inventare opinioni troppo condiscendenti . E queste opinioni troppo condiscendenti hanno incoraggiati , e raffermati i Cristiani nelle loro trasgressioni . Questi sono i motivi , per cui il nostro Regnante Sommo Pontefice piagne e deplora un tanto male , che provoca sopra di noi i flagelli della Divina vendetta , che reca scandalo ai novatori nostri nimici , i quali quindi occasione prendono d' insultarci , e di tradarre per ridicoli i nostri digiuni , e per superstiziosa la nostra Religione : *Heresum vero sectatores illudant & exultent* . Ecco dove va a parare la pretesa benignità moderna . Ecco il frutto del novello sistema di pensare nelle morali materie alieno dalla dottrina de' nostri Maggiori , e contrario alla semplicità evangelica .

C A P I T O L O VII.

Motivi di una giusta dispensa dalla Legge. Le dispense moderne dal Quaresimale digiuno e dalle carni sono ordinariamente invalide. La Quaresimale osservanza ella è alla portata di tutt' i Cristiani. Sono vani i pretesti, fallaci le scuse per non osservarla.

B R E V. P O N T I F.

Perniciosæ huic corruptelæ plurimorum insuper licentiam adjunctam esse graviter dolemus, quæ usque adeo invaluit, ut nulla Apostolici instituti, sacratissimique præcepti habita ratione, jejuniorum tempore palam & impune ab iisdem agitentur convivium, & epulæ interdictæ promiscue inferantur. Ea propter quemadmodum quibus curis, sollicitudinibus, & angoribus urgeamur, cum Fraternitatibus vestris communicamus; ita facere non possumus, quin pro injuncto nobis supremo Sacrosancti Apostolatus officio, & ardentissimum Fraternitatum vestrarum zelum, ad opportunum hisce malis adhibendum remedium excitemus, & ad congruentes hujusmodi abusibus penitus extirpandis leges præscribendas meditemur. Interea, Venerabiles Fratres, gaudium & Corona nostra, nobiscum considerantes, nihil Deo acceptius, nihil pastorali ministerio nostro dignius, nihil gregibus curæ nostræ commissis utilius, quam, ut verbo & exemplo præeuntes, Christi fideles ad tam salutarem Christianæ pœnitentiæ, & pietatis exercitationem alacrius suscipiendam, constantissime retinendam, & ea, qua instituta fuit, disciplina peragendam vehementius inflammemus; omni opera, atque industria studeamus, ut fideles populi in conspectu Dei per austeriorem jejuniorum observantiam tales permaneant, quales in ipso Paschali festo dignum est inveniri. Debitum igitur paternæ uniuscujusque Vestrum sedulitatis & caritatis officium jure postulat, ut omnibus notum faciatis, & annuncietis, nemini quidem sine legitima causa, & de utriusque Medici consilio; Multitudini

ve.

vero, veluti populo, aut civitati, aut genti indiscriminatim integræ, non nisi gravissima, & urgente necessitate, & in casibus per sacra Canonum statuta præscriptis cum debita Apostolicæ hujus Sanctæ Sedis reverentia a Quadragesimali jejunio dispensationem toties, quoties opus fuerit, concedendam, nec audacter fidenterque usurpandam, nec superbe, & arroganter ab Ecclesia, sicut alicubi in more positum esse accepimus, esse postulandam.

Il Santo Padre dopo esposta l'antichità de' nostri digiuni, ne inculca la osservanza universale, ed esatta, santamente praticata per la successione di tanti secoli da' nostri maggiori: dopo che ha distesi in lugubre veduta gli abusi colpevoli de' moderni Cristiani, di troppo lontani dallo spirito della penitenza evangelica; e dopo palesati i sentimenti del suo acerbissimo dolore sovra tante rilassatezze, acceso da ferventissimo zelo per la salvezza del suo Cristiano gregge, passa ad applicare a tanti mali, validi, ed efficaci remedj. E poichè la facilità delle dispense è la principale cagione delle tante trasgressioni, comanda, che queste a' privati non si concedano senza legittime cagioni, ed alle Città, popoli, o nazioni senza gravissima, ed urgente necessità, secondo i prescritti de' Sacri Canonj. E poichè questo è uno de' punti sostanziali, e principali del Pontificio Breve, ragione vuole, che con più di chiarezza, ed esattezza ci studiamo di esplicarlo. A questo effetto spartirò in alquanti paragrafi il presente capitolo.

§. I.

Le condizioni necessarie per dispensare lecitamente da una Legge.

I. **L** digiuno è comandato dalle leggi naturale, divina, ed ecclesiastica. Le cose vietate dalla legge naturale non sono dispensabili, perchè sono di loro natura cattive, come le fornicazioni, gli adulterj e simiglianti. Le cose, che la stessa legge naturale comanda, sono alle volte indefinite, che da molte circostanze dipendendo, non sempre cadono sotto l'obbligo della esecuzione. Di questa natura è la legge del digiuno, la cui obbligazione è determinata dalla Chiesa a certi tempi, e sotto le condizioni fin qui accennate. Che da questo digiuno possano i legittimi Superiori

riori, dispensare, è verità fuori di controversia. Ora innanzichè parlare della precisa dispensa del digiuno, giudico bene di accennare brevemente i motivi necessarj per la dispensa lecita da ogni legge, affine di aprirmi quindi via più facile a discorrere sulla dispensa dal digiuno Quaresimale.

II. Due generali motivi assegnano i Teologi per una valida, e lecita dispensa. Autorità in chi concede la dispensa, e cagioni giuste per concederla. Del primo requisito ne parlerò nel paragrafo seguente; ora spiegherò il secondo. S. Tommaso con tutt' i Teologi afferma, che niun Superiore, avvegnachè supremo, può dispensare lecitamente dalla legge, senza giusta cagione. Il Superiore è come un depositario, alla cui fedele custodia è consegnato il freno della legge, per conservarla, e rallentarla secondo la diversità delle circostanze. Siccome il fine della legge è il ben comune de' sudditi, così la regola della lecita dispensa ella è il rispetto a questo comun bene. E' interesse del bene comune, che dalla osservanza della legge sieno dispensati que' sudditi, che ne hanno giusto bisogno: perchè la vita, e sanità de' sudditi entra nel componimento del ben comune. Sicchè allora la dispensa ha luogo, quando la esenzione dalla legge contribuisce alla conservazione di quel fine, per cui la legge fu istituita. Questa è tutta dottrina di San Tommaso approvata dall' universale consentimento de' Dottori. (a) Quando la contrarietà al ben comune è evidente, cioè quando la necessità del suddito è manifesta, non è mestiere di dispensa, perchè la necessità non ha legge. Il bisogno dubbio è la materia propria della dispensa. La decisiva sentenza di questo dubbio, che verte tra il ben comune riguardato dalla legge, ed il bisogno del suddito, che ricerca la esenzione dalla legge, è quel giudizio sì difficile in un Superiore, che diede impulso all' Evangelista S. Luca d'interrogare, se fiavi un fedele dispensatore? *Quis putas est fidelis dispensator, quem constituit Dominus super familiam suam?* (b) Quindi conchiude S. Tommaso, peccare quel Superiore, il quale nella concessione della dispensa, o non riguarda il ben comune, che è la regola del suo giudizio, o ignora questa ragione della giusta dispensa: *Si autem absque hac ratione pro sola voluntate licentiam tribuat, non*

Q

erit

(a) *Omnis lex ordinatur ad communem hominum salutem. Contingit autem multoties, quod aliquid observari communi saluti est utile, & in pluribus; quod tamen in aliquibus casibus est maxime nocivum.... Unde si emergat casus, in quo observatio talis legis sit damnosa communi saluti, non est observanda. I. 2. q. 96. a. 4.*

(b) c. 12.

eris fidelis in dispensatione, aut eris imprudens. Infidelis quidem, si non habet intentionem ad bonum commune: imprudens autem si rationem dispensandi ignorat. (a) Tutt' i Padri, che hanno di questa materia parlato, inculcano la stessa dottrina. S. Bernardo, tra gli altri, dice, esser debito pel fedele dispensatore il sapere, che allora soltanto dee si la dispensa impartire, quando la ricompensazione del ben comune è palese: *Novis fidelis dispensator ibi tantum usurpare dispensationem, unde bonam possit habere compensationem.* (b) Quando non siavi o urgente necessità, o utilità comune, non propria; come qualche moderno inavvedutamente scrive (*utilitas dico communis, non propria*) (c) non è dispensa, è una prevaricazione del Ministero, una dissipazione della legge: *Crudelis dispensatio est.* Colla stessa frase favellano gli altri Padri citati dallo stesso S. Bernardo. Ma per evitare la prolissità, bastami di riconfermare questa dottrina coll' autorità del sacro Concilio di Trento. Siccome spediente egli è, dicono i Padri di esso, rilassare alle volte pubblicamente la legge, per soddisfare pienamente a' casi, e alle necessità occorrenti per la comune utilità: così il dispensare frequentemente dalla legge, e per costume più tosto ed usanza, che per un giusto discernimento delle persone, e del bisogno, discendere a coloro, che chieggono esenzioni, è lo stesso che aprire la strada a ciascheduno per trasgredire le leggi. Perlochè sappiano tutti, che i Sacratissimi Canoni debbono universalmente, ed esattamente, per quanto sia possibile, da tutti osservarsi. Che se una qualche urgente, e giusta cagione, e qualche maggior utilità richiede qualche volta di dispensare alcuno, ciò si faccia e con gran maturità, e dopo ben esaminati i motivi, e da quelli, cui appartiene tal facultà. Altrimenti la dispensa sia nulla. (d) Il dotto Fagnano afferma, che per sentimento di tutt' i Concilj, di tutt' i Canonisti, e di tutti

gl'

(a) 12. q. 97. (b) de præc. & disp. c. 2. (c) lib. 2. de Confid. ad Eug.

(d) Sicut publice expedit, legis vinculum quandoque relaxari, ut plenius evenientibus casibus, & necessitatibus pro communi utilitate satisfiat: Sic frequentius legem solvere, exemploque potius, quam certo personarum, rerumque delectu, petentibus indulgere, nil aliud est, quam unicuique ad leges transgrediendas aditum aperire. Quapropter sciens universi, Sacratissimos Canones exacte ab omnibus, & quoad ejus fieri poterit, indistincte observari. Quod si urgens, justaque ratio, & major quandoque utilitas postulaverit, cum aliquibus dispensandum esse, id causa cognita, ac summa maturitate, atque gratis a quibuscumque ad quos dispensatio pertinebit erit præstandum; aliterque dispensatio subreptitia censetur. *Sess. 25. de Refor. c. 18.*

gl' Interpreti vi si richiede per la giusta, e lecita dispensa, una cagione evidente, grande, urgente, massima: *Causa in dispensatione debet esse magna, seu quod idem est, major, maxima, justa, evidens, urgens, & bis consimilis...* *Alioquin si bujusmodi causa desit, non est dispensatio, sed dissipatio.* (a) E' sì grave questo debito di ben esaminare le cagioni, per cui concedesi la dispensa, che disputano tra loro i Teologi, ed i Canonisti, se il sommo Pontefice stesso, come supremo legislatore rispetto alle leggi Ecclesiastiche, possa validamente dispensare senza giusta cagione. Ed avvenchè siavi disparere intorno al valore di tale dispensa, comunemente però affermano, che il Papa peccerebbe, se senza giusta cagione dispensasse; e che tale dispensa sarebbe illecita. Le dispense dalla legge universale concesse da' Prelati inferiori al Papa, secondo tutti, sono e illecite, ed invalide. Gl' impetratori poi di tali dispense senza ragionevoli motivi, peccano servendosi delle medesime; ancorchè non siavi intervenuta fraude. E rade volte la buona fede, o la ignoranza scusa, perchè niuno meglio di chi chiede di essere dispensato, conosce, se veri, o falsi sieno i motivi esposti. Ma intorno a ciò si parlerà ne' paragrafi seguenti.

§. II.

Motivi per dispensare lesitamente dal digiuno Quaresimale intorno all' unica refezione, per titolo della fatica.

I. **S**E abbiamo riferite le opinioni lasse di alcuni Moderni, che troppo facilmente esenti dal digiuno dichiarano tutti que' Cristiani, che corporalmente faticano; convenevole egli è, che qualche regola si assegni intorno alla giusta dispensa de' medesimi. E primamente certa cosa è, che la fatica corporale assolutamente non disobbliga dal digiuno. Il travaglio del corpo, come altrove abbiamo considerato, è una pena imposta all' uomo per lo peccato. E l' acquisto del vitto, e vestito col lavoro delle proprie mani, è un carattere proprio del Cristiano. Perlochè non può immaginarsi cosa più ripugnante alla intenzione della Chiesa, quanto il credere, che la fatica sì propria dello spirito, e del digiuno, e del Cristiano, esima dal digiuno. Quindi la Chiesa ha condannate due sentenze de' moderni Teologi attinenti a questo punto. La prima è questa: *Tutti gli Ufficiali, che nella Repubblica corporalmente lavorano, sono scusati dalla obbligazione del digiuno.*

Q 2

no:

(a) Cap. Nimis de fil. Presbyt.

no: *ne debbono certificarsi, se la fatica sia compatibile col digiuno.* (a) La seconda dannata dal medesimo Papa Alessandro VII. è questa: *Sono scusati dal precetto del digiuno tutti coloro, che viaggiano a cavallo, in qualunque maniera viaggino; quantunque il viaggio non sia necessario, ed ancorchè il viaggio sia di un giorno solo.* (b)

II. Si ha dunque di certo, che la fatica corporale assolutamente per sentenza definitiva della Chiesa non iscusava dal digiuno. Il secondo principio certo è, che i lavoratori hanno a sperimentare, se con la fatica possano accoppiare il digiuno; essendo dannato il sentimento contrario: *Nec debent se certificare, an labor sit compatibilis cum jejuniis*. Tutta la difficoltà ora riducesi a vedere, quale fatica sia col digiuno compatibile. Per favellare colla maggiore precisione possibile in una materia, la cui pratica difficilmente ammette regole generali, dico primieramente, che la sola fatica *straordinaria*, ed insolita, che agita talmente il corpo, e le membra, che inabile rende l'uomo al digiuno, disobblighi dal medesimo. Vero è, che quella fatica, che è straordinaria ad un corpo debole, può essere ordinaria, e tollerabile ad un corpo forte. Comunemente i Teologi accreditati esentano dal digiuno tutti i fabri, i legnajoli, gli scarpellini, gli agricoltori, i facchini, i corrieri. Per contrario al digiuno dichiarano tenuti i sartori, i barbieri, i pittori, i calzolaj, i servidori, e le serve, i cuochi, i viaggiatori. Tutt' i professori delle arti liberali e d'ingegno, come sono Notari, Cancellieri, Avvocati, Procuratori, Configlieri, Musici, e simili, sono parimenti dichiarati tenuti al digiuno. Nè di questi, che faticano soltanto colla mente, e non col corpo, ci è, per così dire, diversità tra i veri Teologi. Le due prime arti meccaniche porgono soggetto di discorso. Imperciocchè tra i fabri, agricoltori e gli altri del primo genere di arti laboriose, vi possono essere de' Cristiani forti, e robusti, abili al digiuno, ed al lavoro: e nel secondo genere di arti del pari meccaniche, ma non tanto laboriose, vi possono essere de' barbieri, de' sarti, de' calzolaj, e simili di gracile complessione, ed incapaci di esercitare le loro arti digiunando. Sicchè tanto i lavoratori delle prime, quanto quelli delle seconde arti, deggiono sperimentare, se alla fatica possano unire il digiuno. Se la impoten-

za

(a) *Omnes officiales, qui in Republica corporaliter laborant, sunt excusati ab obligatione jejunii: nec debent se certificare an labor sit compatibilis cum jejuniis. Prop. 30. Alex. VII.*

(b) *Excusantur a præcepto jejunii omnes illi qui iter agunt equitando, utcumque iter agant, etiamsi necessarium non sit, etiamsi iter unius diei conficiant. Prop. 31.*

za si scopre evidente sono esenti: Se è dubbia, ci vuole la dispensa del Superiore. Nè vale, per mio avviso, la massima di alcuni Teologi, i quali favellando del primo genere di arti laboriose, sogliono dire, che è un *per accidens* che alcuno si trovi sì forte, che esercitandotali arti possa digiunare; e che non ci vogliono tanti scrupoli. A me pare che simili massime sieno condannate dalla Chiesa in quella recata parte di proposizione: *Nec debent se certificare, an labor sit compatibilis cum jejuni*. E' vero, che più frequentemente trovasi motivo di esenzione nel primo, che nel secondo genere di arti. Ma è altresì vero, che regola generale non può prescriversi o che esenti tutti quelli delle prime, o che obblighi tutti quelli delle seconde arti. Ciaschedun Cristiano adunque di qualunque arte, dee rilevare dalla sperienza, se può unire al travaglio il digiuno: se la sua condizione gli permetta di diminuire il lavoro, per poter digiunare; e se vacillante ritrovasi, consulti il proprio Parroco, o il Confessore, per ricevere regola sicura della propria condotta. Siccome Santa Chiesa non intende di obbligare alcuno degl'impotenti, così non vuole certamente veruno di quelli, che sono abili, disobbligare dalla osservanza del suo precetto. L'abuso di esentare dal digiuno i lavoratori indifferentemente, egli è troppo universale, e troppo contrario alla intenzione della Chiesa. Il pretesto, che la fatica ordinaria scusi dal precetto dell'unico pasto, è per lo più una illusione. La distinzione del *per accidens* in quelle leggi, che risguardano egualmente il particolare, che l'universale, non ha luogo. L'unico pasto non è incompatibile coll'ordinario lavoro. Costume era degli Ebrei di non mangiare, che verso la sera dopo un lungo travaglio, e fatica, come osserva l'Abbate Fleury. (a) Salomone reputa indizio di sregolamento, e di dissolutezza il mangiare, e bere della mattina. (b) Il Signor Hecquet e colla storia, e co' principj della medicina fa vedere, che per lo mantenimento dell'uomo, che fatica, e travaglia, basta una sufficiente refezione dentro lo spazio di 24. ore. Gli Egizj non accordano il cibo a'loro figliuoli, fennon dopo l'esercizio di fatica, e di lungo cammino. Questo costume passò tra i Greci, e massimamente tra' Lacedemoni. Licurgo persuaso, che i corpi grassi fossero meno forti, facea presentare nudi avanti gli Effori i giovani, e quelli, che comparivano troppo carnuti, erano condannati al digiuno. (c) Omero chiamava Religiosi, e Santi gli Sciti, perchè non nutrivansi, che di latte. Ipocrate narra, che era costume universale del suo tempo il mangiare una volta il giorno. La sobrietà, e il digiuno contribuiva

(a) cost. degl' Israel. (b) Eccles. c. 10. 16. (c) Alex. ab Alex. lib. 2. c. 22.

buiva in gran parte alla robustezza degli Atleti, che sono stati gli uomini più forti dell' Antichità. Perlochè ferrive S. Paolo che *qui in stadio currunt ab omnibus abstinent*. E più espressamente Tertulliano ci descrive la severa astinenza di cotesti robusti uomini dalla lussuria, da' cibi delicati, dalle bevande abboccate: *Nempe cum athletee segregentur ad strictiorem disciplinam, ut robori edificando valeant, continentur a luxuria, a cibis lautioribus, a potu jucundiore: coguntur, cruciantur, fatigantur.* (a) Il loro ordinario nutrimento era di frutti secchi. Alla gente di lavoro, e di fatica permettea- no i Greci, come narra Plutarco (b) un boccone di pane la mattina tinto nel vino: *Sic docent illos, cum & laboribus dedisti, & temperantes essent, mane panem intinctum mero edisse, aliud nihil*. Ma per passare dagli antichi popoli a' presenti, quanti non si riputerebbero felici, se in mezzo al travaglio, e alla fatica avessero il comodo di ristorarsi una volta il giorno con delle buone, e sostanziose vivande? Ciò poi, che con più di evidenza condanna le tante dispense de' lavoratori, e degli artieri, si è, che il digiuno de' tempi nostri, non è più tanto rigido, come quello degli antichi. Oltre al pranzo abbondante del mezzo dì, ammette la collezione della sera, che secondo tanti Casisti può giugnere a otto once. Che diremo poi secondo la sentenza di quelli, che a' Signori ricchi concedono la collezione della sostanziosa cioccolata la mattina? Non si potrà con più di ragione concedere a quelli, che faticano, un oncia di pane tinto, o sfarinato in un bicchiero di vino, come de' lavoratori Greci racconta Plutarco; e come de' Cristiani civili moderni ci rappresenta la costumanza delle cioccolate? Se difendesi per giusta la costumanza, che permette a vantaggio de' ricchi questo aromatico ristoro dell'oggi, che costa un grosso, come potrà riprovare per ingiusta la costumanza, che a sollievo de' lavoratori concede una bevanda, che costa un bajocco? Ma prescindendo da tutto ciò, se ben riflettesi alla mitigazione de' nostri digiuni, ridotti quasi ad una preta pura sobrietà prescritta dalla temperanza, non si può a meno di non condannare tante dispense. I digiuni degli Antichi erano assai più austeri de' nostri, ed erano ciò non ostante osservati da' lavoratori. La sola straordinaria, ed insolita fatica era alle volte motivo d' esenzione. Ed al presente la stessa ordinaria fatica si convenevole allo spirito del Cristiano, reputasi giusto titolo di universale dispensa? A me sembra, che ciò sia contra la intenzione della Chiesa, che a ciascheduno comanda di sperimentare, se possa alla fatica accoppiare il digiuno. Tuttavia io non pretendo di al-
zare

(a) apud Hequet p. 2. c. 1. (b) apud eundem.

zare bandiera, nè d'introdurre rigori soverchj: anzi quanto ho detto al giudizio il rassegno de' sapienti; perchè siamo in materia, in cui non possiamo fissare regola certa.

§. III.

Motivi per dispensare i privati, e le comunità dalle carni in Quaresima. Si esaminano i doveri de' Medici, e de' Parrocchi nelle dispense dalle carni. Queste non possono concedersi, quando bastano i latticinj. Le moderne dispense sono per la maggior parte invalide, e nulle. Scuse de' Medici, e de' Parrocchi insufficienti, e vane.

I. Siamo giunti a trattare uno de' punti principali del Pontificio Breve, in cui massimamente deplorasi l'abuso delle carni, che con tanta facilità concedonsi nella Quaresima. I Cristiani in gran parte considerano i digiuni, come tanti dazj, e gabelle imposte dalla Chiesa. Ed in quella guisa, che reputansi liberi dalle gabelle sopra la roba quando dal Principe, o da' Ministri ottengono privilegio d'esenzione: così per appunto credonsi liberi da' sagri digiuni, ogni qual volta giungono ad ottenere una qualche scheda sottoscritta da un Medico, e da un Parroco. In niun modo poi vogliono riflettere, che le dispense senza giusto motivo concesse, sono nulle: e che per quanto vagliano ad inorpellare le trasgressioni della legge presso il Foro esteriore degli uomini, che appagansi delle apparenze: dinanzi a Iddio però ad altro non servono, che a palesare le frodi e gl'inganni de' trasgressori, e a condannare maggiormente e chi concede, e chi pratica simili dispense.

II. Fin ora abbiamo descritte le rilassatezze introdotte contra il precetto del digiuno per quella parte, che comanda l'unica refezione. Al presente convien parlare degli abusi peggiori contra il precetto dell'astinenza da' cibi vietati, quali sono le carni, ed i latticinj. L'astinenza dalle carni in primo luogo è stata sempre mai in tutt'i tempi una delle parti principali componenti il digiuno Ecclesiastico: ed a' nostri tempi specialmente ella è un carattere distintivo della nostra disciplina, e Religione, anche in riguardo all'Ebraica, come, paragonando il digiuno degli antichi Ebrei a questo de' nostri Cristiani, osserva il grande, e zelante Salviano. (*) I moderni

(*) Plus indulgentiæ tunc erat, plus licentiæ. Tunc esus carniùm prædicabatur, nunc abstinentia: tunc in omni vita jejuniorum paucissimi dies, nunc quasi unum jejunium vita omnis. Lib. 2. ad Eccl. Cath.

derni Teologi hanno ritrovati pretesi, onde esimere dal precetto dell' unica refezione circa 60. stati di Cristiani, oltre a tutt' i giovani fino al terzo settennio. Ma per quanto fecondi stati sieno d' invenzioni, non hanno saputo ritrovare ragioni, per esentare dall' astinenza dalle carni, che un solo stato di Cristiani, che è quello degl' infermi. La sola malattia, o attuale e presente, o probabilmente futura, ed imminente, ed una convalescenza, che succede ad una grave malattia, è l' unico motivo, secondo tutt' i Teologi, e Canonisti per rendere nella Quaresima lecito l' uso delle carni. Eppure la trasgressione contra questo precetto, ella è incomparabilmente e più universale, e più colpevole, che contra quello dell' unico pasto. I Cristiani massimamente ricchi, e nobili, che hanno di che spendere in laute mense, con una strana metamorfosi fanno divenire malati nella Quaresima, per continuare a soddisfare i loro appetiti colle vivande del Carnovale. E ciò, che è di peggio, e più sorprendente, fanno ritrovare, e Medici, e Parrochi, e Confessori, che credano, o mostrino di credere alle rappresentanze de' loro mali, nel tempo stesso, che hanno argomenti evidenti della loro robustezza, e dell' infingimento de' loro morbi. Il Regnante Sommo Pontefice aderendo a' suoi Predecessori, due Giudici determina al riconoscimento di queste *malattie*, che possiamo giustamente chiamarle *quaresimali*, cioè il medico corporale, ed il medico spirituale, che è il proprio Pastore delle anime. Quegli giudica sulla qualità del male rappresentato dal supposto infermo. Questi disamina la sposizione, e ritrovandola sincera, la dispensa imparte. Non è ora da mettere in questione, se i Parrochi abbiano o per via di diritto, o per via di consuetudine facoltà di dispensare, perchè già nella pratica viene lor conferito da' Superiori secondo le varie circostanze tal privilegio sopra le private persone. Di queste dispense particolari parleremo in primo luogo, ed in appresso faremo parola delle pubbliche, che in rari casi concedonsi alle Città, alle Provincie, per attenerci all' ordine del Pontificio Breve, che intorno alle dispense de' privati prescrive la seguente clausula: *Nemini quidem sine legitima causa, & de utriusque Medici consilio &c.*

III. Per esplicare nella miglior maniera possibile, questa legittima cagione, due cose dobbiamo noi primieramente alla memoria richiamare. La prima è, che la vera regola di qualunque giusta dispensa, è il rapporto al ben comune, come si è provato nel primo paragrafo di questo capitolo. La seconda, che il fine prossimo, per cui è istituito il digiuno Quaresimale, egli è la mortificazione della nostra carne, la soddisfazione della divina Giustizia, il preservamento di nostre anime dalle colpe, e la conformazione di noi tutti col nostro crocifisso Redentore. Questo fine non può essere,

fere, nè più sublime, nè più santo; in conseguenza sublime, e santa è la legge del quaresimale digiuno. Quindi facilmente comprendonsi gli elogj grandiosi, onde tutt' i Padri hanno comendato il nostro digiuno. S. Ignazio martire appella la quaresima una imitazione della conversazione di Gesucristo: *Quadragesimam nolite pro nibilo habere. Imitationem enim continet Dei conversationis.* (a) Tertulliano lo chiama il sacrificio a Dio grato: *Sacrificia Deo grata dico jejunia.* (b) S. Basilio ce lo dipigne qual partecipazione della passione di Gesucristo: *Jejunemus, ut Passionis Christi participes simus.* (c) S. Pietro Grisologo dice, che il digiuno è la morte de' vizi, la vita delle virtù, la pace del corpo, il decoro de' membri, l'ornamento della vita, la robustezza delle menti, il vigore delle anime, l'antemurale della castità, il propugnacolo della pudicizia: *Jejunium est vitiorum mors, vita virtutum, pax corporis, membrorum decus, ornamentum vite, robur mentium, vigor animarum, castitatis murus, pudicitia propugnaculum.* (d) S. Girolamo lo appella la base delle virtù: *Basis virtutum.* S. Agostino lo considera qual trionfo delle tentazioni, qual freno degli appetiti. (e) S. Giovanni Grisostomo ce lo descrive, qual primavera spirituale, e qual alimento dell' anima: *Spirituale animarum ver, & fidiissima tranquillitas anime.* (f) S. Ambrogio lo diffinisce la morte della colpa, l'eccidio de' delitti: *Jejunium culpæ mors, excidium delictorum.* (g) Innumerabili sono gli altri encomj, onde tutt' i Padri esaltano la eccellenza del digiuno.

IV. La terza massima necessaria da considerarsi si è, che la legge del digiuno in se medesima è radicata nella natura, ed istituita da Dio, come si è già evidentemente dimostrato. La Chiesa sol tanto determina il tempo, in cui questa legge dee mandarsi ad effetto, e le condizioni prescrive, e le maniere, onde praticarla. Questa distinzione è necessaria per ben capire l'altissima obbligazione di questa legge, e per distinguerla dalle altre, che sono del tutto ecclesiastiche, e che nella loro stessa essenza sono soggette a cambiamento. Queste seconde con maggior facilità, e per minori motivi foggiacono alle dispense; ma non così quelle, che assolutamente sono naturali, e divine, e solamente ecclesiastiche quanto alle circostanze, come è la fin qui descritta dal digiuno. Questo è altresì il motivo, per cui tutt' i Padri parlano con formole sì forti del digiuno, e per cui chiamano questa legge or santissima, or gravissima; e Prudenzio chia-

R

ma

(a) Epist. ad Phil. (b) de Resurr. car. (c) or. 2. (d) Ser. 47. (e) ser. 4. Cin. (f) hom. 1. in Gen. (g) lib. de Elia c. 3.

ma il digiuno *Dogma consecratum, a Christo Magistro sectatoribus datum* : (a) All'unanime consentimento di tutt'i Padri conformandosi il nostro regnante sommo Pontefice nel suo Breve con simiglievoli frasi ci rappresenta il comandamento del digiuno; chiamandolo or istituto Apostolico (*Apostolici instituti*) or precetto sacratissimo (*sacratissimique Præcepti*) or augustissima legge (*Augustissimam Quadragesimalis jejunii observantiam*) e finalmente luminosa insegna, che ci distingue da' Novatori nostri dichiarati nimici (*nostræ militiæ tessera*).

V. Da tutte queste cose apparisce l'altissima obbligazione del quaresimale digiuno, e la difficoltà delle dispense. Quanto è più grave la legge, e più necessaria, e più fanta; tanto esser dee più rara, e più difficile la esenzione. A queste massime, ed a questi principj debbon riflettere i medici e del corpo, e dell'anima, innanzichè concedere le dispense dall'osservanza della Quaresima. Il fine, e ben comune della legge quaresimale, che qui sopra abbiamo esplicato, dipende dalla vita dell'uomo, perchè senza l'uomo non si può dare nè il digiuno, nè il fine del digiuno, come mirabilmente esplica S. Basilio: *Sicuti corporis adversus animam vires ad virtutis acquisitionem impedimento sunt: ita e contra infirmitas, cum nequeat corporale instrumentum promissis animæ desideriis obsequi, virtutis intercipit cursum.* (b) Allora dunque ha luogo la dispensa dalla legge, quando il digiuno insidia alla vita dell'uomo, o alla sanità di lui notabilmente pregiudica. Questa è la conseguenza di tutto il discorso fatto. La maggior difficoltà verte nel ridurre questa dottrina alla pratica, e nel giudicare, quando realmente pregiudichi alla sanità il digiuno. Questo è il giudizio riferbato a' Medici. I Teologi, e Canonisti una sola regola assegnano, ed è, che allora ha luogo la dispensa dal precetto, quando la osservanza del digiuno reca nocumento grave alla sanità, o vi è prossimo pericolo probabile, che sia per recarlo.

VI. Ne' primi secoli di nostra Religione l'uso delle carni non concedeasi nelle stesse malattie mortali, come abbiamo di sopra dimostrato: *Non permissitur alicui etiamsi extremum agat spiritum in magna Quadragesima carnibus vesci.* Volean piuttosto quegli Eroi della penitenza evangelica, che il corpo perisse, che recare colla violazione dell'astinenza macchia veruna alla coscienza: *Malebant corpus suum infirmitate periclitari, quam vel in tantilla remissione abstinentiæ conscientiæ suæ maculam dare.* (c) Ne'tempi seguenti le carni concedeanfi nelle malattie gravissime, e ne' languori

evi-

(a) hym. de jejun. (b) de ver. virgin. (c) Lancel. differ. de hemin.

evidenti: *Gravissima infirmitas, languor evidens*. L'ottavo Concilio di Toledo, come altrove abbiamo osservato, priva della sacra Comunione Paquale, che dir vale, segrega quai membri putridi dal loro tronco coloro, che fuori di questa necessità mangiassero carni nella Quaresima, e gli condanna alla pena di astenersene per un'anno intero: *Ut quisquis diebus Quadragesimæ esum carniarum præsumserit attentare, non solum reus erit resurrectionis Dominicæ, verum etiam alienus ab ejusdem diei sancta communione, & hoc illi cumuletur ad pœnam, ut ipsius anni tempore ab omni esu carniarum abstineat gulam*. E per dire qualche cosa de' tempi a noi più vicini: San Lorenzo Giustiniano Patriarca di Venezia ritrovandosi malato nell'età di anni 70, non volle mangiar carne in Quaresima, benchè il suo Medico gliela prescrivesse, dicendo di voler perseverare nell'astinenza, ancorchè gli dovesse accorciare la vita: ed al suo medico, questa bella santa Massima oppose, che i Santi novelli più facilmente, che gli antichi, dispensavansi nella Quaresima dal digiuno, e che egli volea piuttosto imitare gli antichi, che i moderni; perchè, se i Martiri hanno guadagnato il Paradiso co' tormenti della morte, i Confessori l'hanno da guadagnare in facendosi martiri della penitenza. Tanto narrano i Bolandisti nel tomo primo di Gennajo nella vita di lui. Fino al secolo sesto decimo non cadde giammai in pensiero di concedere le carni in tempo di Quaresima, che nelle sole attuali infermità; anzi, come abbiamo veduto, gli stessi Scolastici non permettono una tale indulgenza in ogni sorta di malattia, ma solo nelle gravi: e dove v'è dubbio, se la infermità sia, o non sia grave, il parere ricercano de' periti. A' nostri tempi non si disputa più, se nelle malattie attuali, avvegnachè leggiera, debbanfi concedere le carni: ciò si suppone fuor di controversia. Nè l'abuso farebbe tanto grave, se tra i soli decumbenti fermasse il suo corso. Le infermità future sono la vasta materia delle dispense moderne. Se io mi facessi a condannare l'uso delle carni in Quaresima concesute per evitar futuri incomodi, di troppo odiosa renderei la causa, cui tratto. Vo' per tanto accordare ciò, chè accordano comunemente, ed i Teologi, ed i Canonisti più benigni.

VII. In primo luogo adunque, quando la osservanza della Quaresima reca *nocumento grave alla sanità*, può accordarsi l'uso delle carni, se queste sono il rimedio necessario a riparare l'incomodo. Ho detto *nocumento grave*, perchè non ogni leggier incomodo è giusto titolo per la dispensa. Non v'ha corpo, avvegnachè robusto, che tratto tratto non soffra qualche alterazione, e che non provi ordinariamente, e qualche dolore di capo, e qualche sconvoglimento, e languidezza di stomaco, nel tempo stesso, in cui vive più lautamente. Se ogni piccolo detrimento bastevol fosse,

per dispensare dalla Quaresima, bisognerebbe immantinente abolire dal mondo, non solo la Quaresima, ma il mangiare stesso. Questi leggieri incomodi, e alterazioni, non sono effetto del cibo sobrio, ma della natura, e condizione del nostro fragile corpo, il cui sostentamento, non tanto dal cibo, quanto dall'aria dipende: mentre senza cibo si può vivere per alcuni giorni, dovechè senza aria non si può vivere un momento. Dalla variazione dell'aria, e di altri molti accidenti, e specialmente dal soverchio mangiare, derivano certi incomodi sì famigliari alla umana vita. Ho aggiunto alla *sanità*. Qui batte il punto. Non si distingue il patimento del corpo, dalla sanità del corpo. Le medicine travagliano il corpo, l'abbattono, sconcertano le viscere, sconvolgono lo stomaco: eppure sono destinate ad introdurvi la sanità. Somigliantemente il digiuno quaresimale è istituito per tormentare il corpo, per crocifigere la carne, per incomodare gli appetiti, e la gola. Questi incomodi, e patimenti sono da' voluttuosi rappresentati, come tanti pregiudizj della sanità, quando realmente sono tanti mezzi, onde riacquistarla perduta, e conservarla recuperata, come vedrassi in appresso. Debito dunque del Medico egli è, di discernere, se le indisposizioni rappresentate sieno patimenti del corpo, o reali nocimenti della sanità. E questo discernimento dalla sperienza massimamente dipende. L'ultima clausola concede la dispensa, non solo per riparare l'attuale nocimento, ma ancora per prevenire *il danno futuro prossimo, e probabile*: vale a dire, quando il corpo ritrovasi in tale indisposizione, che dal cibo quaresimale riceverà probabilmente pregiudizio notabile; anche in questo caso la dispensa può esser lecita. Non bastano leggieri suspizioni, nè apprensioni immaginarie, nè scrupolosi timori: ma chieggonsi ragioni, e fondamenti gravi, e probabili di prossimi futuri incomodi, affinchè il Medico corporale possa fare l'attestato solito, ed il Medico spirituale impartire la dispensa. Allora poi dovranno riputare sodi, e probabili i fondamenti di futuri prossimi gravi incomodi, quando siavi di presente la radice attuale, che il male minacci.

VIII. Giovami bene di confermare quanto ho detto coll' autorità de' Medici più celebri, quali sono Alfonso da Fontecchio, il Condronchio, il Zacchia, e l'Hecquet. Questi due ultimi mi trovo avere tra mano; e perciò di questi soli, che sono appunto gli ultimi, e che parlano appoggiati all' autorità comune degli altri, ne riporterò qualche testo. Il dotto Zacchia stabilisce varj principj in questa materia. Il primo è, che non ogni male attuale è sufficiente per dispensare dal digiuno: nè quella infermità, che libera da una parte del digiuno, assolve da tutto il precetto: *Non quilibet morbus legitime a jejuniis excusare potest. Neque etiam idem morbus,*
qui

qui ab una obligatione solvit, ab omnibus solvere potest. (a) Pianta qual altro primo principio, che non ogni incomodo del corpo, e della sanità stessa può allegarsi per titolo di esenzione dal digiuno: e ne produce la ragione, perchè questo è istituito affine di macerare la carne, di frenare la concupiscenza, e di affliggere il corpo: *Ante omnia admonendum primo: non omne sanitatis incommodum a jejunio proveniens, illico hominem a jejunio excusat; nam vix dici potest jejunare, qui ex jejunio nullum perceperit corporis incommodum; idcirco enim jejunium definitur maceratio, seu afflictio carnis.* (b) Da questi due principj ne deduce la sua conclusione, onde avvisa tutt' i Medici di non impartire subito l' attestato per la esenzione dal digiuno a coloro, che sentonsi incomodati dal digiuno: ma piuttosto di ritrovare una maniera di digiunare più salubre, e meno contraria allo stomaco. V'hanno certi cibi, che sono contrarj a quel temperamento: si muti il cibo, non già passando dal magro al grasso, ma nello stesso genere di pesci; e il digiuno si offerverà facilmente. Alcuni a pranzo riempionsi di soverchio, perchè la sera non cenano. Mangino meno, e senza la cena comodamente digiuneranno: *Ex quibus discant tam Medici, quam eorum Consultores, non esse petendam absolutionem a jejunii obligatione, illico, atque læsum quis se sentiat à jejunio, sed potius quærendum, an aliqua ratio jejunandi sit, quæ sit magis salubris, quam præterita. Sunt enim, qui ab aliquo cibo particulari in jejuniis consueto noxam percipiunt: hi si hunc abusum omiserint jejunium de cetero commodissime servare possunt.* (c) Considerino dunque attentamente i Medici, e riflettano a tutte le circostanze, per non restare ingannati da false rappresentanze di mali sognati, e per non ingannare eglino i Cristiani con licenze illegitime, e superflue: *Videant ergo Medici, ac rigorose insistentes examinent, an aliquid simile irrepere possit in his, qui jejunare obligati, ab ea obligatione se eximere student bujusmodi illegitimis excusationibus.* (d) Finalmente ricorda, che non ogni infermità esime da tutti i precetti, che concorrono a formare il quaresimale digiuno: Ma un male ricerca l' uso delle carni, l' altro de' latticinj; un altro richiede la dispensa dall' unico pasto, l' altro dall' anticipazione dell' ora, e l' altro da tutte queste cose insieme. *Non enim quivis morbus a quavis jejunii conditione excusare debet indifferenter; sed alter quidem ab esu carniùm, alter ab esu tantum ovorum, non carniùm, alter ab unitate comestionis, alter ab hora refectiois, alter ab omnibus simul immunem hominem reddere potest.* (e)

IX. Tutte

(a) lib. 5. tit. 1. q. 5. (b) ibi (c) ibi (d) loc. cit. (e) ibidem.

IX. Tutte queste regole prescritte dall'insigne Medico Zacchia riduconsi a questo Teologico principio, che la dispensa non si stenda oltre il bisogno. Siccome la dispensa assolutamente considerata riguardo al tutto è illecita, se è data senza giusta cagione, secondo tutti e Canonisti, e Teologi; così ella è illecita, e nulla, se dilatasi più del giusto, ed esenta da quell'obbligo, rispetto al quale non v'è necessità. Quegli non può tollerare il cibo magro: ma è forte e robusto per osservare l'unica refezione. La dispensa è lecita rispetto al primo, e nulla riguarda al secondo. Quando bastano i latticinj, è colpevole la concessione delle carni. Il celebre Medico Condronchio nel suo libro della Cristiana maniera di medicare prova diffusamente queste verità come attestano l'Hecquet, ed il P. Teoffilo Rainaud: *Medicus perperam & inique agit cum si valetudinario, & morbofo, vel debili, qui se ovis, & lactariis cibis tueri facile potest, usum carnis etiam concedit, maxime in Quadragesima.* (a) E questa è dottrina di sua natura evidente, ed approvata da tutti i celebri Medici, che hanno stampato, e comandata dal Regnante Sommo Pontefice nel suo editto quaresimale per Roma colle seguenti parole: *Nè permettano di mangiar carni, ancorchè salubri, a coloro, che potranno provvedere alla propria sanità col nutrirsi di uova, e latticinj.* Il Teologo Pasmans condanna di prevaricatori e quelli, che chiedono, ed i Medici, che permettono le carni sulla rappresentanza di falsi pretesti suggeriti dall'amor proprio, e dalla concupiscenza: *Prævaricantur complures, qui ex præpostera valetudinis cura esum piscium sibi officere illico causantur: & ideo ad abstinendum carnibus se non obstringi dicunt: prævaricantur inquam, & si medicos consulant, a quibus schedulas, quibus impetrant facultatem edendi ova, aut carnes, obtinent, vel saltem extorquent. Neque a violati jejunii peccato immunes sunt ejusmodi Medici, qui indulgentius, quam par est, agunt cum multis. V. G. Nobilibus.* (b)

X. Da quanto si è detto raccogliessi, che le dispense, cui in oggi concedonsi nella Quaresima a' Cristiani non malati di mangiar carne, sieno per ordinario assai dubbie, e sospette. Di cento dispensati appena se ne ritroveranno quattro, eccettuati sempre i decumbenti, e convalescenti, che abbiano giusto motivo per una tale esenzione. I Medici scusansi sulla sposizione de' mali, che vengono loro rappresentati da' Cristiani. I Medici spiritali giustificansi coll'attestato de' Medici corporali: ed i Cristiani mangiano a coscienza sicura, e ad animo tranquillo sull'autorità di tutti e due
i Me-

(a) Condronc. de Christ. medend. rat. apud Hecquet p. 1. c. 32. (b) de jej. Thef. 5.

i Medici. Ma tutti gravissimamente peccano più, e meno, secondo la varietà delle circostanze: e gli uni, e gli altri scambievolmente si coadiuvano a peccare. Le ragioni sono evidenti, e fondate sulla esperienza manifesta. I Cristiani, di cui parliamo, sono Signori ricchi, comodi, e Nobili. Questi sono sani per tutto l'anno, e massimamente nel Carnevale precedente la Quaresima. Eglino fanno un prodigo scialacquo della loro sanità in balli, in banchetti, in giuochi, in istravizzi. Vegliano le notti intere, e dormono il giorno. Aggravano i loro stomachi con varietà e di vivande, e di liquori, e di condimenti i più contagiosi alla sanità. Quelli del secondo ordine attendono alle loro professioni, alle mercature, a' negozj, a' traffici. In somma sono sani, e robusti per tutti gli affari del Mondo: e per frequentare qualunque più incomodo divertimento nella Quaresima medesima, in cui continuansi e giuochi e veglie, e conviti con tanta intemperanza, che senza pregiudizio di sanità non potrebbero reggere i corpi più forti, e non assuefatti a simili cose; all'ora sola del pranzo e della cena sono malati, ma però malati per mangiar bene, e per beber meglio. Questi rappresentano, che il pesce è loro nocevole, e che perciò abbisognano di carne. Da molti capi si convince di fallace, e doloso cotesmo millantato bisogno. Primamente innumerabili sono le specie de' pesci, e le maniere di condarli. Vi sono pesci delicati, e salubri, de' quali tanti insigni Medici nutrono gli stessi infermi, e pretendono, che più confacevoli sieno nelle stesse malattie, che le carni. Questi pretesi nauseatori de' pesci hanno il comodo di comprarne de' migliori, e di quella specie, che loro più gradisce. Il pretendere, che di tanti generi di pesci non ve ne sia alcuno adattabile al proprio stomaco, ella è una falsità sì manifesta, che appena in cento casi, se ne ritroverà uno contrario. Nè quindi si deduca, che io conceda qual cosa convenevole alla Cristiana penitenza quaresimale il cibo dello sturione e di altri sceltissimi pesci, perchè se tali vivande bastano per osservare la lettera del precetto, non basta allo spirito del precetto, come altrove diremo. Seguitiamo ora il discorso. Ma quando bene ogni sorta di tanti pesci fosse allo stomaco contraria, non si può forse supplire colla varietà delle minestre sostanziose, delle zuppe, delle paste, delle frutta, degl'erbaggi? E se ciò non basta, non vi sono le uova, i latticinj, onde tante squisite, e saporose vivande si possono, e soglionfi manipolare? Tra la moltitudine innumerabile di tante vivande non se ne potranno ritrovare due o tre per vivere soli soli quaranta giorni, e per osservare una legge sì grave, sì importante, sì necessaria a tutti quelli, che hanno peccato, ed a tutti quelli, che possono peccare? Di mille non che di cento Cristiani, non se ne ritroverà un solo, che realmente non possa colle indicate vivande offer-

osservare la Quaresima. Egli è per tanto evidente, che le moderne dispense dalle carni, che soglionfi concedere a cotesti malati quaresimali sieno per lo più nulle, e che in conseguenza peccano alle volte, ed i Medici corporali, e spirituali, che le impartono, ed i pretesi malati, che servono delle medesime.

XI. Disputano i Teologi, se tante volte il Cristiano pecchi mortalmente, quante volte divisivamente mangia carne in Quaresima, senza giusto motivo. E la opinione più comune sostiene la sentenza affermativa, in quella guisa, che uno tanti peccati mortali di furto commette, quante volte usurpa in quantità grave la roba altrui. Se i Medici e corporali, e spirituali, che ingiustamente le dispense concedono si rendono complici, secondo tutti i Teologi, de' peccati de' dispensati, quale farà il numero di loro colpe? Ma checche sia di questi replicati peccati dentro lo stesso dì, la verità incontrastabile si è, che cotesti Medici dell'uno, e dell'altro foro meno avveduti peccano gravemente, e contra la carità, e contra la Religione, e contra la ubbidienza dovuta alla Chiesa, e contra la fedeltà di giusti dispensatori. Eglino divengono rei di tanti scandalosi abusi, e cooperano ad esporre la nostra Religione alle calunnie, ed imposture degli Eretici; fomentano colle loro troppo facili condiscendenze i Cristiani meno penetrati dallo spirito di penitenza, nella loro prava costumanza, ed espongono le proprie anime al pericolo di eterna dannazione.

XII. Ma rispondiamo alle scuse, e de' Medici, e de' Parrochi. I Medici dicono di riportarsi alle rappresentanze loro fatte delle supposte infermità: ed i Parrochi parimente giustificansi sugli attestati de' Medici. Ma nè gli uni, nè gli altri sono ordinariamente dalle suddete colpe immuni. Imperciocchè o i Medici conoscono cotesti Cristiani, che chieggono le dispense, o nò? Se nò, come possono fare attestati in materia gravissima, ed a costo della propria coscienza a persone, loro ignote? In qual altra materia farebbonfi simili attestati? E vero, che i malati sono simili a' penitenti, alla cui esposizione si presta fede. Ma cioè appunto quando i fatti non contradicono alle parole. Ma, se la vita, che cotesti pretesi infermi menano tra divertimenti i più contrari alla sanità, ad evidenza palesasse, che le allegate indisposizioni sono coloriti pretesi della concupiscenza, peccherebbono i Medici nel rilasciare loro attestati favorevoli. Ma noi non sappiamo tante cose diranno eglino, nè vogliamo saperle. Si giudicherà adunque, che un uomo il quale apparisce sano sia infermo, senza sapere il tenore della vita di lui? Il diritto della professione, e l'obbligo di procedere con prudenza, esigono una tale conoscenza. Il solito pretesto de' Parrochi, che sono i Medici spirituali non è meno insufficiente. Noi riposiamo, dicono, sull'attestato
de'

de' Medici. Se questa scusa valesse, in vano comanderebbe il nostro Regnante Sommo Pontefice, siccome hanno comandato tutti gli altri suoi Predecessori, che simili dispense non accordinsi, fennon col consiglio di ambedue i Medici corporale, e spirituale: *Sine legitima causa, & de utriusque Medici consilio*. Se dal Medico spirituale altro non si richiedesse, che la semplice autorità, non si direbbe *de utriusque Medici consilio*. I Parrochi, e tutt' i Superiori Ecclesiastici non sono forse per debito strettissimo del loro Ministero tenuti di riconoscere lo stato, gli andamenti delle loro pecorelle, per poter discernere quali sieno le sane, quali le inferme; e quale il tenore della loro vita, e del loro costume? L'ignorare sì fatte cose non è per avventura una gravissima colpa contraria al loro Ministero, che tutto debb'esser intento nella vigilanza, e custodia del loro evangelico gregge? Se però loro è noto, che i loro sudditi sono sani, e robusti per tutto l'anno, che sani rimostansi in tutte le altre azioni, fuorchè in quella di voler mangiar della carne in Quaresima, fuor di dubbio peccano in concedendo le prefate dispense. Come? Noi ci tireremmo addosso la indignazione, e l'odio di tutti, quando sull'attestato de' Medici non rilasciassimo le dispense. Abbiamo noi ad incontrare un tanto male per non impartire le dispense medesime? Ci pensino i Medici nel fare gli attestati. La escusazione suffirebbe, quando soltanto i Medici corporali fossero i Giudici di coteste dispense: ma le leggi prescrivono, che i Giudici principali sieno i Medici spirituali. L'incontro dell'odio, e dell'indignazione è un peso annesso al sagro Ministero. Nell'affumere la cura delle anime volontariamente, vi suggerivate ad incontrare e odj, e tribulazioni, e angustie, e persecuzioni. La mancanza di petto Sacerdotale, e del coraggio apostolico, onde eseguire i propri strettissimi doveri, non rende meno incapaci, e indegni del divino Ministero i Parrochi, che la mancanza della necessaria scienza per saperlo ben esercitare. Tanto è necessaria la intrepidezza per la esecuzione, quanto è indispensabile la cognizione per lo discernimento di ciò, che dee farsi. Quelli, che non ardiscono opporsi ad attestati di Medici, che o per umani rispetti, o per interessata cupidigia, o per ispirito di rilassatezza senza legittime cagioni gli sottoscrivono, sono appunto que' cani muti detestati da Dio, che spaventati da' vani terrori de' viziosi, non osano latrare alla preservazione delle anime commesse alla loro custodia: *Canes muti non valentes latrare*. (a) Sono di que' Pastori, che esattissimi nel ritrarre la lana, e'l latte dalle loro pecore, e tutti applicati a' loro comodi, abbandonano

S

il

(a) cap. 56.

il gregge alla crudele desolazione de' lupi rapaci : *Ipsi Pastores ignoraverunt intelligentiam : omnes in viam suam declinaverunt . Unusquisque ad avaritiam suam a summo usque ad novissimum .* (*a*) Troppo mi dilungherei dal mio istituto, se volessi quì produrre gli oracoli de' Profeti, le dottrine e de' Padri, e de' Teologi, e spezialmente del sagro Concilio Tridentino, per confermare questa verità. Trascriverò soltanto l'autorità del P. Michele Elizalde, che così ragiona :

„ Due dunque scienze, e cognizioni richieggonsi in entrambi i Medici :
 „ l'una del corpo, l'altra dell'anima . La Chiesa suppone giustamente
 „ questa cognizione nel Parroco, perciocchè il buon Pastore, che non è
 „ mercenario, dee conoscere le sue pecorelle, e perciò ricerca la licenza
 „ di lui . Perlochè questa licenza non è tanto una chiave di grave potestà,
 „ quanto principalmente di scienza . Non dipende per tanto dalla sola scienza,
 „ e cognizione del corporale Medico, mentre in questo affare l'ufficio
 „ principale è del Parroco, che dee giudicare la decisione del Medico, prima
 „ di sottoscriverla . Si tratta quì di due salutì del corpo, e dell'anima ;
 „ e però dell'uno e dell'altro Medico il giudizio è necessario . E se all'uno
 „ parebbe una cosa, e all'altro una contraria : cioè, se qualche indisposizione
 „ del corpo ricercasse di non digiunare, ma di mangiare, e di menar
 „ vita gioconda : dall'altra banda moltitudine de' peccati severa penitenza
 „ richiedesse ; se Pietro ardesse di concupiscenze, e avvampasse di
 „ fiamme impure, e in pericolo si ritrovasse di peccare, si dee posporre e
 „ il corpo, è il Medico : e al medico dell'anima suggerarsi, e con digiuni
 „ affliggere il corpo, e domarlo, finchè si sommetta alla retta ragione :
 „ nè dobbiamo riputare più preziosa la salute corporale, che la salute eterna
 „ delle nostre anime, e di noi medesimi . (*b*)

XIII.

(*a*) ibi .

(*b*) *Duæ ergo scientiæ , cognitionesque in utroque Medico desiderantur : alia corporis , alia animæ . Hanc jure supponit Ecclesia in Parocho . Nam bonus Pastor , & qui Mercenarius non est , cognoscit oves suas , & ob hoc ejus licentiam requirit . Quare licentia ista non est clavis gravis potestatis , sed clavis scientiæ , saltem principalius . Nec item pendet a sola scientia , cognitioneque Medici corporis : cum in hac re solum sit Parochi , scilicet videre quid Medicus corporis existimaverit , & subscribere ejus dicto . Tractatur itaque de duplici salute , corporis quippe , & animæ . Et ideo utriusque Medici judicium requiritur , & potior est Medicus animæ : & si unum huic , alterum illi videretur : & in valetudo aliqua corporis peteret , Petrum non jejuna-*

XIII. Per dispensare le Città, le Provincie, i Popoli, maggiori, e più urgenti motivi richieggonsi, che per esentare i privati. La sola manifesta, e gravissima necessità è sufficiente a liberare dall' astinenza dalle carni una intera Città, come espressamente prescrive il nostro Santo Padre nel suo Breve: *Multitudini vero, veluti populo, aut civitati, aut genti indiscriminatum integræ, non nisi gravissima, & urgente necessitate, & in casibus per sacra Canonum statuta præscriptis, cum debita hujus Sanctæ sedis reverentia a Quadragesimali jejunio dispensationem toties quoties opus fuerit concedendam, nec audacter, fidenterque usurpandam, nec superbe, & arrogantier ab Ecclesia, sicut alicubi in more positum esse accepimus, postulandam.* Le necessità gravissime, ed urgenti, che per le suddette dispenze, assegnansi da' Dottori, sono la peste contagiosa, la carestia, o sia penuria di vivere, l' assedio lungo della Città, e simili. Queste necessità debbono essere urgenti, e manifeste. Il giudicare sopra le medesime non è rimesso nè a' Medici, nè a' Parrochi, ma è riserbato alla Chiesa, alla Sede Appostolica. Nell' anno 1631. ritrovandosi il Territorio Bolognese infetto dalla peste, che avea prima fatta lugubre strage nella Città, si disputò lungamente fra' Teologi dinanzi al Cardinale Legato, ed al Arcivescovo, se l' Ordinario avesse facoltà d' impartire la dispensa da' cibi quaresimali, atteso il morbo contagioso. Il P. Paolo Nazario sapiente Teologo sostenne essere necessario il ricorso alla Sede Appostolica, come costa dal suo opusculo stampato sopra questo punto. Il Quaresimale digiuno è una legge universale, che riguarda tutta la Chiesa. Però il solo sommo Pontefice ne è il Giudice, che ha le suprema potestà, onde interpretare, e giudicare sopra i dubbj, che inforgono contra detta legge. Ne' casi privati, e particolari i Prelati inferiori, o per via di consuetudine, o per consentimento del supremo Superiore sono forniti di tal facultà: ma quando trattasi di esimere o Città o Provincie, o popoli da legge sì grave, e sì importante, è indispensabile il ricorso alla Sede Appostolica. Nè occorrono altre prove, se questa è la

S 2

fen.

re, sed lætari, & epulari: multitudo autem peccatorum ejus magna penitentiam postuleret. Item si in concupiscentiis totus arderet, & in magno esset periculo, postponi corpus debet, & Medicus ejus, & Medico animæ standum est, & jejunandum, & corpus affligendum, & castigandum, quousque in debitam servitutem redigatur, nec animas nostras, idest vitam nostram pretiosiore facere debemus, quam nos, idest, quam salutem animæ nostræ, & nostram. 2. p. lib. 61. q. 17. §. 11.

sentenza comune de' Teologi, e de' Canonisti, i quali affermano essere sì rilevante queste legge, che il medesimo Papa pecherebbe, se senza giusta necessità simili dispense impartisse.

§. IV.

Si sciolgono quattro pregiudizj, da cui preoccupati i Cristiani trasgrediscono la Quaresimale astinenza.

PER quanto si abbia evidentemente dimostrato, che le moderne dispense sieno invalide, e nulle: e che l'abuso cotanto universale di mangiar carne in Quaresima è uno scandalo troppo ignominioso alla Religione nostra, e gravemente provocante la divina vendetta: non perciò io spero di riportare il sospirato profitto, se non mi fo a sciorre alcuni pregiudizj sì altamente radicati nell'animo de' Cristiani voluttuosi, che niuna ragione, avvegnachè evidente, può far breccia ne' cuori loro. Quattro specialmente sono cotesti pregiudizj, che io in quattro distinti paragrafi esaminerò, e con tutta chiarezza dimostrerò vani, immaginarj, privi di qualunque fondamento, e contrarj alla più manifesta sperienza.

§. V.

P R E G I U D I Z I O P R I M O .

L'amore smoderato della sanità e della vita, è la origine de' violati digiuni, e della dannazione di molti Cristiani.

I. **L'** Amore fregolato dell'uman cuore riguarda la Quaresima qual crudele nimico, che viene incontro a dare il guasto alla sanità, e ad accorciare la vita. Questo amore appena finito il Carnevale sfodera, dirò così, arme più raffinate, ed imbrandisce scudi più validi, onde preservarsi da ogni sorta di penitenze, e di digiuni, considerati quai fieri Tiranni della umana vita. Si stabilisce per primo principio, che la conservazione della sanità è un tesoro prezioso commesso alla nostra custodia. La legge stessa e naturale, e divina comanda di preservarlo immune da ogni pregiudizio. Si confonde col patimento della carne, e colla macerazione de' sensi, la conservazione della sanità, e della vita: e in mezzo ad una tale confusione, si fa scempio crudele e della salute dell'anima, e della vita del corpo. L'amore della sanità, e della vita, se non è regolato dall'a-

more del Creatore, e dalla legge evangelica, egli è un amore epicureo, una passione brutale. La nostra vita corporale ella è un dono del Creatore, datoci come a prestanza. Il fine, per cui ce l'ha impartita, non è già per ingrassarla, ed accarezzarla, qual animale destinato al macello: ma bensì per impiegarla in continuo travaglio, fatica, e patimento, qual grano, che marcito sotto la terra germogli frutti d'eterna vita. Quando noi fossimo assoluti padroni di nostra vita, potremmo a nostro talento procurarne la conservazione a costo di qualunque altra legge. Ma se questa e come corporale è un dono di Dio Creatore, e come spirituale è un dono di Dio Redentore: se ella è una continua dipendenza dall'onnipotenza conservatrice, ed un visibile testimonio del nostro nulla; qual'ingiustizia non farà il pretendere di conservare questa vita a costo dell'ubbidienza dovuta alle leggi del Creatore? Quando bene la osservanza de' digiuni, e penitenze in qualche maniera pregiudicasse alla nostra sanità, ed esponesse a qualche rischio la lunghezza di nostra vita, dovremmo noi per questo negare il dovuto omaggio al nostro sovrano? A quanti pregiudizi manifesti, e pericoli gravissimi non espongono la sanità, e la vita ed i soldati nelle guerre, ed i trafficatori nelle navigazioni, ed i libertini nello sfogo di lor passioni, e ciascheduno, che brama di avanzarsi nella sua professione? Nella sola professione della Religione Cristiana l'amore smoderato della sanità ci ha da arrestare dall'adempimento de' nostri doveri? V'hanno per avventura minori infermità tra' voluttuosi, che tra' penitenti? dove più inferiscono le podagre, le idropisie, le ulcere, ed i morbi più contagiosi, che tra i deliziosi e delicati? Se però e l'acquisto delle ricchezze, e l'avanzamento negli onori, e la immersione ne' terreni piaceri di continuo insidiano, e alla sanità, ed alla vita, con frequentissimi funesti eventi, senza che alcuno ometta per timore di perdere la sanità, e la vita, di accumulare ricchezze, di avanzarsi negli onori, ed i fattolarli nelle dilizie, e ne' piaceri: non farebb'ella una follia la inosservanza della penitenza, il rifiuto di avanzarsi nella Cristiana professione, quand'anche l'acquisto di questo tesoro in qualche conto dovesse pregiudicare alla lunghezza degli anni nostri? Nulla prezzansi i pericoli della sanità per avvantaggiare gl'interessi terreni, che senza la sanità del corpo sono supplici; e tanto temonsi i pericoli della sanità, per assicurare gl'interessi dell'anima, che senza la sanità del corpo, la possono render beata? Non è quindi evidente non potersi rifiutare i sagri digiuni eziandio nella ipotesi, che questi fossero per recare qualche nocimento alla nostra sanità, ed alla lunghezza della nostra vita? Or cosa dovrà dirsi, quando nel paragrafo seguente dimostrerò, che la quaresimale astinenza non solo non pregiudica, ma contribuisce alla sanità

nità del corpo, e alla lunghezza della vita? Ma per ora vo' proseguire a rendere palese, che l'amore smoderato della sanità e della vita, è una delle prime origini, per cui gli uomini, non solamente trasgrediscono il digiuno, ma di peggio precipitano irreparabilmente all'inferno.

II. L'amore fregolato della sanità, e della vita tanto è distante, e ripugnante al vivere cristianamente, quanto è dal Paradiso lontano l'inferno. Da questo amore, come da naturale sorgente, derivano massime carnali, direttamente contrarie alle massime Evangeliche. A che serve, dice Seneca, una sì vergognosa esaltazione di questa vita? Fa uopo svellere questa disordinata cupidigia, e imparare, che nulla rileva quando dee patirsi ciò, che una volta s'ha da soffrire. La buona, non la lunga vita è quella, che ci dee importare: e spesse fiate è nostra felicità il viver poco: *Quid tam foeda vitae commendatio? Excutienda vitae cupido est, discendumque nihil interesse, quando patiavis, quod quandoque patiendum est. Quam bene vivas referre, non quandiu. Saepe autem in hoc esse bene, ne diu.* (a) Ne' qui pretendesi d'introdurre uno stoicismo, o d'insinuare una non curanza della propria vita, e della sanità; ma soltanto di regolare la custodia di questa a tenore e della divina legge, e della ragione. Tutti cotesti appassionati amatori della propria sanità fissano massima di contentare i loro sensi, di soddisfare i loro appetiti con tutte le delizie, e con tutte le vivande più saporite. Il contraddire alle proprie inclinazioni, il tormentare la carne, il frenare la concupiscenza, sono da loro appresi per nimici capitali della sanità. Or questi principj sono a dirittura contrarj alli principj dell'Vangelo, che comanda il patimento del corpo, la macerazione della carne, e la crocifissione degli appetiti. Eccovi adunque come questo amore smoderato di sanità a bella prima svia i Cristiani dalla strada del Paradiso, e gl'incammina per quella dell'inferno. Preoccupati da questa massima di soddisfare a i loro appetiti, per non pregiudicare alla sanità, allevano a tenore di queste massime i proprj figli. A questi concedono ogni sorta di cibi i più delicati, nutrongli con vivande le più saporose. Il timor vano di pregiudicare alla lor sanità fa, che loro si accordi quanto gli appetiti fregolati, ed animaleschi dimandano. In questa guisa si va stabilendo nella lor mente la idea del piacere, della voluttà, e di una vita anticristiana, ed epicurea. Al crescere della vita crescono, e più alte radici gittano le massime di questa vita voluttuosa. In mezzo ad una tale educazione lo stomaco si assuefa, il gusto si accostuma, la immaginativa resta prevenuta talmente, che

(a) epif. 102.

che concepiscono un orrore implacabile contra la mortificazione, la penitenza, il patimento. Questa è dottrina dettata dallo Spirito santo, il quale infegnaci, che chi dalla fanciullezza nutre delicatamente il servo del proprio corpo, lo sperimenterà in avvenire contumace: *Qui delicatè a pueritia nutrit servum suum, postea sentiet eum contumacem.* (a) Eccovi indicata la origine di vedere le menfe quaresimali spezialmente de' ricchi, e de' Nobili imbandite delle vivande del Carnovale. I Padri educati nel piacere, e nella gozzoviglia allevano in simil foggia i figliuoli. Gli esempj scandalosi de' Maggiori servono di regola a' minori, e scambievolmente fanfi coraggio a violare il comandamento dell'astinenza. Le dottrine evangeliche, le persuasive più eloquenti, lo zelo più fervente non fanno veruna impressione nella loro mente preoccupata da massime del tutto contrarie. Questi sono quelli, che secondo S. Paolo, non servono a Gesù Cristo, ma al proprio ventre: *Hujuscemodi enim Cbristo Domino nostro non serviunt, sed suo ventri.* (b) Questi, di cui spesso fiate v'ho parlato, segue S. Paolo, ed ora piangendo vi dico, sono nimici della Croce di Gesù Cristo, il cui fine è la perdizione, ed il loro Dio è il ventre: *Multi enim ambulans, quos sepe dicebam vobis (nunc autem flens dico) inimicos Crucis Cbristi, quorum finis interitus, quorum Deus venter est.* (c) La dipintura, che Tertulliano forma di costoro ella è sì viva, che non posso a meno di metterla sotto gli occhi. Il pagano, dice egli, all'Idolo immola la sua gola, tu non la vuoi sacrificare al tuo Dio: perchè il ventre è il tuo Dio, il polmone il tuo tempio, la pancia l'Altare, il Sacerdote il cuoco, lo Spirito Santo l'odore, i condimenti li Crismi, i rutti la Profezia: Presso di te gli Agapi bollono nelle pentole: La Fede arde nelle cucine: La Speranza riposa nella vivande. (d) Adamo ricevette la legge di non assaggiare delle frutta del albero della scienza del bene, e del male sotto pena di morte, se ne mangiasse. Ma più facilmente al ventre si soggettò, che a Iddio. Ubbidì all'appetito di mangiare, piuttosto che al precetto: e per soddisfare alla gola vendette la salute. Mangiò finalmente, e perì, mentre sarebbe stato salvo, se avesse digiunato coll'astenerfi dal frutto vietato. Dal principio adunque dell'uman

gene

(a) Proverb. 29. (b) Rom. 16. (c) Philip. 3.

(d) Ethnicus idolo gulam maciat: tu Deo non vis. Deus enim tibi venter est, & pulmo templum, & aqualiculus Altare, & Sacerdos cocus, & Sanctus Spiritus nidor, & condimenta Charismata, & ructus Prophetia . . . Apud te Agape in cacabis fervet, fides in culinis calet, spes in ferculis jacet: *lib. de jejun. c. 16. & 17.*

genere la gola fu l'omicida. (a) Tutt' i Padri insieme con Tertulliano inculcanci, che come la trasgressione dell'astinenza comandata al nostro primo Padre Adamo fu la prima origine della nostra rovina; così le colpevoli intemperanze de' posterì sono le cagioni della loro perdizione. Il costume quasi universale avvalorato dall'educazione, e dall'esempio continuo ha levato l'orrore alla violazione de' digiuni, ed ha introdotta una nebbia caliginosa sovra le menti umane, la quale non lascia conoscere il gravissimo pericolo di un tanto delitto.

III. Ma ben chiaro apparirà, che il soverchio amore della sanità, non solo partorisce la trasgressione del quaresimale digiuno, ma del pari la eterna dannazione, tostochè rifletterassi agli altri vizj, che da questa infetta radice ripullulano. Siccome quest'amore impetuoso sotto lo specioso manto della sanità, e della vita, traffica e promove, dice Agostino, l'interesse del piacere, e della voluttà; così alimenta e nutre cinque altri vizj, che or ora indicheremo. Per formare di questa iniqua generazione, e propagazione una qualche immagine, osservate, che l'amore della sanità nel tempo stesso, in cui rifiuta di mortificare la gola col digiuno, ricusa altresì di frenare la concupiscenza colla castità. Non è men contraria, e ripugnante alla concupiscenza la purità, di quello che sia alla gola l'astinenza. Se per timore di pregiudicare alla sanità, si sfugge di contraddire alla inclinazione della gola coll'astinenza; per la premura della stessa sanità, si rifiuta di far violenza al senso col valido freno della castità. Anzi quell'amore medesimo, che, per farci viver sani, alimenta la gola contra il precetto del digiuno, nutre del pari la concupiscenza contra il comandamento della purità. La gola appellasi un vizio capitale; perchè proprio essendo di ogni peccato capitale generare altri peccati, la gola appunto ella è madre infelice di cinque mostruose figlie, che sono una vana allegrezza, un parlare osceno, una scurrilità vile, uno stupore di sensi, e di mente, una libidine continua. Così insegna S. Tommaso con tutt' i Padri. (b) Tra tutta questa numerosa infelice prole, la lussuria è la primogenita. Innumerabili sono

(a) *Acceperat Adam a Deo legem non gustandi de arbore agnitionis boni, & mali, moriturus si gustasset. Verum facilius ventri, quam Deo cessit. Pabulo potius, quam præcepto annuit. Salutem gula vendidit. Manducavit denique & periit. Salvus alioquin, si vel uni arbusculæ jejunare maluisset... Teneo igitur a primordio homicidam gulam: loc. cit. c. 3.*

(b) 22. q. 148. a. 6.

sono i testi fanti, che ci rappresentano le fornicazioni, gli adulterj, le impudicizie più vergognose quai frutti della gola, e della fazietà. Gli epuloni intemperanti paragonati sono da Geremia a' cavalli sfrenati, e agli stalloni indomiti: *Saturavi eos, & mœchati sunt, & in domo meretricis luxuriabantur. Equi amatores, & emissorii facti sunt. Unusquisque ad uxorem proximi sui binniebat.* (a) Il Profeta Ezechiello alla fazietà, e ripienezza del ventre attribuisce la iniquità orrenda, e nefanda di Sodoma, che propone da meditare a tutti i golosi, qual loro sorella: *Hæc fuit iniquitas Sodome sororis tuæ: saturitas panis, & abundantia, otium ipsius, & filiarum ejus.* (b) S. Agostino fa il confronto de' casti digiunatori cogl' intemperanti libidinosi. Mosè, dic' egli, perchè digiunò, vide Dio. Il popolo, perchè mangiò, divenne idolatra, e fornicatore. Il Principe dell' uman genere Adamo, finchè digiunò offerendo il divino comandamento, perseverò nel Paradiso: ma quando mangiò, fu dal Paradiso cacciato: e quegli, che digiunando in Paradiso fu Vergine, esiliato dal Paradiso riconobbe la moglie. Imperciocchè sempre è annessa alla fazietà la lussuria. Sono vicini al ventre gli altri membri: e alla vicinanza de' membri corrisponde la connessione de' vizj. Ci ha cacciati dal Paradiso il cibo: dunque colafsù ci riconduca la fame, il digiuno. (c) Tertulliano chiama la lussuria, e la libidine appendici della gola: *Appendices gule lascivia, atque luxuria.* (d) S. Girolamo soggiugne, che il ventre ripieno, qual mare gonfio, e agitato, spuma libidini, e impudicizie: *Venter escis repletus facile despumat in libidines.* (e) Colla stessa frase fiavellano gli altri Padri. E oltre alla autorità de' Padri, la sperienza, meglio di ogni altra ragione, comprova una tal verità. Gozzoviglia, e castità sono due cose ripugnanti. Un uomo goloso e insieme casto, è un mostro sì stravagante, che non si è giammai veduto. Finoattantochè la concupiscenza non si macera colla fame, e colla sete,

T non

(a) c. 5. (b) c. 16.

(c) *Moyfes ergo quia jejunavit Deum vidit: populus quia manducavit, & bibit, idola fabricatus est. Sed quid de Moyse & multitudine Israelitica loquar? Princeps ille humani generis Adam quandiu jejunavit, in Paradiso fuit, ubi vero comedit, ejectus est de Paradiso. Et qui in Paradiso Dei virgo fuerat, ejectus de Paradiso cognovit uxorem. Semper enim juncta est saturitati lascivia. Vicinia sibi sunt venter, & genitalia: & pro membrorum ordine ordo vitiorum intelligitur. Ejecit ergo nos de Paradiso cibus, reuducat esuries, reducat jejunium. Dom. in Quadr. ferm. 2.*

(d) de jejun. (e) epif. ad Paul.

non è possibile rattenerla dentro i confini della purità. I Santi medesimi più insigni altro scudo non aveano, onde difendere la castità, che il digiuno. S. Paolo, tuttochè raffermao in grazia, sempre mai castigava il suo corpo, e lo teneva in ischiavitù, acciocchè, predicando ad altrui, non divenisse ei medesimo reprobò. *Castigo corpus meum, & in servitutem redigo, ne forte, cum aliis prædicaverim, ipse reprobus efficiar.* (a)

IV. Tra i molti vizj, per cui i Cristiani dannansi, due sono i capitali: senso, e interesse. Il senso è più universale, e domina ogni stato di persone. Tutti coloro, che rifiutano i digiuni, le penitenze corporali per soddisfare a' proprj appetiti, alimentano il senso, ingrassano la concupiscenza, e si ravvolgono tra le impudicizie più abominevoli. L'amore disordinato della propria sanità sotto ingannevoli colori spigne a tutti cotesti disordini, senza speranza di riparo. Imperciocchè se questo amor proprio fa, che costoro trasgrediscano i digiuni quaresimali, li rende maggiormente ripugnanti a digiunare in qualunque altro tempo. Sicchè da una banda l'amore della sanità soddisfa il gusto, la gola, il ventre, rinforza la concupiscenza, fomenta la libidine. Dall'altra parte rende cotesti golosi, e sensuali inabili al patimento; perciocchè gli priva de' mezzi necessarj per ben convertirsi a Dio, che sono digiuni, pianti, e limosine: *Convertimini ad me in toto corde vestro in jejunio, & in fletu, & in planctu.* La delicatezza ricercata del vivere, rende gli uomini deboli, molli, effeminati, languidi e stupidi. Divengono incapaci agli esercizj di travaglio, e di patimento. La grazia, che d'ordinario alla natura conformasi, ritrovando costoro ripugnanti alla penitenza, a' digiuni, alle macerazioni della carne, e de' sensi, che sono i mezzi necessarj per convertirsi a Dio, gli abbandona alle loro dissolutezze. Ecco dove va a parare questo fregolato amore della sanità e questa troppa premura di accarezzare la carne! Ecco quanto sieno ingannati coloro, i quali van' dicendo, che finalmente poi il digiuno è cosa ecclesiastica: e che perciò ogni motivo basta per dispensarcene: che la Chiesa non comanda il digiuno con pregiudizio della sanità. E' vero, che la Chiesa non comanda il digiuno con pregiudizio della sanità, ma lo comanda bensì con pregiudizio della carne, della gola, del senso, e della concupiscenza. Ecco finalmente quanto sia deplorabile la cecità di cotesti animi vili, fiacchi, effeminati, i quali sedotti da un ingannevole desiderio di sanità, e di vita abbandonansi a soddisfare la loro gola, e 'l loro ventre, piuttosto che ubbidire al divino, ed ecclesiastico comandamento. Ed
inve-

(a) I. Cor. 9.

invece di confervare la sanità, e di allungare la loro vita, colle loro laute vivande guastano quella, abbreviano questa, come dimostrerassi nel seguente paragrafo, ed insieme espongono le anime loro alla eterna rovina.

§. IV.

SECONDO PREGIUDIZIO.

La Quaresima non è superiore alle forze comuni; ma è alla portata di tutti. Non pregiudica, ma conferisce alla sanità.

I. **I**L secondo pregiudizio, che occupa la mente de' Cristiani contra la osservanza del quaresimale digiuno, egli è la vana falsissima immaginazione, che l'astinenza dalle carni per quaranta giorni, e che il refiziarsi una sola volta il dì, sia una austerità superiore alle forze umane, ed una penitenza pregiudiziale alla sanità del corpo. A questo pregiudizio hanno dato fomento due, tra gli altri Medici, Lionardo Fuchsio e Jano Carnario ambedue Eretici, ed il primo insieme Apostata. I più celebri Medici Cattolici hanno validamente confutati i sofismi di cotesti novatori. A due riduconsi le opposizioni loro contra la Quaresima.

II. Oppongono in primo luogo la qualità del cibo. I pesci, dicono, gli olj, le erbe riempiono di crudesse, di succhi cattivi, di escrementi copiosi, onde formasi un sangue crasso, feccioso, e di altre maligne qualità infetto. I legumi sono flatuosi, altri sono freddi, altri generano umori melanconici, e grossi. L'erbe tutte introducono nel corpo un umido ridondante. Le frutta non recano nutrimento, e facilmente corromponsi. Siechè il vito quaresimale egli è insalubre. In secondo luogo il cambiamento delle due refezioni in una sola non può essere che nocevole al corpo, attesa la contraria lunga assuefazione. E ciò, che vie più pregiudica alla sanità, si è, che questo cambiamento e di vivande, e di ore più tarde, in cui praticare la refezione, succede verso la primavera, quando appunto la natura tutta occupasi a ben concuocere la pituita, e gli umori copiosi nell'inverno prodotti, per convertirli in un ottimo sangue.

III. Innumerabili Medici Cattolici dotti, ed eruditi, quali sono, tra gli altri, Giovanni Valterio Viringo, Lodovico Nonio, Alberto Ungero, Battista Condronchio, il Fontecchio, hanno, come osserva Teoffilo Rainaudo, (a) validamente confutati cotesti sofismi. Paolo Zacchia diffusamente disten-

(a) in Ros. Med.

de le riferite opposizioni, e le chiama vane, infulle, inette, irragionevoli, da ogni verità alienissime, inventate dall'empia temerità degli Eretici. *Hæc, & alia, quæ impia, ac temeraria procacitas effutire docet contra jejunia, nonnulli Medici, aliique Hæretici obijciunt, vel obijcere possent; quæ tamen cum omnia, ac singula vana, futilia, insulsa, ac ab omni veritate sint alienissima, firmanda hæc conclusio est, jejunium, & animæ, & corpori esse proficuum, & salutare.* (a) Co' soli principj della medicina, e coll' autorità d' Ipocrate, e di Galeno, e de' più celebri Medici tutti, si fa egli a rimostrare, che il digiuno sia e al corpo ed all' anima profittevole. A quest' effetto esamina la qualità de' cibi quaresimali, cominciando dal pesce: produce l' autorità di Galeno, che mille volte attesta esser ottimo il succo da tal cibo prodotto: *Piscium universorum propemodum, succus bonus est.* (b) Esalta la bontà de' Marittimi, e specialmente di quelli, che chiama sassatili: *Culpa enim prope omni vacant quicumque in mari versantur, pelagii, saxatiles: tales igitur sumpsisse perpetuo tutissimum fuerit.* (c) Raffomiglia la bontà di questi pesci a quella degli uccelli: *Aves autem, & pisces ferme omnes boni succi censentur.* Quindi conchiude il medesimo Galeno, che l' alimento de' pesci non solo è facile alla concozione, e alla digestione, ma che genera un sangue semplice, e puro, nè troppo crasso, nè troppo ferofo, e che perciò di molto contribuisce alla salute: *Alimentum, quod ex saxatilibus sumitur, non modo ad coquendum est facile, sed hominum etiam corporibus est saluberrimum, ut quod sanguinem medium generat... sanguinem laudatissimum progignit.* (d) Osserva il dotto Zacchia, che Ipocrate, Galeno, ed i più celebri antichi Medici nutrivano gl' infermi ne' mali ancora più sospetti co' pesci. Perlochè il Cardano condanna i Medici moderni, i quali nell' alimento degli ammalati a' pesci preferiscono le carni, essendo quelli più facili alla digestione, e generando succo più semplice, e più puro. Plutarco, che può appellarsi il Principe de' sapienti Pagani, massimamente nella morale scienza, parlando del cibo delle carni, de' pesci, e de' prodotti terrestri, scrive così: „ Per evitare la „ ripienezza, ed i mali, che quindi risultano, fa di mestiere di astenersi „ con gran temperanza da' cibi grossi, come sono le carni, il caccio, i „ fichi secchi, le uova toste: Il privarsi assolutamente di tali cibi egli è „ difficile: uopo è almeno di farne un uso assai parco. I cibi sottili, e leg- „ gieri sieno il nostro nutrimento, quali sono i legumi, i volatili, ed i „ pe-

(a) lib. 5. tit. 1. q. 2. (b) lib. De suc. bon. c. 9. (c) ibi. (d) De Anim. facul. cap. 26. & 28.

„ pesci non grassi. Con questi cibi puoi soddisfare al palato, senza aggra-
 „ vare il corpo. Ma sopra tutto bisogna evitare le crudesse, che genera-
 „ no le carni. Imperciocchè queste non solo nell'attuale uso aggravano
 „ grandemente : ma di peggio lasciano pel tempo futuro qualità maligne.
 „ Sarà per tanto ottima cosa l' assuefare il corpo di maniera tale, che nè
 „ pur brami alcuna vivanda di carne. Poichè la terra somministra tante
 „ varietà di cibi, onde abbondantissimamente soddisfare, non solo al nu-
 „ trimento, ma alle delizie ancora, e alla voluttà. (a) „ Ciò presupp-
 „ sto, conchiude il Zacchia, è malagevole l'assegnare la ragione, per cui
 „ noi i pesci vietiamo a' nostri malati, sennon confessando sinceramente, che
 „ noi più pavidi, e timorosi siamo degli antichi, come può vederfi, non solo
 „ nel cibo, ma in tante altre cose. Noi in tutte le febbri sospendiamo il vi-
 „ no, e gli antichi il concedeano, per sino nelle infiammazioni: *Cur vero*
nos pisces nostris aegrotantibus interdiciamus, dictu difficile est, nisi confi-
teamur, nos in multis esse antiquioribus timidiores &c. (b) Il P. Teoffilo
 Rainaudo adduce un'altra ragione, onde rimostrare la salubrità de' pesci.
 Osserva, che per sentimento di tutt' i Medici più periti gli animali terre-
 stri sono soggetti a morbi gravissimi, e contagiosi, come i bovi, gli ar-
 menti, i majali, le galline, e universalmente tutti gli altri. Il troppo
 frequente contagio degli animali bovini, che formano l' alimento più co-
 mune, ne è una riprova assai manifesta. Dovechè i pesci sono talmente
 sani, che Giovenale ne formò il noto proverbio: *Sanior es pisce.* Sei più
 sano di un pesce. Dalla peste i pesci sono specialmente liberi per sentimen-
 to

(a) Ad evitandam plenitudinem, & mala inde consequentia, ita fiet,
 si solidiores multique nutrimenti, quod genus sunt carnes, case-
 us, fici siccae, ova asina, quum apponuntur, cautim attingamus:
 nam semper recusare difficile est. Subtilibus autem, & levi-
 bus immoremur, cujusmodi sunt olera, pleraque volatilia, &
 si qui pisces sunt non pingues: siquidem fieri potest, ut his exhi-
 bitis ita palato gratificeris, ut corpus tamen non graves. In
 primis autem cavenda cruditas, quae ex esu carnum nasci-
 tur, propterea quod, non solum protinus gravant vehemen-
 ter, verum etiam in posterum noxiae harum reliquiae remanent.
 At optimum quidem fuerit ita consuefacere corpus, ut nullum
 carnum esum desideret: nam terra plurima suppeditat, quae a-
 bunde satis sint, non ad alimoniam modo, verum etiam ad de-
 licias, & voluptatem *lib. de tuend. valetud.*

(b) lib. 5. tit. 1. q. 2.

to d' Aristotele. (a) Se i pesci godono di una sanità sì perfetta, non possono formare, che un nutrimento salubre, e perfetto. Che se a qualche stomaco, fastidioso il pesce riesce, neppure a tutti gli stomaci sono confaccibili le carni. Il discorso ha per soggetto gli uomini sani, e liberi da cattivi, e ridondanti umori, che guastano il cibo più sano. Le ragioni addotte restano riconfermate dalla esperienza di tante nazioni, che non usano il cibo di carne. Per non parlare di tutti quelli, che vissero avanti il Diluvio, i Greci e i Latini aveano sì famigliare il cibo de' pesci, che per nome di companatico non altro intendeano, che il pesce. I Romani ne' loro lautissimi conviti più frequentemente usavano i pesci, che le carni, come può vedersi presso Ateneo, ed i Poeti satirici Giovenale, ed Orazio, che acutamente censurano il lusso delle mense di que' tempi. Quest' ultimo narrando il suo vitto scrive:

— *Inde domum me*

Ad porri, & ciceris refero, laganique casinum (b)

Racconta il Buerino, che Alessandro il Grande dilettavasi sol tanto di pesci; ed il medesimo afferma dell' Imperadore Augusto, Svetonio. Ma senza rammentare vetusti esempi, quante nazioni al presente vivono senza carni? Tra quelle medesime genti, che usano le carni, quante persone per necessità, quante per elezione astengono da tal nutrimento? Tutti gli antichi Monachi, tanti innumerabili Regolari dell' uno, e dell' altro sesso vivono senza carne. Su qual fondamento adunque alcuni moderni Medici tanto esaltano la vivanda di carne, conchiude il dotto Zacchia? *Quid tantopere carnes in cibis, suis verbis extollunt carnivori isti recentiores Medici? (c)*

IV. De' legumi poi alcuni sono talmente sani, come i ceci tutti, ma specialmente i rossi, che Ippocrate, ed altri antichi Medici gli davano in cibo ai malati. Ed ancorchè alcuni legumi sieno di lor natura flatuosi, e di succo non tanto buono, conditi però, e frammischiati coll' altro cibo del pane, e del pesce, e mangiati in quantità moderata, sono sanissimi, come cogli altri Medici dimostra il citato Zacchia. Pel tempo poi della Quaresima, non può essere più opportuno di quello della primavera, in cui il calor naturale è più vegeto, e più forte per convertire gli umori abbondanti, generati nel verno, in ottimo sangue. Perlochè quand' anche i cibi quaresimali fossero materia di poca copia di sangue, per questa stessa

ra-

(a) lib. 8. his. (b) lib. 1. serm. fat. 6. (c) loc. cit.

ragione sono profittevoli alla sanità, mentre per una parte servono di esca al calore naturale in quel tempo affai valida, e dall' altra parte poco nutrono in tempo, nel quale la nutrizione abbondante è gravemente pericolosa. Parmi affai opportuna la conclusione del celebre Valefio: *Ex dictis aperte constat, quam sapienter, ut alia omnia, illud quoque ab Ecclesia statutum fit, ut longum jejunium, & esus piscium ac leguminum, & olerum, vere medio potius, quam alio tempore singulis annis repetat. Eo enim tempore quam minimum officit valetudini: imo vero quam multis etiam est sanitatis causa: quid enim aliud agimus jejunantes, quam quod multum, & raro cibum capimus, quod indicatione ab ipso tempore accepta agendum esse, Hipocras. præceptis confirmavimus. Jam vero, quod usus piscium, & leguminum, & fructuum eo tempore, minus quam alio obfit, constat, cum illa omnia in multa copia nutriunt exiguum, atque opus sit eo tempore cibis uti, quorum major copia ingeratur, ut magno calori satisfiat, & nutritio non magna proveniat: quia eo tempore periclitantur corpora præ multitudine.* (a)

Molte altre ragioni potrei qui trascrivere da più insigni Medici, tanto antichi, quanto moderni, onde riconfermare, che la Quaresima è alla sanità profittevole, ma per brevità le sorpasso. Ciascheduno le può leggere e nel citato Zacchia, e nel Signor Hecquet, che co' principj della Meccanica del nostro corpo dimostra tal verità.

§. VII.

Si conferma colle ragioni teologiche, quanto si è detto nell' antecedente paragrafo.

I. **A**ffine di prevenire ogni equivoco, fa dimeffiere, che noi richiamiamo alla memoria la distinzione altra volta accennata, cioè, che altro è il patimento, che dal digiuno il corpo soffre, ed altro è, che questo patimento alla sanità pregiudichi. La intenzione della Chiesa nell' istituire il digiuno, non è già stata di rendere gli uomini nel tempo stesso, in cui digiunano, robusti, grassi, e brillanti: me bensì di umiliarli, di affliggerli, di macerare la loro carne, di conquire i loro sensi. Quando Iddio nell' antico testamento prescrive il digiuno, non di altra frase servefi, che della seguente: *Affligetis animas vestras*. Questa macerazione, queste tormentose sofferenze, per essere ripugnanti alla carne, ed alla

con-

(a) Comm. 1. in Aphorif. 10. apud Zacch.

concupiscenza, si apprendono facilmente contrarie alla sanità. Quando al contrario sono tanti mezzi, che alla lunga sanità conducono: in quella guisa appunto, che i medicamenti purganti, i salassi, le diete nel tempo della purga debilitano il corpo, estenuano le forze; ma questa estenuazione attuale è ordinata a rendere in avvenire il corpo stesso più sano, e più vegeto.

II. La Quaresima ella è comandata da Dio per mezzo dell'organo della sua Chiesa, qual purga universale e delle anime, e de' corpi. La erronea illusione, onde molti giudicano, che questa Quaresima sia superiore alle forze umane e contraria alla sanità, sebben si considera, ella è una bestemmia contra Iddio. Avvegnachè non abbia egli da se immediatamente prescritto il digiuno Quaresimale, comanda però il digiuno assolutamente, e la stessa Quaresima prescrive, dirigendo la sua Chiesa, per guisa, che, se questa errasse, (il che non accaderà giammai) l'errore si rifonderebbe in Dio, che n'è il direttore. Sicchè costoro, che vanno spacciando la Quaresima, quale austerità superiore alla comune portata degli uomini, e qual afflizione opposta alla sanità corporale, accusano Iddio o di crudele, o d'ignorante. Non ci comanda forse Iddio medesimo la sanità, e conservazione de' nostri corpi? Se però egli ci comanda un'austerità superiore alle umane forze, convien dire, ch'egli ignori quanto peso le forze nostre possano sostenere. Che s'egli conosce il valore delle forze nostre, e tuttavia ci comanda una penitenza eccedente la comune portata, ne segue, che egli sia ingiusto, e crudele. Ingiusto nel comandarci ciò, che non possiamo praticare; e crudele nel punirci per la trasgressione di un precetto, che non possiamo osservare. Avrà dunque Iddio nella imposizione delle sue leggi ricercata la nostra pena, non il nostro profitto: la nostra dannazione, non la nostra salute? Ecco dove vanno a parare le massime di certi Medici, i quali, sotto la scorta di Fuchio, e di Cornario, e di altri simili, dicono, che il mangiar pesce quaranta giorni insieme col digiuno pregiudica alla sanità de' corpi umani! Dovrebbero dire piuttosto, che questa astinenza pregiudica alla concupiscenza, nuoce alla gola de' corpi umani, non già a quella sanità, che è necessaria per l'uso dell'umana vita. Uno de' fini principali, per cui è istituito il digiuno, egli è affine di rendere l'anima più disposta, e più abile alla meditazione de' divini Misterj, e alla contemplazione delle celesti verità. L'anima nelle sue operazioni ha di bisogno del ministero del corpo: se questo è oppresso, se questo è infermo, non può all'anima rendere il necessario servizio, nè l'anima può senza un tal servizio eseguire le sue funzioni. Sicchè cotesti avversarj del digiuno si oppongono al sistema della Provvidenza Divina, accusano Iddio

dio d'ignorante, e di crudele, e se medesimi di idolatri adoratori del ventre.

III. E' vero, che pochi sono coloro, che tra' Cattolici affermino affolutamente impossibile la Quaresima; ma tante difficoltà ci oppongono, e tante appendici, che nella pratica, per la maggior parte se ne esentano. Ora per far loro toccare con mano il proprio inganno discorro così: Il dire, che la quaresimale astinenza non sia alla portata comune de' Cristiani, è una bestemmia, che taccia Iddio d'ingiusto, di crudele, d'ignorante. Se ella dunque è adattata alle forze comuni de' Cristiani, i Cristiani ricchi, e nobili, che o per la maggior parte, o in una gran parte sotto varj pretesti mangiano carne in Quaresima, sono violatori di un precetto, che confessano proporzionato alle loro forze. Non vi ha mezzo: o bisogna asserire, che Iddio è ingiusto nella imposizione del comandamento: o uopo è confessare se stessi per trasgressori della osservanza. Fa di mestiere di unirsi ai Luterani, e Calvinisti, che dal mondo tolgono le opere penali soddisfattorie, tra cui la principale è il digiuno. Sennonchè que' Cattolici, che sani sostanzialmente sono, e soltanto per motivo di preservarsi da future infermità, rifiutano la quaresimale astinenza, come insopportabile alle loro forze, discorrono per una parte peggio de' Luterani medesimi. Questi non dicono, eccettuati i Fuchsi, i Cornarj, che il digiuno quaresimale sia, o impossibile, o contrario alla sanità. Anzi lo predicano per Santo, e lo comendano per salutare all'anima, ed al corpo. Lo calunniano solamente di superstizioso: non lo vogliono, nè come disposizione, onde convertirsi a Iddio, nè come soddisfattorio per i nostri peccati, nè come opera meritoria ancorchè fatto in grazia: Lo condannano finalmente, come comandato sotto precetto, questo stesso precetto accusando di Tirannia, non perchè sia eccedente le nostre forze, ma perchè pregiudica alla nostra libertà. Tutt' i Cattolici detestano nella teorica coteste bestemmie. Ma non è forse una certa malizia più mostruosa, l'opporli loro nella teorica, e poi unirsi nella pratica? Qual paradossò più sorprendente, quanto il difendere da una parte la quaresimale astinenza come giusta, santa, meritoria, proporzionata alle nostre forze; e poi dall'altra ritrovare tante scuse, tante eccezioni, tante sognate malattie, per esentarsi da una tal legge, ed uniformarsi così nella pratica a' Luterani e Calvinisti? Diamo rifalto all'argomento sotto altro aspetto. Gianfenio ha pubblicata la Eresia, che alcuni precetti sono impossibili, e che Dio con la sua grazia non dona le forze sovranaturali per adempierli. Que' tanti Cristiani, che sani rifiutano la quaresimale osservanza con mendicati pretesti di futuri incomodi, o discorrono con buona fede, o no. Se no, condannansi da per se medesi-

mi di bugiardi, e d'ingigitori. Se sì: adunque con Gianfenio negano le forze e naturali, e sovranaturali, onde osservare il comandamento. Avanziamo un'altro passo contra le sognate infermità. Dimando. I Luterni, i Calvinisti, e gli altri Novatori tutti hanno eglino mai negato il digiuno Quaresimale sul fondamento, che la natura umana inferma sia per osservarlo? Nò certamente. Costoro vantansi forti, e robusti egualmente in ogni tempo. Iddio dunque sovra i soli Cattolici ricchi, e nobili scarica sì orrendo flagello di renderli o nella maggior parte, o in gran parte malati nella Quaresima? Questi Cattolici, che adorano la legge della vera Chiesa, che difendonla per Santa, che la confessano per giusta, sono da Dio puniti, e castigati nella sola Quaresima con una quasi universale epidemia, che gli rende impotenti alla osservanza della sua legge? Gli Eretici, che la disprezzano, sono forti: ed i Cattolici, che adorandola sono cadenti? Non dovrebbe questo solo riflesso coprire di confusione tutti que' Cattolici, che vantansi malati per non digiunare, e fani si palesano per tollerare incomodi i più laboriosi, per agitarsi in balli i più faticosi, per giuocare, per vegliare, per digerire vivande le più contrarie alla sanità, e per tracannare liquori, e vini i più generosi? Odano costoro, come contro di essi gridi, e minacci il Profeta Isaia: *Va qui potentes estis ad bibendum vinum, & viri fortes ad miscendam ebrietatem... Citbava, & lyra, & tympanum, & sibia, et vinum in conviviis vestris, et opus Domini non respicitis.* (a) Il digiuno Quaresimale è relegato tra pochi Chioftri, e tra pochi Cristiani poveri: Eppure maggiore è il bisogno, che del digiuno medesimo tengono i ricchi, ed i nobili. Questi d'ordinario sono rei di maggiori colpe, ed esposti ad occasioni più pericolose, e più frequenti di offendere Iddio. Le loro passioni più accarezzate, i loro corpi più ben nutriti, gl'incantesimi delle loro ricchezze, e delle loro grandezze richiegono rimedj i più validi, e penitenze le più austere. Qual follia adunque non farà mai, il presumere di esimersi da quella penitenza, che loro è necessaria per legge naturale, e divina, non che ecclesiastica? Ma per terminare questo punto con una riflessione, che non ha replica; quando anche la natura fosse un pò fiacca, le forze un pò deboli, non concede forse Iddio la grazia, onde osservare i suoi precetti? Tanti moderni Teologi, che forse anche più del giusto, stendono la concessione di questa grazia agli stessi più indurati, ed accecati, non la riconoscono poi, quando si facilmente dispensano dal precetto. La vera, ed ordinaria cagione, per cui

(a) cap. 5.

cui gravosa a costoro la Quaresima riesce, ella è, che ingolfati ritrovandosi altri ne' piaceri, e voluttà: altri ne' vizj, e nelle libidini: altri nelle mondane faccende, non possono affaggiare la dolcezza, che seco porta la penitenza Cristiana, la meditazione de' divini Misterj, e spesse volte, in pena della loro malizia abbandonati ritrovansi dalla divina Grazia, come sostengono gravissimi Teologi, appoggiati principalmente alle autorità delle sagre carte.

IV. Dimostrata la proporzione della Quaresima colle umane forze, passiamo a provare brevemente, che ella non pregiudica, ma conferisce alla sanità medesima. Per nome di sanità non intendiamo già quell'attuale robustezza di corpi, e quella vigoria di appetiti, e di forze, che rendono la carne più baldanzosa, e più indomita la concupiscenza. Ma sano diciamo il digiuno, perchè agguisa della medicina con una sobrietà di cibi più leggieri purga i nostri corpi dagli umori ridondanti, prodotti dalle passate intemperanze. Affligge con una moderata fame, e sete la carne: tormenta il palato con cibi meno saporosi, e meno grati. Ma queste amarezze, ed afflizioni: questa sobrietà, e dieta, secondo la sentenza di tutti e quanti i Medici, e secondo la sperienza medesima, più di qualunque altra medicina contribuisce al miglioramento della sanità. Omesse per ora le autorità de' Medici, produrrò l'autorità della Chiesa, della Scrittura, e de' Padri.

V. La Chiesa quasi in tutte le sue collette, o siano preghiere, che adopera nella Quaresima recitando le ore canoniche, ci rappresenta il sagra digiuno qual medicina del corpo, e dell'anima. Io per brevità ne indicherò soltanto due, o tre. Nella orazione del Sabato dopo le ceneri così ella prega Iddio: „ Ascolta, o Signore, le nostre suppliche, e ne concede „ da la grazia di poter con divota osservanza celebrare questo solenne digiuno „ no, che salutevolmente è istituito per curare le anime, ed i corpi. (a) „ In altra colletta prega così: „ Ti supplichiamo, o Dio onnipotente, di „ impartire la grazia, affinchè la dignità della umana condizione, guasta „ per la immoderanza, rimanga ristaurata per mezzo della parsimonia medicinalale. (b) Simile ella è la seguente: „ Vi preghiamo, o Signore, di „ donarci l'ajuto della grazia vostra, acciocchè noi tutti santamente applicati „ cati

V 2

(a) Adesto Domine supplicationibus nostris, & concede, ut hoc solemne jejunium, quod animabus, corporibusque curandis salubriter institutum est, devoto servitio celebremus.

(b) Præsta quæsumus, omnipotens Deus, ut dignitas conditionis humanæ, per immoderantiam sauciata, medicinalis parsimonie studio reformetur. Fer. 5. in pas.

„ cati a' digiuni, e alle preghiere siamo liberi dagli inimici dell' anima, e del corpo. (a) Quasi in tutte le altre collette, e in altre preghiere, dalla Chiesa al digiuno si ascrive la prerogativa di rifanare i corpi, e l'anime: e per altro scrive l'Elizalda, che il Breviario è un buon libro morale: *Dixi saepe Breviarium esse bonum certe librum moralem.* (b) Nelle molte vivande, dice la Scrittura sacra, sono riposte le infermità: *Noli avidus esse in omni epulatione, et non te effundas super omnem escam: in multis enim esciseris infirmitas.* (c) Soggiugne, che siccome la crapula è la morte di molti, così l'astinenza allunga la vita a tutti quelli, che la praticano: *Propter crapulam multi perierunt, qui autem abstiniens est, adiiciet vitam.* (d) La sobrietà del bere è sanità dell'anima, e del corpo: *Sanitas est animæ, et corporis sobrius potus.* (e) Il libro dell'Ecclesiastico è ripieno di simili documenti.

VI. La lunga vita de' nostri Santi antichi, e moderni Padri unita alla loro dottrina rende vie più evidente l'argomento. Io ne trascriverò alcuni squarci de' principali. „ Tralasciate (dice S. Basilio) (f) d'imitare la „ inobedienza di Eva, e di praticare l'astuzia del serpente, che per adu-
 „ lare

(a) *Præsta nobis, quæsumus Domine, auxilium gratiæ tuæ; ut jejuniis & orationibus convenienter intenti, liberemur ab hostibus mentis & corporis. Fer. 5. Dom. 2.*

(b) 2. p. lib. 6. q. 17. §. 11. (c) Eccl. 37. (d) ibi (e) c. 31.

(f) *Noli imitari Evæ inobedientiam; noli rursus serpentem adhibere in consilium, qui dum gratificatur carni, cibum suggestit. Ne causeris corporis infirmam valetudinem: Ne dixeris, jejunium te ferrè non posse. Neque enim mihi istas excusationes profers: sed juxta proverbium scienti loqueris, nimirum Deo, quem nihil fugit: Age dic mihi: Jejunare non potes: & potes expleri eduliis? Potes conficere corpus escarum pondere? Atqui infirmis non variam ciborum copiam, sed inediam, & abstinentiam a Medicis solere, præscribi scio. Qui fit igitur, ut cum ista possis, illa te non posse causeris? Utrum ventri facilius est tenui victu transmittere noctem, an copia ciborum gravatum jacere? Imo ne jacere quidem, sed crebro huc, & huc verti distentum, ac gementem. Nisi forte simul dicturus es illud, quod Naucleri facilius servant Navim sarcinis onustam, quam eam, quæ ad cursum expedita est, ac levis. Nam oneris magnitudine gravatam, quamvis exiguus fluctus adoriens, demergit. Contra, quæ modicis sarcinis temperata est, facile suffert undarum impetum: eo quod nulla res impediatur eam, quominus fluctum in altum surgentem superet. Eundem ad modum & hominum corpora assidua expletione degravata fa-*

„ lare la carne suggerì il cibo. Non opponiate la sanità debole, e non diciate di non poter tollerare il digiuno: perchè queste scuse non le presentate a me, ma secondo il proverbio, parlate al Conoscitore, cioè a Iddio, che nulla ignora. Su via ditemi: Non potete digiunare, e potete riempirvi di vivande? Potete opprimere il corpo col peso de' cibi? Io so, che i Medici agl' infermi sogliono prescrivere la inedia, e l'astinenza, non giammai diversità copiosa di vivande. Come dunque avviene, che potendo sostener questo, non potete quello? Cosa è più agevole al corpo: passar la notte con vitto tenue, ovvero giacersene aggravato da copia di cibi? Anzi il ventre gravato da cibi non può neppur giacere, ma or quà, or là stirato, ed oppresso si va ravigliando. Dirai per avventura, che il Pilota più facilmente conserva una nave carica di merci, che l'altra vuota, e leggiera al corso? Non è gli vero, che ogni picciolo flutto sommerge la nave troppo carica, dovechè l'altra di poche merci aggravata, facilmente sostiene l'impeto dell'onde, e in alto, senza impedimento, forge a superare le acque accavallate? Alla stessa foglia i corpi umani oppressi dalla replezione facilmente nelle malattie foccombono: All'incontro quelli, che di parchi, e leggieri cibi alimentansi, non soltanto preservansi contra i futuri imminenti morbi, che quali burrasche impetuose sovrastano; ma di vantaggio ancora superano le stesse presenti infermità, che quali turbini investono il corpo. Imperciocchè la forza della natura, che ha per impresa di spartire l'alimento, e di distribuirlo per i corpi; quando il cibo è parco, e temperato facilmente lo concoce, e nella sostanza del corpo, che nutresi, lo converte. Ma quando lo stomaco lauti, e diversi cibi riceve, non avendo la natura vigore bastevole per ben digerirli, si generano diverse infermità „ . Il digiuno (soggiugne S. Ambrogio) egli è il rimedio della infermità, il nutrimento della salute. „ Niun digiunatore riempiesi di crudesse, niun'astinente è giammai „ cadu-

cile a morbis demerguntur. Cætetum, quæ facili, levique utuntur alimonia, non modo malum, quod ab imminente morbo expectabatur, veluti tempestatis assaltum, effugiunt: verum etiam præsentem jam ægritudinem, veluti turbinem quemdam exorientem discutunt... Nam naturæ vis, quæ dispensat alimoniam animantium corporibus temperatum ac parcum victum facile concoquit: & corporis, quod alitur, substantiam vertit. At eadem ubi sumptuosos variosque cibos complexa est, nec deinde ad conficiendam eduliorum portionem, pares vires habet, diversa gignit morborum genera. *Orat. I. de jejun.*

„ caduto apopletico: anzi l'astinenza, e il digiuno sono i veri medicamen-
 „ ti contra tali morbi. Coloro, che gravoso dicono essere il digiuno, rispon-
 „ dano un poco: Chi è giammai perito per lo digiuno? Dove tanti col vo-
 „ mito della crapola hanno esalata l'anima. Chi si è mai lamentato, che
 il digiuno gli sia stato cagion di morte? (a) S. Giovanni Grisostomo e co'
 principj della medicina, e coll' autorità de' più celebri Medici, prova che il
 digiuno è il più valido sostegno della salute. Santo Agostino in que' tanti
 ragionamenti sopra il digiuno, sempre inculca il profitto, che reca alla fan-
 tità de' corpi. „ Ecco (dice egli) (b) o carissimi fratelli, mercè la divi-
 „ na misericordia arrivato il tempo della Quaresima. E perciò vi prego,
 „ o dilettissimi, che santamente, e spiritualmente celebriamo questi giorni
 „ salubri a' corpi, e all' anima medicinali, affinchè la osservanza della san-
 „ ta Quaresima ci sia di profitto non di gastigo... L'infelice voluttà, e la
 „ cu-

(a) Jejunium est infirmitatis levamen, alimentum salutis. Nemo crudita-
 tem jejunando incidit, nullus per continentiam istum sanguinis
 sensit: imo nullus non repressit, & repulit... Qui grave dicunt
 jejunium esse, respondeant, quis jejunio defecerit. Multi pran-
 dio plerique dum vomunt epulum, fudere animam quod postre-
 mo animal jejunium sibi causam fuisse mortis ingemuit. *lib. de*
Elia, & jejun. c. 8.

(b) Ecce Fratres charissimi, Deo propitio, tempus quadragesimæ ve-
 nit: & ideo rogo dilectissimi, ut dies istos corporibus salubres,
 & animæ medicinales cum Dei adjutorio sancte ac spiritualiter
 celebremus, ut observatio sanctæ quadragesimæ non nobis judici-
 um pariat sed profectum.... Infœlix voluptas, infœlicior cupiditas,
 atque luxuria per transitoriam dulcedinem præparant sempiternam
 amaritudinem. Abstinencia vero, vigilix, orationes atque jejunium
 per brevissimas angustias perducunt ad Paradisi delicias: quia non
 mentitur veritas, quæ in Evangelio dicit: *Arcta, & angusta via est, quæ ducit ad vitam, & pauci sunt, qui inveniunt eam.* Nec per latam viam diu gaudetur: nec per
 angustam & asperam longo tempore laboratur. Quia & isti post
 brevem tristitiam accipiunt vitam æternam: & illi post parvum
 gaudium patiuntur sine fine supplicium. Et ideo fratres charissimi
 in istis quadragesima diebus, quasi totius anni cibaria animæ nostræ
 jejunando, legendo, vel orando providere debemus... Sicut enim
 tempore messium, vel vindemiarum, unde caro nostra
 possit sustentari colligitur: ita in diebus quadragesimæ, quasi in
 spirituali vindemiarum vel messium tempore, unde anima nostra
 possit in æternum vivere, congregetur: quia sicut negligens
 quisque, si opportuno tempore nihil collegerit, per totum anni

„ cupidigia ancor più infelice, e la lussuria, con una dolcezza transitoria.
 „ ci preparano sempiterna amarezza. All'opposto l'astinenza, le vigilie,
 „ le preghiere, i digiuni con brevissime penalità ci conducono alle delizie del
 „ Paradiso. Imperciocchè non mentisce la verità, la quale nel Vangelo di-
 „ ce: stretta, ed angusta è la via, che mena alla vita, e pochi sono quelli,
 „ che ritrovanla. Nè per la strada larga molto si gode, nè per l'angusta,
 „ ed aspra troppo travagliasi; perchè, e questi dopo breve tristezza rice-
 „ vono la eterna vita, e quelli dopo picciol gaudio soffrono senza fine il
 „ supplizio. E perciò fratelli carissimi in questi quaranta giorni, quasi coll'
 „ alimento di tutto l'anno p^{ro}vediamo all'anima nostra leggendo, orando,
 „ e digiunando. Siccome nel tempo della messe, e delle vendemmie si rac-
 „ coglie di che sostentare la nostra carne; così ne' giorni di Quaresima,
 „ qual tempo di spirituale vendemmia, e raccolta, dobbiamo ragunare di
 „ che possa eternamente vivere la nostra anima: perocchè in quella guisa,
 „ che il negligente a raccorre nel tempo opportuno, per tutto il corso dell'
 „ anno è tormentato dalla fame; all'istessa maniera, chi è trascurato a
 „ riempire in questo tempo il granajo della sua anima di grano spirituale,
 „ e di celeste mosto con digiuni, lezioni, e preghiere, sosterrà eternamen-
 „ te una durissima sete, e una crudelissima penuria.

VII. S. Girolamo nel libro secondo contra Gioviniano precursore de' Lu-
 terani, e de' Calvinisti con immensa erudizione, e profana, e sacra dimo-
 stra, che il digiuno è salubre non solo all'anima, ma del pari a' corpi; e
 che il cibo delle carni non è necessario, nè per vivere lunga vita, nè per
 godere sanità consistente. Degl'innumerabili suoi argomenti per brevità non
 ne accennerò che pochi, scelti da varj luoghi del detto libro. „ Ciò, che
 „ recar dee maraviglia (dic' egli) (a) si è, che Epicuro difenditore della

vo-

spatium fame torquebitur: ita qui hoc tempore spirituale triti-
 cum & cœleste mustum jejunando, legendo, orando, in horreis
 animæ suæ providere, & congregare neglexerit, in æternum
 durissimam sitim, & crudelem inopiam sustinebit. *Fer. 4. in ca-
 pite jejun.*

(a) Quodque mirandum sit, Epicurus voluptatis assertor omnes libros
 suos replevit holeribus, & pomis; & vilibus cibis dicit esse vi-
 vendum, quia carnes, & exquisitæ epulæ ingenti cura, ac miseria
 præparentur, majoremque pœnam habeant in inquirendo, quam
 voluptatem in abutendo: corpora autem nostra cibo tantum &
 potu indigere. Ubi aqua, & panis sit, & cætera his similia: ibi
 naturæ satisfactum: quidquid supra fuerit, non ad vitæ neces-

„ voluttà , ha riempiti i suoi libri di legumi , e di pomi ; dicendo do-
 „ versi nutrire di cibi vili : perchè le carni , e le squisite vivande con gra-

„ ve

fitatem spectare, sed ad vitium voluptatis : Bibere & comedere non ad deliciarum ardorem, sed sitim, famemque extinguere. Qui carnibus vescantur, indigere etiam iis, quæ non sunt carni-um, qui autem simplici victu abutantur, eos carnes non require-re.... Grandis exultatio animæ est, cum parvo contentus fueris cibo, mundum habere sub pedibus, & omnem ejus potentiam : epulas & libidines propter quæ divitiæ comparantur, vilibus mu-tare cibis, & crassiore tunica compensare. Tolle epularum, & libidinis luxuriam : nemo quæret divitias, quarum usus aut in ventre est, aut sub ventre. Qui ægrotat non aliter recipit sani-tatem, nisi tenui cibo, & castigato victu : quibus ergo cibis recipitur sanitas, his & servari potest.... Illi arbitrantur carnes sanitati congruas, qui volunt abuti libidine, & in cœno demersi voluptatum, ad coitum semper exæstuant. Christiano sanitas ab-sque viribus nimis necessaria est. Nec turbare nos debet, si rari sint hujus propositi sectatores : quia rari sunt & amici boni, & fideles, & pudici, & continentes, semperque virtus rara est. Lege Fabricii continentiam, Curii paupertatem, & in tanta Ur-be vix paucos invenies, quos sequaris. Noli timere ne si carnes non comederis aucupes & venatores frustra artificia didicerint. Legimus, quosdam morbo articulari, & podagræ humoribus labo-rantes proscriptioe bonorum ad simplicem mensam, & pauperes cibos redactos convaluisset.... Dicærcus in libris antiquitatum, & descriptione Græciæ refert sub Saturno, idest in aureo Sæculo, nul-lum comedisse carnes, sed universos vixisse frugibus, & pomis, quæ sponte terra gignebat. Perfarum Regis Cyri vitam Xenophon octo voluminibus explicat, polenta, & cardamo, & sale, ac pa-ne cibario eos victitare. Lacædemoniorum mensæ frugalitatisque & superscriptus Xenophon, & Teophrastus & omnes pene scripto-res Græciæ testes sunt. Chæremon Stoicus, vir eloquentissimus, narrat, de vita antiquorum Ægypti Sacerdotum, quod.... car-nibus & vino semper abstinerint. Josephus in secunda judaicæ ca-ptivitatis historia, & in decimo octavo antiquitatum libro, & contra Apionem duobus voluminibus tria describit dogmata Judæ-orum. Pharissæos, Saducæos, Essenos : quorum novissimos miris effert laudibus, quod & ab uxoribus, & vino & carnibus semper abstinerint.... Bardasanes vir Babilonius in duo dogmata apud Indos Gymnophistas dividit ; quorum alterum appellat Bragma-nos, alterum Samanzos, qui tantæ continentiæ sunt, ut vel po-mis arborum juxta Gangem fluvium, vel publico oryzæ vel fari-

„ ve studio, e miseria si preparano: e maggiore è la pena, che recano nel-
 „ la sollecita ricerca, che il piacere nell'uso. Per altro i nostri corpi di
 „ cibo abbisognano, e di bevanda. Dove il pane sia pronto, e l'acqua, e
 „ cose simili, la natura è soddisfatta. Tutto il rimanente non appartiene
 „ alla necessità della vita, ma al vizio della voluttà. Mangiare bisogna,
 „ e bere, non per saziare l'appetito delle delizie, ma per estinguere la fa-
 „ me, e la sete. Quelli, che nutronsi di carni, non contenti di queste, van-
 „ no in ricerca di altri cibi: dovechè gli altri, che di semplice vitto ali-
 „ mentansi, non curano le carni. Grande è la esultanza di tua anima,
 „ quando di parco cibo sei contento. Allora sotto i piedi tieni il mondo,
 „ e tutta la possanza sua: e le vivande, e le libidini, per cui le ricchez-
 „ ze acquistansi, sai compensare con vili cibi, e con grossa tonica. Togli
 „ dal mondo i lautì conviti, e lo sfogo delle libidini, e niuno cercherà
 „ ricchezze, il cui uso va a terminare o nel ventre, o nella voluttà. Chi
 „ è malato non altrimenti riacquista la sanità, che col vitto tenue, e col-
 „ la dieta. Con quella sobrietà di cibi adunque, onde la sanità si ricupe-
 „ ra, si può del pari conservare. Quelli giudicano convenevoli alla sanità
 „ le carni, che ardon di libidine, e che immersi nel loto della voluttà,
 „ sempre sfumano di lussuria. Al Cristiano è necessaria quella sanità, che
 „ non ridonda di troppi umori. Ne ti dee conturbare, se rari sono i seguaci
 „ di questa dottrina: perchè rari sono e gli amici buoni, e i fedeli, e
 „ i pudichi, e i continenti: e sempre mai rara è la virtù. Leggi la conti-
 „ nenza di Fabrizio, la povertà di Curio, e in una tanta Città appena
 „ pochi ne troverai da imitare. Non temer, no, che i Cacciatori, e gli
 „ uccellatori abbiano inutilmente apparsa l'arte loro, se tu non mangi
 „ carne. Leggiamo, che alcuni aggravati dal morbo articolare, e dalla

X

„ po-

*næ aluntur cibo... Euripides in Creta Jovis Prophetas non solum
 carnibus, sed & coctis cibis abstinuiffe refert. Hæc de argu-
 mentis Philosophorum exemplisque differui: nunc ad exordium ge-
 neris humani, idest ad nostra transiens, docebo primum, Adam in
 Paradiso accepisse præceptum, ut... jejunaret. Beatitudo Paradi-
 si absque abstinentia cibi dedicari non potuit. Quandiu jejunavit
 in Paradiso fuit: comedit, & ejectus est: ejectus statim duxit
 uxorem. Qui jejunans in Paradiso virgo fuit, satur in terra ma-
 trimonio copulatur. Et tamen ejectus non protinus accepit licen-
 tiam carniū vescendarum; sed tantum poma arborum, & fru-
 ges segetum, & herbarum olera ei traduntur in cibum; ut exul-
 quoque Paradisi, non carnibus quæ in Paradiso non erant, sed
 similitudine frugum Paradisi vesceretur.*

„ podagra col bando de' cibi grassi, e ridotti a frugal mensa, e cibi vili si
 „ sono risanati. Dicearco ne' libri dell' antichità, e nella descrizione della
 „ Grecia, narra, che sotto Saturno, cioè nel secolo d'oro, niuno man-
 „ giava carne, ma che tutti viveano de' frutti, che generava la terra. Xe-
 „ nofonte, che in otto volumi spiega la vita di Ciro Re di Persia, affer-
 „ ma, che i Persiani non cibavansi d'altro, che di polenta, di cardami,
 „ di sale, e di pane. Delle frugali mense de' Lacedemoni ne sono testimo-
 „ nj tutti gli scrittori della Grecia, e specialmente il detto Xenofonte, e
 „ Teofrasto. Cheremone Stoico, uomo eloquentissimo, narra, che gli an-
 „ tichi Sacerdoti dell' Egitto s'asteneano dalla carne, e dal vino, da che
 „ eranfi consacrati al culto divino. Giuseppe nella seconda storia della schia-
 „ vitù Giudaica, e nel libro decimottavo dell' antichità, e ne' volumi con-
 „ tra Apione, esalta gli Esseni con maravigliose laudi, perchè asteneansi dal-
 „ le mogli, dal vino, e dalle carni. Bardefane uomo Babilonese scrive,
 „ che presso gl' Indiani i Bragmani, e Samanei sono di tanta astinenza,
 „ che non altro mangiano, che o pomi degli alberi piantati presso il fiu-
 „ me Gange, o farina di riso. Euripide riferisce, che i Sacerdoti di Gio-
 „ ve in Candia non soltanto asteneansi dalle carni, ma da ogni cibo cotto.
 „ Fin qui ho disputato sugli argomenti, ed esempi de' Filosofi: ora passan-
 „ do a noi, comincerò dal principio del genere umano, ed insegnerò pri-
 „ ma, che Adamo nel paradiso ricevette il precetto di digiunare. La bea-
 „ titudine del Paradiso non si potè consacrare senza l'astinenza. Finchè di-
 „ giunò, fu in Paradiso: mangiò, e fu cacciato. Esiliato conobbe la mo-
 „ glie. Quegli, che digiuno in Paradiso fu Vergine, pasciuto si abbandò-
 „ nò al matrimonio. E tuttavia nè pur cacciato dal Paradiso licenza rice-
 „ vette di mangiar carne; ma solamente pomi degli arbori: l'erbe, i le-
 „ gumi formavano il suo cibo, acciocchè bandito dal Paradiso non si nutrisse
 „ di carni, che in Paradiso non v'erano, ma di frutti simili a quelli del
 „ Paradiso,, . Segue il Santo Dottore a descrivere i digiuni sì dell' anti-
 „ co, come del nuovo testamento. Troppo mi dilungherei se proseguir
 „ volessi il racconto degli argomenti da lui con pari forza ed eloquenza
 „ prodotti.

VIII. Se però i Padri di ogni secolo esempj porgono d' innumerabili di-
 giunatori sani, e robusti: anche noi, mercè alla divina Misericordia, ne
 abbiamo tanti, onde confondere la delicatezza di que' Cristiani, che sotto
 chimerici pretesti esmonsi dal digiuno. Migliaja di Religiosi dell' uno, e
 dell' altro sesso vivono anche al presente con una perpetua astinenza dalle
 carni. Nè perciò la loro vita è meno lunga, nè meno felice la loro sani-
 tà. Tanti Cristiani, e Cristiane timorate di Dio non osservano forse cote-

sta

sta privazione di carni ? Che più ? La maggior parte degli uomini per una necessaria povertà non vive per avventura senza il cibo di carne, almeno per la maggior parte de' giorni ? E dopo tanti argomenti, e tanti esempj, si oserà accusare la quaresimale astinenza di poco salubre ? Non potrà astenersi neppure nel breve intervallo di 40. giorni dal cibo di carni per ubbidire a Dio per penitenza de' proprj peccati, quando tante nazioni, e tanti Cristiani se ne astengono, altri per necessità, altri per elezione in tutto il corso della vità ? Quando bene una perpetua privazione del cibo di carne fosse meno confacevole alla sanità, come potrà ciò asserirsi della privazione di soli 46. giorni ? Adunque coloro, che esimonsi dal quaresimale digiuno sul fallace pretesto, che la sanità resti pregiudicata, condannano la Chiesa, e Iddio d'ingiusto e di crudele nell'imporre legge superiore alla comune portata : e nel medesimo tempo espongono se medesimi alla pubblica censura di tutta la gente santa, e d'innumerabili popoli, che colla cotidiana sperienza provano il contrario.

§. VIII.

PREGIUDIZIO TERZO.

Non è vero che gli uomini al presente sieno meno forti, e meno robusti degli antichi per osservare la Quaresima.

I. NON si può esprimere quanto questo pregiudizio sia altamente radicato nella mente degli uomini, anche di quelli, che non sono del volgo. E' indebolita, dicono, la natura umana, estenuate le forze sue. Le austere penitenze, i lunghi digiuni degli antichi, non sono più adattabili agli uomini moderni di complessione assai gracile, e di temperamento molto più debole. La origine di questa diminuzione la rifondono nel Diluvio, che innondando tutta la terra, e spogliandola de' suoi sali, della sua virtù vigorosa, non produce più nè quelle frutta saporose, nè quelle erbe salubri di prima, onde alimentare, e corroborare gli uomini per menar vita lunga. Molti Autori contrastano questa ragione, pretendendo, che sebbene la terra patisse del detrimento per qualche intervallo di anni da quella innondazione, tuttavia vogliono, che sia stata purificata dal Sole, e restituita al suo primiero vigore. Provano questa lor sentenza primamente coll' autorità della Scrittura santa, che dice: *Quid putas causæ est, quod priora tempora meliora fuere quam nunc sunt? Stulta est enim ejusmodi*

interrogatio. (a) Se alcuna epoca si dovesse assegnare alla decadenza della terra, questa sarebbe non il Diluvio, ma la maledizione divina fulminata contra della medesima: *Maledicta terra in opere tuo, in laboribus comedes ex ea cunctis diebus vite tue, spinas & tribulos germinabit tibi.* Gli effetti di questo tremendo anatema si videro subito, perchè, dove prima da se medesima partoriva le frutta sue; dopo fu condannata a non produrre i suoi parti, ravvolti tra spine e tribuli, che a costo di fatica, e di travaglio. Se però questa terra è decaduta dalla sua primiera fecondità, ed è addivenuta soggetto di penitenza, e di patimento, sembra, che costal cambiamento dovrebbe fissare nel tempo della prevaricazione del primo uomo, e della maledizione scagliata dalla Divina vendetta anzichè in quello del Diluvio. Non si ha fondamento di asserire, che Iddio in coprendo coll' Oceano la terra, abbia avuta intenzione di alterare la natura, ma solamente di punire l'uman genere per i tanti commessi peccati. La lunghezza della vita umana innanzi al Diluvio, l'ascrivono alla sobrietà del vitto semplice, e parco: alla felicità del clima temperato, in cui Dio collocò quegli uomini: alla necessità della propagazione, e alla comodità di apprendere, ed insegnare le arti: e finalmente agli occulti disegni della Provvidenza. Se la brevità della vita fosse effetto del deterioramento della terra dopo il Diluvio, e non della particolare Provvidenza Divina, ne seguirebbe, che il mondo fosse perito già prima di due mille e quattrocento anni. Imperciocchè la vita dell'uomo innanzi al Diluvio era di circa otto in novecento anni. Al tempo di Davide cioè nell' anno del mondo 2919. la vita umana ritrovandosi abbreviata a soli anni 80. era diminuita fino alla settima, o ottava parte di sua durazione. Ogni parte di cotesta diminuzione racchiude 364. anni, che formano la ottava parte delli 2919. Sicchè il mondo avrebbe finito di vivere nell' anno 3283. cioè 364. anni dopo Davide. Questo è l' assurdo, che il Signor Hequet con altri Autori (b) inferisce dalla Ipotesi, che la terra dopo il Diluvio fosse ridotta a stato di diminuzione, e che a proporzione della decadenza di questa, dovesse accorciarsi altresì la vita umana. Per confutare l'argomento, che le frutta non sono più, nè di quella grossezza, nè di quel sapore, oppongono i grapoli prodigiosi, che dalla terra di Canaan portarono gli esploratori di Mosè. Sembrerebbe incredibile la fecondità della terra santa coltivata dagl' Israeliti, quando la sagra Scrittura, come osserva il Fleury, (c) non ce ne assicurasse. Una picciola Provincia alimentava
più

(a) Eccles. 7. (b) tom. 1. c. 7. (c) costum. degl' Israel. p. p. c. 3.

più milioni di persone. La industriosa assidua coltivazione di quel popolo rendea quel paese sì ferace, divenuto al presente mezzo sterile, e desolato per la mancanza di tal cultura. Non è quindi evidente, conchiude il mentovato Fleury, dopo Columella, ed altri celebri Autori, che la sterilità della terra non dee rifonderfi nel Diluvio, ma nella pigrizia, e ne' vizj degli uomini? (a) Io per ora non voglio entrare nella difamina di queste opinioni indicate, per non essere ciò necessario al mio intento. Nemmeno vo' far parola degli uomini dal tempo di Davidde fine a Gesucristo: mà vo' ristignermi al solo intervallo di tempo, in cui Gesucristo ha promulgata la sua santa Legge sino all' ora presente.

II. Io non mi farò a provare, che la vita degli uomini, e la loro forza non è diminuita dal tempo di Gesucristo fino al presente, colle ragioni tratte dalla perpetuità della legge quaresimale. Agevole cosa sarebbemi il provare, che sendo il digiuno il rimedio della concupiscenza, il prezzo, onde pagare i debiti contratti colla divina giustizia, il preservativo valido, per non ricadere nelle colpe; tanto dee durare, quanto durano le colpe, e la concupiscenza: che se perpetuo è questo male, perpetua altresì esser dee la medicina: che Iddio, e la sua Chiesa nello stabilire le leggi delle opere penali soddisfattorie, e affittive comprendeano la complessione, il temperamento, le fibre, la tessitura, le forze degli uomini: che queste leggi sono perpetue, che dureranno sino alla fine del mondo: che sebbene soffrono qualche alterazione nella lettera rispetto alla pratica di alcuni tepidi, e deboli; nello spirito però, e nella lettera medesima in rapporto al comune sono inalterabili. Su questo piano potrei tessere lungo discorso; ma una verità di fatto si ha da provare co' fatti.

III.

(a) Columel. Non fatigatione nec senio, sed nostra inertia minus benigne nobis arva respondent. *lib. 2. c. 1.* Neque fas est existimare humi naturam, quam primus ille mundi genitor perpetua fecunditate donavit, quasi quodam morbo sterilitate affectam. *lib. 1.* Falsam sententiam repudio censentium longo ævi situ, longave temporis exercitatione fatigatam, & effœtam humum consenuisse. *lib. 2. c. 1.* Nec post hæc reor intemperantia cœli nobis ista, sed nostro potius accidere vitio, qui rem rusticam pessimam cuique fervorum, veluti carnifici noxiæ dedimus, quam majorum nostrorum optimus quisque tractaverit. *lib. 1.*

III. Due sono i fatti da dichiararsi : la lunghezza della vita , e la forza della natura . Circa settanta in ottanta anni formavano il comun periodo della vita al tempo di Gesùcristo . Vecchj diceansi a quel tempo ed anche al tempo di Davidde gli uomini tra i sessanta e gli ottant'anni , come costa da tutti e quanti gli Storici . Tito Livio parlando della morte di Cicerone ammazzato nella età di sessanta tre anni, dice, che la morte non dovrebbe dirsi immatura, se derivata non fosse dalla violenza: (a) *Vixit tres, & sexaginta annos : ut si vis abfuisset, ne immatura quidem mors videri possit* . Troppo tedioso riuscirei al lettore, se volessi trascrivere i testi degli storici, onde rafferma una verità manifesta . Mi restringo pertanto a trascrivere qualche squarcio assai opportuno dell'incomparabile Seneca . Egli nel suo libro della brevità della vita umana, detestando la cecità, e stoltezza di coloro, che alla vecchiezza rapportano la penitenza, discorre così: „ Udirai molti, i quali „ vanno dicendo: Giunti all'età dell'anno cinquantesimo, vogliamo darci „ alla quiete, e l'anno sessantesimo farà il termine de' nostri impieghi, uf- „ ficj, ed interessi. E qual mallevadore avete voi finalmente ricevuto di „ vita sì lunga? Chi farà, che coteste vostre disposizioni corrispondano a „ vostri disegni? E non vi vergognate di riservare voi a voi fugli avanzi „ della vita vostra : e destinare al ben vivere quel solo tempo, che a niun „ negozio serve? Oh quanto è tarda la risoluzione di voler cominciar a „ vivere, allora quando dee finire la vita . E che stolta dimenticanza della „ mortalità è mai cotesta di rimettere i saggi consigli all' anno cinquante- „ simo, e sessantesimo, e di voler indi cominciar a vivere, dove pochi vi „ arrivano? „ (b) Gli stessi uomini potenti, e sollevati a posti più alti „ tra-

(a) lib. 120.

(b) *Audies plerisque dicentes : a quinquagesimo in otium secedam . Sexagesimus annus ab officiis me dimittet . Et quem tandem longioris vitæ prædem accipis ? Quis ista sicuti disponis ire patietur ? Non pudet te ad reliquias vitæ te tibi reservare , & id solum tempus bonæ menti destinare , quod in nullam rem conferri possit ? Quam serum est tunc vivere incipere , cum desinendum est . Quæ tam stulta mortalitatis oblivio in quinquagesimum & sexagesimum annum differre sana consilia , & inde velle vitam inchoare , quo pauci perduxerunt ? Potentissimis , & in altum sublatis hominibus excidere voces videbis , qui otium optent , laudent , omnibus bonis suis præferant . Divus Augustus , cui Diu plura , quam ulli præstiterunt , non desuit quietem sibi precari , vacationem a Republica petere . Omnis ejus sermo ad hoc sem-*

„ tramandano continue voci, onde bramano ritiro, e solitudine. Questa
 „ lodano, ed a tutt' i beni loro preferiscono. Il medesimo Imperatore Au-
 „ gusto, cui gli Dei, più che a qualunque altro furono propizj, non tra-
 „ lasciava d' implorarsi la quiete, e di chiedere la dimissione della Repub-
 „ blica. Tutto il suo parlare, e le sue premure erano indirizzate a proc-
 „ cacciarsi quiete, per vivere a se medesimo. Quegli, che vedea da se di-
 „ pendere le cose tutte, e che dava la fortuna a tutte le genti, ripeteva
 „ faustissimo quel giorno, in cui potesse della grandezza sua spogliarsi. Questo
 „ era il desiderio di quegli, che poteva felicitare le brame altrui „. Que-
 „ sti visse più d' ogni altro Cesare, poiche' morì nell' anno 76. di sua età : ma
 nutrivasi, come attesta Svetonio, per lo più di pan nero, di cacio, di fi-
 chi, di datteri, di uve, e di piccoli pesci : *Cibi minimi erat, atque vulga-
 ris fere, secundarium panem & pisciculos minutos, & caseum bubulum manu
 pressum, & ficos virides, biferas maxime appetebat, vesceraturque ; vini quo-
 que natura parcissimus erat. (a)*

IV. Che la lunghezza della umana vita presente sia eguale a quella del tempo, in cui il Redentore promulgò il suo Vangelo, ella è verità sì evidente, che non merita altre prove. La robustezza della medesima si rappresenta diminuita da molti per liberarsi dai pesi della legge, a cui soggiacciono. Ma Iddio, che vuole perpetua nella sua Chiesa, non meno la purità della Dottrina, che la santità de' costumi, ha mantenuto sempre, e manterrà sino alla fine de' secoli uomini santi, che non solo colla voce, ma del pari colla pratica promovano la osservanza della sua legge. La vita d' innumerabili Monachi, e Religiosi, che suggerano i proprj corpi al tenore delle loro Regole, è un argomento superiore ad ogni replica, che le presenti forze della umana natura sono le stesse, che quelle de' primi Cristiani. Si crede dal volgo ignorante, (la piccola digressione è necessaria) che il vestito, il vitto, il sonno interrotto, che la preghiera a mezza notte, ed altre sagre costumanze, che usansi nelle Religioni ben regolate, sieno invenzioni arbitrarie de' Santi Fondatori. Eppure la tonica colla cocolla, o cappuccio, è stata per molti secoli l' abito della gente bassa, e de' poveri. Lo

ca-

per revolutus est ut sibi pararet otium. Hinc labores suos etiam si falso, dulci tamen oblectabat solatio, aliquando se victurum sibi. Qui omnia videbat ex se uno pendentia, qui omnibus gentibus fortunam dabat, illum diem lætissimum cogitabat, quo magnitudinem suam exueret. Hoc votum erat ejus, qui voti compotes facere poterat. *lib. de brev. vit. a c. I. usq. ad 3.*

(a) in ejus vita n. 76.

scapolare ferviva per conservare la parte anteriore della tonica, e per facilitare alle spalle il porto de' fardelli. S. Benedetto, e tanti altri Patriarchi vietano l'uso de' panni lini, perchè neppure, i Cristiani di que' tempi gli adoperavano; e non è, che molti secoli dopo divenuta comune la pratica in alcuni paesi solamente, mentre presso varie nazioni ne sussiste ancora la privazione. La preghiera, benchè fosse quasi continua ne' primi Cristiani, si praticava però in comune con più di fervore a prima, a terza, a sesta, a nona, a' Vesperi, a mezza notte, che ora chiamiamo ore canoniche, come ce lo attestano Tertulliano, Cipriano, Grisostomo, e tutt' i Padri. Il vitto fennon di tutti, almeno di una gran parte de' Cristiani, era di legumi, di frutta, e di latticinj; e se mangiavano carne, era piuttosto di pesce, e di volatili, che di quadrupedi; perciocchè la carne di questi riputavasi troppo nutritiva, e succosa, e meno confacevole alla sanità di chi è applicato alla preghiera, alla meditazione celeste de' Misterj santi. Anzi questo tenore di vita frugale osservavano gli stessi pagani più savj, come può vederli in Orazio, tuttochè Epicureo, in Giovenale ed altri molti, come osserva il Fleury nel suo libro de' costumi de' Cristiani. Sicchè la vita Monastica altro realmente non è, e nel vitto, e nel vestito, e ne' digiuni, e nelle preghiere, che un ritratto della vita de' primi Cristiani.

V. Si osservino ora attentamente le tante Congregazioni riformate di Benedittini, di Cisterciensi, di Certosini, di Camaldolesi, di Francescani, di Carmelitani, de' Minimi, e di altre molte Religioni, non già de' tempi andati, ma de' nostri. Il Vestito de' Cappuccini, de' Romiti, Camaldolesi, e di altri tanti Religiosi è forse men aspro, e men duro il loro letto, di quello de' primi Cristiani? I digiuni continui di circa sette mesi dell'anno, e tanti in pane, ed acqua: la perpetua astinenza dalle carni, ed in alcuni per fino da' latticinj, e tante altre austerità non uguagliano per avventura quelle de' primi secoli? La vita di questi Religiosi è ella più breve di quella de' tempi Apostolici? S. Romualdo Istitutore di un Ordine sì austero non è egli vissuto cento venti anni? Mi si produca un solo di quelli, che tra gli agj, e delizie menano la vita loro, di sì lunga età. S. Francesco di Paola, prodigio stupendo di penitenza, non ha passati i nonant' anni? Ma (per dire qualche cosa di que' medesimi, che vivono a' nostri giorni) nella piccola Isola di S. Clemente presso Venezia, vi è una sagra solitudine di Monachi Camaldolensi della stretta Regola Eremitica. Il loro numero non è maggiore di circa quattordici. Di sette tra questi da me conosciuti, altri sono nonagenarj, altri ottuagenarj, altri settuagenarj. Gli altri sono giovani, e di mezza età, sani, e robusti. L'astinenza dalle carni è perpetua. I digiuni sono di circa otto mesi l'anno, e per ogni

set-

settimana uno o due giorni in pane e acqua. Le vigilie notturne sono lunghe, grosso il loro vestito, durissimo il loro letto, simile a quello di Seneca, nel quale un corpo benchè grave non vi lasciava alcuna impressione, o vestigio: *Laudare solebat Attalus calcitrans, quæ resisteret corpori. Tali usor etiam senex, in qua vestigium apparere non possit.* (a) Simili esempi sono continui a' nostri giorni in tutte le Religioni più austere. Io convivo tra Religiosi osservatori esatti delle accennate astinenze, e digiuni, Eppure altri passano i 90. altri gli 80. altri i 70. anni, e questi digiunano non solo la Quaresima, ma bensì sette mesi l'anno, e sono vegeti, spiritosi, e liberi da acciacchi più e meno, secondo la diversità de' temperamenti. Gli esempi di tutta la innumerabil gente di campagna, e di travaglio, mal nutrita, e peggio vestita, e grandemente faticata, sono troppo visibili. Potrei qui aggiugnere la lunga vita, e la penitenza severissima de' *Sansoni* presso i Turchi, de' Sacerdoti presso i Persiani, de' Bragmani presso gl' Indiani, e di tutte le altre nazioni. Ora a fronte di tanti manifesti, e ovvj esempi, si ardirà di opporre la natura infiacchita, indebolita, per non osservare un digiuno di soli quaranta giorni nello spazio di un' anno? Si opporranno pregiudizj di sanità nell'astinenza dalle carni, quando le squisite vivande di carni sono la vera, e certa cagione delle tante infermità, de' tanti morbi atroci e lunghi, e della stessa abbreviata vita? Si rifiuteranno le notturne preghiere, le letture de' libri santi, sotto pretesto di debolezza, e di fragilità, se i notturni bagordi, ed il continuo maneggio delle carte da giuoco arcano ad una gran parte il filo della vita sul più bel fiore?

§. IX.

Si riconferma quanto s'è detto con alcune osservazioni di Seneca.

L. **E'** Pregato il cortese leggitore di tollerare un pò di prolissità, che per avventura può sembrargli superflua. Ma se posatamente rifletterà, che il punto, cui abbiamo tra mano, nontanto dipende da ragioni precise, e metafisiche, quanto dalla sperienza, e dall'autorità di coloro, che sono vissuti in que' vetusti tempi, in cui falsamente supponesi, che gli uomini fossero di forze più robuste; comprenderà, che la lunghezza non è inopportuna. Gli adoratori del ventre fino al tempo di Seneca, allegavano le stesse scuse, che oppongonsi al presente, per esentarsene dalla penitenza, e dalla

V lo-

(a) Epist. 109.

sobrietà. L'acuto, e sapiente Filosofo scopre a costoro le radici della brevità della vita, e delle malattie del corpo con tratti sì piccanti, e con maniere sì leggiadre, che ho giudicato far cosa grata al lettore collo trascriverle in volgare favella. Non te ne maraviglierai (ei dice) delle tante malattie, se ti farai a numerare i cuochi. (a) *Innumerabiles esse morbos non miraberis: coquos numera*. Lo studio della Cucina supera ogni altra professione, ed i Maestri delle belle arti senza seguaci, e senza discepoli sen giacciono negli angoli deserti. Nelle Scuole de' Rettori, e de' Filosofi vi è la solitudine. *Cessit omne studium, & liberales disciplinas professi, sine ulla frequentia, in desertis angulis president. In Rhetorum, ac Philosophorum scholis solitudo est.* Nulla dico della turba de' pasticieri, nulla de' ministri applicati, e or quà, or là correndo per imbandire, al segno dato, la cena lauta. O buoni Dei, quanta turba di uomini tiene in esercizio una pancia sola! *Transseo pistorum turbam, transeo ministrorum, per quos, signo dato, ad inferendam coenam discurritur. Dii boni quantum hominum unus ventris exercet!* (b) A voi parlo, la cui profonda, e insaziabile gola, quindi scorre i mari, quindi le terre. Altre bestie perseguitansi cogli ami, altre co' lacci, altre colle reti di vario genere. A niun animale si concede pace, eccettua ti quelli, che sono a fastidio. Infelici ancora, perchè quindi comprendete, che più vasta è la gola, che il ventre. (c) Ecco per quante vie, e quanto di lontano vengono i mali della nostra sanità. *Nunc vero quam longe processerunt mala valetudinis!* (d) Le delizie sono quelle, che ne' corpi nostri introducono la debolezza: *Debilitatem nobis induxere deliciae.* (e)

II. Oltre agli accennati principj delle malattie, e della fiacchezza de' corpi umani, un' altro ne assegna l'arguto Filosofo, ed è il disordine perpetuo del vivere. I colori, onde ci dipigne il vivere fregolato di cotesti gelosi custodi della sanità, sono sì vivi, e sì brillanti, che tornami bene a ricopiarli. Considera (egli scrive) (f) quanto sconvenevole cosa sia, che costo-

(a) Epif. 96. (b) ibidem.

(c) Ad vos deinde transeo, quorum profunda, & insatiabilis gula hinc maria scrutatur, hinc terras. Alia hamis, alia laqueis, alia retium variis generibus cum magno labore persequitur. Nullis animalibus nisi ex fastidio pax.... Infelices etiam quod intelligitis vos majorem habere famem, quam ventrem. epif. 90.

(d) epif. 96. (e) epif. 56.

(f) Turpis qui alto Sole semisomnis jacet, cujus vigilia in medio die incipit, & adhuc multis hoc antelucanum est. Sunt qui officia lucis noctisque pervertunt, nec ante deducunt oculos hesternae die

costoro sen giacciano dormigliosi fintantoche il sole sia asceto all'alto me-
riggio. Allora cominciano a risvegliarsi. Anzi a molti lo stesso mezzo di
ferve di aurora. Costoro pervertono gli ufficj della notte, e del giorno: ed
aspettano di aprire gli occhi gravosi per la crapula precedente, quando co-
mincia ad apparire la notte. La costoro condizione è simile a quelli, che
la natura ha collocati nel diametro della terra di sotto a noi, di cui scrive
Virgilio.

Nosque ubi primus equis oriens afflavit anbelis.

Illis sera rubens accendit lumina Vesper.

Y 2

A co-

graves crapula, quam apparere nox cœpit. Qualis illorum con-
ditio dicitur, quos natura, (ut ait Virgilius) sedibus nostris
subditos e contrario poscit. *Nos ubi primus &c.* Talis horum
contraria omnibus non regio, sed vita est. Sunt quidam in ea-
dem urbe *Antipodes*, qui, ut Marcus Cato ait, nec orientem
unquam solem viderunt, nec occidentem. Hos tu existimas sci-
re quemadmodum vivendum sit, qui nesciunt quando. Et hi
mortem timent, in quam se vivi condiderunt.... Cum insti-
tuerunt omnia contra naturæ consuetudinem velle, novissime in
totum ab illa desciscunt. Lucet, somni tempus est: quies est,
nunc exerceamur, nunc gestemus, nunc prandeamus. Jam lux
propius accedit: tempus est cœnæ. Non oportet id facere, quod
populus. Res sordida est, trita, ac vulgari via vivere: dies
publicus relinquatur; proprium nobis ac peculiare mane fiat. I-
sti mihi vero defunctorum loco sunt. Quantulum enim a funere
absunt, & quidem acerbo, qui ad faces & cereos vivunt! Hanc
vitam agere eodem tempore multos meminimus. Inter quos A-
tylium Butam prætorium; cui post patrimonium ingens con-
sumptum, Tyberius paupertatem confitenti: Sero, inquit, ex-
perrectus es. Causa autem est ita vivendi quibusdam, non quia
existiment noctem ipsam habere aliquid jucundius; sed quia ni-
hil juvat obvium, & gravis malæ conscientiæ lux est: & om-
nia concupiscenti, aut contemnenti, prout magno vel parvo em-
pta sunt fastidio, est lumen gratuitum. Causa tamen præcipua
mihi videtur hujus morbi vitæ communis fastidium. Quomodo
cultu se a cæteris distinguunt, quomodo elegantia cœnarum,
munditiis vehiculorum: sic volunt separare etiam temporum
dispositiones: nolunt solita peccare, quibus peccandi præmium
fama est. Hanc petunt omnes isti, ut ita dicam retro vivunt.
Ideo Lucili tenenda nobis via est, quam natura præscripsit, nec
ab illa declinandum, illam sequentibus omnia facilia, & expedi-
ta sunt: contra illam nitentibus non alia vita est, quam contra
aquam remigantibus. *Epist. 123.*

A costoro non è contraria la situazione della terra, ma il tenore della vita. Sono nella stessa nostra Città introdotti gli *Amipodi*, come diceva Marco Catone, mentre agli altri nasce il sole, agli altri tramonta: chi nol vede nascere, chi nol vede tramontare. E questi sono sì gelosi della fanità, e sì pavidi della morte, se vivi sen giacciono nel sepolcro? Avendo disposte tutte le cose loro contra la consuetudine della natura, dalla medesima hanno apostatato. Splende il Sole? tempo è di dormire. S' avvicina la quiete della notte? ora è tempo di pranzare, di uscir di Casa, di passeggiare, di trattar affari. L'aurora è vicina? tempo è di cenare. Non bisogna seguire le costumanze del popolo. E' cosa troppo vile, e sordida il vivere a maniera del volgo. Si abbandoni il giorno pubblico, e naturale, e si fissi una mattina singolare e propria a genio nostro. Che ne dici? Costoro pajonmi tanti defunti ne' loro sepolcri. Imperciocchè quanto son' eglino distanti da un funerale e ben lugubre, ed acerbo, se sempre vivono fra torcie, e candelotti? Ci ricordiamo, che molti menano questa vita nel medesimo tempo. Tra questi Attilio Buta Pretoriano, cui, dopo lo scialasquo di patrimonio dovizioso, confessando la sua povertà, Tiberio disse: Troppo tardi ti sei risvegliato. La cagione poi, per cui alcuni così vivono, non è perchè giudichino, che la notte abbia qualche cosa di più giocondo del giorno: ma perchè il palese, il pubblico a nulla giova, e ad una cattiva coscienza gravosa è la luce. Ed a chi, o tutto brama, o tutte le cose spregia, secondo che ad alto, o basso prezzo sono comprate, a fastidio torna il gratuito comun lume. La principale però cagione di cotesta contagiosa usanza è la nausea della vita comune. In quella foggia, che distinguonsi dagli altri nel vestito splendido, nella lautezza delle cene, nella magnificenza delle carrozze; così vogliono separarsi ancora nella distribuzione de' tempi. Ricusano di peccare secondo la solita usanza coloro, cui il premio della colpa è la fama particolare. In questa guisa bramano di segnalarsi tutti questi, che vivono, per così dire al rovescio. Perlochè, o Lucilo, teniamo quel tenore di vita, che la natura ci prescrive, nè deliniamo dalla medesima: perchè coloro, che vogliono vivere altrimenti, sono simili a quelli, che remano contra l'impeto dell'acqua. Eccovi, conchiude Seneca, esposte le cagioni, per cui noi breve rendiamo quella vita, che lunga abbiamo ricevuta: *Ita est: non accepimas brevem vitam sed fecimus.* (a) Noi non siamo avari della medesima, ma prodighi.

(a) Sicut amplæ, & regiæ opes, ubi ad malum dominum pervenerunt, momento difsi pantur. At quantumvis modicæ, si bono custodi tra-

ghi. Siccome le ampie e regali dovizie, se capitano tra mano di uno sciacquatore, in un momento veggonsi dilapidate: dove quantunque scarse, se sono bene custodite, coll'uso crescono: così la nostra età ben regolata diviene lunga. Perchè ci lamentiamo della natura? Ella si è diportata con noi benignamente. La vita, se tu fai della medesima fervirtene, ella è lunga. Non v'ha alcuno, che divider voglia il suo danaro: e ciascheduno distribuisce la sua vita a molti. *Nemo invenitur, qui pecuniam suam dividere velit. Vitam unusquisque quam multis distribuit!* (a) Altri la sacrificano ad una insaziabile avarizia: altri a fatiche travagliose, e superflue. Gli uni alla briachezza, gli altri all'ambizione. Quelli son tormentati dalla gloria della guerra, questi dall'invidia della fortuna altrui. Questi invasi da una smoderata cupidigia di lucro nella mercatura, or terrestre, or maritima, la vita loro consumano. Chi impallidisce nelle voluttà, e dissolutezze: chi marcisce nell'ozio, nella crapula, e nella morbidezza. Una turba di clienti non lascia tempo di respirare a quello. Una vana ostentazione di far pompa continua della propria eloquenza fa vomitare il sangue a questo. Chi coltiva quello, e chi quell'altro, e niuno attende a se. (b) La minima parte della vita è quella, di cui viviamo. *Exigua pars est vite, quam vivimus.* (c) Questo è il ragionamento dello Stoico Seneca, che da varj suoi luoghi ho raccolto in compendio, omesse infinite altre cose spettanti a questo punto.

III. L'Erudito P. Teofilo Rainaudo nella sua Rosa Mediana dove diffusamente confuta la erronea massima di coloro, che spacciano per contraria

ditæ sunt, usu crescunt: ita ætas nostra bene disponenti, multum patet. Quid de rerum natura querimus? Illa se benigne gessit: illa, si scias uti, longa est. *lib. de brev. vit. a cap. 1. ad 5.*

(a) ibidem.

(b) Alium insatiabilis tenet avaritia: alium in supervacuis laboribus operosa sedulitas. Alius vino madet.... Alium defatigat suspensa semper ambitio.... Quosdam torquet militiæ cupido..... Multos aut affectatio alienæ fortunæ, aut suæ odium detinuit. Alium mercandi præceps cupiditas circa omnes terras, omnia maria spes lucri ducit.... Quam multi continuis voluptatibus pallent. Plerosque nihil certum sequentes, ... sed marcentes, oscitantesque fata deprehendunt.... Quam multis nihil liberi reliquit circumfusis clientium populus... Quam multorum eloquentia quotidiano ostentandi ingenii spatio sanguinem educit? Ille istius cultor est: ille istius: suus nemo. *loc. cit.*

(c) ibidem.

ria alla sanità, e alla vita lunga la Quaresima tra gli altri argomenti adduce un galante esempio, che vo' qui trascrivere. Spirito Rottero Inquisitor di Tolosa nella sua opera intitolata il *Preconio della Quaresima* racconta, che nel secolo passato vivea una donnicciuola nella stessa Città, nata in un Castello detto *Foglio verde* della Campagna Tolosana, che contava cento e quarant'anni di vita, perciò noi, dice Rottero, la chiamavamo la *Sibilla*. Questa, avvegnachè sì antica, che i suoi pronipoti erano canuti, avea tutt'i suoi denti, bello il suo aspetto, e acuto l'udito. Un occhio solo era lagrimoso: Camminava col bastone, non per mancanza di forze, ma perchè forgendo un giorno di letto, se le sconciò una gamba. Ella era a meraviglia intrepida, faceta, di favella spedita, e prolissa nel racconto delle vicende accadute a suoi giorni. Non meno si gloriava della moltitudine degli anni suoi, di quello che gloriansi le ambiziose donne delle loro gemme, de' lor diamanti, e della vaghezza delle loro vesti. Quasi tutti anche i più provetti chiamava fanciulli. A due soli, uno de' quali avea cento, l' altri novant'anni, impartiva il nome di coetanei. Essendo intendente della virtù delle erbe, le dimandai di quali radici, e di quali estratti d'erbe si fosse servita, per vivere sì lunga vita, e la pregai di comunicare anche a noi la scienza di poter in simile maniera prolungare gli anni. A questa interrogazione, forridendo, mi diede la seguente risposta. Due, ella disse sono state le medicine, che m'hanno conservata per tanti anni in vita. La prima, l'astinenza perpetua dal vino col bere sempre acqua. L'altra, che dall'anno quartodecimo di mia età, in cui celebrai mie nozze, non ho mai fatto, che un sol pasto cottidiano, dopo il mezzo giorno. Con queste medicine ho oltrepassati gli anni cento quaranta, e sentomi ancora di tal vigore, che se il suddetto accidente non m'avesse ferita la gamba, camminerei speditamente, e adempirei tutte le donnesche faccende. Chi brama altri innumerabili documenti, e ragioni a questo proposito legga l'*Hygiasticon* del P. Lessio, il Trattato della vita sobria di Lodovico Cornaro, e tutt'i Medici più rinomati, che hanno insegnata l'arte di conservare la sanità.

IV. Ogn'uno può comprendere, quanto scandalosa e detestabile sia la massima, che alcuni Medici vannon diffeminando, cioè a dire, che gli uomini al presente, sieno meno forti, e meno robusti de' trappassati, per dispensarsi con tale pretesto dalla Quaresimale astinenza. Detestabile appello, e scandalosa una tal massima, perchè adoperata per abolire dal mondo la quaresima: perchè insensibilmente ispira un'avversione contra ogni sorta di penitenza corporale. Questa sacrilega massima sbandisse dagli stessi Monisteri le austerità, i digiuni, il ritiro, ed altre sagre penalità, come supe-

superiori alla portata delle umane forze infievolite. E dove una volta sia entrata l'apprensione della sanità, non v'ha ragione bastevole a dileguare un pregiudizio, che l'amor proprio sempre più ingrossa. Lo spirito di contraddizione, che domina al mondo, è mostruoso. Quando si declama contra le dissolutezze moderne, rispondono, che il mondo è stato sempre il medesimo. Quando si persuade il digiuno, e la penitenza cogli esempi de' nostri maggiori, replicano, che il mondo è mutato, che non è più quel desso: che la natura è decaduta dal suo primier vigore. Per iscusare in qualche maniera le proprie colpe, si allegano gli esempi di tutt' i secoli. E per opporsi ai digiuni, e alle austerità si rifiutano gli esempi di tutt' i secoli, e si fa prevalere il deterioramento sognato delle umane forze. I peccati vi sono stati in ogni tempo, da che prevaricò il primo Padre; ma è altresì vero, che quanto il mondo avvicina al suo fine, tanto più la malizia si va moltiplicando. La comparazione de' tempi moderni cogli antichi in rapporto al costume, non è tra la innocenza de' vetusti, e tra la iniquità de' recenti tempi: ma tra il minor numero de' peccati di quelli, e 'l maggior numero di questi. Chi vuol vedere quanto al presente i peccati superino quelli de' secoli passati, rifletta quanto i digiuni, e penitenze moderne sieno alle antiche inferiori. Ella è verità certa, che ne' primi secoli di nostra Religione, quando i digiuni, le vigilie, le astinenze erano e severe, e continue, i vizj, le scelleragini eran minori. Siccome di secolo in secolo son sempre scemate le austerità, i digiuni, così a proporzione sono aumentati i misfatti. La conseguenza tanto è inevitabile, quanto è certo, che scemandosi i rimedj necessarj, moltiplicansi le malattie. Noi abbiam dimostrata a suo luogo la necessità naturale del digiuno per essere una delle più potenti medicine contra i peccati. Perlochè essendo a tempi nostri quasi del tutto aboliti i veri digiuni, ne segue per inevitabile illazione, che maggiori di ogni altro tempo sieno i misfatti, e che al suo colmo si vada avvicinando la malizia. Conchiudiamo per tanto, che di presente gli uomini non sieno di lor natura meno forti, nè meno robusti di quelli de' primi secoli di nostra Religione. Que' soli sono fiacchi, e cagionevoli, che colle troppe dilizie, morbidezze, lautì conviti, cene copiose, e libidini intemperanti opprimono i loro stomachi, estenuano le loro forze, consummano i loro spiriti, ed accorciansi la vita. Io ho conosciuto tanti Nobili Cavalieri sì delicati, che pel corso di molti anni, e quasi mai in vita loro non aveano osservata una Quaresima, sulla vana illusione di ricevere nocumento dal pesce. Chiamati da Dio alla vita Regolare dentro Religioni le più austere, e ne' digiuni, e nella nudità, ad un tratto si riconobbero forti e robusti per digiunare più della metà dell' anno.

anno. Donde tale cambiamento? I corpi, i temperamenti sono gli stessi. Dallo spirito di penitenza, che prima era estinto, e coll' ingresso nelle Religioni si ravvivò. La metà di simile coraggio, e risoluzione basterebbe per digiunare una Quaresima. Si soggettino i nostri corpi alla sobrietà, e ai digiuni degli antichi, se bramasi godere della loro robustezza, e della vita lunga. Nò, non è a noi cambiata in matrigna la natura; ma solo è cambiato il tenore del viver frugale. Non sono indebolite le forze del corpo; ma è raffreddato il fervore della preghiera, estinto lo spirito della penitenza, ed illanguidita la fede. La Religione in somma non la natura, è divenuta meno vigorosa, e meno robusta. Si ravvivi la Religione, si riaccenda il fervore della carità, il lume della fede, lo spirito della penitenza, la premura della eterna salute; ed immantinente robusti diverranno le forze del corpo, perfetta la sanità, lunga la vita.

§. X.

PREGIUDIZIO QUARTO.

Le schede sottoscritte da' Medici, e da' Parrochi d'ordinario non giustificano i Cristiani dispensati. Sentimento de' P. P. Elizalde, e Rainaudo.

QUando i Cristiani sul principio di Quaresima hanno tra mano una schedula sottoscritta dal loro Medico, e dal Parroco, come se avessero un diploma del Principe, che gli esentasse dalle gabelle, e da' dazj, suppongonsi liberi da' digiuni. Non v' ha dubbio, che, quando sono rappresentati i veri motivi d' infermità, non sognate dall' amor proprio, ma realmente incomodanti la sanità, le dispense concesse sieno valide, e le schede de' Medici, e de' Parrochi, che diligentemente hanno disaminate le indisposizioni, con sincerità rappresentate, giustificano i dispensati. Ciò non mettesi neppur in questione. Parlasti ora di quelle schede e licenze, che a' nostri giorni comunemente concedonsi di mangiar carne nella Quaresima a' Cristiani ricchi, e nobili, che sono sani per lo esercizio di tutte le loro professioni, eccettuata quella della loro santa Religione. Tanto è lungo, che coteste schede, e licenze esentino simili dispensati dalla colpa, quanto che molti Medici, e corporali, e spirituali sono stati quelli, che hanno autenticato l' abuso sì universale di coteste invalide dispense, e le trasgressioni peccaminose della quaresimale astinenza, come attestano ed i Sacri Canonici, ed i Teologi, ed i Medici stessi più dotti, e più timo-

timorati di Dio. Prima di tutto però bisogna riflettere, che le soverchie condiscendenze di alcuni non deono ascriversi, nè alla professione, nè a' Professori tutti. Ciascheduna professione ha i suoi infingitori, dice Agostino: *Qualibet professio suos fictos habet*. Ma è altresì verissimo, che ogni professione più, e meno ha i suoi dotti, e i suoi Santi. In questa materia i Canonisti sogliono accusare i Medici di troppa rilassatezza nel dispensare i Cristiani dall' astinenza dalle carni; ed i Medici rimproverano questo abuso ai Canonisti, ed ai Casisti. Per qual parte stia la ragione, non appartiene nè a me, nè al punto, cui tratto, il deciderlo. Ne' vari libri Medici Cattolici, che ho letto, trovo certamente maggiore severità, e cautela, che ne' Casisti nella concessione di tali dispense. Comunque però sia la cosa, i Sacri canoni parlano poco favorevolmente de' Medici. Nella quinta distinzione nel Canone *Contraria* della Medicina sta scritto: *Contraria studiose sunt Divinae cognitioni praecepta Medicinae. A jejuniis revocant, lucubrare non sinunt, ab omni intentione meditationis abducunt. Itaque, qui se Medicis dederit, se ipsum sibi abnegat*. I Padri non sono più favorevoli. Santo Ambrogio dice, che sono contrarj a' precetti della divina legge que' principi di Medicina, che esentano i Cristiani dal digiuno: *Contra divinae conditionis praecepta sunt ea Medicinae, quae a jejuniis revocant*. (a) S. Bernardo riflette, che i Medici insegnano a conservare la vita in questo mondo, e Gesù Cristo co' suoi Apostoli esorta a perderla. (b) Tra' Teologi il P. Teoffilo Rainaudo espressamente ascrive a' Medici le moderne rilassatezze, introdotte contra il digiuno quaresimale: *Certum est sanctum per quadragesimam abstinendi, ac jejunandi usum, non aliunde magis eviguisse in Ecclesia, quam ex laxitate per Medicos inducitur: sive quod minus digne de hac praxi catholica sentirent, sive quod ablandientes iis, qui suam ignaviam sectorio necessitatis abducebant, per humanae gratiae cum Divina se collidentis captationem, & ob corporis statum optimum, quem Medici propositum habent, animam negligentes; parvi fecerunt legum sacrarum severitatem tueri*. Il celebre Petrarca più diffusamente descrive cotesto abuso, ed altri assurdi della Medicina su questo punto. Paolo Zacchia celebre Medico Romano distingue due sorte di Medici nimici della Quaresima. (c) Altri, dic'egli, i quali sono sì gelosi della corporale sanità, che con inaudita tem-

Z

me-

(a) super psal. (b) ferm. 30. de vit. Monast.

(c) Medicorum quidam corporeae sanitatis adeo sunt studiosi, ut eam spirituali sanitati, praeferre summa cum temeritate audeant, dummodo corpori, ne per somnium quidem quicquam detrimenti adveniat. Spiritualia remedia ad animae morbos medendos

merità la preferiscono alla spirituale salute dell' anima, nulla curando i rimedj salubri della coscienza. Altri non sono sì apertamente contrarj alla Quaresima, che ardiscano di condannare o l' astinenza, o il digiuno, ma con immoderata rilassatezza, per ogni leggiera cagione ne concedono le esenzioni. Non solo reputano ogni piccola infermità presente sufficiente per tali esenzioni, ma il timore stesso de' futuri incomodi annoverano tra i motivi bastevoli per soscrivere le dispense dalla quaresimale astinenza. Per reprimere e l'abuso degli uni, e la dannevole lassità degli altri, non solo produrrò le leggi sagre, ma del pari i principi più sodi della Medicina. In effetto con singolare erudizione, e con argomenti evidenti tratti dalla medesima arte medica, mette egli in paese la temerità di quelli, e la ignoranza di questi. Alfonso Fontecchio, Battista Condronchio, il Cagnato, il Caldera, il Moine celebre Medico della Università di Parigi, ed altri insigni Professori di Medicina eruditamente confutano, e la lassità, e la ignoranza di que' Medici, che troppo agevolmente fanno gli attestati per dette dispense. Il Signor Medico Hecquet pretende, che sebbene molti Medici abbiano cooperato all' abuso delle moderne dispense; tuttavia però non abbiano essi allargata la legge in questa materia, quanto i Casisti. E se farassi il confronto tra i libri de' Casisti, e tra i libri de' Medici, temo, che l' Hecquet vincer debba la lite. Ecco le sue parole. „ Il est étrange com-
 „ bien on charge les medecins au sujet de ces exemptions. On trouve cepen-
 „ dant que la-dessus comme sur le maigre, ils ont moins d' indulgence, que
 „ les Casuistes memes, qui ont certainement outre leurs droits en cette ma-
 „ tiere. En effet les principes que les Medecins etablissent pour accorder
 „ des dispenses, sont tels, que peu se trouveroient legitimement dispensez,
 „ si

emanantia, omnino respuere, ac damnare consueverunt. Eorum alii non tanta temeritate conspicui, sed nimis alia ex parte corpore salutem indulgentes, jejunium inter prædicta remedia præcipuum damnare non audent: sed vel minima ex causa legitime quemcumque excusari ab ejus observantia volunt, unde non modo levioris præsentia, sed timore futuri, jejunium, quantum in se est, a suis consultoribus & ægrotis frangi permittunt, putantestam hi, quam superiores jejunium omnino, & undequaque sanitati officere..... priores in hoc impie invehuntur: posteriores vero nimia ac irrationabili corporis indulgentia ducti, illud solvendi levissima ex causa.. auctores sunt. Ut ergo priorum temeritatem, & posteriorum damnosam licentiam non modo legibus, ac pœnis ab illis indictis coerceamus, sed scriptis etiam falsam hanc hypotesim... evellamus, his quæ adversarii objiciunt satisfaciendum &c. lib. 5. tit. 1. q. 2. n. 1.

„ si on s'en tenoit a ce qu' ils ont etabli la-dessus. Ils font tous occupez a
 „ justifier le jeune, & a le faire passer pour un remede a mille infirmittez.
 „ ils traitent de blasphematoire le sentiment qui iroit a autoriser le rela-
 „ chement. Un Medecin, par exemple, trouve un peche' mortel dans une di-
 „ sponse trop legerement accorde'e ; & il se trouve un Ouvrage fait encore
 „ expres par un Scavant Medecin (a) pour examiner, & marquer scrupu-
 „ leusement les cas, qui demandent legitimement dispense, & les conditi-
 „ ons qui les doivent accompagner. Trouvera-ton plus de religion, & d'
 „ exactitude dans les livres des *Casuiſtes*? il est donc constant parmi les
 „ Medecins, qu' il n'y a que des infirmittez, qui menacent la vie, ou des
 „ maux bien reels, qui paroissent exemter du jeune ; & ce sentiment fut
 „ celui des premiers Siecles de l' Eglise „ .

II. Ho voluto brevemente indicare cotesti fatti per aprirmi la via al punto mio proposto. Se per comune sentimento e de' Medici contra i Teologi, e de' Teologi contra i Medici, vi sono direttori dell' una, e dell' altra Professione, che invalidamente esentano dal digiuno, non basta tanto per rendere cauti i Cristiani da simili dispensatori? Ma per provare il mio primo punto con un argomento senza replica propongo un altro fatto. E' palese a tutti l' universale abuso di mangiar carne nella Quaresima. Niuno di sana mente ardirà di sostenere, che tutti que' Cristiani, che mangiano carne la Quaresima, la mangino senza peccato. Tutti accorderanno di buon grado, che la maggior parte di cotesti Cristiani, che mangiano carni, violi il precetto dell' astinenza. Eppure tutti cotesti (non parlandosi ora di certi Libertini, che ogni legge sprezzano) vengono dispensati da' loro Medici e corporali, e spirituali. Egli è dunque evidente, che ci sieno e Medici e Confessori, e Parrochi, che senza il necessario discernimento impartono le dispense. Questi sono fatti manifesti, e palesi a tutti. Chi quindi non vede, esser inescusabili que' Cristiani, i quali senza vera, e reale infermità mangiano carne la Quaresima appoggiati sulla licenza del Medico, del Parroco, o del Confessore? Possono per avventura i Cristiani allegare ignoranza sopra la nullità visibile di tante dispense sottoscritte da' Medici, e da' Parrochi? No certamente. Adunque sono inescusabilmente colpevoli, se senza discernimento, e cautela mangiano carne, e guastano la Quaresima. Sono eglino meritevoli di scusa, e di compatimento coloro, che ne' visibili, e manifesti inciampii seguono il cieco volgo, senza ritegno, e senza riserva? Eppure non solo le persone volgari, ma gli stessi Teologi sopra l' attestato di qualunque

Z 2

Me-

(a) Jo. Alphon. Fontech. Specul. Medicin. Chris.

Medico riposano per mangiar carne la Quaresima. Voglio qui trascrivere uno squarcio del P. Elizalde. Chiunque, dic'egli, (a) dimanda, se è obbligato al digiuno, e all'astinenza dalle carni, quasi sempre è liberato, e tante sono le ragioni di dispensare, quante le conghietture di dubitare. Sono troppo note le opinioni, che pel nocumento della sanità liberando quasi tutt' i ricchi, ed i grandi dal digiuno, lasciano soltanto alcuni pochi de' più miserabili sotto il peso dell' obbligazione. Ed a sì gran passi ci scostiamo dalla via della verità, che comunemente non solo cotesti Medici e corporali, e spirituali liberano dal digiuno i lor clienti, ma di vantaggio fanno loro scrupolo di coscienza, ed ascrivono a peccato mortale, se digiunano. Io ho conosciuti uomini eziandio di professione Teologi, i quali non si arrossiscono di dire: Il Medico ei ha attestato, che pecciamo mortalmente se digiuniamo, se non mangiamo carne. Ditemi vi prego. Qual giudizio ne formereste voi di quel malato, che dicesse: Il mio Teologo mi ha intimato, che morirò, se non mi fo aprire la vena. Or nè Ippocrate, nè Galeno, nè gli altri Medici hanno più trattato, o scritto delle questioni sul peccato mortale, di quello che abbiano scritto gli Apostoli, ed i Teologi, sull' aprimento della vena. Questi tali fatti più di ogni dimostrazione provano la estrema decadenza della sublime altissima scienza Morale, Quindi veggonsi gli effetti dell' amor proprio, che acceca gli stessi Teologi, eziandio scrupolosi in tutte le altre cose, che non molestanto il loro

ven-

(a) Quicumque enim quærat utrum ad jejunandum teneatur, & an ab esu carnis abstinere debeat; fere semper ab obligatione liberatur: & tot ferme sunt opiniones excusandi, quot rationes dubitandi. Satis notæ vulgaresque sunt opiniones, quas proinde referre supervacaneum sit, & alios propter nocumentum salutis liberando, pauciores, miserioreque quidam sub obligatione relinquuntur... Illud mirum est, quod nihil promptius habent, & magis in ore, quam peccatum mortale, consilium petenti in his, & similibus sæpe respondententes, ipsum non solum non teneri jejunare, sed peccaturum mortaliter, si jejuset. Imo adeo a recto distamus, ut homines etiam professione Theologi non vereantur aliquando dicere... Medicum sibi dixisse, peccaturum se mortaliter si jejuset, aut carne non vescatur. Et quid, rogo, non dicat similiter æger Theologum sibi dixisse, moriturum se nisi venam scindat? Haud enim, opinor, Hypocrates, & Galenus de peccato mortali magis tractarunt, quam Apostoli nostri de scissione venarum. Atque hæc citra aliam impugnationem demonstrant, quo in loco sint, & qualiter tractentur res conscientie ac morum altissima, profundissimaque scientia: 2. p. lib. 6. q. 17. §. II.

ventre. Ma dove la gola insinuasi travvisata sotto la maschera della sanità, allora la delicatezza di coscienza cede alla delicatezza del palato: e l'autorità del Medico, che seconda la scrupolosa premura della sanità, prevale all'autorità di faggio Teologo, che comanda il digiuno qual rimedio della concupiscenza. Questo amor proprio è un Proteo prodigioso, e stupendo: Fomenta un pò di scrupoli in certe coserelle di poca importanza: imprime nelle menti di cotesti scrupolosi erronee supposizioni d'essere uomini di coscienza dilicata: acquistansi presso il volgo, e presso direttori poco avveduti simile concetto di coscienza gentile: e sotto coteste larve pretendono di giustificare le intemperanze golose, le trasgressioni dell'astinenza quaresimale, allegando l'autorità del Medico per ispuntare, dirò così, i denti a' loro scrupoli. Sotto l'ombra del Medico contentano la loro pancia, e sotto la direzione del Teologo racquetano i latrati della sinderesi per menare una vita tutta in realtà conforme alle massime dell'amor proprio. Quindi conchiude il sapiente Elizalde, essere altamente ingannati costoro, i quali lusingansi di non peccare, perchè mangiano la carne nella Quaresima colla licenza di ambedue i Medici, corporale, e spirituale: *Quod vero multi censent, se habita licentia utriusque Medici peccare non posse, falsissimum est; ut supra de Magistris ostensum est: & uterque Medicus peccare potest; & etiam qui sequitur. (a)*

III. Il dotto Teoffilo Rainaudo, dopo che ha con una lunga serie d'argomenti dimostrata la illusione di coloro, che mangiano carne, appoggiati sull'autorità de' Medici troppo facili a secondare la concupiscenza, che perciò appella *pecuinos cacomedicos*, si avvanza a rimostrare, non essere meno ingrati gli altri, che allegano per iscusar di non digiunare l'autorità e de' Confessori, e de' Parrochi. Io porterò sinceramente in volgare i suoi sentimenti. Non è, dice egli, (b) più sicura l'allegazione de' Medici spirituali, intendo sotto questo nome gli arbitri delle coscienze, comechè Confessori: Imperciocchè molti impiastrano il muro al di fuori, senza il

pro-

(a) loc. cit.

(b) Non est plerumque securior *Medicorum Spiritualium* allegatio, intelligendo hoc nomine, conscientiarum arbitros, etiamsi confessorios. Multi enim liniunt parietem absque temperamento, consuuntque pulvillos sub omni cubito manus, in exitium, & suum, & eorum, quorum conscientiam onerant, ac specie directionis implanant. Itaque nisi vera legis violandæ necessitas sit explorata: aut ita probabilis, ut in propria causa, deposito sensu suo, standum sit iudicio prudentis, nec palpantis directoris conscientie.

proporzionato sostegno, e adagiano i piumaccioli sotto ogni braccio, in ruina e propria, e di coloro, de' quali aggravano le coscienze, e sotto apparenza di direzione seducono. Perlochè, se la necessità di violare la legge non è manifesta, o talmente probabile, che nella propria causa, deposto ogni privato senso, debbasi stare al giudizio di un Prudente, e non di un direttore adulatore della coscienza; frustraneamente allegasi la di lui autorità. Nè un Confessore pel solo titolo di Confessore ha più di potestà in questa materia, di quella, che ha qualunque uomo probo, e dotto, idoneo a consigliare nelle cose spettanti alla coscienza. Ora noi veggiamo, e piangiamo, che questi Confessori frequentemente grattino gli orecchj, e proccacciano sentenze molli, e studiansi di parlare cose piacenti. La qual cosa ne' Dottori dell' antica legge spesso fiate Iddio detesta, lamentandosi nominatamente per Geremia (23) che da cotesti Dottori derivata fosse la infezione sopra la terra. L' Autore dell' opera de' Dottori cattivi risponde nella loro superbia, e nella cupidigia di fama coteste lor vane opinioni. A questo contagioso principio si aggiugne non di rado l' allettamento del vantaggio che sperasi dai clienti consultati, come ci avvisa l' Autore dell' opera imperfetta. (hom. 25.) E celo riconferma il Nazianzeno, appellando con Origene Avvocati del ventre coloro tutti, che o circonvergono, o pervertono la verità, per lo motivo

tia, frustra ejus sensus allegatur. Neque vero est Confessarius, ex eo quod Confessarius sit, plus hac in parte potestatis, quam cuivis probo, simul, & docto viro ad præbendum consilium de rebus ad conscientiam spectantibus idoneo. At hos videmus, lugemusque non raro ad gratiam loqui, ac molles sententias captare, & conniti, ut loquantur placentia: quod in antiquæ legis doctoribus sæpe improbat Dominus, questus nominatim per Jeremiam, quod ab hujusmodi Doctoribus egressa esset pollutio super terram. In superbiam, & honoris appetentiam horum malorum Doctorum vaniloquium, refert Author operis de malis Doctoribus. Cui corrupto, & cœnoso fonti adjungitur non raro commodi a consulto sperati illecebra, ut Author imperfecti in Matthæum (hom. 25.) admonuit; suffragaturque Nazianzenus (orat. 1.) ventriloquos post Originem (hom. 7. in Isai.) appellans eos, qui veritatem, vel evertunt, ut affluent, unde faginentur. Utinam illos tales conscientiarum arbitros nullos tales Doctrinæ Sacræ propolas habeat Ecclesia. Quare in causa, de qua agimus, nemo sibi de Confessarii vel Doctoris Theologi assensu abblandiatur, si certum habet, se legi communi parere, & citra notabilis valetudinis damnum Christianam abstinentiam observare. Tom. 10. de Ros. Median. pag. 514. & seq.

tivo di abbondare di che impinguarfi . Voglia Iddio, che la Chiesa non abbia tali direttori di coscienze , tali (fiammi lecito di così spiegar mi) rivenduglioli della sagra Dottrina . Perciò nella causa , cui trattiamo , niun si lusinghi , appoggiato sull' autorità del suo Confessore , del suo Dottore Teologo , quando fa di potere , senza notabile detrimento della sua sanità , ubbidire alla legge comune , ed osservare la cristiana astinenza . Molte altre cose avanza il Rainaudo , che per brevità tralascio . Ricorda , che la dispensa dalla Quaresima , sia ella di diritto divino *quod non parvi , nec leves DD. pronuntiarunt* . (a) O sia di precetto Ecclesiastico , ella è invalida , quando non c'è il giusto e reale motivo di concederla . Niuno frattanto di quelli , che hanno forze bastevoli per osservare legge sì santa , e sì necessaria , si palpi , e s'inganni col pretesto vano di avere la licenza , o del Vescovo , o del Parroco : *Quare nemo cui suppetunt vires ad quadragesimæ observationem palpet se , eo quod sui Antistitis , multo minus Parrochi , aut eorum , qui prærogativa ipsorum potiuntur , autoritate muniatur* . (b) Voglio metter fine a questo paragrafo coll' autorità di S. Bernardo . Esamina egli lungamente la scusa di costoro , che col pretesto di ubbidire a' loro Dottori , Teologi , e Superiori , violano i precetti , e i doveri contratti , in virtù della loro professione , con Dio . Eccovi le parole , con cui egli esprime l' obbietto . Non appartiene a me il giudicare sopra le dispense : ci pensino i Medici , i Teologi , i Parrochi , che sono i nostri Direttori . Toccherà per avventura ai Discepoli di alzare cattedra sopra i Maestri ? *Sed quid ad me ? Ille viderit , cui contradicere fas non erat . Non est discipulus super magistrum . Docendus non docturus sequi debui , non præire Præceptorem auditor* . (c) Questa è la obbiezione , cui il santo Abate confuta con prolissa risposta , della quale poche parole io qui trascriverò . Se tu , dice egli , non fossi obbligato a ben disaminare la decisione , e i mandamenti del tuo Dottore , in vano comanderebbe la Scrittura : *omnia probate : quod bonum est tenete : si ita oportet , delectamus jam de libro evangelii : Estote prudentes sicut serpentes : sufficiente , quod sequitur : & simplices sicut columbæ* . (d) Ditemi di grazia ? Quando i vostri Teologi , i vostri Parrochi , e Superiori vi comandano digiuni , limosine , preghiere , letture di libri santi , allontanamenti da' teatri , da commedie , da giuochi ; e quando vi divietano certi contratti , che putono di usura ; eseguite voi puntualmente coteste massime ? Vi acquietate voi alla cieca alle lor dottrine ? Tralasciate voi di esaminarle , e di

con-

(a) loc. cit. (b) ibidem . (c) epif. 7. (d) ibi .

consultare altri Dottori più piacevoli, altri Teologi più benigni? Sicchè voi nelle opinioni, che secondano i vostri appetiti, opponete per unico scudo di difesa l'autorità de' vostri Medici, Parrochi, e Teologi? La umile cieca ubbidienza a' loro consigli è l'unico asilo alla vostra innocenza? Ma nelle dottrine, che disturbano i vostri interessi, che molestano il vostro ventre, vi costituite indicatori severi, e la vostra cieca ubbidienza cambiafi in rigogliosa superbia, e in una critica troppo ardita? *Dic queso, si dato in manus gladio, suum te armari jussisset in jugulum, acquievisset?... Age ergo, vide, ne forte sub pretextu obedientie, in quippiam ei gravius inservieris.* (a)

§. XI.

Obbiezioni de' Cristiani dispensati. La buona fede, ed ignoranza che vantano è affettata, e colpevole, per cui molti si dannano.

I. **G**LI obbietti, che i Cristiani dispensati sogliono opporre contro a ciò, che si è detto nel precedente paragrafo, sono i seguenti. Il Sommo Pontefice, dicono, ad altro non ci obbliga, che a consultare ambedue i Medici, corporale, e spirituale, per ottenere la dispensa di mangiar carne. Quando dunque abbiamo noi la schedula segnata da tutti e due i Medici, abbiamo adempito a' nostri doveri, e la nostra coscienza è sicura. L'asserire, che l'autorità del Medico, del Parroco, e del Confessore non sia della coscienza nostra sicura regola; è uno sconvolgere il mondo tutto. Qual altra regola migliore possiamo noi ritrovare, che il parere de' nostri Superiori, e de' nostri direttori? L'accusare poi questi di adulatori, d'ingannatori, di uomini ebrj di gloria, di plauso, e preoccupati da uno spirito di dominare, di arricchire, di avanzare di posto, e di fortuna; sono calunnie, o inventate dall'invidia, o lavorate dalla malignità. Sono i nostri Medici, e Teologi uomini fregiati di alto sapere, di vasta erudizione, e singolare probità ornati, poichè, calpestato quanto v'ha di più luminoso nel mondo, a Dio si sono consacrati, ed approvati sono da legittima autorità per degni direttori delle anime nostre. Quando i vostri Medici, e Confessori sieno di tal tempra, come esser debbono, sia gloria a Dio. Ma il P. Elizalde assai ne dubita, ed ampiamente confuta il riferito sofisma, che è quella nebbia caliginosa, la quale ingombra gran parte

(a) ibidem.

te del mondo. Il P. Teofilo Rainaldo scioglie l'opponimento fallace coll' autorità di Geremia Profeta, che un intero lungo capitolo impiega per istruire il popolo di Dio contra le benigne interpretazioni de' Profeti troppo accomodanti; e de' Pastori poco vigilanti sopra il gregge: *Vae pastoribus qui disperdunt & dilacerant gregem.* (a) Nè Iddio parla de' falsi vaticinatori pagani, ma de' Profeti, e Sacerdoti del suo Tempio, e della sua legge: *Propheta namque, & sacerdos polluti sunt, & in domo mea inveni malum eorum.* (b) Questi sono que' Profeti, che saziati del latte spremuto dal gregge, ingannavano il popolo con false apparenze di opinioni adulterate: *Et in Prophetis Samariae vidi saturitatem: ... & decipiebant populum meum Israel. Et in Prophetis Jerusalem vidi similitudinem adulteranti.* (c) Da cotesti Profeti di Gerusalemme è scaturita la infezione della dottrina ingannatrice sopra la terra: *A Prophetis enim Jerusalem egressa est pollutio super omnem terram.* (d) Perciò non vogliate dare orecchio a cotesti Profeti, che v'ingannano, che promettonvi pace e sicurezza nel tempo stesso, che la legge santa violate: *Nolite audire verba Prophetarum, qui decipiunt vos... Dicunt... Pax erit vobis... Non venies super vos malum.* (e) Bisognerebbe trascrivere intero il capitolo per ben imprimere nella mente una sì importante verità di guardarsi dalle false dottrine de' Profeti. Il fatto registrato nel terzo libro de' Re serve di un più vivo ammaestramento in materia appunto di mangiare contra il divino precetto. Un uomo di Dio va in Betel a rimproverare a Jeroboamo la di lui empia superstizione, con una severa proibizione divina di non mangiare, e di non bere. Rovesciò l'altare del superstizioso incenso, rifandò la mano inaridita del Monarca, il quale in premio della miracolosa guarigione invitò l'uomo di Dio a pranzo seco, e gli promise regali: *Locutus est autem Rex ad virum Dei: veni mecum domum, ut prandeas, & dabo tibi munera.* (f) L'uomo di Dio con intrepidezza rispose: Sire se tu mi donassi la metà del tuo Palazzo non verrò a mangiar teco. Imperciocchè il Signore mi ha proibito di mangiar pane, e di bere acqua: *Responditque vir Dei ad Regem: si dederis mibi dimidiam partem domus tuae, non veniam tecum, nec comedam panem, nec bibam aquam. Sic enim mandatum est mibi in sermone Domini precipientis: Non comedes panem, neque bibes aquam.* Digiuno per tanto se ne ritorna in Giudea, di dove era partito, e in mezzo al viaggio mentre ripofava sotto un Albero, sentesi risvegliato

A a

da

(a) cap. 23. vers. 1. (b) vers. 11. (c) vers. 13. (d) vers. 15. (e) vers. 16. & 17. (f) 3. Reg. 13.

da un vecchio Profeta, che invitollo a mangiar un pò di pane in casa sua: *Dixitque ad eum: Veni mecum domum, ut comedas panem.* Lo stanco viaggiatore colla stessa costanza di prima oppose il divino comandamento, che vietavagli di mangiare pane, o bere acqua. Allora il vecchio scaltro Profeta così parlò al viandante: Sappi, che anch'io sono Profeta simile a te, ed un Angiolo m'ha parlato da parte di Dio, acciocchè ti conduca in mia casa, e ti dia del pane, e dell'acqua. A che dunque tanti scrupoli? Riposa sulla mia coscienza. Non sono già sì pazzo di voler dannare l'anima propria, per dare a te da mangiare. I comandamenti di Dio non sono tanto severi, nè tanto rigidi, ma dolci, e benigni: *Qui ait illi: Es ego Propbeta sum similis tui: & Angelus loquutus est mihi in sermone Domini dicens: Reduc eum in domum tuam, ut comedat panem, & bibat aquam.* Quando il povero Profeta passeggero udì, che il suo cortese albergatore era un Profeta, e Profeta vecchio, che ben sapea interpretare i divini comandamenti, si arrendette a' consigli di lui, andò in lui casa, mangiò pane, e bevete acqua: *Comedit ergo panem in domo ejus & bibit aquam.* Dipartito dalla mensa, e rimesso sulla via, fu da inferocito Leone strangolato: *Qui cum abiisset, invenit eum Leo in via, & occidit.* Questa crudele uccisione non fu già casuale, nè accidentale fu l'incontro della fiera, ma fu un tremendo castigo di Dio, che mandò il Leone a punire la trasgressione del violato digiuno, coll'ammazzamento del trasgressore: *Hec dicit Dominus, quia non obediens fuisti voci Domini... & comedisti panem, & bibisti aquam in loco, in quo praeceperat tibi ne comederes... non inferretur cadaver tuum in sepulcrum Patrum tuorum.* Ma perchè mai sì orrendo supplizio? Il precetto non sembra sì grave, altro non vietando, che un pò di pane, e un pò d'acqua: La dispensa da tale precetto non fu ricercata, ma offerta. E ciò, che più rileva, fu offerta, e impartita da un Profeta vecchio, assennato, e che divine rivelazioni vantava. Quali argomenti di sicurezza maggiore poteansi bramare dal viandante Profeta? Quale frattanto fu la sua colpa? Non altra, risponde l'erudito Cornelio a Lapide, se non se la troppa facilità di credere alle favorevoli interpretazioni dell'ospite Profeta: *Peccavit*, dice Cornelio, *hic Propbeta quia nimis facile credidit alteri Propbetae mentienti.* Questo fatto mirabilmente accordasi cogli oracoli del Profeta Geremia, di Ezechiello, e degli altri, i quali dicono, che da' Pastori, e da' Sacerdoti massimamente derivano le trasgressioni delle leggi. Osservate. Il sovrano Jeroboamo nè coll'invito alla sua regal mensa, nè colle promesse di doviziosi regali potè indurre il Profeta speditogli a guastare il digiuno. L'uomo di Dio era persuaso, che il Re non avea la scienza necessaria per ben interpretare la divina legge. Perlochè costante, ed immutabile

bile

bile perseverò nella osservanza del divino comandamento. Ma quando invece del Monarca laico, gli comparisce il Profeta, il Teologo, il Sacerdote, si cambiano le idee, si forma altro sistema. Si crede subito, che il Profeta, che il Teologo, abbia qualche secreta dottrina, onde accomodare la legge divina alle inclinazioni umane. Le tante stirciate, false, scandaiose, ed erronee opinioni sopra le leggi divine, ed ecclesiastiche sono forse state inventate da' popoli? E ciò che più rileva si è, che quelli massimamente riputati sono per veri profeti, e per insigni Teologi, i quali fanno interpretare la legge a genio degli appetiti umani. Se il vecchio Profeta avesse detto al Profeta viandante, che è obbligato a digiunare, non gli farebbe comparso nè Profeta, nè Teologo illustrato di particolar lume. Il divino comandamento era di sua natura manifesto, ed egli era sì persuaso della obbligazione, che rifiutò e la mensa, e i donativi di un Monarca, per non violarlo. Lo stesso accade a' tempi nostri. I comandamenti della divina legge sono manifesti: palesi sono, e chiari i precetti della Chiesa. I popoli gl'intendono secondo il loro senso ovvio, e naturale, che ordinariamente impone la obbligazione della osservanza. Vorrebbero sovente esentarsene per soddisfare alle geniali inclinazioni. Ricorrono da' Teologi. Se imbattonsi in quelli, che difendono il rigore della legge, rigettangli in dicendo: Anche noi sapevamo, che il senso ovvio, e naturale della legge obbliga all'osservanza; ma appunto per questo noi cerchiamo Profeti, e Teologi, che sappiano disobbligarci da questa legge: Teologi forniti di erudizione sì pellegrina, che abbiano il secreto, non comune a noi, di accomodare i precetti agli appetiti, non di suggerire gli appetiti a' precetti. E sempre il numero di questi secondi è incomparabilmente maggiore di quello de' primi. Quattrocento furono i Profeti, che presagirono la vittoria della guerra di Galaad, e che secondarono il genio, e l'inclinazione di Accabbo: *Congregavitque ergo Rex Israel Propbetas quadringentos... omnesque propbetabant dicentes: Ascende in Ramoth Galaad, et vade prospere, et tradet Dominus in manus Regis.* Il solo Michea, che con petto forte, e sincero pronosticò la verità dell'evento funesto, fu odiato a morte, e carcerato: *Ego odieum, quia non propbetavi tibi bonum sed malum.* (a) Questo è un vivo ritratto di quanto succede a' nostri giorni, ed è uno scioglimento senza replica della opposizione fatta. Quattrocento e più Profeti moderni concedono licenze di mangiar carne la Quaresima, liberano insieme dal digiuno. E questi sono co-

(a) 3. Reg. c. 22.

munemente gli applauditi, perchè fecondano la carne, e le passioni senza pregiudicare alla divina legge. Ve ne sono degli altri, che agguisa di Michea palefano la verità, predicano la severità de' digiuni, e della penitenza. E questi sono tradotti per Rigoristi, per Michei, che con vani timori, e soverchia severità spaventano i popoli, feminano scrupoli, e riempiono di confusione il Mondo. Se peccò Accabbo nell'abbracciare i consigli de' quattrocento Profeti a confronto di un solo Michea, che predico il contrario, voi pretenderete di assicurare le coscienze vostre colle schedule segnate da' Medici, da' Parrochi, ed approvate da' Confessori, quando tanti altri declamano in contrario, e riprovano per nulle le vostre schedule, e per colpevoli le vostre trasgressioni? Ma i quattrocento Profeti di Accabbo erano Profeti falsi, che i nostri sono Profeti veri. Accabbo tenea i suoi, non meno, che voi i vostri, per veri Profeti. Chi ha a voi rivelato, che i vostri Teologi, i quali allargano la legge, ed accarezzano gli appetiti, sieno i veri Teologi e Profeti, se comunemente i Padri assegnano per carattere de' Profeti falsi, la benignità delle opinioni piacenti? *Pseudo prophetae semper dulcia pollicentur*, scrive S. Girolamo. (a) Ma passi per conceduto, che probi, che sapienti, che santi sieno i vostri Medici e corporali, e spirituali. Con tutto ciò, se con opinioni larghe reggono le coscienze vostre, non per questo siete voi sicuri in coscienza. Voi quando udite predicare sentenze, che pajonvi strette, verità, che vi sono amare, ed opposte a' vostri disegni, immantinente vi torcete, vi sdegnate, ed accusate di zelanti impetuosi, d'ignoranti, e di fanatici stolti quelli, che tali verità promuovono: ed acclamate per sapienti Teologi quelli, che con incantefinai di opinioni larghe, e benigne adulano ed i vostri orecchi, ed i vostri sensi. Questa sola maniera di procedere basta per condannarvi. Questa nausea della verità, perchè rigida, questa premura delle opinioni larghe, perchè piacevoli, obbliga Iddio di permettere, che i vostri Medici e corporali, e spirituali, tuttochè probi, e sapienti v'ingannino con consigli falsi, e vi seducano con opinioni lasse. L'inganno in esso loro può essere innocente, ma in voi è un gastigo o della vostra malizia, o della vostra colpevole negligenza nel ricercare la verità. Iddio sottraendo i suoi lumi dispone, che i quattrocento Profeti ingannassero Accabbo: *Dedit Dominus spiritum mendacii in ore omnium Prophetarum*. (b) Perchè mai tutti que' Teologi, che somministrano consigli accomodanti, ed opinioni piacevoli sono presso di voi ornati di alto sapere, e risplendenti di probità, e di santità singolare?

Al

(a) lib. 2. cont. Jov. (b) 3. Reg. c. 22.

Al contrario gli altri, che insegnano dottrine contrarie agli appetiti, e più conformi alla fantità della legge, e all' integrità del costume, compajonvi o indotti, o rigoristi, o zelanti fanatici? Conchiudiamo per tanto, che allora solamente le dispense de' Medici spirituali, e corporali saranno bastevoli ad assicurare le coscienze de' dispensati, quando questi penetrati da uno spirito di verità, usano la dovuta diligenza per ritrovare il Michea, l'uomo di Dio, che sinceramente interpreti loro la legge divina.

II. La buona fede, che comunemente i Cristiani trasgressori del digiuno vantano, di riposare sull' autorità de' loro Medici, Confessori, e Teologi, ella è d' ordinario falsa, la loro ignoranza ella è per lo più affettata, e colpevole. Questa volontaria ignoranza è la sorgente universale di una immensa moltitudine di dannati. Un punto egli è questo sì importante nella morale cristiana, che sebbene io in altri luoghi abbia del medesimo parlato, e ne parlerò a suo tempo più di proposito; con tutto ciò non posso omettere d' indicare anche al presente alcune massime alla sfuggita. Il Serafico Dottore S. Bernardino Sanese stabilisce un principio, quanto tremendo, altrettanto vero: ed è, che non solo nella gente volgare, e bassa, ma altresì in ogni stato di persone civili colte, e dotte moltissimi ne vadano dannati per i peccati d' ignoranza: *In quolibet statu in Ecclesia Dei, & in quolibet reperies innumerabilem multitudinem ignorare, quæ illis sunt necessaria ad salutem, secundum statum suum, quæ ignorantia a culpa mortali non liberat, neque excusat.* (a) Per meglio capire questa massima di S. Bernardino, convien presupporre essere verità di fede, che dianzi peccati d' ignoranza. Per la espiazione di questi peccati erano nell' antica legge prescritti Sacrificj particolari: *Anima si peccaverit per ignorantiam. Si Sacerdos qui unctus est peccaverit, delinquere faciens populum, offeret pro peccato suo vitulum...* *Si omnis turba Israel ignoraverit, & per imperitiam fecerit quod contra mandatum Domini est, & postea intellexerit peccatum suum, offeret pro peccato suo vitulum...* *Si peccaverit Princeps, & fecerit unum e pluribus per ignorantiam, quod Domini lege prohibetur, & postea intellexerit peccatum suum, offeret hostiam Domino.* (b) Qui la Scrittura Santa ci descrive i peccati de' Sacerdoti nel diriggere il popolo, e della gente bassa, espressa in quel termine di moltitudine. Quindi apparisce, che la riferita massima di S. Bernardino è tratta immediatamente dalle Scritture.

III. Comunemente suol dirsi, che la gente bassa, e volgare pecca d' ignoranza, e che per la ignoranza molti di questa dannansi. Se a me lice di

re-

a) Tom. 2. ser. 53. c. 1. (b) Levit. 4. v. 2. 3. 13. 14. 22.

recare mio parere, sembrami, che più frequenti sieno, e più universali i peccati d'ignoranza nella gente civile e culta, che nel rozzo volgo. La speriienza, e la ragione mi spingono a così pensare. E per farmi dalla speriienza, presa dal solo argomento, che trattiamo; la gente culta, i ricchi, i nobili, per lo più sono quelli, che mangiano carne la Quaresima, che non digiunano, che vivono tra morbidezze, e dilizie. La gente bassa ordinariamente osserva puntualmente l'astinenza dalle carni, il digiuno, per quanto la fatica il permette, e mena vita penitente, e travagliata. Questa gente ha una viva conoscenza, che peccherebbe operando altramenti. Non appartiene al mio istituto lo stendermi sovra le usure, i giuochi, l'ambizione, il lusso, le ingiustizie, i divertimenti, ed altri innumerabili abusi, da cui più facilmente resta abbagliata la gente culta, ed illuminata, e detestati dal volgo rozzo. La ragione poi è evidente. La forgente più ordinaria, e più vasta della ignoranza, ella è quella delle passioni umane. Queste sono come tante dense e caliginose nebbie, che oppongonofi a' raggi di quella luce, che Iddio abbondantemente spande sulle menti nostre. Queste passioni sono incomparabilmente più vive, più sagaci, più addottrinate, più impetuose nella gente culta, che nella gente rozza. La superbia, l'orgoglio, l'ambizione, ficcome nacquero tra menti angeliche, così riposano ordinariamente in alto, per opporsi più da vicino al lume della verità. *Arrogantia tua decepit te: & superbia cordis tui extulit te.* (a) La ignoranza del volgo ella è una privazione di sapere, e non di rado può essere in varie materie invincibile, ed incolpevole. La ignoranza della gente culta, e civile non è una privazione di cognizione, ma una certa scienza mondana, e politica opposta alla sapienza evangelica. Ella è una ignoranza partorita da un sapere vano, e superbo, di cui scrive San Matteo: *Abcondisti hæc a sapientibus, & prudentibus, & revelasti ea parvulis.* (b) S. Ambrogio insegna, che i sapienti mondani sono acuti nelle terrene faccende, e ciechi nell' eterne: *Acuti ad vana, bebetes ad divina.* (c) Ma questo è un punto, che altrove più opportunamente esaminerassi.

C A.

(a) Hierem. 49. (b) c. II. (c) lib. 5. Exam. cap. I.

C A P I T O L O V I I I .

Il Breve Pontificio Non ambigimus comanda , che nelle dispense , che concedonsi tanto ai privati , quanto alle Comunità di mangiar carne nella Quaresima per la nausea , o per la penuria de' cibi , si offervi il digiuno dell' unica refezione . Non impone novo precetto , ma dichiara , ed intima , che la legge della Quaresima obbliga al precetto dell' unica refezione , ancorchè vi sia dispensa dall' astinenza dalle carni .

B R E V . P O N T I F .

Gravissimam vero , urgentemque necessitatem , etsi non est , cur vobis explicemus ; nolumus tamen vos ignorare , cum hujusmodi necessitate , & servandam esse potissimum unicam comestionem , sicut alias hic Romæ , ac nos ipsi hoc anno urgentibus causis dispensantes , expresse præscripsimus , & licitas , atque interdictas epulas promiscue minime apponenda esse . Porro quemadmodum de ejusmodi indulgentia tam caute impertienda , si secus fieret , nos persuasum habemus , districtam Supremo Divino Judici redditum iri rationem ; ita conscientiam uniuscujusque Vestrum onerandam esse ducimus .

ECco finalmente il punto principale del Pontificio Breve . Tutte le cose fino qui descritte , non sono , che motivi efficaci per risvegliare ne' Fedeli lo spirito della osservanza quaresimale . L' antichità de' nostri digiuni , il rapporto de' medesimi colla Croce santissima di Gesucristo , la marca luminosa , che seco portano per distinguere i Cattolici dagli Eretici , la loro efficacia a placare lo sdegno della divina vendetta , sono quelle penetranti ragioni , e que' motivi grandiosi , che il santo Padre ne stende dinanzi gli occhi per animarci all' astinenza quaresimale . Ci ricorda nello stesso tempo gli abusi , e le rilassatezze introdotte contro a tal legge ; e volendo nella miglior maniera possibile mettere a tanti mali riparo , dopo aver comandato a' Ministri inferiori e subordinati a non impartire senza le-

legittime cagioni le dispense di mangiar carne ; s'avanza per fine a pronunziare la sua sentenza, che forma, dirò così, il soggetto principale, ed unico del suo Breve. Questa sentenza è, che i dispensati, a mangiar carne in Quaresima, o pel nocumento de' cibi di magro, o per la penuria de' medesimi, sono al digiuno della unica refezione astretti. Per esplicare con più di chiarezza questo importante punto, spartirò il capitolo in alcuni paragrafi.

§. I.

Breve ragguaglio de' Decreti e Pontificj, e Sinodali, che hanno comandata l'unica comestione prescritta nel nostro Breve. Dispareri insorti tra Scrittori in questi ultimi tempi. Consenso universale della Chiesa sopra tale sentenza.

I. **P**ER appianare la via alla vera intelligenza della sentenza contenuta nel nostro Breve, giudico spediente di premettere una succinta notizia di quanto hanno decretato gli altri sommi Pontefici, i Sinodi delle Chiese quà, e là sparse, e tanti Vescovi nelle loro Diocesi sopra il medesimo punto. Accennerò altresì i contrasti insorti tra i due partiti. Quindi vie più risulterà e la necessità del pubblicato Breve, e la somma prudenza e cautissime significanti maniere, onde egli è difeso. Entriamo adunque nel punto.

II. Come più volte si è detto, prima del secolo sesto decimo appena faceasi menzione di dispense dalle carni, fuorchè nel caso di grave infermità. L'abuso di violare l'astinenza quaresimale per evitare i futuri incomodi di sanità cominciò tra' Principi, e poi si dilatò tra i privati. Cominciarono a disputare i Teologi, se questi tali erano obbligati al digiuno. Ma come l'abuso era assai ristretto, così i Teologi non ne parlarono, che di passaggio. Questa disputa si rendette celebre nell'anno 1649. Ritrovavasi in cotesto tempo cinta la Città di Parigi da stretto assedio, e chiusi erano per ogni parte i porti, per cui entrano i viveri. Nella Quaresima essendo grave la penuria di cibi quaresimali, quell'Arcivescovo impartì l'indulto di mangiar carne alquanti giorni per settimana, senza esprimere la dispensa dal digiuno. Allora si rendette celebre fra' Teologi la quistione sopra tal punto. Due, tra gli altri, scrissero con dell'impegno, Giovanni Launojo, e Giovanni Niccolai. Questi però non erano contrarj sull'obbligo del digiuno, anzi ambedue lo difendeano, ma con principj assai diversi. Il Launojo per difendere l'obbligo del

del digiuno s'impegnò in un principio evidentemente falso, cioè, che l'astinenza dalle carni non sia sempre stata nella Chiesa vietata nel quaresimale digiuno. Quindi inferiva l'obbligo del digiuno col cibo delle carni. Il P. Niccolai, sostenendo l'obbligo del digiuno, si fe' a confutare il principio avanzato dal Launojo. Questo fatto, e questa disputa occasione diede e ai sommi Pontefici, e ai Vescovi d'inferire per lo avvenire in simili indulti la espressa condizione del digiuno.

III. E primamente innanzi a questo tempo molti Papi aveano impartita la dispensa dalle carni colla condizione del digiuno. Sisto IV. ed Eugenio IV. negl' indulti dati a' Carmelitani di mangiar carne ne' sette mesi, in cui secondo le loro leggi sono tenuti all'astinenza, non gli esentarono dal digiuno. Gregorio XIII. nella Bolla Crociata data ai Portoghesi comanda, che coloro, i quali sani ritrovandosi, mangiano carne, osservino il digiuno: *Præterea indulgemus, ut dicto triennio durante carnibus de consilio usviusque Medici jejuniorum, tam quadragesimalium, quam quorumcumque dierum totius anni vesci possint, ac pro eorum debito ovis, et lacticiis; ita quod, qui carnes comederint, servato in cæteris jejunio, satisfecisse se censeantur.* Paolo V. sommo Pontefice impartì a Donna Giulia d'Aragona Principessa di Roccella l'indulto di mangiar carne in Quaresima colla stessa condizione del digiuno. Il Signor Cardinale Paleotti nel Sinodo celebrato in Bologna l'anno 1593. comanda, che quelli, che mangiano carne pel nocumento del pesce, debbano digiunare. Nell'anno 1594. il Patriarca Priuli nel Sinodo tenuto in Venezia dichiara, che simili dispensati sieno al digiuno astretti: *Sciant autem omnes, quod licet, a delictu ciborum sint dispensati, se tamen adhuc jejuniorum observationi esse obstrictos, atque lesbal' peccato esse obnoxios, si escis illicitis utentes non jejunaverint.* Dopo il sudetto contrasto succeduto in Parigi, comunemente e Papi, e Vescovi esprimono questa obbligazione. Il Papa Alessandro VII. nell'anno 1657. concedette a' Romani il privilegio di mangiare carne quattro giorni per settimana per cagione della peste, che l'anno antecedente avea quasi desolata quella Città, colla dichiarazione espressa di non esimerli dal precetto del digiuno. Questo è il suo Decreto: „ Benchè la Divina pietà si sia degnata „ di ritirare quasi totalmente il flagello dell'ira sua scaricato, per i „ suoi giustissimi giudizj sopra questa Città; tuttavia non essendo totalmente „ cessato il castigo, che da i Periti non si tema, che con cibi quadragesimali possa darfi nuovo alimento a quelle poche scintille, che restano del „ contagio; la paterna Provvidenza di nostro Signore si è degnata di mitigare alquanto il santo rigore della Quaresima. Per tanto la Santità sua „ si contenta di dispensare a tutti gli abitanti di Roma, sue vigne, e ca-

B b

„ rel-

„ stelli, che possano dalla prima Domenica di Quaresima inclusive fino al-
 „ la domenica delle Palme esclusive *mangiare latticinj, uova, e carne quat-*
 „ tro giorni di ciascheduna settimana, cioè Domenica Lunedì, Martedì,
 „ e Giovedì, ne' quali tre ultimi, quantunque conceda la carne, *non per*
 „ *questo intende di dispensare dal digiuno*, il quale vuole, che rimanga nel
 „ suo vigore; come e nella qualità de' cibi quadragesimali, e nel rigore
 „ dell'astinenza, lascia la intera osservanza di esso al Mercoledì, al Venerdì,
 „ e al Sabato „. Nell'anno 1658. impartì il medesimo privilegio ai Mi-
 lanesi, e a' Napolitani colla stessa obbligazione del digiuno. I Vescovi ot-
 tramontani comunemente in sì fatte dispense dichiarano la obbligazione del
 digiuno, come attestano gli stessi Teologi più benigni, che non cadono in
 sospetto di parzialità, tra' quali il P. Claudio La-Croix: *Hoc ipsum commu-*
niter declarant Episcopi dispensantes pro carnibus, se non aliter velle dispen-
sare, quam relinquendo obligationem jejunii quoad refectioem unicam. (*)
 Il Cardinale Spinola nel 1681. nel suo Sinodo di Basilicata, e Fabiano Giu-
 stiniano nel suo sinodo di Gajazzo impongono il medesimo obbligo. Il som-
 mo Pontefice Clemente XI. nell'anno 1703. nel decreto, che costumasi pub-
 blicare in Roma per la osservanza della quaresima, comandò d' inserire la
 seguente clausola nel numero 7. „ A chi per giusta causa non può cibarsi
 „ si de' cibi quaresimali, e se al bisogno si può supplire con ova, e lat-
 „ ticinj, non deono quelli permetterli, nè questi rispettivamente cibarsi
 „ si delle carni anche salubri, ma contentarsi delle ova, e latticinj: *ed*
 „ *osservare il digiuno, alle di cui leggi sono tenuti anche quelli, che per giusta*
 „ *causa si cibano di carni salubri*. Nacque disparere sulla intelligenza di
 questa clausola, se fosse o dichiarativa, o precettiva. Il Sommo Pontefice
 ordinò una Congregazione di Teologi, e Canonisti per esaminare il pun-
 to. Sessanta Dottori in una Scrittura ragunati presentò al Santo Papa il
 P. Marchetti Gesuita favorevoli alla clausola predetta dichiarativa: ed a
 questi unironsi i Consultori del S. Ufficio, e gli Esaminatori Sinodali del
 Signor Cardinal Vicario. Tuttavia il Sommo Pontefice non volle per al-
 lora decidere la controversia; anzi per sopire ogni disparere cambiò le pa-
 role *Sono tenuti*, in queste *siano tenuti*. Continuò per circa trent'anni la of-
 servanza del precetto sotto quattro Ponteficati. Nel predetto anno 1703.
 Paolo Manfredi Protomedico Generale della Città di Roma, e di tutto lo
 stato Ecclesiastico promulgò un editto, nel quale avvisa tutt' i Medici di non
 esimere dal digiuno coloro, che per giusti motivi dispensano dall' astinen-
 za,

(*) lib. 3. q. 140. n. 1269.

za, conforme alla mente espressa del Santo Papa. „ Nè pertanto li dispen-
 „ sano dall'astinenza, e digiuno in tutte le sere obbligati, non dovendo-
 „ li, nè potendoli li Medici sciogliere da questa obbligazione, che per
 „ altro è salutare, e giovevole; benchè per le loro sanità se gli con-
 „ ceda il mangiar carne conforme espressamente coll' oracolo di no-
 „ stro Signore dichiara nel suo editto sua Eminenza „ cioè il Car-
 dinale Carpegna Vicario del Sommo Pontefice Clemente XI. I Vescovi
 delle altre Chiese imitarono l'esempio del supremo Pastore. Pietro Barba-
 rigo Patriarca di Venezia nel suo Sinodo celebrato l'anno 1714. rinnovò
 il decreto Pontificio nella sua Diocesi, e che già da un secolo, e più era
 stato prima dal Patriarca Priuli, come si è detto di sopra, promulgato. Le
 parole del Sinodo del Barbarigo son le seguenti: *Dispensati autem omnes*
sciunt, quod licet a delectu ciborum sint dispensati; se tamen adhuc jejunio-
rum observationi esse obstrictos, atque leibali peccato esse obnoxios, si escis
illicitis utentes non jejunaverint. Anche Monsignor Giofasatte Battistelli Ve-
 scovo di Foligno nel suo Sinodo stampato in Modena l'anno 1724. da Bar-
 toloommeo Soliano, e approvato dopo una diligente disamina dal Santo
 Pontefice Benedetto XIII., comandò espressamente l'osservanza del digiuno
 ai dispensati suoi sudditi dall'astinenza dalle carni. Lo stesso decreto
 inserì nel suo Sinodo di Napoli il Cardinale Francesco Pignattelli l'anno
 1726. De' Sinodi delle altre Chiese inferiori non ne fo menzione, per non
 dilungare il discorso.

IV. Quando la osservanza del digiuno sostenuta dalle principali Chiese
 d'Italia, e dalle oltramontane unite a quella di Roma lor madre, e
 maestra, ritrovavasi nel suo vigore, due avvenimenti diedero occasione
 a novelle contese. Il primo fu, che il Cardinale Marefoschi Vicario
 del sommo Pontefice Clemente XII. omise nella consueta ristampa del Pon-
 tificio decreto, intorno alla Quaresima, la clausola, che obbliga al digiuno
 i dispensati dalle carni: ne si sa, che a questa ommissione vi precedesse-
 ro le richieste condizioni, come attestommi più volte l'anno 1738. il chia-
 rissimo Canonico Cugidò, segretario della congregazione del Cardinal Vica-
 rio. Il secondo fu l'indulto, che per commessione del sommo Pontefice
 Clemente XII. Severino Antonio Missini Vescovo della Città di Sandon-
 nino impartì alla sua Diocesi l'anno 1736. di mangiare latticinj, e carne
 nella Quaresima di tal anno. Questo è il privilegio Episcopale. „ Attese
 „ le calamitose circostanze de' tempi correnti, essendo benignamente de-
 „ gnata la Santità di Nostro Signore concedere la facoltà di potere dispen-
 „ sare sopra l'uso degli ovi, e latticinj, come anche delle carni gli abi-
 „ tanti di questa Città, e Diocesi nella prossima Quaresima; quindi è, che

„ permettiamo alli medesimi di potersi cibare, tanto degli ovi, e latticini, che della carne nel tempo suddetto, eccettuati però in quanto alla carne i giorni di Mercordì, Venerdì, e Sabato, ed anche della Domenica delle Palme, e di tutta la settimana santa: e siccome è stata rimessa dalla Santità sua tal dispensa al nostro arbitrio, e coscienza; così seguitando noi l'esempio della santa memoria di Clemente XI. intendiamo di concederla, colla condizione però che si offervi il digiuno „. Gli Avversarj del digiuno si opposero a cotesto decreto: disseminarono nel popolo, di sua natura alla penitenza contrario, le solite bizzarre ragioni per non digiunare. Il Celebre Signor Dottore e proposto Alessandro Mantegazzi Piacentino ha il merito, e la gloria d'essere stato il primo a imprendere la difesa del decreto Vescovile. Pubblicò egli subito una dotta, ed elegantissima Dissertazione latina, nella quale con ogni sorta d'argomenti dimostra l'obbligo di digiunare nel caso di simili dispense, e quando eziandio concedonfi queste dispense senza la condizione del digiuno a chi non abbisogna del doppio pasto. Avvegnachè questa dissertazione sia nel suo genere sì perfetta, che non ammetta ragionevole replica; con tutto ciò si vide in pubblico comparire contro alla medesima un libretto intitolato *Diatriba* sotto il nome del Signor Abate Copellotti. Fu confutata immantinente con dotta Apologia cotesta *Diatriba*. Quando la guerra Letteraria credeasi estinta, si riaccese maggiormente quasi in tutta Italia. In Genova comparvero più libretti stampati per l'una, e l'altra parte. Tra questi, quei, che difendevano il digiuno, furono pubblicati dal pio e zelante Signor Abate Antonio Teodoro Carbonara Genovese, a cui difesa contro dell' *Apostolo Augusti* (nome finto) comparve un libro critico, ed assai erudito, intitolato *Il disinganno dell' Apostolo Augusti*, stampato in Milano. Anche questo libro egli è in realtà parto virtuoso del lodato Signor Dottor e Proposto Mantegazzi, che per sua modestia volle pubblicarlo senza il suo nome. Gli oppugnatori del digiuno con tanto calore e con tale impegno applicaronfi a difendere la propria opinione, che oltre ai libretti stampati, faceano penetrare per fino ne' sacri Monasterj di Monache delle dissertazioni scritte a penna. Erano sì convinti della propria opinione, che persuadevano ai Cristiani dispensati la libertà di poter cenare la sera con zelo non minore di quello onde i Missionarj ne' loro spirituali esercizi insinuano le morali verità più rilevanti. In Venezia capitò un manoscritto per essere stampato sotto questo titolo: *Dissertazione Teologico-Morale-Critica &c.* Vi fu, chi casualmente innanzichè si stampasse vide citarsi in esso circa cento Dottori, e tra questi i primi Padri, e Teologi a favore della opinione lassà. Giudicò suo dovere

re di far palese al pubblico le false citazioni di questi Padri, e Dottori di prima classe, massimamente dovendosi stampare il libro in una Città, dove, checchessia della opinione in se medesima, vi è obbligo per comando di due Sinodi Diocesani di digiunare sotto pena di colpa grave. Pubblicò pertanto un libro intitolato *La Quaresima Appellante*, in cui, senza offendere le persone degli avversarj, adoperò quella maniera forte e chiara di parlare, che giudicò necessaria in tali circostanze. Questo stile chiaro, ed aperto dispicque altamente agli avversarj, e per renderlo odioso presso il volgo, le giuste censure pronunziate contra le opinioni lasse procurarono di farle comparire vibrare contra gli Autori medesimi. Ma l'Autore della *Quaresima &c.* in una Prefazione Apologetica aggiunta al suo libro nella seconda edizione, validamente ripulsò sì ingiusti aggravj. Contra la detta *Quaresima &c.* uscirono due libretti stampati in Lucca. Il primo s'intitola *Difesa della Dissertazione Teologico-Morale-Critica*. Sembra, che l'Autore di questo libro abbia voluto dare al pubblico un modello di un'animo alterato, ed un'esemplare delle maldicenze, che è capace di adoperare chi scrive per ispirito di passione accesa, senza riguardo nè alla onestà, nè al pudore. Questo libro sarà un perpetuo argomento della buona indole e di chi l'ha composto, e di chi lo fece in Lucca stampare, e se lo riportò a Venezia per regalare i suoi parziali, i quali, per quanto sento, cantano trionfo, per non vedere alcuna replica contra la detta *Difesa &c.* Ma loro rispondesi, che libri di tal fatta non sono degni di risposta. Quelli, che s'hanno preso l'incomodo di riscontrare i testi allegati nella *Quaresima Appellante*, hanno rilevato ad evidenza, che tutti e quanti sono interi, e sinceri. All'incontro hanno scoperto, che i passi riportati nella *Difesa* sono talmente alterati, ed in sinistro senso esposti, che sono necessitati di confessare, che la mente, per altro sublime, dell'erudito Avversario si ritrovasse, quando componeva il suo libro, da una qualche nuvoletta offuscata, agguisa appunto di quegli alti *Monti*, che bagnati alle falde da' gorghi d'acqua non del tutto limpida, hanno sovente le vette da forte nebbia ingombrate, come dicesi nell'Esodo: *Operuit nubes montem: cap. 24. vers. 15.* Nel rimanente, quando S. R. e que'tanti squadroni di letterati, che minacciano d'impugnare acute penne, continuassero ad ostentare vittorie, per lo modesto, e prudente silenzio fin'ora osservato, e mostrassero presso il volgo brama di risposta al loro bellissimo libro, potrebbe accadere, che fosse loro data, ed insieme scoperta le più segrete cagioni, a loro però note, della dilazione. Ed allora chi avrà errato dovrà pagare lo scotto. L'altro libretto porta per titolo *Lettera ad un Amico &c.* Questo non in altro è differente dal primo, sennonchè condisce le sue maldicenze con poetiche

tiche erudizioni. Questa lettera è stata confutata da dotto, ed erudito Teologo, che con istile assai gentile, ed elegante, in un libro intitolato *Riflessioni sopra la lettera Responsiva* ha formato il carattere del suo Avversario, e con argomenti i più evidenti ha sventati i di lui sofismi. Tanto l' Autor della *Difesa*, quanto l'altro della *Lettera* si sono studiati di tacere la *Quaresima Appellante* per un libro ripieno di mordacità. E tutti e due insieme capaci non sono stati di produrre un sol periodo, che contenga parole di strapazzo contra la persona di chicchesia.

V. Le contraddizioni troppo costanti di cotesti impugnatori del sagro digiuno, hanno maggiormente acceso lo zelo di varie Chiese a formare nuovi decreti, onde preservare le proprie Diocesi da opinioni sì lasse. La Chiesa di Venezia ragunata nel suo Sinodo celebrato l'anno corrente 1741. sotto il Patriarca Francesco Correrò di Felice memoria, ha riconfermati i due decreti Sinodali sopra riferiti; e con maniere le più precise, e le più forti ne ha rinnovato il comandamento del digiuno colle seguenti parole.

„ Jejunium, quod, -ut ait Augustinus, remedium est, aut præmium,
 „ hoc est aut indulgentiam peccatorum, aut præmium Regni cœlestis acqui-
 „ rit, in Evangelicis, & Apostolicis Litteris, totoque instrumeto, quod
 „ appellatur Testamentum Novum, præceptum est. Statuit autem Eccle-
 „ sia quibus temporibus jejunandum sit; & utinam sacrationem jejunii so-
 „ lemmitatem, quæ quadragesima dicitur, qua decet religione, ac pieta-
 „ te, Christi-fideles peragerent. Ne igitur reatum illam violandi contra-
 „ hat, quæ a sæculo, & multo etiam ante semper in Nostri Diocesani-
 „ Synodis tradita sunt, iterum vulgamus, ut sciant fideles dispensati a de-
 „ lectu ciborum, se tamen jejuniorum observatione esse adstrictos, atque
 „ læthali peccato obnoxios, si escis illicitis utentes non jejunaverint; pro
 „ personarum tamen qualitate, ætate, & indigentia.

„ Cum igitur non omnes cibis quadragesimalibus uti possint toto tempo-
 „ re quadragesimæ, & dispensatione opus habeant; dispensatio qualis esse
 „ debeat, & quomodo ea uti possint, Medici officium est scire, & clien-
 „ tes suos instruere. Nos autem, quoad Medicorum attestaciones, præci-
 „ pimus, ne ulla admittatur, nisi sit juramento firmata, & nisi sit Medici
 „ sanctam Catholicam Religionem profitentis, qui certam habeat scientiam
 „ de causa dispensationis. Deinde nulla pariter a nemine recognoscatur ad
 „ effectum dispensandi, præter nos, nisi a D. Vicario Nostro Generali,
 „ atque ab iis, quibus specialiter pro tempore, recurrente quadragesima,
 „ facultatem pariter dispensandi indulgebimus. Immo etiam pro majori po-
 „ puli commodo, concedimus infra scriptis, quos infra numerabimus, ut si
 „ ipsis exhibeantur hujusmodi generis attestaciones, dispensent; dispensantes

„ autem

„ autem addant, quod dispensati fervent jejunium ad normam Constitutum Nostrarum Synodaliū Patriarchaliū.

„ Usus tandem monendi fideles, vel pridie post Vesperam, post pulsationem Angelicam, vel ipso jejunii die summo mane, de jejunio ipso per sonitum campanæ, fervetur, & retineatur. Placeret tamen, ut in omnibus Pareciis ea ratione morentur fideles pridie potius, quam ipsa die. Il medesimo ha fatto nel corrente anno la celebre Chiesa di Aquileja nel suo Sinodo, nel quale leggesi il seguente decreto.

„ A jejunio dispensari neminem, nisi urgens necessitas, imbecilla ætas, ac morbus excuset, ac de his judicium a Parocho petendum esse. Quod vero ad valetudinis causam attinet tempore quadragesimæ habita prius Medici attestazione, dispensandi facultatem, in hac Urbe, Nobis, nostroque Vicario reservamus, extra vero Archidiaconis, Vicariis Foraneis, & Parochis tribuimus. Atque hoc loco Medici cogitent, ita a se corporis sanitati consulendum esse, ut ne obliviscantur potiorē haberi debere animarum salutem. Quapropter caveant diligenter, ne alienæ culpæ participant nimia facilitate sua in fide faciēda necessitatis utendi cibis vetitis, neve iis indulgeant, qui fingunt laborem in præcepto. Exemplis tamen Alexandri VII. & Clementis XI. inhærentes, declaramus neminem in nostra Diocesi ita dispensatum iri a cibis quadragesimalibus, ut vescens salubribus carnibus, jejunium servare non debeat, nisi excuset valetudinis imbecillitas, quod & confessarios scire, & iis qui dispensantur significari a dispensantibus volumus. Quindi ben chiaro apparisce il consentimento universale delle Chiese principali a favore della sentenza obbligate i dispensati dalle carni al digiuno. Al consenso delle Chiese si conformano, non solo i Teologi, ma ancora gli stessi Casisti più benigni. Imperciocchè dal 1679. in cui Innocenzo XI. condannò la erronea proposizione, che chi non può adempiere tutto il precetto, non è obbligato all'adempimento della parte, fino all'ora presenti non si troverà un pajo di Teologi Classici, che abbiano difesa la opinione lassa contraria al digiuno. Dopo tutte le riferite Chiese, passeremo i decreti della Capitale di Roma. Ma prima uopo è confutare una dottrina pericolosa in questa materia.

§. II.

Quanto scandalosa la dottrina di coloro, i quali vanno diffeminando, che i Vescovi, e i Sinodi non hanno facoltà di obbligare i sudditi delle loro Diocesi al digiuno.

I. **N**on mi farebbe giammai caduto in pensiero, che tra' Cattolici si fossero trovati taluni, che seminassero opinioni direttamente contrarie alla Gerarchia Ecclesiastica, e provocanti i sudditi alla ribellione contra i loro Superiori. Ma emmi convenuto di crederlo, quando molti, e molti Parrochi, Sacerdoti, e Cattolici semplici, dotti, probi, e saggi hanno attestato, che non pochi Teologi, e Confessori vanno dicendo, che i Sinodi Diocefani, e i Vescovi non hanno autorità di comandare nel nostro caso il digiuno. Io medesimo n' ho intesi taluni a così parlare. Perlochè mi veggio in obbligo di rimostrare quanto una tale massima sia erronea, e scandalosa, contra il ben pubblico. Non è uopo, che io mi faccia a provare la potestà, che hanno i Vescovi, ed i Sinodi Congregati da' medesimi di formar leggi, d' intimare precetti a' sudditi delle loro Diocesi, perchè questa è una verità, che senza manifesto errore non può mettersi in contrasto. I Vescovi dice S. Luca ne' Fatti Apostolici sono istituiti da Dio a reggere il proprio gregge: *Attendite vobis, & universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo.* (a) Confessano gli Avversarj, come buoni Cattolici, questa verità, che non possono negare senza rinunziare alle sante Scritture. Il loro Sofisma ristrignesi a questo punto: che i Vescovi, e Sinodi non possono ingerirsi nelle leggi universali riguardanti tutta la Chiesa. La legge della Quaresima è legge universale, perciò non cade sotto la giurisdizione Episcopale, o Sinodale. Questo è il pernicioso errore, che gli oppugnatori del digiuno vanno spargendo nel popolo, con grave scandalo degli stessi penitenti. Esaminiamo parte per parte la erronea dottrina. Che i Vescovi, e i Sinodi non abbiano facoltà di abolire una legge universale, ella è cosa fuor di ogni dubbio. Ma si può per avventura quindi dedurre, che non abbiano potestà d'interpretare ne' casi particolari l' applicazione della medesima legge? Se ciò negano gli Avversarj, non potranno dunque nè i Vescovi, nè i Sinodi negli occorrenti accidenti dispensare i loro
sud-

(a) Act. 20.

sudditi dall'astinenza quaresimale, per essere legge universale . Invalide saranno le loro dispense, colpevoli i sudditi nell'uso delle medesime. Ciò evidentemente segue dalla riferita opposizione . Che se hanno potestà , come certamente l'hanno, di dispensare i loro sudditi ; ne viene per necessaria conseguenza, che possano, o ristignere, o dilatare le dispense a misura del maggiore, o minore bisogno: che possano dispensare or dall'astinenza, e non dal digiuno, or dal digiuno, e non dall'astinenza: or dall'uno, e dall'altro giusta la diversità del bisogno . Che mai opporranno a verità sì evidente gli acuti, ed eruditi Avversarij? Ma stringiamogli da un altro lato, colle parole de' due Sinodi Veneti: *Dispensati autem omnes sciants, quod licet a delectu ciborum sint dispensati: se tamen adhuc jejuniorum observationi esse obstrictos: atque lethali peccato esse obnoxios, si escis illicitis utentes non jejunaverint.* Sembra incredibile la interpretazione prodigiosa, che gli accennati Teologi danno a questo decreto. Riflettete, dicono, a quella parola: *Sciants*. Sappiate, dice il Sinodo, che vi ha opinione, la quale obbliga a digiunare in caso di dispensa: Se volete abbracciarla, appigliatevi a ciò, che più vi aggrada. Può udirsi cosa più strana? Il Sinodo espressamente dice: *Sappiate, che peccato mortalmente, se dispensati dalle carni non osservate il digiuno dell' unica refezione.* Io ora non vo' difaminare, se questo decreto sia una interpretazione della legge universale, o un precetto; ma dico: Il Sinodo intima a Sudditi, che *peccano mortalmente*, se non digiunano. O questa Chiesa ragunata nel Sinodo ha potestà di significare a' sudditi non digiunatori questo *peccato mortale*, o no. Se no, dunque la Chiesa pecca mortalmente nell'allacciare le coscienze de' sudditi con catene di peccati. Se poi la Chiesa ha questa autorità, gli avversari ingannano e seducono i Cristiani, quando loro dicono, che nelle Diocesi di cotesti Sinodi non sono obbligati al digiuno . Rivoltiamo sotto un' altro aspetto l' argomento. I Cristiani sani, che senza dispensa mangiassero carne peccerebbon' eglino mortalmente? Certo che sì . Adunque peccano mortalmente, se mangiando carne non digiunano, perche i Vescovi, e Sinodi protestano, che in concedendo l'uso della carne, non dispensano dal digiuno. Non si è provato di sopra, che i Vescovi, ed i Sinodi possono dispensare dal precetto dell' astinenza, senza dispensare dal precetto dell' unica refezione? Quando per tanto i Sinodi, ed i Vescovi intimano ai sudditi, che dal precetto del digiuno non dispensano, e che peccano mortalmente, se mangiando carne a pranzo, la sera cenano; su qual fondamento può dirsi, che i sudditi delle Diocesi, dove sono cotesti decreti sinodali, non sieno al digiuno tenuti? Con quale coscienza può risponderli ai poveri penitenti, che dicono: *Ci accusiamo d' avere peccato, per la violazione del digiuno,*

no, atteso il Sinodo, che in questa Città comanda ai dispensati dalle carni di osservare il digiuno. Con quale, dico, coscienza può loro in sì fatta guisa risponderfi? Signori quando mangiate pesce digiunate. Quando vi cibate di carne cenate senza scrupolo. Ma il Sinodo? Eb che il Sinodo non obbliga. I medesimi penitenti probi, e intelligenti, che hanno ricevute simili risposte da' loro Teologi direttori, le hanno pubblicate: ed io medesimo da simili Teologi le ho udite. Perlochè giudico mio dovere di esporle sotto la loro giusta scandalosissima comparfa. Io non nomino, nè indirettamente indico cotesti Teologi.. Copro, e venero le loro persone: ma la carità verso il prossimo mi astrigne di detestare tale dottrina, e di sgannare i Cristiani in ciò sedotti. La dottrina non può nascondersi sotto qualunque manto di Probabilismo, per essere evidentemente falsa, ed erronea. Egli è infallibile, che quelli, che l'hanno disseminata nel popolo non possano salvarsi, fennon la ritrattano. Queste maniere chiare, e decisive di parlare dispiaceranno agli avversari, Autori di opinioni sì belle: diranno, che questi sono strapazzi, mordacità, ingiurie; poiche non altre sono le ingiurie scoperte nella quaresima Appellante. Ma con loro buona pace, e con tutta la modestia possibile loro rispondo: che possono bensì replicare, che la mia conseguenza può esser falsa, perche fondata sopra falsi supposti; ma nella ipotesi, che vero sia, ch' eglino hanno divulgate le narrate interpretazioni, la conseguenza di non poterfi salvare senza la ritrattazione delle medesime, ella è evidentissima ed espressa, con termini i più modesti: nè può recare dispiacere, fennon perchè è vera, non già perchè sia ingiuriosa in conto alcuno. Nè di questa mia maniera altri possono, dolersi, nè si dorranno, che quelli, i quali in effetto sparfero simili bizzarri interpretamenti.

II. Non solamente la Chiesa di Venezia, ma quella d'Aquileja, quella di Napoli, e tutte le principali, di quà, e di là da' monti, e ciò, che più di tutto importa, la stessa Chiesa di Roma comanda questo digiuno nel caso nostro: E contra al consentimento universale delle Chiese si alza la voce, e clandestinamente si va insinuando ne' popoli opinioni contrarie? Nulla vo' per ora dire dello scandalo gravissimo, che recasi a' Novatori, che giustamente detestansi quai Refrattarj alla Santa Sede. E' peravventura minor peccato, e minore scandalo l'opporfi alla dottrina della Chiesa ne manifesti precetti del costume, che ne' profondi arcani della fede? Non è tanto più colpevole la contraddizione, quanto è più evidente la verità? Si declama, e giustamente si declama contro coloro, che rigogliosi, e contumaci ricusano di sacrificare il proprio giudizio alle decisioni della Santa Sede, in ossequio della fede? Ma non è del pari giusta la impugnazio-

zione di coloro, che alle proprie capricciose opinioni insegnate da alquanti Casisti in ciò di niuna autorità, soggettano i comandamenti manifestissimi de' Vescovi, de' Sinodi, e delle Chiese, che cospirano nel medesimo sentimento contrario a tali Casisti?

III. L'Autore della *lettera ad un' Amico intorno alla Quaresima Appellante* non ha osato di promulgare colle stampe la impugnata erronea dottrina: ma però si è ingegnato di rendere alla meglio, che ha saputo dubbiosa l'autorità de' due Veneti Sinodi colle seguenti parole: „ Se i detti Sinodi hanno avute tutte quelle condizioni, che si ricercano, acciocchè „ una legge possa dirsi veramente pubblicata, e che poscia l'uso abbia ricevuta, e la pratica accettata, per derogare alla quale non si ricerca „ numero determinato di anni, ma basta, che non sia osservata, sapendo „ il Prelato questa sua inosservanza, ed essendogli stato facile il contraddirle, l'abbia voluto dissimulare: se la legge, dico, contenuta in tali „ Sinodi conserva le condizioni, che io qui non voglio esaminare, e molto meno decidere, niuno può negare il suo valore, e che *in Venezia* vi „ sia una tale obbligazione di unire il mangiare carne con la condizione „ del digiuno „. Il dotto Teologo Autore delle *Riflessioni sopra questa lettera* ha con tanta efficacia, e chiarezza confutata la riferita interpretazione, ed ha stretto talmente per ogni verso il suo Avversario, che non lascia luogo di potervi aggiungere cosa d'importanza. Io ho voluto soltanto ricordare detta sposizione, affinchè quindi nuovamente comprenda il lettore fin dove fa spignere l'impegno preso di sostenere una causa falsa. Un Teologo educato in Venezia, dove si è celebrato il Sinodo a tempi suoi; un Teologo che dimora in Venezia, dove ogni Parroco tiene esso Sinodo stampato con tutte le solennità di amendue i fori della stessa Dominante: dove la promulgazione, e l'accettazione del Sinodo è manifesta agli stessi ciechi: un Teologo dico, di tali prerogative ornato, si arrischia a mettere indubbio la palese accettazione di un tal Sinodo? Affetta ignoranza sopra l'obbligo, che il Sinodo impone? Per verità, che neppure in un Teologo, che fosse spirante per ogni lato dolcezza, passerebbe per innocente una tale ignoranza, nè purgherebbe da reato il rendere dubbiosa al popolo una legge sì evidente. Io non voglio inoltrarmi nella confutazione di una tale interpretazione, bastandomi soltanto d'averla riferita, per far vedere la vicinanza tra le interpretazioni disseminate a voce, ed i commenti pubblicati in istampa. Se in uso fossero i saggi antichi Canonici, forse che parlerebbersi con più di rispetto delle leggi Episcopali. Eccovi le severe penitenze decretate contro coloro, che dispreggiano le dottrine de' Vescovi.

Cbi si fosse sollevato contra il Vescovo, Pastore, e Padre suo, farà penitenza tutto il tempo di vita sua.

Cbi avrà disprezzata, o derisa la dottrina, e le istruzioni del suo Vescovo, o Parroco, farà penitenza quaranta giorni in pane, e acqua. Se era castigato con una Quaresima in pane, ed acqua chi derideva la dottrina de' Vescovi; con quante Quaresime non meritano d'essere puniti coloro, che insegnano a deludere, e a non curare i Decreti, e Sinodali, ed Episcopali?

§. III.

*Editto pubblicato dal Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV.
intorno alla osservanza della Quaresima.*

I. **A**ppena il Regnante Sommo Pontefice fu esaltato all' Augusto Trono della Cattolica Religione, che immantinente l'animo rivolse a ristaurare, tra gli altri punti di disciplina, la osservanza del digiuno quaresimale. Comandò di rimettere nel consueto Editto spettante alla Quaresima il precetto obbligante i dispensati dall'astinenza dalle carni all'unica refezione. E poichè l'Editto contiene molti salutevoli documenti in questa materia, giudico spediente di quì trascriverlo tutto intero.

E D I T T O

„ Per l'osservanza della Quaresima dell'Anno 1741. colla
„ dispensa di potersi cibare d'uova, e latticinj.

„ *Fr. Gio: Antonio del Titolo di S. Martino de' Monti della S. R. C.*
„ *Prete Card. Guadagni della Santità di Nostro Signore Vicario*
„ *Generale &c.*

„ **A**ffinchè il tempo quaresimale consagrato alle opere di penitenza, e
„ perciò chiamato da Santa Chiesa *tempus acceptabile, dies salutis*, serva a tutti i Fedeli per espiazione delle proprie coscienze, rimossa ogni occasione di scandalo, o di rilasciamento in ciò, che specialmente appartiene al precetto dell'astinenza, e digiuno: La Santità di Nostro Signore sempre intenta con indefesso Paterno zelo alla salute delle Anime, coll'oracolo della sua viva voce ci ha incaricato di pubblicare il presente Editto, col quale in primo luogo detti Fedeli vengono esor-

„ ta-

„ tati ad esercitare gli atti di Cristiana pietà , astenendosi da qualunque
 „ peccato, accrescendo le orazioni, e limosine, e santificando con altre
 „ buone opere questo tempo di digiuno, istituito col suo esempio dal Di-
 „ vino Redentore, giacchè secondo l'avvertimento del Pontefice S. Leo-
 „ ne : *Non in sola abstinentia cibi stat nostri summa jejunii, nisi mens ab*
 „ *iniquitate revocetur.*

„ Perchè poi attesa la nota mancanza dell'oglio, e scarsezza di alcune
 „ specie di cibi quaresimali, si è giudicato non poterli nella prossima Qua-
 „ resima praticare la rigorosa astinenza de' cibi proibiti : la Santità sua
 „ commiserando con viscere di paterna carità il bisogno de' suoi amatissimi
 „ sudditi, condescende benignamente, che tutti gli abitanti di Roma, e
 „ delle sue vigne, e casali, possino in questo tempo cibarsi dell'uova, e
 „ latticinj, a riserva de' giorni di Venerdì, e Sabato, e di quelli delle
 „ Tempora, cominciando dalla prima Domenica di Quaresima inclusive,
 „ fino alla Domenica delle Palme exclusive. Dichiara però la Santità sua,
 „ che per detta dispensa da uova, e latticinj, non intende toglier l'obbli-
 „ gazione del digiuno, ma di concederla a chi vorrà valersene con con-
 „ dizione espressa di doverlo esattamente osservare. Vuole bensì che la me-
 „ desima si estenda anche a tutti i Religiosi dell' uno, e dell' altro sesso,
 „ eccettuato quelli, i quali hanno il voto di servar vitto quaresimale.

„ Ma perchè alle particolari indisposizioni, ed infermità di alcune per-
 „ sone non può bastevolmente provvedere la sola dispensa dell'uova, e lat-
 „ ticinj, ma le medesime necessariamente esigono ancora il vitto di car-
 „ ni salubri : la Santità sua propensa anche in ciò al sollievo de' suoi sud-
 „ diti, inerendo alla disposizione del sagra Concilio di Trento, ed agli
 „ Editti altre volte pubblicati per l'osservanza della Quaresima, ci ha in-
 „ carito di ordinare la piena osservanza delle cose infrastrate.

„ 1. Che nissuna persona, durante detto tempo, venda, o tagli, come
 „ si fuol dire, carni in qualsivoglia luogo di quest' Alma Città, eccetto
 „ che ne' macelli deputati per l'infermi, e valetudinarij, o malsani, le
 „ quali carni debbano esser solo di quelle chiamate salubri, cioè di Ca-
 „ strato, Vitella, e Capretto. Ed acciò si tolga ogni apparenza di po-
 „ ca edificazione, e si rimova la pubblica mostra delle suddette carni; non
 „ dovranno le medesime tenerli fuori di detti macelli, ma dentro in mo-
 „ do, che non appariscano, nè si vedano in pubblico: e per osservanza di
 „ ciò, i macellari deputati dovranno nella prima settimana di Quaresima,
 „ secondo il solito, farne l'obbligo in segretaria del nostro Tribunale, sot-
 „ to la pena infrastratta.

„ 2. Quelli che comprano le dette carni per gl'infermi, o malsani,

„ co-

„ come sopra, debbano per evitare ogni scandalo, portarle coperte in-
 „ do che non sieno vedute.

„ 3. Che non si tengano da qualsivisa persona pubblicamente a vendere, o
 „ si portino vedendo per la Città, le dette, o altre carni, anche di cac-
 „ ciagione, o salvaticina, molto meno porcina.

„ 4. I Pollaroli, ed altri, che sogliono vender carni salvatiche, ed uc-
 „ cellame, le tenghino nelle botteghe, in modo però, che non si vedano
 „ in pubblico, e solo quelle, che secondo la testimoniale del Signor Proto-
 „ medico possono annoverarsi tra le carni salubri, e non altro.

„ 5. Che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione pos-
 „ sa comprare, o far comprare, ovvero cibarsi di alcuna sorta di carne
 „ senza licenza, secondo la forma da noi prescritta, che gli farà insinuata
 „ da i Rev. Parrochi. Qual licenza prima si dovrà scrivere di propria ma-
 „ no del Medico ordinario, e come tale si sottoscriverà in lingua volgare
 „ in tutto gratis, senza esigere, o domandare emolumento alcuno, sotto
 „ pena di dieci scudi d'oro da applicarsi la metà all'accusatore, e l'altra a
 „ luoghi Pii; dopo dovrà esser sottoscritta dal proprio Parroco dei dett'in-
 „ fermi, o malsani, parimente gratis, sotto la pena suddetta; e per ulti-
 „ mo si porterà a sottoscrivere ad uno degl' infrascritti Reverendissimi Pa-
 „ dri deputati solamente, e non da altri in nome loro, a' quali incari-
 „ chiamo di considerare, e di osservare dette licenze; e quando non sieno
 „ concepite secondo la solita forma, non le dovranno sottoscrivere.

„ 6. Avvertendo ciascun Medico, e Parroco, che, se sottoscrivono le
 „ dette licenze senza legittima causa, ovvero, se l'esibiscono, e presen-
 „ tano ad alcuno senza considerare se abbia causa sufficiente, oltre il par-
 „ ticipare che faranno de' peccati di altri, nel che refterà molto aggravata
 „ la loro coscienza, faranno da noi puniti ad arbitrio *nostro*, anche con
 „ pene corporali, come si è strettamente incaricato al Signor Protomedico.

„ 7. Avvertendo di più i Medici, che danno le dette licenze, e rispet-
 „ tivamente quelli, che le ricevono, che solamente sono permesse le carni
 „ salubri a chi non può cibarsi per giuste cagioni de' cibi quaresimali.
 „ Anzi nè questi mangino, nè quelli permettano di mangiar carni, an-
 „ corchè salubri, a coloro che potranno provvedere alla propria sanità
 „ col nutrirsi d'uova, e latticinj. E lasciate per ora da parte le dispute Teolo-
 „ giche fino alla loro formale decisione, vuole la Santità sua, che chi vorrà
 „ fervirsi della licenza di mangiar carne, debba onninamente osservare il di-
 „ giuno, ed espressamente intende, che si concedino le medesime licenze
 „ con la condizione, che si debba da chi le ottiene osservare lo stesso di-
 „ giuno. In oltre, se per tutto l'anno si astengono dalla carne nel Vener-

„ di „

„ di, Sabato, quattro Tempi, e vigilie di precetto, molto più deono
 „ osservare tale astinenza ne' suddetti giorni di Quaresima, non ostante la
 „ licenza che otterranno, eccettuato quando ci fosse causa, che richie-
 „ desse altrimenti; e non potendosi in questo particolare dar certa rego-
 „ la, dee ogn'uno considerar prima il suo bisogno, e le sue indisposizio-
 „ ni, che non sieno affettate, perchè ne dovranno render conto strettissi-
 „ mo nel Tribunale di Dio; dove non potranno scusarsi colla licenza estor-
 „ ta con cause supposte, o finte. Onde riflettano bene, che non ingan-
 „ neranno il Parroco, ma se medesimi, e le Anime loro quelli, che
 „ espongono indisposizioni non vere, ma figurate per ottenere la detta li-
 „ cenza.

„ 8. Che gli Osti, Tavernari, Albergatori, Bettolieri, e qualunque
 „ altro di qualsivoglia stato, o condizione, non permettino, o tollerino,
 „ che nelle loro Osterie, Taverne, Alberghi, Bettole, e case, si abbia
 „ a cuocere, o mangiare alcuna sorta di cibi proibiti, così nel detto
 „ tempo di Quaresima, come negli altri giorni, in cui parimente ven-
 „ gano proibiti dalla santa Romana Chiesa, eccetto che per gl' infermi, o
 „ malsani, che averanno licenza come sopra, sotto pena a chi trasgredirà
 „ in ciascuno de' casi compresi in questo nostro Editto, di scudi venticin-
 „ que, e di tre tratti di corda, ed altre pene a nostro arbitrio, secondo la
 „ qualità delle persone.

„ 9. Ordiniamo, che in tutto il tempo quaresimale, nessuno di qualsi-
 „ voglia stato, grado, e condizione, faccia, o assista a quelle conversazio-
 „ ni, o altre adunanze, dove si facciano suoni, e balli; e che nemmeno di
 „ notte si vada per Roma suonando, o cantando, ovvero facendo serenate
 „ in luogo fermo sotto le pene suddette.

„ 10. E perchè in fine è molto ragionevole, e doveroso, che chi si pre-
 „ vale del suddetto Indulto compensi al celeste Sovrano il tributo della ri-
 „ gorosa astinenza in altra forma, ed in quella specialmente insinuata da
 „ San Giovanni Crisostomo, *largiorem det elemosynam, ferventior sis in*
 „ *precibus, majorem habeat alacritatem in audiendis divinis Eloquentiis, inimi-*
 „ *cis reconcilietur*: Perciò viene ogn'uno esortato a praticar in questo tem-
 „ po le suddette opere di pietà, e specialmente la frequenza de' santi Sagra-
 „ menti, l'assistenza a' divini Sacrifizj, e la visita degli Ospedali, ed In-
 „ fermi, affine ancora di prepararsi degnamente alla celebrazione della
 „ santa Pasqua &c. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo dì
 „ 3. Febbrao 1741.

„ Fr. G. A. Card. Vicario.

„ Gasparo Ori Segretario.

II. Nel

II. Nel numero 7. del trascritto editto comanda il santo Padre a quelli, che per legittima cagione fossero dispensati dall'astinenza dalle carni, di osservare il precetto dell'unica refezione. Non giudicò opportuno di subito decidere la controversia, anzi lasciando la medesima in disparte, si ristringe a rinnovare il precetto già da circa trent'anni continui adempito in Roma. Sperava di allettare tutti, con questa blanda, e dolce maniera, ad imitare la disciplina, e l'esempio della capitale di nostra Religione, senza che vi fosse bisogno di procedere ad ulteriori precetti. Questo è il genio, e premura de' faggi, e zelanti Sovrani: indurre i loro sudditi a praticare la virtù, e ad eseguire i loro doveri più colla forza di certa penetrante insinuazione, che colla severità di precetti, e di pena. Cominciano a promulgare, ed a praticare la legge nella stessa Dominante, dove la istituiscono, affinchè gli altri popoli si dispongano da per loro a fare lo stesso. I sudditi ben avveduti procurano di prevenire con libera elezione ciò, che preveggon effetto di futura necessità. Quando il Sovrano ha dati sufficienti argomenti della sua volontà, non aspettano d'essere stretti dalle catene de' precetti per non soggiacere al demerito, e alla confusione della violenza. Quando però gli uomini, preoccupati da qualche impegno nella difesa della propria opinione, allora non cedono, che alla forza, anzi tentano tutte le vie per iscuotere il giogo della ubbidienza, come vedremo nel seguente paragrafo.

§. IV.

Il Regnante Sommo Pontefice nel suo Breve Non ambigimus comanda sotto pena di colpa grave, che tutt'i Cattolici dispensati dalle carni osservino il digiuno.

I. **D**A quanto si è detto ne' tre precedenti paragrafi, ciascheduno può raccogliere le maniere caute, blande, e prudenti, che usa la Chiesa prima di venire alla decisione di qualche opinione controversa tra i suoi sudditi. Vi è passato più di un secolo, da che eccitossi la controversia se i dispensati dall'astinenza per nausea, o penuria de' cibi quaresimali fossero tenuti al digiuno. Il Regnante Sommo Pontefice in veggendo, che nè all'esempio dell'editto pubblicato nell'Augusta Dominante: nè alla forza de' Decreti Sinodali delle Chiese principali, il partito contrario ha giammai voluto arrendersi: dall'altra parte pervenendo al suo supremo Soglio continue lamentanze sulla trasgressione, quasi universale della sagra Quaresima; ha giudicato necessario di pubblicare a tutte le Chiese della Religione

gione Cattolica la grave obbligazione di accoppiare alle dispense dalle carni la osservanza del digiuno.

II. *Nolumus autem vos ignorare, cum hujusmodi necessitate & servandam esse POTISSIMUM unicam comeestionem, sicut alias hic Romæ: ac nos ipsi hoc anno, urgentibus causis præscripsimus &c.... Porro quemadmodum de ejusmodi indulgentia tam caute imperianda, si secus fieret, nos persuasum habemus districtam supremo divino Judici redditum iri rationem; ita conscientiam uniuscujusque vestrum onerandam esse, ducimus.* Per ben capire la forza, e 'l vigore di queste parole assai significanti, fa uopo osservare, che due sono i principj, onde raccogliere la obbligazione grave di una legge. La materia, che viene comandata, e la volontà del legislatore espressa, e manifestata nelle parole, con cui la legge è concepita. Questi due principj vicendevolmente rinforzansi, e l'uno dà lume all'altro. La gravezza manifesta della materia rende spesso volte palese la intenzione ambigua del Legislatore: e la manifesta volontà del Principe, che con formole assai forti dichiara la sua intenzione di obbligare gravemente, ci fa nota la rilevanza della materia, ancorchè di sua natura a noi sembrasse leggiera. Vi è contesa fra Teologi, se un Legislatore possa in materia grave obbligare leggermente, ed in materia per ogni parte lieve imporre obbligo grave. Affermano gli uni: negano gli altri. Tutti però accordano, che quando la materia è di sua natura grave, il legislatore obbliga sotto colpa mortale, se espressamente non dichiara la sua volontà di limitare a veniale colpa la obbligazione. Imperciocchè tutti dicono, che la intenzione del Legislatore debb'esser conforme di sua natura alla importanza della materia. Ciò presupposto, qual verità certa presso tutt' i Teologi; m' accingo a provare, che il nostro Breve comanda l' unica refezione sotto pena di peccato mortale.

III. E primieramente l' unica refezione, di cui parlasi nel Breve, secondo tutti, è materia di sua natura grave. Questa è cosa manifesta, ed evidente. Adunque quand' anche le parole del legislatore fossero ambigue, dovrebbero interpretarsi in rapporto alla gravezza della materia: ora le parole, onde il nostro Breve esprime la grave obbligazione corrispondente alla gravità della materia, non solo non sono ambigue, ma sono delle più chiare, delle più espresse, delle più forti, che possano in qualsivisia legge bramarfi. Imperciocchè il Breve espressamente aggrava le coscienze: *Ita conscientiam uniuscujusque vestrum onerandam esse ducimus.* Sicchè la materia dell' unica refezione certamente secondo tutti è grave. Il Legislatore obbliga ad osservare questa unica refezione, aggravando la coscienza. Adunque chi non osserva la unica refezione, ferisce la coscienza in materia gra-

ve. Or' chi intacca la coscienza in materia grave pecca mortalmente: adunque è evidente, come la luce del mezzo dì, che il nostro Breve ascrive i Cattolici all'osservanza dell'unica refezione sotto pena di peccato mortale.

IV. Riconfermano questa morale dimostrazione le altre parole del Breve, in cui dicesi, che il santo Padre comanda l'unica refezione in quella guisa, che in Roma è comandata: *Sicut alias hic Romæ, & nos ipsi hoc anno urgentibus causis dispensantes præscripsimus*. Ora niuno mette in dubbio, che in Roma sia comandata l'unica refezione sotto pena di colpa grave. Se però il santo Padre espressamente prescrive l'unica refezione nella foggia medesima, che altre volte in Roma *alias hic Romæ*. Ed egli medesimo nello stesso anno: *& nos ipsi hoc anno dispensantes præscripsimus*, è manifesto, che quest'unica refezione è comandata a tutta la Chiesa universale sotto pena di colpa grave. E' vero, che il Sommo Pontefice dispensò l'anno passato la Città di Roma da' latticinj, e che comandò l'unica refezione; Ma è altresì ugualmente vero, che nel medesimo anno rinnovò il precetto di digiunare, anche nel caso di mangiar carne per titolo di dispensa. Eccovi le parole dell'editto: *Vuole la Santità sua, che chi vorrà servirsi della licenza di mangiar carne, debba onninamente osservare il digiuno, ed espressamente intende, che si concedino le medesime licenze con la condizione, che si debba da chi le ottiene osservare lo stesso digiuno*. Adunque l'unica refezione è prescritta nel Breve a' dispensati dalle carni, nella guisa medesima, che è comandata in Roma. Tanto più, che in oggi non v'ha questione tra' Teologi, se i Cattolici dispensati, o per consuetudine, o per privilegio da' latticinj, debbano digiunare. Di presente quasi la maggior parte de' Cattolici servesi de' latticinj nella Quaresima; tutti però osservano senza contrasto il digiuno. Perlochè anche quindi apparisce, che i dispensati dalle carni, sono quelli, cui sotto pena di colpa grave viene comandato l'unica refezione.

V. Finalmente ciò, che mette nell'ultima evidenza il grave obbligo dell'unica refezione si è, che il Santo Padre dopo il comandamento di osservare il digiuno, immediatamente vi aggiugne il consiglio, e le paterne ferventissime esortazioni di compensare con altre pie opere di limosine, e di preghiere la intera universale osservanza della legge quaresimale praticata dagli altri fedeli: *Insimul Fraternitates vestras rogamus, & in domino exhortantes obsecramus &c.* Si consideri ora tutto il Breve. Nell'esordio si mettono in luminosa veduta l'antichità de' nostri digiuni, il loro merito, l'efficacia a placare lo sdegno della divina Giustizia: si deplorano le rilassatezze, le trasgressioni troppo in oggi divenute universali. Si passa a prescri-

vere

vere le leggi da osservarsi...,, Facere non possumus, quin pro injuncto
 ,, Nobis supremo sacrosancti Apostolatus officio, & ardentissimum Frater-
 ,, nitatum Vestrarum Zelum ad opportunum hisce malis adhibendum reme-
 ,, dium excitemus, & ad congruentes hujusmodi abusibus penitus extirpan-
 ,, dis *LEGES PRÆSCRIBENDAS* meditemur. ,, La prima legge, che im-
 mantinente impone, riguarda le dispense, delle quali vieta la concessione
 senza legittima cagione, e senza il parere di ambedue i Medici rispetto ai
 privati: *Nemini quidem sine legitima causa, & de utriusque Medici consilio* ;
 rispetto poi alle comunità senza gravissima, e urgente necessità: *Multitudi-
 ni vero, non nisi gravissima, & urgente necessitate*. La seconda legge co-
 manda, che cotesti dispensati, sieno privati, sieno popoli interi, di cui par-
 larsi nel Breve, osservino la unica Refezione: *Nolumus tamen vos ignorare
 cum bujusmodi necessitate, & servandam esse POTISSIMUM unicam Come-
 sionem, sicut alias hic Romæ &c.* Sicchè tralle leggi, che nel nostro Breve
 prescrivonfi, *Leges præscribendas meditemur*; la potissima, e primiera è que-
 sta della unica refezione: *Potissimum unicam refestionem*. Dopo queste leg-
 gi si cambiano frasi, e maniere, ed espressamente si esortano, e si consi-
 gliano le opere pie, che accompagnar debbano i Sagri digiuni: *Insimul
 Fraternitates Vestras rogamus, & in Domino exhortantes obsecramus &c.*
 Leggi adunque, e consigli nel nostro Breve contengonfi. Le leggi con
 imperio si prescrivono: *Leges præscribendas, sicut expresse præscripsimus*.
 La osservanza delle opere di consiglio si esorta, e con paterne amorose sup-
 pliche si persuade: *Rogamus, & exhortantes obsecramus &c.* Questa distinzio-
 ne ella è evidente. Altre leggi nel Breve non ci sono fuori delle due no-
 minate; adunque è verità manifesta, che i dispensati sono obbligati ad
 osservare sotto peccato mortale l' unica refezione, e a non servirsi delle
 dispense senza legittima cagione.

§. V.

Il suddetto Breve Pontificio non impone precetto nuovo, ma dichiara, ed intima, che la legge della sagra Quaresima obbliga i dispensati dall'astinenza de' cibi magri alla osservanza del Digiuno.

B R E V. P O N T I F.

Nolumus tamen Vos ignorare cum hujusmodi necessitate & servandam esse Potissimum unicam comestionem, &c.

I. **P**EL giusto, e santo fine di ristaurare la sagra osservanza della legge quaresimale, basta quanto si è detto nel paragrafo precedente. Ancorchè meno sussistente fosse ciò, che di presente sono per dire, non per questo dee in conto alcuno pregiudicare a quanto con tutta evidenza si è stabilito. Il punto unico, ed importante, che ora trattasi, è, che i Cristiani dispensati dal precetto dell'astinenza osservino l'altro precetto del digiuno. Che poi questo precetto sia novamente imposto dal santo Padre nel suo Breve, oppure, che sia una diffinitiva interpretazione, che la legge stessa quaresimale di due principali precetti composta, obblighi da se medesima all'osservanza di un precetto, quantunque siavi la dispensa dal altro, poco importa quanto all'effetto, ed al profitto de' Cristiani. Ma se è così (ripiglierà quel tosto taluno) a qual fine entrare nell'impegno di provare il proposto assunto? Rispondo, che questo fine certamente non è stato, nè per ostentare vittorie, e trionfi, nè per rimproverare al partito contrario la troppa costanza nel difendere una causa falsa. Non ad altro servirebbono simili ostentazioni, che a palesare un animo vano, mosso a scrivere più per proprio interesse, ed impegno, che per comune beneficio. La sola impresa d' esporre il Pontificio Breve mi obbliga ad eseguire con esattezza le parti di fedele, e sincero interprete. Ora, se male io non mi appongo, il senso ovvio, e naturale del Breve contiene l'assunto da me proposto, che in poche e precise parole mi fo a dimostrare.

II. Ferve da più di un secolo tra' Cattolici la contesa, se la dispensa dalle carni seco porti la dispensa dal digiuno. I Decreti e Pontificj, e Sinodali delle principali Cattoliche Chiese, l'nnanime consenso de' gravi Teologi a favore del digiuno, ed altre precedute decisioni si sono già indicate. Le contraddizioni del contrario partito sono manifeste per mezzo di
libri

libri stampati, e ciò, che è peggio, per via della pratica. La lite è nel suo maggior bollire, ed è prodotta all' Augusto Pontificio Trono. Da ogni parte risuonano all' orecchio del Sovrano lagrimevoli lamentazioni, che la sagra osservanza della Quaresima, tra per le frequenti dispense dall' astinenza de' cibi, tra perchè alle dispense dalle carni non si vuole il digiuno unire, ella è quasi dal mondo abolita: *Undique gentium nuntii afferuntur, augustissimam Quadragesimalis jejunii observantiam ob nimiam nullis legitimis urgentibus causis ubique indiscriminatim dispensandi facilitatem plane sublatam esse.* Nel tempo adunque, in cui più che non mai le parti combattono, e con dispute, e con libri, il Giudice supremo pubblica a tutta la Chiesa universale la sua sentenza in questi termini concepita: *Non vogliamo, che voi ignoriate dovervi principalmente osservare l' unica refezione.* Che può bramarfi di più per una diffinitiva sentenza? *Nolumus tamen vos ignorare cum bujusmodi necessitate servandam esse potissimum unicam comessionem.* Il soggetto netto, e preciso della lite è, se il precetto dell' unico pasto obblighi nel caso della dispensa dal precetto dell' astinenza. Il Sommo Pontefice supremo Giudice manifesta a tutta la Chiesa, che obbliga: Adunque non impone nuovo precetto, ma dichiara, e decide, che v'è l' obbligazione di osservare l' unico pasto.

III. Più chiaro. La lite che verteva tra' Teologi non era già sovra un consiglio, ma sopra un precetto. Tutti confessano, che l' unica refezione nel digiuno sia di precetto, non di consiglio. Disputavasi sol tanto, se questo precetto dell' unico pasto restasse assorbito dalla dispensa del precetto dell' astinenza. Un partito negava, e nega, che la dispensa da un precetto includa la dispensa dall' altro. Lo affermava l' altro partito. Il soggetto dunque della lite è, se un precetto obblighi, o non obblighi. Se il Giudice dichiara, che il precetto messo in contrasto obbliga; è più che evidente, che la sua decisione non introduce nuovo precetto, ma decide, anzi esservi già il precetto, da cui nasce cotesta obbligazione. Le parole stesse, onde la sentenza è formata, rendono più chiara la verità. Diverse sono le formole, onde i sagri Concilj, ed i Sommi Pontefici servono nell' istituire nuove leggi, da quelle, di cui servono, per interpretare le leggi già fatte, e per astrignere i fedeli alla osservanza delle medesime. Le formole di queste seconde sono ordinariamente in sì fatta guisa concepite: *Sappiate. Non vogliamo che ignoriate*, ed altre simili. Quindi il sagra Concilio di Trento intimando a' Cattolici l' altissimo dovere d' osservare i sacri Canoni, serve della prima formola: *Sappiate. Sciens universi sacratissimos Canones exacte ab omnibus observandos.* (a) Della stessa frase serve il Sommo Pon-

(a) Sess. 25. c. 18.

Pontefice nel suo Breve. Imperciocchè vale lo stesso: *Non vogliamo che ignoriate*, che quest'altra: *Sappiate*. Il partito contrario innocentemente ignorava, che il precetto dell'unica refezione obbligasse. Sul supposto di questa buona ignoranza combatteva fortemente l'obbligo del Precetto. Ora quali formole più opportune: quali frasi più acconcie poteva il sovrano Giudice adoperare per rischiarare colla manifestazione della verità una tale ignoranza, che le seguenti? *Non vogliamo però, che ignoriate dovervi in questa necessità di mangiar carne osservare principalmente l'unicamestione*. Ciascheduno, non preoccupato dall'impegno, confesserà, che la formola non poteva essere nè più conforme alla grave maniera di parlare proprio de' sacri Canoni, nè più opportuna alla decisione definitiva della controversia: *Nolumus tamen Vos ignorare, cum hujusmodi necessitate servandam esse Potissimum unicam comestionem*.

IV. I due fatti seguiti sotto Clemente XI., ed il Regnante Sommo Pontefice mettono nella più splendida, e giusta veduta quanto abbiamo detto. Nell'Editto, che nel 1703. pubblicò in Roma Clemente XI. sopra l'osservanza della Quaresima, obbligò i dispensati dalle carni all'osservanza del digiuno con queste parole: *Ed osservare il Digiuno, alle di cui leggi SONO tenuti anche quelli, che per giusta causa si cibano di carni salubri*. Tutti giudicarono, che in virtù di queste due parole *sono tenuti* il Papa avesse dichiarato, e definito, che i dispensati sono al digiuno tenuti. E perchè non era sua mente di decidere per allora tal controversia, cambiò nell'Editto dell'anno 1704. le suddette due parole nelle seguenti: *siano tenuti*. Il Regnante Sommo Pontefice rinnovando nel suo primo editto della passata Quaresima il precetto di Clemente XI. più espressamente dichiara di non voler definire questa contesa nella maniera seguente: *E lasciate per ora da parte le dispute Teologiche sino alla loro formale decisione, vuole la Santità Sua, che chi vorrà servirsi della licenza di mangiar carne debba onninamente osservare il digiuno*. Ora se dopo tutto ciò, il medesimo Sommo Pontefice assolutamente, e senza alcuna limitazione dichiara a tutta la Chiesa, che i dispensati sono tenuti al digiuno, è manifesto, che egli decide, e definisce la controversia. Chi potrà giammai asserire, che non uguolino, anzi che non superino la forza di queste parole *sono tenuti*, le altre seguenti: *Non vogliamo che ignoriate dovervi principalmente osservare l'unica Comestione?* Chiunque si farà a considerare seriamente la forza, la energia di questa frase, il rapporto colle maniere, onde servono i Concilj nelle loro decisioni; ritroverà essere assai più forte, più significante della clausula Clementina, la formola del nostro Breve. *Nolumus Vos ignorare servandam esse Potissimum unicam comestionem*. Se però la prima clausula Clementina fu giudi-

dicata definitiva, con più di ragione definitiva, e decisiva dee dirsi la clausula del Brevenostro. Tanto più, che la clausula *sono sensu* di Clemente XI. era inserita nell' Editto fatto per la sola Città di Roma. Dovechè la formola del Regnante Sommo Pontefice ella è in un Breve diretto a tutta la Chiesa universale. Se il nostro Santo Padre, in un Editto, dirò così, privato per la sola Città di Roma, perchè non voleva per allora decidere la contesa, si espressamente manifestò questa sua volontà dicendo: *E lasciate per ora da parte le dispute Teologiche fino alla loro formale decisione*; Non è, replico, più che evidente, che parlando dopo tal Editto affolutamente, e senza limitazione alcuna, e con una frase di sua natura decisiva in un Breve diretto alla Chiesa Universale, che dir vale più pesato, più circospetto, e ponderato; non è, dico, più che evidente, che il suo Breve è decisivo della controversia?

V. Se fosse decisivo, dirà taluno, avrebbe condannata la sentenza opposta: Non l'ha condannata: adunque non è decisivo. Potea non ha dubbio il santo Padre dannare la contraria opinione colle seguenti solite formole: *Eam damnamus tanquam scandalosam, & in praxi perniciosam* &c. Perchè poi non l'abbia fatto, a noi non appartiene d'investigarlo. Per altro, se lice di manifestare le proprie conghietture, parmi, che sieno assai giuste, e sode. E primamente quando un Giudice nel Tribunale solennemente decide a favor di una parte, resta illativamente riprovata l'altra. Il Breve, come abbiamo provato, di una maniera superiore ad ogni soda replica, impone l'obbligo dell'unica Refezione. Tanto basta per inferire inevitabilmente la insuffistenza della opposta sentenza. Non era necessaria la espressa, e solenne condanna, prima, perchè questo è il costume della Chiesa, e de' Pontefici: cioè di manifestare la verità di una maniera la più innocente, e la meno offensiva, che sia possibile. Procedono, come abbiamo veduto a passo a passo. Insinuano, invitano, persuadono, supplicano, comandano. Qui sogliono, e vorrebbero fermarsi. La sola contumacia innarrendevole d'alcuni sudditi, con violenza gli spigne di passare alle ultime risoluzioni di proibire, di condannare con intimazione di scomuniche, di sospensioni, e di altre severissime pene. Sfuggono per quanto è loro possibile di venire a cotesti ultimi estremi, massimamente quando evidente, e gravissima necessità non gli astrigne. Questa necessità al presente sembra, che non vi fosse. La proposizione contenziosa non riguarda un punto di fede, la cui interna credenza sia necessaria, nè un qualche principio dottrinale di altri errori fecondo. Anzi il principio unico, su cui la detta proposizione reggesi, cioè, che chi non può adempire la maggior parte, non è tenuto alla minore, è già stato espressamente condannato da Innocenzo XI. L'Autore della

della Quaresima Appellante ha rimostrato, che questa opinione contra il digiuno è tacitamente riprovata nella proposizione 54. del medesimo Pontefice, con tanta evidenza, che i dotti suoi Avverfarj in due interi libri stampati contro di lui, non hanno nemmeno osato di toccare un tal punto. Ha fatto loro con evidenza vedere, che eglino hanno verbalmente trascritte le stesse ragioni, i medesimi esempj per sostenere la propria opinione contra il digiuno, di cui servironsi gli Autori, per difendere la dannata sentenza dell' ufficio divino. Sendo per tanto proscritto il fondamento unico della proposizione contenziosa, altro non richiedeasi, che dichiarare la grave obbligazione di digiunare. Dall'altra parte i Sommi Pontefici in simili decisioni, siccome sono penetrati da uno zelo ardente di palesare la verità, così hanno particolare prudentissima ispezione di ferire meno che sia possibile il partito, che difendeva l'opposto: agguisa di amoroso saggio Medico, che studia di guarire la piaga col minor dolore dell'infermo. Nel rimanente, se gli Avverfarj risolvono, il che non vo' credere, di non arrendersi, dubito, che avranno ben presto la trista sorte di soccombervi. Si sono loro fatti vedere varj lampi da più parti, e per fino dall'alto del Vaticano. Alla loro prudenza, e saggezza appartiene di regolarli in causa per evitare i fulmini, e le faette. Santo Agostino prudentemente insegna di procedere con gran cautela, e riserva nel difendere le questioni difficili, ed oscure, affinchè quando a Dio piace di rivelare pel' organo della sua Chiesa la verità, non rimanga la confusione, ed una piaga insanabile in chi con troppo impegno si è opposto, ed ha ricusato di arrendersi a' primi soavi paterni comandamenti: *Hoc autem facit sanitas pacis, ut cum diutius aliqua obscuriora quaeruntur, & propter inveniendi difficultatem, diversas pariunt in fraterna disceptatione sententias, donec ad verum liquidum perveniasur, vinculum permaneat unitatis, ne in parte praecisa remaneat insanabile vulnus erroris.* (a) Che se tanto contegno è necessario nelle controversie astruse, e difficili, quanto maggiore richiederassi nelle sentenze chiare, e manifeste allo stesso buon senso, quale è quella, di cui disputasi al presente?

§. VI.

(a) lib. 2. contr. Donat. cap. 4.

§. VI.

Obbietti degli Avversarj, e interpretazioni bizzarre contra il mentovato Pontificio Breve.

I. **A** Ppena il nostro Breve fu pubblicato ; che immantinente udironsi per ogni parte interpretazioni, e comentì , alcuni de' quali sono sì capricciosi, che mi arrossirei di riferirli, se la necessità di sgannare il volgo credulo per tutto ciò, che lui torna meglio, non lo esigesse . Altri dicono, che il Breve non impone alcun obbligo, e che non contiene, che una semplice, e mera esortazione. Consiglià, non comanda l' *unica refezione*. Alcuni più avveduti lo investono per altro fianco . Impone, dicono, obbligo grave, ma alle comunità, a i popoli dispensati, non già ai privati. Altri finalmente oppongono, che il Breve non viene dalla *Cattedra*, nè dal Papa, come Papa ; ma dal Papa, come Dottore privato. Se questi obbietti fossero inventati dal volgo ignorante, o da' popoli indotti, potrebbonsi con giusto disprezzo, e con prudente compatimento trasandare. Ma il fatto si è, che i popoli applicati ai loro interessi, e alle loro faccende, nè hanno tempo, nè curansi di leggere i sagri ecclesiastici diplomi : nè eglino, a tutt' altro assuefatti, sono capaci di simili speculazioni. Gli obbietti narrati sono parti teologici, inventati da quelli, che come vedremo, hanno in simile foggia interpretati altri sagri canoni . Essi spargono ne' popoli sì belle sottigliezze con plauso ricevute, perchè confacevoli al senso. Innanzi che il Breve Apostolico comparisse, tutti gli Avversarj vantavano una profonda ubbidienza immantinente che la Chiesa facesse sentire le sue voci . Ora che la Chiesa ha parlato, e che il Pontificio Breve è pubblicato, dov'è l'ubbidienza? Dove l'ossequio? Si dice, che il Breve non comanda, ma esorta; o se comanda non riguarda, che certi casi straordinarj di dispense impartite alle Città, ed a' Popoli . In poche parole il Breve a nulla serve, e lascia le cose nello stato di prima . Tanto, a parlare chiaramente, significano i loro obbietti, che ora siamo per confutare .

II. Il Breve non impone alcuno grave obbligo, perchè in esso non leggonsi le solite parole, destinate a significare obbligazione sotto pena di colpa mortale. Queste parole sono le seguenti: *Jubemus, precipimus, imperamus. Teneantur omnes. Obligentur omnes. Prohibemus. Nemini liceat*, e simili, di cui niuna ritrovasi nel Pontificio Breve . Aggiugnési, che, quando ben anche dette parole, o equivalenti, ci fossero, non perciò ne

E e

segue

segue una obbligazione grave, ma sol tanto veniale, non essendovi la clausola *sub obtestatione Divini Judicii*. Imperciocchè, potendo il Sommo Pontefice servirsi di simili frasi, ed avendole omesse, è segno evidente, o che non ha voluto obbligare, ma solamente consigliare; o al più obbligare sotto colpa leggiera.

III. Per iscierre sì bel comento, sono costretto di farmi ad iscoprire la sua sorgente, ed inoltrarmi sino a' suoi più rimoti principj. Non è nuova, ma antica l'arte di deludere con sofistiche distinzioni le Pontificie Costituzioni, comechè nelle maniere più caute, ed espresse concepute. Cademi in acconcio di ricordare al cortese leggitor, che nel passato secolo, tanto gli Autori della Morale soverchiamente severa, quanto alcuni altri della Morale rilassata, hanno sul principio e per molto tempo battuta la stessa via intorno alle interpretazioni de' Pontificj Diplomi. Appena comparve in pubblico la Bolla condannatrice delle cinque famose proposizioni, che i partigiani delle medesime, confessando la giusta condannagione, si fecero a negare il *Factum*. Immantinente, che uscirono i Pontificj Decreti contra la superstizione de' riti Cinesi, alcuni Autori della Morale pretesa benigna, si fecero a negare il *Factum*, dicendo che tali culti non si praticano. Alle susseguenti Bolle, che decidono il primo *Factum* delle cinque proposizioni, fu opposto il diverso senso del *Factum*. E agli altri posteriori Decreti, che dichiarano il secondo *Factum* de' culti superstiziosi, si rispose, che que' culti non praticavansi nel senso, e nelle maniere intese ne' Decreti. Finalmente contra le ultime dommatiche Costituzioni, che decidono, e il *Factum*, ed il *senso* delle cinque proposizioni, i Fazionarj del partito hanno deposta la maschera, e con inaudita deplorabile temerità hanno alzata la rigogliosa ostinata fronte contra la suprema Autorità, e sono precipitati nell' abisso dell' Eresia. All' opposto i rimembrati Autori della Morale larga, come ossequiosi, e buoni Cattolici, non si sono giammai distaccati dal loro asilo. Colla dovuta edificante rassegnazione hanno ricevute le Bolle di Alessandro VII., d' Innocenzo XI. delle cento, e più proposizioni estratte dai Casisti, e dannate: e quella di Alessandro VIII. contra il *Peccato Filosofico*. Ma eglino fermi e saldi nel loro posto persistono a negare il *factum*. Il peccato Filosofico non è, dice il P. Domenico Viva, mai stato insegnato da alcun Teologo Moderno; anzi soggiugne, che la proposizione dannata è stata dall' invidia inventata: *Paucis per invidiam mutatis in banc presentem thesim, una ex iis concinnata fuit.* (a) Onde, secondo questo

Teo-

(a) In Commet. Prop. 2. n. 3.

Teologo, Alessandro Papa VIII. ha dannato un' errore chimerico, che non è giammai stato al mondo. Quanto tali massime sieno vicine a quelle dell' altro partito, il lascio al giudizio altrui. Le cento proposizioni poi d' Alessandro, e d' Innocenzo non sono dannate; dicono, nel senso de' Casisti, da cui sono estratte; e perciò i libri de' Casisti, in cui senza alcuna variazione contengono le proposizioni, leggono quai ottimi direttori delle coscienze. Questi sono fatti pubblici, e manifesti a tutti, che a suo tempo co' loro autentici documenti si porgeranno sotto gli occhi, con tale sincerità, e riserva, che niuno potrà ragionevolmente dolersi. Imperocchè l' impegno troppo avanzato di alcuni particolari non dee pregiudicare all' ubbidienza, al merito, e all' esemplare suggezione del corpo, tante volte manifestata, eziandio, non ha molto, con pubblici documenti.

IV. Uopo è stato di accennare cotesta condotta nella interpretazione de' Pontificj Diplomi, per iscoprire fino da' suoi primi principj la origine del presente obbietto contro al nostro Breve. Passando ora dalle cose remote alle più vicine, è mio obbligo di rimostrare, che l' obbiezione opposta è un vetusto sutterfugio del Probabilismo, per iscanfare l' obbligo delle leggi Ecclesiastiche, e che solamente l' applicazione ella è recente. Tra le molte leggi Ecclesiastiche e Divine in simigliante guisa interpretate, che potrei qui addurre, per brevità ne alleggerò una sola. Il sagra Concilio Tridentino comanda, che, se un Sacerdote reo di colpa grave è necessitato a celebrare, e non potesse premettere la sacramentale Confessione, debba alla prima occasione confessarsi: *Quod si, necessitate urgente, Sacerdos absque prævia confessione celebravit, quam primum confiteatur.* (a) Molti Probabilisti si sono fatti ad interpretare questa legge; e perchè appunto non hanno trovato il *præcipimus*, il *jubemus*, l' *imperamus*, difendono contenersi nelle dette parole un consiglio, non un precetto. Ed avvegnachè coteste parole contenessero equivalentemente un precetto, questo non obbliga, che sotto veniale colpa. Recitiamo le parole dell' Autore medesimo, che difende per Probabile contenersi un consiglio, non un precetto, nelle parole del Concilio.

„ V. Nihilominus aliqui non agnoscunt in his verbis præceptum obligans, sed solum consilium pium, piisque adhortationem, & ad summum, si est præceptum, esse solum putant sub veniali... Ajo & hanc non agnoscentem (*præceptum*) esse probabilem.

„ Primo, quia illud imperativum, *Confiteatur quam primum*, solum esse

E e 2

„ vi-

(a) Sess. 13. cap. 7.

„ videtur exhortatio, cum potuerit Concilium uti gravioribus verbis im-
 „ perium explicantibus, ut v. g. *jubemus, præcipimus, &c.* tamen ab hu-
 „ jusmodi præciendi rigore se temperavit. *Signum ergo est vere non im-*
 „ *posuisse præceptum.* Adde, quod Doctores quærunť universaliter, an
 „ verba imperativi modi, & in actu exercito præceptum indicantia,
 „ absolute prolata, præceptum contineant, qualia sunt: Facite, solvi-
 „ te, abſtineant omnes, nemo audeat, & his æquipollentia. Et primo
 „ sunt alii, qui putant *Probabiliter*, hæc nequaquam continere præceptum,
 „ sed confilium... Alii ſecundo *Probabiliter* cenſent quidem præceptum conti-
 „ nere, ſed ſolum ſub veniali, non autem ſub mortali. Alii denique ter-
 „ tio *Probabiliter* dicunt prædicta imperativa verba tunc ſolum præceptum
 „ indicare ſub mortali, quando ſunt in materia gravi... Si ſequamur
 „ *primam*, opinionem... non inveniemus niſi *confilium*... Si ſequamur *ſe-*
 „ *cundam* non erit obligatio niſi *ſub veniali*. Si ſequamur *tertiã*, non e-
 „ rit mortale, quia, ut probabimus, *materia* in caſu noſtro non eſt gravis.
 „ Secundo in caſu dubio, an verba aliqua legis præceptum obligans im-
 „ portent, an confilium; tanquam regulam certam ponunt Doctores re-
 „ putanda eſſe confilia, & non præcepta: & ratio eſt, quia, cum lex ſit
 „ gravis & oneroſa, ſemper in benigniorem partem eſt interpretanda. Ad-
 „ de quod in dubio melior eſt conditio poſſidentis. Ergo in dubio lex ne
 „ ſit obligans, an non obligans, melior erit conditio humanæ liberta-
 „ tis. (a)

VI. In queſto galantiſſimo ſquarcio di Pirroniſmo teologico racchiudonſi
 tutte le ſteſſe parole, che al preſente vanno diſſeminando gl' impugnatori
 del digiuno contra il Pontificio Breve. Si vede, che eglino ſi ſono ap-
 profitati molto bene della dottrina di quell' Autore, ſervendoſi delle ſteſſe
 ſteſſiſſime ſue parole. Nel Breve non v'è il *præcipimus, jubemus &c.* Adun-
 que il Breve non comanda, ma configlia; eſorta, non aſtrigne. Queſta dottrina
 dell' Autore accennato applicata alla legge del ſagro Concilio di Trento è
 dannata da Papa Aleſſandro VII. nella ſeguente propoſizione 38. *Mandatam*
Tridentini factum Sacerdoti ſacrificanti ex neceſſitate cum peccato mortali
confitendi quam primum, eſt confilium, non præceptum. Adunque per iden-
 tità di ragione dee eſſere altreſtì riprovata la riferita interpretazione, che
 i recenti Avverſarj del digiuno vanno ſpargendo nel Popolo contra il Pon-
 tificio Breve. Non obbliga il Tridentino, ſcrive, il ſudetto Teologo, ſot-
 to precetto, ma ſolamente ſotto configlio, perchè non comanda coll' *jube-*
mus,

(a) Tambur. in Meth. Commun. cap. 4. n. 48. 49. 50.

mus, e col *precipimus*. Non astringe sotto precetto il Breve di Benedetto XIV. replicano gli eruditi Moderni, perchè non adopera, come potea, le solite clausole: *Jubemus precipimus &c.* Nulla qui dico della umiltà di cotesti Casisti, i quali osano prescrivere a' Concilj Ecumenici, ed a' Sommi Pontefici le frasi, e le clausole, onde formare le sagre leggi. E quando queste non sieno concepite, ed espresse colle parole, e formole, che stabiliscono cotesti Moralisti, non sono leggi, ma esortazioni; non sono Precetti, ma consigli. Uopo farebbe, che cotesti signori fossero informati delle maniere maestose, e gravi, di cui sempre si è servita la Chiesa ne' suoi Canoni, e leggi, innanzichè alzar cattedra, per decidere sopra la forza, e vigore delle frasi, onde i sagri Canoni, e Pontificj Decreti sono formati. La dottrina addotta è dannata da Papa Alessandro VII. ma perchè si nega il *factum* che la proposizione dannata sia nell' Autore suddetto, benchè sia evidente, come la luce di mezzo dì, che ci è, si spaccia la dottrina di Lui per innocente: se ne fa uso opportuno negl' incontri: e siccome della medesima se ne servì il prefato Autore per deludere il comandamento del Concilio Tridentino; così i Moderni la producono in campo, per deludere il Breve del Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV. Quindi ogn' uno comprenderà, quanto opportuno sia stato il breve racconto, premesso allo scioglimento dell' obbietto. Si faccia un po' di riflessione sopra i varj principj avanzati dal mentovato scrittore su questo punto. Si consideri specialmente l' ultimo, che „ in casu dubio an verba aliqua legis præceptum „ importent, an consilium; tanquam regulam certam ponunt doctores reputanda esse consilia: quod in dubio melior est conditio humanæ libertatis. „ Si confronti questa dottrina colle dottrinette precedenti. Si aggiunga, che secondo il predetto, per rendere dubbia la legge, basta, che un qualche Probabilista si faccia a metterla in contrasto. E poi mi si dica, qual legge, qual canone possa sussistere ammessi tali principj?

VII. L'obbligo grave delle leggi, non si raccoglie dalle sole parole, e dalla sola corteccia della lettera, ma dalla rilevanza della materia, e dalle maniere, e formole di parlare, le quali se non esprimono il *jubemus*, il *precipimus*; equivalentemente però significano il medesimo. E' dannata la dottrina di quel Moralista, perchè richiede il *jubemus*, affinchè gravemente la legge obblighi. Adunque è più dannabile l'obbietto degli Avversarj nel caso nostro; poichè il nostro Breve, non impone un nuovo obbligo, ma dichiara, e decide, che il precetto dell' unica refezione dee osservarsi: *Nolumus tamen vos ignorare servandam esse potissimum unicam comessionem*. Non si potea bramare frase più acconcia di questa nel caso nostro. Ma non più parole per confutar obbietto sì vano.

VIII. Gli

VIII. Gli Autori del secondo obbietto ammettono , che il Breve obbli-ghi sotto colpa grave, ma soltanto nelle dispense concedute alle comunità, a' popoli, non già nel caso delle dispense, che impartonsi a' privati. Fondano cotesta loro speculazione sopra una combinazione di parole contenute nel Breve. Osservate, dicono. Il Breve, parlando delle dispense de' privati, servesi di questa frase: *Nemini quidem sine legitima causa, & de utriusque Medici consilio*. Passando poi alle dispense de' popoli, e delle genti, cambia frase, e dice: *Multitudini vero veluti populo, aut civitati, aut genti indiscriminatim integræ, non nisi gravissima, & urgente necessitate*. Finalmente imponendo l'obbligo dell' unica refezione, dichiara doverli osservare, non nel caso delle dispense concedute *cum legitima causa*: ma nel caso delle dispense impartite per urgente necessità: *Nolumus tamen vos ignorare cum hujusmodi necessitate &c.* Adunque il precetto del Breve di osservare l' unica refezione non istendesi sopra i privati, ma ristringesi a' soli casi delle dispense concedute alle Città, Provincie, e popoli.

IX. Questo obbietto, avvegnachè più ingegnoso del primo, non è più sussistente, nè più fondato. Per conoscere quanto sia capricciosa tal sottigliezza, fa uopo in primo luogo riflettere alla sostanza, e idea principale del Breve, che ha per fine di mettere riparo agli abusi, e alle cotidiane universali trasgressioni della quaresimale osservanza, quasi in gran parte abolita. *Lacrymis deplorare satis non possumus augustissimam quadragesimalis jejunii observantiam ob nimiam nullis legitimis urgentibus causis ubique indiscriminatim dispensandi facilitatem plane sublatam esse*. Le dispense di mangiar carne concedute alle Città, Provincie, e Popoli sono rarissime, e straordinarie, giacchè sogliono darsi ne' casi di peste, di assej, di carestie. In rapporto a queste non può certamente asserirsi essere la osservanza quaresimale *plane sublatam*. Nelle dispense frequenti de' latticinj, l' uso de' quali a molte Provincie, e Regni, e Nazioni permettesi dalla consuetudine, si osserva esattamente il digiuno; ne v' ha in oggi Teologo, o Nazione, che metta in disputa l' obbligo di digiunare col cibo de' latticinj. Le multiple illegitime dispense dalle carni, che concedonsi a' privati, sono quelle, che quasi aboliscono la sagra osservanza della Quaresima. A queste frequenti dispense rifiutasi di accoppiare il digiuno. Contro di questo universale ordinario abuso pervengono al Pontificio soglio da ogni parte cristiane lamentazioni: *Undique gentium nuntii afferuntur*. La qual cosa non può in conto alcuno verificarsi delle dispense concedute alle Città, e Provincie, se ciò appena accade ogni mezzo secolo, e soltanto rispetto a qualche Città, e quasi sempre colla condizione del digiuno. E si oserà avanzare, che

un Breve, in cui deploransi frequenti, e continui abusi, parli soltanto di accidenti straordinarij, insoliti, e ristretti a qualche sola Città, o Provincia? Non basta egli tanto per comprendere quanto vano, e ridicolo sia l'obbietto? Contro l'abuso dunque ordinario, universale, e continuo delle dispense private dall'astinenza, e dal digiuno, è principalmente diretto lo zelo ferventissimo del santo Padre. A questo abuso intende egli di opporre valido riparo con due validi mezzi. Primo, in vietando, che le dispense concedansi senza legittime cagioni: *Nemini quidem sine legitima causa*. Perlochè di questo in primo luogo fa egli menzione. Secondo, in dichiarando, e manifestando l'obbligo, che hanno questi dispensati di osservare l'unica refezione: *Nolumus tamen vos ignorare servandam esse unicam refestionem*.

X. Ma accostiamoci più dappresso a diciferare l'accozzamento delle parole, che gli Avversarij oppongono. Il Breve parlando dell'unica refezione non ripete la clausula delle private dispense: *Nemini quidem sine legitima causa*; ma solamente fa menzione della urgente gravissima necessità, per cui alle Città, e Nazioni impartonsi le dispense: *Gravissimam vero, urgentemque necessitatem, etsi non est, cur vobis explicemus; nolumus tamen vos ignorare, cum bujusmodi necessitate servandam esse potissimum unicam comestionem, sicut alias hic Romæ*. Notisi quella particola, *Cum bujusmodi necessitate*. Ed io replico: notisi la immediata particola, *Sicut alias hic Romæ*. In Roma osservasi l'unico pasto nelle dispense dalle carni concedute ai privati: Adunque la causa è decisa. In Roma dopo Alessandro VII. non è stata giammai dispensata la Comunità dalle carni. Egli è pertanto evidente, che parlasi delle dispense particolari; tanto più che dopo le parole *Sicut alias hic Romæ*, aggiugne il Santo Padre, *et nos ipsi hoc anno urgentibus de causis dispensantes expresse præscripsimus*; cioè nell'Editto della Quaresima di quest'anno medesimo 1741. nel qual Editto si dispensa bensì la Comunità dall'uova, e da' latticinj, ma non dalla carne. Anzi ai particolari, che per avventura sarebbero stati dispensati dalle carni, esso Santo Padre al numero 7. dell'Editto medesimo così ordina: *Vuole la Santità sua, che chi vorrà servirsi della licenza di mangiar carne, debba onninamente osservar il digiuno*. Chiaro è adunque, ch'egli il Santo Padre nel detto suo Breve intende, che si dee osservar il digiuno da' particolari eziandio, che sono dispensati dal mangiar carne. I Signori Oppositori mostrano di pretendere, che la dettatura di un Breve Appostolico debba esser simile allo stile delle scritture forensi, ripiene di repetizioni superflue, di cavillose inutili formole. Il nostro Breve non è disteso così; ma sì bene di una maniera grave, sostenuta, maestosa, propria dell'Appostolica Sede, che porge alla men-

mente i tratti, e le frasi degli antichi eloquenti Padri. Nulla v' ha di superfluo, ed in poco esprime il bisognevole. Non è una scrittura fatta per litiganti cavilloso, ma una legge spiegata a figliuoli ubbidienti, e docili. La clausola *sine legitima causa* applicata alle dispense de' privati, altro non è che la *necessità*, cui questi tengono di mangiar carne. Nè altra differenza c'è tra la *necessità* delle private, e la *necessità* delle pubbliche dispense, sennonchè per queste la *necessità* debb'esser gravissima, urgente, e manifesta, come a suo luogo s'è provato. Nel rimanente e nell' uno, e nell' altro caso la *legittima causa* di dispensare ella è la *necessità*. Per non avvilitare dunque la Maestà dello stile con inutili parole, non è fatta la repetizione fastidiosa, *cum bujusmodi causa, & necessitate*. Ma in una sola parola si è significato il tutto. E, se anch'io volessi cavillare sulle parole, potrei opporre, che non si è repetuto, *Cum bujusmodi gravissima urgenteque necessitate*: ma sol tanto *cum bujusmodi necessitate*, applicabile egualmente alla privata, che alla pubblica *necessità*. Ma troppo pregiudicherei alla verità della causa, se a simili inezie m' appigliassi.

XI. Ciò che rende fuor di modo strana, per non dire ridicola, la obbiezione fatta, è il seguente riflesso, cui vo' loro qui esporre *ad abundantiam*. Dimando a cotesti acuti interpreti, se gli uomini privati sieno di tempera, e di pasta diversa da quegli uomini, che formano la comunità, che compongono i Popoli, e le Nazioni? Gli uomini privati sono peravventura Preadamiti, non soggetti alla concupiscenza della colpa originale, nè alla legge evangelica: non bisognosi di penitenza, ne' di scontare i peccati commessi, nè di soddisfare alla Divina Giustizia? Che se sono i medesimi: se i privati sono quelli, che formano le Città; la identità della ragione non conchiude forse l' *unica refezione* tanto nell' uno, che nell' altro caso? suppongonsi sani, e abili al digiuno dell' unico pasto i privati dispensati: supponesi sana e capace a digiunare la comunità. La evidente penuria di cibi quaresimali, ovvero il gravissimo, ed urgente timore, che in caso di peste tali cibi sieno nocevoli, è il motivo di concedere a questa la dispensa. La sperienza altresì, che i cibi quaresimali recano nocimento ai privati è la sola cagione delle private dispense. Adunque sì nell' uno, come nell' altro caso è manifesto l' obbligo dell' *unica refezione*: ovvero nè le comunità, nè i privati sono a tal' obbligo astretti. Anzi, se havvi differenza tra gli uni, e gli altri, le Città piuttosto, che i privati dovrebbero spesso volte esser libere dal digiuno. A queste le dispense non concedonsi, che ne' rimembrati casi di assedio, di peste e simili. Chi non vede, che più ragionevole, e più giusta può essere la esenzione e dall' astinenza de' cibi, e dal digiuno in tai avvenimenti, che negli ordinarj quotidiani, incomodi, per lo più chi-

me-

merici ed infinti, per cui le dispense delle carni impartonsi ai privati? Sicchè e lo spirito, e il fine del Breve, e le parole stesse, in cui riposa lo spirito del Breve medesimo, e le ragioni comuni, ai privati, ed ai popoli dimostrano ad evidenza, che gli uni, e gli altri sono obbligati al precetto dell'unica refezione.

XII. Il terzo obbietto è sì frivolo, che non avrei ardito neppur di proporlo, se non fosse stato disseminato nel volgo. Questo Breve, dicono, non è *ex Cathedra*, ma è una semplice insinuazione del Papa come Dottor privato. Per ribattere questo opponimento, dovrò io uscir di causa, e farmi a rimostrare, quando il Papa parla da privato, e quando parla da Papa? Basta dunque il dire, che niun Cattolico ha giammai posto dubbio, che il Sommo Pontefice non parli come Vicario di Gesucristo, ogni qual volta in materia, o di fede, o di costume, parla a tutta la Chiesa. Il nostro Breve è indiritto a tutta la Chiesa universale, come costa dallo stesso titolo. Adunque questo Breve è del Papa come Papa, e non altrimenti come Dottor privato. Nè sopra ciò vo' fare altre parole.

C A P I T O L O IX.

I Dispensati dall'astinenza delle carni peccano contra il precetto del digiuno, se cibansi di carni non salubri : o se imbandiscono le loro mense indifferentemente di magro, e di grasso : o se per motivo d'economia stendono la dispensa de' capi di casa agli altri Domestici. La collezione de' dispensati dalle carni è quella stessa degli altri non dispensati.

B R E V. P O N T I F.

Et licitas, atque interdictas Epulas promiscue minime apponendas esse. Porro quemadmodum de hujusmodi indulgentia tam caute impertienda, si secus fieret, Nos persuasum habemus districtam Supremo Divino Judici redditum iri rationem, ita conscientiam uniuscujusque Vestrum onerandam esse ducimus.

I. **V**ieta nell'allegato testo il santo Padre, che i dispensati imbandiscano le loro mense di vivande lecite, ed illecite. Per ben capirne la forza della proibizione, uopo è d'esplicare quali sieno le vivande lecite, quali le illecite. In primo luogo quelli, che per legittime cagioni ottengono la dispensa dell'astinenza dalle carni, non possono cibarsi, che di carni salubri. Nell'editto Romano il Sommo Pontefice dichiara quali sieno, secondo il comun parere de' Medici, coteste carni salubri, colle seguenti parole ., Che nessuna persona, durante detto tempo, venda, o tagli, come ,, si suol dire, carni in qualsivoglia luogo di quest'Alma Città, eccetto ,, che ne' macelli deputati per gl'infermi, e valetudinarj, o mal sani, le ,, quali carni debbano esser di quelle chiamate salubri, cioè di castrato ,, vitella, e capretto,,.

II. Disputano tra loro i Teologi, se i dispensati dalle carni possano cibarsi di qualsivoglia genere di carne, senza contravenire al precetto del digiuno. I Probabilisti, che difendono, non essere al digiuno tenuti coloro, che sono dalle carni dispensati : sostengono parimente, che lecito loro sia il cibo di qualsivoglia carne. Producono in campo il loro bel principio, che distrutta la forma sostanziale del digiuno, non rimane più om-

ombra di digiuno . Questa forma sostanziale , secondo essi , è l'astinenza dalle carni ; onde levata questa , rimane annichilato il digiuno nelle sue più minute parti . Il P. D. Antonino Diana , ed il P. Leandro insegnano , che cotesti dispensati nella Quaresima possono imbandire le loro mense di qualunque carne , di lardo , di lepre , di bovi , di carne salate , senza veruna eccezione , avvegnachè sieno contrarie alla sanità . Nel qual caso potrebbero al più peccare contra la temperanza , non mai contra il precetto del digiuno : *Habenti licentiam comedendi carnes licebit quodcumque genus comedere , scilicet , lardum , leporem , bædum , bovem , & alia infirmis disconvenientia , etiamsi tota refectio ex illo carnis genere fiat : nam in tali casu edendo carnes saluti nocivas peccabis adversus præceptum naturale temperantiæ : non autem adversus præceptum positivum de abstinendo a carnibus in die jejuniorum .* (a) Il P. Leandro sostiene , che questa opinione non soltanto sia Probabile , ma al suo solito vuole , che sia onninamente più Probabile , perchè più confacevole all'appetito : *Probabilius omnino respondeo , non peccare mortaliter contra præceptum abstinendi a carnibus .* Anzi soggiugne , che non commetterebbe colpa alcuna , nè mortale , nè veniale : *Nullo modo peccaret .* Ne assegna egli un'altra ragione , degna di considerazione . Avvegnachè , dice egli , il motivo della dispensa sia la necessità del dispensato : la dispensa però non concedesi giusta la misura , e il grado della necessità , ma assolutamente : e perciò levasi ogni obbligazione immaginabile di astenersi dalle carni : ed il P. Pasqualigo afferma , che questa opinione non solo è più Probabile , ma a lui sembra certa : *Quia licet motivum dispensandi sit necessitas illius , cum quo dispensatur , non tamen fit dispensatio juxta mensuram necessitatis , quia fit absoluta , & sic tollitur absolute obligatio abstinendi a carnibus imposta ab Ecclesia . Sic omnino Pasqualig. dicens banc opinionem non solum Probabiliorum , sed sibi certam videri .* (b) Questa dottrina ella è contraria a tutt'i Canonisti , e Teologi di buon senso , e ripugnante allo stesso senso comune . La dispensa non concedesi secondo il bisogno , e la necessità , ma assolutamente ? E non è gli vero , che la dispensa senza giusto motivo è nulla ? Il maggiore dunque o minore motivo è quello , che dilata , o ristringe la dispensa stessa . Questa ragione del Leandro è un appendice della prima stabilita sul principio filosofico , che distrutta la *forma sostanziale* del tutto fisico , distrutto rimane il composto medesimo . L' Autore della *Quaresima Appellante* ha dimostrata la falsità di questo principio applicato a' composti morali , con tanta evidenza , che è superflua qualun-

(a) tom. 6. Ref. 71. n. 2. (b) tract. 5. disp. 2. q. 28.

que altra confutazione. E a dir vero, è un paradoffo de' più forprendenti, e strani, che fianfi giammai intefi, il pretendere, che la difpenfa da un precetto debba neceffariamente inferire la diftruzione di un altro comandamento, a maniera delle parti fuffanziali, che il corpo fifico compongono. La difpenfa ella è un atto libero del Superiore, il quale o la ftende, o la limita fecondo la maggiore, o la minore neceffità. Siccome pecca, quando la concede senza verun motivo; così pecca, quando la ftende più di quello, che la neceffità richiede.

III. La fentenza per tanto vera ella è, che i difpenfati nella Quarefima dal precetto dell'afinenza non poffono cibarfì, che di carni falubri a maniera degl'infermicci, e malfani. Quefta verità non dipende dalle fpeculazioni de' Cafifti, ma dalla natura delle difpenfe, e dalla fteffa naturale, e divina legge. Il Tempo di Quarefima è tempo di penitenza, di mortificazione, di pianto, e di dolore, come affermano tutt'i Padri: le delizie, le vivande laute, i conviti, non folo non comprendonfi nelle difpenfe, ma non poffono nemmeno i Superiori sì fatte cofe concedere. Se eglino difpenfano da una parte di penitenza per titolo di neceffità, non difpenfano, nè poffono difpenfare da quelle altre parti, per offervare le quali i Criftiani hanno forze baftevoli, come tante volte s'è detto, e diraffi in appreffo. I Sommi Pontefici hanno in più Editti efpreffa cotefta loro intenzione. Clemente XI. nell'Editto dell'anno 1702. di quefta guifa fi efprime: *Animadvertant & Medici, & qui petunt licentiam, ut attendant qualitatem carni-um, quod nempe, fint falubres, quia hæc folum permittuntur in quadragefima his, qui ex jufta caufa nequeunt vefci cibis quadragefimalibus.* Il Regnante Sommo Pontefice comanda nel fuo Decreto dell'anno fcorfo 1741. che le difpenfe non concedanfì, fennon colla fteffa condizione delle fole carni falubri: *Avvertendo di più i Medici, che danno le dette licenze, e refpettivamente quelli, che le ricevono, che folamente fono permesse le carni falubri a cbi non pud cibarfì per giufte cagioni de' cibi quarefimali.* Finalmente la fteffa claufola è ripetuta nel noftro Breve colle fequenti parole: *Et licitas, atque interdittas epulas promifcue minime apponendas effe.* Avvegnachè i Superiori difpenfatori non dichiaraffero con efpreffe parole quefta condizione, non per tanto la natura della difpenfa, che certamente non può, come s'è detto, eftenderfi oltre a' giufti limiti della neceffità, nè i Superiori fenza colpa poffono ad arbitrio dilatarla, bafterebbe per unica ragione della propofta fentenza. Se però gli fteffi Superiori efpreffamente proteftano di limitare la difpenfa alle fole carni falubri, la opinione contraria de' recenti Probabilifti, che fpancianla per più Probabile, e per certa; ella è evidentemente improbabile, e falfa. Se il superiore efpreffamen-

famente concedesse di mangiare solamente vitella, proibendo il cibo di ogni altra carne; in questo caso non pecherebbe il dispensato contra il precetto dell'astinenza, se altra carne fuori della vitella mangiasse? Se dunque i Sommi Pontefici chiaramente restringono le dispense alle sole carni salubri, non rimane più luogo di disputare, se le carni non salubri sieno vietate, e che quelli, che delle medesime ne mangiano, pechino gravemente contra il precetto del digiuno.

IV. I Superiori in restringendo le dispense alle sole carni salubri, intendono, che a' dispensati non sia lecito d'imbandire le loro mense con molteplicità di vivande, con varietà di condimenti apparecchiate, e manipolate. Le loro mense debbono spirare aria di temperanza, e di penitenza, non di conviti, e di banchetti. Bisogna confessare, che le opinioni di molti Casisti hanno grandemente contribuito alle rilassatezze contra la osservanza quaresimale. Questi coll'istabilire, che la dispensa dalle carni sciolga universalmente tutti gli obblighi del digiuno, e che piena libertà conceda di mangiare d'ogni sorta di carne; hanno non solo fomentati, ma provocati in virtù delle loro opinioni i Cristiani dispensati ad imbandire le loro mense nella Quaresima, non meno lautamente, che nel Carnovale. Io ho intesi molti dispensati, i quali recandosi a scrupolo d'aver mangiate diverse vivande di carne in Quaresima, si sono consultati co' loro Confessori, da' quali hanno apparata la bella dottrina su riferita, che la dispensa dalle carni disobbliga da tutte le altre leggi del digiuno. Ed i miseri abbagliati da tali opinioni si sono nel colpevole abuso raffermati: ed altri sono rimasti scandalezzi. Nè si opponga la solita cantilena, che questo è un mettere in mala fede i Confessori; perchè dovrebbero piuttosto piagnere nell'udire, che i Confessori da per se medesimi screditarsi, e scandalezzi i poveri Cristiani con sentenze troppo lasse. La vivanda dunque di carne propria per un dispensato nella Quaresima debb'essere semplice, simile a quelle, che si accordano a' malsani, a' convalescenti. In ciò non si prescrivono limiti fissi, perchè non si può; ma si assegnano documenti di cristiana sobrietà, perchè ciascheduno faccia quella poca di penitenza, che può.

V. L'abuso contra la osservanza quaresimale più mostruoso comparisce nell'imbandire le mense di carne, e di pesce. Questo manifesto disprezzo de' sagri digiuni è stato approvato da non pochi moderni Probabilisti. Il P. Leandro propone la questione, se i dispensati dalle carni possano insieme colle carni mangiare del pesce, Risponde, essere, non solo probabile, ma certo, che sì lauto convito è lecito. Conciossiachè chi dispensa dalle carni non proibisce i pesci. Questi dall'altra parte sono leciti: adunque lecito al-

tre:!

tresi farà il mangiare dell' uno, e dell' altro genere di vivande. *Tanquam mihi certum respondeo, posse, quia qui dispensat, ut quis possit in diebus prohibitis comedere carnes, nullo modo prohibet, ne simul cum illis comedat pisces; ergo cum alias horum comestio sit licita in ipsismet diebus, in quibus prohibentur carnes, licite poterit carnes, & pisces simul comedere, si alias ex comestione piscium non proveniat comedenti aliquod damnum.* (a) Cita a favore di questa sua sentenza Pasqualigo, Henriquez, Azzorio, Reginaldo, Nugno, Diana, Filliuccio, Trullenco, Villalobos: e comunemente i moderni Casisti sostengono la medesima opinione.

VI. Il nostro Breve espressamente proibisce quanto insegnano cotesti signori Moderni: *Nolumus tamen vos ignorare & servandam esse potissimum unicam comestionem: & licitas, atque interdictas epulas promiscue minime apponendas esse.* Le vivande lecite nella Quaresima sono i pesci: le interdette sono le carni. Il Sommo Pontefice dichiara, e decide, non doverli indifferentemente frammischiare alla mensa coteste vivande. Adunque la opinione de' Moderni non ha alcun grado di probabilità. E però i Cristiani dispensati, che mangeranno di tali vivande fuor di dubbio pecceranno. Il testo è sì netto, e chiaro, che nulla nè pur di apparenze, non che di sodo, può opporsi. E ciò, che il Breve immediatamente soggiugne, rende ancora più manifesta la verità. Imperciocchè comanda, che le licenze debbanfi impartire con queste caute limitazioni; altrimenti strettissimo conto dovrà rendersi a sua divina Maestà: ed il santo Padre espressamente aggrava le coscienze de' dispensatori: *Porro de hujusmodi licentia tam caute impertienda: cioè di mangiare carni salubri, col digiuno, e senza imbandire le vivande permesse insieme colle interdette: Si secus fieret, nos persuasum habemus, districtam supremo divino Judici redditum iri rationem: ita conscientiam uniuscujusque vestrum onerandam esse ducimus.*

VII. All' autorità del santo Padre aggiugniamo la ragione. Qual' è il motivo, per cui cotesti Cristiani implorano la dispensa di mangiar carne? Non l'attuale malattia, come supponesi. Non la penuria de' cibi quaresimali. Quale dunque? Il nocimento del pesce contrario al loro stomaco. O questo motivo è vero, o è falso. Se falso: la dispensa è nulla. Se vero: il peccato è manifesto. Rispondono i Probabilisti, che peccano simili dispensati, nel caso che il pesce sia nocevole, contra la temperanza, e contra il precetto di custodire la sanità: non già contra il precetto del digiuno. Con queste sottigliezze, e specolazioni mal applicate alle cose morali, fomenta-

no i

(a) Tract. 5. dif. 2. q. 29.

no i solpevoli abusi. Non disputasi di presente sulle idee astratte delle cose; ma sopra il complesso delle medesime. I cibi leciti ne' digiuni, sono quelli, che la Chiesa permette. Ora la Chiesa non permette giammai, come raccogliesi dal nostro Breve, e da altri documenti, tutti e due i generi di vivande; ma concedendo i pesci, vieta le carni, e permettendo le carni, vieta di accoppiare insieme, il cibo de' pesci. Parlando poi moralmente, o peccchino cotesti dispensati contra la temperanza, o contra il digiuno, sempre farà vero, che non è lecito d'imbandire le menze nella Quaresima a carne, ed a pesce.

VIII. Rispondono gli Avversarj, che sebbene peccano i dispensati nel caso, che loro fosse nocevole il magro: non però peccano, quando non reca loro alcun nocumento. Ora i dispensati mangiano insieme colle carni il pesce, perchè realmente non ricevono così nocumento alcuno, anzi sperimentano molti vantaggi. In primo luogo, il cibo del pesce insieme col cibo delle carni diviene salubre, quando senza le carni sarebbe nocevole. In secondo luogo, il pesce bene apparecchiato serve ad aguzzare l'appetito: *excitat appetitum* scrive il P. Reginaldo. (a) Un po' di pesce colle carni, soggiugne il P. D. Antonino Diana, risveglia, ed eccita l'appetito: *Sine peccato fieri aliquando potest; ut si una cum carnibus non noceant pisces: vel quia parum de ipsis comedendo facultas appetitiva excitatur.* (b) La Chiesa santa ha istituiti i sagri digiuni per mortificare il gusto, il palato, ed i sensi tutti. E cotesti benigni Teologi insegnano a' Cristiani ad imbandire le menze loro di carne, e di pesce per provocare l'appetito, ed eccitare la fame. Difendono per sano l'accoppiamento di vivande sì diverse a fronte di tutt' i Medici celebri, che insegnano tanto essere più sano il nutrimento quanto è più semplice. Ma la recentè benignità per accomodarsi al genio dolce de' Cristiani fragili, fa ritrovare opinioni contrarie alla medicina, alla sperienza, non che alle scritture, ed a' Padri. Se dunque bramasi di levare dal mondo l'orrendo abuso d'imbandire nella Quaresima le menze a carne, e a pesce: abuso, che dà occasione a' Novatori d'insultare, e di spargere atroci calunnie contra la nostra Cattolica Religione: abuso, che reca gravissimo scandalo a tutt' i buoni Cattolici: Se, dico, bramasi di riparare ad un tanto male, è indispensabile, che i Confessori restino persuasi, che l'autorità di tali Casisti in questo punto, non li suffraga, perchè le loro opinioni sono false, e contrarie alla decisione, e del Regnante Sommo Pontefice, ed allo stesso buon senso. Questa sola im-

(a) lib. 4. c. 14. (b) tom. 4. tract. 6. Ref. 72.

bandigione di carne, e pesce, basta per dimostrare, che le dispense sono nulle, fondate sopra un falso supposto, che il pesce sia nocevole. Nè la medica speculazione inventata da' Casisti, che il pesce, mangiato solo, è nocevole, ed unito colle carni è salubre, ad altro serve, che a farci comprendere, che molti recenti Probabilisti per condiscendere agli appetiti umani hanno inventata non solo una nuova Teologia, ma altresì una novella Medicina. Opporrà forse taluno: Sicchè dunque peccherà gravemente quel Cristiano, che dispensato dall'astinenza dalle carni, mangierà un po' di pesce in giorno di digiuno? Rispondo, che in simili cose si dà parvità di materia. Il Santo Padre vieta lo scandaloso abuso d'imbandire ne' giorni di quaresimale penitenza le mense a carne, ed a pesce: perocchè un tale convito è ripugnante al digiuno ecclesiastico. Nè il Breve Pontificio impone nuovo giogo, ma dichiara le regole della cristiana penitenza. In ogni tempo un simile abuso è stato sempre contrario al precetto della penitenza, e sempre è stato da i veri Teologi riprovato. Conciossiachè chi ha stomaco di digerire carne, e pesce insieme, ha forza bastevole per poter sostentarsi di solo pesce. Il Cristiano anche dispensato nella Quaresima, è obbligato di praticare quella penitenza, che può, come tante volte si è detto. Il convito di carne, e di pesce non è contrassegno di penitenza, ma argomento evidente d'intemperanza, di gozzoviglia, ed un testimonio della invalidità della dispensa con falsi pretesti esorta.

IX. Non è meno scandaloso l'abuso di que' Capi di famiglia, i quali avendo per se medesimi ottenuta la dispensa dall'astinenza, obbligano la famiglia tutta a mangiare di grasso, per titolo di Economia di non fare due mense. Costoro ordinariamente scialacquano per tutto il Carnevale, e dilapidano il patrimonio in giuochi, in pompe, in divertimenti colpevoli. Nella Quaresima stessa non tralasciano di soddisfare i loro capricci. Sol quando trattasi di osservare la divina legge, e di ubbidire a' precetti della Chiesa, cotesta riprovata economia si fa sentire. Se di buona fede, e sinceramente bramano d'essere avveduti economi, e di conservare il loro patrimonio, osservino e nella Quaresima, e per tutto l'anno una moderata sobrietà. Mortifichino e gola, ed ambizione, e concupiscenza: e tra poco vedranno aumentati i loro patrimoni, e ristabilita la loro sanità. Troppo iniqua, e detestabile è cotesta parsimonia. Obbligare i domestici sani a mangiare di carne, perchè il Padrone a cagione di sue indisposizioni non può alimentarsi di magro? Questo è un manifesto sacrilego dispregio della propria Religione. Appena un'onesto Luterano obbligherebbe un ospite Cattolico in casa sua violare l'astinenza comandata dalla Religione Romana. Sono tenuti i Genitori, i Padri di famiglia per diritto divino, ed u-

ma-

mano a somministrare ai figli, ai servidori, ai domestici tutti l'alimento secondo i riti, e comandamenti della Chiesa. Anzi per evitare lo scandalo, e la occasione di provocare i domestici fragili a violare la quaresimale osservanza, sono esortati simiglianti Padroni a mangiare separatamente dagli altri, agguisa d'infermi. Ascoltiamo S. Agostino, o come vogliono gli eruditi moderni Critici, S. Cesario Arelatense *serm. inter August. alias 62. nunc in Append. 142. in Quadrag. 3.* che descrive, e condanna l'enorme abuso, e prescrive la cauta maniera da praticarsi da coloro, che per giusto motivo non possono digiunare: *Qui jejulare non pravalet, secretius sibi soli, aut si est alius infirmus cum ipso in domo sua praparet, quod accipiat, & illos, qui jejulare pravalet, ad prandium non invitet. Quia si hoc fecerit, non solum Deus, sed etiam homines possunt intelligere, illum non pro infirmitate non posse, sed pro gula jejulare non velle. Sufficiat illi, quod ipse jejulare non pravalet, & magis cum gemitu, & suspirio, & animi dolore manducet, pro eo quod aliis jejulantibus ille abstinere non potest.* Lo stesso avvertimento assegna il glorioso S. Carlo a tutti i dispensati nel suo editto dell'anno 1581. con queste parole., Ricordiamo in oltre particolarmente agl'infermi, (*a soli infermi davaasi in quel tempo licenza di mangiar carne*) come anco abbiamo ordinato nel nostro Concilio Provinciale secondo, che essendo a loro concessa *in scriptis* la licenza di mangiare nella Quadragesima carne, ovvero ovi, butiro, e simili cibi, la usino moderatamente, e con pietà Cristiana: nè mangino tali cibi in pubblico, nè alla presenza di tutti i suoi di casa, ma in luogo appartato, e ritirato, e con un dolore intimo prendano così fatto cibo, poichè nel tempo, che gli altri digiunano, loro non lo possono fare., Questi sono i documenti, che i Confessori debbono insegnare a' lor penitenti. Se questi Santi studiassero certi Casisti, non pubblicherebbono su alcuni libricciuodi, che agl'*infermi* non si concedono le dispense dalle carni, ma ai sani solamente.

X. Presupposto, che i Cristiani dispensati debbano, secondo la disposizione del nostro Breve, col cibo delle carni servare il digiuno, e la moderazione descritta di carni salubri agguisa d'infermi, rimane a dichiarare quale esser debba la collezione della sera. Al che brevemente si risponde, che la loro collezione esser dee quella stessa, che praticano i Cristiani, che perfettamente digiunano, osservando, e l'astinenza da cibi vietati, e l'unica refezione. Se a questi, come abbiamo provato non è lecito di mangiare la sera, nè pesci, nè alcuna vivanda cotta, ma soltanto pane e frutta, o erbe crude: similmente i dispensati dall'astinenza, ed obbligati all'unico pasto, non

G g

pos-

possono mangiare nulla di carne, nè zuppe in brodo, nè altra cosa, che sappia di vivanda. La loro collezione debb' essere ristretta e quanto alla qualità, e quanto alla quantità ai limiti sopra assegnati pegli altri Cristiani. Tre, in quattro onces al sommo, tra pane, e frutta farà il loro ristoro con proporzionata bevanda. Se il loro pranzo da una parte è stato certamente più sostanzioso, e più nutritivo di quello, onde si sono ristorati i Cristiani esatti digiunatori, ragion vuole, che sieno tanto più ristretti nella collezione della sera.

C A P I T O L O X.

Si distingue lo spirito del digiuno dalla lettera del digiuno. Da questa, non da quello possono dispensare i Superiori. Il digiuno della Romana Chiesa debb' essere accompagnato dall'astinenza de' peccati, e dalle opere virtuose, massimamente dalle limosine, preghiere, e da altri sagri esercizi. Quelli, che sono dispensati dal precetto dell'astinenza, sono con ispezialità tenuti a compensare con altrettante buone opere la inosservanza del perfetto digiuno.

B R E V. P O N T I F.

Insimul Fraternitates Vestras rogamus, & in Domino exhortantes obsecramus, ut populos, qui communem omnium Christi fidelium pœnitentiam, ac disciplinam servare nequeant, commonere satagatis, ne per alia pietatis opera, ut sua cuique devotio suggeret, peccata sua expiare, & Deo satisfacere negligant; quinimmo sanandis vulneribus, quibus humana infirmitas sauciatur, diligentem adhibere studeant curationem, ut culpas de mundano pulvere contractas, dum casta jejunia decoquere non possunt, pia opera, orationum suffragia, & eleemosynæ munera redimant.

Siccome il principio, e proseguimento dell' Appostolico Breve tutto è fondato sulle divine Scritture, e dottrine de' Padri; così il fine del medesimo ci rappresenta le prerogative, le opere virtuose, onde i nostri
mag-

maggiori accompagnarono i sagri digiuni. Queste opere di pietà, che non sono di lor natura appartenenti al precetto del digiuno, ma da altri comandamenti prescritte, il santo Padre non le impone sotto precetto, ma con ferventi esortazioni le consiglia, le persuade. Dall' allegato testo ben chiara, come si è osservato di sopra, apparisce la distinzione delle leggi, che sotto obbligo di coscienza ha in primo luogo intimate, da' consigli, che sul fine del suo Breve ci propone. E che ad osservargli ci esorta. *In simul Fraternitates vestras rogamus, & in Domino exhortantes obsecramus*, che dir vale insieme colle leggi che v'abbiamo prescritte, come necessarie da osservarsi *leges prescribendas meditemur*, vi preghiamo, e nel Signore esortandovi, vi scongiuriamo, che non potendo voi adempiere esattamente agguisa degli altri Fedeli la quaresimale osservanza, non tralasciate almeno di espiare con altre pie opere i vostri peccati, e soddisfare alla divina Giustizia: *Ne per alia pietatis opera peccata sua expiare, & Deo satisfacere negligant*. Anzi, per curare le piaghe, di cui l' umana fragilità è ferita, adoperar dovete ogni studio, e sollecitudine, onde riacquistare una perfetta guarigione, riscattando le proprie colpe, fennon con una compiuta osservanza de' casti digiuni, almeno col prezzo delle limosine, e co' suffragj delle preghiere: *Quinimo sanandis vulneribus, quibus humana infirmitas sauciatur, diligentem adhibere studeant curationem, ut culpas de mundano pulvere contractas, dum casta jejunia decoquere non possunt, pia opera, orationum suffragia, & elemosina munera redimant*. Per una più distinta esplicazione di questi celesti ammaestramenti, che il santo Padre porgeci in questo suo testo, spartirò il presente capitolo in alcuni brevi paragrafi, ne' quali farò vedere, che questi sono sempremai stati i documenti insegnati da' Padri, e praticati da' nostri Maggiori.

§. I.

Lo Spirito del digiuno, e la lettera del digiuno. Da questa, non da quello la Chiesa dispensa.

I. **A** Vvegnashè fiasi altrove fatta incidentemente menzione e dello spirito e della lettera del digiuno; nonpertanto mi torna in acconcio di esplicare con più di chiarezza una sì importante verità. Dall' ignoranza di questa in gran parte derivano le tante rilassatezze, indicate contra la quaresimale osservanza. Lo spirito del digiuno egli è di rendere l' anima nostra più abile alla meditazione de' divini Misterj, e di unirla con nodi più stretti col suo celeste divino Sposo. Questo è lo spirito, e fine, di-

rò così, ultimo del precetto. Lo spirito, e fine prossimo egli è uno spirito di penitenza, che affligge con interno dolore le nostre anime: che macera con esterne opere penali i nostri corpi, che reprime i nostri sensi, che offre alla divina Giustizia per i peccati commessi i nostri cuori contriti, ed i corpi, e sensi macerati, quali ostie pure, e santificate: che finalmente ci preserva dalle future colpe, implorando la divina Grazia. La lettera del precetto risiede nell'astinenza dalle carni, da' latticinj; nell'unica refezione, praticata all'ora determinata. Quantunque lo spirito della legge riposi nella lettera della legge, e per mezzo di quella si faccia conoscere, principalmente però è scolpito ne' nostri cuori, come insegna S. Paolo. *Scripta non arramento: sed spiritu Dei vivi; non in tabulis lapideis: sed in tabulis cordis carnalibus.* (a) Questo Spirito egli è immobile, ed invariabile. La lettera sola è soggetta al cambiamento.

II. Le austerità, che accompagnavano i digiuni de' nostri maggiori, le abbiamo a' luoghi opportuni indicate. La rarità delle dispense, la severità de' castighi, ond'erano puniti coloro, che fossero scoperti trasgressori delle sagre leggi, ed altre circostanze, che per tanti secoli di nostra Religione praticavansi, sono state manifestate. La mitigazione della moderna disciplina su questo punto, la frequenza delle dispense, la diversità, in una parola, de' nostri digiuni dagli antichi a tutti è palese. Que' primi Eroi del Cristianesimo, che da Gesucristo, e dagli Apostoli Santi aveano succhiato il latte, ed ereditato lo spirito della Cristiana Religione, erano sicuramente forniti di maggior lume, per ben comprendere i sensi più reconditi, e gli obblighi più giusti della medesima, di quel che sieno i Cristiani moderni. Perlochè molto dobbiamo temere, che smarrito in noi sia lo spirito della penitenza per aver troppo disfigurata la vera immagine de' digiuni, che da loro furono osservati.

III. Ma per venire al punto principale, è lo spirito de' digiuni di que' fortunati tempi, egli è lo stesso, che quello de' nostri. La lettera esteriore, che riguarda scelta di cibi, determinazione di ore, unità di refezioni, qual corteccia dell'albero può cambiarsi, e si è variata in effetto; ma l'anima vivificante è sempre la medesima. Quella Chiesa, che regolava i digiuni de' nostri maggiori è quella dessa, che dirige i nostri. Ella ha raddolcita in qualche parte la osservanza esteriore; ha mitigata la severità e nell'anticipazione dell'ora, e nella permissione del vino, e della vespertina collezione: ma non perciò ha rilasciato, o diminuito lo spirito. Questo.

(a) 2. Cor. 3.

sto non soggiace nè al lungo corso de secoli, nè a consuetudini inveterate, nè a interpretazioni sofistiche, nè a speculazioni di Teologi. Possond i Cristiani moderni implorare dalla benigna Madre licenze di mangiare e carni, e latticinj, e di anticipare ore, ed altri raddolcimenti; ma non possono impetrare la dispensa di non affliggere nella maniera possibile le loro anime, di non frenare i loro appetiti, di non macerare i loro corpi. Da questo spirito di penitenza la Chiesa non ha giammai dispensato, nè può dispensare. Anzi, se l'autorità Ecclesiastica libera per legittime ragioni dalla severità esteriore della lettera; la legge e naturale, e divina, come fu provato di sopra, obbliga allo spirito e della penitenza interna, e di quella parte di digiuno esteriore, che alle umane forze è possibile. Sicchè in mezzo alle dispense, e tra i pranzi fatti a carne per necessità in Quaresima, regnar dee quello stesso spirito di penitenza, di mortificazione, di placare la Divina vendetta, che arde tra i Cristiani osservatori esatti del digiuno, secondo il rigore della lettera. Questo spirito è quello, che anima i nostri digiuni, e che ne forma il prezzo, ed il merito de' medesimi. Le esterne osservanze a tenore della lettera, se vita non ricevono dallo spirito interiore, non sono d'ordinario che pratiche farisaiche; che superflue apparenze, e vani simulacri di falsa penitenza.

IV. Al paragone di questa fondamentale evangelica dottrina, qual oro falso al tocco della pietra, apparisce l'errore di quelle moderne opinioni, che a' Cristiani, dispensati da una parte della lettera del digiuno, concedono una esenzione universale da ogni, e qualunque parte del digiuno. Permettono loro, che possano imbandire le mense di ogni genere di carni manipolate con i più squisiti condimenti, e che per fino alle carni accoppiare possano le vivande de' pesci, fennon altro per aguzzare l'appetito. Costesti Autori non hanno certamente riflettuto alla distinzione dello spirito, e della lettera del digiuno. Lo spirito del digiuno, se è vero e sincero, si palesa al di fuori con osservare parte di quegli obblighi, che prescrive la lettera, e che sono alla portata delle forze di chi digiuna. Questo spirito di penitenza non permette l'uso delle carni, se basta quello de' latticinj, nè il duplicato pasto, se il corpo non abbisogna che di uno: Non permette nè delicatezze di carni squisite, bastando le ordinarie, nè varietà di vivande, nè lautezza di conviti, nè squisitezze di condimenti. Ma pratica tutta quella esterna penitenza, che alle forze corporali è adattata, e convenevole. Altrimenti lo spirito del digiuno, e della penitenza egli è estinto: e senza questo spirito di penitenza non v'ha salute. Le opinioni moderne, che da ogni parte del digiuno liberano i Cristiani dispensati dalle carni, cadono in un manifesto sbaglio, che senza l'astinenza dalle carni non si pos-

sa.

sa dare penitenza: e che al mancare di una parte della lettera esteriore debba perire lo spirito stesso del digiuno. I Cristiani adunque lasciate in obbligo coteste opinioni affai lontane dalle leggi evangeliche, abbiano sempre dinanzi gli occhj lo spirito della penitenza evangelica, senza del quale non possono salvarsi. Ed allora questo spirito di penitenza è in esso loro estinto, quando non produce esternamente le frutta proporzionate. Piagniva amaramente il sapiente piissimo Cardinale Bellarmino, per vedere i Cristiani sì delicati, che per gravi peccati rifiutano i digiuni di pochi giorni. Le discipline, i cilicj, le ceneri, i flagelli, ed altri sagri aredi della cristiana penitenza, non solo non veggonsi praticare da' Cristiani; ma nemmeno leggonsi ne' libri moderni: e non leggendonsi ne' libri, i Confessori neppure o ricordansi, o ardiscono di persuaderne la pratica: *At vero bodie, ita delicati, ita teneri effecti sumus, ut vix paucorum dierum jejunia pro multis sceleribus, atque delictis sustineri possint. Cilicia vero, & cineres, vigiliae, & humiliaiones, flagella, & aliae carnis afflictationes, non solum in moribus nostris, sed vix jam in libris reperiuntur.* (*) Ommessa per tanto la lettura di simili libri, rivoltiamo i libri sagri; e quelli de' nostri antichi, e moderni Santi: ascoltiamo le voci del nostro santo Padre, il quale ci mette nel suo Breve dinanzi gli occhj le opere di pietà, onde accompagnare dobbiamo i nostri digiuni, e che io brevemente sono per dichiarare.

§. II.

La prima disposizione, che accompagnare debbono i nostri digiuni ella è l'astinenza de' peccati. La Sagramentale Confessione di questi dee precedere la sagra osservanza quaresimale.

I Novatori costituiscono i digiuni nell'astinenza dalle colpe, senza distinguere i digiuni spirituali dell'anima da' digiuni esteriori del corpo. La loro ordinaria calunnia contra i digiuni della Romana Chiesa, ella è, che questi sieno superstiziose pratiche, nelle quali i Cattolici ripongono la fiducia di lor salute, e il merito di vita eterna, senza badare alla purità dell'anima, ed all'astinenza da' peccati. Una sì bugiarda, e sfacciata impostura ardiscono coloro divulgare colle stampe a fronte delle pubbliche nostre voci, e de' nostri scritti, onde protestiamo, che nulla vagliono per la eterna

(*) Serm. 9. Dom. 4. Adv.

eterna salvezza i nostri digiuni, se l'anima non è pura da gravi misfatti. Questa è la dottrina della Chiesa insegnata perpetuamente da tutt'i Padri, e dalle medesime, Scritture sante. Ecco, (dice Isaia Profeta) come in mezzo a' vostri digiuni serpeggia la prava volontà vostra, e la crudele oppressione de' vostri debitori. Ecco, che i vostri digiuni sono frammischiati tra liti, e contese, ed empivamente battete co' pugni i miseri. Non vogliate digiunare della maniera, che digiunato avete fino al giorno presente, acciocchè dall'alto sieno ascoltate le vostre voci. E' per avventura questo il digiuno, che io ho comandato all'uomo, affinchè affligga la sua anima? Chiamereste forse digiuno, e giorno accetto al Signore, il contorcere, come in circolo, il vostro capo, ed il coprire di sacco, e di cenere i vostri corpi? Non è per ventura questo il digiuno, cui io ho scelto? Rescindete i legami della iniquità. (a)

II. Uniforme agli oracoli santi è la dottrina de' Padri. Guardatevi, dice S. Basilio, di misurare il valore de' vostri digiuni colla sola astinenza da' cibi. Imperciocchè il vero digiuno egli è l'allontanamento da tutt'i vizj. Sciogliete i vincoli della iniquità, condonate al prossimo le ingiurie, e rimettete i debiti a' poverelli. Non digiunate per attendere con più di comodo alle liti, ed alle contese. Voi non mangiate carne, e frattanto divorate i vostri fratelli. V'astenate dal vino, ma non però v'astenate dalle ingiurie (b) Non ha tanto di forze da se stessa l'astinenza da' cibi per piacere a Iddio, ma fa di mestiere, che risplenda la disciplina della vita regolata nel parlare, e nella maniera del conversare: per guisa che gli spirituali eser-

(a) Ecce in die jejunii vestri invenitur voluntas vestra, & omnes debitores vestros repetitis. Ecce ad lites, & contentiones jejunitis, & percutitis pugno impie. Nolite jejunare sicut usque ad hanc diem, ut audiat in excelso clamor vester. Nunquid tale est jejunium, quod elegi per diem affligere hominem animam suam? Nunquid contorquere quasi circulum caput suum, & sacco, & cinerem sternere? Nunquid istud vocabis jejunium, & diem acceptabilem Domino? Nonne hoc est magis jejunium quod elegi? Dissolve colligationes impietatis. *cap. 58.*

(b) Cave ne jejunii utilitatem sola ciborum abstinentia metiaris. Verum jejunium est ab omnibus esse vitiis alienum. Solve omne vinculum iniquitatis, condona injuriam proximo, ac debitum dimitte. Noli ad lites, & contentiones jejunare. Carnes non edis; at interim devoras fratrem tuum. Vino abstine. At interim ab injuriis tibi non temperas. *Orat. 1. de jejun.*

esercizj della mente accompagnino i digiuni del corpo. (a) Io appello digiuno (soggiugne il Patriarca Grisoftomo) l'astinenza da' vizj. Conciossiachè l'astinenza da' cibi è istituita per frenare le ribellioni della carne. Uopo è, che il digiunatore prima di tutto moderi l'ira, e che impari ad esercitarsi nella mansuetudine, nella benignità, nella contrizione del cuore, e nella vittoria delle smodate concupiscenze, col proporsi avanti gli occhj la presenza dell'eterno Giudice, e quell'incorrotto Tribunale, superiore a tutt' i regali. (b) Quando noi siamo per entrare ne' sagri mistici giorni (scrive S. Leone Papa) consagrati con i salutevoli rimedj de' digiuni, procuriamo di ubbidire a' comandamenti dell' Apostolo, purificando noi medesimi da ogni macchia di carne, e di spirito. Imperciocchè meritevolmente faremo rimproverati dagl' infedeli, e per nostra colpevole cagione le empie lingue armeransi contra la nostra Religione, se i costumi de' nostri digiunatori saranno contrarj alla purità di una perfetta continenza. Non è riposta la perfezione de' nostri digiuni nella privazione del cibo, nè fruttuosamente al corpo sottraesi la vivanda, se l'anima non si separa dall' iniquità, e se la lingua non si raffrena dalle maldicenze. Di tal maniera dunque dobbiamo moderare la libertà di mangiare, che le altre cupidigie restino dalla stessa legge frenate. Tempo è questo di mansuetudine, di pazienza, di pace, di tranquillità, in cui abolito il contagio di tutt' i vizj, vi risioriscano perpetuamente le virtù tutte. (c) Santo Isidoro di Siviglia

- (a) Non satis virium per se habet abstinentia ab escis, sed oportet, & reliquam adesse constituendæ vitæ disciplinam in sermonibus, in genere conversandi, in familiari congressu, ita ut spiritualementis exercitacionem comitetur. *In cap. I. Isai.*
- (b) Jejunium dico abstinentia a vitiis. Etenim abstinentia ab escis propter hoc recepta est, ut vigorem carnis refrænnet. Jejunantem ante omnia oportet iram refrænare, mansuetudinem, & lenitatem addiscere, habere cor contritum, absurdas concupiscentias repellere, ante oculos continuo proponendo oculum æterni judicis, & Tribunal illud incorruptum pecuniis superius esse: *Homil. 8. in Gen.*
- (c) Ingressuri dies mysticos, & jejuniorum remediis consecratos, præceptis Apostoli obedire curemus, emendantes nos ab omni inquinamento carnis ac spiritus... Digna enim ab infidelibus reprehensione carpemur, & nostro vitio linguæ impiæ in injuriam se Religionis armabunt, si jejunantium mores a puritate perfectæ continentie discrepaverint. Non enim in sola abstinentia cibi stat nostri summa jejunii, aut fructuose corpori esca subtrahitu, nisi

Siviglia dice, che chi digiuna, e vive male, imita i demonj, che vivono senza cibi, nutronsi d'iniquità. Quelli con merito astengono dalle vivande proibite, che egualmente sono alieni dalle azioni peccaminose, e dall'ambizione del mondo. (a) Colla medesima frase parlano gli altri Padri sì antichi, come moderni. Di questi ultimi trascriverò un solo testo dell'Arcivescovo S. Antonino: (b) Affinchè il digiuno sia santo (dice egli) e a Dio grato, primieramente dee purificarsi la mente da ogni vana intenzione; perlochè il Signore dice: *Quando digiunate non vogliate comparire maci-*

H h

lenti

mens ab iniquitate revocetur, & ab obrectationibus lingua cohibeatur. Sic ergo nobis edendi est moderanda libertas, ut etiam aliarum cupiditates eadem lege fruantur. Mansuetudinis, & patientiarum: pacis, & tranquillitatis hoc tempus est, in quo exclusa omnium contaminatione vitiorum, perpetuitas nobis est obtinenda virtutum: *Serm. 41. in Quadr. 4. c. 11.*

(a) Qui a cibis abstinent, & prave agunt daemones imitantur, quibus esca non est & nequitia semper est. Ille enim bene abstinet a cibis, qui & a malitiae actibus, & a mundi jejulantur ambitionibus. *sent. lib. 2. c. 44.*

(b) Quantum ad primum ut jejunium sit Deo gratum, oportet ut tollatur indispositio mentis. Unde dicit Dominus. *Quum jejunatis nolite fieri sicut hypocritae tristes.* Matt. 6. Sed puro respectu & intentione propter Deum ad obediendum Ecclesiae. Secundo oportet habere affectum liberum a peccato commisso, & committendo: *Nihil enim prodest jejunare, & alia Religionis,* idest Christianitatis, *opera facere,* nisi mens ab iniquitate coerceatur, inquit Pius Papa de poen. dist. 3. *Nihil prodest* scilicet ad vitam aeternam. Qui enim facit jejunium quodcumque in mortali, non valet sibi ad meritum, nec ad satisfactionem: valet tamen sibi, ad satisfaciendum praeepto Ecclesiae secundum Albertum in 4., ut non peccet mortaliter servando jejunium, quod incurreret si non servaret: & ideo quantumcumque peccator dimittere non debet; melius tamen & utilius, si per confessionem, vel saltem contritionem liberaret affectum suum a servitute peccati. Matt. 6. *Tu autem quum jejunas unge caput tuum, & faciem tuam lava,* idest conscientiam scilicet a peccatis. Et Isai. 58. dicit Dominus. *Hoc est jejunium quod elegi: Dissolve colligationes impietatis,* idest malas societates, cum quibus ligatus es in officiis, vel contractibus, vel maleficiis. *Solve fasciculos deprimentes* idest obligationes restitutionum. *Et eos qui contracti sunt, liberos dimitte:* scilicet qui solvere non possunt, non in carcere teneas. 2. p. tit. 6. c. 2. §. 8.

enti agguisa d'egl' ipocriti, ma digiunate per puro riguardo, e intenzione di piacere a Dio, e di ubbidire alla Chiesa. Secondariamente, uopo è d' avere il cuore puro da ogni peccato, e passato, e futuro. Imperciocchè nulla giova il digiunare, e l' eseguire gli altri ufficj di Religione, se lo spirito non è puro dalla pravità: nulla giova, dico, alla vita eterna. Qualunque digiuno fatto in peccato mortale, egli è sterile di merito per la vita eterna, e di soddisfazione per i peccati commessi. E' però sufficiente ad osservare il precetto della Chiesa, per guisa, che non pecca mortalmente chi così digiuna, come peccerebbe, se non digiunasse. E perciò niun peccatore dee tralasciare il digiuno. Meglio però farà, e più utilmente, se per mezzo della confessione, e contrizione scioglierà l' anima sua dalla schiavitù del peccato, conforme insegna il Signore per S. Matteo: *Quando poi tu digiuni, ungi il tuo capo, e lava il tuo volto*, cioè la coscienza dalle macchie peccaminose. E per Isaia il medesimo Signore dice: *Questo è il digiuno, che ho eletto: sciogliete i legami della impietà*, cioè delle cattive compagnie, colle quali siete vincolati negli ufficj, o ne' contratti, o ne' maleficj: *Deponete i fardelli, che vi deprimono* cioè gli obblighi delle restituzioni; e quelli che sono spiantati rimette in libertà, cioè quelli, che non possono pagare: e non vogliate tenerli chiusi in carcere.

III. Se i digiuni osservati da' Cristiani rei di qualche peccato mortale, sono sterili del tutto per la vita eterna: se non hanno virtù di soddisfare alla divina Giustizia, lagrimevole dee riputarsi la cecità di que' Cristiani, che tralasciano di purificare sul principio della Quaresima le proprie anime da qualunque grave colpa, per mezzo della sacramentale Confessione. I Cristiani de' primi secoli erano forti, e costanti nella severa osservanza de' digiuni, perchè erano incontaminate le loro anime, o sode e luminose le loro virtù. Quelli, che per umana fragilità ritrovavansi caduti in qualche colpa, prima d' entrare ne' giorni della sagra astinenza, con lagrime di dolore, e col sacramento della Penitenza lavavano le macchie di loro coscienza. Questo santo costume di non rapportare alla Pasqua la Confessione, ma di premetterla nel cominciamento della Quaresima, partorisce immenso profitto nelle anime. E perciò il Concilio Tridentino grandemente approva così pia, e santa consuetudine: *Unde jam in universa Ecclesia cum ingenti animarum fidelium fructu observatur mos ille salutaris confitendi sacro illo, & maxime acceptabili tempore Quadragesimæ: quem morem hæc S. Synodus maxime probat, & amplectitur, tanquam pium, & merito retinendum*. Il sapiente Bellarmino nelle note fatte al sacro Concilio, ritrovate nella sua Biblioteca, ricorda doverfi a principio della Quaresima premettere

la santa Confessione; come fantamente faceasi per lo passato, e non differirla alla Pasqua secondo l'abuso di molti: *Non in fine Quadragesimæ confisendum est, ut abusus irrepserit: sed initio hujus temporis, ut olim recte constitutum fuerat.*

IV. Questa lodevole costumanza è stata sempre mai nella Chiesa praticata da' buoni Cristiani. Burcardo distintamente ce la descrive. Nella settimana precedente il principio di Quaresima, scrive egli, (a) i Parrochi ragunino i popoli delle Pievi dinanzi a se, e con canonica autorità reconcilino insieme gli animi discordanti, ed estinguano tutt' i disapori: ed allora a quelli, che si confessano diano la penitenza: di manierachè, prima del giorno delle ceneri tutti confessati abbiano ricevuta la penitenza, affinchè più liberamente possano dire: *Perdonaci o Signore i nostri debiti.* Alcuino, che fiorì sul principio del nono secolo narra la stessa pia consuetudine nella seguente forma. Primieramente i Sacerdoti debbono co' testi della Scrittura santa persuadere tutt' i Cristiani, che a principio di Quaresima celeramente accostinsi al sagra Tribunale della penitenza, per fare una confessione, ed una vera penitenza. (b) Teodolfo Vescovo di Orleans Scrittore del medesimo secolo verso l'anno 835. comanda a' suoi Parrochi, che una settimana prima della sagra Quaresima invitino i popoli a confessarsi, che impongano loro la convenevole penitenza, e che con vincolo di pace stringano gli animi discordi, sedino i disapori, rimettano i debiti, affinchè più liberamente possano dire: *Condona o Signore a noi i nostri debiti in quella guisa, che noi gli remettiamo a' nostri debitori.* Così entrando nel tempo della santa Quaresima rinnovati per mezzo della penitenza degnamente si accostino alle sagre nozze dell' Agnello Pasquale. (c) Pietro

Hh 2

Co-

(a) Hebdomada priori ante initium Quadragesimæ, Presbyteri plebium convocent ad se populum, & discordantes canonica autoritate reconcilient: & omnia jurgia sedent: & tunc primum confitentibus pœnitentiam dent: ita ut antequam caput jejunii veniat, omnes confessi pœnitentiam acceptam habeant; ut liberius dicere possint: *dimitte nobis debita nostra.* lib. 19. decret. de pac. c. 1.

(b) In primis præmonere debent Sacerdotes omnes Christianos ex Sacris Scripturarum testimoniis, quatenus in capite jejunii, idest hodie (die cinerum) ad veram confessionem, veramque pœnitentiam festinantius accedant. lib. de Divin. offic. c. 13.

(c) Hebdomada una ante initium Quadragesimæ confessiones Sacerdotibus dandæ sunt, pœnitentia accipienda, discordantes reconciliandi, & omnia jurgia sedanda, & dimittere debent invicem

Comestore più espressamente ci descrive questo punto di disciplina. Il principio del digiuno, dice egli, debb' essere il principio di confessarsi. Perlochè sul fine della Quaresima parlando il Vangelo della lavanda de' piedi de' Discipoli dice : Chi è lavato non abbisogna sennonchè gli sieno lavati i piedi, ed è tutto mondo. Non dice chi dee lavarfi, ma chi è lavato : nè dice, che abbisogna di lavar il volto, ed i piedi, ma solamente i piedi. Come se dicesse : A principio di Quaresima ciascheduno dee confessare con sincerità ed umiltà tutt' i peccati mortali, e sulla fine i veniali contratti in detto tempo. (a) S. Tommaso nell' opuscolo 58 (se pur tal' opera è sua) chiaramente insegna essere istituita la Quaresima, affinchè i Cristiani purificate le anime per mezzo della sacramentale Confessione, possano con digiuni, preghiere, continenza, ed altre buone opere prepararsi alla Comunione Pasquale, e coll' autorità di S. Paolo, e di S. Agostino, dimostra essere indegni dell' augustissimo Sacramento coloro, che prima della Pasqua non hanno purgate dai peccati le loro anime. (b) Finalmente il glorioso S. Carlo autorevole interprete del Sagro Concilio Tridentino, comanda a tutt' i Parrochi della sua Diocesi, che nella Domenica della quinquagesima avvisino i loro Parrochiani, e massimamente quelli, che confessansi rade volte, a non differire agli ultimi giorni di Quaresima la Confessione de' loro pec-

de cordibus suis, ut liberius dicant : dimitte nobis debita nostra, sicut & nos dimittimus debitoribus nostris. Et sic ingredienti in beatæ Quadragesimæ tempus mundis, & purificatis mentibus ad sanctum Pascha accedant. *Admonit. 36.*

(a) Cum initio jejunii debet esse initium confitendi. Unde in fine Quadragesimæ de ablutione pedum discipulorum legitur, vel dicitur: Qui lotus est, non indiget, nisi ut pedes lavet, sed est mundus totus : non dixit, qui lavandus est : sed lotus : nec dixit : nisi ut faciem, & pedes lavet, sed tantum pedes. Ac si dicat: In principio jejunii debet quis criminalia peccata pure & humiliter confiteri, in fine venialia, quæ contraxit. *Serm. 18.*

(b) Hinc statuti sunt ante Pascha quadraginta dies Pœnitentiæ, ut his peractis in jejuniis & orationibus, & continentia, & bonis operibus tunc possint communicare pœnitentes cum aliis bonis Christianis. At insuper illud 1. ad Cor. Si nosmetipfos judicaremus &c. Dicit Augustinus : Ab ipsa mensa pœnitentis talis sententia proferatur, ut se indignum judicet participatione corporis & sanguinis Domini, ut ad tempus per Ecclesiasticam disciplinam a Sacramento Cœlestis panis separetur. Indigne enim accipit, si tunc accipit cum debet agere pœnitentiam, idest quando incipit. *Opus. 58. c. 16.*

peccati. *In hebdomada, quae quadragesimam proxime praecedit... Singulos, eosque praesertim, qui perraro confitentur, moneat, ut ne confessionem differant in postremos illos quadragesimae dies.* (a) Diversi altri Sinodi inculcano la stessa pia consuetudine. Il Piiſſimo Luigi di Granata osserva, che la Chiesa nella quarta Domenica di Quaresima fa risuonare gli organi, ed à cominciamiento all' incruento Sacrificio con un cantico di allegrezza, per manifestare il gaudio, che prova, perchè fantificati suppone i Fedeli tutti per mezzo della penitenza sacramentale, e gl'incoraggisce a preparare le loro anime coll' ornamento delle cristiane virtù, per rendersi degni a ricevere il Pane Celeste.

V. E' vero che il precetto della Chiesa non obbliga a confessarsi in questo determinato tempo. Ma se il precetto ecclesiastico, che risguarda la universale disciplina, non obbliga, vi è però il precetto divino, che astrigne ciascheduno ad applicarsi la medicina in particolare a misura del maggiore o minore bisogno. Onde se quelli, che sono in peccato mortale, sono in ogni tempo tenuti per mezzo o della contrizione, o della Confessione di risorgere a novella vita di grazia; con più di ragione debbono questi fantificare colla penitenza le proprie anime nell' opportuno tempo quaresimale destinato dalla Chiesa massimamente per tal' effetto. Le scandalose universali violazioni de' quaresimali digiuni derivano in gran parte dall' omisione di premettere coteſta sacramentale penitenza. Immerſi i Cristiani nelle scelleratezze, sono insensibili a tutte le celesti cose. Troppo è contrario al loro palato il sapore della penitenza. I loro digiuni, come digiuni da schiavi forzati, sono tante catene, che gli opprimono. Privi di ogni divina consolazione i miseri, agguisa degl' Ebrei del Deserto provano nausea, e sconvoglimenti nell' uso de' cibi quaresimali. *Anima nostra nauseat super cibo isto levissimo.* (b) E però cogli stessi Giudei ravvolgonſi nel sepolcro delle loro concupiscenze: *Vocatusque est locus ille sepulcra concupiscentiae* (c) I Cristiani per tanto, che bramano adempiere i lor doveri, e che zelanti dell' onore della propria Religione vogliono distinguersi da' Novatori colla esatta osservanza del sagra quaresimale digiuno; prima di tutto accostinsi sul principio di Quaresima al secondo laborioso Battesimo della penitenza sacramentale. In questa guisa rasciugate le loro interne piaghe, ed infranti i vincoli della loro lagrimevole schiavitù, quailiberi figliuoli di Dio, e valorosi soldati della cristiana milizia, con piacere,

e con

(a) con. 5. tit. de poen. (b) num. 21. v. 5. (c) num. 11. v. 34.

e con merito d' eterna vita offerveranno il precetto della Chiesa loro Madre.

§. III.

L' allontanamento da' vani divertimenti : la continenza, la limosina, e la preghiera sono specialmente le opere di pietà, che debbono accompagnare il digiuno quaresimale. Avvertimenti di S. Carlo Borromeo.

I. **N**ON basta purificare l' anima dalle colpe, uopo è allontanarsi da quelli spassi, e divertimenti, che sono gl' incentivi del peccato. Il Digiuno di quaranta giorni, che Gesucristo osservò, fu il modello della nostra Quaresima, ed il suo ritiro nel Diserto, onde volle il digiuno accompagnare, è un vivo documento a noi per separarci da' mondani trattenimenti, massimamente ne' giorni consagrati da' digiuni. Ogni tempo dovrebbe essere tempo di lagrime, di dolore, e di umiliazione ad un Cristiano. Tuttavia Chiesa Santa avendo alla nostra fragilità riguardo, ci ha determinata la sagra Quaresima, qual tempo opportuno a piagnere i nostri trascorsi. Ella non canta in cotesti giorni l' *Alleluja*, che significa allegrezza, per darci a divedere, che questo è il tempo di mestizia, e di pentimento, come insegna il Concilio Toletano IV. *Statuimus ut in omnibus diebus quadragesimæ Alleluja non cantetur, quia tempus mœroris est.* In questi giorni il modesto vestito del nostro corpo dee spirare la tristezza cristiana del nostro animo. La intermissione di giuochi, conviti, e spassi sono gli argomenti della nostra sincera riconciliazione con Iddio. Opportunissimi sono i documenti del Santo Papa Nicolò I. ne' suoi consulti dati a' Bulgari, dove dimostra quanto le cacciagioni, i discorsi vani, e qualunque profano trattenimento disconvengono a' Cristiani nella Quaresima: *Nulla ratio finis in quadragesimali tempore venationibus uti... Quanto jejunii tempore arctius est divinis cultibus insistendum, tanto est a cunctis mundi nocivis oblectamentis longius recedendum: præsertim cum neminem nisi reprobam venationes exercuisse sacra designet historia... Consulitis, si liceat in quadragesimali tempore joci vacare? Quod non etiam in quadragesimali, verum etiam in nullo tempore licitum est Christianis. Sed quia... necdum possumus suadere, ut omni tempore joci abstineatis: & quadragesimæ, ac jejunii tempore, quando per amplius, et instantius orationi, et abstinentiæ, et omni pœnitentiæ vacare debetis, non solum joci, verum etiam ab omni vaniloquio, et scurrilitate, quæ ad rem non pertinet, atque ab ipso otioso verbo temperare debetis. (a).*

II.

(a) cap. 44. & 48.

II. Non solo dagli accennati divertimenti si sono sempre astenuti i buoni Cristiani nella Quaresima, ma la stessa continenza matrimoniale è stata sempre un Religioso ornamento de' loro digiuni. S. Paolo la consigliò nella sua prima lettera a' Corinti: *Nolite fraudare invicem, nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacetis orationi, et jejunio.* (a) Questo consiglio di S. Paolo è stato sempre osservato in tutt' i tempi dagli ottimi Cattolici: ed i Padri, ed i Concilj non hanno giammai cessato d' inculcarlo. Il digiuno, dice S. Basilio, non meno ristringe la libertà del matrimonio, che quella del mangiare: *Jejunium etiam in usu conjugii, modum, temperantiamque docet; ac voluptatum lege concessarum immodicum usum castigans, pariter concors otium, ut perseverent in prece.* (b) A San Basilio uniformi sono Gregorio Nazianzeno, Giovanni Grisostomo, e tutti gli altri Padri Greci. Nè diversa è la dottrina de' Padri Latini. Santo Ambrogio osserva, che Adamo dopo il peccato fu obbligato al digiuno: e che nel tempo del digiuno si separò da Eva: *Formam dedit nobis Deus in hoc facto, ut jejuniorum tempore tanquam desertum habitantes, abstineamus epulis, voluptate, muliere; nec jungatur nobis Eva, ne nos a casta observatione illecebrosa persuasione subvertat.* (c) Le massime di S. Girolamo su questo punto nel suo primo libro contra Gioviniano, sono a tutti manifeste. Santo Agostino inculca sopra ogni altra cosa la castità conjugale, per tutta la Quaresima: *Castitatem ante omnia per totam quadragesimam usque ad finem Paschæ cum propriis uxoribus custodite.* (d) Il Santo Pontefice Nicolò I. richiesto da' Bulgari sopra questo punto, rispose, che ne rimetteva al Vescovo, ed al Parroco il Giudizio: *Quid de eo, qui quadragesimali tempore cum uxore sua coiverit, sit judicandum, Episcopi vestri, et Sacerdotis, qui ab eo constituitur, arbitrio, considerandum, ac definiendum committimus.* (e) Il Concilio di Toledo celebrato l'anno 1473. dichiara, che le nozze sono nella Quaresima, e nell' Avvento vietate, perchè in cotesti tempi dee osservarsi la castità. Perlochè il dotto Fagnano conchiude, che sia in cotesti tempi egualmente e l'una, e l'altra cosa vietata: *Cum feriarum tempore prohibita sit copula carnalis, est etiam prohibita traductio privata nuptæ, per quam ad carnelem copulam pervenitur.* (f) All' opinione di alquanti moderni Casisti oppone il consentimento de' Canonisti quasi tutti. Contra prædictos stat communis Canonistarum fere omnium sententia. (g) Comunque però siasi, questa continenza non è di precetto, ma di consiglio. Ella è sì propria, e sì convenevole a

co-

(a) 1. Cor. cap. 7. (b) or. 1. (c) ser. 37. (d) ser. de tem. 278. (e) c. 45. (f) lib. 2. decr. (g) ibidem.

cotesto tempo di penitenza, e di tristezza, che tutti i buoni Cristiani l'hanno sempre praticata.

III. Fin quì si sono indicati i piaceri, spassi, e divertimenti, da cui debbono i Cristiani nella Quaresima astenersi. Ed ora brevemente accenniamo le virtù, cui tenuti sono di praticare. La Scrittura santa sempre congiugne il digiuno colla preghiera, e colla limosina: *Bona est oratio cum jejuniis, et eleemosina*. I Padri non fanno parola del digiuno, che insieme non raccomandino la limosina. Non la finirei giammai, se trascriver volessi i loro testi; ma per evitare la prolissità non ne riferirò che pochi. Il Patriarca Grisostomo al suo solito con faconda eloquenza tratta questo argomento, dimostrando la stretta connessione, che v'ha tra il digiuno, la limosina, e la preghiera. *Convenienter quadraginta dies jejuniis, precum, auditionis verbi Dei, & conventuum designarunt, ut in his diebus omnes per preces, per eleemosynas, per jejunium, per vigiliis, per lacrymas, per confessionem; ac per cetera omnia diligenter expurgati, ita pro capitu nostro cum conscientia pura accedamus.* (a) S. Agostino scrive, che le preghiere, e le limosine sono le penne, che fanno volare i digiuni nostri al Cielo. Prova, che in cotesti giorni le limosine deggiono esser più abbondanti, perchè il cibo, che in digiunando si risparmia, non debb'essere impiegato a fomentare la nostra avarizia, ma a nutrire i nostri poveri. Tra gli altri fini, per cui il digiuno è ristretto ad un sol pasto, uno è, che la seconda refezione, da cui ce ne asteniamo, sia distribuita a' poveri. Perlochè riprovo coloro, che nella Quaresima imbandiscono le loro mense di vivande troppo squisite, non solo perchè contravengono allo spirito del digiuno, tuttochè osservino la lettera morta col mangiar di magro: ma perchè dilapidano nel compiacere la loro gola ciò, che servire dovrebbe di limosine a' poveri: *Eleemosynas his diebus augere quodammodo ex debito est. Ubi enim justius quam miserando impendatis, quod vobis abstinendo demittis? ... Intendite itaque, quibus debeatis, quod vobis denegatis: ut quod detrahitis temperantia voluptati, addat misericordia charitati.* (b) Rivogliendo poi il suo discorso contra coloro, che in digiunando, non solo non diminuiscono le spese per far limosine, ma le accrescono per compiacere la gola, di questa guisa li condanna: *Qui sic se a carnibus temperant, ut alias escas; & difficilioris preparationis, & pretii majoris inquirant, multum errant. Non enim hoc est suscipere abstinentiam, sed mutare luxuriam. Quomodo illis dicturi sumus, ut quod sibi detrahunt, dent pau-*
pe-

(a) ferm. 52. (b) ferm. 208. de divers. 72. in Quad. 4.

peri : a quibus solitus ita cibus relinquitur, ut in alio comparando sumptus augeatur? (a) Il gran Pontefice S. Leone, siccome più ampiamente degli altri Padri parla del digiuno, così più diffusamente raccomanda di agguignere a questo la limosina. Dice, che le limosine stagionano i nostri digiuni, e rendono a Dio grati: *In distributione quoque eleemosynarum, & pauperum cura, pinguescant Christiana jejunia, & quod suis quisque delictis subtrahit, debilibus impendat, & egenis.* San Pier Grisologo ci rappresenta il digiuno arido e secco, se irrigato non è dalle acque di misericordia. Il digiuno, e la limosina fanno risorgere lo spirito del Cristianesimo, in quella guisa, che la primavera rende la terra e verde, e florida: *(b) Alget jejunium, jejunium deficit, quod non eleemosynæ vellus regit, quod non miserationis operit vestimentum. Quod est terris ver, hoc misericordiam scimus esse jejunio. Sicut vernus status tota facit germina florere camporum : ita misericordia tota jejunii semina producit in florem, in cœlestem messem totam jejunii facit fructificare virtutem... Quod dici sol est, hoc eleemosyna noscitur esse jejunio.*

IV. Se tutti i Cristiani esatti osservatori del digiuno debbono procurare di unire a' digiuni le limosine; quelli, che per legittime cagioni non possono osservare una esatta astinenza, sono da più forte vincolo stretti di compensare la necessaria trasgressione del perfetto digiuno coll'abbondanza della limosina. Insegna S. Agostino, o, come altri più probabilmente vogliono, S. Cesario Arelatense, che se non si può digiunare, la limosina senza il digiuno basta: ma il digiuno senza la limosina, supposta la possibilità di farla, non basta. La limosina senza il digiuno è un bene: ma il digiuno, e la limosina sono due beni: *Si possibilitas non fuerit jejunandi, eleemosyna sufficit tibi sine jejunio : jejunium sine eleemosyna omnino non sufficit. Ergo si aliquis jejunare non potest, eleemosyna sine jejunio bonum est. Si vero prævaleat, jejunium cum eleemosyna duplex bonum est. Jejunium vero sine eleemosyna nullum bonum est : nisi forte, ita sit aliquis pauper, ut non habeat omnino quod tribuat.* Per animare i Cristiani, avvegnachè poveri, a condire i loro digiuni colle limosine, introduce due testi Santi. Il primo è del Vangelo in cui Cristo la ricompensa promette a chi per lui amore dà ai poveri un bicchiero di acqua fredda. Perchè dice fredda? Affinchè niuno possa scusarsi di non aver legna, o vaso per riscaldarla. L'altro è del Profeta Isaia, che comanda di spezzare al povero il pane, acciocchè se la povertà è tale, che non ci sia, che un sol pane, questo si spezzi, e la metà diafi all' in-

I i di-

(a) Ser. 209. de div. 73. in Quad. 5. (b) Ser. 8.

digente: *Pro calice aquæ frigidæ mercedem se Dominus redditurum esse promissit, & quare frigidæ dixit? Ne forte se posset aliquis pauper de lignorum penuria excusare, aut dicere, se vasculum ubi aquam calefaceret, non habere. Denique & per Prophetam Dominus ita hortatur, & admonet eleemosynam fieri, ut prope nullus pauper sit, qui se valeat excusare. Frange esurienti panem tuum: Non dixit, ut integrum daret; cum forte pauper ille alium non haberet. Sed Frange inquit hoc est dicere: Estiamsi tanta paupertas tibi est, ut non habeas, nisi unum panem: Ex ipso tamen frange, & pauperi tribue.* (a) Non fa uopo, che trascriva i testi che esortano la preghiera insieme col digiuno, se il digiuno è istituito qual mezzo, onde inalzare la mente alla meditazione de' divini Misteri, e delle verità eterne.

V. Molte e nobili ragioni S. Tommaso assegna, per cui la preghiera, la limosina, ed il digiuno sono a noi insieme prescritti. La prima è, perchè la Quaresima è fissata in quel tempo, nel quale Gesù Cristo digiunò, si ritirò nel deserto a pregare, e dispregiò tutt' i beni terreni dal demonio offertigli. In questo tempo sull' altare della croce sborsò il prezzo della umana redenzione, e soddisfece per tutt' i peccati del mondo. Essendosi egli fatto nostro esemplare, ragion vuole, che a lui ci conformiamo nella preghiera, nel digiuno, e nella distribuzione de' beni temporali, e che alla sua uniamo la nostra soddisfazione, acciocchè tanto più di merito questa ne partecipi e di valore, quanto che è alla sua più simile, e nel tempo, e nel patimento. Secondariamente affinchè le nostre opere sieno veramente penali, e soddisfattorie, fa di mestiere, che noi ci priviamo, per glorificare Iddio, di una porzione di que' beni, che sono nostri. Tre sono i generi de' beni, che chiamansi nostri: i beni dell' anima, i beni del corpo, ed i beni di fortuna. Avvegnachè non mai ci spogliamo de' beni dell' anima; nulladimeno per mezzo della preghiera, e l' anima e tutti i suoi doni rifondiamo in Dio, come nella prima, ed unica sorgente con i più vivi e sinceri ringraziamenti per tanti, e sì preziosi doni, che da lui abbiamo copiosamente ricevuti. Così in qualche modo ci spogliamo de' medesimi. Co' digiuni ci priviamo de' comodi del corpo, e colle limosine offeriamo a Dio ne' suoi poveri una porzione de' beni di fortuna. In terzo luogo coll' esercizio di queste tre virtù sbarbiamo le tre radici de' nostri peccati. Conciossiachè tre appunto sono le primiere radici, da cui ripullulano tutt' i nostri peccati, come insegna S. Giovanni (b); cioè la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhj, la superbia della vita. Il digiuno reprime la

con-

(a) ferm. 44. alias 62. de temp. (b) epif. 1. c. 2.

concupiscenza della carne. La limosina svelle la cupidigia degl' occhj. Rimane confusa dalla preghiera, e dalla meditazione de' tremendi Misteri la superbia della vita. Ed eccovi, conchiude ottimamente S. Tommaso, come queste tre virtù serranno l' adito ad ogni peccato; perocchè ogni peccato, o è contra Iddio; ed a questo si oppone la orazione: o è contra il prossimo; ed a questo fa guerra la limosina: o è contra noi medesimi; ed a questo rimedio porge il digiuno. (*)

VI. A singolare profitto del Cristiano leggitoro vo' trascrivere i documenti, che il glorioso S. Carlo Borromeo ci ha lasciati per la sagra osservanza della Quaresima. Sono dettati con espressioni sì penetranti, ed aspersi di tale celeste unzione, che più di quante ragioni potrebbono addursi, amolliranno l' umano cuore, ed accenderanno un fervente spirito di cristiana penitenza. Sono i seguenti.

„ Ogni tempo, e giorno ci mostra i beneficj di Dio: nè è parte al-
 „ cuna dell' anno, che sia senza qualche Mistero; acciò continuamente
 „ ringraziamo il Dio delle misericordie, che ci ha per sua bontà fatto.
 „ Ma quando arriviamo a que' giorni, che sono per i Misterj della
 „ nostra Redenzione più celebri, ed illustri; tanto più sollecitamente
 „ dobbiamo esercitarci nella disciplina delle virtù cristiane: acciocchè
 „ siccome i Misterj stessi sono per la parte loro maggiori, così noi
 Li 2 coll'

(*) Satisfactio, ut dictum est, debet esse talis per quam aliquid nobis subtrahamus in honorem Dei. Nos autem habemus tria bona, scilicet bona animæ, bona corporis, & bona fortunæ, scilicet exteriora. Ex bonis quidem fortunæ subtrahimus nobis aliquid per eleemosynam: sed ex bonis corporis per jejunium. Ex bonis autem animæ, non oportet, quod aliquid subtrahamus nobis quantum ad essentiam, vel quantum ad diminutionem ipsorum, quia per ea efficitur Deo accepti, sed per hoc, quod ea submittimus Deo totaliter. Et hoc fit per orationem: Competit etiam iste numerus ex parte illa, qua satisfactio peccatorum causas excidit: quia radices peccatorum tres ponuntur primæ, Joannis 2. scilicet concupiscentia carnis, concupiscentia oculorum, & superbia vitæ. Contra concupiscentiam carnis ordinatur jejunium, contra concupiscentiam oculorum eleemosyna, & contra superbiam vitæ ordinatur oratio, ut Augustinus dicit super Matt. Competit etiam quantum ad hoc, quod satisfactio est peccatorum suggestionibus aditum non indulgere: quia omne peccatum vel in Deum committimus; & contra hoc ordinatur oratio: vel in proximum, & contra hoc ordinatur eleemosyna: vel in nos ipsos; & contra hoc ordinatur jejunium: *Supplem. 3. p. 9. 15. a. 3.*

„ coll' osservanza nostra avanziamo quel , che ordinariamente fogliamo
 „ fare .

„ Se dunque ogni solennità di tempo ricerca dal Pastore sollecitudine , e
 „ dai popoli osservanza , che si dee alla celebrità di quel solenne Misterio ,
 „ il sagra tempo della Quaresima fra gli altri particolarmente lo ricer-
 „ ca .

„ Fu il digiuno quadragesimale consagrato da Cristo nostro Signore : fu
 „ comandato dagli Apostoli fu fino da que' tempi apostolici osservato per-
 „ petuamente in tutta la Chiesa di Dio .

„ E' questo tempo quadragesimale come una decima di tempo , che
 „ con maggiore diligenza di opere sante dobbiamo a sua Divina Maestà .

„ E' tempo , che pieno di Misterj va innanzi immediatamente , non sen-
 „ za misterio alla gran Solennità della Pasqua . Per la quale , siccome scri-
 „ ve Leone santissimo Pontefice , nella Chiesa santa è consecrata la di-
 „ gnità di tutte le solennità , di maniera , che c' invita a maggiori profit-
 „ ti spirituali .

„ Ond' è , che già così studiosamente il popolo cristiano si preparava al-
 „ la religiosa osservanza di questo tempo . Conveniva *una settimana avan-
 „ zi , che cominciasse la quadragesima nelle Chiese frequentemente a confes-
 „ sarsi* , a pigliar le penitenze : si comunicava poi nella Quadragesima ,
 „ ogni Domenica : ed' osservavano alcuni quei giorni quadragesimali con
 „ digiuno in pane ed acqua : ed altri in erbe sole , e legumi : ed erano
 „ alcuni che usavano cibi secchi solamente , e questi anco in poca
 „ quantità .

„ Attendeva ciascuno in quei giorni più diligentemente a correggere i suoi
 „ costumi : a deponere gli odi , ed inimicizie : a conciliarli pace con tutti :
 „ a reprimere la carne , ed a castigarla con' i cilici , con le discipline , e
 „ spesse volte col giacere , e dormire in terra : a far orazione più so-
 „ ventemente : a piagnere i peccati : a dare delle limosine , più che ne-
 „ gli altri giorni dell' anno .

„ Questi erano gli esercizi dell' antica disciplina cristiana .

„ Laonde Noi , che unicamente vi amiamo nel Signore , mossi dall' uf-
 „ ficio nostro , e dalla considerazione di questo sagra tempo , nel quale
 „ già si vedeva così gran divozione ; e dall' altra banda desiderando , che
 „ tempo così religioso sia in maggior osservanza ; e per eseguire anco in
 „ ciò il Decreto del Concilio di Trento , ed i Concilj nostri Provinciali :
 „ abbiamo voluto con il presente Editto ordinare e comandare alcune co-
 „ se per provvedere agli abusi ; ed insieme alcune altre ricordare , come
 „ parte ne ricorda sino ad ora il Padre e Protettore AMBROSIO santo ;

„ af-

„ affinché con tali ricordi eccitiamo anco ogn' uno a ripigliare le buone usanze, che già erano in questo popolo.

„ Primieramente dunque per virtù del presente Editto, conforme particolarmente al decreto del Concilio Provinciale V. comandiamo le cose infra scritte da osservarsi inviolabilmente nella Città, e Diocesi nostra.

„ Che nessuno di qualunque stato, grado, ordine si sia nella Quadragesima, la quale secondo il rito della nostra Chiesa comincia nella Domenica detta IN CAPITE QUADRAGESIMÆ, che è la prima Domenica di essa Quadragesima, mangi carne di veruna sorte, nè ovi, nè butiro, latte, formaggio, è ne altri cibi, qualunque si sieno, vietati nel tempo quadragesimale.

„ Che conforme all' obbligo, che tutti hanno sotto pena di peccato mortale, ciascuno in ciascun giorno quadragesimale fuora delle Domeniche digiuni: eccettuati quelli, che per l' età sono eccettuati da quest' obbligo.

„ Che i cibi vietati non si ponghino in ogni luogo pubblicamente a vendere per uso di ammalati, ed infermi; ma solamente in certi luoghi a ciò deputati: che quanto alla carne in Milano sarà la Tanaglia appressò il Verzero, e per la Diocesi si faccia medesimamente la deputazione in qualche luogo simile: e ciò quanto a vendere la carne si comincia a fervare il Venerdì immediate precedente la detta prima Domenica.

„ Che non si vendino i cibi suddetti a bottega tutta aperta, ma la maggior parte ferrata.

„ Che non si ponghino fuori pubblicamente sulle piazze a vendere, eziandio da' contadini, o altri.

„ Che non sia lecito venderli da ogni uno, ma solamente da quelli, che avranno licenza in scritto, nella Città dal nostro Vicario Generale, nella Diocesi dal Vicario Foraneo.

„ Che non si venda ogni sorta di carne, se non vitella, o di altro animale, che a giudizio de' Medici sia solamente per uso d' infermi.

„ Che non si venda ad ognuno, ma solamente a chi avrà licenza da' deputati a ciò, come qui sotto.

„ La quale licenza, se non avrà tempo determinato, sia affatto finita; subito che cessa la causa, per la quale è concessa.

„ Ma se la detta causa durerà più di dieci giorni; di nuovo si ottenghi la detta licenza, altrimenti s'intenda estinta.

„ E il medesimo si faccia di mano in mano almeno ogni dieci giorni, finche farà bisogno.

„ Che Osti, Tavernieri, o altri che alloggianno, e danno da mangiare,

„ 0

„ o tengono camere locande; non tenghino, nè vendino, nè mettino fuo-
 „ ri a vendere, nè ponghino in tavola a' Forastieri, o Viandanti, o ad
 „ altri, qualunque siano, carne, latticinj, o altri cibi proibiti nella Qua-
 „ dragesima, se non avranno particolarmente la licenza in scritto dal det-
 „ to nostro Vicario Generale nella Città; nella Diocesi dal Vicario Fo-
 „ ranco,

„ Che nè anco cibi tali comprati, o portati da altri, li cuochino, o ac-
 „ concino, o in altro modo preparino.

„ Che nè parimente cotti, o preparati, o acconci altrove, lascino man-
 „ giare nella loro osteria, albergo, camera locanda, o luogo, che sia
 „ sotto la loro cura senza la suddetta particolare licenza.

„ Tutte le sopraddette cose, e ciascheduna di esse noi comandiamo sotto
 „ le pene; e molte da applicarsi a' luoghi pii, penitenze, e censure ordi-
 „ nate da' Sacri Canonj, e Concilj, e Costituzioni Apostoliche contra i
 „ violatori della sagra Quadragesima, ed altre anco, *etiam* dell'interdet-
 „ to della Chiesa, e della scomunica in sussidio all' arbitrio nostro, secon-
 „ do la trasgressione, e la gravità della colpa di qualunque contra fa-
 „ cesse.

*Esposte le cose imposte sotto comandamento, messe avanti gli occhj le
 opere di virtù insegnate da' Santi Padri, e praticate
 da' buoni Cristiani.*

„ Efortiamo poi, e ricordiamo le infrastrate cose, che altre volte
 „ parte ricordate a questo Popolo dal suo Pastore S. Ambrogio, parte da
 „ altri Santi Padri, parte da noi ne' nostri Concilj Provinciali, partico-
 „ larmente nel quinto, e Sinodi Dioecesani, hanno ad eccitare le anime
 „ de' Fedeli, che sono sotto la nostra cura, a maggior profitto spirituale,
 „ ed a salute loro.

„ Che ogni uno in questo tempo di Quadragesima cerchi di ritirarsi a
 „ disciplina più severa di vita; e conformarsi ad istituti, e costumi con-
 „ venienti al detto sacro tempo.

„ Che ciascuno fugga il vestir di seta, e fontuoso: ma vesta conforme
 „ al tempo, che è di penitenza, e di digiuno.

„ Che si lascino affatto le inimicizie, gli odj, le risse, i rancori, e si
 „ abbia pace con tutti.

„ Che il Cristiano procuri di raffrenare gli appetiti carnali, non so-
 „ lo con stretta astinenza, e digiuno, ma anco *con cilicj, e discipline.*

„ I Maritati se non tutta la Quadragesima, come mostra il canone an-

„ tico , almeno ne' giorni di Domenica , studino d' astenersi d' accor-
 „ cordo , siccome ciò piamente ammonisce il Santissimo Pontefice Ni-
 „ colò I.

„ In ogni tempo conviene , che il Cristiano si astenghi da burle , e ci-
 „ ancie : ma in tempo della Quaresima tanto più diligentemente ha da
 „ farlo , quanto più sovente , e studiosamente ha di attendere all' orazione ,
 „ all' astinenza , e ad ogni sorta di penitenza .

„ Fuggirà dunque i solazzi , i ragionamenti vani , e molto più i lascivi ,
 „ e scandalosi .

„ Si asterrà dalle caccie , come bene ammonisce quel Santo Pontefice ,
 „ nel detto tempo di Quadragesima , nel quale non è lecito mangiare car-
 „ ne , e però non conviene cercare carne .

„ Non cercherà in questi tempi delicatezza di cibi quadragesimali , nè
 „ meno empirà la tavola con varietà di vivande .

„ Si guarderà da far conviti , nè anco le Domeniche di Quadragesima ,
 „ siccome il medesimo Pontefice ammonisce .

„ Sarà ciascuno più assiduo all' orazione : con dolore piagnerà i suoi , e
 „ gli altrui peccati .

„ Farà limosina ciascuno , purchè possi , più larga , e massime il ricco ,
 „ come ricorda S. Agostino , quel che col digiuno avanza di non spende-
 „ re , darà per elemosina a' poveri di Cristo .

„ Più spesso converrà alla Chiesa : starà agli Ufficj divini , all' orazioni ,
 „ con ogni attenzione , e meditazione santa .

„ Ogni mattina cerchi per ogni modo udire la messa .

„ Ogn' uno si sforzi di udir la predica : e per questo tenga la bottega
 „ ferrata quell' ora .

„ La mattina si tenghi questa buona usanza di non aprire i Tribunali ,
 „ sino che non è finita la Predica .

„ I Lettori , e Professori pubblici , e Maestri di scuola conduchino i suoi
 „ scolari alla Predica .

„ Qualunque in altri tempi suole andare , o stare in villa , nel tempo
 „ di Quadragesima procuri di ritirarsi alla Città , ed alle terre principali
 „ donde sono , per udire le Prediche , i divini ufficj , e fare altri esercizj
 „ spirituali , che ricerca quel saggio tempo .

„ Ricordiamo in oltre particolarmente agl' infermi , come anco abbia-
 „ mo ordinato nel nostro Concilio Provinciale secondo , che essendo allo-
 „ ra concessa *in scriptis* la licenza di mangiare nella Quadragesima carne ,
 „ ovvero ovi , butiro , e simili cibi , la usino moderatamente , e con pie-
 „ ta cristiana : nè mangino tali cibi in pubblico , nè alla presenza di tut-
 „ t' i

„ t' i suoi di casa : ma in luogo appartato , e ritirato , e con un dolore
 „ intimo prendano così fatto cibo ; poichè nel tempo , che gli altri digiu-
 „ nano , loro non lo possono fare .

„ I Medici poi per quel che tocca a loro , si ricordino che il Cristiano
 „ ha da aver cura del corpo talmente , che maggior conto ha da tener del-
 „ la salute dell' anima .

„ Però vedano bene di non partecipare de peccati d' altri , con la faci-
 „ lità o larghezza loro nel far fede della necessità de' cibi proibiti .

„ Ultimamente ogn' uno attenda con tanta pietà , e diligenza alla santi-
 „ tà della vita , che se non ogni giorno , almeno tutte le Domeniche pos-
 „ sa santamente comunicarsi , come già fu istituto religioso nella santa
 „ Chiesa .

„ Finalmente esortiamo , ed ammoniamo tutti , ch' essendo questo tem-
 „ po quadragesimale tempo consacrato a digiuno , e tempo di penitenza :
 „ ciascuno con obbligo , che ha di astenersi da cibi vietati , si astenga insie-
 „ me da ogni sorta di delizie , e sopra ogni cosa fugga il peccato , e l'oc-
 „ casioni di peccare .

„ Il tempo di Quaresima è tempo accettabile , e tempo di salute , che
 „ così lo chiama la Chiesa santa .

„ Ciascuno però cerchi con ogni maggiore studio di piacere a Dio : di
 „ fare la sua santissima volontà : di spogliarsi de' vizj : di far bene : e per
 „ ogni via esercitarsi , per quanto può , nelle virtù , ed opere Cristiane : che
 „ questo è il digiuno , che per bocca d' Esaia Profeta Iddio dice , che gli è
 „ accetto , e grato .

„ Speriamo , che ogn' uno in questo tempo non perderà tempo : ma che
 „ attenderà ad accumularsi grazie , e meriti di vita eterna : il che Iddio
 „ conceda per sua divina misericordia . Die 4. Februarii 1581.

C A P I T O L O XI.

Si risponde all'obbietto, che a me non conveniva la interpretazione del suddetto Pontificio Breve. Tutti i Sacerdoti sono tenuti a difendere nelle opportune circostanze le verità della Chiesa. Il precetto di confessare, e di difendere la verità, non solo riguarda i misterj della Fede, ma del pari i precetti della morale evangelica.

B R E V. P O N T I F.

Interim solatium, & levamen non leve mœrori Nostro a Pastoralis vigilantia, & caritate vestra præstolantes, ac certo nobis pollicentes, Apostolicam Benedictionem cum uberi cœlestium charismatum copia conjunctam in eisdem populos vestros redundaturam, vobis, venerabiles Fratres, peramanter impertimur. Volumus autem &c. Datum Romæ &c.

I. **M**ette fine il santo Padre al suo Breve, in ricordando il conforto, ed il sollevamento, che alla sua mestizia, e dolore conceputo per le tante rilassatezze introdotte contra il quaresimale digiuno, reca la Pastorale vigilanza, e zelante sollecitudine de' suoi Vescovi. Questi ricevono dal loro visibile capo le interpretazioni di quelle verità, che prima erano occulte, o contenziose, per comunicarle a' popoli loro soggetti. Or siccome i Vescovi sono gli Assistenti immediati del Santuario, ammessi a parte del sagra ministero, e succeduti agli Appostoli, per alleggerire il gravissimo peso del sommo Sacerdote; così i Sacerdoti inferiori sono i ministri de' Vescovi per servir loro di cooperatori nel coltivamento della evangelica vigna.

II. Il testo per tanto del nostro Breve mi porge occasione, e dottrina per rispondere all'obbietto, che già sento farsi contro di questo mio scritto. Non conviene, dicono, ad uomo privato la interpretazione de' Pontificj Diplomi, che essendo indirizzati a' Vescovi, da questi, e non da persone particolari di niun grado, debbonfi per diritto ed obbligo del loro ufficio, interpretare ed esplicare a' popoli. Questa perniciofa

massima è divenuta affai comune; perchè una simile obbiezione fu fatta ancora contra l'Autore della *Quaresima Appellante*. Questi è stato censurato d'ardito, e d'imprudente, per essere entrato a difendere la causa del digiuno di propria elezione, qual *Avvocato non chiamato*, dice l'erudito Scrittore della *lettera ad un Amico* contra la detta *Quaresima*. Fintantochè costesti dotti Moderni censurassero chiunque di propria elezione esponesi a trattare controversie senza i talenti, ed i requisiti necessarj a saperle ben difendere, i loro rimprocci farebbono giusti: ma che ardiscano di condannare, e di caricare d'ingiurie, come hanno fatto fin ora, que' privati Scrittori che da se stessi per mero zelo della verità imprendono a difendere un qualche punto di cristiana Morale, danno ben tosto con ciò a divedere, che eglino sono all'oscuro de'doveri del Cristiano, e mostrano insieme di non sapere una delle verità importanti del Vangelo. Per istruzione di costesti oppositori, e per recare piena risposta al loro obbietto, dimostrerò, che ogni Sacerdote ha particolare obbligo d'impiegare i suoi talenti a difesa delle verità evangeliche: e che il precetto divino, che ascrive tutt' i Cristiani a confessare in pubblico la verità, non solo riguarda i misterj della fede, ma del pari i comandamenti della morale.

III. Iddio a tutti comanda d'aver cura del prossimo, bisognoso d'essere, o illuminato nella mente, o sovvenuto nel corpo: *Mandavit illis unicuique de proximo suo. (a) Qui videris fratrem suum necessitatem habere, & clauseris viscera sua ab eo, quomodo charitas Dei manet in eo? (b) Se il precetto della limosina corporale comprende tutt' i ricchi, e tanto più stringe, quanto più ridondanti sono le loro ricchezze; anche il precetto della limosina spirituale abbraccia tutti quelli, che sono forniti da Dio di talenti bastevoli per prestare soccorso all'altrui ignoranza. Tanto prescrive S. Paolo nella lettera a Timoteo: *Commenda fidelibus hominibus, qui idonei sunt alios docere. (c) Tre sono le prerogative, che rendono l'uomo idoneo secondo S. Tommaso, ad insegnare al prossimo le verità. Penetrazione d'intelletto, facondia di lingua, probità di costumi: *Debent autem esse idonei tripliciter. Primo intellectu, ut sint sapientes ad intelligendum... item lingua, ut sint facundi ad docendum... Item opere, quia cepit Jesus facere, & docere. (d) Quando queste condizioni vi sieno, l'uomo è obbligato nelle circostanze opportune a manifestare le verità evangeliche. Io mi confesso inabile a giudicare sopra le accennate prerogative, anzi tale***

giu-

(a) Eccl. 17. vers. 12. (b) 1. Joan. 3. (c) Timoth. 2. 2. (d) in com. hic. lect. 1.

giudizio rimetto agli eruditi oppositori. Dimando soltanto loro: Se a me non compete l'interpretare il Pontificio Breve nel suo legittimo senso, qual diritto abbiano eglino d' esporlo al popolo in sensi falsi, e ridicoli? Eglino vanno divulgando, che il Breve Apostolico non contiene alcun precetto, ma solamente consigli, insinuazioni, ed esortazioni, non giammai comandamenti: che non astrigne, ma avvisa: che, se pur vi è precetto, questo non comprende i Cristiani privati, che ordinariamente fervono delle dispense, e che non osservano la sagra quaresimale astinenza; ma ristrignesi a qualche caso straordinario, in cui le comunità, e le Provincie vengono dispensate. L' esporre il Pontificio Breve sotto coteste vedute false, e disdicevoli: L' insinuare al popolo, che il Sommo Pontefice per rimediare agli abusi correnti universali, contrarj al gravissimo precetto del quadagesimale digiuno, ha pubblicato un Breve, che a nulla serve, che nulla conchiude: (imperciocchè, anche noi, dicono, *consigliamo* a non cenare la sera, e a non servirsi delle dispense senza legittima cagione, cosicchè il Breve nulla dice più di quello, che diciamo anche noi: in conseguenza il Breve è superfluo, nè contiene alcuna cosa contraria alle dottrine de' nostri buoni Autori, le cui opinioni restano nella loro vetusta primiera probabilità) Lo spacciare apertamente sì fatte interpretazioni: Il rendere deridevole presso il popolo l' Apostolico Diploma, compete, non è egli vero, a ciaschedun privato? Per divulgare sì bizzarri comenti, e sì erronee illusioni v' ha tutto il diritto eh? Al contrario, non v' ha poi nè legge, nè diritto, che permetta d' impugnar la penna per esplicare il Pontificio Breve nel suo vero, naturale, e legittimo senso, e per difenderlo dalle false interpretazioni, che si vanno pubblicamente spargendo?

IV. Se v' ha precetto divino, come s' è detto di sopra, che obbliga ciascheduno Cristiano capace ad insegnare, e difendere nelle dovute circostanze la moralità de' nostri costumi; quale sarà l' obbligo di un Sacerdote consecrato a Dio, e segregato dagli affari mondani, acciocchè applichi tutto se stesso alla meditazione delle verità eterne? Gli uomini del mondo attornati da mille faccende, e stretti da continui disturbi, non hanno nè tempo, nè abilità per lo studio della divina legge. Iddio con tratto di provvidenza ineffabile ha istituito il sagra ordine sacerdotale, e ne ha formata la Gerarchia, e distribuita in varj gradi, secondo la descrizione mirabile, che ci fa S. Paolo. Gli uomini di Dio traspiantati, dirò così, dalla bosaglia del mondo nel celeste Santuario, sono inalzati alla sacra dignità, ed ornati del sagra carattere, affinchè ciascheduno secondo il suo grado, e talenti si occupi alla custodia, ed ammaestramento del cristiano gregge. I

Sacerdoti tutti sono figurati in que' settanta uomini, che diede Iddio a Mo-
 sè in soccorso nel reggimento del suo popolo: e succedono a que' settanta
 Discepoli, che Gesucristo affocciò agli Apostoli nella predicazione del
 Vangelo. Tanto intimano i Vescovi a tutti quelli, che ammettono all' Or-
 dine sacerdotale: *Vos siquidem in septuaginta viris signati estis: Tales itaque
 esse studeatis, ut in adiutorium Moyses, & duodecim Apostolorum (Episcopo-
 rum videlicet, qui per Moysen, et Apostolos figurantur) digne per gratiam
 Dei eligi valeatis.* (a) Quello Spirito santo, che scese visibile ne' Discepo-
 li, cala invisibilmente, e per mezzo de' suoi doni infondesi nelle anime con-
 sagrate. Perlochè loro replicano i Vescovi ordinanti: *Accipite Spiritum
 Sanctum, quorum remisistis peccata remittantur eis.* (b) Iddio non comuni-
 ca loro la sua possanza, la sua autorità, i suoi doni per tenergli oziosi,
 e nascosti, ma per impiegargli opportunamente a beneficio del prossimo in-
 digente. Quanto egli è liberale nella distribuzione de' suoi doni, altrettan-
 to severo egli è nell' esigere da' beneficiati ed un continuo traffico, ed un
 corrispondente lucro. Sono tremende le parabole del servo scioperone, non
 d' altro reo, che di non aver trafficati i talenti ricevuti, per cui fu spoglia-
 to, e condannato alle perpetue tenebre: *Tollite itaque ab eo talentum... Et
 inusilem servum ejicite in tenebras exteriores.* (c)

V. Presupposte queste verità evangeliche con qual coraggio oppongono
 gli avversarij, che a me Sacerdote, avvegnachè indegno, non conviene la
 interpretazione del Pontificio Breve? Censurino la mancanza de' talenti,
 la scarsità dell' erudizione, la sterilità della lingua, che ne riusciranno con
 vittoria; ma nel farsi a condannare la impresa, non per altro, se non per-
 chè sono *Avvocato non chiamato*, come in altra occasione hanno scritto colla
 penna, e molto più pubblicato colla voce, palesano se medesimi per poco
 istruiti nella dottrina cristiana. E' per avventura uno spirito o di servitù,
 o di avara cupidigia lo spirito del Battezzato, che non debba muoversi al
 soccorso altrui, fennonse in figura di *Avvocato chiamato*, e stipendiato? Lo
 spirito, che riceviamo nello stesso Battesimo, egli è uno spirito di libertà,
 e di figliuolanza, che non sempre aspetta per operare gl' impulsi della legge,
 ma spesso opera per elezione di volontà, e per motivo di dilezione. Ed i
 Sacerdoti, che sono di questo spirito le primizie, ed arricchiti di doni, e
 di caratteri celesti, saranno racciati di arditi, e d' imprudenti ogni qual vol-
 ta compajono in pubblico a combattere le opinioni rilassate, a detestare le
 scostumatezze scandalose, e a disingannare il popolo deluso da false massi-
 me?

(a) In Pontif. de ord. Presbyt. (b) ibi. (c) Matt. 25.

me? Non solo questi non peccano in così facendo, ma peccerebbono, se potendo, nol facefsero. In acconcio qui cade la massima del celebre P. Tomafini. „ Un Ecclesiastique, & le membre d'une communauté de la quel- „ le tous les soins & tous les travaux ne tendent qu'à affermir l'empire „ de la verité, de la charité, & a l'edification' de l'eglise, doit effere bien „ plus en peine de rendre compte de son ripos, que de les veilles, & de „ son travail „.

VI. La piena confutazione dell'obbietto richiede, che accenniamo un'altra dottrina. Tutt'i Teologi accordano avervi graviffimo comandamento di confessare pubblicamente la verità della nostra legge evangelica, quando la necessità il ricerca. Ed allora corre necessità di tale pubblica confessione, quando dal silenzio, e dalla dissimulazione, scandalo ne' deboli, e pregiudizio alla legge ne risultasse. Questa legge comprende e misterj altissimi, che in ossequio della divina Maestà soggettano la mente, e precetti, che al tenore di un santo costume riformano i nostri cuori. Ora non meno grave è l'obbligo di palesare, e di difendere la pura integrità di questi precetti, che di confessare la verità de' sublimi misterj. Tutti condannano per reo di apostasia, e d'infedeltà quel Cristiano, che a costo del sangue, e della vita non ardisse confessare in faccia al Tiranno la sua Fede. Ma quando poi trattasi di confessare apertamente la santa dottrina de' precetti, che regolano il costume, pare, per quanto dagli effetti si può conghietturare, che la dottrina sia diversa, e la pratica contraria. Gesù Cristo nel suo Vangelo egualmente riprova coloro, che tralasciano per umani rispetti la Confessione de' suoi misterj, che gli altri, i quali nascondono la verità della sua morale: *Qui me erubuerit, & sermones meos, hunc filius hominis erubescet.* (a) *Omnis qui confitebitur me coram hominibus, confitebor & ego eum coram Patre meo.* (b) L'erudito Cornelio a Lapide osserva, che Gesù Cristo negli allegati testi parla e di quelli, che non ardiscono confessare in pubblico la Fede, e di coloro, che temono di manifestarsi per esatti osservatori delle sue leggi: *Qui me... vel confiteri non audeat, aut meis legibus obedire vereatur.* (c) Le parole del Redentore contengono sensi tutti opportuni al nostro intento: *Qui me erubuerit, & sermones meos.* Non dice Cristo, chi si arrossirà di confessare la Trinità, la Deità del Padre, la Divinità dello Spirito santo, ed altri innumerabili luminosi misterj. Sapea ben egli, che non havvi rossore alcuno a confessare tali verità, che non disturbano gli appetiti, nè molestano la carne. Però intima, che coloro, i quali vergognansi di confessa-

(a) Luc. 19. (b) Matt. 10. (c) in c. 9. Luc.

feffare lui medesimo: *qui me erubuerit*: cioè dire, un uomo umile, povero, disprezzato, perseguitato, e crocifisso: *Et sermones meos*; vale a dire, i suoi precetti, che comandano penitenze, austerità, mortificazioni, che prescrivono una via stretta, angusta, e di spine ripiena: *coram hominibus*: quelli, che arrossiransi di confessare, predicare, praticare la mia legge, la mia morale contraria alla carne, e agli appetiti, alla presenza degli uomini, ed in faccia di tutto il mondo, tutti questi saranno al cospetto di tutto l'universo riprovati: *Negabo et ego eum coram Patre meo*.

VII. I Tiranni persecutori de' Fedeli non ci sono più. La solenne pubblica professione de' santi Misterj a tutti è fatta libera, e decorosa. La Morale del Vangelo è al presente la materia della persecuzione, tanto più crudele, quanto più occulta. Una raffinata politica di accomodare questa divina Morale col mondo, è quella, che le mantiene viva la guerra. Deplora il nostro Santo Padre le rilassatezze sì universali contra la Quaresimale astinenza, che l'hanno quasi abolita. Ci significa, che da ogni parte gli pervengono lamentazioni continue sopra i peccaminosi abusi. Tutti detestano l'innondazione de' vizj in qualunque genere. Si confessa apertamente corrotto il costume, conculcate le leggi, e giunto al colmo della malizia il Mondo. Ma ecco a fronte di questa verità conosciuta, e confessata da tutti, una stravaganza la più sorprendente. Appena in pubblico comparisce un libro ordinato a correggere il costume, a combattere le opinioni, che sotto il manto specioso di benignità, e di mitigazione fomentansi le dissolutezze: immantinente sentesi gridare *Rigorista, Gianfensista*. Si toccano co' mani le funeste conseguenze delle larghe dottrine novellamente introdotte: si vede, che la moderna benignità ha rovinata l'antica santità, ha cancellata la immagine della penitenza severa praticata da tutt' i santi e buoni Cristiani: ha confuso il vizio colla virtù, e renduta quasi innocente la colpa. L'abuso è talmente inoltrato, ed in tale possesso stabilito, che pochi sono quelli, che abbiano coraggio di apertamente opporvisi. Altri disperando di riportarne profitto, reputano prudenza il tacere, nulla badando all'oracolo del Profeta, che dice *Vae mihi quia tacui!* Altri abbagliati da vana politica, e da una secretissima ambizione, temono di rovesciare i proprj disegni, di pregiudicare a proprj interessi, e d'interrompere il corso agli avanzamenti de' posti, e delle cariche: perciò nascondono dentro il cuore quella verità, che conoscono. La occultano sotto dissimulazioni le più fine, e sotto maniere le più accorte. Queste dissimulazioni, e tergiversazioni ne' tempi andati, quando trattavasi di confessare la Fede, erano riputati argomenti d'infedeltà. Al presente sono da molti giudicati parti di matura prudenza, e di saggio contegno. Il precet-

to gravissimo di confessare la verità con candore, e con sincerità tanto in materia di Fede, che di costume, rispetto a questi non è più in vigore: la lunga prescrizione l'ha abolito. L'amarrezza della verità è troppo contraria alla dolcezza del recente Benignismo. Non è possibile la confessione di questa verità, senza forbire le amarezze, che seco ha sempre mai portate: *Amara est veritas, & qui eam prædicant, replebuntur amaritudine.* (a) Scrive S. Girolamo. Geremia fu lapidato dal popolo, perchè annunziò la verità, segue il Santo Padre: *Hieremias captivitatem nuntians, lapidatur a populo.* (b) I Profeti Falsi sempre predicano dottrine piacevoli, e accomodate al genio dominante del Mondo: *Semper pseudoprophetae dulcia pollicentur, & ad modicum placent.* (c) Perlochè il Signore per Isaiia avvisa il popolo a ben guardarsi da coloro, che con tanta facilità promettono la Beatitudine, e mandano al Paradiso per la via della dolcezza: e per Geremia condanna gli altri Profeti, perchè non hanno predicata la penitenza, conchiude S. Girolamo: *Unde per Esaiam loquitur Deus. Populus meus, qui vos beatificant, seducunt vos, & semitas pedum vestrorum turbant. Nec non per Hieremiam... Prophetæ tui viderunt tibi falsa, & insipientia, non aperuerunt iniquitatem tuam, ut te ad pœnitentiam provocarent.* (d) Questo è un vizio, che sempre si detesterà, e sempre regnerà: ma non perciò dee tralasciarsi di combatterlo, non essendo meno perpetua del vizio la virtù. Le opinioni larghe, e accomodanti avranno sempre maggiore seguito, che le dottrine vere, che obbligano a battere la strada angusta e stretta del Vangelo: perciocchè Cristo medesimo ci attesta, che pochi sono quelli, che camminare vogliono per la medesima: *Pauci sunt, qui inveniunt eam.* E molti quelli, che corrono per la contraria: *Spatiosa via est, quæ ducit ad perditionem, & multi sunt, qui intrant per eam. Attendite a falsis Prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium.* (e)

S E.

(a) lib. 2. contr. Sovin. sub fine. (b) ibi. (c) ibi. (d) ibi. (e) Matt. 7.

SECONDA PARTE

DELLA

DISCIPLINA

ANTICA, E MODERNA

DELLA

ROMANA CHIESA

INTORNO AL SAGRO DIGIUNO,

IN CUI

Si dichiara succintamente il secondo Breve, che sopra il medesimo
ha pubblicato il Regnante Sommo Pontefice
BENEDETTO XIV.

*E si confutano varj bizzarri comentì sparsi contra il detto
Breve.*

SECONDA PARTE

DELLA DISCIPLINA DELLA ROMANA
CHIESA.

CAPITOLO PRIMO.

*Le fallaci interpretazioni date al primo BREVE NON
AMBIGIMUS sono state l'occasione per pubblicare
questo secondo IN SUPREMA.*



Acchè la Morale pretesa benigna ha introdotte nella Teologia Evangelica pel corso di circa due secoli opinioni novelle, quanto acconce a lusingare, e compiacere gli umani appetiti, altrettanto nocevoli alla santità della Ecclesiastica Disciplina, la vigilanza apostolica de' Vicarj di Gesucristo ha sempre mai di tempo in tempo applicati i necessarj validissimi ripari, onde dai pericoli preservare, e dagl' inciampi il gregge cristiano. Le Pontificie Costituzioni contra la novella mostruosa Eresia del peccato Filosofico, contra la superstizione de' culti Cinesi: I Decreti, che proscrivono cento e più proposizioni rilassate, e scandalose, sono tante regole, e sagre ancora, cui dobbiamo attenerci, per evitare il naufragio, e per istarcene fermamente attaccati quai vive membra al nostro capo, conforme insegna S. Paolo: *Ut jam non simus parvuli fluctuantes, & circumferamur omni vento doctrinae. Veritatem autem facientes in charitate crescimus in illo per omnia, qui est caput Christus, ex quo totum corpus compactum, & connexum per omnem juncturam subministrationis secundum operationem uniuscujusque membri.* (a) Il nostro regnante Sommo Pastore le vestigia calcando de' suoi santi Predecessori, per riparare allo scadimento della Ecclesiastica Disciplina con tratto di saggia provvidenza ha giudicato opportuno di cominciare a ristabilire nel suo primiero lustro, e vigore uno de' principali comandamenti della Cattolica sua Chiesa. Le

L. I 2

leg-

(a) Ephes. 4.

leggi di universale riforma, abbracciando molti punti, non fogliono produrre, che scarso profitto. Le condanne delle proposizioni astratte, tuttocchè erronee, e scandalose colla giunta, o colla diminuzione di qualche sillaba si fanno travedere nella pratica per innocenti. Le sofistiche interpretazioni, le bizzarre vanissime distinzioni, onde veggonsi deluse tante severe condanne di opinioni seducenti, sono agli occhi di tutti manifeste. Molte sono le proposizioni dannate da' Sommi Pontefici nella materia stessa del digiuno; ma alcuni di coloro, che si sono fatti ad interpretarle, le hanno con tali sottigliezze, e distinzioni estenuate, che le opinioni lasse da molti praticansi liberamente. Il nostro santo Padre per prevenire tutti costesti insidiosi sofismi non ha voluto fermarsi nella espressa condannazione della opinione falsa, ha giudicato meglio di comandare direttamente la pratica della dottrina vera. Resta così in un sol colpo nella manifestazione del vero, chiuso l'adito alle speculazioni sofistiche. Questa era la persuasione comune. Quand' ecco promulgato il primo *BREVE*, che espressamente comanda la osservanza dell' unica refezione ai dispensati dalle carni ne' giorni di digiuno, immantinente per ogni banda si sono udite le capricciose interpretazioni, che abbiamo riferite nella prima parte. Risoluto il Santo Padre di ridurre efficacemente la disciplina del digiuno nella sua primiera osservanza, ha voluto pubblicare un secondo *BREVE*, in cui riconferma il primo, e condanna quai parti della carne e del sangue le false erronee esplicazioni, onde è stato sinistramente il medesimo interpretato da coloro, che alieni dalla Cristiana penitenza, persistono nell' impegno di accomodare, sotto spezioso manto di mal intesa benignità, le leggi divine ed umane al corrotto genio del mondo ingannato.

II. Non è costume solito della Romana Appostolica Sede di curare le false spiegazioni, onde gli spiriti poco rassegnati fogliono opporsi alle sue infallibili decisioni. Non v'è stata, nè può avervi legge, avvegnachè concepita ne' termini più limpidi, e più significanti, che non soggiaccia alle vane sottigliezze, inventate o dallo spirito di fazione, o dalla debolezza della umana mente. Le innumerabili opposte intelligenze date a' Tesi santi chiari, e luminosi, sono di questo fatto riprova autentica, e manifesta. Si renderebbono interminabili le dispute, indecise le liti. In un Caos di confusione, ed in sanguinosa guerra di strepitosi contrasti cambierebbersi il mondo, quando i supremi Tribunali aprissero l'orecchio ai sinistri sensi, che vengono dati alle loro leggi. Quello spirito di contraddizione, che si oppose alla prima legge, se ascoltato venisse dal Legislatore, con più di ardimento contraddirebbe alla seconda. La condiscendenza del Giudice Sovrano nella difamina delle opposte difficoltà,

fec-

fervirebbe d'impulso, e di fomento al rigoglio per alzare con più di temerità la fronte superba contra le seconde dichiarative leggi. Perlochè in ogni ben regolata Repubblica sono inappellabili le sentenze de' Tribunali supremi. Questa regola, che risplende in ogni Principato per la tranquillità, e conservazione della umana società, tanto più è inseparabile dalla Romana Pontificia Cattedra, quanto che questa è l'organo visibile dello Spirito santo, che parla per mezzo della medesima, e con perpetua infallibile assistenza la regge, e la preserva da qualunque sbaglio contrario o alla verità della fede, o alla integrità del costume. Questo è l'unico sovrano Tribunale, sempre aperto per decidere le controversie, che alla giornata forgono, sovra i punti o della credenza, o della disciplina. Perlochè i sovrani Pontefici non mai hanno dato orecchio, nè giammai daranno a quegli spiriti rivoltuosi, e contumaci, che ricusando di ubbidire alle voci del Giudice vivente, che parla, e alle sentenze del Tribunale supremo, che attualmente esiste, e giudica, vanno in ricerca di Tribunali chiusi, che non esistono, e di giudici dispersi, che non sono in istato di poter occorrere a' presentanei emergenti. L'ascoltare le opposizioni capricciose, le difficoltà chimeriche di cotesti genj cavilloso, e sediziosi partorirebbe le confusioni, i tumulti, gli scismi già indicati.

III. Ma quanto alieni sono i sovrani Pontefici dal secondare con nuove esplicazioni de' proprj decreti le dolose scappate degli animi, o apertamente ribelli, o che camminano sull'orlo della ribellione, e dello scisma: che contraddicono non per premura di essere illuminati, ma per ambizione di far prevalere lo spirito del partito: non per desiderio di scoprire la verità della legge, ma per ostinazione, e per superbia di soggettare la verità della legge alla falsità delle proprie opinioni: quanto dico i santi Pontefici alieni sono dal curare le costoro opposizioni, altrettanto propensi rimostriansi ad ascoltare, e rischiarare le difficoltà de' figliuoli umili, ed ubbidienti, ed a ricalmare i vacillamenti degli animi dubbiosi, e fluttuanti. Se questi talvolta contrastano sulla vera intelligenza di qualche Pontificio decreto, non si muovono a disputare per ispirito di disubbidienza, ma per debolezza di umana mente, e con una ferma preparazione di sommetterli a qualunque dichiarazione favorevole, o contraria, che sia per essere.

IV. Di questo carattere sono quelli, che interpretavano il primo Pontificio *Breve* in sensi meno legittimi, e meno sani. Non si sono questi indotti a disseminare le interpretazioni favorevoli al palato, nè per ispirito di partito, nè per puntiglio di far prevalere la propria opinione, nè per ostinazione di perseverare nel proprio sbaglio. La condizione della umana mente, che diversamente suol pensare sulla medesima cosa: quell'innocente rofore

fore di dover persuadere il digiuno a' penitenti, che con tanto impegno si rappresentava loro per un rigore *soverchio*, e *Giansenistico*: certe occulte profonde pieghe del sagacissimo amor proprio, sono que' principj, che distornano la mente degli stessi uomini probi ad interpretare le leggi, secondo che loro torna meglio. Sono coteste debolezze, ed imperfezioni dello spirito umano, che se rendono meno esatta la ubbidienza, non distruggono la docilità, e soggezione necessaria del suddito verso il Sovrano. Sicuro per tanto il santo Padre, che que' medesimi suoi sudditi, i quali per umana fragilità ingannavansi nella interpretazione del primo *Breve*, farebbono arrendevoli, ed ossequiosi, ogni qual volta fosse loro dalla suprema autorità dichiarato il proprio sbaglio, ha riputato spediente di pubblicare la seconda sua lettera Pastorale. In questa, come vedremo, con formole le più significanti, e con maniere le più strette, e più decisive palesa la sua risoluta volontà, e previene qual si sia sofisteria, e chiude il passo a qualunque scappata. Ha voluto con sovrana Providenza, prima di passare oltre alla riforma di altri punti di disciplina universale, ristabilirne uno de' principali con piena fermezza nella sua antica osservanza, e premunirlo contra tutti gli stratagemmi, e paralogismi della *novella Probabilità*. I più vivi adunque ringraziamenti rendiamo a sua divina Maestà, per un beneficio cotanto segnalato in tempi sì calamitosi. E porgiamole le nostre preghiere più ferventi, per la lunga conservazione del nostro santo Padre, e perchè continui ad animare collo spirito suo celeste il suo zelo, acciocchè possa fare maggiori progressi nella riforma della Ecclesiastica Disciplina, e nella estirpazione delle opinioni false, e seducenti.

V. Era già del tutto compita la prima parte di questo componimento, e posta sotto gli occhi di dotti censori in Città lontana, affine di ottenere le necessarie licenze per la stampa, quando capitò tra mie mani questo secondo inaspettato *Breve*. La qual cosa palesa a molti, io narro, affinchè sappiassi, che l'esposizione del primo *Breve* è fatta sul solo testo del medesimo, prima che nulla si avesse saputo di questo secondo. La verità è una sola, che per qualche tempo può ben rimanere combattuta, ma non giammai vinta. Il primo *Breve* con tutta chiarezza risolve, e dichiara la contesa, senza che vi si potesse opporre ragionevole replica. Le ragioni, ed osservazioni per me fatte nella interpretazione del medesimo, comprovano la verità del fatto. Quindi è, che sperimentai distinto piacere, quando, in leggendo questo secondo *Breve*, vidi, che le mie interpretazioni date al primo, vengono approvate, e dichiarate conformi alla mente del nostro santo Padre, ed al senso ovvio, e naturale del *Breve* medesimo. Questo è il motivo, per cui poco mi tratterò sulla esposizione di questo

questo secondo, per non replicare le medesime cose, e per non rendere con lunghe e superflue dispute oscura una causa con tanta evidenza espressa. S. Agostino racconta, che sopra una quistione di materia affai diversa ben due volte era stata consultata la Sede Apostolica: che sendo indi capitati i rescritti, la causa era ultimata. Pregava perciò il Signore, che terminato del pari fosse l' errore: *Jam enim de hac causa duo consilia missa sunt ad Sedem Apostolicam; inde rescripta venerunt. Causa finita est. Utinam aliquando finiatur & error.* (a) Conoscendo il santo Dottore quanto malagevole cosa sia, che gli uomini impegnati nella difesa di qualche opinione si arrendano, soggiugne immediatamente, che dobbiamo in simili casi, avvisare i traviati a ben riflettere sopra le loro condotte, non del tutto rassegnate, e sommesse, come richiederebbersi, massimamente in chi professa particolare ubbidienza. Preghiamo frattanto, conchiude Agostino, che Iddio infonda sopra le loro menti la sua divina luce, e sopra i loro cuori la sua grazia vittoriosa, e trionfatrice, per un vero, e sincero cambiamento: *Ergo, ut advertant monemus: ut instruantur docemus: ut mutentur, oremus.* (b) Un altro avvertimento ci porge Agostino nello stesso Sermone. Miei Fratelli (dic' egli) compatitemi. Quando ritrovate Teologi, che con sutterfugj tentano di deludere i Giudici della Apostolica Sede: che cercano di mettere in voga opinioni contrarie alla Santità dell' Ecclesiastica Disciplina: che ignorando la giustizia comandata da Dio, vogliono sostituire la giustizia inventata dagli uomini: *Ignorantes enim Dei justitiam, & suam volentes constituere, Justitiae Dei non sunt subiecti* (c) Quando, dico, scopriate Teologi di questa fatta, manifestate immantinente il loro nome, la loro professione, affinchè il popolo possa evitare gl' inciampi, e riconoscere i veri dai falsi Profeti, i Dottori, che guidan le anime per la via stretta, ed angusta, da quelli, che voglion condurle per vie incognite a tutta l' antichità, asperse di piacevolezze, suggerite dagli appetiti carnali, e non mai permesse dalla carità evangelica. Redarguite senza stancarvi le costoro opinioni: alzate la voce agguisa de' veri Profeti, e non temete le loro insidie, perchè il Dio della verità, e che è la stessa verità, proteggerà la giustizia della causa sua. Non è carità, è crudeltà: non è misericordia, è perversità: non è prudenza cristiana, ma politica mondana la occultazione di simili Teologi. Questi sono i sentimenti del santo Padre, che io ho riferiti, non perchè supponga, ma per prevenire simili avvenimenti. Eccovi le parole del Santo Dottore: *Fratres mei compatimini mecum. Ubi tales inveneritis, occultare nolite: non sit in vobis perversa Misericordia. Prorsus ubi tales inveneritis, occultare nolite. Redarguite contradicentes, & resistentes ad nos perducite.* (d)

C A.

(a) Ser. 2. de Verb. Apost. (b) ibi. (c) loc. cit. (d) ibidem.

C A P I T O L O II.

Il Santo Padre nel suo primo Breve giustamente dinomina il digiuno: veluti Militiæ nostræ tessera. Lo asserisce in questo secondo Breve uno de' punti principali della Disciplina Ecclesiastica, di cui dichiarasi eustode per difenderla dalla corruttela di quelli, che in mangiando carne non vogliono digiunare. E' erronea la opposizione di coloro, che vanno dicendo, che in avvenire digiuneremo alla maniera Luterana, per dover unire il digiuno, in caso di dispensa, al cibo delle carni.

B R E V. P O N T I F.

In Suprema universalis Ecclesiæ procuratione meritis licet imparibus per ineffabilem diviniæ pietatis abundantiam, ut orthodoxæ Fidei Assertores sic etiam Ecclesiasticæ Disciplinæ custodes, ac vindices constituti, Quadragesimale præsertim jejunium, quod inter præcipua orthodoxæ disciplinæ capita semper & ubique ab ipso Ecclesiæ exordio numeratum esse, nemo ex catholicis inficiatur, ab hodierna jejunantium corruptela vindicare, & in pristinam, quantum benedicente Domino, fieri posset, observantiam revocare cupientes, per alias nostras in simili forma Brevis literas ad Fraternitates vestras die xxx. proxime elapsi mensis Maji currentis anni datas eximium Fraternitatum vestrarum zelum excitandum curavimus, ut adlaborare studeretis, ne hac in parte, & optatum Apostolicæ nostræ sollicitudinis angoribus levamen, & salutare abolendæ sacratissimi jejunii corruptelæ remedium deesset. Quoniam autem paternæ Pontificiæ caritatis, quæ novit imbecillitates infirmorum sustinere, atque etiam cum infirmantibus infirmari non immemores, quemadmodum a jejunio aliquando legitima causa, aut gravissima urgentique necessitate exigente, dispensandum esse ex Apostolica benignitate censuimus; ita inter cætera præscripsimus unicam comestionem servandam, & licitas, atque interdictas epulas minime esse apponendas.

I Difensori della opinione contraria al digiuno, non solo si sono adoperati per deludere quelle proposizioni del primo Pontificio Breve, che indirettamente condannano la rilassata sentenza, ma di vantaggio hanno tentato d'isnervare in qualunque maniera, per quanto loro possibile sia, quelle espressioni, che nulla risguardano la controversia, contro della quale il Breve è pubblicato. Nell'esordio adunque, oltre alle molte verissime prerogative al digiuno attribuite, se gli ascrive d'essere della nostra cristiana milizia splendido contrassegno, che ci distingue dagl'inimici della Croce di Gesucristo: *Hoc veluti nostrae militiae tessera ab inimicis Crucis Christi fecermimur*. Avanzata sembra agli eruditi avversarj cotesta espressione. Pretendon' eglino, che al digiuno non convenga d'essere un carattere distintivo della cristiana professione. Io veramente nella esplicazione del primo Breve trasandai cotesta censura, come non meritevole di confutazione, persuaso, che da per se medesima dovesse svanire. Ora in sentendo, che va vieppiù dilatandosi, giudico mio dovere di rimostrarne la insufficienza. Due sono i generi, dirò così, de' caratteri distintivi della nostra Cattolica Religione. Altri la fede risguardano, altri il costume. I contrassegni che distinguono la nostra credenza, sono i misterj sublimissimi, che rivelati da Dio, e propostici dalla Chiesa noi crediamo. I segnali della nostra disciplina sono i comandamenti e divini, ed ecclesiastici. I comandamenti del Decalogo, come espresse sentenze del naturale diritto, sono comuni a tutte le creature di ragionevolezza dotate. I cinque precetti della Chiesa Cattolica sono quali cinque luminose marche della disciplina nostra. Il primo Pontificio Breve sul bel principio dichiara di parlare non della Fede, ma della disciplina. *Inter precipua orthodoxae disciplinae capita perpetuo adnumeratum retineri Quadragesimale jejunium &c.* Or chi può ragionevolmente asserire, che il sagra quaresimale digiuno non sia un contrassegno distintivo della nostra ortodossa disciplina? Il confessarsi una volta l'anno, e 'l comunicarsi alla Pasqua, la osservanza delle feste prescritte, non sono per avventura tante *tessere*, che distinguonci dagli inimici della Croce di Gesucristo? Perchè nò dunque il quaresimale digiuno? Non è forse questo uno de' principali precetti ecclesiastici? Non è stato forse questo quasi in ogni secolo combattuto da' Settarij? Si leggano le dotte, ed erudite controversie de' sapienti Cardinali Bellarmino, Gotti, Cozza, di Natale Alessandro e di cento altri Dottori Cattolici, che hanno difesa la santità della quaresimale astinenza contra innumerabili Eretici. Quivi gli attentati scopriransi delle sette, quasi di ogni secolo contra i digiuni della Romana Chiesa. I Nicolaiti, i Valentiniani, i Gioviniani, ed altri innumerabili Eretici de' primi secoli non si opposero forse ai di-

giuni della Chiesa Cattolica? I Luteri, e Calvini, i Dalei, i Picinini, e tutt' i Novatori settentrionali non intimano guerra implacabile a' nostri digiuni, accusandogli or di superstizione, or di tirannia? Qual altra setta del mondo digiuna a maniera de' Cattolici, colle stesse condizioni, colle medesime regole, e pel medesimo fine? Giusta dunque, ed acconcia è la espressione del Pontificio Breve, che con quella avveduta modificazione *veluti* ripone il digiuno tra i segnali, che contraddistinguono la disciplina della Romana Cattolica milizia dai nemici della Croce di Gesù Cristo: *Hoc veluti militiæ nostræ tessera ab inimicis Crucis secernimur*. Ma non facciamo più parole per ribattere opposizione, che da se stessa svanisce.

II. Sul principio del suo secondo Breve introduce il santo Padre la distinzione della Fede ortodossa dalla Disciplina Ecclesiastica. Si dichiara costituito da Dio manutentore di quella, e custode, e difensore di questa: *Ut orthodoxæ Fidei assertores, sic etiam Ecclesiasticæ disciplinæ custodes, & vindices constituti*. Tra i punti capitali di questa disciplina ricorda, che per sentimento di tutt' i Cattolici, egli è il sagro quaresimale digiuno: *Quaresimale præsertim jejunium, quod inter præcipua orthodoxæ disciplinæ capita semper, & ubique ab ipso Ecclesiæ exordio numeratum esse nemo ex catholicis inficiatur*. Palestra, che il fine di pubblicare questi due Brevi, egli è di preservare il digiuno quaresimale dalle corrottele, e rilassatezze de' moderni digiunatori, e di rimetterlo, per quanto possibil sia, nella sua primiera osservanza: *Ab hodierna jejunantium corruptela vindicare, & in pristinam, quantum, benedicente Domino, fieri posset, observantiam revocare cupientes &c.* Si dimanda, qual sia la rilassatezza, quale la corrottela de' moderni digiunatori, dalla quale il santo Padre vuol liberare il digiuno, per rimmetterlo nel suo antico vigore, e vetusta osservanza? Questa mostruosa corrottela ella è di abusarsi delle dispense, che la benigna madre santa Chiesa imparte a quelli, che non possono servirsi de' cibi quaresimali. Condiscende ella, che supposto il nocumento, che questi tali ricevono dal cibo de' pesci, e da' latticini, possano cibarsi di carni salubri. Ma non ha giammai inteso, nè intende, nè intenderà mai di stendere le sue dispense oltre i limiti del bisogno. Se questi dispensati non hanno stomaco disposto a tollerare l'astinenza delle carni, hanno però forze per osservare, sani essendo, l'unica refezione. La opinione, e la pratica di esentarsi in simili casi dal digiuno dell' unico pasto, ella è una rilassatezza direttamente contraria e alla intenzione della Chiesa, e alla natura della dispensa, ed al buon senso dell' uomo ragionevole.

III. Il celebre erudito Padre Teologo Autore del libretto famoso intitolato *DIFESA della dissertazione de' signori Copellotti, e Casali*, in più luoghi decla-

declama contra l'Autore della *Quaresima Appellante*, e dopo averlo benignamente dipinto colle solite comuni *ereditate frasi* per un seguace di Pascale, di Arnaldo, di Vendrochio, e per peggiore di Lutero, passa ad accusarlo in particolare qual violatore del Pontificio decreto d' Innocenzo XI. per aver chiamata la opinione contraria al digiuno, improbabile, falsa, ridicola, ed una manifesta corruttela. Così egli scrive pag. 41. *E come adunque potete chiamarla putrida corruttela, e vergognoso abuso? Come potete dire, che sovverte la Cristiana Disciplina, e distrugge l' Ecclesiastico digiuno?* Replica alla pag. 126. *Appellante caro, voi siete quello, che condanna le spiegazioni, ed i commenti fatti alle proposizioni condannate... Ma il chiamare una proposizione, come fate voi in tutto il vostro libello, erronea, scandalosa, ridicola, falsissima, perniciosissima, seduttrice delle anime, ingiuriosa, conducente alla perdizione eterna; non entra, spiegate voi, in queste censure in queste note, e in queste ingiurie, che sono intese dal decreto. Ma non vedete, che per fino il vostro popolo si ride di voi? E che volete poi, che facciano gli uomini dotti, vedendovi tanto invasato, che pretendiate per fino di cangiare la significazione a' vocaboli?*

IV. Stimatissimo Padre, ora, che l' animo vostro farà alquanto ricalmato, fatevi a leggere posatamente i due Pontificj Brevi. Ritroverete nel primo, che la pratica di cotesta vostra opinione con tanto impegno difesa, ella è una pernicioso corruttela: *Perniciosæ huic corruptelæ plurimorum*... Ritroverete, che questa corruttela di dispensare i Cristiani per la sola nausea del pesce dalle carni, e dall' unica refezione, ha poco meno che abolita l' augusta osservanza del digiuno quaresimale: *Augustissimam quadragesimalis jejunii observantiam ob nimiam, nullis legitimis urgentibus causis, ubique indiscriminatim dispensandi facilitatem plane sublatam esse.* Direte per avventura, eruditissimo Padre, che la premura di sostenere la massima Filosofica della *forma sostanziale*, la quale separata dalla materia inferisce la rovina del composto, sia l' unica, grave, ed urgente necessità di dispensare dal precetto dell' unica refezione: perchè levata l' astinenza dalle carni, è levata la *forma sostanziale* del digiuno? Leggerete nel secondo, che lo scopo dell' Apostolico zelo del Regnante Sommo Pontefice egli è di liberare il sagra digiuno da questa pernicioso corruttela, e di rimetterlo nella pristina sua osservanza: *Quadragesimale præsertim jejunium ab hodierna jejunantium corruptela vindicare, & in pristinam observantiam revocare cupientes.* Dichiarate, che ha indirizzato il suo primo Breve a tutt' i Patriarchi, Primati, Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi, per accendere il loro zelo, e per animargli a travagliare incessantemente, sì per avergli compagni a sostenere il gravissimo peso dell' Ap-

postolico ministero, sì per applicare salutevole rimedio, onde abolire la corruttela introdotta contra la osservanza del quaresimale digiuno: *Per alias nostras in simili forma Brevis literas ad Fraternitates vestras die XXX. proxime elapsi mensis Maji currentis anni datas eximium Fraternitatum vestrarum zelum excitandum curavimus, ut ad laborare studeretis, ne hac in parte et opsatum Apostolicæ nostræ sollicitudinis angoribus levamen, et salutare abolendæ sacratissimi jejunii corruttelæ remedium deesset.*

V. Sicchè quelle censure di corruttela, di rilassatezza, onde in virtù di giusto raziocinio, e di evidenti conseguenze, avea l'Autore della *Quaresima Appellante* rappresentata la opinione opposta al digiuno, leggonfi ora ne' due Pontifici Brevi. Si compiaccia adunque l'erudito avversario di ascoltare con religiosa sommissione, e di approvare per giuste ed autentiche coteste censure, e di confessare finalmente, a maggior gloria di Dio, che la pratica del duplicato pasto nel nostro caso di dispensa sia una pernicioso corruttela, ed un intollerabile abuso. Tanto dicono i due Brevi Pontificj. Risponderà per avventura, che la sentenza sua non è censurata, nè di rilassata, nè di corruttrice del costume? Se mai in mente gli cadeffe simile risposta, lo prego a proseguire la lettura del Breve, che immediatamente così parla: *Quoniam autem paternæ Pontificiæ caritatis, quæ novit imbecillitates infirmorum sustinere, atque etiam cum infirmantibus infirmari, non immemores, quemadmodum a jejuniis aliquando legitima causa, aut gravissima urgentique necessitate exigente dispensandum esse ex Apostolica benignitate consumimus: ita inter cætera præscriptimus unicam Comestionem servandam, & licitas atque interdictas epulas minime esse apponendas.* Donde io così discorro. Il rimedio principale, che per abolire la rilassatezza, e corruttela contra il saggio digiuno, il Sommo Regnante Pontefice comanda, egli è l'*unica refezione*: Adunque il duplicato pasto opposto all' unica comestione è una delle corruttele più perniciose alla osservanza quaresimale. Che se la pratica di pranzare, e di cenare nel caso nostro di dispensa in tempo di digiuno, ella è un abuso deplorabile, una corruttela dannevole; cosa dee dirsi della Casistica opinione, che una tale pratica sostiene, e difende per innocente? Non dee questa con tanta maggior ragione riputarfi improbabile, falsa, rilassata, e pernicioso corruttela, quanto che della colpevole pratica più malvagia sempre è giudicata la falsa dottrina, che detta pratica insegna, persuade, e difende? Ritratti adunque l'erudito avversario le sue impetuose maldicenze contra l'Autore della *Quaresima Appellante*, e si risolva a riprovare per corruttela pernicioso quella opinione, e quella pratica, che con troppo mal consigliato impegno difendea per più probabile. Consideri egli ora, di chi il Popolo cristiano giustamente

mente se ne rida o di lui, o dell' Autore della *Quaresima Appellante*.

VI. Una delle opposizioni, che gli Avverfarj del digiuno vanno disseminando contro i due Pontificj Brevi, ella è, che in avvenire si digiunerà o alla *Luterana* o alla *Giansenistica*. Volendo significare, che i Luterani sono quelli, che col cibo delle carni compongono il digiuno. Questa è stata sempre una delle ragioni, onde provavano gli eruditi Avverfarj non doverli digiunare quando una volta ci sia la dispensa dall'astinenza dalle carni. Io a dir vero non potevami indurre a credere, che Teologi saggi, e dotti, come sono gli Avverfarj, potessero spargere nel volgo simili bizzarre cose. Ma forza è stata di crederle, quando mi è accaduto di leggerle, e di udirle. Il P. Professore Genovese nascosto sotto le lettere G. M. M. G. in una dissertazione manoscritta sparfa per fino ne' Monisterj, sostiene non doverli digiunare nel caso di dispensa, perchè questo sarebbe un *Digiuno Giansenistico*. Sono cotesti ritrovati sì vaghi, e sì gentili, che spediente giudico di trascrivere qui uno squarcio della dissertazione di questo Teologo Genovese, avvegnachè già indicato dall' *Autore della Quaresima Appellante* nella Prefazione Apologetica. Scrive adunque così. „ Cominciò questa (sentenza „ del digiuno) a far fracasso, da che di là dall'Alpi cominciò nel secolo „ passato, come ho accennato di sopra ad alzar più rigogliosa la testa la „ pestifera fetta di coloro, che si qualificano difensori della Grazia, e „ discepoli di S. Agostino: fetta che come si fa, ha tanto travagliato la Chie- „ sa, e seguita pur tuttavia a travagliarla. Costoro con un zelo simulato „ di veder rifiorire nel Cristianesimo il rigore dell' antica disciplina, e lo „ spirito della primitiva Chiesa, e professando perciò esteriormente austerità di morale, o per dir più vero, predicando, e promovendo la morale severa nel popolo, *dicunt enim, & non faciunt*, cominciarono a „ suonare la tromba, e a dichiararsi contro certe consuetudini universalmente ricevute fra i Fedeli, contro della Morale corrotta, com' effi dicevano, e rilassata, contro della Probabilità, e generalmente contro delle „ sentenze più moderne, e più miti, comunque per altro fossero tenute, e „ insegnate da gravissimi Teologi, e tra queste una è quella che presentemente si tratta, di chi non digiuna quando mangiarne: non v'è chi più di loro s'interessi, e mostri maggior zelo, ed impegno in impugnarla, e „ promuovere la contraria: la quale contraria sostengono parimenti con „ effi molti Cattolici, come la più pia, mossi, come dee crederli, da „ buono spirito, ma non da buona ragione. Quanto a me però, quando ben „ anche ella non avesse contro di sè tanta evidenza di ragione, che la convinca di chimérica, quando non portasse in fronte il *Marchio di novità*;

, fem-

„ sempre mai sospetta nelle opinioni, massime quando si oppongono alle
 „ antiche, e comuni : il solo sapere quali sieno i suoi Autori, e princi-
 „ pali fautori, mi basterebbe per rigettarla, ad imitazione ed esempio del-
 „ la Chiesa Cattolica, che non volle mai indursi ad ammettere, nè ad autoriz-
 „ zare, come riferisce il Cardinale Baronio all'anno di Cristo 173. e dopo
 „ di lui lo Spondano n. 6. non so quali digiuni, per altro santamente isti-
 „ tuiti, per questo solo, ed unico motivo, che erano invenzione dell'
 „ *Eresiarca Montano*.

VII. Per cominciare da queste ultime parole, il P. Professore Genovese si mostrò poco pratico della ecclesiastica storia, e de' motivi, per cui la Chiesa condannò i digiuni de' Montanisti. Non si rigetta giammai una cosa per questo solo, ed unico motivo che sia detta, o inventata da una persona avvegnachè eretica. La verità è sempre frutto dello Spirito Divino, chiunque siasi quegli, che tra gli uomini la promulghi. Il motivo, per cui la Chiesa condannò i digiuni de' Montanisti fu, perchè cotesti sopra false rivelazioni spacciate da *Montano* comandavano senza legittima autorità sotto obbligazione tre quaresime l'anno. Ma sendo questa cosa nota per una parte, e fuori del nostro istituto per l'altra, passiamola sotto silenzio, e restringiamo il discorso al nostro punto. E primamente si bramerebbe sapere da cotesto Teologo Genovese in qual libro i Gianseni, gli Arnaldi, i Nicoli, i Sancyrani, i Quesnelli, o altri Giansenisti abbiano difesa, e promossa la sentenza del Digiuno. E fin a quando mai cotesti eruditi, e dotti Teologi si arrogheranno la libertà di spacciare per sentenze Giansenistiche le sentenze più conformi alla disciplina della Chiesa? Noi abbiamo dimostrato nella prima parte, che l'obbligo di digiunare nel caso di dispensa per la nausea, o penuria de' cibi quaresimali è stato sempre, dacchè simili dispense cominciaronsi ad introdurre, un sentimento comune e de' Teologi, e della Chiesa medesima, che comanda in tanti Sinodi un tal digiuno sotto peccato mortale. Ma è pregato il cortese Leggitore di riflettere sopra il fondamento, che solo basterebbe al P. Professore Genovese di ripudiare il digiuno. *Quanto a me però* (dice egli) *quando ben' anche ella non avesse conto di setanta evidenza di ragione, che la convince di cbimerica, il solo sapere, quali sieno i suoi Autori, e principali fautori, mi basterebbe per rigettarla*. Se questo raziocinio conchiudesse, uopo sarebbe, che il Teologo Genovese non recitasse più il *Credo*, non celebrasse la santa Messa, non credesse la Trinità, non mangiasse, non bevvesse, perchè si fatte cose e credonle, e praticarle anche i Giansenisti. Vi ha evidenza di ragione, che convince di *cbimerica* la sentenza del Digiuno? Questa sentenza porta in fronte il *Marchio di novità*? Questa è la modestia, la cautela, onde parlano quelli, che accusa-

no di violatori del Decreto Innocenziano i Teologi, che con reale evidenza; e coll' autorità della Chiesa dimostrano per rilassata, e perniciofa la Cafistica opinione al digiuno contraria? Lo fpacciare per eretica una sentenza, e per Novatori chi la difende, sono preffo di cotefli Signori laudi, ed encomj, tutti conformi a i due Decreti d' Innocenzo XI. e XII. Scrive pur bene il Sapiente Gefuita Camargo: *Videò complures Probabiliftas fanè delicatiffimos, qui cum ipfi audaciffime non modo de noftra fententia, verum & de Patronis ipfius, quidvis loquantur, & fcribant, benignam tamen fuam opinionem vel leviter tangi non ferunt (a)*

VIII. Così difcorreano prima che foffero publicati i due Brevi del Regnante fommo Pontefice BENEDETTO XIV. Dopo la comparfa di tali Brevi hanno cambiato linguaggio, riproducono in campo quella ragione, che per lo dianzi andavano diffeminando nel volgo: cioè, che il digiunare ne' giorni, in cui per titolo di difpenfa mangiafi carne, è un digiunare alla *Luterana*. Veramente i Luterani, e i Calvinifti condannano l'afinenza dalle carni ne' fagri digiuni. Noi Cattolici la difendiamo per onefia, per virtuofa, e per opera meritoria, fuppoftè le altre condizioni. Diciamo che l'intero, e perfetto digiuno richiede, e l'afinenza dalle carni, e da' latticinj, e l'unica refezione. Aggiugniamo, che quando non fi poffono adempire tutti e due quefii precetti, fe ne offervi un folo. E per quefto fi digiunerà alla Luterana? Bifognerà dunque dire, che confefli alla Luterana quel Confeffore, il quale imparte l'afoluzione fagramentale ad un Cattolico, che privo della favella non può proferire le fue colpe, ma folo con fegni manifeftare il fuo dolore, perchè i Luterani, e Calvinifti riprovano la neceffità della confefione auricolare. Io bramerei fapere di qual lega fia, e fecondo qual legge, la penitenza di que' Cattolici, che fani e robusti nella Quarefima mangiano carne mattina e fera. I Probabilifti, che negano l'obbligo del digiuno, infegnano nello fteffo tempo, che i difpensati poffono lautamente nella Quarefima fenza contravenire al precetto imbandire le loro menfe di ogni fotta di vivande, di ogni genere di carni falubri, e non falubri, tanto quanto nel Carnovale, ed in qualunque altro tempo. Aggiungono, che poffanfi alle carni accoppiare le vivande de' pefci. Quefto certamente non è digiunare nè alla Cattolica, nè alla Luterana, nè alla Calvinifta, ma piuttosto potrebbe fi dire alla Epicurea. I Luterani, e i Calvinifti comandano nei loro digiuni l'afinenza dalle vivande laute, e delicate, fieno di pefci, fieno di

(a) in Pref. ad reg. honeft. mor. §. 3.

di carni. Convengono anch'essi, che il digiuno, sendo istituito per mortificare la carne, e per placare lo sdegno della divina Giustizia, debba privare l'uomo de' consueti piaceri, e mortificare la di lui gola, e concupiscenza. Leggasi ciò, che intorno a questo punto insegna il dotto Beverigio Autor Inglese, i cui sentimenti si sono riportati nel paragrafo primo della Prefazione premeffa a questo libro. Ma lasciamo da parte, e Luterani, e Calvinisti, e diciamo, che è omai tempo di seppellire sotto profondo religioso silenzio simiglianti opponimenti, che fanno ridere gli Eretici, e scandalezzano i Cattolici. Si ubbidisca con docilità di spirito ai comandamenti del Vicario di Gesucristo, e si persuada ai Cattolici di fare nella Quaresima tutta quella penitenza, che permettono le loro forze, per conformarsi nella maniera possibile a Gesucristo.

C A P I T O L O III.

Il Sommo Pontefice nel suo secondo Breve riprova le interpretazioni date al suo primo, come suggerite dalla carne, e dal sangue, ed aliene dallo spirito di penitenza. Con maggiore chiarezza, e con maniere più espresse dichiara la controversia, e comanda l'unica refezione ad ogni sorta di dispensati, tanto in Quaresima, che negli altri digiuni dell'anno. Non impone NOVUM JUS ma dichiara e comanda la osservanza dell'antico.

B R E V. P O N T I F.

Hinc factum esse accepimus quod non defuerint, qui per humanas, & hominibus a Christiana poenitentia abhorrentibus dumtaxat dignas illationes sibi aliisque persuadeant, unicam potissimum Comestionem servari, atque epulas licitas, & interdictas minime apponi debere; cum multitudini quidem indiscriminatim ob urgentem gravissimamque necessitatem, non vero singulis, ob legitimam causam, & de utriusque medici consilio dispensatur. Quam sane persuasionem a sententia nostra alienam, ut ex omnium animis penitus evellamus: Nos quibuscumque, quacumque occasione sive multitudini indiscriminatim ob urgentem, gravissimamque necessitatem, sive singulis ob legitimam causam, & de utriusque medici consilio, dummodo nulla certa, & periculosa affectæ valetudinis ratio intercedat, & aliter fieri necessario exigat, in Quadragesimæ aliisque anni temporibus, & diebus, quibus carni, ovorum, & lacticiniorum esus est prohibitus, dispensari contigerit, ab omnibus omnino, nemine excepto, unicam comestionem servandam, & licitas, atque interdictas epulas minime esse apponendas tenore præsentium DECLARAMUS, & EDICIMUS; quemadmodum per singulas nostras in pari forma Brevis literas singulis utriusque sexus Christi fidelibus ob corporis infirmitates, quibus obnoxii reperiuntur, in Sacratissima

N n

Qua-

Quadragesima aliisque jejunio consecratis diebus vescendi prohibitis licentiam dantes unicuique expresse præscribimus, atque præcipimus.

I. **L**A verità per quanto sia combattuta, a suo tempo ne vuole riportare la vittoria. Ella si ride de' suoi nimici, e tra le maldicenze, e persecuzioni più luminosa sorge, e più trionfante. La sentenza, che sostiene l'obbligo, cui hanno i Cristiani sani dispensati dall'astinenza delle carni di osservare il precetto del digiuno, ella è stata, è, e farà sempre vera, e perciò tra i combattimenti di più di un secolo, ella ha sempre mai trionfato de' suoi impugnatori. In questi ultimi tempi le era stata concitata contro più tempestosa burrasca, e più atroce persecuzione. Ma ecco, che questi appunto erano i momenti preziosi assegnati dalla Provvidenza divina alla piena, e assoluta di lei vittoria. Ristabilita in pieno possesso nell'Augusta capitale del Cristianesimo, tosto per mezzo del primo Ponteficio Breve sua giurisdizione certa e sicura ha dilatata sopra tutt' i Cattolici. Le sofistiche cavillazioni date da' Fautori del partito contrario al primo Breve, hanno contribuito ad una più solenne manifestazione della falsità, e ad una più splendida dichiarazione del vero.

II. Il santo Padre riferisce la più comune spiegazione, onde gli Avversarij del digiuno studiavansi d'oscurare l'ovvio naturale senso del suo primo Breve. Diceano gli eruditi, ed acuti interpreti, che il Sommo Pontefice Regnante comanda l'unica refezione nel caso solo, che la dispensa per gravissime, ed urgenti necessità si conceda a Città e Provincie: non altrimenti nel caso, in cui sono dispensati i Cattolici privati. Noi nella spozizione di detto Breve abbiamo dimostrato, e se mal non ci apponiamo, ad evidenza, quanto non solo falsa, ma insieme ridicola fosse una tale distinzione. Gli uomini particolari sono quegli, che digiunano, non la moltitudine in astratto. I privati sono quelli, che formano la comunità. Se la comunità degli uomini costituisce un genere o specie di uomini diversi dagli uomini singolari, in quella volta la distinzione cesserebbe d'essere sofistica, ridicola, e falsa; ma sendo gli uomini privati quelli, che formano le società, e le comunità; egli è un paradosso de' più strani il pretendere, che il Breve obblighi al digiuno, sol tanto in qualche rarissimo caso, in cui dispensate sieno o le Città, o le Provincie: Questo è un condannare il santo Padre di omissione nel prescrivere i rimedj opportuni al male. Egli amaramente deplora gli abusi, e rilassatezze perniciose, ed universali, che al presente hanno quasi abolita la osservanza del digiuno quaresimale. Invita tutti i
sagri

fagri Pastori ad unire le loro sollecitudini al suo Appostolico zelo, per opporre all' inondazione di tanti mali valido riparo. Ricorda, che le dispense non si concedano a' privati senza legittima cagione, nè alla moltitudine senza gravissima, ed urgente necessità. Ciò però, che principalmente comanda a cotesti dispensati, è la osservanza della unica refezione. *Servandam esse Potissimum unicam comestionem*, leggesi nel primo Breve. E poi si troverà chi osi interpretare, che questa unica refezione debba praticarsi, non per rimediare in qualche maniera alle perniciose corrottele, agli abusi scandalosi, che al presente regnano, ma solo a qualche futuro straordinario avvenimento?

III. Quindi ciascheduno comprende con quanta ragione il santo Padre in questo secondo Breve riprovi le riferite interpretazioni come umane e carnali, inventate da uomini, che hanno in abborrimento la penitenza: *Hinc factum esse accepimus, quod non defuerint qui per humanas, & hominibus a Christiana poenitentia abhorrensibus dumtaxat dignas illationes sibi, aliisque persuadeant unicam potissimum comestionem servari, atque epulas licitas, & interdictas minime apponi debere, cum multitudini quidem indiscriminatim ob urgentem, gravissimamque necessitatem, non vero singulis ob legitimam causam & de utriusque Medicò consilio dispensatur*. Per isvellere dalle menti di tutti sì erronea persuasione ha pubblicato il secondo Breve. In questo di bel nuovo, dopo la riprovazione della riferita interpretazione, dichiara, e vuole, che la legge del digiuno obblighi all' unica refezione egualmente i Cristiani privati, che le comunità; tanto nel caso di dispensa concessuta per legittima cagione, e per consiglio di amendue i medicò, quanto nel caso di gravissima, ed urgente necessità. L' Autore della *Quaresima Appellante* censurò la *Differenziazione Teologico Morale Critica*, e la lettera del *Padre Professore Teologo*, per non avere giustamente esposto lo stato della questione colla distinzione de' Cristiani sani dispensati per la nausea, o penuria de' cibi quaresimali, da' Cristiani dispensati per motivo di grave infermità. L' Autore celebre della *Difesa* rigetta per inutile, e superflua cotesta distinzione, e per una violenta stracchiatura. Sostiene, che i suoi *Dottissimi Copellotti, e Casali*, che il suo Padre Teologo di gran merito abbiano esattamente esposto lo stato della questione, avendo eglino parlato indifferentemente. Conciossiachè la proposizione indefinita equivale alla universale. Così discorre il *Padre difensore* senza distinguere, se la proposizione sia in materia o necessaria, o contingente. Trascriviamo le sue parole dalla *Difesa* pag. 24. „ Questa mia proposizione, segue il Teologo, è *indefinita*, ed in materia dottrinale, che però un logico di primo pelo vi saprà dire, sol che lo ricerchiate, se abbia senso particolare, o universale. Quanto è ammirabile di il vostro ingegno, che mai non ne intende una giusta? ... mentre non intendete la controversia sì chiaramente rappresentata dal dotto Teologo, da' dotti, „ ed

„ ed eruditi signori Copellotti, e Casali „ . Non contento di aver dipinto per un ignorante l'Autore della *Quaresima Appellante*, passa il *valido Difensore* de' suoi due amici Copellotti, e Casali ad inveire di bel nuovo contra la detta distinzione, e a rappresentare con colori un po' più neri, e tetri il suo Avversario, che dinomina *Appellante*. Così egli scrive alla pag. 77. della *Difesa*. „ Intendetela una volta *Signor Appellante*... Quella vostra distinzione „ tante volte sì inutilmente ridetta di debole, di fano, di robusto, di giova- „ ne, di vecchio, di decrepito, altro non è, che un filo d'accia adoperato „ a cucire, e saldare la spaccatura di un muro, che a nulla serve. Crediate Ap- „ pellante Carissimo, che il vostro Popolo Cristiano leggendo sì violenti stirac- „ chiature... non potrà contenersi dal pubblicarvi sulle piazze per uomo mali- „ gno, o almeno per infensato. Siete pure il *buon figliuolo* mio caro Appellan- „ te! Torno a ripetervi: siete pure *il buon figliuolo!* *Difesa* pag. 21. Quanto „ più rileggo il vostro *libricciastoto*, tanto più vi ravviso per uomo, a cui la „ passione ha tratto di capo ogni regola di buon discorso. pag. 30. „

VI. Questi sono i tratti della moderna eloquenza, queste le maniere gravi, e prudenti, onde favellano quelli che si piccano di stile culto, ed eroico: che accusano altrui di stile acre, e mordace. Quella brillante frase di *buon figliuolo*, affai acconciamente si fa passare dalle scuole de' rudimenti grammaticali alle questioni Teologiche.

Dicite, io Paean, & io bis dicere Paean.

Io per me credo, che l'Autore della *Quaresima Appellante* non solo non cura simili strapazzi, ma di vantaggio compagne la disgrazia del *P. Difensore* per vederlo allontanato da tutte le regole del pudore, dell'onestà, e della giustizia, condolor de' suoi stessi Compagni, che a bella prima gloriavano di tal *Difesa*, e senza la necessaria cautela ne pubblicarono il nome, cognome, e carica dell'Autore. Ma intesa poi la universale detestazione del pubblico contro di tal libro, inutilmente cercano di coprirlo. Ora io neglittando simili cose, ricordo solamente al *P. Difensore*, che quella distinzione di sano, ed infermo, che egli condannava di violenta stiracchiatura; che spacciava qual filo d'accia adoperato a cucire, e saldare la spaccatura di un muro, ella è introdotta dal sommo Pontefice nel suo Breve. Si compiaccia adunque l'*erudito Avversario* di ponderare quelle parole. *Dummodo nulla certa, & periculosa affecta valetudinis intercedat ratio.* Sono queste parole assai significanti, non solo per approvare la distinzione rigettata dal *Difensore*, ma, molto più per farci comprendere, che non ogni leggiera infermità, non ogni accidentale incomodo basta per esimerci dal digiuno; ma vi si richiede malattia certa, e pericolosa.

V. Un'altra interpretazione aveano inventata gli acuti Avversari contra il primo Breve. Lo spacciavano per un puro consiglio, e per una mera esorta-

ta.

razione, negando contenersi nel medesimo alcun grave obbligo, o precetto, per non ritrovarsi la parola *Præcipimus*. Questo vanissimo sutterfugio è stato da noi confutato nella prima parte con tanta evidenza, che non resta luogo a replica. Ora il Santo Padre per fare più pienamente conoscere la sua ferma, e risoluta volontà di ristabilire nel suo primiero vigore questo punto di disciplina, ha voluto in questo secondo Breve inserirvi il *Declaramus*, il *Præcipimus*, affinchè la controversia resti inappellabilmente finita. Recitiamo le parole del Breve, che sole bastano per far capire il tutto: *Quam sanè persuasionem a sententia nostra alienam*: cioè la interpretazione data dagli avversarj al primo Breve: *ut ex omnium animis penitus evelleremus. Nos quibuscumque, quacumque occasione sive multitudini indiscriminatim oburgentem, gravissimamque necessitatem, sive singulis ob legitimam causam & de utriusque Medici consilio; dummodo nulla certa, & periculosa valetudinis ratio intercedat, & aliter fieri necessario exigat: in quadragesimæ, aliisque anni temporibus & diebus, quibus carniùm, ovorum, & lacticiniorum usus est prohibitus dispensari contingit*. Sono aggiunte queste parole obbliganti espressamente negli altri digiuni dell'anno, perchè i severi critici del Pontificio Breve, ed impegnati difensori della opinione contraria al digiuno, dicevano, che se il Breve obbliga ne' digiuni quaresimali, non obbliga negli altri digiuni dell'anno. Voleano almeno guadagnare questo, avvegnaghè piccolo, vantaggio. Ma ne pur questo è loro riuscito di ottenere. Ma seguitiamo a trascrivere la decisiva sentenza: *ab omnibus omnino, nemine excepto, UNICAM COMESTIONEM servandam & licitas, atque interdictas epulas, minime esse apponendas tenore presentium DECLARAMUS, & EDICIMUS*. Qui si dichiara, e si stabilisce, che tutti sieno obbligati all'unica refezione, quando sono dispensati a mangiar carne fuori del caso di pericolosa infermità: siccome aveva il Santo Padre nel primo Breve comandata la stessa obbligazione: *Quemadmodum per singulas nostras in pari forma Brevis literas singulis utriusque sexus Christi fidelibus ob corporis infirmitates, quibus obnoxii reperiuntur, in sacratissima Quadragesima aliisque Jejunio consecratis diebus vescendi prohibitis licentiam dantes unicuique expresse præscribimus, atque PRÆCIPIMUS*.

VI. La sentenza decisiva del santo Padre ella è sì chiara, sì manifesta, sì circoscritta, che non ammette nè chiose, nè commenti, nè sofistiche cavillazioni. Tale è il giudizio di tutti quelli, che spregiudicatamente, come conviene, hanno letti i due Pontificj *Brevi*. La mente tuttavia degli amatori del duplicato pasto, ella è sì seconda di novelli ritrovati, che ha inventata una spiegazione di tutte le altre la peggiore. Dicono, che il Regnante sommo Pontefice ha creato un novello Gius: *NOVUM JUS*.

Che

Che ha imposto un nuovo obbligo, che ha aggravato di un nuovo peso la disciplina ecclesiastica. Non tutti veggono a bella prima le segrete funeste illazioni racchiuse in seno di sì *vaga dottrinetta*. Fa duopo svelarle per pubblico beneficio, e per disinganno di que' medesimi, che hanno inventato cotesto sutterfugio: mentre vo' supporre, che non tutti abbiano capito fin dove può giugnere un tal principio. E primamente non v'ha cosa più atta a rendere un Legislatore odioso, quanto il rappresentarlo per rigido, e severo: per inventore di leggi, e di precetti. Quanto gli uomini sono amanti della loro libertà, altrettanto contrarj sono alle leggi, che impongono freno alla giurisdizione del loro arbitrio. La naturale ripugnanza de' Cristiani de' nostri tempi al quaresimale digiuno ci viene manifestata e dalle tante trasgressioni, e dalle innumerabili opinioni inventate da' moderni Casisti, per raddolcire la severità della legge, e per accomodarla agli appetiti delicati, e carnali. Questi sentendo, che il loro supremo Pastore invece di temperare la severità della quaresimale osservanza alla debolezza della loro natura, aggrava il giogo con maggiori obbligazioni, che impone *nuovi comandamenti* di astinenza austera, in corto dire, che con rigido precetto gli priva di quella cena, che tanto sospirano; immantinente sperimentano, e contorcimenti, ed avversioni. Scemata in sì fatta guisa la pia affezione verso il Legislatore, e sostituita una segreta, e veemente ripugnanza, o con ardita temerità si disprezza il comandamento, o con vani pretesti si delude. Il poco rispetto verso le leggi, e comandamenti già renduti venerabili dalla perpetua prescrizione, le violazioni tanto facili, e comuni de' medesimi: donde in buona parte derivano, sennonché dalle moderne opinioni, che il tutto mettono in disputa, e alle dottrine più sane attaccano la maschera di soverchio rigore? Ma per ben comprendere quanto sediziosa sia questa interpretazione del *NOVUM JUS*, si richiami a memoria le parole del P. Professore Genovese riferite nel precedente capitolo. Insegna egli, che per riprovare la sentenza del digiuno basta il sapere, che essa porta in fronte il *Marchio di novità sempre mai sospetta nelle opinioni*. Così scriveasi poco innanzi la comparata del *Breve*. Ora che il *Breve Pontificio* è pubblicato, si replica lo stesso con altre parole, che rendono il medesimo senso. Imperciocchè se il regnante Sommo Pontefice impone *Novum jus*: adunque il suo *Breve* porta in fronte il *Marchio di novità sospetta*. Ecco finalmente come questa erronea sediziosa interpretazione del *Novum jus* tenta di rendere odiosi, e disprezzabili i *Brevi Papali*, di alienare i sudditi dall'osservanza, e dall'ubbidienza al loro Sovrano, e di suscitare scismi, e rivolture. Questi sarebbero gli effetti delle moderne probabilistiche speculazioni.

VII. Io sono però perfuafiffimo, che agli eruditi, e dotti Avverfarj non paffino nè pur per la mente simili funefte confequenze dalla loro interpretazione rifultanti. Guardi il Cielo il fofpettare di loro sì prava intenzione. Il fine d'inventare sì bizzarra spiegazione non è ftato di cagionare simili dannevoli effetti, ma foltanto di prefervare la propria opinione dal *marcbio di corrutela perniciofa*. Ammeffa la Ipotefti, che il Sommo Pontefice non inftituisca *diritto novello*, ma che folamente dichiari, ed interpreti la legge del digiuno, e della difpenfa; ne fegue neceffariamente, che la opinione, la quale foftiene incompatibile il digiuno colle carni, refti riprovata, quale contagiofa rilaffatezza. E ciò, che grandemente importa, ne rifulta il pregiudizio de' moderni Cafifti. L'amor proprio, femprie mai fagace, e fecondo di ritrovati, e di partiti per difendere i proprj parti, e foftenere con cofianza le proprie fentenze, ha inventato il *Novum jus*. Con quefto *Novum jus* fi rimedia a molte cofe, e fi premettono certe difpofizioni, e preparamenti, che dopo alquanti anni manderanno in aria quefto *Novum Jus*. E primamente, fuppofto che i Brevi Papali impongono un *Novum Jus*, ne rifulta, come s'è detto, la ripugnanza, ed avverfione dei Criftiani contro a tal *novità*. Da quefta ripugnanza, ed avverfione ne nafce la difubbidienza, e la trasgreffione: e dalla difubbidienza, e trasgreffione continuata la prefcrizione contra il *Novum Jus*, e finalmente l'annullazione del medefimo. Premeffi quefti principj, il *Probabilifmo* comincia a difputare, fe il *nuovo precetto* fia giammai ftato in pacifico poffeffo. Chiama in foccorfo i fuoi principj, che la legge dubbia non obbliga: e che per effer dubbia bafte, che alquanti Cafifti la mettano in difputa: e che fendo *nuovo il precetto* contrario al diritto comune, egli è odiofo; e fe è odiofo, *odia funt reftringenda*. Finalmente fecondo il Probabilifta *Bordonio*, ancorche il precetto obbligaffe, quando i Criftiani per dieci anni continuaffero a peccare contra il medefimo, dopo un tal decennio di peccati ne riportano il vantaggio d'effere liberi dall'offervanza. Se hanno fofterto il patimento di rimorfi, e di fquarciamenti di cofcienza nel violarlo, è ben ragionevole, conchiude egli, che ne fentano dopo dieci anni il comodo, e profitto della efenzione. *An introductores confuetudinis poffint ea uti tranfacto decennio? Ratio dubitandi eft, quia nemo ex fua iniquitate commodum reportare poteft*. Parla di una confuetudine peccaminofa violatrice della legge certa, e obligante. Cosa rifponde? *Respondetur affirmative*. E qual n'è la ragione? *Quia... ficut in inchoanda paffi funt incommodum, & detrimentum, ita & per eandem perfectum fentive debent commodum exemptionis, ut non peccent.* (a)

Vuo-

(a) Paup. Ref. pag. 266.

Vuole il moderno Probabilista, che i trasgressori della legge dopo l'incomodo di dieci anni di peccati ne riportino *perfetto il comodo* della esenzione dalla violata legge. Replico quanto ho insinuato pocanzi, cioè che gli eruditi Avversarj non abbiano questa intenzione di disporre le cose inducenti all'abolimento del precetto. Ma ora non investigasi, nè a noi conviene l'investigare la intenzione de' dotti interpreti, ma soltanto le necessarie conseguenze, che derivano dalla invenzione di quel *Novum jus*, cui attaccano al Pontificio Breve.

VIII. Il Fine più innocente, e più naturale della speziosa interpretazione, ed invenzione del *Novum jus*, egli è di mettere al coperto sì la propria riputazione dottrinale, come quella de' Casisti insegnatori della opinione contraria a' due Pontificj Brevi. Eccovi il loro ragionamento. Se il Regnante Sommo Pontefice interpretasse la legge del digiuno, e decidesse la controversia dibattuta fra' Teologi, la opinione, che nega l'obbligo del digiuno rimarrebbe dichiarata improbabile, falsa, e perniciosa. Ed in questo caso, che farebbe della nostra fama dopo avere con tanto zelo, ed impegno sostenuta a voce, ed a penna una tale sentenza? Ma ciò, che più rileva, che farebbe dell'autorità de' nostri buoni Autori, che insegnata hancì cotesa dottrina? A dir vero in questo caso resterebbono di molto pregiudicati non solo in questa materia, ma in cento altre, nelle quali sogliono difendere la più condiscendente: ed i Teologi detti *Rigoristi* ne farebbono grave fracasso, suonerebbono la tromba contra i dotti Moderni, e tradurrebbongli per Autori di opinioni rilassate, e scemerebbersi verso di loro la stima, e la venerazione. Per riparare a tanti mali dicasi, che il Sommo Pontefice impone *Novum jus*. Che noi, ed i nostri Teologi abbiamo parlato secondo il *jus vetus*: secondo la legge comune, e secondo i sodi principj della Filosofia peripatetica, la quale insegna, che destrutta la *forma sostanziale* è destrutto tutto il *composto*. La forma sostanziale del digiuno è l'astinenza dalle carni. Levata questa, necessariamente resta annichilato il digiuno Ecclesiastico., Questo (dice il P. Teologo Genovese), è il polo, il cardine maestro, su cui si appoggia, e si aggira la nostra sentenza: qual cardine non è mai potuto riuscire fin qui a' nostri contraddittori di smuovere. E' impossibile, che digiuni, o sia obbligato a digiunare chi non può fare tutto ciò, che è di essenza del digiuno. Ma chi non può astenersi dalla carne non può far tutto ciò, che è di essenza del digiuno: Dunque è impossibile, che chi non può astenersi dalla carne digiuni, o sia obbligato a digiunare.,

IX. In virtù di questo principio restano atterrate tutte le Bolle, e tutti i Brevi Papali. Non v'ha possanza, che possa smuovere cotesso polo, e cardine,

dine , su cui aggirasi la contraria sentenza . E per confermare quanto dico coll' autorità degli stessi eruditi avversarj , a memoria riducasi la Bolla crociata di Gregorio XIII. il quale concedendo agli Spagnoli , e Portoghesi , per alcuni particolari motivi l' uso delle carni in Quaresima , comanda il digiuno : *Ita quod qui carnes comederint , servata in ceteris jejunii Ecclesiastici forma &c.* Il P. Andrea Mendo interpretando questa Bolla , insegna , che il Papa Gregorio non comanda altrimenti il digiuno , perchè se avesse comandato il digiuno , cambiata avrebbe la *essenza* del digiuno , o avrebbe raddoppiata la *forma sostanziale* del medesimo . Eccovi le parole del P. Mendo : *Pontifex in presentibus non instituit de novo aliquam jejunii essentiam : alioquin vel mutasset ejusmodi essentiam , cujus constitutivum est abstinentia a carnibus , ut diximus cap. 1. vel auxisset formam jejunii duplicem constituendo , aliam , quæ adhuc erat , aliam quam denuo instituit , primam immutatam relinquens . Utrumque autem est absolum , & non auditum .*

(a) Con questi bizzarri commenti s' è tentato di deludere la Bolla crociata di Gregorio XIII. e con simiglievoli interpretazioni procurerassi da quì a pochi anni di oscurare i Brevi di Benedetto XIV. Si dirà , che la opinione , la quale appoggiasi al principio infallibile della *forma sostanziale* non è dannata : che le *forme ed essenze* delle cose sono invariabili , ed immutabili : che per conseguenza il *Novum jus* non obbliga a nulla , perchè altrimenti istituirebbe una specie di digiuno *non auditum* .

X. Il Dotto Autore della *Difesa* contra la *Quaresima Appellante* , e a favore de i due dottissimi , e fondatissimi (per servirmi di sue parole) *Copellotti* , e *Casali* porgeci una più forte confermazione di quanto si è detto . Non solo egli col suo P. Mendo insegna , che il Papa muterebbe la essenza del digiuno , se comandasse di non cenare , quando mangiasi carne ; ma avanza una proposizione , la quale fintanto , che non sia ritrattata , recherà sempre poco onore al suo Autore . Insegna egli , che se la opinione sua , e de' suoi *Casisti* fosse falsa , tirerebbe seco in errore tutta la Chiesa . In questa maniera vuol egli obbligare tutta la Chiesa ad uniformarsi all' opinione de' suoi *Casisti* , che sono , dice egli , uniti in un *corpo* . Trascriverò intero il suo testo dalla pag. 31. „ Udite per tanto (*Appellante*) se non è gran ma „ raviglia , che voi non siate il Teologo , che vi vendete . La incompati „ bilità del digiuno con le carni , è sentenza non di uno , non di due , ma „ di moltissimi Dottori in un *Corpo* , o per meglio dire in una Chiesa . El „ la ha regnato , e regna nelle Teologiche Scuole , e viene insegnata da’ „
 O o „ Maestri

(a) Differt. 17. c. 2. n. 11.

„ Maestri per dottrina, per costumi chiari, e celebri. Nè la santa Romana
 „ Chiesa Maestra sicura del nostro credere, e del nostro operare si è ancora
 „ opposta al di lei insegnamento. Essa non solamente è seguita da persone fem-
 „ plici, ma dotte, e timorate della Legge Cristiana, e si vede praticata an-
 „ cora oggidì quasi in tutti gli ordini Regolari. *Come dunque può esser*
 „ *falsa, senza tirar seco in errore tutta la Chiesa, lasciata dal Redentore,*
 „ *per più secoli sotto una scorta sì ingannevole, e travisata?* Appellante Ri-
 „ verito, se dovrete soddisfare in altra guisa, di quella dirovi, a questa
 „ obbiezione, vi troverete fortemente imbarazzato in pericolose rispo-
 „ ste „.

XI. Padre stimatissimo, chiunque ha letto questo vostro squarcio di dottrina è persuaso, che voi, non l'Appellante, sarete imbarazzato, se pretendete di soddisfare e al vostro dovere, e al pubblico in altra maniera, che per via di sincera ritrattazione. Questo vostro testo è stato altrove esaminato, e manifestato quanto in esso contienfi di erroneo contra la sana dottrina. E' stata altresì esaminata la nota, che voi apponete a tutti quasi gli ordini Regolari rappresentati per trasgressori del sagra digiuno; che nella stessa Quaresima sani e robusti, secondo voi, mangiano carne mattina e sera. Di questa vostra asserzione non rimarranno credo soddisfatti nè pure quelli che con voi convivono, e che sono della vostra Professione medesima. Laonde, omesse per ora le molte osservazioni, che potrei fare, mi ristringo a ricordare, che voi all'autorità de' Casisti vostri soggettate l'autorità infallibile della Chiesa. Voi assegnate per scorta della Chiesa una dozzina in circa di Casisti sostenitori della vostra opinione, quando la scorta invisibile della Chiesa è lo Spirito santo, e la visibile il Romano Pontefice. Riflettete di grazia, o Padre eruditissimo, a quali estremi vi spigne la troppa premura di sostenere il decoro, e la fama de' vostri Dottori. Voi pretendete, che la Chiesa santa precipiterebbe nell'errore, se falsa venisse dichiarata la opinione loro. Ora che questa loro, e vostra opinione in virtù di due Brevi si raccoglie, e si dimostra con evidenti allusioni esser una pernicioso corruttela, un abuso lagrimevole, che ne dite? E' caduta la Chiesa nell'errore? Ripensatevi un poco, che io trattanto passo alla conclusione del mio discorso.

XII. Indicate le conseguenze fatali, che dalla interpretazione inventata dagli Avversarij derivano, mi fo a rimostrare quanto in se stesso falso sia un tale comento. Non impone no il santo Padre un *Novum jus*, ma spiega l'antico, e risolve perentoriamente la controversia. Questa è una verità sì evidente, che la sola lettura de' due Brevi la rende superiore a qualunque cavillosa sottigliezza. Prima però di proporre i testi de' Brevi, tornami bene

bene di rischiarare un equivoco. Altro è che il precetto, e la sentenza, che dichiara il vero senso, e l'obbligazione della legge sia *nuova*: altro è che *nuova* sia la cosa comandata, ed il senso, ed obbligazione dichiarata. Le diffinizioni, onde i sagri Concilj, o i sommi Pontefici di tempo in tempo, secondo che la necessità richiede, esplicano i veri sensi delle scritture sante, ed i misterj di nostra Fede, sono nuove, quando si formano: ma le verità diffinite sono antiche: nè impongono nuovi articoli da credere, ma palesano le verità contenute negli articoli già rivelati da Dio. Allora dicesi una legge nuova, quando la materia comandata, e l'obbligo imposto è realmente nuovo. In poche parole uopo è distinguere direbbono gli Scolastici la legge *formale* dalla legge *obbiettiva*. La legge formale, cioè la sentenza decisiva, con cui il giudice decide la controversia vertente sulla legge, ella è nuova; ma l'obbligo deciso, e sentenziato è antico. Diciamo ancora, che il precetto, col quale il santo Padre comanda l'osservanza della legge interpretata, e della controversia risolta è nuovo. Dove che l'obbligo d'osservare l'unica refezione è tanto antico, quanto la legge del digiuno. Ciò premesso m'accingo a rimostrare, che il Regnante sommo Pontefice non forma un *Novum jus*, nè impone nuovo obbligo, ma sol tanto dichiara, che la legge del digiuno obbliga i Cristiani al precetto del digiuno, anche nel caso, che sieno dispensati dal precetto dell'astinenza.

XIII. Nella prima parte al capitolo VII. al §. V. si è diffusamente dimostrato, che il santo Padre non forma *Novum jus* nel suo Breve, ma palesa l'antico. Indicheremo sol di passaggio le ragioni quivi distesamente esplicate, per dare risalto alle altre, che addurremo, tratte dal secondo Breve. Si è detto nel citato luogo, che Clemente XI. quando impose il precetto di digiunare, perchè non volle decidere la controversia, cambiò il *sono*, nel *sieno tenuti*. Il regnante Pontefice Benedetto XIV. nel solito Romano decreto per la Quaresima, comandò il digiuno, e dichiarò di non voler per allora decidere la controversia: *E lasciando per ora da parte le dispute Teologiche fino alla loro formale decisione, vuole S^c. Dopo tutte queste riserve, bolle più che mai la contesa tra i due partiti. Gli strepiti della guerra letteraria, i clamori delle scandalose rilassatezze contra il quaresimale digiuno pervengono all'Augusto Pontifical Trono: *Undique gentium nuntii afferuntur, augustissimum quadragesimalis jejunii observantiam, ob nimiam, nullis legitimis urgentibus causis, ubique indiscriminatim dispensandi facilitatem plane sublatam esse*. Si rifletta, che non dicesi abolita la osservanza del quaresimale digiuno, perchè i Cristiani apertamente, o disprezzino la legge, o contumacemente la violino; ma solo per la soverchia col-*

pevole facilità di dispensare *ob nimiam dispensandi facilitatem*: senza alcune legittime cagioni: *nullis urgentibus causis*: indifferentemente, senza discernimento, senza distinzione di sani, o di malati: *indiscriminatim*. Qual è quella dispensa, tra tutte le altre, concessa senza legittima cagione? Certamente la dispensa dalle carni, e dall' unica refezione, della quale gli stessi avversarj altra ragione non fanno recare, sennonse la loro forma *sofianziale*, il loro *Composto individevole*. Dopo dunque le suddette riserve di sospendere la decisione, mentre che la lite arde più che non mai, il sovrano Pontefice, omesse le riserve, le modificazioni, le clausule, assolutamente risolve, e dichiara, che il popolo Cristiano è obbligato all' unica comezione: Questa è la sua sentenza: *Nolumus tamen vos ignorare cum bujasmodi necessitate servandam esse potissimum unicam comectionem*. Se questa non è risolutoria interpretazione della legge, quale farà mai ella? Ignorava il partito contrario l' obbligo di questo digiuno; e perciò fortemente combatteva la sentenza difenditrice del medesimo. Frase, a dir vero, non poteasi adoperare più opportuna, e ad illuminare quelli, che non conoscevano l' obbligazione di questo digiuno, e a risolvere inappellabilmente la controversia, quanto la seguente: *Nolumus vos ignorare servandam esse potissimum unicam comectionem*. Varie altre cose si sono dette nel luogo citato a questo proposito, che possono vedersi.

XIV. Il secondo Breve con tanta chiarezza ci manifesta, che il santo Padre non istituisce *Novum jus*, ma che interpreta la legge, che il contraddire a ciò, farebbe un negare la luce del Sol meriggio. Il sommo Pontefice si dichiara nel secondo Breve custode, e difensore della ecclesiastica disciplina: *Ecclesiasticae disciplinae custodes, ac vindices*. Siede adunque in Tribunale il supremo Giudice sotto la figura, non di sovrano istitutore di leggi, ma di custode, e di conservatore della disciplina, di cui uno de' punti principali è il quaresimale digiuno. *Quadragesimale praesertim jejunium, quod inter praecipua Orthodoxae disciplinae capita semper, & utique ab ipso Ecclesia exordio numeratur esse, nemo ex Catholicis inficiatur*. Qual' è il fine, per cui di presente questo Giudice custode e difensore della disciplina alza Tribunale, e forma Giudizio? Egli è di sottrarre il digiuno dalla moderna corruttela di Cristiani digiunatori, affine di restituirla per quanto possibil fia, merce la divina clemenza, nella sua pristina osservanza: *Ab bodierna jejunantium corruptela vindicare, & in pristinam, quantum, benedicente Domino, fieri posses observantiam revocare cupientes*. A questo effetto, dice di aver pubblicato il suo primo Breve: *Per alias in simili forma Brevis literas ad Fraternitates vestras, ne abolendae sacratissimi jejunii corruptelae remedium desisset*. Per liberare il digiuno da questa corrutte-

la, e per rimetterlo nella sua pristina osservanza, qual rimedio prescrive; qual mezzo sceglie il santo Padre? Tra tutti gli altri dichiara, e comanda l'unica refezione: *Inter cetera præscriptimus UNICAM COMESTIONEM SERVANDAM*. Può essere più espressa, può bramarfi più evidente la risolutoria sentenza? Il duplicato pasto è una corruttela, e l'unica refezione è il suo antidoto. Le interpretazioni contrarie a questa sua espressa sentenza le riprova quai cavillosoi comenti suggeriti dalle umane passioni, e inventati da uomini, che aborriscono la penitenza cristiana: *Hinc factum esse accepimus quod non defuerint, qui per humanas, & hominibus a Christiana pœnitentiâ abhorrentibus, dumtaxat dignas illationes, sibi aliisque persuadeant &c.* Per isvellere dagli animi di tutti le interpretazioni erronee pubblica il secondo Breve, nel quale dichiara, prescrive, e comanda espressamente la osservanza del digiuno: *Quam sane persuasionem a sententia nostra alienam, ut ex omnium animis penitus evellamus, Nos quibuscumque &c. UNICAM COMESTIONEM servandam DECLARAMUS, & EDICIMUS, quemadmodum per singulas nostras in pari forma Brevis litteras expresse præscribimus, atque præcipimus.* Mi si risponda un poco qual sia quella cosa, che il santo Padre dichiara, e comanda? *Declaramus, et edicimus.* Ella è l'unica refezione da osservarsi in caso di dispensa: *Unicam comestionem servandam.* E perchè? Per abolire dal mondo la corruttela perniciofa di cenare la sera: *Ne salutare abolendæ sacratissimi jejunii corruptelæ remedium deesset.* Sicchè tanto nel primo, quanto nel secondo Breve, la pratica di cenare in caso di dispensa dalle carni è una perniciofa corruttela, una rilassatezza, che abolisce la quaresimale osservanza. Adunque è cosa evidentissima, ed incontrastabile, che la opinione Casistica approvatrice di tale costumanza sia una dannevole corruttela, ed una falsa improbabile sentenza.

XV. Da parte dunque i sutterfugj, le speculazioni sofistiche, le cavillazioni ostinate, e con ispirito di docilità, e di religioso ossequio suggestiamoci alla sentenza del nostro Pastore. La voce di questo ascoltiamo, con chiudere l'orecchio alle voci di que' Casisti, che insegnano il contrario, e che condurre ci vogliono per la larga via del comodo, e del piacere. Ora è il tempo di dare qualche contrassegno di quella speciale ubbidienza, che abbiamo promessa al santo Padre. Questa sincera ubbidienza non si contenta di un *esterno forzoso rispetto*, ma richiede una interiore sommissione, sicchè colla lingua si accordi il cuore; perchè lo spirito della nostra santa Religione prima di tutto vuole l'omaggio della mente, ed il sacrificio del cuore. Tanto noi predichiamo agli oltramontani inventori del *silenzio ossequioso*. Se vogliamo, che le prediche nostre sieno fruttuose,

pro-

procuriamo di autenticare coll' esempio di pratica edificante gl' insegnamenti della lingua . Confessiamo una volta con cuor ingenuo , e con mente illuminata da' raggi della Romana Cattedra, che la pratica di non offervare il precetto del digiuno per la dispensa dal precetto della astinenza, sia una pernicioso corruttela; ed in conseguenza una scandalosa rilassatezza la opinione che tal pratica difendeva per innocente . Non aspettiamo fulmini, e scomuniche , acciocchè non dicasi, che la nostra docilità sia forzata, e non libera . Riflettiamo un poco, che se ci fossimo rassegnati, come conveniva, al primo Breve, non sarebbe uscito il secondo a rendere più espressa e più palese la corruttela della opinione difesa, e sostenuta con impegno troppo costante . Regoliamoci in causa, e giacchè il santo Padre con viscere di parzialità, e di amore ha risparmiato anche per questa volta il *damnamus* espresso, e risuonante , contentandosi dell'equivalente, per camminar sempre a grado a grado , e per abbondare di cautela, e di carità, non ce ne abusiamo con poco avvedimento della sua clemenza, per non soccombere con maggiore discapito alla severità della meritata giustizia.

C A P I T O L O IV.

Si risponde all' obbiezione , che un' altro Papa può fare un precetto contrario a quello contenuto ne' due mentovati Brevi del Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV.

I. **R** Esterà fuor di modo ciascheduno sorpreso in leggendo l' esposto obbietto, che vanno pubblicando i fautori della contraria opinione . Sembra incredibile, che simili immaginazioni possansi disseminare da Teologi dotti ed eruditi : nè io mi farei giammai indotto a crederle, se persone di basso, ed alto rango non me l' avessero narrate . Chiunque però rifletterà a quanto s' è detto nel precedente capitolo, resterà convinto, che l' addotto opponimento egli è una legittima conseguenza della bizzarra invenzione del *Novum Jus*, che dicono contenersi nel Pontificio Breve . Conciossiachè, se il regnante Pontefice comanda ne' suoi Brevi un *novello rigore*, un digiuno non contenuto nella legge universale, ne segue, che un' altro Pontefice possa, e voglia ridurre la osservanza del Digiuno al *JUS COMUNE*. Ed eccovi nuova scoperta delle tante conseguenze, che risultano dallo spezioso ritrovato del *Novum Jus*. Prima d' inoltrarmi nella dichiarazione, e confutazione della proposta difficoltà, tornam' in acconcio di accen-

cennare novellamente, che questi sono sempre mai stati i sutterfugj di coloro, che hanno ricusato di rassegnarsi colla dovuta docilità a i precetti de' Superiori. Nell' antecedente capitolo ho riferiti alcuni esempli, e di preferre ne indico due altri concernenti il *Jus novum*. Sisto V. l'anno 1586 pubblicò una bolla, onde proibì il famoso contratto de' tre contratti. Per deludere la proibizione si cominciò a scrivere, che il Papa credè *Jus Novum*, ed il contratto si mette in pratica con usurarie condizioni. *Jus Novum* dicono altresì, esser quello, che il Sagro Concilio di Trento impone ne' suoi due decreti *Quoniam*, & *Nemini*. della Sess. 25., e perchè pretendesi *Jus Novum*, dicesi nello stesso tempo derogato, come tentasi di provare in un libro di fresco pubblicato in Napoli per mezzo della stamperia Mutiana, il cui Autore si *milanta* antiprobabilista in causa altrui, quando in causa propria spaccia opinioni le più lasse, e le più insulse, ed erronee, che abbia giammai inventate alcun Probabilista de' più dolci, e de' più benigni. Sicchè la invenzione dell' *Jus Novum*, è un antecedente, che inferisce la inosservanza de' più gravi, ed importanti sagri Canonici.

II. Ma entriamo nella discussione immediata dell' obbietto proposto. *Un altro Papa può fare un Breve contrario?* Vegghiamolo, ed esaminiamo, se ciò prudentemente possa presumersi, e se il divulgare, ed insinuare sì fatte proposizioncelle rechi gravissimo scandalo ed ai Cattolici, ed a i Novatori. Per farmi a provare la prima parte uopo fa di esporre sotto giusta, e naturale veduta la qualità della decisa controversia. La legge, che il Santo Padre ha interpretata a tutta la Chiesa, ella è una delle principali spettanti alla Disciplina Ortodossa, come leggesi nel secondo Breve: *Quadragesimale praesertim jejunium quod inter praecipua orthodoxae Fidei capita &c.* Lo scopo del Pontificio Appostolico Zelo nella dichiarazione della controversa legge è di abolire la perniziosa corruttela di coloro, che dispensati dal magro vogliono cenare la sera: e di restituire per quanto possibile alla primiera osservanza la disciplina de' moderni digiunatori: *Ab hodierna jejunantium corruptela vindicare, & in pristinam, quantum benedicente Domino, fieri potest, observantiam revocare cupientes.*

III. Qual è quella perniziosa corruttela, che vuole onninamente svelere dal Gregge Evangelico il Santo Pastore? Ella è la duplicata refezione in giorno di digiuno. Qual' è il rimedio, ch' egli prescrive, onde togliere la scandalosa corruttela? Egli è il comandamento replicato ne' due Brevi di osservare l' unico pasto. *Unicam Comestionem servandam declaramus, & edicimus... expresse praescribimus, atque praecipimus.* Questo è l' antidoto principale, che sotto precetto rigoroso impone, e dichiara imposto dalla legge stessa per opporre un qualche argine alla piena delle rilassate-

fatezze, che si vanno giornalmente introducendo contra la sagra offeranza del quaresimale digiuno. Sicchè il punto deciso ne' *Brevi* Papali egli è un punto rilevantissimo in materia di costume, che risguarda una legge capitale della ortodossa disciplina. Non basta tanto per condannare di troppo animosa, e meno consigliata la opposta predizione? Un altro Papa può fare, e forse farà un contrario precetto di osservare la pratica di quella opinione del duplicato pasto, che il Regnante Sommo Pontefice chiama una perniziosa corruttela, per cui levare dal mondo Cattolico, comanda la osservanza dell'unica refezione? Quali sono le conghietture, quali i fondamenti di questo condizionato vaticinio? V'ha egli per avventura una qualch'altra nuova scienza destinata a specolare le future condizionate volontà de Pontefici successori?

IV. Ma per mettere il discorso in tutta la sua comparsa, uopo fa di ritoccare brevemente ciocchè già si è detto, cioè la tradizione, quasi universale delle Chiese Cattoliche preceduta alla Pubblicazione de' Pontificj *Brevi*. Gregorio XIII. Alessandro VII. ed altri Sommi Pontefici comandarono in simili casi a varie Nazioni il digiuno. Clemente XI. fece difaminare la controversia in una Congregazione di Teologi, e di Prelati, e dopo severa difamina ne formò il Decreto, onde obbligò la Città di Roma al digiuno. Le Chiese di Francia, delle Fiandre della Germania inferiore ne' loro o sinodi, o lettere Pastorali comandano la stessa pratica. Le Chiese principali d'Italia d'Aquileja, di Venezia, di Bologna, di Napoli, e tant'altre. I Teologi, che hanno scritto dopo la proposizione 54. condannata da Innocenzo XI. (nella quale in virtù di evidente raziocinio è condannata quella del duplicato mangiare) comunemente difendono l'obbligazione del digiuno. Il Regnante Sommo Pontefice appena salito all' Augusto Trono sentendo, che non pochi a fronte di un consentimento così tanto universale perseveravano a difendere e colla voce, e colle stampe la pratica del duplicato pasto, pubblicò il suo primo Breve *Non Ambigimus*. Le capricciose sofistiche interpretazioni contro del medesimo Breve inventate da quelli uomini, che hanno, dice il Padre, inabborrimento la Cristiana penitenza: *Accipimus, quod non defuerint: qui per humanas, & hominibus a Christiana poenitentia abhorrentibus dumtaxat dignas illationes, sibi aliisque persuadeant*. Queste interpretazioni dico, con tanta verità disseminate da' i Patrocinatori della contraria opinione, quantochè sono indicate nello stesso diploma Papale, hanno dato motivo al Santo Padre, di promulgare, con esempio non sì frequente, il secondo Breve, che dichiara, e riconferma il primo con formole più precise, e più stringenti.

V. Di quinci così discorro. Una Pontificia Decisione sopra un punto rilevan-

vantissimo di costume, e di una legge delle principali tra le ecclesiastiche: una dichiarazione preceduta da tanti Decreti Papali, da tanti Sinodi delle prime Chiese Cattoliche, preceduta dal comune consenso de' Teologi eziandio Moderni, eziandio Probabilisti: una dichiarazione riconfermata con replicato Breve, ricevuta, e pubblicata da Vescovi, Arcivescovi, e Patriarchi con zelantissime Lettere Pastorali nelle loro Diocesi: una Pontificia dichiarazione di queste splendide prerogative fornita, sarà ritrattata da un Papa futuro? Con sogni sì dolci, e con lusinghe sì piacevoli si va alimentando un troppo avanzato impegno, ed una sì mal concepita speranza? Per insinuare nelle menti de' Cristiani sì fatte proposizioni, bisognerebbe allegare un qualche sodo fondamento? Questo non può mai essere la premura di mettere al coperto il *jus privatum* della propria opinione: non la pietà della medesima, che se può dirsi dolce, non può appellarsi pia. Rimane per tanto evidentemente dimostrato essere vana, e chimerica la predizione di future ritrattazioni.

VI. Veggiamo ora quanto sia una tale obbiezione scandalosa, ed ai Cattolici, ed agli Eretici. Primamente ne' Cattolici scema il rispetto, la riverenza, e la soggezione alla sentenza, e comandamento Pontificio; anzi insensibilmente insinua la inosservanza, ed il dispreggio. Imperciocchè quando questi odono da' Teologi accreditati, che il regnante sommo Pontefice ne' suoi Brevi impone un *jus Novum*, un nuovo rigore, ed un rigore contrario alla gola: quando sentono replicarsi, che sendo appunto un *Novum jus*, può accadere, che un altro Papa sia per ritrattarlo, e prescrivere il contrario: quando, dico, sentono tali massime, sì confacevoli al genio; alla libertà, al palato; altri risolvono di voler aspettare la decisione, o conferma di un altro Papa, e frattanto di tirare innanzi secondo il *jus Vetus*. Altri rimangono perpleksi, e vacillanti, ed altri restano poco edificati degl' inventori di tali paradossi.

VII. Quanto poi grave sia lo scandalo, che tali massime recano agli Eretici, e specialmente ai Novatori, non si può abbastanza esprimere. A tutti è manifesto l'odio implacabile di costoro contra l'autorità Pontificia. Quando costoro odono, che quegli stessi Teologi, che tanto giustissimo zelo mostrano contro alle moderne Eresie, vanno pubblicando, che una espressa dichiarazione Pontificia intimata a tutta la Chiesa Cattolica, pubblicata da' Vescovi nella loro Diocesi, può essere, che venga ritrattata da' Pontefici successori; quali conseguenze, quale argomento ne trarranno quindi? Diranno che per sentimento degli stessi Teologi Italiani non si debbono alla cieca ricevere i Brevi di Roma. Diranno, che questi Teologi così parlano, per sostenere in qualche modo l'autorità de' Teologi difensori della

opinione larga : diranno, che agli altri si predica l'ossequio, e la cieca ubbidienza ai comandamenti de' sommi Pontefici, ma che in casa propria con mille sutterfugi si deludono. Diranno : Se i Teologi Italiani con tanto coraggio ardiscono di comentare in faccia, e sotto gli occhi dell'augusto supremo Trono i comandamenti espressi dal sovrano Pontefice, cosa faranno poi in paesi lontanissimi? Queste, ed altre assai peggiori conseguenze ne inferiscono dall'esposto obbietto i Novatori. E' verissimo, che cotesti ostinati non possono da sì fatte cose, da noi tutti Cattolici riprovate, cogliere alcun vantaggio. Imperciocchè noi diciamo, che se alcuni particolari troppo impegnati nella propria opinione disseminano proposizioni meno caute, ed imprudenti; comunemente però quegli stessi Teologi del contrario partito, che prima de' Pontificj Brevi difendeano con costanza la opinione lassa, al presente con esemplare rassegnazione sommettono il proprio giudizio, e con profondo ossequio ubbidiscono al sovrano comandamento, e ne predicano ad altrui la osservanza. In ogni partito, in ogni corpo vi è qualche privato meno cauto, e meno prudente : ma che se ne può dedurre da ciò? Vi farà forse chi ardisca di ascrivere i difetti, ed imprudenze di questo, o di quel particolare a tutto il comune? Troppo ingiusta, e strana sarebbe una cosa tale. Io ho esposte e confutate le obiezioni tanto del presente, quanto dell'antecedente capitolo, non per ferire, nè per indicare chi che sia; ma sol tanto per preservare i meno avveduti dagl'inganni. Quelli, che hanno sparse sì fatte massime, pur troppo si sono palesati da se medesimi; ma non perciò dobbiamo noi seguire le loro pedate. A noi dee bastare di opporre rimedio al male, senza palesare chi ne ha gettati i semi cattivi; anzi col manto della carità dobbiamo occultare qualche privato imprudente, ed ammirare la saggezza, la sapienza, e la probità di tanti altri, che colla loro ubbidienza edificano gli altri Cattolici, e condannano le conseguenze de' Paterini dedotte dalle proposizioni di qualche meno avveduto Cattolico, condannato in ciò da tutti gli altri Cattolici.

C A P I T O L O V.

La osservanza del digiuno non è di leggiera, ma di gravissima, e dell'ultima importanza. La speranza del premio, che ci promette, oltre a tanti altri vantaggi, che recaci, dee animare il nostro spirito ad una pratica la più esatta.

B R E V. P O N T I F.

Eapropter Fraternitates vestras rogamus, atque in Domino obsecramus, ut populos vestræ curæ commissos ad tam opportunum sanandis vulneribus, quibus per humanam infirmitatem quisque sauciatur, sanctissimi jejunii remedium alacriter adhibendum, sedulo ac paterne moneatis, rem agi non quidem exiguam, sed longe gravissimam de observando, sustinendoque jejunio purificandis animis corporibusque salutari. In spem igitur illos erigite cœlestium præmiorum, quibus assequendis non sunt condignæ passiones hujus temporis. Imo leve, ac momentaneum, non tribulationis, sed modicæ abstinentiæ nostræ incommodum magnum gloriæ pondus operatur in Cœlis. Ab omnibus se abinent, qui in agone contendunt ut corruptibilem coronam accipiant. Pudeat tam imbecilles, ac delicatos Christianæ militiæ milites refugientes a consortio Crucis Christi, qui coronam legitime certantibus propositam sperare præcipit incorruptam; ad cujus auspiciam, & pignus fraternitatibus vestris Apostolicam Benedictionem iisdem etiam populis vestris nostro nomine impertiendam peramanter elargimur.

I. **L**A necessità del digiuno ella è bastevolmente dimostrata nella prima parte. Le malattie estreme della umana natura, la rivoluzione de gli umani appetiti, le continue colpe, che commettonsi, sono stati argomenti validissimi, che mettono in palese la gravissima importanza di questo medicinale soccorso. Come abbiamo osservato altrove, la libidine è un vizio capitale sorgente di molti altri delitti. La gola è la madre, e nutrice della libidine. Il digiuno è indirizzato a mortificare quella concupiscenza, per

cui i Cristiani in gran parte si dannano. Per questi motivi il digiuno assolutamente considerato è prescritto dalla stessa legge naturale e divina. Se io dirò, che la universale rovina de' Cristiani in gran parte deriva dalla inosservanza del sagro digiuno non m'apporrò lungi dal vero. Quelli, che sono più soggetti alla tirannia del senso, e della lussuria sono altresì i più alieni dal macerare coll'astinenza la carne loro. Le false idee, ed i pregiudicj erronei fino dalla fanciullezza concepiti contro all' obbligazione del digiuno, sono le cagioni della poca stima, che del medesimo ne formano. Lusingansi, che ogni leggier motivo bastevole sia per esimersene dalla osservanza. Non vogliono riflettere, che questa è una medicina sì necessaria alla guarigione de' loro morbi, che senza della medesima non solo non rimetteransi in sanità, ma andranno eternamente perduti: *Nisi poenitentiam egeritis omnes simul peribitis*. Noi restiamo sorpresi alla considerazione universale de' vizj, e della poco o niuna riforma del Cristianesimo. Ma qual maraviglia, se gl'infermi sen muojono, quando rifiutano ostinatamente i rimedj necessarj a liberarsene da' loro mali?

II. Con tutta ragione per tanto il santo Padre ricordaci, che di presente non trattasi di un punto leggiero, ma di un affare gravissimo, ed importantissimo, qual è questo di praticare, ed osservare esattamente il digiuno. *Ea propter Fraternitates vestras rogamus, ut populos sedulo, ac paterne moneatis, rem agi non quidem exiguam, sed longe gravissimam, de observando substinendoque jejuniis purificandis animis, corporibusque salutari*. Da quanto fin qui si è detto del digiuno, ciascheduno dovrebbe restare persuaso non trattarsi appunto di cosa lieve, ma gravissima, e di estrema necessità. Con tutto ciò vo'aggiugnere alcune altre considerazioni per rendere vie più manifesta una tal verità. Le tante rilassate opinioni da molti Casisti inventate in questa materia sono la principal cagione del vederfi quasi abolita dal Cristianesimo la osservanza del digiuno quaresimale. I moderni impugnatori del digiuno hanno pubblicato nel libro intitolato *Diatriba* stampato sotto il nome del Signor Abate *Copellotti*, che il cenare la Quaresima, quando ci sia la dispensa di mangiar carne, è un punto grandemente necessario di morale disciplina: perocchè temono, che se non cenassero diverrebbero tanti Giansenisti, come insegna il Teologo Genovese citato di sopra. Queste sono le parole del *Copellotti*, il quale scrive nella citata *Diatriba* di rispondere alla Dissertazione elegante, e dotta del chiarissimo Dottor e Proposito *Mantegazzi*, in italiana favella, acciocchè ancora a' deboli, ed infermi di cognizione fosse noto un punto tanto necessario di morale disciplina. (a)

Que-

(a) Diatr. pag. 9. e 10.

Questo punto una volta decantato per regola tanto necessaria di morale disciplina, in oggi uopo è di abbandonarlo, e di riprovarlo qual sorgente di perniciofa corruttela.

III. Per far con più di evidenza conoscere come cotesta opinione impugnatrice del digiuno in caso di dispensa da' cibi vietati, sia quella perniciofa corruttela, che in tutti e due i suoi Brevi il Regnante Sommo Pontefice deplora, e quella velenosa sorgente, donde principalmente deriva l'abolimento della osservanza quaresimale, io discorro di questa guisa. Que' Cristiani, che sani, e robusti rifiutano di digiunare la sera, perchè abilitati a mangiar carne la mattina, per lo più peccano e mattina, e sera. Le loro dispense ordinariamente sono nulle, perchè senza giusta e vera necessità estorte. I Cristiani, che penetrati da vero spirito di penitenza evangelica non possono realmente osservare l'astinenza delle carni per cagione della debolezza o ripugnanza del loro stomaco a i pesci, ed a i latticinj, adempiono quella penitenza, che possono. Astengono dalle vivande delicate, e laute, da' condimenti squisiti, e ricercati. Una pietanza di carne salubre, di cui sogliono cibarsi i convalescenti premurosi di rifanare, forma il loro pranzo. Osservano esattamente il digiuno la sera, compensano con limosine, preghiere, ed altri sagri esercizi quella parte di digiuno, che la loro fiacchezza non permette di osservare. Ma questi sono pochi, perchè *pauci sunt electi*. Que' Cristiani, che nella fanta Quaresima imbandiscono le loro mense mattina e sera di carne di ogni sorta, di vivande le più laute, per quanto permette il loro stato: Quelli il cui solo riguardo all'economia senza alcun riflesso alla penitenza, è quello, che regola la lautezza di loro mense: Quelli, che tralasciano di compensare la omissione dell'astinenza quaresimale, con altre opere di pietà: Questi sono propriamente que' Cattolici a *Christiana pœnitentia abhorrentibus* come dice il santo Padre. Vuoti affatto dello spirito della penitenza, e dominati da uno spirito carnale, e mondano: schiavi della concupiscenza, e mollezza sempre più incapaci rendono a quella penitenza, che è il remedio de' loro vizj. Quindi risulta ad evidenza, che le loro dispense sono nulle, perchè estorte dallo spirito della concupiscenza. Se ci fosse vera necessità per esentarsi dall'astinenza, e sincera premura di adempire quella penitenza, che permettono le loro forze, imiterebbono la condotta de' Cristiani su descritti. Questa smoderata ingordigia di nulla negare a proprj appetiti è argomento evidente, che nulle sono le loro dispense, perchè fondate sovra falsi supposti. Ho già dimostrato altrove, che di mille Cristiani, i quali essendo sani impetrano dispensa di mangiar carne in Quaresima, appena uno, o due sono giustamente dispensati. Nulle sono le loro

loro dispense, e pericolose alla Pasqua le loro confessioni. Ritrovano Confessori, che gli assolvono. Nel tempo stesso, in cui si confessano, se la Quaresima ricominciasse, continuerebbono a violarla sotto la maschera di coteste invalide dispense. Come dunque può faggiamente presumersi, che costoro abbiano una sincera, e risoluta volontà di adempire la penitenza corporale? Per altro questa sincera, e deliberata volontà di praticare la penitenza esteriore, di cui parte principale è il digiuno, tanto è necessaria per la salute, quanto di sopra a suo luogo si è dimostrato. Io per me temerei, ordinariamente parlando, di scialacquare prodigamente i tesori sacramentali, se un solo assolvesi nella Pasqua di cotesti invalidamente dispensati, che sogliono tranquillamente violare la Quaresima tra laute mense, passandosela tra giuochi e diporti, se non iscoprissi manifesti contraffegni di pentimento. Quando costoro hanno tra mano una scheda segnata da un Medico, e da un Parroco sopra false rappresentanze, ovvero perchè i Medici, e Parrochi da se offrono simili dispense; credono di essere esenti dal digiuno, come appunto se avessero un diploma del Principe che gli esentasse dalle gabelle, e da' dazj. Se nel tempo stesso quaresimale, in cui santa Chiesa per ogni angolo del Cattolicismo invita i suoi figli al ravvedimento, e colla maestra comparsa de' suoi ornamenti a lutto per la dipartenza del suo sposo, e colla sagra eloquenza de' suoi ministri, e colla rappresentanza de' suoi più tremendi misterj: se in mezzo a tanti inviti, ed esempj, se tra tante persuasive, ed impulsi: se in mezzo agli apparati più lugubri del cristiano pentimento sono insensibili, e innarrendevoli: se continuano nella gozzoviglia, e nel piacere, in qual altro tempo affiggeranno la carne, crucifiggeranno la concupiscenza, con astinenze, e con digiuni? Nella state tra i bollori del caldo? Nel carnevale tra le ree costumanze del Paganismo? Qual saggio Confessore adunque può supporre prudentemente un cuore sinceramente contrito, ed umiliato? Su qual fondamento può loro impartire l'assoluzione sacramentale? Sul fondamento, che la dimandano genuflessi, dicono non pochi moderni Casisti. Ma tutti i Padri, e tutti gli uomini di buon senno avvisano, che cotesta è una maschera di penitenza, una larva di finto ravvedimento. Gridino pure contra sì fatte dottrine al Rigorista, al Giansenista, che non perciò tralasceranno d'essere verissime. Eccovi indicati i fondamenti fodi, e certi, per cui il santo Padre riprova qual pernicioso corruttela la pratica di coloro, che non digiunano la Quaresima, per essere dispensati dal precetto dell'astinenza. Eccovi di qual lega sia quella dottrina, che spacciava per sentenza, non solo probabile, ma più Probabile, che dir vale, più verisimile, più cristiana, più evangelica, una costumanza sì rilasciata. Così scrive l'erudito Padre Teologo Autore della

della celebre *difesa* pag. 98. „ Vorrei pertanto *Signor Appellante*, giacchè „ le ragioni addotte hanno tal peso, che vi arrendeste, e ritrattaste quanto „ contro i Signori Copellotti, e Casali avete sì ingiustamente scritto di peggio, „ e desidero non siate tra quelli, che trovansi *convinti nell' intelletto, e nella „ volontà più ostinati* : non credendo in voi un cervello di sua pianta sì „ duro, che possa anzi romperfi, che piegarfi. Intorno all' incompatibilità „ del digiuno colle carni siete libero a seguitare quella opinione, che più „ vi aggrada, essendo l' una, e l' altra probabile : *susto che quella de Si- „ gnori Copellotti, e Casali sia più probabile*. Se io dirò, che coteste dot- „ trine recano gravissimo scandalo : che la rilassatezza de' Cristiani deriva in buona parte da sì fatte opinioni ; conciossiachè sentendo questi per una parte predicarsi da que' Teologi, che presso il mondo sono in grado di maggior riputazione, che il non digiunare, supposta la dispensa dall' astinenza : che l' imbandire le mense di ogni sorta di carni, è la *sentenza più Probabile* : dall' altra banda, sendo a ciò veementemente portati dalla concupiscenza, e da tutti gli appetiti ; qual maraviglia c' è, se contumaci persistono in sì pernicioso corruttela, e nella rilassatezza sì contraria alla penitenza cristiana? Questa probabilità capricciosa, questo Probabilismo lagrimevole è quello, che nelle loro rie costumanze baldanzosi rende i Cristiani ingannati . Ma rimettendo ad altro luogo il favellare più di proposito su questo punto, ricordo all' erudito *Avversario difensore* de' suoi dottissimi *Copellotti, e Casali*, che dir vale di se medesimo, e de' suoi compagni, che ora è tempo di far conoscere al mondo, chi sia *tra quelli, che trovansi convinti nell' intelletto, e nella volontà più ostinati*, per servirmi di sue civili, gentilissime frasi. Ora è tempo di rendere pubblica testimonianza chi abbia un cervello di sua pianta sì duro, che possa anzi romperfi, che piegarfi. La pratica del duplicato pasto nel caso controverso è dichiarata solennemente per una corruttela pernicioso. Voi dovete co' vostri Signori Copellotti, e Casali, e co' loro fondatamente, e certamente supposti consiglieri ritrattare la maggior probabilità di quella opinione, che è dichiarata per una corruttela pernicioso. Per recare un autentica prova della nostra docilità, e che la benignità delle nostre opinioni altro scopo non ha, nè altra meta, che la maggior gloria di Dio, e la salvezza delle anime ; uniamoci a' sagri Pastori, per esortare, conforme alla insinuazione del santo Padre, i popoli Cattolici alla osservanza della sagra quaresimale penitenza. Insegniamo loro tutti d' accordo, che questo santo digiuno è quel poderoso rimedio valevole a risanare le piaghe per la umana fragilità contratte . *Eapropter Fraternitates Vestras rogamus, atque in Domino obsecramus, ut populos vestre cure commissos ad tam opportunum sanandis vulneribus, qui-*

quibus per humanam infirmitatem quisque sauciatur sanctissimi jejunii remedium alacriter adbibendum cohortantes. Animiamogli ad imprenderlo con ilarità di spirito; e con prontezza di animo *alacriter adbibendum cohortantes*, giacchè questo è 'l documento del Redentore medesimo, che insegnaci a far comparire su i nostri volti l'allegrezza, di cui brilla la nostra anima nel tempo, in cui digunasi per uniformarci al nostro divino Gesù Cristo. *Tu autem, cum jejunas unge caput tuum, & faciem tuam lava.* Avvisiamogli, che la osservanza di questo digiuno non è cosa leggiera, e di poco momento, ma bensì gravissima, e dell'ultima importanza. Se una volta abbagliati da vane sottigliezze, e da una benignità dannevole; loro accordavamo e pranzo, e cena, e lautezze di vivande, e squisitezze di condimenti, non per altro motivo, fennon perchè erano dispensati da' cibi quaresimali: ora, che siamo illuminati, per mezzo della luce spuntata dalla nostra Gerusalemme, e sparsa per tutto l'orbe Cattolico, obblighiamogli a praticare tutta quella cristiana penitenza, che è compatibile colle loro forze. Vegliamo sovra noi medesimi, affinchè l'amor proprio di ritrattare le proprie opinioni, non ci induca ad inculcare con minor efficacia, e con zelo più languido il digiuno, sì espressamente comandato dalla Chiesa. *Sedulo ac paterne moneatis rem agi, non quidem exiguam, sed longe gravissimam de observando, substinendoque jejunio purificandis animis, corporibusque salutari.*

IV. Il secondo punto del proposto testo egli è altresì importantissimo. Ci avvisa il santo Padre d'incoraggiare i Cattolici alla osservanza del digiuno colla speranza de' celesti premj, della eterna mercede, onde Iddio coronerà i patimenti, e le sofferenze di questo nostro esilio: *In spem igitur illos erigite cœlestium præmiorum, quibus assequendis non sunt condignæ passionis hujus temporis.* Tra le molte cose, che dispiacciono ai Luterani, e Calvinisti ne i digiuni della Romana Chiesa, una si è, che questi sieno presso di noi riputati meritorj di eterno premio, e tra le virtù collocati. Confessa però Calvino, che questa dottrina fu insegnata dagli stessi antichi Padri: *Summopere cavendum est, ne pro opere meritorio, aut specie divini cultus censeatur... Quia in parte non in totum excusare audeo veteres, quin & superstitionis quædam semina jecerint, & occasionem præbuerint tyrannidibus, quæ postea exorta est. Occurrunt quidem interdum sane, ac prudentes de jejunio sententiæ: sed postea occurrunt immodicæ jejunii laudes, quæ ipsum inter præcipuas virtutes extollunt.* (a) Innumerabili sono i Dottori Cattolici,

(a) lib. 4. Inst. c. 12. 8. 19.

ci, che hanno confutato questo errore di Calvino, e de' suoi Settarij. Ond' io non per impugnare l' Erefiarca, che farebbe e superfluo, e fuor di proposito, ma per animare, giusta la insinuazione del nostro santo Padre Benedetto XIV., i Cattolici a tollerare con costanza i patimenti de' digiuni, proporrò loro i premj celesti, che Dio stesso promette ai veri digiunatori.

V. E primamente per disporci alla santificazione delle nostre anime, che è uno de' massimi celesti favori, Iddio medesimo prescrive il digiuno. *Convertimenti ad me in toto corde vestro, in jejunio, fletu, & planctu* (a) La preghiera nostra allora è eccellente, quando ella è dal digiuno accompagnata, e dalla limosina: *Bona est oratio cum jejunio, & eleemosyna, magis quam thesauros auri recondere.* (b) Il Redentore medesimo espressamente promette il premio celeste a' digiuni nostri: *Tu autem cum jejunas unge caput tuum, & faciem tuam lava, ne videaris hominibus jejunans, sed Patri tuo, qui est in abscondito. Et Pater suus, qui videt in abscondito, reddet tibi.* (c) Dirà per avventura Calvino, che anche Gesucristo abbia sparso i semi della superstizione nel suo Vangelo? Fino al tempo di S. Ambrogio vi furono i precursori di Calvino, che negavano ai digiuni qualunque merito, e traduceano per deliranti i digiunatori. La qual cosa, se vera fosse, dice il Santo Padre, l' Apostolo S. Paolo non avrebbe mai nè digiunato, nè raccomandato il digiuno: *Audio homines esse, qui dicunt, nullum esse abstinentiæ meritum... & delirare eos, qui jejuniis castigant carnem suam, ut menti subditam faciant, quod nunquam fecisset, nunquam scripsisset Paulus Apostolus, si deliramentum putasset. Gloriaturs itaque dicens: castigo corpus meum, & in servitutem redigo.* (d)

VI. Ma lasciamo da parte le menzogne degl' empj Settari tante volte confutate, e brevemente accenniamo le vittorie, i trionfi, i premj segnalati, che a i nostri veri digiuni i Padri tutti ascrivono. Il Patriarca Grisoftomo ci rappresenta il digiuno qual istrumento di tutte le buone opere, e qual mezzo, onde ottenere da Dio le grazie più distinte. Con qual altro mezzo conseguì Mosè da Dio la legge, sennonse col digiuno? *Moyse post 40. dierum jejunium legis tabulas accepit, quas deinde visa populi intemperantia perfregit.* (e) Il Digiuno, soggiugne S. Basilio, sulla vetta del monte impetrò la legge divina: alle falde del monte l' intemperanza, l' ingordigia, la lautezza partorì la idolatria. Quelle sagre tavole scritte dal dito onnipotente, ed ottenute col digiuno di 40. giorni osservato da Mosè, restarono infrante per la briacchezza del Popolo: *In summo Monte jejunium legem im-*

Q 9

pe-

(a) Joel. 2. (b) Tob. 12. (c) Matt. 6. (d) Epif. 82. (e) hom. 1. de jejun.

petravit. In imo vero montis luxas, & ingluvies ad idolatriam dementavit... Tabulas, quas jejunium impetraverat, conscriptas digito Dei, ebrietas comminuit. (a) Col digiuno, il gran Profeta Elia meritò, replica il Grisostomo, i famigliari colloquj con Iddio, trionfò della morte, e dentro un luminoso cocchio fu al Cielo innalzato. *Tot dierum jejunium Elias egit, & fugata mortis tyrannide, & carru igneo in Cælum raptus, etiam in hunc usque diem mortem non est expertus.* (b) Il Digiuno osservato nella Città di Ninive, che Tertulliano colla solita sua enfasi lo chiama *Niniviticum Justitium* (c) non ottenne forse a tutto quel popolo la divina Clemenza, segue il Grisostomo? Il Profeta Daniello non meritò egli col suo digiuno, e quella prodigiosa visione, e quella possanza miracolosa di cambiare il furore di lions affamati in mansuetudine di pecorelle? *Vir quoque desideriorum Daniel multorum dierum jejunio admirandam illam visionem nactus est, & leonum furorem compefcuit.* (d) Tertulliano dopo avere distesamente narrati i premj conceduti da Dio a i digiunatori dell'antico Testamento: dopo aver rappresentato, che col digiuno Giuditta trionfò degli Oloferni, e Mardocheo di Amano, ed Ezechia dell'esercito di Senacheribbe, ed i tre fanciulli della fornace Babilonica, passa finalmente a i premj conceduti a quelli, che digiunarono sull'aurora stessa del Sole evangelico. Anna figlia di Fannele col digiuno meritò di vedere, e conoscere Gefucristo. S. Giovambattista col digiuno si rendette degno Precursore del divino Messia. Il Redentore medesimo col digiuno consacrò il suo Battesimo, e col suo quello di tutti: *In limine evangelii Anna Propbetissa filia Phanuelis, que infantem dominum & agnovit &c. jejuniorum quoque testimonio augetur.... Ipse mox dominus Baptisma suum, & in suo omnium jejunis dedicavit.* (e) Finalmente, conchiude Tertulliano, che per fino nell'inferno al ricco Epulone se gli rimproverano i suoi lauti conviti, se gli raddoppiano i supplicj delle sue intemperanze al paragone de' digiuni premiati nel povero Lazzaro: *Sed nec apud inferos admonitio (jejunii) cessavit, ubi in divite quidem convivium cruciansur, in paupere vero jejunia recreantur.* (f)

VII. Il Santo Pontefice Regnante, per animarci al conseguimento de' celesti premj, ci propone per ultimo l'esempio di coloro, che nella lotta combattono, o corrono nello stadio, i quali per conseguire una corona sfuggibile, un premio transitorio, astengono da tutto, che può servir loro d'impedimento. Il quale esempio ce lo ricorda lo stesso S. Paolo (g) *Ab omnibus* Je

(a) orat. 1. de jejun. (b) hom. 1. in Gen. (c) de jej. c. 16. (d) loc. cit. (e) loc. cit. c. 8. (f) ibi. cap. 16. (g) 1. Cor. 9.

se abstinent, qui in agone contendunt, ut corruptibilem coronam accipiant. Ma assai più efficace è l'esempio, che aggiugne di Gesù Cristo, il quale tra digiuni continui, e patimenti atroci, menò sua vita sacrificata sopra una croce, per acquistare una corona incorruttibile a tutti quelli, che saranno stati a parte de' suoi conflitti: *Pudeat tam imbecilles, ac delicatos Christiana militia milites refugientes a consortio Crucis Christi, qui coronam legitime constantibus propositam sperare præcipit incorruptam.* Opportuno è il ragionamento del Grisostomo a questo proposito. Laborioso veramente egli è a noi il digiunare, dice il Patriarca, ma però non siamo ancora per amor di Gesù stati crocifissi. Il digiuno ci è a noi imposto in luogo della sua Croce. Picciole sono le cose, che noi rendiamo al paragone di quelle, che per noi ha egli sofferte. Egli è stato crocifisso per te, e l'aceto forbi col fiele. Se amaro a noi il digiuno riesce, e agguisa di croce tormentoso, riflettiamo alle pene crudelissime da lui tollerate per la salvezza nostra.

VIII. Affinchè però i nostri digiuni divengano de' celesti premj meritevoli, uopo è, che accompagnati sieno dalle altre virtù, e massimamente dall'amore divino, che dà il valore, ed il prezzo a tutte le nostre operazioni. Il digiuno è uno strumento destinato ad umiliare la carne, e lo spirito, perlochè dicea Davide: *Humiliabam in jejunio animam meam,* E la scrittura comandando il digiuno, impone di affliggere le anime: *Affligitis animas vestras.* Le limosine più abbondanti, le preghiere più lunghe e più ferventi, la continenza ne' maritati, le meditazioni de' santi Misterj, la modestia del vestire, il bando universale a giuochi, pompe, divertimenti, e ad ogni ombra di colpa, sono le virtù, che accompagnar debbono i nostri digiuni. Così parlano tutt' i Padri, i di cui testi si omettono, per esserne altrove riportati. Ora quanti sono i Cattolici, che osservino il digiuno secondo l'intenzione della Chiesa? Una gran parte apertamente lo viola. Altri osservano la lettera, e la cortecchia esteriore del precetto, senza alcun merito. La osservanza è una cerimonia, dirò così, farisaica, che se basta per non peccare contra la lettera del precetto, non basta per meritare secondo lo spirito della legge. Sicchè o per un capo, o per l'altro pochissimi sono tra' Cattolici i veri digiunatori, perchè pochissimi sono quelli, che abbiano una sincera ardente premura della eterna salute. *Pauca sunt electi.*

C A P I T O L O VI.

Conclusione dell'opera. Alcuni avvisi importanti sopra le opinioni larghe non ancora dannate. Salutare avvertimento del Sapiente Gesuita P. Alberto de Albertis.

I. **I**L Fine di rappresentare la Disciplina sì antica, come moderna della Romana Chiesa intorno al digiuno quaresimale, altro non è stato, che il comune profitto de' Cristiani. Abbiamo distinta la Disciplina santa, ed incontaminata della Chiesa, dalla pratica rilassata di moltissimi Cattolici, e dalle opinioni larghe di non pochi recenti Casisti. Si è fatto vedere, che la diversità della disciplina vetusta, e moderna della Chiesa ristrignesi alla sola lettera, e corteccia esteriore di maggiore o minore austerità corporale; ma, che lo spirito del digiuno è sempre stato lo stesso. Questo spirito ha per unico suo principale fine di riconciliare le anime con Iddio, di raffodarle nella divina unione, di soddisfare alla divina Giustizia, per i commessi delitti, di preservarle dalle colpe future. Questo spirito di penitenza non soggiace nè alle opinioni de' Teologi, nè alle dispense de' Pastori, nè alle false massime de' Cristiani voluttuosi. Il massimo di tutti i mali, che nella storia di questa Disciplina abbiamo scorto, non è secondo il mio debil parere, tanto la rilassatezza de' Cristiani, quanto le moderne opinioni, che simili, e maggiori rilassatezze approvano. Non è egli vero, che gli stessi Cristiani semitimidati di Dio provano orrore all'udire tante capricciose opinioni, che circa al numero di sessanta si sono su questa sola materia indicate? Chi può con indifferenza sentire, che non peccano contra il precetto del digiuno coloro, che appostatamente, o con intemperanti libidini, o con volutarj viaggi, fatti per irsene a ritrovare la concubina, rendono impotenti: che i Padri non sono obbligati a negar la cena a' figliuoli, che non vogliono digiunare: che da i dispensati dall'astinenza possono imbandirsi le mense nella Quaresima quanto nel Carnovale: che i digiunatori possono mangiare a colazione la quarta parte del lauto pranzo; chi dico con indifferenza può udire queste, e tante altre simili, e peggiori massime? Orrore recano coteste mostruose opinioni a que' Cristiani, in cui la pietà evangelica non è del tutto estinta. Ma ne' Cristiani voluttuosi, ed amatori del ventre, spuntano ogni rimorso, cancellano ogni rispetto per la legge, risvegliano in esso loro un manifesto dispregio della legge medesima, e nutrono insensibilmente uno spirito di libertinaggio, e
di

di Epicureismo. Ecco dove va a parare quel *Benignismo* di fresco inventato contra l'antico sagra rigore prescritto dalla legge? Se tutt' i Teologi, e Predicatori d'accordo, e ne' pulpiti, e ne' Confessionali parlassero col medesimo linguaggio: se il digiuno esponessero secondo la verità della legge, de' Canonici, e secondo la mente della Chiesa: se riprovassero collo stesso zelo le lautezze delle mense, l'abuso delle dispense, sotto frivoli pretesti estorte: se alla Pasqua negassero l'assoluzione a' violatori continui della Quaresima; è infallibile, che si vedrebbero minori rilassatezze, e risorirebbe in parte la cristiana penitenza. Tanti Cristiani al sentirsi predicare, ed intimare l'altissimo obbligo del digiuno, hanno protestato d'essere stati ingannati per lo passato dalle false moderne opinioni, o lette su libri, o udite da' Direttori.

II. Qui però non ristagna il torrente de' sconcerti derivanti dalle opinioni larghe. L'ultimo de' mali si è, che non si può più nè scrivere, nè predicare la verità della legge, senza incorrere le maldicenze, l'odio, e le censure, che i seguaci delle opinioni larghe vanno disseminando. Si rifletta di grazia allo stretto, cui la verità della legge è ridotta. Innanzichè il Probabilismo comparisse al mondo, per allontanare i Cristiani dalla pratica di una opinione, bastava il manifestarla per men verisimile, per men Probabile. Dopo l'epoca del Probabilismo, ciò, che è difeso da due, o tre Casisti, è probabile: ciò, che è probabile, è sicura regola di onesta operazione. Nulla serve il dire, che la contraria è più probabile, più vicina al vero, perchè subito rispondono, che anche la loro è probabile, e tanto basta per sicurezza di loro coscienza. Ora di queste opinioni meno probabili ce ne sono a centinaia, ed a migliaia incontrastabilmente larghe, e rilassate. Qual via dee tenersi per mettere al coperto il sagra prezioso deposito delle leggi sante? Se diciamo, che queste opinioni sono meno Probabili, non perciò tralasciano, atteso l'asilo del Probabilismo, d'essere regola delle morali operazioni. Se diciamo, che sono false, rilassate, e scandalose, strilano, e gridano, che siamo violatori del decreto d'Innocenzo XI. In questa maniera si vorrebbe, che sotto il manto del Probabilismo camminassero impunemente tutte le più larghe opinioni, che possano inventarsi dall'umano capriccio. Ma l'Autore della *Quaresima Appellante* in tre lunghi paragrafi della *Prefazione Apologetica* premessa alla medesima, ha dimostrata la necessità indispensabile di rappresentare per larghe, per scandalose quelle opinioni morali, che realmente sono tali, con tanta evidenza, che l'eloquente *Difensore* di *Copellotti e Casali* non ha saputo replicar parola. Quivi si è provato, che il santo Pontefice ha vietato di censurare per rilassate, e per scandalose quelle opinioni sostenute nelle Cattoliche Università, e che real-
mente

mente non sono tali; ma non ha giammai vietato di palesare per scandaloſe, e per rilasſate quelle opinioni, che veramente ſono tali. Sicchè debito è dell'erudito Avverſario di far vedere, come tante volte ſi è detto, che le opinioni dimoſtrate per via di giuſte illazioni larghe e ſcandaloſe, non ſieno tali. Ma egli non potendo in ciò riuſcire per eſſere le cenſurate opinioni veramente rilasſate, con una dialettica inaudita ſi fa a rappreſentare, che l'Autore della *Quareſima Appellante* ha tradotto il P. *Mendo* qual Autore *cbimerico*, perchè ha riferito un comento del medefimo Autore, che realmente è *cbimerico*. E ciocchè più rileva, lo accuſa di aver ingiuriato l'inclito Ordine, che profeſò il *Mendo*, per avere ſcritto, che alcuni Teologi di tal Ordine hanno inſegnate opinioni rilasſate. La qual dialettica, ſe foſſe buona, ogni qual volta diceſi, che una opinione è falſa, ne riſulterebbe, che falſario foſſe l'Autore. Di queſti paralogiſmi, a vero dire, non degni dello ſpirito penetrante del *Difensore*, altrove ſe n'è dimoſtrata la troppo patente fallacia. Ma ficcome ed a me, ed all'Autore della *Quareſima Appellante* grandemente preme di far conoſcere al pubblico il riſpetto, la venerazione, che ſinceramente profeſſiamo all'inclito Ordine indicato, oltre a ciò, che in altro libro ſi è ſcritto, vo' ſtrignere colla ſeguente riſſeſſione l'erudito Avverſario. L'Autore della *Quareſima Appellante* eſalta con giuſti encomj la dottrina del *Comitolo*, *Rebello Bianchi*, *Elizalda*, *Camargo*, *Tirſo Gonzalez*, *Bellarmino*, *Pallavicino*, e di tanti altri ſimili, e proteſtaſi ſeguace delle maſſime di sì celebri Teologi: ne loda la ſapienza, e la probità. Per tutto ciò, voi Padre ſtimatiſſimo, aſſerite forſe, che il detto Autore lodi, e ſegua la dottrina dell'inclito Ordine, che coteſti Teologi profeſſarono? Nò? anzi a lui rinunziate coteſti celebri, e ſapientiſſimi Dottori, ſcrivendo alla pag. 20. della *Difeſa* parlando coll'Autore della *Quareſima* &c. *Il voſtro Elizalda da voi chiamato ſapientiſſimo... il voſtro Camargo da voi riconoſciuto per celebre Teologo... il voſtro P. Tirſo Gonzalez &c.* Quando poi l'*Appellante*, per fervirmi delle maniere voſtre, condanna qualche opinione del *Tamburino*, del *Sanchez*, del *Caſtopalao*, del *Gobat*, dell'*Eſcobar*, del *Burghaber*, del *Breſſer*, e di altri ſimili; in quella volta voi pubblicate gridando, che ha tradotto tutto il Religioſo Ordine (come ſcrivete alla pag. 107. e in tanti altri luoghi) *per propagatore delle ſentenze rilasſate, corruttore del coſtume, adoratore ſuperſtizioſo di Confuſio, introduttore del Probabiliſmo*. Poichè voi erudito *Difensore* vi piccate di giuſto raziocinio, riſpondete un poco. Perchè le lodi date alla dottrina del *Bellarmino*, del *Pallavicino*, del *Gonzalez*, ed altri, non le attribuite a tutto il loro celebre Ordine: e le cenſure contra alcune opinioni del *Gobat* dell'*Eſcobar* del *Sanchez* del *Buſembau*, ed altri, le aſcrivete all'ordine tut-

to? Donde cotesta diversità? Più forte. L'Appellante ha espressamente giustificati gli stessi Autori delle opinioni larghe, indicendo, che egli con buona intenzione crederterò d'insegnare opinioni probabili: Siccome anch'io giustifico la vostra buona intenzione del difendere l'anno passato per opinione creduta più Probabile quella, che ora ne' due Brevi Pontificj è chiamata *perniciosa corruttela*. Più forte ancora. L'Appellante ha sempre ricordata la massima di S. Agostino, a tutti i saggi manifesta, che ogni professione *habet suos fidos*; e che sarebbe una manifesta, non solo ingiustizia, ma stoltezza, ed insensataggine, l'ascrivere le false opinioni de' privati a tutta la comunità. Voi erudito Padre, colla vostra meno salda dialettica fate due gran mali. L'uno che ingiustamente aggravate l'Autore della Quaresima, e gli concitate contro la potenza di un Ordine, che egli tanto venera, e stima. L'altro che voi siete quegli, che co' vostri sofismi pregiudicate a cotesto Ordine: mentre date a divedere, che non solo preferisca a' Bellarmini, a' Palavicini, a' Gonzalez, a' Comitoli, a' Mucicse, Antoiene, e tant' altri Teologi simili insigni, e per dottrina, e per dignità; i Tamburini, i Sanchez, i Tirilli, gli Escobari, Gobat, Castropalai, e simili; ma che di vantaggio abbia di questi adottata la dottrina. Questi sono i due mali, che necessariamente seguono dall'argomentazione vostra, colla quale provate, che non si dice bene di tutto l'Ordine, quando lodasi la dottrina de' suoi più insigni Teologi; e poi pretendete, che si condanni tutto l'Ordine, quando condannansi le opinioni larghe d'alcuni suoi Casisti. Con tutta la legione de' vostri valenti Letterati che descrivete alla pag. 5. per sorprendere il vostro Avversario, che per verità nulla teme, non difenderete giammai per buona sì fatta dialettica.

III. Che che sia però di ciò; queste vostre maniere di scrivere, unite alle voci, che da per tutto si vanno spargendo, comprovano ad evidenza, che il massimo de' nostri mali presenti, non tanto consiste nel cattivo costume, quanto nelle cattive massime, dalle quali sinceramente voi vi suppongo lontano, e nelle larghe opinioni, che o approvano, o aprono la via alle scostumatezze, e finalmente nel tradurre per calunniatori, per Rigoristi, e per Giansenisti i Teologi Cattolici, che si fanno a condannare le rilassate opinioni. Non si può esprimere la strage funesta, che simili imposture cagionano. Innumerabili uomini dotti, e seguaci della Morale sana, non ardiscono di palesarsi apertamente: altri per un certo genio di pace: altri per timore di tirarsi addosso la macchia odiosa di *Rigorista*, e di *Giansenista*: altri finalmente per l'apprensione di pregiudicare a proprj disegni. Sono talmente inoltrati i pregiudizj a favore delle opinioni larghe, e accomodanti, che chiunque risolve di confutarle,

le, e di promuovere la vera Morale Evangelica ripugnante alla carne, al senso, e alle moderne costumanze; bisogna che si prepari ben bene a tollerare una crudele tempesta d'ingiurie, e che sacrifichi tutto se medesimo. La nausea, che i Cristiani in gran parte hanno della parola santa, e delle verità divine ella è sì grande, che di sdegno accendonsi, ed'ira contro i promulgatori delle medesime. Il dolce veleno delle opinioni larghe ha talmente guastato il loro palato, ed offuscata la loro mente, che ogni verità contraria agli appetiti, sembra loro rigida, e falsa. Ora per restringere il discorso al nostro proposito, non v'ha cosa, che più istupidisca il palato dell'intelletto, quanto la ripienezza del ventre. Da questo, come da bassa fangosa valle, sorgono grossi vapori, da cui formansi nebbie le più caliginose, che oscurano tutto il lume della mente. Questa tremenda cecità di mente è l'ultima calamità della intemperanza violatrice del sagra digiuno. E Iddio in pena di colpa sì animalesca minaccia, che quand'anche costoro fossero per aver fame della verità, non la ritroveranno, perchè non vi saranno Dottori, che loro la palesino. Il castigo è registrato in Amos Profeta: *Mittam famem in terram: non famem panis, neque sitim aquæ, sed audiendi verbum Domini. Circuibunt querentes verbum Domini, & non invenient.* (a) E' assai opportuno il leggiadro commento di S. Basilio, nella omelia delle laudi sopra il digiuno: *Famem audiendi verbum Dei, quam ideo immisit justus iudex, quod perspiceret eorum mentem verorum dogmatum penuria marcescere, externum vero hominem supra modum pinguescere, & obesum fieri.* L' Erudito Cornelio a Lapide, dopo aver riportato l'addotto testo di S. Basilio, con più di chiarezza scrive, interpretando il testo del Profeta, che *Deus divites, & gulones punit fame, & penuria cibi spiritualis, ut, qui pinguescunt corpore, macrescant, & emoriantur spiritu.* E per viepiù rafferma una tale verità, adduce l'autorità di S. Gregorio Papa, il quale insegna, che siccome Iddio infonde nella mente del Dottore, del Confessore il lume della verità per beneficio di que' Fedeli che con sincerità di cuore, e con vera premura la ricercano; così sottrae al dottore il lume per castigo di coloro, che in traccia vanno di direttori benigni: *Sæpe Doctores verbum pro gratia tribuitur auditoris, & sæpe propter culpam auditoris subtrahitur sermo Doctores.* (b) Questo castigo più espressamente lo minaccia Iddio per Ezechiello: *Linguam tuam faciam adhaerere palato tuo, & eris mutus, quia domus exasperans est.* (c)

VI. Da ciò, che s'è detto, chiaramente apparisce, quanto falsa, e pericolosa
 sia

(a) cap. 8. (b) lib. 30. Mor. c. 35. (c) cap. 3.

sia la illusione di tanti Cristiani, i quali lusingansi d'essere sicuri in coscienza, quando le loro costumanze vengono approvate da qualche Confessore, da qualche Teologo. Riflettano un poco questi tali, che nella conservazione della sanità corporale ciascheduno è il primo, e principal medico di se medesimo. Saggiamente scrisse colui, che un uomo di 40. anni, o è medico, o è pazzo: volendo significare, che quando l'uomo dalla esperienza di quarant'anni di vita non ha rilevato quali cose sieno nocevoli alla sua sanità per astenersene, e quali le salubri per praticarle, si palesa mancante di giusto discernimento. Lo stesso succede, colla dovuta proporzione, nell'interesse della eterna salute. Il primo medico spirituale, il primo Teologo della propria coscienza egli è il Cristiano medesimo. Nella Quaresima si va a ritrovare il Medico, acciocchè con una sua scheda approvi l'uso di quelle vivande, che soddisfanno gli appetiti proprj. Alla Pasqua, e per tutto l'anno si va a presentarsi al Confessore, al Teologo, acciocchè approvi i violati digiuni, i diporti colpevoli, le usure putride. Se ciascheduno vorrà spassionatamente disaminare se medesimo, scoprirà, che egli si ritrova d'ordinario bastevolmente illuminato per conoscere la malizia delle sue operazioni: ma perchè tra queste ne ha di quelle, per cui ha sommo interesse, ed impegno, perciò va a ritrovare il Teologo, il Confessore, che con qualche *Teologico secreto* glielie sappia rendere lecite. Comunemente non si va dal Teologo, acciocchè condanni di colpevoli i disegni, e portamenti nostri; ma affinchè li giustifichi per innocenti. Nel cuore secretamente dicesi: Per sapere se è peccato, o no, non abbisogniamo di Teologi, questo il sappiamo da per noi. Abbiamo bisogno di Teologi, per essere assicurati, che non sia peccato ciò, che al nostro lume naturale sembra peccato. Questi discorsi non si fanno espressamente, nè la mente vi riflette deliberatamente sopra i medesimi. V'ha, dirò così, una certa vernice lavorata dal nostro amor proprio sopra la volontà, e sopra la mente, che nasconde la conoscenza chiara di noi medesimi. Direttamente tutti vogliono un Teologo, un direttore per sapere la verità. Questa è la prima massima, che si presenta alla mente. Ma nel fondo del cuore l'astutissimo amor proprio ha certi seni occultissimi, per cui va suggerendo, e lavorando certi dettami, che distornano la mente dal considerare le verità eterne. Ci dipingono sotto mostruose, e orride sembianze que' vizj, per cui non abbiamo molta premura, nè grande attacco. Tutto ciò poi, che forma il nostro geniale piacere, e che soddisfa la passione, che ci domina, lo coloriscono con certi lisci assai abbaglianti. Si brama un direttore, che riprenda severamente le colpe del primo genere, ma che con altrettanta benignità, e piacevolezza ci permetta, e ci giustifichi le ree costumanze del-

la seconda specie. Non mi estendo su questo punto, per essere altrove distesamente esplicitato.

V. Due sole parole sopra un'altro errore perniciosissimo, che tra il volgo si va spargendo. Credeasi da molti, che quando una opinione non è dannata dalla Chiesa, possa essere sicura regola delle oneste operazioni. Questo è un errore dannato da Alessandro Papa VII. *Si liber sit aliquis junioris, et moderni, debet opinio censeri probabilis, dum non constet rejectam esse a Sede Apostolica tanquam improbabilem.* L'Autore della *Quaresima Appellante* al paragrafo VII. della Prefazione Apologetica, ha confutata validamente la erronea massima: *Una sentenza non è dalla Chiesa dannata: adunque l'uso della medesima è lecito.* Questa dottrina è proscritta nella riferita sentenza dannata da Alessandro VII. come osserva il dotto Gesuita Camargo. Egli attesta di avere per mille volte udita la detta massima allegata in difesa del Probabilismo da uomini di bassa elevatura, che il tutto adottano senza disamina, purchè sia confacevole al loro genio: *Vulgarem hunc discursum millies audivi: sed ab hominibus levioris notæ, et qui vulgaria queque sine examine ullo, et suscipiunt, et proferrunt, pro sustinendo suo, quem amant, sed non cognoscunt, Probabilismo.* (a) Soggiugne, che questa è una opinione strana, ed erronea, riprovata dagli stessi Pontefici, per torre ogni pretesto di scusa. A chi, dice egli, non è nota la sentenza dannata da Alessandro VII. sopra questo punto? *Porro hoc argumentum nimis absurdum videtur: cum iidem ipsi Pontifices per sua decreta illud clare, et signanter reprobaverint, et consequenter omnem occasionem, omnemque ipsius excusationem præciderint. Notorium est Alexandrum VII. in suo priori decreto damnaſſe hunc articulum ordine 27. Si Liber &c.* Chi brama maggior confutazione di quest'errore, legga la *Quaresima Appellante* nel luogo citato. La opinione, che disobbligava dal digiuno i dispensati dalle carni, non è colle consuete solenni formole dannata; ma si è ad evidenza dimostrata dannata per via di giusto raziocinio da Innocenzo XI. nella proposizione 54. del suo decreto, e dal consenso della Chiesa in più Sinodi. E finalmente con ultima inappellabile sentenza il Sommo Pontefice regnante l'ha dichiarata una *perniciosa corruttela.*

VI. Da parte dunque le dispute, le contese, le specolazioni inutili; e con ispirito di pace, e di concordia uniamoci tutti, per risvegliare i Cristiani dal letargo della rilassatezza, e per incoraggiarli alla osservanza del fagor quaresimale digiuno, secondo l'insegnamento di S. Paolo: *Si qua ergo*

(a) Lib. 2. Cont. 3.

ergo consolatio in Christo, si quod solatium caritatis, si qua societas spiritus, si qua viscera miserationis. Implete gaudium meum, ut idem sapiatis, eandem caritatem habentes, unanimis idipsum sentientes. Nihil per contentionem, neque per inanem gloriam: sed in humilitate superiores sibi invicem arbitrantes. Non qua sua sunt singuli considerantes, sed ea que aliorum. Hoc enim sensit in vobis, quod et in Christo Jesu. (a) Invece di gettare il tempo, e lambiccare il cervello in sofistiche distinzioni sopra la sentenza già data dalla Chiesa, impieghiamo efficacemente il nostro zelo nel procurare la dannazione di tante altre lasse, ed erronee moderne opinioni, che approvano contratti ingiusti, società chimeriche, usure putride, conforme l'altro insegnamento di S. Paolo: *Æmulamini autem charismata meliora.* (b) La qual cosa farà veramente di maggior gloria di Dio, e di maggior profitto delle anime. E questo è l'altro avvertimento, che inculcaci S. Paolo, acciocchè niuno ci seduca con ispeculazioni sublimi, o come interpreta il Grisostomo, con probabilistiche sottigliezze: *Hoc autem dico, ut nemo vos decipiat in sublimitate sermonum* (c) cioè esplica il Grisostomo, *decipiat, inquit, in Probabilitate sermonis.* (d) E S. Agostino: *Ne opinio verisimilis fallat, ne decipiat sermo versutus.* (e)

VII. Vo' metter fine a quest'opera co' salutevoli, e saggi avvertimenti del dotto, ed erudito P. *Alberto de Albertis* Gesuita. In primo luogo egli con nerboruta eloquenza eccita ed accende, supplica e prega Predicatori e Confessori, Pastori e Prelati a risvegliarsi una volta per opporsi alle tante scostumatezze de' tempi nostri. Stende loro avanti gli occhi la premura di sottrarre l'anime dall'inferno, l'obbligo di sciorre una volta il silenzio per condannare chiaramente le tante pompe, vanità, conviti, e delicatezze opposte perappunto al digiuno, ed alla penitenza Cristiana: *Adeste confessarii incliti: adeste concionatores fervidi: adeste solliciti animarum Pastores: adeste infulata capita, Antistites, ac Præsules, Religiosi, atque Ecclesiastici universi. Vos, vos ego contestor omnes, vos quos Dei amor urit, proximorumque ab eterno interitu revivendorum cura saltem aliqua vos tangit: vos qui fascinio soporati veteri corruptelæ nudandi fæminei pectoris nullum bellum baculas intulistis: Eja nam tandem silentium minime tutum rumpite: jam inerti tolerantie modum ponite: jam vexillum erigite, jam tuba canite, jam lingua et calamis clamate... Versentur ob oculos innumera mala, que ex tali consuetudine, sine ullo meliore compendio proficiuntur. Et*

Rr 2

nemo,

(a) ad Philip. 2. (b) 1. ad Cor. 12. (c) ad Colos. 2. (d) in Comment. (e) de Civ. Dei lib. 22. cap. 23.

nemo, qui Christiani spiritus viscera aliqua sint, sancto non excandescet: nemo adversus divinas scripturas, vel naturale jus, que hic ledantur potest præscribere: non spatium temporum, non patrocinia personarum, non privilegium Regionum. (a) Questi libri leggano un po' coloro, che inavvedutamente tacciano di *Avvocati non chiamati* quegli scrittori, che per soddisfare e al debito del proprio istituto, e per trarre di pericolo i Cristiani ingannati, e sedotti, si fanno ad impugnare con evangelica libertà le opinioni novelle, e pericolose.

VIII. Il secondo avvertimento del nostro Autore, egli è, che molti Scrittori, e Confessori, in veggendo gli abusi de' tempi nostri, massimamente delle pompe scandalose delle Donne, delle gozzoviglie, morbidezze, cose tutte connesse, divenuti sì universali, e a tal possesso arrivati, che secondo essi, chi volesse condannargli, manderebbe quasi tutti all'inferno: e per ciò eglino mossi da pia intenzione, e buon affetto, invece di farli sfvellere le ree costumanze coll' autorità delle scritture, e de' Padri, hanno tentato, e tentano di accomodare, e scritture, e Padri, e leggi alle corrottele, ed abusi correnti. „ *Auctores quippe animadvertentes fœminei*
 „ *pectoris nuditatem per varios populos, inveterata consuetudine sparsam:*
 „ *ut hos a damnationis periculo, in quo, ea opinione, tanquam improba-*
 „ *bili, rejecta, omnino jacerent, revocarent; non dederunt sane operam,*
 „ *ut talem corruptelam ex sacræ Scripturæ, veterum Patrum, & rationum*
 „ *præscripto, ut par erat, redarguerent, simulque evellere conarentur:*
 „ *sed e contrario prorsus, ut hujusmodi corruptelam honestarent, pia affe-*
 „ *ctione, & intentione ducti, divinam Scripturam, antiquos Patres,*
 „ *graveſque rationes per blanda mitigare ac in ejusdem consuetudinis patro-*
 „ *cinium traducere non segniter studuerunt: quod quam aperte, & stoma-*
 „ *chabunde a S. Hieronymo, ac a S. Augustino improbetur, jam supra*
 „ *in ipsomet præludio observavi (b). „*

IX. Il terzo insegnamento del sapiente Gesuita è indirizzato ai Cristiani, che egli avvisa a ben guardarſi dalle fallaci opinioni di molti Dottori. Io recherò in volgar favella quanto a questo proposito scrive il nostro veramente zelante, e sincero Teologo: e poi ne trascriverò il latino stesso, acciocchè ogn' uno ne possa riscontrare la uniformità. Scrive adunque così. (c) Non pochi, che si costituiscono arbitri delle quistioni morali, e che

(a) *Paradoſs. Diſp. 2. cap. 194. n. 67. (b) loc. cit. 9. 3. n. 43.*

(c) *Non pauci, qui moralium quæſtionum arbitros ſeſe conſtituunt atque inter Theologos irreperere, & cenſeri cupiunt, ſæpe nume-*

che ambiscono d'intrudersi, ed essere riconosciuti fra' Teologi, spesso fiate, avvegnachè la sentenza delle divine lettere; e de' vetusti Padri sia e-

vi-

ro, quamvis divinarum litterarum, priscorumque Patrum sententia perspicua in controversia aliqua ex adversum obluetur, nihilominus, ut nescio quibus suis placitis, nullo fundamento etiam innixis, serviliter ancillentur, suaque dogmata, quæ semel imbibierunt, perfractæ tueantur, vim plane apertam tam sacris codicibus, quam Patrum monumentis inferre, utrosque torquere, eludere, inflectere, luxare, ac traducere minime dubitant. Si quam etiam mundi corruptelam, valde usitatam, Scriptura sacrosancta & Patres improbant, damnantque, ii omnem operam, studiumque, quo hominum gratiam aucupentur, ejusdem corruptelæ patrocínio suscipiendo impendunt: atque ut impendant, eandem Scripturam, & Patres ludibrio, quam religioni habere malunt, ne dicam prodere. In quos sane ac pariles, stomachum merito erumpens S. Hieronymus *epist. 103. ad Paulinum* sapienter ita exoptulat: *Taceo de mei similibus, qui si forte ad Scripturas sanctas post sæculares litteras venerint, & sermone composito aures Populi mulserint, hoc legem Dei putant, nec scire dignantur, quid Prophetæ, quid Apostoli senserint: sed ad sensum suum incongrua optant testimonia, quasi grande sit, & non vitiosissimum docendi genus, depravare sententias, & ad voluntatem suam scripturam trahere repugnantem.*

Ab his vero si quis forte rationem cur alicui opinioni adhæreant postulet, indignantur; si auctoritatem, rident: si Doctores, fremunt, suum ipsorum judicium pro ratione, pro auctoritate, pro Doctoribus abunde sufficere arbitrantes. In quos male ego metuo, ne effatum illud, quod Circumcellionibus, hominibus plane opinosissimis, olim solemne erat, primumque habebatur, ut memorat S. Augustinus *epist. 48. Quid volumus sanctum est* quadret ad amissum, honestumque justum, ac sanctum, simul, ac jucundum, ac conducibile illis videtur, illico ab eis decernatur. At divina Scriptura aliter dilucide statuit, nihil refert, figurate loquitur. At Patres agminatim secus palam docent, nihil obest: Exaggerationi libenter indulgent. At locus tergiversationi non est. Enucleate Scripturæ, & Patres contra censent. Quid tum postea? Non proprie, sed per metaphoram concionantur... Quid quod aliquas multi morales controversias ita subinde definiunt, ut non tam veritati, quam personarum gratiæ venaliter ancillari videantur; non secus ac juris consulti plerique auro conducti, jura legum non justitiæ, vel æquitati, sed clientum cupiditati, & lubentiæ attemperantes? Nam qui non rationis defæcate præscripto ducuntur, sed cœcæ appetitionis impetu abducuntur,

videntemente contraria in qualche controversia ; nondimeno per aderire fervilmente a certe loro opinioni prive di ogni fondamento, e per difendere ostinatamente que' sistemi , che una volta abbracciarono , ardiscono d' inferire una violenza affatto manifesta sì ai testi santi , come ai monumenti de' Padri : e torcono quelli, e questi : gli deludono , gli stircchiano , gli piegano , gli traducono. Conciossiachè , se la Scrittura sacra , ed i santi Padri condannano una qualche mondana corruttela molto usitata ; costoro ci mettono tutta l' industria , e tutto lo studio , onde procacciarsi il favore degli uomini , ed imprendere il patrocinio della medesima

non solum veritatem ipsam e tenebris minime eruunt , sed in meridie quoque licet clare micantem , multa politicorum fuorum , vulpinorumque respectuum caligine obvolvere , ac de terrarum orbe in Cimmeria antra detrudere mire satagunt , quorum ingenium sapientiae coriphæus Salomon prover. 28. ad vivum hisce verbis expingit . *Qui cognoscit in judicio faciem , non bene facit : iste O pro buccella panis deserit veritatem . . .* Hinc complures quoque viri , qui suismet dumtaxat oculis se ipsos contemplantes , magni etiam , ac nimio plus se æstimant , quoniam ea quæ sunt omnium , & non Dei tantummodo sapiunt , doctrinam omnem , quam tenent humanis respectibus fœde mancipant : damna animarum non intelligunt , occasiones peccatorum non percipiunt corruptelas morum nihil pendunt . *Quid mirum ? Qui secundum carnem sunt , quæ carnis sunt sapiunt* , ut ex Apost. oraculo Rom. 8. perspectum est . *Qui vero secundum spiritum sunt , quæ sunt spiritus sapiunt . Nam prudentia carnis mors est . . .* Hæc videlicet carnis prudentia ipsissima est , quæ in controversiis conscientiae examinandis , in animarum judicio ferendo , in foro Poli gubernando faciem cognoscit : hæc quæ personas hominum intuetur : hæc quæ pro panis buccella veritatem deserit : hæc illa , quæ multas opiniones veræ probabilitatis expertes veluti probabiles , ac tutas venditat : hæc illa , quæ communibus , & certis Doctorum sententiis sola auctoritate sine ratione inveteratam auctoritatem , rationum pondere subnixam , detrudere conatur : hæc illa , quæ regiam viam exploratæ doctrinæ relinquens , per avia , & præcipitia levissimæ subtilitatis incedit : Hæc illa , quæ vires omnes solertiæ , eruditionis , industriæ ac studii ad opiniones , carni , & sanguini favorabiles invehendas muniendasque : ad oppositas vero animæ ac spiritui salutares convellendas & labefactandas expromit . In schola quippe carnis prudentia carnis magistra & patrona carnis , quid quæso nisi carnem doceat ? *In prælud. ad paradox. n. 1. 2. 4. 5. & 6.*

ma corruttela. E per difenderla, invece di venerare le scritture, ed i Padri, vogliono piuttosto esponerli a ludibrio, per non dire tradirgli. Contro de' quali è similmente degnato S. Girolamo nella lettera a Paolino così declama. Non parlo de' miei simili, che se peravventura dopo lo studio delle profane scienze vengono ad interpretare le Scritture sacre, e coll'armonia di ragionamento studiato solleticano l'orecchio del popolo, ciò reputano, che sia la legge di Dio, nè curansi di sapere cosa insegnino i Profeti, e gli Apostoli. Ma al loro senso aggiustano i testimonj contrarj, quasi che lodevole cosa fosse, e non colpevolissima maniera d'insegnare, l'adulterare le sentenze, e stracchiare al proprio genio la ripugnante Scrittura. Se tu a questi chiedi ragione, per cui aderiscano a qualche opinione, disdegnansi: se domandi autorità, se ne ridono: se Dottori, fremono, giudicando che il loro proprio giudizio basti abondevolmente per autorità, e per Dottori. Io temo grandemente, che a questi tali possa applicarsi la massima de' Circumcellioni, uomini'ostinatissimi, che servia loro di prima regola, come riferisce S. Agostino: ed è: *ciò, che vogliamo è santo*. Ma la divina Scrittura comanda apertamente il contrario. Nulla importa: parla figuratamente. Ma i Padri in copia insegnano manifestamente l'opposto. Non ci dà fastidio. Volentieri esaggerano. Ma non vi è luogo a tergiversazione. La scrittura ed i Padri sono di contrario parere. Cosa rispondono allora? Dicono, che i Padri non parlano precisamente, ma con metafore, agguisa di Predicatori. E ciò che è di peggio, molti decidono i Casi morali di una foggia, che sembrano, non di ricercare la verità, ma di servire venalmente alla grazia delle persone: non altrimenti, che molti Avvocati, e Legisti, i quali pagati, e stipendiati decidono le liti, non secondo le massime delle leggi, e dell'equità, ma secondo la cupidigia de' Clienti. Imperciocchè regolati non dai dettami della ragione, ma dal cieco impeto dell'ambizione, non soltanto, non traggono dalle tenebre la verità; ma in mezzo agli splendori luminosi del Sol meriggio ingombrati da folta nebbia di politiche considerazioni, e di volpini rispetti, procurano di levare dal mondo la verità medesima, e di rilegarla negli antri della Scitia. La indole di costoro ce la dipigne con vivi colori Salomone: *Cbi ha riguardo nel giudizio al volto, non fa bene. Questi per un pezzuolo di pane abbandona la verità*. Quindi moltissimi, contemplando se medesimi, si stimano più del giusto, e preferiscono il favore degli uomini alla grazia di Dio. Avviliscono vergognosamente la loro dottrina agli umani rispetti: non curano il danno delle anime: non vogliono riconoscere le occasioni de' peccati: nulla stimano le corruttele de' costumi. Questa prudenza carnale è quella stessissima di cui parla S. Paolo, che nel diri-

dirigere le coscienze, ed esaminare le controversie delle medesime, nel regolare il Foro sacramentale, riconosce la faccia degli uomini. Questa è quella, che venera la dignità delle persone, che per un pezzo di pane abbandona la verità. Questa è quella, che spaccia per probabili, e sicure tante opinioni, di vera probabilità affatto prive. Questa prudenza carnale è quella, che tenta di mettere in discredito colla propria fama le prische sentenze de' Padri appoggiate e all'autorità, e alla ragione. Questa prudenza carnale è quella, che abbandonando la regale via della soda manifesta dottrina, cammina per dirupi, e precipizj di ridicolissime sottigliezze. Questa prudenza carnale è quella, che impiega tutte le forze della sagacità, dell'erudizione, dell'industria, della sollecitudine, per mettere in voga le opinioni favorevoli alla carne, e al sangue; e per eliminare dal mondo quelle, che sono salutari allo spirito, ed all'anima. E a dir vero, qual altra cosa di grazia può insegnare nella scuola della carne la prudenza della carne, la maestra, e la padrona della carne? Fin quì l'Autore.

X. Questi sono i tre opportunissimi ammonimenti dello zelante ed erudito *P. Alberto de Albertis*, di cui parleremo altrove. I Cristiani comunemente allegano per loro scusa la buona fede, la credenza, che hanno dell'autorità, della scienza, e della probità de' loro Teologi, e Direttori. A ciò si darà piena risposta e convincente a tempo più opportuno, e forse non è lontano.

I L F I N E.

I N.

I N D I C E

DELLE COSE PIU' NOTABILI.

A

- A** Ccabbo ingannato da quattrocento Profeti . pag. 187. e 188.
- Aerio Eresiarca volea liberi tutt' i digiuni . pag. 4. Descrive le qualità del digiuno . pag. 157.
- Agostino sperimentava grave difficoltà nella osservanza di una virtuosa temperanza . pag. 33. Prova che il digiuno è confacevole alla sanità del corpo . pag. 158. e 159.
- Agostino santo persuade di predicare la parola santa benchè pochi l' ascoltino . pref. pag. LVII. & seg.
- Agostino santo condanna le profane novità introdotte nel Vangelo . pag. LX. descrive il dolore di Davidde per aver tacciata la verità . ivi pag. LXI.
- Agostino santo esorta di unire alla limosina il digiuno . pag. 249.
- Agostino allega i rescritti della Sede Apostolica . pag. 271.
- Agostino comandava di manifestare al mondo le sentenze larghe, e gli Autori delle stesse . pag. 271.
- Ambrogio condanna di peccato chi non osserva Quaresima . pag. 4. insegna ritrovarsi più facilmente gl' innocenti, che i penitenti . pag. 30.
- Ambrogio prova l' antichità della Quaresima . Pref. pag. XVII.
- Amort P. Eusebio riprova la opinione che obbliga i vecchj al digiuno sul motivo, che in Lamagna vi è consuetudine contraria . pag. 69. e 70. Le lunghe citazioni, che fa de' Padri sono fuori di proposito . pag. 73.
- Alessandro d' Alez riferisce coloro che obbligavano i giovani a digiunare di anni 15. pag. 48. egli obbliga i medesimi di 18. ivi.

- Alberto P. de Albertis mette in veduta ridicola certe sottigliezze de' Moderni Casisti . pag. 114.
- Alberto de Albertis esorta tutt' i Predicatori, Confessori, e Teologi a declamare contra gli abusi moderni pag. 315. Declama contra i moderni Casisti . pag. 316. e seg.
- Alessandro VII. dispensa dalle carni colla riserva del digiuno . pag. 193. e 194.
- Alessandro Natale accenna i sbagli di Cassiano . Pref. pag. XXIII. confuta il Dalleo . Pref. pag. XXXVIII.
- Alessandro VIII. dannà il peccato filosofico . pag. 218.
- Andrea Mendo difende lecito l' uso de laticinj nelle Domeniche di Quaresima . pag. 11.
- Antonino Santo quando dispensi dal digiuno i malati . pag. 51. e 52. obbliga i vecchj al digiuno . pag. 65. descrive le condizioni del vero digiuno . pag. 241.
- Antipodi introdotti nelle nostre Città per lo sregolamento del vivere secondo l' acuta osservazione di Seneca . pag. 113.
- Avvento, sua origine pag. 13. non è di obbligo ai secolari . ivi.
- Autori Rigoristi, e Autori Benignisti battono la stessa via nell' interpretare le Bolle Pontificie . pag. 218.
- Atanasio santo parla della Quaresima . Pref. pag. XXIII. e XXIV.
- Ambiziosi descritti da Famiano Strada . Pref. pag. XLH. e seg.

B

- B** Alastro Matteo scrive che ai malati non concedeanfi le carni . pag. 44.
- Basilio Santo predica il digiuno ad ogni
S f stato

- stato di persone . pag. 3. Riprova i pretesti di non digiunare . pag. 156. e 157.
- Basnagio confessa l' antichità del digiuno nelle ferie quarta e sesta . pag. 13.
- Baucio dispensa dal digiuno quelli , che non hanno coltri bastevoli alla traspirazione . pag. 75.
- Balsamone Teodoro difende la collezione de' Greci in tempo di digiuno . pag. 86.
- Barbarico Pietro Patriarca comanda il digiuno colle carni . pag. 195.
- Ballarino confuta la lettera del Segneri sul Probabile . Pref. pag. LIV.
- Bernardo santo persuade il digiuno . pag. 4. Condanna coloro che troppo confidano nelle dispense . pag. 183. confuta le false accuse appostegli di maldicenza . Pref. pag. LII.
- Bellarmino Cardinale asserisce che Kemnizio non nega la necessità delle buone opere esteriori in genere . pag. 22. Loda il dilungare il pranzo sino a nona , o al vespro . pag. 83.
- Bellovacense Vincenzo obbliga a digiunare i giovani di anni venti . pag. 48. non disobbliga dal digiuno i lavoratori per la fatica ordinaria . pag. 49. Non libera dal peccato coloro , che avendo di che vivere , lavorano , e non digiunano . ivi. Concede la dispensa in caso di straordinaria fatica . ivi. Condanna di peccato que' patroni , che obbligano gli operaj a non digiunare , perchè accrescano il lavoro . ivi. obbliga al digiuno i viaggiatori . pag. 50. Non libera dal digiuno le donne gravide , nè le balie , fennon in casi particolari . ivi.
- Bere vino in tempo di digiuno fuori di pasto come sia lecito . pag. 90. e 91.
- Benedetto XIV. comanda il digiuno col cibo delle carni . pag. 204.
- Bellarmino insegna di premettere la Confessione a principio della Quaresima . pag. 242. e 243.
- Beveregio confuta Dalleo . Pref. pag. XIII. n. IV. Dimostra l' antichità della Quaresima coll' autorità del Concilio Niceno , e Laodicense . Pref. pag. XIII. e XIV. Fa vedere che questa Quaresima è composta di quaranta giorni . pag. XVI. e XVII. e seg. Dimostra ciò col passo stesso di Ireneo opposto dal Dalleo . Pref. pag. XXVII. e XXVIII. Rimprovera ai Luterani e a i Calvinisti , perchè non digiunano nè secondo la Chiesa Moderna ; nè secondo la Chiesa primitiva . Pref. pag. XXX. e XXXII.
- Beveregio condanna il Probabilismo . Pref. pag. XXXII. e XXXIII. In virtù del principio presso lui certo di dovere nelle cose disputabili seguitare la più probabile , astrigne i Luterani , e i Calvinisti ad osservare la Quaresima . Pref. ivi. Dimostra per ogni verso che il digiuno Quaresimale è Santo . Pref. pag. XXXIV. e XXXV. Confessa che i Cristiani primitivi asteneansi nel digiuno quaresimale dalla carne . pag. XXXIX. e XL.
- Breve *Non ambigimus* dichiara essere precetto di osservare il digiuno in caso di dispensa dalle carni . pag. 208. 209. 210. Non impone nuovo precetto , ma dichiara che la legge della Quaresima obbliga i dispensati al digiuno . pag. 212. 213. e seg. Falsamente interpretato . pag. 217. e seg.
- Bonifacio Papa VIII. dispensa dal digiuno Vinceslao Re di Boemia . pag. 53.
- Brocardo a S. Niccolao obbliga i vecchi al digiuno . pag. 71.
- Burcardo descrive le condizioni de' nostri digiuni . pag. 243.
- Borromeo S. Carlo assegna documenti singolari per la virtuosa osservanza del quaresimale digiuno . pag. 251. e seg.

C

- C**arità Evangelica non proibisce , ma comanda di palesare le opinioni larghe , ed i libri , in cui sono stampate . pref. pag. XLIV. e seqq.
- Casali . vedi Difensore.
- Camargo P. Ignatio rappresenta i Probabilisti per troppo delicati . pag. 279.
- Camargo insegna che una opinione benchè non sia dannata può esser erronea . pag. 314.

Ca-

- Camaldolefi Monachi Romiti digiunatori severi:** e vivono lunga vita. pag. 168. e 169.
- Cano Melchior** dichiara la necessità della penitenza esteriore, o in effetto, o in voto. pag. 17. contra i Luterani. pag. 22.
- Calvino** loda il digiuno, e descrive i tre santi fini del medesimo. pag. 41. declama contra quelli che digiunando nutronsi di pesci delicati. pag. 41. Nega il merito a' digiuni. pag. 304.
- Cassiano** testifica la Quaresima di 40. di. Pref. pag. XXII.
- Carni meno salubri del pesce.** pag. 148. Generano un sangue più puro. ivi.
- Carbonara Teodoro** ha pubblicati libri a difesa del digiuno. pag. 196.
- Casisti** malamente interpretano un testo del Card. Gaetano. pag. 47. Suppongono falsamente che negli antichi tempi non si esaminassero le infermità prima di dare le dispense. ivi.
- Casisti troppo facili** nell' accordar le dispense. pag. 50.
- Casisti moderni** contrarj agli antichi Teologi. pag. 58.
- Casisti moderni** aumentano la collezione della sera. pag. 89.
- Casisti se sieno** cagione delle rilassatezze. pag. 177.
- Casisti larghi** lodati da i Cristiani. pag. 187.
- Casisti benigni** dopo Innoc. XI. difendono la sentenza del digiuno. pag. 199.
- Casisti meno umili** nel censurare le formole de' Concilj. pag. 221.
- Casisti fautori** di opinioni lasse. pag. 229.
- Casisti colle loro opinioni larghe** danno occasione di rilassatezza. pag. 300.
- Canon penitenziali** contra i violatori del digiuno. pag. 37. Le penitenze severe imposte da questi canon. ivi.
- Carlo Borromeo** santo determina la quantità di cibo, e bevanda della collezione della sera. pag. 88. e 89. Comanda, che i dispensati in Quaresima mangino separatamente dagli altri. pag. 233. Comanda a' suoi Parrochi di avvisare i fedeli a confessarsi a principio di Quaresima. pag. 244.
- Caramuele** propone bizzarre quistioni sopra gli orioli. pag. 109. insegna che tutti gli orioli sono concepiti nel peccato originale. pag. 110. altre cose curiose su questo punto. pag. 11.
- Cardano** condanna i Medici moderni perchè non alimentano i malati col cibo de' pesci.
- Capi di famiglia** peccano quando obbligano tutt' i domestici a mangiar carne per non fare due mense. pag. 232.
- Carlo Magno** cominciò ad anticipare la refezione che indì di digiuno facevasi verso il tramontare del sole. pag. 82.
- Chiesa Occidentale** più mite della Greca verso i malati. pag. 45.
- Chiesa, ci comanda** il digiuno come salubre non solo all' anima, ma anche al corpo. pag. 155.
- Cardenas** confuta il Pasqualigo. pag. 106. dimostra le fallacie, e sofismi di Caramuele. pag. 111.
- Cioccolata** in tempo di digiuno. pag. 94. quelli che difendono lecito l' uso della medesima non hanno ancora ritrovata ragione probabile. pag. 111.
- Clemente VI.** concede la dispensa dal digiuno al Re, e Reina di Francia. pag. 53.
- Clemente VII.** dispensa il Re di Navarra. pag. 53. dispensa l' Imperatore Carlo V. pag. 54.
- Clemente XI.** comanda il digiuno colle carni. pag. 194.
- Collezione della sera** quando cominciò. pag. 84. suoi progressi. pag. 85. 87. 88. 89. 90. Si assegna la giusta regola da osservarsi rispetto e alla quantità, e alla qualità. pag. 98. 99. 100. 101. 102.
- Collezione delli dispensati dall' astinenza** quale debba essere. pag. 233.
- Constantino Imperatore** conferma la tradizione Apostolica della Quaresima. Pref. pag. XXV.
- Concilio Trullano** proibisce i Latticinj in Quaresima. pag. 11.

- Concilio di Aquileja abolisce le vigilie. pag. 14.
- Concilio Viennese proibisce le vigilie.
- Concilio di Toledo proibisce il concedere dispense senza urgente necessità. pag. 47. e 48. persuade la continenza a' conjugati in Quaresima, pag. 247.
- Concilio Tridentino comanda la penitenza esteriore. pag. 18. comanda ai Confessori d'imporre a' penitenti penitenze proporzionate e allo stato, ed a' peccati de' penitenti. pag. 38.
- Concilio di Trento mal interpretato dal P. Tamburino. pag. 219.
- Concilio Niceno parla della Quaresima come di cosa antica, e nota a tutti. Pref. pag. XIV. e seg.
- Confessori descritti dal P. Rajnaudo. pag. 182. Insegnano opinioni larghe. pag. 229. omettono d'imporre le penitenze convenevoli a i penitenti. pag. 29. obbligati di sapere i Canoni Penitenziali. pag. 38. e 39.
- Cozza Cardinale non interpreta giustamente un testo di S. Bonaventura. pag. 85.
- Copellotti. vedi Difensore.
- Copellotti difende la opinione lassa qual punto importante. pag. 300.
- Cristiani de' primi tempi digiunavano, e lavoravano. pag. 3.
- Cristiani molti non discorrono bene sulla osservanza del digiuno quaresimale. pag. 153. I ricchi, ed i Nobili non pochi, più degli altri violano la Quaresima. pag. 154. invalidamente dispensati. pag. 301.
- Cristiani falsamente lusingansi d'essere sicuri in coscienza per avere l'attestato del Medico. pag. 181. Facilmente credono a' Dottori di opinioni larghe, e difficilmente a quelli delle strette. pag. 183. troppo creduli in tutto ciò che seconda i loro appetiti. pag. 185. e 186. Vanno in traccia di Casisti benigni. pag. 187. Ingiustamente difendono le loro dispense coll' autorità de' Medici, de' Parrochi, e Confessori. pag. 187. 188. e 189.
- Cristiani periscono perchè rifiutano la penitenza corporale. pag. 300.
- Cristiani vanno in ricerca di Teologi, e di Confessori, acciocchè trovino loro dottrine confacevoli alle proprie passioni. pag. 313.
- Cristoforsono riporta un passo celebre di S. Ireneo secondo la lezione di un codice antichissimo. Pref. pag. XXVII. e seg.
- Critica necessaria nella Teologia morale più che in ogni altra scienza. pref. pag. LIV.
- Culti Cinesi. pag. 267.

D

DAlleo declama contra i Cattolici, perchè non osservano il digiuno quaresimale. pag. 80. e contra l'anticipazione del pranzo. pag. 83. Confessa l' antichità della Quaresima. Pref. pag. XIII. Nega che la Quaresima de' primi Cristiani fosse di 40. giorni. pref. pag. XIV. & seg. Oppone un testo di Socrate che è contra di lui. ivi pag. XX. e XXI. Impugna la qualità de' cibi quaresimali. Pref. pag. XXXVII.

Diana P. D. Antonino riferisce un Decreto della Congregazione che riprova la opinione che sostiene esser lecito l'uso de' Latticinj nelle Domeniche di Quaresima. pag. 12. Difende che si possa prendere tante volte un po' di cibo, quante volte si beve. pag. 95.

Diana confessa che tutt' i Teologi obbligano i vecchj al digiuno. Ma egli con pochi moderni gli libera. pag. 66. esenta dal digiuno i Cristiani per la sola difficoltà di dormire. Insegna che secondo un orologio si può esser digiuni per comunicarsi la mattina, e nel medesimo tempo mangiare secondo un altro orologio. pag. 108. e 109. Insegna che i dispensati dalle carni possono mangiare d'ogni sorta di carne. pag. 227. Accorda di mangiare carne, e pesce. 231.

Digiuno : sua origine. pag. 1. n. 1. De' quattro tempi. pag. 12. loro antichità. ivi. dell'Avvento. pag. 13. ci rende simili a Gesucristo. pag. 15. è comandato dalla legge naturale, divina

- vina, ed ecclesiastica. pag. 21. 22. 23. e seg. fini per cui è istituito. pag. 24. 25. e seg.
- Digiuno colle carni in caso di dispensa accusato di Gianfenismo. pag. 277.
- Digiuno naturale in che è distinto dall' ecclesiastico. pag. 36.
- Digiuno considerato secondo la lettera, e secondo lo spirito. pag. 235. 236. e 237.
- Digiuno spirituale dell' anima, ed esteriore del corpo. pag. 238. Predicato con frutto. pref. pag. LVII.
- Digiuno di somma importanza per la salute. pag. 300.
- Dicastillo P. Giovanni sostiene che nel medesimo tempo si possa mangiare, ed essere digiuni in virtù della probabilità di due oriuoli. pag. 108.
- Diluvio se abbia cagionato deterioramento nella terra. pag. 164.
- Difesa* della Dissertat. Teolog. morale Critica. pag. 197.
- Difensore di Copellotti e Casali adombrato ne' monti alti, ingombrati da folta nebbia. pag. 197. Non ha ardire di attaccare i principj della Quaresima Appellante. pref. pag. XLIX.
- Difensore di Copellotti. Sue gentili maniere di scrivere. pref. pag. L. Invita i suoi Letterati contra l'avversario. ivi LI. Ripone nella moltitudine la difesa della morale. ivi. Colle sue minacce non reca ad altrui spavento, ma eccita verso festesso la commiserazione. pag. LII. oppone falsamente lo scredito di qualche Regular Ordine, o di qualche Religioso Istituto. pag. LII.
- Difensore manda l' Autore della Quaresima a studiare il Probabilismo sulle lettere del Segneri. pref. pag. LIII. e seg.
- Difensore di Copellotti, e Casali censura l' Autore della Quaresima Appellante. pref. pag. LIX.
- Difensore accusa l' Autore della Quaresima d' aver violato il Decreto d' Innocenzo XI. pag. 275. Lo rassomiglia a Vendrochio e ad Arnaldo. pag. 275.
- Difensore è necessitato a ripudiare la propria opinione. pag. 276.
- Difensore di Copellotti, e Casali quanto sia culto, e prudente nello scrivere. pag. 284.
- Difensore chiama il suo Avversario: *buon figliolo*. pag. 284.
- Difensore per difendere i suoi Casisti dice, che la Chiesa errerebbe, se comandasse il digiuno negato da quelli. pag. 289. Acrive a' Regolari la nota di non digiunare. pag. 290.
- Difensore difende Copellotti, e Casali per difendere se stesso ed i suoi. pag. 303.
- Difensore di Copellotti e Casali foccombe agli argomenti. pag. 309.
- Difensore si serve di una dialettica fallace. pag. 310. Non fa stima del Gonzalez del Camargo: e troppo esalta il Lobar, il Burghaber, e l' Escobar. pag. 310. e 311. quali inconvenienti partorisca la di lui dialettica fallace. pag. 311.
- Dispense antiche. pag. 43. Non dispensavansi nella Chiesa Greca i malati ne' primi tempi dal digiuno. pag. 44. Nè le parturienti. ivi. progressi delle medesime. pag. 81. e seg. Aboliscono la legge del digiuno. pag. 115. Condizioni accio le dispense sieno valide e lecite. pag. 120. 121. e seg.
- Dispense di mangiar carne in Quaresima introdotte nel secolo sesto decimo. pag. 192.
- Dispense concesse alle Città. pag. 222.
- Dispensati dalle carni non possono servirsi che di carni salubri. pag. 226. e 227. e seg.
- Dispensa non può dilatarsi oltre il bisogno. pag. 228. e 229.
- Divertimenti vani. pag. 246. e seg.
- Domeniche di Quaresima esenti dal digiuno, non dalle carni. pag. 9.
- Durando non libera i viaggiatori, nè i lavoratori dal digiuno non in casi particolari. pag. 51.

E

- E** Brei naufragatori della Manna . pag. 245.
- Enrico Savillio traduce un celebre passo di S. Ireneo . Pref. pag. XXVII.
- Elizalde P. Michele insegna , che se fossero probabili , e vere le opinioni de' Moderni intorno al digiuno , la legge del digiuno non obbligherebbe più . pag. 116. e 117. Insegna che nelle dispense dal digiuno il Parroco fa la figura principale pag. 138. Condanna le molte dispense moderne . pag. 180. Confuta un obbietto de' Probabilisti . pref. pag. XLV. e seg. Rappresenta il Probabilismo qual sorgente di lassità . pref. pag. XLVI.
- Epifanio santo descrive la severità de' digiuni . pag. 5.
- Esempio singolare a favore del digiuno . pag. 174.
- Esempio tratto dalla Scrittura Santa contra coloro , che proccacciano false dispense pag. 186.
- Età quando basti per dispensare dal digiuno pag. 46.
- Eugenio IV. permette l'uso delle carni col digiuno . pag. 193.
- Eusebio Cesariense dimostra l'antichità della Quaresima . Pref. pag. XXIV. Riferisce la lettera dell' Imperadore Constantino sopra la celebrazione della Pasqua . Pref. pag. XXV.
- Ex cathedra non è emanato secondo i falsi commenti d' alcuni Moderni il Pontificio Breve . pag. 225.
- Ezzechiello rimproverava i peccatori benchè prevedesse , che pochi se ne convertirebbono . pref. pag. LVI.

F

- F** Ame della parola divina senza trovar chi la predichi pag. 312.
- Fatica quando sia motivo per liberare dal digiuno . pag. 57. 124. 125. e seg. Non indebolisce il corpo , ma lo rinforza . pag. 64.
- Fagnano difende che per una giusta e lecita dispensa è necessaria una cagione manifesta , e grave . pag. 122. e 123.

- Factum de' Giansenisti , e il Factum de' Casisti . pag. 118.
- Famiano Strada deplora la perdita della libertà dello scrivere Pref. pag. XLII. Ciò egli attribuisce all'ambizione de' scrittori . pag. XLIII. Descrive gli affetti , e disegni degli ambiziosi . ivi .
- Francolino Baldaffare fa il Catalogo delle proposizioni sospette di rigorismo pref. pag. LIII.

G

- G** Aleno assegna per valida medicina l'astinenza . pag. 35. sostiene che le carni generino un sangue crasso . pag. 148. preferisce il cibo de' pesci a quello delle carni . ivi . Dimostra la connessione tra il digiuno , e la limosina . pag. 248.
- Gastigo de' Polacchi contra i violatori del Digiuno .
- Girolamo santo rimprovera a' Montanisti le loro tre Quaresime . pag. 2. Sostiene di tradizione Apostolica la nostra Quaresima . pag. 3. Prova contra Gioviniano che il digiuno è salutare all' anima ed al corpo . pag. 159. 160. e seg.
- Gastigo de' voluttuosi . pag. 312.
- Giorni che compongono la Quaresima . pag. 7. Giorni esenti dal digiuno quaresimale . pag. 9.
- Giustiniano Imperadore formò un editto di vender carni in Quaresima per la penuria di altri cibi . pag. 45.
- Giulio II. si riporta al parere de' Medici per dispensare il Re di Danimarca pag. 53.
- Gioviniano dissuade dal digiuno . pag. 63.
- Golosi descritti da Seneca . pag. 170. e 171.
- Greci non digiunavano il Sabato , e la Domenica in Quaresima . pag. 9.
- Giansenista . pag. 302.
- Gregorio Santo condanna l' abuso di mangiar carne nelle Domeniche di Quaresima . pag. 10.
- Gregorio santo il grande dispensa l' Arcivescovo di Ravenna dal digiuno . pag. 45. e 46.
- Gregorio XI. dispensa dal digiuno il Re Carlo V. pag. 53.

Gre-

Gregorio XIII. concede l'uso delle carni colla condizione del digiuno. pag. 193.

Gregorio Nazianzeno attesta la disciplina del digiuno di 40. dì. pref. pag. XVII.

Guadagni Cardinale. pag. 204.

Gonet P. Battista tesse lungo Catalogo di opinioni lasse di Tamburino, e Caramuele. pref. pag. LIII.

Grifostomo Giovanni santo. pag. 4. suoi sentimenti intorno alla penitenza. pag. 21. Descrive il vero digiuno. pag. 240.

H

Hecquet Medico riprova le opinioni lasse de' Casisti. pag. 63. confuta le opinioni de' Casisti co' principj della meccanica. pag. 67. riprova per ridicola la opinione di dover mangiare, *ne potus noceat*. pag. 95. Dimostra, che la brevità della vita non è effetto del Diluvio. pag. 164. Accusa i Casisti di troppo facili nell' accordare le dispense. pag. 178.

Hurtado P. Tomaso insegna di accomodare le leggi positive difficili alle umane inclinazioni pag. 59. si lamenta del P. Pasqualigo, perchè non ha trovate ragioni, con cui render lecita la cioccolata in tempo di digiuno. Sostiene che il bere vino in fraude del digiuno sia trasgressione mortale.

Hurt non attesta che in Germania vi sia consuetudine che disobblighi dal digiuno. pag. 72.

I

Ignoranza dell'antica disciplina forgente d'errori. pag. 53.

Ignoranza allegata da i Cristiani falsa. pag. 179.

Ignoranza e buona fede che allegano i Cristiani, fondata sull' autorità de' Confessori, Medici, e Teologi ella è per lo più colpevole. pag. 188. e 189.

Ignoranza de' Sapianti, e ignoranza degl' idioti. pag. 190.

Ireneo santo mal interpretato da Bagnagio e da Dalleo. pag. 7.

Ireneo santo descrive tre forme di digiuno. pref. pag. XXVII. non favorisce il sistema di Dalleo, ma lo rovescia. pag. XXVIII.

Isola di S. Clemente abitata da' Monachi Romiti Camaldolesi. pag. 168.

Jus privatum si difende sotto il manto del *jus comune*. pag. 297. Vedi *Novum jus*.

L

L Amas Girolamo inventa un finto oracolo di S. Pio V. pag. 65. difende lecito l'uso de laticinij nelle Domeniche di Quaresima. pag. 11.

La Croix Claudio riferisce, che i Vescovi Oltramontani dispensano dalle carni colla riserva del digiuno. pag. 194.

Launoi Giovanni nega la perpetua tradizione dell' astinenza dalle carni. pag. 192 e 193.

Lavoratori quando sieno dal digiuno esenti. pag. 49.

Leandro P. dispensa dal digiuno per la sola difficoltà di praticarlo. pag. 59. Che si può lavorare per fine di non osservare il digiuno. pag. 62. Che si può fornicare intemperantemente per esentarsi dal digiuno. pag. 63. esenta i vecchj dal digiuno. pag. 66. Sostiene che le femine sieno vecchie di anni 50. e però le dispensa dal digiuno. pag. 66. Permette un po' di cibo aromatico la mattina acciocchè lo stomaco tramandi buon fiato. pag. 95. Insegna lecito l'uso delle carni non salubri in Quaresima. pag. 227.

Lessio Lionardo non dispensa, che pochi Cristiani di 30. o di 40. anni pel motivo della vecchiezza. pag. 66.

Lettera ad un Amico. confutata da dotto Teologo 198. L' Autore di questa lettera mette in dubbio l' accettazione del Sinodo di Venezia. pag. 203.

Lettera del digiuno pag. 235.

Leone Papa santo descrive le opere che

- che deono accompagnare il vero digiuno. pag. 240. Raccomanda di unire al digiuno la limosina. pag. 249.
- Limosina compagna del digiuno. pag. 248.
- Libidine partorita dalla golosità, e intemperanza. pag. 145.
- Lorenzo Giustiniano tanto non mangiò carne benchè malato in tempo di digiuno.
- Luciano assegna le regole di scrivere la storia. pref. pag. XLII.

M

- M**Alatia ne' primi tempi non fu motivo sufficiente a dispensare dal digiuno nella Chiesa Greca. pag. 44. quando disobbligò dal digiuno. pag. 56. 57. e 74.
- Mantegazzi Alessandro è stato il primo a difendere il digiuno. pag. 196. Egli l'Autore del libro intitolato disinganno &c. pag. 196.
- Mantegazzi malamente impugnato da Copellotti. pag. 300.
- Marchetti P. Difende il digiuno, e presenta una scrittura al Papa. pag. 194.
- Maritati sono esortati ad osservare continenza in Quaresima da S. Paolo. pag. 247.
- Medici obbligati a disaminare le indisposizioni di coloro cui permettono in Quaresima l'uso delle carni. pag. 132. Peccano quando omettono questo giusto discernimento. pag. 135. Le scuse onde pretendono giustificare le dispense che concedono sono false. pag. 136. Medici censurati da' sacri Canonici. pag. 177. Con troppa facilità dispensano. pag. 179.
- Medicina novella inventata da' Probabilisti. pag. 231. e 232.
- Mendo nega, che Gregorio XIII. comandi il digiuno, perchè avrebbe distrutta la forma sostanziale. pag. 289.
- Missini Severino Antonio dispensa dalle carni colla condizione del digiuno. pag. 195.

- Mosè, il primo a darci una figura del quaresimale digiuno. pag. 1.
- Moderni liberano dall'astinenza dalle carni per lo pericolo di futura malattia. pag. 74.
- Moderni hanno insegnate opinioni lasse con buona intenzione. pref. pag. XLV. Fa opera grata agli stessi, e a Dio chi confuta le loro lassità. ivi.
- Monti. Vedi Difesa.

N

- N**Avarro Martino obbliga i vecchi al digiuno. pag. 68.
- Niniviti. Digiunatori severi. pag. 2. n. 2.
- Niceforo racconta, che il popolo non volle ubbidire al Decreto dell'Imperatore Giustiniano di mangiar carne in Quaresima. pag. 45.
- Nider Giovanni con difficoltà dispensa dal digiuno. pag. 67.
- Nicolai Giovanni confuta Launoi. pag. 193. item Pref. pag. XXXVIII.
- Nicold J. Papa vieta i divertimenti nella Quaresima. pag. 246.
- Niccolaiti contrarij al digiuno. pag. 273.
- Novità profane introdotte nella Cristiana morale. pref. pag. LX.
- Novum jus* falsamente attribuito al Breve Pontificio. pag. 285. Le cattive conseguenze che derivano dalla invenzione di questo *Novum jus*. pag. 286. 287. e seg.
- Novatori deducono cattive conseguenze dalle larghe interpretazioni de' Casisti Moderni. pag. 297. e 298.

O

- O**Bbietti vani contra il Breve Pontificio. pag. 217. e seg.
- Obbligo grave delle leggi non si raccoglie dalle sole parole. 221.
- Opere buone che deono accompagnare i nostri digiuni. pag. 239. e seg.
- Opinioni lasse de' Casisti Moderni. pag. 61. Opinioni dannate de' Moderni nella materia del digiuno. pag. 65.

Opi

Opinione dannata del P. Tamburino. pag. 220.
 Opinioni lasse de' Casisti. pag. 229. come deono interpretarsi. pref. pag. XLVIII. e seg.
 Opinioni moderne cagione di rilasatezza. pag. 308.
 Opinioni quantunque non sieno dannate, non perciò sono lecite. pag. 314.
 Origine e progressi delle dispenfe dal digiuno. pag. 43.
 Origene parla della Quaresima. Pref. pag. XXVI.
 Orologi. Ingegnofe questioni de' moderni Casisti sopra i medesimi. pag. 103. e 104. Si dee aspettare l'ultimo botto secondo Pasqualigo. pag. 105. Orologio Italiano comincia a misurare la notte mezza ora dopo il tramontare del sole, per conseguenza segna la mezza notte mezza ora dopo il giusto punto. Chi digiuno è obbligato di anticipare mezz'ora la sua refezione. pag. 112.

P

PAolo V. concede l'uso delle carni colla condizione del digiuno. pag. 193.
 Pasqualigo P. Zaccaria, libera circa 50. stati di persone dal digiuno. pag. 50. e 51. esenta coloro che non hanno vino da bere. pag. 76. E coloro che mangiano latticinj per necessità. ivi. Insegna, che si può dilungar la cena dopo la mezza notte dell'ultimo giorno di carnevale. pag. 77. e 78. che si può protraere il pranzo dal mezzo di fino alla sera. pag. 77. che si può seguitare un orologio che batte in ultimo luogo contra quattro che battono prima, e segnano la mezza notte. pag. 106.
 Paolo Appostolo predicando in Atene fu deriso. pref. pag. LVII.
 Padri della Chiesa come deono interpretarsi. pref. pag. XLVIII.
 Pallavicino Cardinale osserva che se le opinioni di tanti Moderni fossero vere resterebbono abolite le leggi. pag. 117.
 Parrochi peccano, se sottoscrivono la li-

cenza di mangiar carne in Quaresima, se prima non disaminano le indisposizioni di chi chiede la dispensa. pag. 137. La loro scusa di riposare sulla coscienza del Medico è nulla. ivi. Nell'impartire le dispenfe dalla Quaresima, il Parroco fa la prima figura, non il Medico. pag. 138.
 Pesce colla carne non è lecito in Quaresima. pag. 230.
 Penitenza esteriore del corpo necessaria, o in effetto, o in voto. pag. 17. sue parti, digiuni, limosina, e preci. pag. 18. Penitenza vera, e falsa. pag. 19. Penitenza imposta da Confessori non può rifiutarsi. pag. 31. peccati rimessi quanto alla colpa e pena eterna, ma non quanto alla pena temporale. pag. 22.
 Peccati più numerosi di presente che negli antichi tempi. pag. 175.
 Petavio Dionisio insegna come deono interpretarsi i Padri. pref. pag. XLVIII.
 Petrucci Pietro Martire fu il primo a confutare la lettera del Segneri sul Probabile. pref. pag. LIV.
 Peccato filosofico secondo il P. Viva, non è mai stato insegnato da alcun Teologo. pag. 218.
 Pirronismo introdotto nella morale. pag. 220.
 Plutarco insegna che il cibo delle carni non è tanto salubre, che quello de' pesci. pag. 148.
 Poveri quando dispensati dal digiuno. pag. 50.
 Policarpo Santo parla con Aniceto Papa. Pref. pag. XXV.
 Politici dipinti da Famiano Strada. pref. pag. XLII. e seg.
 Politica accomoda la morale al mondo. pag. 262.
 Politica di alcuni Casisti descritta dal P. Alberto de Albertis. pag. 316. 317. e 318.
 Procopio censura d'indiscreto Giustiniano Imperatore per i suoi severi digiuni. pag. 45.
 Probabilismo cagione della disciplina rilassata nella osservanza del digiuno. pag. 58. e seg. Probabilismo

riprovato da Beveregio Inglese. pref. pag. XXXIII. Cambiamenti introdotti dal medesimo pref. pag. XLI. Sorgente di lassità pref. pag. XLVI. Probabilismo nasconde la lassità pag. 309. Profeti falsi e seducenti pag. 185. Precetto di confessare la verità pag. 258. & fegg. Profeti falsi predicano sentenze piacenti pag. 263. Peccato filosofico pag. 267. Professore Genovese pag. 277. e seg. Probabilisti facili nel censurare, e troppo risentiti contra le giuste censure delle opinioni loro lasse pag. 279. Probabilismo fomenta i Cristiani nelle loro rilassatezze. pag. 303. Pesce se sia lecito coll'uso de' laticinj. Vedi *Addenda* sul fine dell'opera.

Q

Quaresima nominata qual disciplina universale nel Concilio Niceno, e Laodicensi pref. pag. XIII. e seg. E' composta di giorni 40. pag. XVII. e seg. Quaresima ella è di tradizione Apostolica. pref. §. 1. pag. Quaresima ella è alla portata di tutti pag. 147. non reca danno alla sanità corporale. pag. 148. E' una illusione erronea il supporla superiore alle umane comuni forze. pag. 152. Quaresima Appellante pag. 197. pref. pag. XLIV. Non contiene strapazzi contra le persone, ma contra l'errore. ivi. Dimostra esser opera di carità il palesare le opinioni larghe. pref. pag. XLIV. e seg. Ingiustamente censurata. pag. 258. e pag. 284. e seg. Quartodecimani celebravano la Pasqua in qualunque feria della settimana vicina all' Equinozio. pref. pag. XXV.

R

Rainaldi narra la dispensa dal digiuno conceduta dal Papa a Venceslao Re di Boemia. pag. 53. Che Clemente VII. dispensò l'Imperatore

Carlo V. pag. 54. Che Leone X. dispensò il Cardinale Ximenes. Rainaudo P. Teofilo condanna le opinioni lasse del P. Pasqualigo pag. 77. 78. 79. e 80. Riprende alcuni Moderni Probabilisti, che per acquistarsi plauso hanno troppo allargata la legge. pag. 177. Prova che il pesce è più salubre della carne pag. 149. Riporta un esempio galante onde provare che la Quaresima non è contraria alla sanità pag. 174. Attribuisce a' Medici le rilassatezze contra il quaresimale digiuno pag. 177. Dimostra l'inganno de' Cristiani, che mangiano carne in quaresima sulla fede del Medico pag. 181. e 182. Declama contra i Confessori troppo benigni pag. 182. Riprova la ignoranza allegata da Cristiani. pag. 185. Ratterio Vescovo di Verona rimprovera coloro che differiscono alla notte la refezione per mangiare più lungamente. pag. 82. Regola de' PP. Teatini fa menzione del cibo della collezione della sera. pag. 88. Reginaldo P. difende lecito l'uso del pesce colla carne in Quaresima. pag. 231. Rigorismo e benignismo. pref. pag. XLII. Rigorista pag. 302. Ruffino traduce un testo di S. Ireneo. pref. pag. XXIX.

S

Sacerdoti obbligati a difendere la verità. pag. 258. figurati ne' 70. Discipoli. 260. Salviano condanna i censori appassionati. pref. pag. LX. Sanchez Giovanni giudica che due cauterj sono sufficienti per esimere dal digiuno. pag. 75. Segneri P. Paolo insegna, che i Cristiani ricadono, perchè i Confessori non impongono loro penitenze convenevoli. pag. 29. Segneri P. Paolo attribuisce molte proposizioni lasse al Gaetano, al Soto, al Mercoro, al Gerson pref. pag. LIII. Sostiene, che il Sanchez, l'Azorrec non

non mai abbiano insegnate dottrine large. ivi. Sue lettere sul Probabile. ivi.

Seneca descrive i difordini del vivere; fa vedere introdotti gli antipodi nelle Città. pag. 113. condanna coloro che alla vecchiezza rapportano la penitenza. pag. 166. 167. Assegna la cagione della brevità della vita. pag. 170.

Scufe de' medici, e de' Parrochi false pag. 136. e 137.

Schedule de' Medici, e Parrochi non sempre giustificano pag. 176. 177.

Scholastici antichi nelle fatiche ordinarie obbligano i Cristiani al digiuno. pag. 57.

Sisto IV. concede il cibo delle carni colla condizione del digiuno. 193.

Sinodo di Bologna dispensa dalle carni colla condizione del digiuno. 193.

Sinodo di Venezia concede l' uso delle carni colla riserva del digiuno. pag. 193.

Sinodo di Basilicata comanda il digiuno ec. pag. 194. Il Sinodo di Basilicata. ivi.

Sinodo di Foligno comanda il digiuno colle carni. pag. 195.

Sinodo di Venezia comanda il digiuno colle carni. pag. 198.

Sinodo di Aquileja concede l' uso delle carni colla riserva del digiuno. 199.

Sinodi hanno autorità di dispensare di obbligare al digiuno. pag. 200. Errore di coloro che negano tal potestà. pag. 200. e 201.

Silenio forzoso, ed ossequioso pag. 293.

Socrate maravigliasi perchè la Quaresima non è osservata tutta intera. pref. pag. XX. e XXI.

Spirito del digiuno è sempre stato lo stesso pag. 236. e 237.

Spirito del digiuno pag. 236. Non è soggetto a dispensa. ivi.

Suarez riprova la opinione di potersi rifiutare le penitenze imposte dai Confessori. pag. 31.

Studio della Cucina supera ogni altra arte. pag. 170.

Spirito di penitenza, non soggiace alle opinioni de' Casisti. pag. 308.

T

T Amburino P. Tomaso libera i vecchi dal digiuno. pag. 65. Difende che si può bere in tempo di digiuno vino, mosto, acque distilate per mera voluttà, e in fraude della legge. pag. 92.

Tamburino interpreta il Tridentino in senso dannato pag. 219. introduce il Pirronismo nella morale Cristiana pag. 220.

Telesforo Papa non ha istituita la Quaresima. pag. 8.

Temperanza nel mangiare pag. 33 suoi estremi. ivi.

Teologi divulgano vane sottigliezze contra il Pontificio Breve. pag. 217.

Teodoro Studita condanna coloro che colla moltitudine vogliono difendere la falsità, e la lassità. Pref. pag. LI.

Tertulliano dipinge con vivi colori i golosi. pag. 143. parla de' digiuni de' cattolici. pref. pag. XXVI. Descrive i premj del digiuno pag. 306.

Tomaso d' Aquino spiega gli effetti della penitenza pag. 20. Insegna che è comandata dalla legge naturale. pag. 25. e 26. che la penitenza esteriore dee esser proporzionata alla infermità dell' anima pag. 28. assegna tre fini del digiuno pag. 36. obbliga i giovani al digiuno nell' età di anni 21. pag. 48. Descrive i motivi perchè col digiuno sia prescritta la limosina, e la preghiera. pag. 250.

Tommasino condanna l' ignoranza dell' antica disciplina. pag. 53. racconta dispense concesse da' Papi. ivi. Non riporta intero un testo di S. Tomaso. pag. 91.

Tostato Alphonso esamina se sia lecito sostituire agl' elettuarj le erbe la sera del giorno del digiuno. pag. 86. e 87.

V

V Asquez riprova come contraria alla fede la opinione di rifiutare le penitenze date da' Confessori pag. 31. Vcc-

Vecchj non mai dispensati dal digiuno. pag. 47.
 Vescovi hanno autorità di obbligare i sudditi. pag. 201.
 Verità riesce dispiacevole pref. pag. XLIX.
 Verità dee publicarsi, benchè da pochi ascoltata. pref. pag. LVII.
 Verità non dee tacerli per timore degli irrisori. pag. LVII.
 Verità sempre vittoriosa. pref. pag. LX.
 Verità dee sotto precetto confessarsi e difendersi specialmente da i Sacerdoti. pag. 259.
 Verità morali, non meno che le verità spettanti alla Religione deono sotto precetto confessarsi in pubblico. pag. 261. e 262.
 Verità amara. pag. 263.
 Verità si ride de' suoi nimici. pag. 282.
 Vigilie, loro antichità, abolite nel Concilio Viennense. pag. 14.
 Vincenzo Ferrerio Santo obbliga al digiuno i vecchj ottuagenarj. 65.
 Vita è lunga, quando è ben custodita. pag. 173.
 Viva P. Domenico sostiene che niun Teologo abbia insegnato il peccato filosofico. pag. 318.
 Umberto Cardinale rimprovera a i Greci l'uso de' frutti la sera in Quaresima. pag. 85.

Umiltà de' Casisti Moderni. pag. 221.
 Uomini non sono meno forti di presente, che ne' tempi andati. pag. 163. 164. e seg.
 Uso de' latticinj insieme coll' olio e peisce. Vedi *Addenda* sul fine.

X

Xerofagie praticate da' primi Cristiani. pag. 5.
 Ximenes Cardinale dispensato da Papa Leone X dal digiuno. pag. 85.

Z

Zacchia Paolo riprova le opinioni larghe. pag. 64. Non concede che tre once di cibo nella colezione. pag. 101. Insegna quali sieno le malattie, in cui si possono permettere le carni in quaresima. pag. 132. e 133. Prova coll' autorità di Galeno che il cibo del pesce è più salubre di quello delle carni. pag. 148. si maraviglia perchè a' malati non si diano per cibo i pesci. pag. 159. e 150. Riprova i Medici facili a dispensare. pag. 177. e 178.
 Zonara narra la orazione che l'Imperatore Leone faceva per esortare i fedeli al digiuno. pag. 44.

F I N E.

Errata

Pref. pag.	XI	1.	24	rifuenare
	XV		16	difendono
	XV		25	sentire
	XXXI		29	intra
	XXVII		20	Cattolici o mal' istituti nella disciplina della loro Religione, i quali,
	3		14	Paulo
	14		12	Ammiano, Marcellino
	35		17	potiamo
	49		12	violatori
	64		2	Paulo
	73		6	Diztas
	80		31	esaggera
	81		15	Paulino
	93		2	direffimo
	147		6	Carnario
	157		30	forte
	183		34	indifferentemente
	305		8	Convertimenti

Corrige

risonare
 difendo
 servie
 citra
 Cattolici, i quali, o mal &c. o troppe

Paulo
 Ammiano Marcellino
 p. siamo
 Laveratori.
 Paulo.
 Dizta.
 esaggera.
 Paulino.
 diceffimo
 Carnario
 folta
 ind. finitamente.
 Convertimenti.

A D

diffimi mediatori per istabilire tra Iddio, e la sua gente santa una sagra perpetua alleanza. Questa universale subordinazione de' popoli a' loro Parrochi, di questi a' loro Vescovi, e de' Vescovi al loro supremo Pastore : questa maravigliosa sagra armonia di tante mistiche membra unite in un sol corpo, per fare d'accordo, e con armonioso concerto da ogni angolo dell'univerfo ascoltare la voce del loro Capo ; non solo forma una splendida divisa di quella Santa unione tanto raccomandata da Gesucristo a' suoi seguaci ; ma nello stesso tempo serve di vergognosa confusione a' nostri nimici, che quai aridi tralci recisi dalla lor vite, e quali infette membra gettate fuori dell'Arca di salute, sono tra di loro in continui scismi, e rivolture divisi, e separati. Malagevole sarebbe di rinvenire nella rivoluzione de' passati secoli una ecclesiastica legge, con maggiore universalità ricevuta, di questa nostra. Per questa ragione aveva io deliberato di non inserire alcuna delle accennate Pastorali in questo mio libro, per non ingrassarlo di soverchio con cose non necessarie. Ma meglio esaminata la cosa, ho giudicato spedito di tramandare alla memoria de' posteri la notizia della universale solennità, con cui è stato ed intimato, ed accettato il comandamento del nostro Santo Padre. Di questa mia deliberazione rimarrà persuaso ciascheduno, tosto, che si farà a considerare quanto pronta sia la volontà, e quanto feconda la umana mente nella invenzione di novelli pretesti, e di raffinati sofismi, onde scuotere il giogo delle leggi, e deluderne la forza della obbligazione, per secondare con più di libertà le propensioni degli appetiti fregolati. Noi abbiamo veduti i vani comenti apposti alle bolle di Gregorio XIV. e degli altri Papi, che da tanto tempo comandarono il digiuno coll'uso delle carni in caso di dispensa. Abbiamo udite le sottigliezze, onde è stato tentato di rendere frustranea la nostra legge nel tempo stesso della sua prima comparfa. Se dirimetto all'augusto Trono del Sovrano, e sotto gli occhj del LEGISLATORE si ha osato di torcere in falsi sensi il Pontificio Breve, quali fallaci interpretazioni non deonsi temere ne' futuri tempi? Se al presente si va dicendo, che un altro Papa forse pubblicherà legge contraria : che la buona opinione de' moderni Casisti sussiste nel suo vigore : che non ha ricevuto nocumento alcuno da i due Brevi : se tali cose si vanno spargendo nel

tem-

tempo stesso, in cui per ogni cantone della Cattolica Chiesa si odono i sagri Pastori, che quali apostoliche trombe fanno rimbombare il comandamento del Sommo Sacerdote: se, diceva, in mezzo ad un consentimento così universale, e cotanto strepitoso, v'ha chi ardisce snervare la forza della legge, e scemare la venerazione verso la medesima; ciascheduno ben prevede gli erronej comenti, che da quì a dieci, o venti anni potrebbero esser fatti, quando a perpetua memoria non si registrarono gli autentici documenti della solenne pubblicazione della legge, e dell'unanime consentimento, onde è stata da tutti accettata. Nella annessa Pastorale adunque intendo io di tramandare a posterì quelle di tutti gli altri Vescovi della Cattolica Religione: giacchè tutti sostanzialmente nella stessa maniera hanno pubblicati i due Pontificj *Brevi*. Trascelgo poi tra tutte le Pastorali, quella della Chiesa di questa invitta augusta Dominante, sì per la singolare profonda venerazione, ed ossequio, che debbo, e professo alla medesima: sì perchè questa, tra le altre, giustamente vanta il privilegio d'aver preventivamente da un secolo e mezzo intimata sotto grave precetto quella dottrina, che in oggi il Santissimo nostro regnante Pontefice **BENEDETTO XIV.** comanda a tutta la Chiesa Universale. Fino dal 1594., quando appunto il novello Probabilismo cominciava a propagarsi fuori della Spagna, dov'era nato, a pregiudizio della più sana morale, Lorenzo Priuli Patriarca di questa illustre Chiesa, nel suo Sinodo di quell'anno, comandò sotto pena di grave colpa ai dispensati il digiuno coll'uso delle carni. Il Patriarca Pietro Barbarico rinnovò la stessa legge nel suo Sinodo celebrato l'anno 1714. Finalmente Francesco Corrarò Patriarca di felice memoria, nel suo Sinodo celebrato l'anno 1741. ha solennemente, e con formole più precise riconfermata la medesima legge. Perlochè non può essere nè più giusta, nè più opportuna la sagra giuliva esultanza, che il nostro Illustrissimo, e Reverendissimo Patriarca **ALVISE FOSCARI** palesa a tutti nella sua zelantissima Pastorale, pel singolare fregio, che nel lungo corso di un secolo, e mezzo, tre Sinodi di questa sua illustre Chiesa abbiano con tanto fervore sostenuta, e promossa la integrità della sana dottrina, combattuta da alquanti moderni Moralisti, e che a giorni nostri viene a maggior gloria di sua Divina Maestà con esemplare venerazione applaudita da tutti e quanti gli ama-

matori della penitenza cristiana . Cotesi Sinodi servirono altresì di valido impulso all' Autore della Quaresima Appellante ad iscriverne con maniere precise, e con istile forte contro di un libro, che stampandosi in questa stessa Città, e che spacciandosi nello stesso per dottrina de' Padri santi, e di cento Teologi la lassa opinione, che negava l'obbligo del digiuno nel caso nostro; veniva a pregiudicare indirettamente alla legge de' mentovati Sinodi, e ad alienare l'animo de' fedeli dalla osservanza della medesima. Anzi vi fu chi si avanzò a mettere in dubbio la obbligazione de' rimembrati Sinodi, ed a rendere vacillanti i Fedeli sul debito di osservarli, seminando nelle loro menti vane ed immaginarie sottigliezze intorno alla solenne pubblicazione, ed accettazione de' medesimi. Affinchè dunque non possano per lo avvenire divulgare simiglievoli interpretazioni ho giudicato convenevole di rendere perpetua la promulgazione, ed accettazione universale de' due Pontifici Brevi, facendo sapere a' posteri nella seguente Pastorale, che gli altri Vescovi della Cattolica Chiesa hanno in simiglievole forma accettata, e pubblicata la legge del Santissimo Papa **BENEDETTO XIV.**

ALVISE FOSCARI

Per Divina Misericordia Patriarca di Venezia, e Primate della Dalmazia &c.

Venendo eccitati dal Regnante Sommo Pontefice con sue Lettere in forma di Breve sotto la data 30. del Mese di Maggio, e 22. del Mese d' Agosto prossimi passati 1741. tutti i Prelati della Chiesa Cattolica ad istruire le loro Greggi sopra l'importanza del digiuno quaresimale, ci conosciamo in debito di ricordare alle Anime per divina Provvidenza a noi commesse, esser l'esatta osservanza del digiuno, la divisa della nostra Milizia Cristiana, mediante la quale ci distinguiamo da' nemici della Croce di Cristo, ci teniamo lontani i flagelli della Divina vendetta, e siamo muniti del soccorso Celeste per combattere i Principi delle Tenebre.

Contro un così santo, e salutare istituto, consecrato coll' esempio di Gesucristo, insegnato dagli Apostoli, e dalla Chiesa Cattolica conservato, invalsero molte corruttele; per estirpazione delle quali, e per ridurre alla sua primiera osservanza la santità del precetto, Nostro Signore Maestro universale della Chiesa ha prescritto, e ordinato le sante sue regole: e Noi seguendo le paterne sue insinuazioni, e dichiarazioni, facciamo noto a tutti, e cadauno della nostra Diocesi, che siccome per potere aver la dispensa da' cibi quaresimali vi devono essere cause gravi, e legittime, e si ricerca l'attestazione giurata del Medico, e la cognizione, e permissione in oltre della Chiesa; così tutti quelli, i quali fossero dispensati, devono osservare il digiuno coll' unica comestione, quando non vi sia altra legittima causa per la dispensa anco da questo: e nessuno benchè dispensato può usare cibi insieme vietati, e permessi, tanto nel tempo santo della Quaresima, quanto in ogn'altro giorno di digiuno comandato dalla Chiesa.

Noi preghiamo nelle viscere di Nostro Signor Gesucristo tutti i Fedeli alla Nostra Pastoral Cura commessi ad esser pontuali nell'esecuzione di un precetto cotanto grave, e salutare; i Capi di Famiglia a procurarne ad ogni costo la of-

servanza da quanti sono a loro soggetti ; i Figliuoli , e quanti altri sono sotto ubbidienza a doverli rassegnare, acciocchè Dio sia onorato, e servito come ricerca la Chiesa nostra Madre ; e siccome il dispregio del digiuno cagiona molte disgrazie, così speriamo che la di lui dovuta osservanza ci farà conseguire le benedizioni Celesti.

Ordiniamo per tanto, e comandiamo, che nessuno de' Parrochi, fuorchè quelli, quali sono deputati nel Sinodo, se non averà ottenuto espressa facoltà in carta concessa da Noi, o dal nostro Vicario Generale, possa riconoscere le attestazioni de' Medici, e sottoscrivere alcuna dispensa; quelli poi che si ritroveranno avere la facoltà in iscritto, come pure i deputati dal Sinodo nel sottoscrivere simili attestazioni per il tempo della Quaresima, dovranno dichiarare espressamente l'obbligo del digiuno, a norma anco delle Costituzioni Sinodali; e abbiamo motivo di consolarci, che tanto nella dottrina, la quale presentemente dobbiamo pubblicare, quanto nelle cagioni per le quali taluni meritano d'esser dispensati non solo dall'uso del pesce, ma anche dal digiuno, i Sinodi Nostri abbiano sempre insegnato conformemente a quello, che di presente è stato dal Sommo Pontefice dichiarato, e a Noi commesso di pubblicare.

Non potiamo in fine però, nè dobbiamo ritenerci dall'avviare ulteriormente quanti saranno dispensati, che mentre non sono a parte della penalità, ed astinenza comune, non tralascino di supplire colle limosine, e con altre opere, e pratiche di pietade, e mortificazione Cristiana convenienti particolarmente a tal tempo.

Con la fiducia, che ogn'uno sia per approfittarsi di cotesse salutari prescrizioni, imploriamo a cadauno il soccorso della Grazia Divina, e a nome anco di Nostro Signore, il quale nelle Lettere sopraccennate ce ne concesse graziosamente la facoltà, diano a tutti la Santa Pastorale Benedizione.

Dat. dal Palazzo Patriarcale di Venezia a' 30. Gennajo 1742.

(Alvise Patriarca di Venezia &c.

Gio. Dott. Fricole Canc. Patriarc. Mand.

A D-

A D D E N D A

Ad Caput 14.

Se il Breve Pontificio vieti l'uso de' latticinj col pesce.

NEL capitolo nono della prima parte di quest' opera, dove al n. VI. si è dichiarata la clausola del Pontificio Breve, che proibisce di accoppiare insieme vivande lecite, e interdette: *Et licitas atque interdictas epulas promiscue minime apponendas esse*: non si è parlato, che della unione del pesce colla carne, senza farne parola de' i latticinj col pesce. Parvemi prudente allora di passare sotto silenzio una tale quistione: ma di presente all'udire i dubbj, che per ogni parte vengono proposti su questo punto, dopo serio esame, ho giudicato spediente di rassegnare al giudizio de' saggi la interpretazione, che a me sembra più verisimile. Innanzichè però avanzare la mia opinione, giovami bene di permettere, che io quì non intendo spacciare sentenza decisiva, nè d'impegnarmi nella difesa di quella esplicazione, che io soltanto propongo come verisimile, e probabile. E' vero, che la dichiarazione delle clausole ambigue della legge appartiene a' Superiori; con tutto ciò non crederei, che in alcune circostanze, per urgenti, e giusti motivi, e massimamente per quiete delle coscienze de' Fedeli, fosse illecito di manifestare quel senso, che giudicasi privatamente più conforme alla mente del Legislatore medesimo. Con tutta adunque la indifferenza possibile, e colla rassegnazione più profonda a quanto potesse venir dichiarato di contrario a ciò, che io sono per esporre, dirò, che per quanto a me pare, nella suddetta clausola non è proibito di unire insieme pesce, olio, e latticinj. Le congetture, che a così pensare m'inducono sono le seguenti. La cagione, per cui a molte Città, e Provincie concedesi l'indulto de' latticinj, ella è la scarsezza, e la penuria de' pesci, e dell'olio, a cui si sostituiscono i latticinj. Il butiro, il latte suppliscono all'olio nel condire le minestre, e le vivande. In alcuni luoghi si condiscono gli stessi pesci col butiro. Se vietato fosse l'accoppiamento de' cibi magri co' latticinj, chi a pranzo mangiasse la minestra condita col butiro, o col latte, per la carestia, o prezzo alto dell'olio, non potrebbe usare le vivande di pesce: ovvero chi mangiasse una insalata concia coll'olio, non potrebbe mangiar uova. La gente

te bassa, ed i poveri col latte, o col butiro condiscono le minestre. Le loro piettanze sogliono essere sardelle salate, aringhe, e altri salumi di poco prezzo. Come può presumersi, che il nostro Santo Padre voglia ciò proibito, se egli con paterna clemenza, impartendo l'indulto de laticinij, espressamente intende e di soccorrere all'indigenza de' poveri sprovveduti di danari, onde provvedersi di olj, e di pesci: e di facilitare in questa guisa a tutti la osservanza del sagro quaresimale digiuno? Che questi sieno i motivi della dispensa de' laticinij, chiaro apparisce dalle seguenti parole registrate nell' *Editto* pubblicato dalla Santità sua nell'alma Città di Roma l'anno 1741. „ Perchè poi „ attesa la nota mancanza dell'oglio, e scarsezza di alcune specie di „ cibi quaresimali, si è giudicato non poterli nella prossima Quaresi- „ ma praticare la rigorosa astinenza de' cibi proibiti, la Santità sua „ commiserando con viscere di paterna carità il bisogno de' suoi a- „ matissimi sudditi, condiscende benignamente, che tutti gli abi- „ tanti di Roma, e delle sue vigne, e casali possino in questo tempo „ cibarsi dell'uova, e laticinij, . Se dopo aver mangiata una mine- „ stra concia col latte, o col butiro, fosse proibito l'uso del pesce salato, o di altra sorta: oppure se dopo aver mangiate l'erbe preparate coll'olio, fossero proibite le uova; l'indulto poco, o nulla servirebbe al fine inteso dal Santo Padre. In varie Provincie oltramontane è passato come in costume l'uso de' laticinij nella Quaresima; perlocchè rispetto a cotesti paesi i laticinij passano quasi come cibi leciti. Sicchè io credo, sempre però colla dovuta indifferenza a quanto fosse per essere deciso in contrario, che nella clausola del nostro Breve non sia vietato di accoppiare insieme colle debite condizioni laticinij, e pesci. Lo stesso crederei doverli dire, quando ad una qualche Città asediata, o flagellata dalla fame fosse impartito l'indulto di mangiar carne per la penuria, e carestia de' viveri, perciocchè in simiglianti casi il fine della dispensa è il nutrimento della vita umana, che dee procurarsi con ogni sorta di vivande. Il Santo Padre adunque proibisce lo scandaloso abuso d'imbandire nella Quaresima le mense a carne, ed a pesce: a carni salubri, e non salubri come costumasi negli altri tempi dell'anno, per lautezza, per gozzoviglia, senza veruno riguardo a quello spirito di penitenza, che non soggiace, come abbiamo provato nel capitolo X. §. I. a veruna dispensa. Niuno saggio Dispensatore intende di dilatare la dispensa dalla legge oltre i convenevoli limiti della necessità, e del bisogno del dispensato: siccome all'incontro intende di sovvenire alle indigenze, e alle necessi-
tà

tà de' sudditi cui concede il privilegio. Quindi è, che anche coloro, i quali senza verun bisogno, e senza riguardo alla penitenza quaresimale imbandissero le loro mense con ricercate vivande di pesce, e uova, e formando in questo genere lautì conviti, fuor di dubbio peccerebbono, sennon contra la lettera del precetto, almeno contra lo spirito del precetto per le ragioni ne' luoghi citati assegnate.

Dalla esplicata clausola molti fautori della opinione contraria al digiuno prendono occasione di rendere meno rispettabile il Pontificio Breve, e di estenuarne per quanto è loro possibile la forza della obbligazione. Ecco; vanno dicendo, quanto è oscuro cotesto Breve. Colla medesima forza comanda l' unica refezione, e vieta di frammischiare cibi leciti, ed interdetti. Non si sa, se sotto questi cibi interdetti debbono comprenderfi le sole carni, ovvero anche i latticinj renduti leciti per via d'indulti. Adunque, conchiudono, il Breve è oscuro, ed ambiguo nell' obbligo, che impone. Ora in virtù del *Probabilismo*, quando vi è dubbio, se una legge obblighi, o nò, l'uomo non è obbligato a nulla, perchè egli è in possesso della sua libertà, e la condizione del possessore è la migliore. *Melior est conditio possidentis.*

Questi obbietti non solamente gli ho uditi a divulgare colla voce; ma e ad altri, ed a me stesso sono stati scritti in varie lettere. A bella prima ne restai sorpreso, in riflettendo, che con sofismi sì cavillofi si tentasse di deludere il Pontificio Breve: ma poi leggendo, che simili cose furono opposte a S. Agostino, svanì ogni mio stupore. Promulgato aveva in quel tempo l'Imperadore Cristiano un'Editto, nel quale dichiarava alcune controversie: obbiettavano al Santo Padre i suoi Avversarij, che l'Editto imperiale non vietava la loro opinione, ma che piuttosto la favoriva. (a) *Sane, ut dicis, si pro vobis potius ab Imperatore responsum est; cur non in medium profilitis, & hoc ultro publicis potestatibus allegatis, vos esse monstrantes, quorum Christianus Princeps approbavit fidem?* Ma io, ripiglia il santo Dottore, non istupisco punto di coteste vostre capricciose interpretazioni. Concioffiachè, se voi accomodate, e torcete a genio vostro la stessa legge tanta di DIO: se questa legge interpretate, non secondo quel senso ovvio, e naturale, che porge di sua natura alla mente; ma secondo che meglio torna agli appetiti vostri: qual maraviglia fia, se procura-

(a) lib. 3. contr. Jul. cap. 1.

riate di adattare alle vostre piacenti opinioni la legge dell' Imperatore? *Verum si DEI legem, non sicut sese habet, sed sicut vobis placet intelligitis: quid mirum si & de lege Imperatoris hoc facitis.* Lo stesso, colla dovuta riserva, rispondo anch'io. Se il *Probabilismo* ha saputo aspergere di rose, e di fiori la via del Paradiso, che per espressa testimonianza di Gesucristo è seminata di spini, di croci, di tribulazioni, e di patimenti: Se ha ritrovate maniere di appianare, e di allargare questa strada, che il Redentore dichiara stretta, ed angusta: Se il *Probabilismo* era arrivato per fino a stabilire, che i fondamentali comandamenti della Cristiana professione, che sono di credere, di sperare, di amare, e di adorare il nostro **IDDIO**, non obbligano assolutamente, e *per se*, o in niun tempo, o soltanto in punto di morte, o al più dentro il corso di un lustro, o di un triennio, una volta sola. Pajono incredibili simiglianti comenti; ma che alcuni Probabilisti abbiano insegnato che i rimembrati comandamenti non obbligassero per tutto il corso della vita, eccone la proposizione dannata da Alessandro Papa VII. *Homo nullo unquam vitæ suæ tempore tenetur elicere actum Fidei, Spei, & Charitatis ex vi præceptorum Divinorum ad eas virtutes pertinentium* (a). Che altri abbiano pubblicato colle stampe, che cotesti santissimi comandamenti, che sono e la base, e lo spirito della santità evangelica, ed i mezzi indispensabili della nostra eterna salvezza, non obbligino dentro un quinquennio, ce lo attesta altresì il Santissimo Pontefice Innocenzo XI. *Probabile est* (ecco il *Probabilismo*) *ne singulis quidem rigorose quinquenniis per se obligare præceptum charitatis erga Deum.* (b) Se finalmente cotesto *Probabilismo* s'è avanzato ad insegnare contra i dettami della stessa migliore filosofia Pagana, non che Cristiana, che si può lecitamente mangiare, e bere fino alla sazietà, per pura e mera voluttà, purchè non pregiudichi alla santità del *Corpo*, come ce lo rafferma il medesimo Pontefice nella seguente proscritta sentenza: *Comedere, & bibere usque ad satietatem ob solam voluptatem, non est peccatum, modo non obsit valetudini, quia licite potest appetitus naturalis suis actibus frui.* (c) Se, diceva, il *Probabilismo* è stato capace d'interpretare in fogge sì strane la manifesta legge di Dio, e la legge stessa della natura, non dee recarci stupore, se in simili maniere veggiamo comentati i Brevi del

(a) in Decr. Sanct. an. 1665. (b) in Decr. Sanct. an. 1679. (c) loc. cit.

del nostro Santissimo Pontefice . Ma dobbiamo replicare con Santo Agostino . *Verum si DEI legem non sicut se se habet , sed sicut vobis placet , intelligitis : quid mirum si & de lege Imperatoris hoc facitis ?*

Ma per dire qualche cosa ancora di più preciso intorno all'obbietto fatto, uopo è considerare, che in moltissime morali quistioni non è possibile di prescrivere una regola , o legge generale, che comprenda la risoluzione di tutte e quanti i casi . Se i Sovrani Pontefici volessero specificare tutte le circostanze , e decidere tutt'i casi , che nella data materia possono occorrere , farebbe mestiere , che in vece di Lettere Pastorali , e di Brevi , formassero volumi . Il Breve del nostro Santo Padre è oscuro , ed ambiguo solamente a coloro , che formano discorsi , e deducono conseguenze degne soltanto di quelli uomini , che hanno in abborrimento la Cristiana penitenza , come dice il Santo Pontefice nello stesso suo Breve : *Factum esse accepimus , quod non desuerunt , qui per humanas , & hominibus a Cristiana poenitentia abhorrentibus dumtaxat DIGNAS ILLATIONES sibi aliisque persuadeant &c.* Qui si noti di passaggio , che gli obbiettivi vani , i comenti strani , e degni degli uomini contrarij alla Cristiana penitenza , e che noi abbiamo descritti , e confutati in questo libro , sono sì manifesti , sì universali , che da più mesi arrivarono allo stesso Pontificio Trono , come costa dal Breve in cui sono accennati . Ma rientriamo in Via . Se il detto Breve è oscuro agli accennati uomini , egli è chiaro , preciso , e intelligibile a tutti gl'altri i buoni Cristiani , che con animo sincero bramano di praticare quella penitenza , che possono . Io ho intesi varj Cristiani privi affatto di ogni letteratura , i quali leggendo il Breve recato in volgar favella , di questa guisa interpretavano la suddetta clausola . Il Santo Padre , dicevano , proibisce d'imbandire nella Quaresima conviti , e banchetti a carne ed a pesce , come fanno tanti voluttuosi e ingordi : vieta le ricercate dilicatezze , ed i raffinati condimenti . Nel rimanente non intende giammai di mettere in angustia i buoni Cristiani , che sendo dispensati da latticinj , non hanno il comodo di cibarsi or di soli cibi quaresimali , or di soli latticinj . Intorno a questa varietà egli con Paterna Clemenza lascia , che ciascheduno si regoli con cristiana prudenza , e secondo il bisogno . Anche in questa varietà però di cibi si deono evitare lautezze , e conviti , ed avere riguardo allo spirito della penitenza quaresimale . In simigliante forma discorrono que' Cristiani , che , come dice opportunamente Tertulliano , non sono allevati nelle scolastiche accademie , nè preoccupa-

cupati dalle sottigliezze casistiche, ma illuminati da quella luce, che Iddio ha sparfa sul volto delle loro anime. „ Consiste in medio „ anima... Sed non eam te advoco quæ scholis formata, biblio- „ thecis exercitata, academiis, & porticibus Atticis pasta, fa- „ pientiam ructas. Te simplicem & rudem, & impolitam, & i- „ diotam compello, qualem habent qui te solam habent, illam „ ipsam de compito, de trivio, de tetrino totam. Imperitia tua „ mihi opus est, quoniam aliquantulæ peritiæ tuæ nemo credit. „ Ea exoptulo, quæ tecum in hominem infers, quæ aut ex temet- „ ipsa, aut ex quocunque authore tuo sentire didicisti. Non es „ quod sciam Christiana. Fieri enim, non nasci soles Christiana. „ Tamen nunc a te testimonium flagitant Christiani, ab extranea „ adversus tuos, ut vel tibi erubescant, quod nos ob ea oderint, „ & irrideant, quæ te nunc consciam detineant. „ (a) Lasciate pertanto da parte le sottigliezze di tanti Moderni, i quali, siccome dalla dispensa de' cibi di grasso inferivano poterli lecitamente imbandire le mense quaresimali non solo di ogni sorta di carni salubri, e non salubri, ma insieme di scelti pesci; così insinuano poterli caricare le mense nella Quaresima colla varietà numerosa di squisite vivande di latticinj, e di pesci delicati, senza alcuno riguardo alla penitenza quaresimale. Lasciate, dico, da parte simiglianti massime, i Cristiani di que' paesi, dove è concesso l'indulto universale de' latticinj, se ne servano, giusta il mio debole sentimento, e salvo ogni miglior giudizio, e de' latticinj, e de' cibi magri, secondo che ricerca il loro bisogno, la loro povertà, e le circostanze, sempre penetrati da uno spirito di penitenza, e con animo di praticarla per quanto le loro forze, e le circostanze il permettono.

I L F I N E.

(a) lib. de test. Animæ adver. Gent. cap. 1.

